00029938

THE
ASIATIC SOCIETY OF BOMBAY
Town Hall, Bombay.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 03 December, 2015

Fasini sculp.

PIETRO GIANNONE

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

DI

PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO ED AVVOCATO NAPOLETANO

CON ACCRESCIMENTO DI NOTE, RIFLESSIONI, MEDAGLIE, E CON MOLTISSIME CORREZIONI, DATE E FATTE DALL'AUTORE, E CHE NON SI TROVANO NÈ NELLA PRIMA, NÈ NELLA SECONDA EDIZIONE.

TOMO PRIMO

IN CUI CONTIENSI LA POLIZIA DEL REGNO SOTTO ROMANI, GOTI, GRECI, E LONGOBARDI.

29938 SS
ac

ITALIA

MDCCCXXI.

1824

Ita 945.7.
Gia/Ist
29938

00029938

AL POTENTISS. E FELICISS. PRINCIPE

CARLO VI.

IL GRANDE

DA DIO CORONATO IMPERADORE DE' ROMANI, RE DI GERMANIA, DELLE SPAGNE, DI NAPOLI, D'UNGHERIA, DI BOEMIA, DI SICILIA, EC.

Avventurosa, e non men di queste Provincie fortunata deggio reputar io l'*Istoria Civile del Regno di Napoli*, che ora umilmente, e coll'animo, il più ch'io possa, riverente, e divoto alla CESAREA, E CATTOLICA MAESTÀ VOSTRA presento; non sol tanto per aver' ella la sorte d'uscire alla luce del mondo sotto un Principe non meno

eccelso, e poderoso, che magnanimo, e benigno; e di così rara, e maravigliosa bontà, ch' essendo le sue grandezze maggiori della fama, non isdegna di prender in grado le più basse, ed umili cose, allorchè da ossequiosa mano se gli pongono in dono; ma ancora per esser venuta a terminarsi ne' vostri innumerabili, e segnalati beneficj, de' quali avete colmo questo Regno, e nelle vostre sublimi, e gloriose azioni, di cui avete riempiuto il mondo tutto; onde la beneficenza, e la fama di tutti gli altri Principi, che lo dominarono, di gran lunga sopravanzando, lo splendore stesso de' vostri Augusti Antecessori avete certamente oscurato.

Se mai, per effetto di vostra natural cortesia, tra la moltitudine delle occupazioni gravissime, che nel governamento di sì numerose Provincie, ed ampj Regni, onde il vostro grand' Imperio si compone, tengon debitamente la divisa vostra mente occupata: dall'altezza del supremo grado delle mondane cose, dove non men per retaggio de' vostri maggiori, che per vostri meriti, e virtù siete stato elevato: degnerà la MAESTÀ VOSTRA abbassar l' occhio a riguardare ciò, che 'n questa Istoria si narra, per lo corso di presso a quindici Secoli; potrà quindi chiaramente comprendere, non pur questo suo fedelissimo Regno, per dignità, e per grandezza, non cedere a quanti ora ubbidiscono al suo gran nome; ma, che sotto tanti, e sì varj Principi di nazioni diverse, onde e' fu dominato, dopo tanti, e sì varj cambiamenti del suo governo civile: veduto mai non fu nella più alta ventura, ed in tanta tranquillità, e splendore, come ora, che riposa sotto il un Lei giusto, e clementissimo dominio.

Nello scadimento del Romano Imperio, sotto quegli ultimi Cesari, fu da straniere nazioni miseramente combattuto, ed afflitto. I Longobardi pugnando co' Greci, e co' Normanni, e sovente tra lor medesimi, il renderon teatro miserabile di guerre, e di rapine. Gli Svevi l'avrebbon certamente rilevato, se non fosse lor convenuto, quasi sempre colle armi in mano, dalle altrui intraprese coprirlo, e difenderlo. Gli Angioini, che dal favore dei Romani Pontefici ne riconobbero l'acquisto, il posero

in mille soggezioni, e servitù; e dopo la morte dell'inclito Re Roberto, essendo caduto sotto la dominazione di femmine, e tra le competenze di più Reali di quella Stirpe, da più parti combattuto, streme miserie ebbe a sofferire. Fu poi dal magnanimo Alfonso Re d'Aragona restituito nel suo antico lustro; ma avendolo in morte separato dagli altri suoi paterni Regni, e lasciatolo a Ferdinando suo natural figliuolo, non tanto sotto costui, quanto sotto i suoi discendenti, ritornò nelle primiere calamità, e disordini. Il savio Re Ferdinando il Cattolico, restaurollo dalle passate sciagure, e sotto l'imperio del vostro gran Zio, dell'invitto, e glorioso Carlo V. videsi portato anche a maggior fortuna. Ma Filippo II. di lui figliuolo abbagliato da altre sue vastissime idee, poco ne curò la declinazione, e molto meno i suoi discendenti. Ma essendosi a' nostri felicissimi tempi avventurosamente restituito sotto il vostro alto, e potente imperio, a tanta grandezza con la vostra benefica mano l'avete sollevato, là dove non fu veduto giammai. Stolta cosa mi parrebbe a dover credere, che i vostri immensi beneficj, a quelli degli altri Re vostri predecessori comparar si potessero. Voi spinto dalla fedeltà, e dall'amore de' nostri cuori, e più dalla grandezza, e generosità del proprio, che non saprebbe donare, senza arricchire; non pur l'antiche degnaste di confermare, ma di nuove, e copiosissime grazie, e tutte considerabili fregiarne. Onoraste la Città nostra, e' suoi Eletti, di nuovi, e più ragguardevoli titoli. Antiponeste i nativi del Regno nelle cariche, beneficj, e negli uffizj, escludendone i forestieri. Severamente vietaste, non più per utile del vostro Erario, che de' vostri sudditi, l'alienazione de' fondi dell'entrate regali. Imponeste, che per niun modo nelle cause appartenenti alla nostra S. Fede procedessero, se non gli Arcivescovi, e gli altri Ordinarj di questo Regno, come Ordinarj, e con la via ordinaria, che si pratica negli altri delitti, e cause criminali Ecclesiastiche. Con più vostri regali Editti comandaste, che in tutti i Beneficj, Vescovadi, Arcivescovadi, ed altre Prelature del Regno, ne fossero esclusi gli stranieri. Accresceste i Privilegj a' Baroni, oltre a' gradi

già stabiliti la succession feudale stendendo. Vostro ordinamento fu, che la Ruota del *Cedulario* si togliesse: contro del Regio Fisco là prescrizion centenaria si ammettesse, anche nelle Regalie, nelle cose Giurisdizionali, e nell'altre vostre Fiscali ragioni. E non minor beneficio è quello, che ritrae il Regno, oggi, che vive sotto le vostre temute insegne, dal venir compreso nelle tregue, che si fanno tra l'Imperio, e'l Turco; e dal commercio, il quale VOSTRA MAESTÀ è tutta intesa ad aprire, ed allargare ne' nostri Porti colla Germania, e con altre più remote Regioni. Cose tutte, di cui, in altri tempi, vano sarebbe stato il desiderio, non che la speranza.

Ma il maggior pregio, onde dobbiamo gir alteri nel suo felicissimo Regno, è l'aver Ella col decoro dell'Imperial Maestà sostenute, e fatte valer tra noi, ed a nostro prò i suoi regali diritti, e le sue alte, e supreme Regalie: affinchè più non si confondessero, come già fu, i confini tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio. Sotto i vostri auspicj furon queste due Potenze ridotte ad una perfetta armonia, e corrispondenza; e prendendo lodevolmente la cura dell'esterior Polizia Ecclesiastica, vi mostrate tutto volto a restituir la disciplina nella Chiesa, di cui per institùzion Divina siete protettore, ed avvocato; tal che oggi ammirasi la giustizia, e la giurisdizion' Ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al Sacerdozio quel, ch'è di Dio, ed all'Imperio quel, ch'è di Cesare.

Se adunque questa Storia non si troverà degna d'altro pregio, sì n'avrà ella d'assai, nè potrò io pentirmi di avervi lòcorati in faticose vigilie molti anni: coll'aver manifestato al Mondo, quanto Voi nel beneficarci, e nell'illustrarci, e negli atti di magnanimità, e di valore, avete superati i beneficj, e l'opere di tutti altri Re vostri predecessori; e che per rendervi per fama immortale, ed eterno, immortali, ed eterne cose operando, ogni umana grandezza addietro vi lasciate.

Il vostro grande, e sublime intendimento ben comprenderà quali, e quanti debban essere i nostri obblighi per sì rari, e stupendi beneficj, la cui dolce memoria non si estinguerà se non col Mondo. E se le grazie,

e' doni non altronde soglion, che da dilezion provenire, quali più chiari segni, e più certi potrà mai darne il vostro paterno amore? E perchè essendo Voi ottimo, e nel più sublime grado di vera virtù, non potete amare se non se'l buono, e ciò che maggiormente a quel s' avvicina: dovrem noi sempre più studiarci d' esser buoni, e grati, almeno per le stesse massime de' cattivi, cioè per proprio interesse, per non interromperci il corso favorevole delle vostre benignissime grazie.

Vengono, Principe eccelso, in quest' opera, dove l' opportunità l' ha richiesto, sostenute le vostre regalie, e preminenze, e le ragioni di quelle con ischietta, e pura verità messe in chiaro; non già con intendimento, che s' abbia punto da scemare altrui ciò, che dirittamente se gli dee: che questo alla santa sua mente non s' affarebbe; ma perchè possan riformarsi con modi legittimi quegli abusi, a' quali la debolezza umana, in processo di tempo, ha potuto abbandonarsi; e per quell' affezione, ed ardore, che ciascun vostro fedel vassallo è tenuto d' avere, non men per amore della verità, e per l' obbligo dovuto al proprio Signore, che per l' interesse, che noi medesimi ci abbiamo. E quindi fia, se non m' inganno, che non solamente non abbia a dispiacer' altrui, se vedrà d' averle io con franchezza Cristiana difese; ma che questa Storia si renda meritevole dell' alta protezione della vostra potente mano: il che reputerò io degna mercede di queste mie lunghe fatiche, le quali portando in fronte la gloriosa scritta del vostro Imperial Nome, ed uscendo alla luce, come dono, ancorchè basso, e mal conveniente a tanto Principe, sotto l' ombra de' vostri temuti allori saranno sicure di non esser percosse dagli ardenti fulmini della maledica invidia, nè pur crollo veruno, o scossa dovran temere d' ingiuriosa fortuna.

La vostra sola benignità mi fa ragion di sperare, che siate per accettarle con lieto, e favorevol viso, onde le obbligazioni, ch' insieme con questo Comune io porto, me con particolar maniera costringano a pregare con incessabili voti la Divina Bontà, che lungamente, e sempre più prosperandola, conservi la sua eccelsa Persona,

in guisa, che non ce n'abbiano a portar invidia i nostri nipoti: largamente concedendole ciò, che tanto si sospira, e che sol manca per compimento della universal tranquillità, e contentezza.

Napoli 12 Febbrajo 1723.

Di V. S. C. e C. M.

Umiliss. devotiss. ed ossequiosiss. Vass. e Serv.
PIETRO GIANNONE.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
CONTENUTI NEL PRIMO TOMO.

Dedicazione . . . . . Pag. III
Tavola de' Capitoli IX
Introduzione XV

LIBRO PRIMO.

CAP. I. *Delle Condizioni delle Città d'Italia* 4
CAP. II. *Delle Condizioni delle Provincie dell' Imperio* . . 8
CAP. III. *Della Disposizione dell' Imperio sotto Augusto* . . 11
CAP. IV. *Della Disposizione, e Polizia di queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli, e della condizione delle loro Città* 12
I. Di Napoli, oggi Capo, e Metropoli del Regno . . 15
II. Napoli non fu Repubblica affatto libera, ed indipendente da' Romani 20
III. Delle altre Città illustri poste in queste Regioni . 25
IV. Scrittori illustri 26
CAP. V. *Della Disposizione d'Italia, e di queste nostre Provincie sotto Adriano infin' a' tempi di Costantino il Grande* 27
CAP. VI. *Delle leggi* 28
CAP. VII. *De' Giureconsulti, e loro Libri* 30
CAP. VIII. *Delle Costituzioni de' Principi* 37
CAP. IX. *De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.* 41
CAP. X. *Delle Accademie* 43
I. Dell' Accademia di Roma in Occidente . . . . ibid.
II. Dell' Accademia di Berito in Oriente 47
CAP. XI. *Della Polizia Ecclesiastica de' tre primi secoli* . . 51
§. *I. Polizia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente.* 57
§. *II. Polizia Ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre Regioni* 61
§. *III. Napoli, siccome tutte l' altre Città di questo Regno, erano universalmente Gentili* 66
§. *IV. Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi* 69
§. *V. De' Regolamenti Ecclesiastici* 70
§.

§. VI. *Della Conoscenza nelle Cause* . . . . . Pag. 71
§. VII. *Elezione de' Ministri* 72
§. VIII. *Beni temporali* 73

LIBRO II. 75

CAP. I. *Disposizione dell' Imperio sotto Costantino Magno.* 77
CAP. II. *Degli Ufficiali dell' Imperio* 81
CAP. III. *Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre Provincie* 83
§. I. *Della Campagna, e suoi Consolari* 84
§. II. *Della Puglia, e Calabria, e suoi Correttori* . . 92
§. III. *Della Lucania, e Bruzj, e suoi Correttori* . . . 95
§. IV. *Del Sannio, e suoi Presidi* 99
CAP. IV. *Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d' Onorio* . 100
§. I. *Non furono queste Provincie ad altri cedute, o donate* . . . . . , 103
CAP. V. *Delle nuove Leggi, e nuova Giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori* 111
CAP. VI. *De' Giureconsulti, e loro Libri, e dell' Accademia di Roma* 116
§. I. *Dell' Accademia di Costantinopoli* 121
CAP. VII. *Delle Costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano* 122
§. I. *Dell' uso, e autorità di questo Codice nell' Occidente, ed in queste nostre Provincie* 125
CAP. VIII. *Dell' esterior Polizia Ecclesiastica, da' tempi dell' Imperador Costantino Magno infino a Valentiniano III.* 129
§. I. *De' Monaci* 142
§. II. *Prime Collezioni di Canoni* 147
§. III. *Della Conoscenza nelle Cause* 151
§. IV. *Beni temporali* 157

LIBRO III. 163

CAP. I. *De' Goti Occidentali, e delle loro Leggi* 164
§. I. *Del Codice d' Alarico* 168
§. II. *Traslazione della Sede Regia degli Westrogoti da Tolosa di Francia, in Toledo nelle Spagne* . 170
§. III. *Del nuovo Codice delle Leggi degli Westrogoti* . 172
CAP. II. *De' Goti Orientali, e loro Editti* 175
§. I. *Di Teodorico Ostrogoto Re d' Italia* 179
§. II. *Leggi Romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi Editti conformi alle medesime* 185
§. III. *La medesima Polizia, e Magistrati ritenuti da Teodorico in Italia* 188

§. IV. *La medesima disposizione delle Provincie ritenuta in Italia dal Re Teodorico* . . . . . Pag 190
Della Campagna, e suoi Consolari 191
Della Puglia, e Calabria, e suoi Correttori . . 194
Della Lucania, e Bruzj, e suoi Correttori . . . 195
Del Sannio, e suoi Presidi 197
§. V. *I medesimi Codici ritenuti, e le medesime condizioni delle Persone, e de' Retaggi* . . . . . ibid.
§ VI. *Insigni virtù di Teodorico, e sua morte* 199
§. VII. *Di Atalarico Re d' Italia* 204
CAP. III. *Di Giustiniano Imperadore, e sue Leggi* . . . . ibid.
§. I. *Del Primo Codice di Giustiniano* 205
§. II. *Delle Pandette, ed Instituzioni* 206
§. III. *Del secondo Codice di Giustiniano di ripetita prelezione* 210
§. IV. *Delle Novelle di Giustiniano* 213
§. V. *Dell' uso, ed autorità di questi libri in Italia, ed in queste nostre Provincie* 216
CAP. IV. *Espedizione di Giustiniano contra Teodato Re d' Italia successore d' Atalarico* 218
§. I. *Di Vitige, Ildibaldo, ed Erarico, Re d' Italia* . . 223
§. II. *Di Totila Re d' Italia* 224
§. III. *Di Teja ultimo Re de' Goti in Italia* 227
CAP. V. *Di Giustino II. Imperadore; e della nuova Polizia introdotta in Italia, ed in queste nostre Provincie da Longino suo I. Esarca* 232
CAP. VI. *Dell' esterior Polizia Ecclesiastica* 234
§. I. *Del Patriarca d' Occidente* 236
§. II. *Del Patriarca d' Oriente* 238
§. III. *Polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto-i Greci fin a' tempi di Giustiniano II* 242
§. IV. *De' Monaci* 247
§. V. *Regolamenti Ecclesiastici; e nuove Collezioni* . . 251
§. VI. *Della Conoscenza nelle Cause* 255
§. VII. *Beni temporali* 259

LIBRO IV. 261

CAP. I. *Di Alboino I. Re d' Italia, che fermò la sua Sede Regia in Pavia, e degli altri Re suoi successori.* 264
§. I. *Di Clefi II. Re d' Italia* 267
§. II. *Di Autari III. Re d' Italia* 269
§. III. *Origine de' Feudi in Italia* 270
CAP. II. *Del Ducato Beneventano; e di Zotone suo primo Duca* 274

CAP. III. *Di Agilulfo IV. Re de' Longobardi; e di Arechi II. Duca di Benevento* . . . . . Pag. 283
§. I. *Di Arechi II. Duca di Benevento* 284
CAP. IV. *Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi* 286
CAP. V. *Di Adalvaldo, ed Ariovaldo V. e VI. Re de' Longobardi* 290
CAP. VI. *Di Rotari VII. Re; da cui in Italia furono le Leggi Longobarde ridotte in iscritto* 292
CAP. VII. *Di Ajone, e Radoaldo III. e IV. Duchi di Benevento* 296
CAP. VIII. *Di Grimoaldo V. Duca di Benevento: delle guerre da lui mosse a' Napoletani; e morte del Re Rotari* 298
CAP. IX. *Di Radoaldo, Ariperto, Partarite, e Gundeberto, VIII. IX. X. ed XI. Re de' Longobardi* . . . 302
CAP. X. *Di Grimoaldo XII. Re de' Longobardi; di Romualdo VI. Duca di Benevento; e della spedizione Italica di Costanzo Imperador d' Oriente* . . 303
§. I. *Di Romualdo VI. Duca di Benevento* 305
§. II. *Venuta de' Bulgari: ed origine della lingua Italiana* 308
§. III. *Leggi di Grimoaldo, e sua morte* 311
CAP. XI. *Di Garibaldo, Pertarite, Cuniperto, ed altri Re e Duchi di Benevento, insino a Luitprando* . . 313
§. I. *Di Grimoaldo II. Gisulfo I. Romualdo II. Adelai: Gregorio: Godescalco: Gisulfo II. e Luitprando Duchi di Benevento* 314
§. II. *Di Luitperto; Ragumberto; Ariperto II. ed Asprando Re de' Longobardi* 315
CAP. XII. *Dell'esterior Polizia Ecclesiastica nel Regno de' Longobardi da Autari insino a Lione Isaurico* . . ibid.
§. I. *Elezione de' Vescovi; e loro disposizione nelle Città di queste nostre Provincie* 320
§. II. *Monaci* 328
§. III. *Regolamenti Ecclesiastici* 329
§. IV. *Beni temporali* 330

LIBRO V. 337

§. I. *Leggi di Luitprando* . . . . . ibid.
§. II. *Novità insorte in Italia per gli Editti di Lione Isaurico* 339
§. III. *Il Ducato Napoletano si mantenne nella fede di Lione Isaurico* 345
§. IV. *Origine del dominio temporale de' Romani Pontefici in Italia* 347

§. V. *Primi ricorsi avuti in Francia da Papa Gregorio II. e dal suo successore Gregorio III.* . . Pag. 352
§. VI. *Costantino Copronimo succede a Lione suo padre; e morte di Luitprando Re de' Longobardi* . . . 354
Cap. I. *Di Rachi Re de' Longobardi, e sue leggi* 356
§. I. *Translazione del Reame di Francia da' Merovingi a' Carolingi* 357
§. II. *Rachi abbandona il Regno, e fassi Monaco Cassinese* 359
Cap. II. *Di Astolfo Re de' Longobardi: sua spedizione in Ravenna; e fine di quell' Esarcato* 363
§. I. *Spedizione d' Astolfo nel Ducato Romano* 365
§. II. *Papa Stefano in Francia: suoi trattati col Re Pipino; e donazione di questo Principe fatta alla Chiesa Romana di Pentapoli, e dell' Esarcato di Ravenna, tolto a' Longobardi* 367
§. III. *Leggi d' Astolfo, e sua morte* 374
Cap. III. *Il Ducato Napoletano, la Calabria, il Bruzio, ed alcune altre Città marittime di queste nostre Provincie, si mantengono sotto la fede dell' Imperadore Costantino, e di Lione suo figliuolo* . 375
Cap. IV. *Di Desiderio ultimo Re de' Longobardi* 378
Cap. V. *Leggi de' Longobardi ritenute in Italia, ancorchè da quella ne fossero stati scacciati i loro giustizia, e saviezza* 385
I. *Leggi Longobarde lungamente ritenute nel Ducato Beneventano, e poi disseminate in tutte le nostre Provincie, ond' ora si compone il Regno* . . . 393
Cap. VI. *Della Polizia Ecclesiastica* 397
§. I. *Raccolta de' Canoni* 402
§. II. *Monaci, e beni temporali* 403

INTRODUZIONE

L'Istoria, che prendo io a scrivere del Regno di Napoli, non sarà per assordare i leggitori collo strepito delle battaglie, e col romor dell'armi, che per più secoli lo renderon miserabil Teatro di guerra; e molto meno sarà per dilettar loro colle vaghe descrizioni degli ameni, e deliziosi suoi luoghi, della benignità del suo clima, della fertilità de' suoi campi, e di tutto ciò, che natura, per dimostrar suo potere, e sua maggior pompa, profusamente gli concedette: nè sarà per arrestargli nella contemplazione dell'antichità, e magnificenza degli ampj, e superbi edifizj delle sue Città, e di ciò, che l'arti meccaniche maravigliosamente vi operarono: altri quest'uficio ha fornito, e forse se ne truova dato alla luce vie più assai, che non si converrebbe. Sarà quest'Istoria tutta civile; e perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove della Polizia di sì nobil Reame, delle sue Leggi, e Costumi partitamente tratterassi: parte, la quale veniva desiderata per intero ornamento di questa sì illustre, e preclara region d'Italia. Conterà nel corso poco men di quindici Secoli, i varj stati, ed i cambiamenti del suo governo civile sotto tanti Principi, che lo dominarono; e per quanti gradi giugnesse in fine a questo stato, in cui oggi 'l veggiamo: come variossi per la Polizia Ecclesiastica in esso introdotta, e per gli suoi regolamenti: qual'uso, ed autorità ebbonvi le leggi Romane, durante l'Imperio, e come poi dichinassero: le loro obblivioni, i ristoramenti, e la varia fortuna delle tant'altre leggi introdotte da poi da varie nazioni: l'Accademie, i Tribunali, i Magistrati, i Giureconsulti, le Signorie, gli Ufficj, gli Ordini; in brieve, tutto ciò, che alla forma del suo governo, così Politico, e Temporale, come Ecclesiastico, e Spiritual s'appartiene.

Se questo Reame fosse surto, come un'Isola in mezzo all'Oceano, spiccato, e diviso da tutto il resto del Mondo, non s'avrebbe avuta gran pena a sostenere, per compor di sua civile Istoria molti libri: imperciocchè sarebbe bastato aver ragione de' Principi, che lo dominarono, e delle sue proprie leggi, ed istituti, co' quali fu governato. Ma poichè fu egli quasi sempre soggetto, e parte, o d'un grand'Imperio, come fu il Romano, e da poi il Greco, o d'un gran Regno, come fu quello d'Italia sotto i Goti, e sotto i Longobardi, o finalmente ad altri Principi sottoposto, che tenendo collocata altrove la regia lor sede, quindi per mezzo de' loro Ministri 'l reggevano; non

dovrà imputarsi, se non a dura necessità, che per ben' intendere la sua special Polizia, si dia un saggio della forma, e disposizione dell'Imperio Romano, e come si reggessero le sue Provincie, fra le quali le più degne, ch' ebbe in Italia, furon certamente queste, che compongono oggi il nostro Regno. Non ben potrebbe comprenders' il loro cambiamento, se insieme non si manifestassero le cagioni più generali, onde variandosi il tutto, venisse anche questa parte a mutarsi; e poichè queste regioni, per le loro nobili prerogative invitarono molti Principi d' Europa a conquistarle, furon perciò lungamente combattute, ciascheduno pretendendo avervi diritto, e chi come Tributarie, chi in protezione, e qual finalmente come Feudatarie le pretese: si è riputato perciò pregio dell' opera, che i fondi di tutte queste pretensioni si scovrissero; nè potevano altramente mostrarsi, se non col dare una general' idea, e contezza dello stato d' Italia in varj tempi, e sovente degli altri Principati più remoti, e de' trasportamenti dei Reami di gente in gente, onde sursero le tante pretensioni, che dieron moto all'imprese, e fomento.

Nè cotali investigamenti sono stati solamente necessarj per dare un' esatta, e distinta cognizione dello stato Politico, e Temporale di questo Regno, come per avventura sarà da alcuni riputato; ma eziandio per quello, che s' aspetta ad Ecclesiastici affari; imperocchè non minori furon le contese fra' Principi del Secolo, che fra' maggiori Prelati della Chiesa. Fu anche questo Regno combattuto da' due più celebri Patriarchi del Mondo, da quel di Roma in Occidente, e dall'altro di Costantinopoli in Oriente. Per tutte le ragioni apparteneva il governo delle nostre Chiese al Pontefice Romano, non pur come Capo della Chiesa Universale, ma anche come Patriarca d' Occidente, eziandio se l' autorità sua Patriarcale avesse voluto restringersi alle sole Città *Suburbicarie;* ma il Costantinopolitano con temerario ardire attentò usurpare le costui regioni: pretese molte Chiese di questo Reame al suo Patriarcato d' Oriente appartenersi: che di lui fosse il diritto di erger le Città in Metropoli, e d' assegnar loro que' Vescovi suffraganei, che gli fossero piaciuti Era perciò di mestiere far vedere, come questi due Patriarcati dilatassero pian piano i loro confini: il che non potea ben farsi senza una general contezza della Polizia dello stato Ecclesiastico, e della disposizione delle sue Diocesi, e Provincie.

L' Istoria civile, secondo il presente sistema del Mondo Cattolico, non può certamente andar disgiunta dall' Istoria Ecclesiastica. Lo stato Ecclesiastico, gareggiando il Politico, e Temporale dei Principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti, così forte stabilito nell' Imperio, e cotanto in quello radicato, e congiunto, che ora non possono perfettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno, senza la cognizione dell' altro. Quindi era necessario vedere, come, e quando si fosse l' Ecclesiastico introdotto nell' Imperio. e che di nuovo arrecasse in questo Reame: il che di vero fu una delle più

grandi occasioni del cambiamento del suo stato Politico, e Temporale; e quindi non senza stupore scorgerassi, come, contro a tutte le leggi del Governo, abbia potuto un' imperio nell' altro stabilirsi, e come sovente il Sacerdozio abusando la divozion dei Popoli, e 'l suo potere spirituale, intraprendesse sopra il governo temporale di questo Reame: che fu rampollo delle tante controversie Giurisdizionali, delle quali sarà sempre piena la Repubblica Cristiana, e questo nostro Regno più che ogni altro; onde preser motivo alcuni valentuomini di travagliarsi per riducere queste due Potenze ad una perfetta armonia, e corrispondenza, e comunicarsi vicendevolmente la loro virtù, ed energia; essendosi per lunga sperienza conosciuto, che se l' Imperio soccorre con le sue forze al Sacerdozio, per mantenere l' onor di Dio; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe, ed unisce l' affezion del Popolo all' ubbidienza del Principe, tutto lo Stato sarà florido, e felice; ma per contrario, se queste due Potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio, oltrepassando i confini del suo potere spirituale, intraprendesse sopra l' Imperio, e Governo Politico, ovvero se l' Imperio rivolgendo contra Dio quella forza, che gli ha messa tra le mani, volesse attentare sopra il Sacerdozio, tutto va in confusione, ed in ruina; di che potranno esser gran documento i molti disordini, che si sentiranno perciò in quest' istesso nostro Reame accaduti.

Nel trattar dell' uso, e dell' autorità, ch' ebbero in queste nostre Provincie, così le leggi Romane, come i regolamenti Ecclesiastici, e le leggi dell' altre nazioni, non si è risparmiato nè fatica, nè travaglio: e' forse il veder l' opera in questa parte abbondare, farà scoprir la mia professione, palesandomi al Mondo più Giureconsulto, che Politico. Veracemente meritava questa parte, che fosse fra noi ben' illustrata; poichè non in tutti luoghi, nè in tutti tempi fu cotal' uso, ed autorità delle Romane leggi sempre uniforme: onde avendo i nostri Giureconsulti trascurata questa considerabilissima parte, siccome altresì quella dell' origine, ed uso dell' altre leggi, che da poi nello stesso nostro Regno da straniere nazioni s' introdussero; è stata potissima cagione, ch' abbian costoro riempiuti i lor volumi di gravi, e sconci errori; da' quali con chiaro documento siamo ancora ammaestrati, quanto a ciaschedun fia meglio affaticarsi per andar rintracciando in sua contrada le varie fortune, ed i varj casi delle leggi Romane, e delle proprie, che con dubbio, e poco accertamento andar vagando per le Provincie altrui. Imperocchè, quantunque si possa per un solo tesser' esatta istoria dell' origine, e progressi delle lettere nell' altre professioni, e della varia lor fortuna per tutte le parti d' Europa, siccome veggiamo esser' ad alcuni talora riuscito; nientedimeno quanto è alla Giurisprudenza, la quale spesso varia aspetto al variar de' Principi, e delle nazioni, egli non è carico, che possa già per un solo

sostenersi, ma dee in più esser ripartito, ciascun de' quali abbia a raggirarsi nell'uso, nell'autorità, e nelle varie mutazioni, che troverà nella propria regione essere accadute. Così scorgiamo essersi della Giurisprudenza Romana per alcuni eccellenti Scrittori compilata qualche istoria; però quasi tutti si son'affaticati a renderla chiara, ed illustre, in narrando la sua origine, ed i progressi ne' tempi, che l'Imperio Romano nacque, crebbe, e si stese alla sua maggior grandezza; ma i varj casi di quella, quando l'Imperio cominciò poi a cader dal suo splendore, la sua dichinazione, obblivione, e ristoramento, l'uso, e l'autorità, che le fu data ne' nuovi Dominj, dopo l'inondazione di tante nazioni in Europa stabilite; quando per le nuove leggi rimanesse presso che spenta, e quando ristabilita quelle oscurasse: non potranno certamente in tutte le parti d'Europa da un solo esattamente descriversi. Perciò ben si consigliarono alcuni nobili spiriti, dopo aver dato un saggio delle cose generali, nel proprio Regno, o Provincia, e figgersi i confini, oltre a' quali di rado, o non mai trapassarono.

Un'uom di Bretagna, e dal Mondo diviso, reputando gli altri in troppo brevi chiostri aver ristretto l'ardire dell'ingegno umano, mostrò d'aver coraggio per tant'impresa. Fu questi il celebre *Arturo Duck* (*a*), il quale oltre a' confini della sua *Inghilterra* volle in altri, e più vicini, e più lontani Paesi andar rintracciando l'uso, e l'autorità delle Romane leggi ne' nuovi Dominj de' Principi Cristiani; e di quelle di ciascheduna Nazione volle ancora aver conto: le ricercò nella vicina *Scozia*, e nell'*Ibernia*; trapassò nella Francia, e nella Spagna; in Germania, in Italia, e nel nostro Regno ancora: si stese in oltre in Polonia, Boemia, in Ungheria, Danimarca, nella Svezia, ed in più remote parti. Ma l'istessa insigne sua opera ha chiaramente mostrato al Mondo, non esser questa impresa da un solo; poichè sebbene la gran sua diligenza, e la peregrinazione in varj paesi d'Europa, come nella Francia, nella Germania, e nell'Italia, avessero potuto in gran parte rimuovere le molte difficoltà al proseguimento della sua impresa; nondimeno il successo poi ha dimostrato essersi ciò ben potuto da lui esattamente adempire nella sua *Inghilterra*, nella *Scozia*, nell'*Ibernia*, ed in alcune regioni da se meno lontane; ma nell'altre parti, e spezialmente nel nostro Reame, si vede veramente essersi da pellegrino diportato; conciossiacosachè, seguendo le volgari scorte, cadde in molti errori, non altro avendoci somministrato, che una molto leggier contezza dell'uso, e dell'autorità delle Leggi, così Romane, come proprie, quì introdotte da' varj Principi, che lo ressero. Ned egli, per la sua ingenuità, nella conchiusion del libro potè dissimularlo, promettendosi appo stranieri, trovar perdono, se trattando delle loro leggi, e costumi, così parco

(*a*) Arthur. Duck, *De Usu, et Auth. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Christianorum.*

stato fosse; e confessò altro non essere stato suo intendimento, che d' invogliare i Giureconsulti d' altri paesi, acciocchè prendendo esempio da lui, quel che egli aveva adempiuto nella sua *Inghilterra*, volessero essi fare con più diligenti trattati ne' proprj loro Regni, o Provincie. Per questa cagione, poco prima d' Arturo, alcuni Scrittori, senz' andar molto vagando, alle proprie regioni si restrinsero. *Innocenzio Cironio* (*b*) Cancellier di Tolosa volle raggirarsi per la sola *Francia*, ancorchè assai leggiermente la scorresse. Ma *Alteserra* (*c*) ciò con maggior esattezza, e più minutamente volle ricercare in quella Provincia, ove ei nacque, cioè nell' *Aquitania*. E *Giovanni Costa*, eccellente Cattedratico in Tolosa, promise di far lo stesso con maggior diligenza in tutto il Regno di *Francia*: ma questa sua grand' opera, che con impazienza era aspettata dal Cironio (*d*), da Arturo (*e*), e da tutti gli altri eruditi, non sappiamo ancora a' dì nostri, se mai uscita sia alla luce del Mondo. *Giovanni Dovjat* (*f*) fece da poi lo stesso, non oltrapassando i confini della *Francia*; e talora è accaduto, che volendo alcuni esser troppo curiosi nelle altrui regioni, abbiano nelle proprie trascurate le migliori ricerche, ed in mille errori esser per ciò inciampati.

Alla *Germania* non manca il suo Istorico, intorno a questo suggetto. *Ermanno Coringio* (*g*) compilò un trattato dell' origine, e varia fortuna delle leggi Romane, e Germaniche, del quale fassi onorata memoria presso a Giorgio Pasquio (*h*); ed a' dì nostri *Burcardo Struvio* (*i*) ne ha compilato un altro più diffuso, rapportando altri Autori, che per l' Alemagna fecero lo stesso.

Non manca all' *Ollanda* il suo, e *Giovanni Voezio* compilò un libro, intitolato: *De Usu Juris Civilis, et Canonici in Belgio unito.*

Per la Spagna abbiamo, che *Michele Molino* ne distese un consimile per lo Regno d' *Aragona*. *Giovanni Lodovico Cortes* scrisse l' Istoria *Juris Hispanici*: e *Gerardo Ernesto di Franckenau* sopra questo argomento si distese più d' ogni altro (*k*). Hanno pure intorno a ciò i loro Istorici, la *Svezia*, la *Danimarca*, la *Norvegia*, e l' altre Provincie Settentrionali. Nè ve ne mancano ancora in alcune parti della nostra *Italia*, come in Milano per l' industria di *Francesco Grasso* (*l*), ed in altri paesi ancora della medesima.

(*b*) Ciron. *Observat. Jur. Can. lib.* 5.
(*c*) Alteserra *Rerum Aquitanic. lib.* 3.
(*d*) Ciron. *lib.* 5. *Observ. Jur. Can. cap.* 6. *et* 7.
(*e*) Arthur. *lib.* 2. *cap.* 5. *num.* 43.
(*f*) Dovjat. *Hist. Jur. Civ.*
(*g*) Erm. Coringio *De Orig. Juris Germanici.*
(*h*) Georg. Pasquio. *De Novis. Invent.*
(*i*) Struv. *Hist. Jur. Germ. cap.* 6.
(*k*) V. Struvio in *Prolegom. ad Histor. Jur.* §. 28.
(*l*) Franc. Crass. in *Libello de Orig. Jur. Mediol.*

Nel nostro Regno solamente, ciò, che gli altri, tratti dall'amor della gloria della loro Nazione fecero, è stato sempre trascurato. Nè per certo dovrebb' essere maggior l'espettazione, e 'l desiderio, che vi si provedesse, della maraviglia, come in un Regno così ampio, e fecondo di tanti valorosi ingegni, che con le loro opere han dato saggio al Mondo, null'altro studio esser loro più a cuore, che quello delle leggi, abbian poi tralasciato argomento sì notabile, ed illustre. Imperciocchè una Storia esatta dell'uso, ed autorità, che nel nostro Regno ebbero le leggi Romane, e de' varj accidenti dell'altre leggi, che di tempo in tempo furon per diverse nazioni in esso introdotte, onde ne vennero le prime oscurate; e come poi risorte, avessero racquistato il loro antico splendore, ed autorità, e siansi nello stato, in cui oggi veggiamo restituite: dovrebbe in vero essere una delle cose appresso noi più desiderabili, non per leggieri, e vane, ma per gravi, ed importantissime cagioni. Non perchè per troppa curiosità, e forse inutile, si dovesse esser ansioso di spiar le varie vicende di quelle; non perchè ne ricevano esse maggior pompa, e lustro, nè per ostentazione di peregrina, e non volgar' erudizione; ma per più alte cagioni: queste sono, perchè da un'esatta notizia di tutto ciò, che abbiam proposto oltre all'accrescimento della prudenza, per l'uso delle leggi, e per un diritto discernimento, ciascuno potrà ritrarne l'idea d'un ottimo Governo; poichè notandosi nell'Istoria le perturbazioni, ed i moti delle cose civili, i vizj, e le virtù, e le varie vicende di esse, saprà molto ben discernere, quale sia il vero, ed al migliore appigliarsi.»

Ma sopra ogni altro, da ciò dipende in gran parte il rischiaramento delle nostre leggi patrie. e de' nostri proprj istituti, e costumi; le quali cose non per altra cagione veggonsi da' nostri Scrittori sì rozzamente trattate, e sovente, senza comprendersene il senso, sì stranamente a noi esposte; se non perchè ignari della storia de' tempi, de' loro Autori, delle occasioni, onde furono stabilite, dell'uso, e dell'autorità delle leggi Romane, e delle Longobarde, sdrucciolaron perciò in quei tant' errori, de' quali veggonsi pieni i lor volumi, e di mille puerilità, e cose inutili, e vane caricati; e tanta ignoranza avea loro bendati gli occhi, che si pregiavano d'essere solamente Legisti, e non Istorici; non accorgendosi, che perchè non erano Istorici, eran perciò cattivi Legisti, e rendevansi dispregevoli appo gli estranei, ed a molti ancora de' loro compatrioti. *Carlo Molineo* (*m*) di quanti sconci errori riprese, per ignoranza d'Istoria, non pur *Baldo*, ma eziandio il nostro *Andrea d'Isernia*? E di quanto scherno furono perciò i nostri agli altri Scrittori? Di quanto riso fu a costoro cagione *Niccolò Boerio*, che scrisse, i Longobardi essere stati certi Re venutici dalla Sardegna, il nostro *Matteo degli Afflitti*, e tanti altri?

(*m*) Molin. in *Comment. ad Consuet. Paris. par.* 1. *tit.* 1. *num.* 91. *et num.* 96.

Si aggiugne eziandio l'utilità grande, che dalla cognizione di tal Istoria si ritrae per l'uso del Foro, e de' nostri Tribunali, e per le controversie medesime forensi. Nel che non possiamo noi in questi tempi allegar miglior testimonio, che il *Cardinal di Luca* stato celebre Avvocato in Roma, ed uomo nel Foro compiutissimo, il quale in quasi tutti i suoi infiniti discorsi, onde furon compilati tanti volumi, con ben lunga esperienza ha dimostrato in mille luoghi (*n*), non altronde esser derivati i tanti abbagli de' nostri Scrittori, se non dall'ignoranza dell'Istoria legale, tanto che non predica altro, così a' Giudici, come agli Avvocati, che l'esatta notizia di quella, senza la quale sono inevitabili gli errori, e le scipitezze. Ma fra' nostri, niun altro rendè più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria de' nostri Tribunali, l'incomparabile *Francesco d'Andrea*, il quale in quella dotta disputazione feudale (*o*), che diede alla luce del Mondo, ben' a lungo dimostrò, che non altronde, che da questa Istoria potevan togliersi la difficoltà, dove aveano inviluppata tal materia i nostri Scrittori; onde si videro perciò in mill'errori miseramente caduti. Ciò che dovea essere a tutti d'ammonimento, quanto la cognizione dell'Istoria legale sia necessaria a tutte l'altre controversie del Foro. Nè lasciò questo gran letterato, per quanto comportava il suo istituto, di darci di quella non debil lume. E veramente nostra disavventura fu, che ciò, che gli altri Scrittori fecero per gli loro paesi, non avesse egli tentato di far per lo nostro Reame, che certamente non avremmo occasione di dolerci oggi di tal mancanza. Poichè qual cosa non ci avremmo potuto promettere dalla forza del suo divino ingegno, dalla gran perizia delle leggi, dell'Istoria, e dell'erudizione; da quella maravigliosa eloquenza, e dall'infaticabile applicazione, ed esatta sua diligenza? Nè minori prerogative, a mio credere, si ricercano per ridurre una tal impresa al suo compiuto fine, le quali, se disgiunte pur con maraviglia osserviamo in molti, tutte congiunte in lui solo s'ammiravano.

Grave dunque, e per avventura superiore alla mie poche forze, sarà il peso, ond'io ho voluto caricarmi; e tanto più grave, ch'avendo riputato, che non ben sarebbe trattata l'istoria legale, senza accoppiarvi insieme l'istoria civile, ho voluto congiungere in uno la polizia di questo Reame con le sue leggi, l'Istoria delle quali non avrebbe potuto esattamente intendersi, se insieme, onde sursero, e qual disposizione, e forma avessero queste Provincie, che con quelle eran governate, non si mostrasse. E quindi è avvenuto, che attribuendosi il lor cambiamento a' regolamenti dello stato Ecclesiastico, che poi leggi canoniche furono appellate, siasi veduta avvolgersi

(*n*) Card. de Luca *De Servit. Disc.* 1. *De Judiciis Disc.* 35. *De Regularib. Disc.* 161. *In Miscellaneis, et alibi saepe.*

(*o*) Franc. de Andreys *Disc. An Fratres in Feuda nostri Regn. succed. etc.*

questa mia fatica in più alte imprese, ed in più viluppi essermi intrigato, da non poter così speditamente sciormene: perciò fui più volte tentato d' abbandonarla, imperocchè, pensando tra me medesimo alla malagevolezza dell' impresa, a' romori del Foro, che me ne distoglievano, e molto più conoscendo la debolezza delle mie forze, ebbi credenza, che non solamente ogni mio sforzo vano sarebbe per riuscire, ma che ancora di soverchia audacia potrebbe essere incolpato; onde talora fu, che atterrito da tante difficoltà, rimossi dall' animo mio ogni pensiero di proseguirla, riserbando a tempo migliore, ed a maggior' ozio queste cure.

S' aggiungeva ancora, che fin dalla mia giovanezza aveva io inteso, che il *P. Partenio Giannettasio* nelle solitudini di Surrento, sciolto da tutte le cure mondane, con grandi ajuti, e grandi apparati, erasi accinto a scrivere l' istoria Napoletana; e se ben mio intendimento fosse dal suo tutto differente; nientedimeno dovendoci amendue, avvegnachè con fine diverso, raggirare intorno ad un medesimo soggetto, e ch' egli spiando più dentro, mi potesse toglier la novità di molte cose, ch' io aveva notate, ed altre forse meglio esaminarle, che non poteva io, a cui e tanti ajuti, e tant' ozio mancava: fui più volte in pensiero d' abbandonar l' impresa.

Ma per conforto, che me ne davano alcuni elevati spiriti, non tralasciai intanto di proseguire il lavoro, con intendimento, che per me solo avesse avuto a servire, e per coloro, che se ne mostravan vaghi; fra' quali non mancò, chi, oltre d' approvare il fatto, e di spingermi al proseguimento, con acuti stimoli, di soverchia viltà accagionandomi, più audace perciò mi rendesse. Considerava ancora, che queste fatiche, quali elle si fossero, non doveano esporsi agli occhi di tutti: esse non dovean trapassare i confini di questo Reame; poichè a' curiosi solamente delle nostre cose erano indirizzate; e che se mai dovessero apportar qualche utilità, a noi medesimi fossero per recarla, e specialmente a coloro che ne' Magistrati, e nell' Avvocazione sono impiegati, l' umanità de' quali essendo a me per lunga esperienza manifesta, m' assicurava, non dover' essere questo mio sforzo riputato per audace, e che appo loro qualunque difetto avrebbe trovato più volentieri scusa, e compatimento, che biasimo, o disprezzo.

Ma mentre io così spinto per tanti stimoli proseguiva l' impresa, ecco, ch' appena giunto al decimo libro di quest' opera, si vide uscire alla luce del Mondo nell' anno 1713 la cotanto aspettata istoria Napoletana, dettata in Idioma latino da quel celebre letterato. Fu immantenente da me letta, e contro ad ogni mia espettazione, non si può esprimere, quanto mi rendesse più animoso al proseguimento; poichè conobbi, altro quasi non essere stato l' intendimento di quel valentuomo, che in grazia di coloro, che non hanno della nostra Italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l' istoria del *Summonte*.

Essendomi pertanto liberato da questo timore, posso ora impromettere con franchezza a coloro, che vorranno sostenere il travaglio di legger quest' istoria, d' offerirne loro una tutta nuova, e da altri non ancor tentata.

Mi sono studiato in oltre, tutte quelle cose, che da me si narrano, di fortificarle coll' autorità d' uomini degnissimi di fede, e che furono, o contemporanei a' successi, che si scrivono, o i più diligenti investigatori delle nostre memorie. Il mio stile sarà tutto schietto, e semplicissimo, avendo voluto, che le mie forze, come poche, e deboli, s' impiegassero tutte nelle cose più, che nelle parole, con indirizzarle alla sola traccia della verità; ed ho voluto ancora, che la sua chiarezza dipendesse assai più da un diritto congiungimento de' successi colle loro cagioni, che dalla locuzione, o dalla commessura delle parole. Non ho voluto nemmeno arrogarmi tanto d' autorità, che si dovesse credere alla sola mia narrazione; ho perciò proccurato additar gli Autori nel margine, e più contemporanei agli avvenimenti, che si narrano; o almeno de' più esatti, e diligenti; e tutto ciò, che non s' appoggiava a' documenti legittimi, o come favoloso l' ho ricusato, o come incerto l' ho tralasciato.

Io non son cotanto ignaro delle leggi dell' istoria, che non m' avvegga, alcune volte non averle molto attentamente osservate; e che forse l' aver voluto con troppa diligenza andar ricercando molte minuzie, abbia talor potuto scemarle la dignità; e che sovente, tirando le cose da' più remoti principj, siami sovverchio dilungato dall' istituto dell' opera. Ma sò ancora, che non ogni materia può adattarsi alle medesime forme; e che il mio suggetto raggirandosi intorno alla polizia, e stato civile di questo Reame, ed intorno alle sue leggi, siccome la materia era tutt' altra, così ancora doveasi a quella adattare altra forma; e pretendendo io, che qualche utilità debba ricavarsene, anche per le cose nostre del Foro, non mi s' imputerà a vizio, se discendendo a cose più minute, venga forse in alcuna parte a scemarsene la gravità, perchè finalmente non dovranno senza qualche lor frutto leggerla i nostri Professori, a' quali per la sua maggior parte, e massimamente in ciò, che s' attiene all' istoria legale, è indirizzata; anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato, e sottile esaminamento; ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. E l' essermi io talora dilungato nei principj delle cose, fu perchè non altronde poteano con maggior chiarezza congiugnersi gli avvenimenti alle cagioni; il che, oltre alla notizia, mena seco anche la chiarezza, come si scorgerà nel corso di quest' istoria.

Ma sopra quali più stabili fondamenti potea io appoggiar l' istoria civile del nostro Reame, se non cominciando da' Romani, dei quali fu propria, per così dire, l' arte del Governo, e delle Leggi; quando queste istesse nostre Provincie ebbero la sorte d' esser per

lungo tempo da essi signoreggiate? Per questo fine nel primo libro, anzi che si faccia passaggio a' tempi di *Costantino Magno*, che sarà il principio della nostra Istoria, si darà, come per *Apparato*, un saggio della forma, e disposizione dell'Imperio Romano, e delle sue leggi: de' favori de' Principi, onde furon quelle sublimate: della prudenza delle loro costituzioni: della sapienza de' Giureconsulti; e delle due celebri Accademie del Mondo, una di Roma in Occidente, l'altra di Berito in Oriente; poichè conoscendosi in breve lo stato florido, in cui eran queste Provincie, così in riguardo di ciò, che s'attiene alla loro polizia, come per le leggi, ne' tempi, ch' a Costantino precedèrono, con maggior chiarezza potranno indi ravvisarsi il dichinamento, e le tante rivolte, e mutazioni del loro stato civile, che seguiron da poi, che a questo Principe piacque di trasferire la sede dell'Imperio in Costantinopoli, e d'uno, ch'egli era, far due Imperj.

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI.

LIBRO PRIMO.

Quest' ampia, e possente parte d'Italia, che Regno di Napoli oggi s'appella, il qual circondato dall' uno, e dall'altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo, che lo Stato della Chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del Popolo Romano fu avventurosamente aggiunta al suo Imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella, che sortì da poi ne' tempi degli stessi Romani Imperadori. Nuova polizia sperimentò quando sotto la dominazione de' Rè d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl' Imperadori d' Oriente. E vie più strane alterazioni sollerse, quando per varj casi trapassata di Gente in Gente, finalmente sotto l' Augustissima Famiglia Austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi della libera Repubblica divisa *in Provincie*, come ebbe da poi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le Romane. I varj Popoli che *in* lei abitarono presero insieme, o diedero il nome alle tante *Regioni*, ond' ella fu divisa; e le Città di ciascuna Regione, secondo che serbarono amicizia, e fedeltà al Popolo Romano quelle condizioni o dure, o piacevoli ricevettero, che s' aveano meritate. Nè bisogna cercare miglior forma di governo di quella, che in cotai primi tempi v' introdussero i *provvidi Romani*, appo i quali l' arte del governare fu così lor propria, che per quella sopra tutte l' altre Nazioni del mondo si distinsero. Testimonio è a Noi l' incomparabile Virgilio *, il quale dopo aver date a ciascuna Nazione le lodi per quelle arti, onde sopra tutt' altre presonn grido, del solo Popolo Romano cantò, essere stata di lui propria l' arte del governare, e del ben reggere i popoli. Per questa, non già per quella del conquistare si rendè quest' inclita Gente sopra tutt' altre sublime; imperocchè se si vuole por mente alla grandezza del suo Imperio, posson' ancora gli Assirj in alcun modo van-

(*) Tu regere Imperio Populos, Romane, memento:
Hae Tibi erunt artes, ec.
VIRG. Æneid. *lib.* 6. v. 851.

tarsi del loro per Nino acquistato; i Medi, ed i Persi di quello per Ciro; ed i Greci dell' altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e sotto i famosi Imperadori Maometto II. e Solimano, il loro imperio non fu a quello minore (*a*); ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quelle de' Serenissimi Re di Spagna; maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' confini, di quanti ne vide il Mondo giammai (*b*). E quantunque la prudenza de' consigli, l'intrepidezza de' loro animi, la felicità, e le molte virtù, onde tutte le loro imprese erano ricolme, fossero state eccellenti, ed incomparabili; nulla di manco il giudizio del Mondo, e de' più gravi Scrittori (*c*), che riputarono quasi tutte le loro spedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse, e sostenute, venne a' medesimi, e alla lor gloria non piccol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo, e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del Mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt' altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l'essersi veduto, che rovinato, ed estinto già il lor imperio, non per questo mancò ne' nuovi dominj in Europa fondati, la maestà, e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturità, e sapienza dettate, si diffusero, e propagarono per tutte le parti del Mondo; non tanto per la potenza del loro imperio, nè perchè secondo la ragion delle genti fu sempremai inalterabil legge di vittoria, che i vinti passassero ne' costumi, e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità, che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile, e giusto governo. Quindi avvenne che le Nazioni più remote, e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia, e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle Regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' *popoli volenti* (†). Nè vi bisognava meno, che la sapienza del lor governo, e la giustizia di queste leggi, per produrre fra tante nazioni diverse, e lontane quella docilità, ed umanità di costumi, che Libanio (*d*) esaggerava a coloro, che vivean secondo gl' istituti, e leggi Romane; e quella concordia, e quel nodo d'una perfetta società civile, che ci descrive Prudenzio (*e*)

(*a*) Bodin de Republ. *Lib. I. Cap.* 2. Scipion Ammirat. ne' suoi Opusc. *Disc.* 8.

(*b*) Bodin de Republ. *Lib.* 2. *Cap.* 2. Lipsius Admiranda Urbis Romæ *Lib. I. Cap.* 3. *in fine.*

(*c*) Cyprian. *Lib.* de Idolor. vanit. Minutius Felix in Dialog. Octavius. Arnobius. Adver. Gentes *Lib.* 7. Hyeronym. in Com. ad *Cap.* 2. Dan. Lact. Lib. Divin. Instit. *Cap.* 18. Augustin. de Civit. Dei *Lib.* 4. *Cap.* 4. ec.

(†) . . . . . Victorque volentes.
Per populos dat jura. VIRG. Georg. *lib.* 4. *v.* 561.

(*d*) In Panegyr. Julian. Cos.

(*e*) *Lib.* 2. contra Symmach.

frà coloro, che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati Scrittori (*f*) gravissimi, fra' quali non è da tacere l'incomparabile Agostino (*g*), che credettero per divina providenza essersi fatto, che i Romani signoreggiassero il Mondo, affinchè per lo loro governo ricolmo di sapienza, e di giustizia, i costumi, e la fierezza di tante Nazioni si rendessero più trattabili, e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ricevere quella religione, la qual finalmente dovea abbattere il Gentilesimo, e stabilita in più saldi fondamenti dovesse illuminar la Terra, e ridurla ad una vera credenza; laonde in premio della loro giustizia fosse stato a loro conceduto l'imperio del Mondo. Gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano in un loro Editto, che si legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi Romane questo gravissimo encomio: *Nihil nisi sanctum, ac venerabile nostra Jura custodiunt: et ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit: quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit* (*h*). Per questa cagione avvenne che le Nazioni d'Europa, non come leggi d'un sol popolo, ma come leggi universali, e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i Principi, e le Repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guisa che oggi pare, che l'Orbe Cristiano si regga, e si governi alla lor norma, ond'è, che nell'Accademie ben'istituite pubblicamente s'insegnino, e s'apparino a questo fine.

Ben egli è vero, che a chiunque riguarda la felicità dell'armi del Popolo Romano parrà cosa stupenda, come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio sopra tante Provincie, e sì lontane. Nè potrà senza sorprendersi, sentire, come nella sua infanzia, quasi lottando co'vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi; prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s'inoltrasse poi nell'ampie regioni della Spagna; e renduto già virile, e possente soggiogasse da poi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Asia, l'Africa, la Brettagna, l'Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia, e l'ultime Provincie dell'Oriente; tanto che alla perfine oppresso dal grave peso di tanta, e sì sterminata mole, bisognò, che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile, e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'istituto, e la moderazione, che praticò colle genti vinte, e debellate. E non seguendo l'esempio degli Ateniesi, e de' Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate prendendo di loro troppo aspro governo: quelle condizioni, o dure, o piacevoli lor concedeva, che s'avesse meritato o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l'ostinazione e protervia. Alcuni po-

(*f*) Zonaras ad *Canon et Constitut. Apostol. lib.* 7. *cap.* 27.
(*g*) August. *lib.* 5. *cap.* 12. *et* 15. *de Civit. Dei.*
(*h*) *Lib.* 5. *C. Greg. tit. de Nupt.*

poli, dice Flacco (*i*), pertinacemente contra i Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro serbaron a' medesimi una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà, e giustizia, spontaneamente a color si rendettono, ed unirono, e frequentemente portaron le armi contra loro nemici; onde era di dovere, che secondo il merito di ciascuna nazione ricevessero le leggi, e le condizioni; imperciocchè non sarebbe stata cosa giusta, che con eguali condizioni s'avessero avuto a trattare i popoli fedeli, e coloro, che tante volte violando la fede, ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione fu da essi con diverse condizioni governata l'Italia dall'altre Provincie dell'Imperio. Quindi avvenne, che nelle Città istesse d'Italia fossero stati introdotti que' varj gradi, e quelle varie ragioni di cittadinanza Romana, di Municipj, di Colonie, di Latinità, di Prefetture, e di Cittadi federate; e quindi avvenne ancora, che renduti Signori di tante, e sì remote Provincie, con prudente consiglio si fosse istituito, che altre fossero Vettigali, altre Stipendiarie, o Tributarie: altre Proconsolari, ed altre Presidiali.

CAP. I.

Delle Condizioni delle Città d'Italia.

I Romani avendo cacciati i loro Rè, si vollero esentare affatto dalla Signoria pubblica, per godere d' una perfetta, ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dipendevano da alcun Rè, o Monarca: siccome non vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di Signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi, ch'è quel, che chiamavano *Jus libertatis*, il qual era uno de' diritti, e privilegj de' Cittadini Romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condennare a morte, e di far battere alcun Cittadino Romano. Ed egli è da credere che sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro Rè, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' Cittadini Romani l'esser annoverati nelle Tribù, e nelle Centurie da' Censori: dare i suffragj: poter esser assunti a' primi onori, e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' beneficj militari, e del pubblico erario: goder soli della potestà patria verso i figliuoli (*a*), delle ragioni della Gentilità, dell'Adozioni, della Toga, del Commercio, de' Connubj, e degli altri privilegj spiegati dottamente da Sigonio (*b*).

(*i*) Siculus Flaccus *de condit. agror. in princ.*
(*a*) Justin. *lib.* 1. *Instit. de patr. pot.* §. *jus autem lib.* 1.
(*b*) Sigon. *de Antiq. Jure Civium Rom. cap.* 6.

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i loro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica Signoria, e che appartenessero a' proprietarj di quelli *optimo Jure*, ovvero, com' essi dicevano, *Jure quiritium*. Ciò che spinse Bodino (*c*) a dire, che la Signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' Cittadini Romani, e di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d' Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano Cittadini Romani, e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch' era lor proprio: e sopra i retaggi situati fuori d' Italia, ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' Provinciali per le loro robe conceduto quel *Jus quiritium*, che si conosceva per quell' antica loro divisione *rerum mancipi et nec mancipi*.

Questi erano i più ragguardevoli privilegj de' Cittadini Romani, cioè di coloro, che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di nascere: e secondo, che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia, e favore agli altri luoghi d' Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di Municipj, di Colonie, di Città federate, e di Prefetture.

La condizione de' *Municipj* era la più piacevole, ed onorata, che potesse alcuna Città d' Italia avere, particolarmente quando era a' medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragj; nel qual caso, toltone l' ascrizione alle Curie Romane, ch' era propria de' Cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipj poco differivano da' Cittadini Romani stessi; ed eran chiamati *Municipes cum suffragio* per distinguerli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò *Municipes sine suffragio*. Era ancora lor permesso creare i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni, che non potevan aver altre leggi, che quelle de' Romani. E quindi deriva, che infino a' nostri tempi, le leggi particolari d' un luogo, o d' una Città, l' appelliamo leggi Municipali; la quale prerogativa, o permettendo, o dissimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte Città di queste nostre Provincie la ritengono (*d*).

A' Municipj seguivano nell' onore le *Colonie*. Non possono gli Scrittori d' ogni età abbastanza lodar l' istituto di Romolo, così frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle Regioni vinte, o vote, nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla Città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' Cittadini per lo più impotenti, e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' Cittadini medesimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle Regioni i campi,

(*c*) Bodin. *de Rep. lib.* 2. *cap.* 2.
(*d*) Afflict. *in procm. Constit. Regni*, Vin. *lib.* 1. *Instit. tit.* 1.

venivano ad aver conforto, e comodità di vivere: agli stessi popoli soggiogati, perch'erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora costumi più politici, e civili; e per ultimo, allo stesso Romano Imperio; poichè oltre all'esser cotal ordinamento cagione, che nuove Terre, e Città s'edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor più sicuro, e riempieva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle Regioni gli uomini ben distribuiti, di che nasceva, che abitandosi in una Regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all'offese più pronti, e nelle difese più sicuri, perchè quella Colonia, la qual'è posta da un Principe in paese nuovamente occupato, è come una Rocca, ed una Guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le Colonie, come quelle, che in tutto derivavano dalla Città di Roma, a differenza de' Municipj, (che per se soli si sostenevano, appoggiati a' proprj Magistrati, ed alle proprie leggi) niente di proprio avean, ma dovevan in tutto seguire le leggi, e gl instituti del Popolo Romano. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile, ed eccellente per la maestà, e grandezza della Città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri, ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del Popolo Romano per la loro eccellenza, ed utilità, era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le leggi particolari, e proprie de' Municipj, come rapporta Agellio (*e*), eran così oscure, e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime, non potevano nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione, ed il governo delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della Città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo, ed il Senato, così nelle Colonie la Plebe, ed i Decurioni: costor l'immagine rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn'anno eleggevansi due, o quattro, secondo la grandezza, o picciolezza della Colonia, appellati *Duumviri*, o *Quatuorviri*, che avevan somiglianza co' Consoli Romani. Vi si creava l'Edile, il qual dell'annona, de' publici edificj, delle strade, e delle simiglianti cose teneva cura: il Questore, cui davas'in guardia il pubblico Erario; ed altri Magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve viveves'in tutto co' costumi, colle leggi, e cogl'istituti de' Romani stessi: ed a' nuovi abitatori pareva, come se vivessero nella Città stessa di Roma. Augusto fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre Colonie, stabilì che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro Corpo i Magistrati, ma lor concedette solamente, che i Decurioni dassero essi i suffragj di que' Magistrati che volevano, i quali suffragj dovessero mandar chiusi, e suggellati in Roma, dove doveano crearsi (*f*).

(*e*) Agell. *lib.* 16. *noct. att. cap.* 13. *in fin.*

(*f*) Suet. *cap.* 46. *in August.* P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap.* 6. *sect.* 1.

Oltre a' Municipj e alle Colonie furon ancora, prima della guerra Italica, altre Cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più onorate, e libere. Queste erano le *Città federate*, le quali toltone qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lega, e confederazione con essi pattuita, nell' altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora s' avvalevan dei nomi di Senato, e di Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua nei primi tempi, quando era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato, e Popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini (*g*), di que' di Tivoli, e d' altri popoli, essere il medesimo accaduto, ben ce n' accerta Polibio * le Città de' quali eran così libere, ch' era permesso a' condennati in esilio, di farvi dimora, e sodisfar così all imposta pena.

Sieguono nell' ultimo luogo le *Prefetture*. Non v' ha dubbio alcuno, che fra tutte le Città d' Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura, sortissero una condizione durissima; poichè quelle Città che ingrate, e sconoscenti al Popolo Romano la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde siccome alle Provincie ogni anno da Roma solevan mandars' i Pretori, così in queste Città mandavans' i Prefetti, alla amministrazione, e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro, che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere come i Municipj, nè dal loro Corpo creare i Magistrati, come i Coloni; ma da Magistrati di Roma venuti, eran essi retti, e con quelle leggi vivevano che a coloro d' imporre piaceva. Di questa condizione fu già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture ancora eran di due sorti. Dieci Città, tutte poste in questo Reame, eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo Romano si creavano, e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma, Casilino (*h*), Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula (*i*), Atella, e Calatia (*k*). All' altre soleva il Pretor Urbano ogni anno mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia (*l*), Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia, ed Arpino.

(*g*) Palestrina

(*) *Exulibus impunè legere licet Neapoli, Praeneste, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus hoc Jure foedus intercedit cum Romanis.* POLYB. *lib. VI.*

(*h*) Castelluccio.
(*i*) Sessula.
(*k*) Cajazzo.
(*l*) Mola di Gaeta.

Fu tempo, che il numero delle Città Federate in Italia era maggiore delle Colonie, de' Municipj, e delle Prefetture: ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da Città Federata passò in Prefettura, indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formia, Piperno, ed Anagni prima Municipj, indi Colonie, e talora anche Prefetture. Fondi, Ceri, ed Arpino in alcun tempo furono Municipj: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, e Saturnia, Colonie: e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti, e Nursia, mentre durò la libertà del Popolo Romano furono sempre Prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi varj gradi, e varie condizioni delle Città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre durò la libertà del Popolo Romano poichè dopo, tralasciando che Augusto privò della libertà molte Città Federate, le quali licenziosamente troppo di quella abusavano (*m*); essendosi per la legge Giulia adeguati i suffragj di tutti, e conceduta parimente la Cittadinanza a tutta l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle Provincie: le ragioni de' Municipj, delle Colonie, e delle Prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le Città d'Italia, alle quali fu conceduto il Jus de suffragj, potevan Municipj nomarsi: e da poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle Città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro, che al suo imperio eran soggetti (*n*).

Queste furono le varie condizioni delle Città d'Italia. Non dissimili avrem ora da narrar quelle, che il Popolo Romano concedette alle Provincie fuori di quella.

CAP. II.

Delle Condizioni delle Provincie dell'Imperio.

Le Terre delle Provincie non lasciarono d'essere nella Signoria pubblica dell'Imperio Romano, e d'essere tributarie, come prima. I Romani avendo nel corso di cinquecento anni soggiogata l'Italia portando le vittoriose loro armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti vasti, ed immensi paesi, che divisero non in Regioni, ma in forma di Provincie. Le prime furon la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le due Provincie della Spagna, l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro, e la Gallia transalpina. Alle quali da poi da' Cesari s'aggiunsero la Mauritania, la Pan-

(*m*) Tranquil. in *Aug. Cap.* 47.
(*n*) *L. Roma, D. Ad Municipalem, L.* 6. *D. de Excusat. tut.*

nonia, la Mesia, l'Egitto, la Cappadocia, la Bretagna, la Dacia, l'Armenia, la Mesopotamia, l'Assiria, e l'Arabia.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste Provincie del Romano Imperio furono; I. che dovessero ubbidire al Magistrato Romano; ond'è che da' varj nomi de' Magistrati fossero altre appellate Proconsulari, altre Presidiali; II. che ricevessero le leggi del vincitore; III. che fossero al medesimo tributarie. Ma nell'imporre i tributi, fuvvi infra loro varietà considerabile; poichè i Romani, dei campi (*a*) occupati a' nemici, alcuni ne vendevano, altri venivan assegnati a' veterani, altri ancora si lasciavano agli antichi possessori, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione, che movesse il Capitano. Quelli a' quali i campi non erano in tutto, o in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiarj, ovvero tributarj; per la qual cosa alcune Provincie si dissero da poi vettigali, altre stipendiarie, e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano certe gabelle, o dazj di cose particolari, e determinate, come del porto, delle cose venali, de' metalli, delle saline, della pece, e di cose simili, le quali solevano affittarsi a' Pubblicani. Le stipendiarie, ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo stipendio o tributo pagavano al Popolo Romano ed ancorchè da Ulpiano (*b*) si confondessero questi due nomi di stipendio, e di tributo, in realtà però erano diversi; poichè lo stipendio era un peso certo, ed ordinario: il tributo era incerto, e straordinario, che secondo la varietà, o necessità de' tempi, e delle cose s'imponeva (*c*).

In questa guisa adunque alcune Provincie dell'Imperio Romano furono vettigali, come l'Asia, la Gallia Narbonense, e l'Aquitania; alcune altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle Città d'Italia non furon sempre le medesime, nè costanti, e furon poscia da' Cesari mutate; così lo stato delle Provincie, cominciando ad introdursi il Principato, e l'autorità degl'Imperadori sempre più crescendo, mutarono anch'esse le condizioni, secondo il valore de' Principi. Così l'Asia fu vettigale infino che Cesare debellato Pompeo non la trasformasse in tributaria (*d*). La Gallia fu mutata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dappoichè intera fu manomessa (*e*). Ed all'incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano concedè il *Jus Latii* alle Spagne (*f*). Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tutta; ma Vespasiano glie la tolse ben tosto, facendola di nuovo vettigale, e la sottopose a' Magistrati Romani, come quella, che, siccome scrive Pausania (*g*), s'era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

(*a*) Flac. *de condit. agr.* Alteserra *Rerum Aquit. lib.* 3. *cap.* 1.
(*b*) Ulpian. in *l. ager*, *D. de verb. oblig.*
(*c*) Alteserra *rer. Aquit. lib.* 3. *cap.* 1.
(*d*) Dio. *lib.* 41.
(*e*) Alteser. *loc. cit.*
(*f*) Plin. *lib.* 3. *cap.* 3.
(*g*) Pausanias in *Achaicis*.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che nient'altro badavano, che di ridurre a poco a poco l'Imperio alla Monarchia, per togliere a' Romani tutti i lor privilegj (siccome era fatto delle Città d'Italia, che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma) fecero anch'essi delle Provincie; laonde, l'Imperador Antonino (*h*), non osando alla scoverta togliere questi privilegj al Popolo Romano, gli comunicò per un fino tratto di stato a tutti i sudditi dell'Imperio, donando a' Provinciali la cittadinanza Romana (), con fargli tutti Romani; il che altro non fu che togliere con effetto, ed abolire i privilegj de' Cittadini Romani, riducendogli in diritto comune; e come ben a proposito disse S. Agostino (*k*), *ac si esset omnium, quod erat ante paucorum*. Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi versi (*).

E lungo tempo appresso, Giustiniano tolse scovertamente questa differenza di Terre d'Italia, e di Provincie; e per abolire tutti i vestigj, e l'orme della libertà popolare, disse finalmente, che questo *Jus Quiritium* era un nome vano, e senza soggetto (*l*). Ed in verità se gli tolse tutto il suo effetto, allorchè abolita la differenza *rerum mancipi, et nec mancipi* (*m*), fu stabilito, che ciascuno fosse arbitro, e moderatore delle sue robe. Così da una parte i Romani rimasero senza privilegj; e dall'altra i Provinciali, a' quali fù conceduta la Cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cos'alcuna; imperocchè pian piano si ridusse l'esser riputati Cittadini Romani ad un nudo, e vano nome d'onore; poichè non per questo non erano costretti a pagare i dazj, ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo (*n*): *Numquid enim illorum agri tributa non solvunt?* Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro Imperio, la condizione de Provinciali si ridusse a tanta bassezza, e servitù, che impazienti di soffrire il giogo, e la tirannide degli Ufficiali Romani, passavan volentieri alla parte de' Goti, e dell'altre nazioni straniere. Salviano (*o*) Scrittore di questi ultimi tempi, che fiorì nell'imperio d'Anastasio Imperadore, rapporta, che i Provinciali passavano frequentemente sotto i Goti, nè di tal passaggio si pentivano, eleggendo più tosto, sotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà, essere in realità servi; in maniera, che e' soggiunge, *nomen*

(*h*) *L. Roma. D. Ad Mun.*
(*i*) *L. in orbe* 17. *D. de statu hom.*
(*k*) Augustin. *lib.* 5. *de Civit. Dei cap.* 17. *et in Psalm.* 58.
(*) Fecisti patriam diversis gentibus unam.
Profuit injustis, te dominante, capi.
Dumque offers victis proprii consortia Juris,
Urbem fecisti, quod prius orbis erat.
RUTIL., *Lib. I.* Itiner.
(*l*) Justinian. in *l. unic. C. de jure Quirit. tol.*
(*m*) *L. unic. C. de usucap. et sublata differentia rer. mancipi, et nec mancipi.*
(*n*) August. *loc. cit.*
(*o*) Salvian. *lib.* 5. *de gubernat.*

Civium Romanorum aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultrò repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile penè habetur. Ed Orosio (*p*), ed Isidoro parimente rendono testimonianza, che i medesimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti fra' Romani, e sopportare il giogo gravissimo de' tributi: di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

Tali, e così varie furono le condizioni delle Città d'Italia, e delle Provincie dell'Imperio Romano; ma qual forma di polizia, e quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a' tempi di Costantino il grande, uopo è quì, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

CAP. III.

Della disposizione dell'Imperio sotto Augusto.

Quattro divisioni, per comun consentimento degli Scrittori, le quali altrettanti Autori riconoscono, e quattro aspetti, e forme di Repubbliche ebbe l'Imperio Romano fino alla sua decadenza. Della prima, di cui Romolo fu l'Autore, come troppo a noi remota, e che niente conduce all'Istoria presente, non farem parola: ma della seconda stabilita da Augusto, e della terza, che riconosce per suo Autore Adriano, egli è di mestieri, che quì ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s'intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino Magno fu poi da Teodosio il Giovane ristabilita, della quale nel secondo libro, come in suo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle Regioni, che nel corso di 500 anni furono soggiogate dal Popolo Romano non con altro general nome, che sotto quello d'Italia furon appellate. Ma questa ebbe varj distendimenti, e varj confini; poichè prima i suoi termini erano il Fiume Eso dal mar superiore, e il Fiume Macro dal mar inferiore; ma dopo vinti, e ribellati i Galli Senoni si distese infin al Rubicone; e finalmente essendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi confini infin alle radici dell'Alpi; onde furono i di lei termini, verso il mare superiore, l'Istria, il Castello di Pola, ed il Fiume Arsia: nel mar inferiore, il Fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonense; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell'Alpi.

Fu l'Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici *Regioni* (*a*), delle quali la I. abbracciava il vecchio, e 'l nuovo Lazio, e la Campania: la II. i Picentini: la III. i Lucani, i Bruzj, i Salentini, ed i Pugliesi: la IV. i Ferentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini i Sanniti, ed i Sabbini: la V. il Piceno: la VI. l'Umbria: la VII. l'Etruria: l'VIII. la Gallia Cispadana: la IX. la Liguria: la

(*p*) Orosius *lib.* 7 *cap.* 28. Isidorus *in Chronic. Æra* 447.
(*a*) Plin. *lib.* 3. *cap.* 5. Camil. Pellegr. *in Campania disc.* 1. *num.* 7.

X. Venezia, Carni, Japigia, ed Istria: e la XI. la Gallia Traspadana. Queste Regioni, com' abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro Città, eran governate da' Romani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè furon divise in Provincie giammai.

In Provincie furon divisi que' luoghi, e quegli ampj paesi, che soggiogata l'Italia, coll'ajuto di lei conquistò da poi il Popolo Romano. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna, e la Corsica; quindi avvenne che la Sicilia, secondo questa descrizione dell'Imperio, fosse riputata Provincia fuori d'Italia: onde Dione lasciò scritto, che avendo Augusto fatto un editto, che i Senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d'Italia, eccettochè nella Sicilia, e nella Provincia Narbonense, bisognò che espressamente eccettuasse dall'editto queste due Provincie, perchè altrimente vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne, e l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, l'Assiria, Cipro, e la Gallia Transalpina

Nel tempo della libera Repubblica, il governo di queste Provincie era regolarmente a' Presidi commesso, che da Roma in esse mandavansi. V'erano ancora delle Provincie Consolari, a' Consoli, o vero Proconsoli date in governo; queste sotto Pompeo, e Cesare, furon le Spagne, le Gallie, l'Illirico, e la Dalmazia: e la Cilicia, e la Siria sotto Cicerone, e Bibulo Proconsoli: altre Pretorie, le quali furono I. Sicilia, II. Sardegna, e Corsica, III. Affrica, e Numidia, IV. Macedonia, Acaja, e Grecia, V. Asia, Lidia, Caria, Jonia, e Misia, VI. Ponto, e Bitinia, VII. Creta, ed VIII. Cipro.

Furon da poi da' Cesari aggiunte altre Provincie all'Imperio Romano, cioè sono, la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Affrica, le Provincie Orientali, la Cappadocia, Britannia Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia, ed altre; le quali Provincie da Augusto, altre in Proconsolari partite furono, altre in Presidiali. Le Provincie più pacifiche, e quiete, le quali senz'arme, ma col solo comandamento potevan governarsi, le died'egli in guardia, e le commise alla cura del Senato, il quale vi mandava i Proconsoli. Le più feroci, e le più torbide, che senza militar presidio non potevan reggersi, riserbò a sè, ed in queste mandava egli il Preside. Ecco in brieve qual fosse la disposizione dell'Imperio Romano sotto Augusto.

CAP. IV.

Della disposizione, e polizia di queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli: e della condizione delle loro Città.

Questa parte d'Italia adunque, che ora appelliamo Regno di Napoli, non era partita in *Provincie*; come fu fatto da poi ne' tempi d'Adriano.

Ella fu divisa in *Regioni*, e da varj popoli, che in esse abitarono

presero insieme, o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Peligni, i Vestini, i Precuzj, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzj, i Salentini, gli Japigi, ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste Regioni ebbe Città per loro medesime chiare, ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi furon di quelle, che sortirono la condizione di *Municipj*, le quali, oltre alle leggi Romane, potevan anche ritener le proprie, e municipali. Di questa condizione nella *Campania* furono Fondi, e Formia, la quale da poi fu da' *Triumviri* fatta Colonia; Cuma, ed Acerra, altresì da Augusto renduta Colonia; Sessa, ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in Colonie da poi mutò: Bari in *Puglia*, e molte altre Città poste in altre Regioni.

Ma più numerose furon in queste nostre Regioni le *Colonie*, che da tempo in tempo, e nella libera Repubblica, e sotto gl'Imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella *Campania* furon Calvi, Sessa, Sinvessa (*a*), Bozzuoli, Volturno, Liuterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Acquaviva, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da Città federata fu trasformata in Colonia.

Colonie parimente furono nella *Lucania* Pesto, * Buxento (*b*), Conza, ed altre Città. Nel *Sannio*, Saticula (*c*), Casino, Isernia, Bojano, Telese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre.

Nella *Puglia*, Siponto, Venosa, Lucera, che da Città federata passò ancor ella in Colonia; e per tralasciar l'altre, Benevento, che ne' tempi d'Augusto, come rapporta Plinio (*d*), non già alla Campania, come fu fatto da poi, ma alla Puglia appartenevasi (*e*).

Colonie anche furono Brindisi, Lupia, ed Otranto, ne' *Salentini*; Valenzia, Tempsa, Besidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Cassano, Locri, Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia, e Turio, ne' *Bruzj* (*f*); le quali, avvegna che prima godessero il favor di Città federate, furon quindi in Colonie mutate; siccome Salerno, Nocera,

(*a*) Rocca di Mondragone.

(*) Buxento, nella Lucania, è l'istesso, che *Petelia*; e l'Holstennio dice che sia *Policastro*. Vedasi Binghamo Orig. Eccl. Vol 3. pag. 528. Furono due Petelie, una ne' Bruzi, della quale fà menzione Livio *Decad.* 3. *Lib.* 3. *cap.* 21. L'altra nella Lucania, di cui favella STRABONE *Rer. Georg. lib.* 6. Addizione dell' Autore.

(*b*) Policastro.

(*c*) Saticula, Colonia del Sannio, della quale non vi è ora vestigio.

(*d*) Plin. *lib.* 3. *cap.* 5.

(*e*) Camil. Peleg. *Camp. disc.* 1. *nu.* 7.

(*f*) Lupia, la *Rocca*. Valentia, *Bivona*. Tempsa, *Malvito*. Besidia, *Bisignano*. Mamerto, *Martorano*. Locri, *Girace*. Petelia, *Policastro*. Ruscia, *Rossano*. Turio, *Terranova*.

ed altre Città, ne' *Picentini;* ed alcune altre poste nell'altre Regioni, che non fa mestieri quì tesser di loro un più lungo catalogo.

In tutte queste Città si viveva conforme al costume, alle leggi, ed all'istituti dell'istessa Roma. A somiglianza del Senato, del Popolo, e de' Consoli, aveano ancor'esse i Decurioni, la Plebe, e' Duumviri. Avean similmente gli Edili, i Questori, e gli altri Magistrati minori in tutto uniformi a quelli di Roma, di cui erano piccioli simulacri, ed immagini: quindi è, che si valevan de' nomi di *Ordo*, ovvero di *Senatus Populusque* (*g*). E per questa ragione in alcuni marmi, che sottratti dal tempo edace son ancora a noi rimasi, veggiamo, che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda, e laboriosa opera di Grutero (*h*), ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. *Nolanorum.* Anche i Seguini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così (*i*):

L. VOLVMNIO
L. F. POMP.
JVLIANO. SEVERO
IIII. VIRO. COL. SIGN
PATRONO. COLONIÆ. SVÆ
S. P. Q. SIGNINVS

E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell'altro (*k*).

M. FLAVIO. POSTV
C. V. PATR. COL
ORDO. ET POPV
MINTVRNEN

Furonvi in queste nostre Regioni eziandio le *Prefetture.* Erano in Italia, secondo il novero di Pompeo Festo ventidue Prefetture. A dieci Città, che tutte eran in questo Reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, Atella, e Calazia, si mandavan da Roma dieci Prefetti dal Popolo Romano creati, a' quali il governo, e l'amministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre, i Prefetti mandavansi dal Pretor Urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste Città eran Fondi, Formia, Ceri, Venafro, Alife, ed Arpino, tutte nel Regno; Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia, e Nurcia, nell'altre Regioni d'Italia.

La condizione di queste Prefetture, come s'è detto, era la più dura; non potevano aver proprie leggi, come i Municipj; non potevan dal Corpo delle loro Città creare i Magistrati, come le Colonie; ma si mandavan da Roma per reggerle. Sotto le leggi de' Romani

(*g*) Sigon. *de antiq. jur. Ital. lib.* 2. *cap.* 4.
(*h*) Gruter. *Inscriptiones antiquae totius orbis Romani*, *pag.* 463.
(*i*) Gruter. *pag.* 490.
(*k*) Gruter. *pag.* 411.

vivevano, e sotto quelle condizioni, che a Magistrati Romani loro piaceva d' imporre.

Non mancaron ancora in queste Regioni, che oggi formano il nostro Reame le *Città Federate*. Queste toltone il tributo, che per la lega, e confederazion pattuita co' Romani pagavan a' medesimi, erano reputate nell' altre cose affatto libere: avevano la loro propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi proprie; creavan esse i Magistrati, e spesso ancora valevansi de' nomi di Senato, e di Popolo. Di tal condizione ne fù per molto tempo la nostra Città di Napoli, furon i Tarentini, i Locresi i Reggiani (*l*), alcun tempo i Lucerini (*m*), i Capuani, ed alcun' altre delle Città Greche, le quali eran in Italia, che tali furono, e Napoli, e Taranto, e Locri, e Reggio, le quali per molto tempo non solo nelle leggi, e nei costumi, e negli abiti non s' allontanarono da' Greci, onde ebbero la lor origine, ma nè tampoco nella lingua. Queste Città da' Romani furon sempre trattate con tutta piacevolezza, e riputate più tosto per amiche, e federate, che per soggette, e toltone il tributo, che in segno della confederazione esigevan da esse, lasciavanle nella loro libertà; tanto che, come se queste Città fossero fuori dell' Imperio, era permesso agli esuli Romani in quelle dimorare (*n*).

I. DI NAPOLI,

Oggi Capo, e Metropoli del Regno.

Napoli, ancorchè piccola Città, ritenne tutte queste nobili prerogative: ebbe propria polizia, propri Magistrati, e proprie leggi. Ma quali queste si fossero, siccome dell' altre Città federate, ben dice il Sigonio (*a*), esser impresa molto malagevole in tanta antichità, e frà tante tenebre andarle ricercando. Pure per essere stata ella Città Greca non sarà fuor di ragione il credere, esserisi ne' suoi principj governata colla medesima forma di Repubblica, e di leggi, che gli Ateniesi. Ella ebbe i suoi Arconti, ed i Demarchi, Magistrati in tutto conformi a que' d' Atene. L' autorità degli Arconti prima non durava più che un anno, come quella de' Consoli in Roma: da poi fu prorogata infino al decim' anno. Essi erano dell' ordine Senatorio, ed equestre: siccome i Demarchi, a somiglianza de' Tribuni Romani, appartenevan' al Popolo. Quindi non senza ragione i nostri più accurati Scrittori (*b*), la divisione, che oggi ravvisiamo in questa Città tra i Nobili, ed il Popolo, la riportano fin' a questi antichissimi tempi. Altra congettura ancora ci somministra di ciò credere, dal veder, ch' essendo stata questa Città Greca,

(*l*) Cic. pro *Corn. Balbo*.
(*m*) Livio chiama i Lucerini *bonos, ac fideles socios*.
(*n*) Polyb. *lib.* 6.
(*a*) Sigon. *de antiq. juris Italiae*.
(*b*) Tutino *dell' orig. de' seggi*, *cap.* 7.

anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi Scrittori, siccome dimostra (*c*) Giano Dousa per quel luogo di Tacito (*d*), dove di Nerone scrisse: *Neapolim quasi Graecam urbem delegit*, avea altresì, come Atene le sue *Curie*, che i Napolitani con greco vocabolo chiamavano *Fratrie*.

Fu solenne istituto de' Greci distribuire i Cittadini in più Corpi, ch'essi appellavano *File*; e quelli sottodividere in altri Corpi minori, che chiamavano *Fratrie*. Così in Atene il popolo era diviso in File, e le File in Fratrie; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in Tribù, e le Tribù in Curie. Ma non in tutte le Città Greche eravi questa doppia distribuzione: alcune aveano solamente le File, altre le Fratrie; ond'è che i Grammatici spiegano l'un per l'altro, e danno l'istessa potestà così all'uno che all'altro vocabolo. Napoli certamente ebbe distribuiti i Cittadini in Fratrie, nè vi furon File.

Queste Fratrie, o sian Curie non erano altro che confratanze, o vero Corpi, ne' quali si scrivevano, e univano non già soli i congiunti, o fratelli d'un'istessa famiglia, ma molt'insieme della medesima contrada; e per lo più la Fratria si componeva di trenta famiglie. Il luogo ove univansi era un Edificio, nel quale oltre a' portici, ed alle loro stanze, v'ergevano un privato Tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o Eroe; e da quel Nume, a cui essi dedicavan la Confratanza, si distingueva l'una dall'altra Fratria. In questo luogo celebravano i loro privati sacrificj, le feste, i conviti, l'epule, e l'altre cose sacre, secondo i loro riti, e cerimonie distinte, e particolari, e convenienti a quel Dio, o Eroe, a cui era'l Tempio dedicato. Eranvi i Sacerdoti, i quali a sorte dovean eleggersi da questa, o da quella famiglia; e poichè regolarmente le Fratrie si componevano di trenta famiglie, da ciascheduna sieleggevano a sorte i Sacerdoti. Convenivano quivi costoro, ed i Primi della contrada; e non solamente univansi per trattar le cose sacre, i sacrificj, e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche delle Città, onde presero anche nome di Collegj.

In Napoli vi furon molte di queste Confratanze dedicate a loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati, e grandi furono Eumelo, ed Ebone: onde quella Fratria, che adorava il Dio Eumelo, fu detta *Phratria Eumelidarum*. Così l'altra, ch'era dedicata al Dio Ebone, era nomata *Phratria Hebontontorum*. Fra gli Dii Patrii che novera Stazio, ebbe ancor Napoli Castore, e Polluce, e Cerere; onde varj Tempj a costoro furon da Napoletani eretti, de' quali serba qualche vestigio ancora; Quindi la Fratria dedicata a questi Numi fu detta *Phratria Castorum*: intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, siccome l'ap-

(*c*) *Lib.* 1. *praecidan. in Petron. Arbitr. cap.*
(*d*) Tacit. 15. *Annal.* 33.

pellavan gli Spartani, onde i loro giuramenti, *per Castores;* e quella dedicata a Cerere chiamossi perciò *Phratria Cerealensium.* N'ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, detta *Phratria Artemisiorum*, poichè presso a' Greci *Artemisia* era chiamata la Dea Diana (*e*). Non pur agli Dii, ma anche agli Eroi solevan i Greci dedicar le Fratrie; così parimente Napoli oltre a quelle, che consecrò a' suoi patrii Dii, n'ebbe anche di quelle dedicate agli Eroi; ed una funne dedicata ad Aristeo, onde fu detta *Phratria Aristeorum.* Fu Aristeo figliuolo d' Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per essere stato egli il primo inventore dell'uso del miele, dell'olio, e del coagulo: non fu però avuto per Dio, ma per Eroe. Delle Fratrie de' Napoletani, Pietro Lasena avea promesso darcene un compiuto trattato, ma la sua immatura morte, siccome ci privò di molt' altre sue insigni fatiche, le quali non potè egli ridurre a perfezione, così anche ci tolse questa. Da tali Fratrie, siccome fu anche avvertito dal Tutini (*f*), nelle quali s'univano i primi, e' più nobili della contrada, non pur per le funzioni sacre, ma anche per consultare de' pubblici affari, hanno avuto origine in Napoli i Sedili de' Nobili, i quali ne' monumenti antichi di questa Città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo θῶκος, che i latini dicono *Sedile*, ed oggi Noi appelliamo Seggi, de' quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci instituti si mantennero lungamente in Napoli: e Strabone, che fiorì sotto Augusto, ci rende testimonianza, che fino a' suoi tempi eran quivi rimasi molti vestigj de' riti, costumi, ed instituti de' Greci, il Ginnasio, di cui ben a lungo, ed accuratamente scrisse P. Lasena (*g*), l'Assemblee de' giovanetti, e queste Confraternanze, ch'essi chiamavano Fratrie, e cent' altre usanze: *Plurima*, dice (*h*), *Graecorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut gymnasia, ephebborum Caetus, Curiae (ipsi Phratrias vocant) et graeca nomina Romanis imposita;* e Varrone (*i*) che fu coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: *Phratria est graecum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc.*

Egli è però vero, che tratto tratto questa Città andava dismettendo questi usi proprj de' Greci, ed essendo stata lungamente Città Federata de' Romani, e da poi ridotta in forma di Colonia, divenendo sempre più soggetta a' Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi Magistrati, come degli Arconti, e de' Demarchi, de' quali par che si valesse infino a' tempi d'Adriano, giacchè Sparziano (*k*) rap-

(*e*) Ant. Aug. *dial.* 5 *pag.* 156.
(*f*) Tutino *dell' orig. de' seggi*, *cap.* 7.
(*g*) P. Lasena *del Ginnasio Napoletano.*
(*h*) Strabo. *Geogra. lib.* 5.
(*i*) Varro *lib.* 4. *de ling. lat. cap.* 15 Jos. Scalig. *in Var. de linz. lat. eod. loc. num.* 23.
(*k*) Spart. *in vita Adrian. Apud Neapolim Demarchus.*

porta, parlando di questo Imperadore, che fù Demarco in Napoli; poichè era costume d'alcuni Imperadori Romani volendo favorire qualche Città amica, d'accettare, quando si trovavan in quella, i titoli, e gli onori de' Magistrati municipali (*l*). Ma da poi divezzandosi col correr degli anni dagl'istituti greci, e divenuta Colonia dei Romani, seguì in tutto l'orme di Roma, con valersi de' nomi di Senato, di Popolo, e di Repubblica, e de' Magistrati minori a somiglianza degli Edili, Questori, ed altri Ufficiali di quella Città, non altrimenti, che usavan tutte l'altre Colonie Romane, come di quì a poco diremo.

Sono alcuni (*m*), che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti, ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medesime durino fra noi, e sian quelle, che furon registrate nel libro delle Consuetudini di questa Città che sotto Carlo II. d Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle Consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime) origine da queste leggi, le quali se bene dalla voracità del tempo furon a noi tolte, lasciarono però ne' Cittadini, come per tradizione, quegl'instituti, che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose, poteron affatto cancellare. Ma questo punto sarà meglio esaminato quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa Città, come federata a' Romani, non può negarsi, che innanzi, e dopo Augusto, toltone il tributo, che pagava a' Romani, fu da essi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di Repubblica, e riputata più tosto amica, che soggetta. Chiarissimo argomento della sua libertà è quello, che ci somministra Cicerone (*n*); poich'e' narra, ch'essendo stato per la legge Giulia conceduta la Cittadinanza Romana all'Italia, fuvvi fra que' d' Eraclea, e nostri Napoletani gran contrasto, e grandissimi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente bramato, e reputando alla perfine esser loro più profittevole rimanere nella lor antica libertà, che soggettarsi, per quest'onore della Cittadinanza, a' Romani, anteposero la libertà propria alla Romana Cittadinanza. In brieve, toltone il tributo, che in segno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta libera, siccome eran ancora tutte l'altre Città federate, e si reputavano come fuori dell'Imperio Romano; tantochè come s'è veduto, gli esuli de' Romani potevan in quelle soddisfar la pena dell'imposto esilio (*o*).

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli non men che Taranto, Locri, e Reggio Città anch'esse federate, ben ce lo dimostran due

(*l*) Pietro Lasena *del Ginnasio Nap. cap.* 4. *pag.* 74.
(*m*) Summonte *lib.* 1 *cap.* 6.
(*n*) Cicer. *pro Cor. Balbo.*
(*o*) Polyb. *lib.* 6.

gravissimi Scrittori, Polibio, e Livio. La lor obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle loro guerre. Queste Città come marittime abbondavan di vascelli, e gli studj de' Napoletani furon più, che in altro, nelle cose di mare, come ben a proposito notò Pietro La-Sena (*p*); onde a quello gli obbligarono, che potevan esse somministrare; come in fatti nella lor prima guerra navale, ch' ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi, ed i Tarentini, mandaron loro cinquanta navi. E Livio (*q*) introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali eran venuti a dissuadergli la guerra che in nome d' Antioco intendeva fare ad alcune Città Greche, le quali stavan alla loro divozione, in cotal guisa lo fa parlare: *Specioso titulo, uti vos Romani Graecarum Civitatum liberandarum, video; sed facta vestra orationi non conveniunt, et aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnaei, Lampsacenique Graeci sunt, quam Neapolitani, et Rhegini, et Tarentini, à quibus naves ex foedere exigitis?*

I Capuani, secondo che suspica l' accuratissimo Pellegrino (*r*), quando la loro Città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, ma d' eserciti terrestri: percioccchè dominando eglino una fecondissima regione, dovevan i loro eserciti militari esser di fanteria, e di cavalleria; ed è ben noto, che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l' infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro Città, poichè ridotta in Prefettura, rimase senza Senato, senza popolo, senza Magistrati, ed in più dura condizione; e servitù (*s*); così all' incontro Napoli perseverando con molta costanza nella medesima amicizia [illegible] mani in ogni loro prospera, e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della seconda guerra Cartaginese, quando le frequenti vittorie, che di coloro ottenne Annibale, avean riempiuta tutta [illegible]talia, e la medesima Roma di confusione, e di terrore, fu loro sempre fedele, e constante. Fu ancora questa Città gratissima a' Romani per gli piacevoli constumi, ed esercizj de' suoi Greci, e per l' amenità del suo clima, ond' i Romani d' ogni grado, e d' ogni età, non che i men robusti, ed i consumati dalle fatiche, e dagli anni quivi solevansi condurre a diporto. Meritarono perciò i Napoletani, che nella lor Città non si mandasse alcun presidio, siccome all' incontro per la loro infedeltà meritaron i Capuani, che nella loro Città continuamente dimorasse presidio di soldati Romani, eziandio cessato il timore delle guerre co' prossimi Sanniti, giacchè la sua incostanza così richiedeva (*t*). Ma in Napoli non fu mandato un tal presidio, nè men in quel pericoloso tempo della sudetta guerra Cartaginese, fuorchè a richiesta de' medesimi Napoletani (*u*).

(*p*) Pietro Lasena, *ap.* 3. *dell' ant. Gin. Nap.*
(*q*) Liv. *lib.* 35. *cap.* 14.
(*r*) Camill. Poll. *in Camp. disc.* 4. *num.* 15.
(*s*) Liv. *lib.* 36.
(*t*) Camill. Pell. *loc. cit.*
(*u*) Liv. *lib.* 23. [illegible] Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap.* 6. *sect.* 1.

Così ancora per la loro intera fede meritarono, che niente si fosse scemato dell'altra condizione della loro confederazione, per la quale agli esuli Romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove condurre volevasi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via fu fatto prigione da Q. Metello (*x*). Nè è leggiero argomento, ch'una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli salvato Tiberio Nerone (*y*) allorchè nell'Imperio Romano per le lunghe guerre civili, e per le fazioni, nè le pubbliche leggi, nè altra cosa eran più rimase salve. In questa guisa adunque fu da Romani premiata la fedeltà Napoletana; e finchè si mantennero nella medesima Città i suoi antichi usi, e costumi Greci, ella quasi sola di tutte l'altre Città di queste Regioni non provò mutazione; avendo solamente avute per compagne, Reggio, Tarento, e Locri (*z*).

II. *Napoli non fu Repubblica affatto libera, ed indipendente da' Romani.*

Ma tutte queste prerogative furon de' Romani in premio della sua fedeltà, e per la vita gioconda, che in questa Città solevan essi menare *; non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente indipendente Repubblica, anche a dispetto, e contra i sforzi de' Romani, come alcuni dall'amor della patria pur troppo presi, non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai, che i vittoriosi, e trionfanti Romani, avidissimi d'Imperio, dopo aver fatto acquisto, non solamente di tutta l'Italia, ma quasi dell'intera Terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati Re potentissimi, e bellicosissime nazioni con lunghissimi terrestri, e marittimi viaggi, e con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli; non avessero avute forze bastanti a conquistare una Città sola, che pur era su gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere nè pur piccola contezza delle Romane istorie, e molto meno della generosità Romana. È egli cosa nuova avere i Romani in varj modi fatto dono della libertà a molti popoli, ed a molte Città, o singolarmente alle Greche, dopo averne fatto acquisto, e talora d'avernele private in pena d'alcun lor fallo? Ne sono pieni d'esempj i libri d'Appiano Alessandrino (*a*), di Livio, di Suetonio, di Strabone, di Tacito, di Dione, di Vellejo, de' due Plinj, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco, e d'altri assai; e per

(*x*) Livio *lib.* 29.

(*y*) Sueton *lib.* 3. *cap.* 4.

(*z*) P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum cap.* 6. *sect.* 1.

(*) Vellejo *l.* 1. *hist.* parlando di Napoli, e di Cuma; *utriusque urbis eximia semper in Romanos fides facit eas nobilitate, atque amoenitate sua dignissimas.*

(*a*) Appian. Alessandr. *delle guer. di Mitrid.* Livio *lib.* 33. *c.* 45. Sueton. *lib.* 3. *cap.* 37. Strab. *lib.* 12. Tacit. *An. lib.* 4. *et lib.* 12. Dio *lib.* 54. Vellejo *lib.* 2. Plinio *ep.* 24. *lib.* 8. *et ep.* 93. *lib.* 10. Plinio *histor. lib.* 4. *cap.* 6. Diod. Sicul. *lib.* 5. Giustino *lib.* 33. Plutarc. *in vita Flam.*

non andar raccogliendo ogni detto di sì gravi Autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender da quello, che della Romana Monarchia, come in un epilogo, raccolse un solo Strabone (*b*) nel fine de' suoi libri della Geografia, cioè che fra le varie condizioni de' Regi, e delle Provincie, le quali ubbidivano a quell' Imperio, eran ancora alcune Città libere, o rimase in libertà per aver durato nell' antica loro confederazione; o fatte nuovamente libere in premio della lor fede: le sue parole in latino sono queste: *Eorum, quae Romanis obediunt, partem Reges tenent, aliam ipsi habent, provinciae nomine, et Praefectos, et Quaestores in eam mittunt. Sunt et nonnullae Civitates liberae conditionis: aliae ab initio per amicitiam Romanis adjunctae: aliae ab ipsis honoris gratia libertate donatae. Sunt et principes quidam sub eis, et Reguli, et Sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.*

Erano adunque tutte queste prerogative, loro doni; e dalla forma del dire del Romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato: *quae ex foedere debent, exigimus* (*c*), ben si dinota avers' i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù; tanto è lontano, ch' essi all' incontro ne' bisogni de' Napoletani, dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone (*d*) ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, Città parimente confederata coll' obbligo di dare una nave, declamando contra Verre, che per doni l' avesse fatta franca di quel tributo nel tempo della sua Siciliana Pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l' ajuto del Popolo Romano, e tolto il jus dell' imperio: *Pretio atque mercede minuisti majestatem Reipublicae; minuisti auxilia Populi Romani; minuisti copias, majorum virtute, ac sapientia comparatas, Sustulisti fundamenta imperii, conditionem Sociorum, memoriam foederis;* soggiungendo appresso: *inerat nescio quomodo in illo foedere societatis, quaedam quaedam nota servitutis.* Oltre che i Romani anche sopra i Napoletani sovente s' assumevan certa potestà di comporre i loro litigj co' popoli vicini, onde si legge appresso Valerio Massimo (*e*), che il Senato mandò Q. Fabio Labeone come arbitro a stabilire i confini fra' Nolani, e Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve, queste Città quanto ritenevan della loro franchigia, e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione, e dalla generosità Romana: e sovente molte Città, che di questo lor dono abusavansi, n' eran esse private: all' incontro alcune, le quali sapevan adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative, ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi furono liberati anche dal tributo; e Strabone (*f*) oltre all' esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumausio. Cicerone (*g*)

(*b*) Strab. *in fin. libror. Geogr.*
(*c*) Livio *lib.* 35.
(*d*) Cicero *lib.* [illegible] *in Verrem.*
(*e*) Valer. Max. *lib.* [illegible] *cap.* 3. Cicero *lib.* 1. *de offic.*
(*f*) Strab. Geogr. *lib.* [illegible]
(*g*) Cicer. *in Orat. de Prov. Consular.*

ancor rapporta, che per decreto del Senato fu conceduta, oltre a Massilia, e a Neumausio, anche ad alcune altre Cittadi, l'immunità dalla giurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni potestà di qualunque lor Magistrato.

Essendo tale il costume, e tanta la generosità de' Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino (*h*), che i Romani in decorso di tempo avesser anche fatti liberi i Napoletani non solamente dall' obbligo delle navi, ma anche d' ubbidire a qualunque lor Magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedeltà, come per gli piacevoli diporti, che in Napoli prender solevano: onde, e' dice, che non sarebbe da riputarsi cosa strana, che questa Città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del Mondo, imperando Augusto, e che l'avesser anche sottratta da ogni potestà di qualunque lor magistrato. Cesare ben alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone (*i*), forse perch' essendosi in Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrificj, e col lor esempio mossero l'altre Città d' Italia, e grandi, e piccole a far perciò molti giorni feriati (*k*). Ma Augusto all' incontro gli ebbe molto cari; e che d' alcun segnalato privilegio avesse lor fatto nobil dono, può esserne manifesto argomento, ch' essi in onor suo dedicarono, e celebrarono un nobil giuoco d' Atleti, in cui egli stesso bramò d' esser presente (*l*). La sua Livia, la quale condottavi dal suo primo marito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi si era ricoverata (*m*); il suo Virgilio, cui piacquer tanto gli ozj Napoletani (*n*); tutte queste cose, dovettero essere stati soavi mantici d' un tant' amore: ond' è che non senza ragione s' attribuisca ad Augusto d' aver accresciuta questa Città d' altre sue nove prerogative, e d' averla prosciolta dall' obbligo delle navi, e sottratta dalla potestà di qualunque Romano Magistrato. E per questa ragione alcuni (*o*), su la falsa credenza, che Napoli fosse interamente divenuta Cristiana, sin dal primo giorno della predicazione, che si narra essersi quivi fatta da S. Pietro Apostolo, allorchè da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo Vescovo Aspreno, tennero fermamente, che in Napoli non vi fossero stati martirj di Cristiani; siccome quella, che non soggetta a' Principi gentili, nè ad alcun altro lor Magistrato, non permise quel macello in sua casa. Ma quanto ciò sia dal ver lontano, ben fu avvertito da Pietro Lasena (*p*), e ben a lungo fu dimostrato dal P. Caracciolo (*q*), e da noi sarà esa-

(*h*) Camil. Peregr. *in Camp. dis.* 4. *nu.* 15.
(*i*) Cicer. *ad Atticum lib.* 10. *epist.* 11.
(*k*) Plutar. *in vita Pomp.*
(*l*) Vellejus *lib.* 2.
(*m*) Sueton. *in Tiberio capit.* 4.
(*n*) Virg. 4. Georg. *in fine* Sil. Italic. *lib.* 12.
(*o*) Franc. de' Pietri *lib.* 1. *cap.* 5. *istor. Neap.*
(*p*) P. Lasena *Cin. Nap. cap.* 6. *pag.* 104.
(*q*) Carac. *de Sacr. Ecc. Neap. mon. cap.* 10.

minato, quando della polizia Ecclesiastica di queste Regioni farem parola.

Duraron in Napoli lungo tempo sotto i successori d' Augusto queste belle prerogative, e queste piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciaron pian piano a svezzarsi da' costumi natii, e dagli usi de' Greci e a quelli de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti; prese la lor Città nuovo aspetto, e nuova forma di Repubblica. Fulvio (*r*) Ursino credette, che Napoli da Augusto fosse stata renduta Colonia insieme coll' altre, che dedusse in Italia; ma da quanto si è finora detto, e da ciò che ne scrive il P. Caracciolo (*s*) riprovando l' opinione di quest' Autore, si conosce chiaro, che non da Augusto, ma in tempi posteriori o di Tito, o di Vespasiano Napoli fu renduta Colonia. Che che ne sia, nè perchè passasse nella condizione di Colonia, perdè quella libertà, e quella polizia intorno a' Magistrati, che prima avea: non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da Città federata passò in Prefettura. Ella come Colonia latina ritenne quel medesimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i Magistrati (*t*): non si mandavan da Roma i Prefetti per governarla: ritenne ancora il Senato, il popolo: ebbe i Censori, gli Edili, ed altri Magistrati a somiglianza di Roma. Se le permise valersi de' nomi di Senato, e di popolo, e di Repubblica: e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N. e fra gli altri que' trascritti da Grutero (*u*), che i Napoletani ad un tal Galba Bebio Censore della Repubblica dirizzarono.

S. P. Q. NEAPOLITANVS
D. D. L. ABRVNTIO. L. F.
GAL. BAEB. CENSORI
REIPV. NEAP.

e quell' altro,

S. P. Q. NEAPOLITANVS
L. BÆBIO. L. F. GAL
COMINIO PATRONO COLONIÆ.

Il qual nome di *Senato* mutaron poscia in quello d' *Ordine*, onde in molti marmi si legge O. P. Q. N. scambiandosi regolarmente questi nomi, come osserviamo indifferentemente in altri marmi d'altre Colonie.

Nè fù detta Colonia, perchè da Roma, o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettono le ragioni del Lazio, siccome a tutte l'altre Colonie Latine, le quali, e della Cittadinanza, e di molte altre prerogative erano fregiate (*x*); e per questa cagione potè ritenere, a differenza dell' altre Colonie, le leggi patrie, e municipali, senza avere in tutto a dipendere

(*r*) Fulv. Ursin. *de Nummis.*
(*s*) Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap.* 6. *sect.* 1.
(*t*) Camil. Peregr. Castig. *in Falc. Benev. A.* 1140.
(*u*) Gruter. *inscript. tot. orbis, fol.* 366. *et fol.* 374.
(*x*) Camil. Peregr. Castig. *ad Falc. Benev. Ad an.* 1140.

e a reggersi colle sole leggi Romane, siccome in fatti molte patrie leggi, e molti riti Grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d'alcuni d'essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l'error di coloro, che riputaron Napoli Repubblica totalmente libera, ed indipendente dall' Imperio Romano, solamente perchè si legge il nome della Napoletana Repubblica in più d'un'antica Inscrizione, ed in più d'un antico Autore. Non avendo avvertito, che ne' tempi d' Adriano, e molto più di Costantino Magno e degli altri imperadori suoi successori fù Città, come tutte l'altre, al Consolare di Campagna sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fù l'error di coloro, i quali diedonsi a credere, che infin a' tempi di Ruggiero I. Re Normanno, non fù ella in alcun modo soggetta agl'Imperadori Romani, nè da poi a' Goti Rè d'Italia, e molto meno agl'Imperadori d'Oriente, tanto che Alessandro Abate Telesino (*y*) nell'istoria sua Normanna parlando di Napoli soggiogata da Ruggiero, preso da quest'errore, non potè contenersi di dire; che questa Città, la quale *vix unquam à quoquam subdita fuit, nunc vero Rogerio, solo verbo prœmisso, submittitur*; imperciocchè non perchè Napoli, come Città d'origine Greca fosse da' Romani così benignamente trattata coll'onore di Città Federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta Colonia Latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di repubblica di poter dal suo corpo creare i Magistrati, e le proprie leggi servare, delle dure condizioni dell'altre Prefetture non aggravata: dovrà dirsi, che fosse stata esente dal Romano Imperio; e molto meno, che non fosse da poi sottoposta a' Goti, ed agl'Imperadori Greci. Conciossiachè ella [illegible]mente in potestà di costoro, non solamente per forza d'armi, ma per antichissima soggezione coll'Italia passò ed a' medesimi ubbidì; come nel proseguimento di quest'istoria si farà manifesto; e se dagli Scrittori [illegible] nomata Repubblica, fù perchè ritenne quella forma di governo, che nè da' Romani, nè da' Goti le fu vietata.

Nè veramente dovea muover tanto cotali Autori quella parola *Repubblica;* poichè nella latina favella quel vocabolo denota la Comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d'amministrazione, o di governo pubblico; anzi nelle Prefetture ancora, le quali eran prive d'ogni pubblico consiglio: *Erat*, come disse Festo (*z*), *quœdam earum Respublica; neque tamen Magistratus suos habebant;* a questo lor modo sarebbero state Repubbliche nel tempo di Seneca (*aa*), Capua ancora, e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirsi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre Colonie, che pure si chiamaron Repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi più bassi ancora, ve ne sono ben mille esempj appresso buoni Autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio. (*bb*).

(*y*) Alex. Teles. *lib.* 2. *cap.* 2 *et* 6.
(*z*) Fest. *v. Præfecturæ.*
(*aa*) Seneca *de Benef. lib.* 7. *cap.* 4.
(*bb*) *Cod. Th. tit. de Rep. et de Locat. Fundi fiscalis emph. et Reip.*

Molto meno dovean cadere in quest'errore, traendo argomento dal dominio ch'ebbe Napoli dell'Isola di Capri, e poi dell'Isola d'Ischia, con cui quella permutò per piacere a Tiberio (*cc*); poichè come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino (*dd*), senza che fossero andati molto lontano, avrebbon potut' osservare, che Capua altresì, mentr'era Colonia, possedeva nell'Isola di Creta la regione Gnosia. E se questo lor argomento, aver Napoli avuta Signoria di quell'Isola, fosse bastante a riputarla libera Repubblica, nè men sarebbe da dubitarsi, che questa prerogativa non l'avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl'Imperadori d'Oriente, e sotto altri Principi; perciocchè ritenne delle sue vicine Isole il dominio, anche nel tempo di S. Gregorio Magno, (*ee*) e più innanzi nel tempo ancora del Pontefice Giovanni XII. e similmente nel Pontificato di Benedetto VIII. ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne' quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest'istoria, sarebbe follia il credere, che fosse stata libera Repubblica, ed independente da qualsivoglia altra dominazione.

III. *Delle altre Città illustri poste in queste Regioni*

Ecco in brieve l'aspetto, e la polizia che avevano nell'età, di cui si tratta quelle Regioni, che oggi compongon il Regno. Non era allora diviso in Provincie, come fù fatto da poi, ma in Regioni: ciascheduna delle quali aveva Città, che secondo le loro condizioni, o di Municipio, o di Colonia, o di Prefettura, o di Città federata, si governavano. Si vivea generalmente colle leggi de'Romani, siccome quelle, che per la loro eccellenza eran venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più sagge, e le più utili all'umana società. Solamente si permise, che i Municipj, e le Città federate potessero ritener le proprie, e le municipali, ma queste mancando, si ricorreva a quelle, come a'fonti d'ogni divina, ed umana ragione. Eran i governi secondo le condizioni di ciascheduna Città: molte venivan rette da' Prefetti mandati da Roma, moltissime da' Magistrati, che dal proprio seno era lor permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri, ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze, e le ricchezze, stavan congiunte in una Città sola, che fosse Capo, e Metropoli sopra l'altre: ciascuna Regione avea molte Città magnifiche, ed illustri per se medesime. Capua solamente un tempo innalzò il suo capo sopra tutte le altre: già così chiara, ed illustre, Lucio Floro (*a*) attesta, essere stata anticamente paragonata a Roma, ed a Cartagine, le più famose, e stupende del Mondo: città così numerosa di gente, e di traffico, ch'era riputata l'Emporio d'Italia; in guisa, che i nostri

(*cc*) Suet. *lib.* 2. *cap.* 92. Strab. *lib.* 5. Dio *lib.* 52.
(*dd*) Camill. Pell. *in Cam. disc.* 4. *num.* 15.
(*ee*) Gregor. *lib.* 8. *ep.* 53. *indit.* 3.
(*a*) Flor. *lib.* 1. *cap.* 21.

Giurisconsulti (*b*) l'agguagliavan sempre ad Efeso, e quasi tutti gli esempi, che recano, o di casi seguiti per contrattazioni, o di rimesse di pagamenti promessi farsi in Capua da luoghi remotissimi, o di traffichi trà famosi mercadanti, non altronde sono tolti, che da Capua, et da Efeso.

Ebbe la *Puglia* quella famosa, e per gli scritti di Livio, e d'Orazio cotanto celebrata Luceria: ebbe Siponto, che per antichità non cedette a qualsivoglia altra Città del Mondo: ebbe Venosa cotanto chiara, ed illustre per gli natali d'Orazio: ebbe Benevento la più famosa, e celebre Colonia de' Romani: ebbe Bari, ed altre Città per se medesime rinomate, ed illustri.

Ebbero i *Salentini* Lupia, Otranto, e la vaghissima, e deliziosa Brindisi, Città anche celebre per lo famoso suo porto, e sovente dai nostri Giurisconsulti (*c*) rinomata a cagion delle spesse navigazioni, che regolarmente quindi s' intraprendevano per Oriente. Ebbero i *Bruzi* tante altre chiare, ed illustri Città, Taranto, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace; Città feconde, e produttrici di tanti chiari, ed insigni Matematici, e Filosofi, onde ne sorse una delle più nobili sette della Filosofia, detta perciò Italica, ch'ebbe per capo, e gonfaloniere Pitagora, il qual in esse visse, ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe tal volta fino a secento discepoli, che l'ascoltarono.

Ebbero i *Lucani* Pesto, e Bussento: i *Picentini* Salerno, e Nocera, i *Sanniti* Isernia, Venafro, Telese, e Sannio cotanto chiara, che diede il nome alla Regione. Ove lascio Sulmona ancora famosa per gli natali d'Ovidio; Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell' altre amene, ed antiche Città Cuma, Baja, Miseno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre, che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine.

IV. *Scrittori Illustri.*

E chi potrebbe annoverare i tanti chiari, e nobili spiriti, che in sì illustri Città ebbero i natali: i Filosofi, i Matematici, gli Oratori; e sopra tutto li tanti illustri, e rinomati Poeti? In breve. Quanto negli antichi oggi abbiamo di più raro, e di più nobile nella Filosofia, e nelle Matimatiche, nell' arte Oratoria, e sopra tutto nella Poesia, tutto lo dobbiamo a quell' ingegni, che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altrove, in esso vissero, e quivi coltivarono i loro studj.

Così fra tanti potessi anch' io annoverarvi per la nostra Giurisprudenza l' incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni, che gli diedero per patria Benevento, che molto volontieri 'l farei: ma la necessità di dire il vero, e di non dovere ingannare alcuno, mi detta il contrario; poichè della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane congetture si mossero coloro, dall' amor della nazione pur troppo

(*b*) Scevola e Africano *nella l.* 3. *e l.* 9. *tit.* 4. *D. lib.* 13. Ulpiano *l.* 9. *tit.* 2. *D. lib.* 45. Giuliano, e Papin. *nella l.* 17. *et l.* 20. *tit.* 1. *D. lib.* 46.

(*c*) Scevola *in l. qui Romæ D. de verb.* [illegible] §. *Callimachus.*

presi, a scrivere, che fosse Beneventano. Peggiore, e da non condonarsi fù la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre *Pandette*, e da quella legge di Papiniano (*d*) che sotto il titolo *Ad S. C. Treb.* abbiamo; imperciocchè ivi dal Giurisconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato *Coloniae Beneventanorum patriae meae;* e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero che la patria di questo Giurisconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiam voluto avvertire, perchè quest' errore avendo per suo partigiano un Scrittor grave fra noi, qual' è Marino Freccia (*e*), ritrovasi ora sparso, e disseminato in molti libri de' nostri professori, ed anche appresso un moderno Scrittore del Sannio (*f*), a' quali, siccome Autori non tanto ignari, e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

CAP. V.

Della disposizione d' Italia, e di queste nostre Provincie sotto ADRIANO *in fin' a' tempi di* COSTANTINO *il Grande.*

Durò questa forma, e disposizione delle Regioni d' Italia, e delle Provincie dell' Imperio infin' a' tempi d' Adriano. Questo Principe fù, che siccome diede nuovo sistema alla Giurisprudenza Romana, così dopo Augusto, descrisse in altra maniera l' Italia; poichè la divise non in Regioni, ma in Provincie (*a*); Siccome prima le sue Regioni non eran più, che undici, così egli poi distinsela in XVII. Provincie. L' Isole, come la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna, che Augusto divise, e separò dall' Italia, annoverandole con l' altre Provincie dell' Imperio Romano: Adriano alle Provincie d' Italia unille Dilatò i confini della Campagna, poichè quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazj, la Campania, e i Piacentini: Adriano vi aggiunse da poi gl' Irpini, tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata Città della Campagna (*b*).

Mutò anche la polizia, ed i Magistrati, poichè instituì quattro Consolari (*c*), a' quali fu commesso il governo delle maggiori Provincie d' Italia, e l' altre secondo la lor varia condizione si commisero poi a' Correttori, ed altre a' Presidi, che furon nomi di Magistrati di dignità disuguale.

Sotto la disposizione de' Consolari furon commesse otto Provincie, le quali furono I. Venezia, ed Istria, II. la Emilia, III. la Liguria,

(*d*) *L. heredes mei D. Ad. S. C. Trebel.*

(*e*) Freccia *de subfeud.*

(*f*) Ciatlant. del Sannio, *lib.* 3. *cap.* 3.

(*a*) Spartian. *in vita Adrian.* Appian. Alessandr. *nel lib.* 1. *delle guerre civili.*

(*b*) Camil. Pell. *in Camp. disc.* 1. *num.* 8.

(*c*) Spartian. *loc. cit. Quatuor Consulares per omnem Italiam Judice constituit.*

IV. la Flaminia, e 'l Piceno, V. la Toscana, e l'Umbria, VI. il Piceno suburbicario, VII. la Campania, VIII. la Sicilia.

Sotto la disposizione de' Correttori due Provincie I. la Puglia, e la Calabria, II. la Lucania, ed i Bruzj.

Sotto i Presidi sette, I. l'Alpi Cozzie, II. la Rezia prima, III. la Rezia seconda, IV. il Sannio, V. la Valeria, VI. la Sardegna, VII. la Corsica.

Diede alle Provincie fuori d'Italia altra forma, e disposizione.

La Spagna la divise in sei Provincie, delle quali altre sortirono la condizione di Presidiali, altre di Consolari. Divise la Gallia, e la Britannia in diciotto Provincie; l'Illirico in diciassette; la Tracia in sei; l'Affrica similmente in sei: e così parimente fece dell'Asia, e dell'altre Provincie, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero per tanto nuova forma di governo queste *Regioni*, che oggi compongono il Regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il nome di *Provincie*, e secondo questa nuova disposizione d'Adriano, quel che ora è Regno, fu diviso in quattro sole Provincie, I. parte della Campagna, II. la Puglia, e la Calabria, III. la Lucania, e li Bruzj, IV. il Sannio.

Nuovo apparve il governo, e più assoluto, togliendosi alle Città molte di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, o di Città federata loro arrecava: molto perdette Napoli della sua antica libertà: molto l'altre Città federate, e le Colonie. L'autorità, e giurisdizione de' Consolari, de' Correttori, e de' Presidi era pur grande, e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino Magno trasferendo l'Imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre Provincie, che fu dar l'ultima mano alla rovina d'Italia, introducendosi in quella, nuova forma, e disposizione che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest'istoria.

CAP. VI.

Delle Leggi.

Non bastava aver sì bene distribuite le Provincie, e le Regioni, se di buone leggi, ed instituti insieme non si fosse a quelle proveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza, e prudenza de' Romani; poichè se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità, e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla moltitudine, e varietà degli affari adattate: a niuno la loro perpetuità parrà strana, o maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro proprj Re (†) nulladimanco, quelli poi

(†) Leges Regiæ in ordinem ex eorum fragmentis redactæ, notisque ex parte illustratæ sunt a *Paulo Manutio*, *A. Aug. Francisco Modio*, *Fulvio Ursino*, *Lipsio*, *Rosino*, *Forstero*, ac *Baldello*.

discacciati, cancellaron eziandio le leggi loro (*a*), alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate (*b*). Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie, ed incerte, eran cagione di gravissime contese, e disordini. Per la qual cosa considerando, che quelle non eran bastanti per lo stabilimento d'una perfetta, e ben composta Repubblica; e che le peregrinazioni, e'l conoscere le leggi, e gl'instituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele (*c*), procurarono, che le leggi, ed i costumi non pur d'una Città, ma di molte si conoscessero, ed esaminassero; affinchè ciò, che in esse si rinveniva di specioso, e d'illustre, si ricevesse, ed a loro si trasportasse. E considerando altresì, che le leggi ottime dovevan esser quelle, che dal seno d'una vera e solida filosofia derivavano, e che fra tutte le nazioni, la Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza superiore a tutt'altre: mandaron perciò in Atene, e nell'altre Città della Grecia; eziandio nelle Città Greche ch'erano in Italia, ed in quella parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due celebri Legislatori Zeleuco, e Caronda (*), de'quali quegli diede le leggi a Locri, questi a Turio (*d*). Mandarono in Lacedemonia: mandarono nell'Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo, e rado esempio, come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne'Portici, e nell'Accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i Cittadini; e come le massime, ed assiomi di quella, maneggiati non da semplici Filosofi, ma da' Giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa, sì che il genere umano ne ritraesse insieme, ed utilità, e giustizia; fonte di tutte le tranquillità, e mondane contentezze. Così dalle leggi, ed instituti di tante chiare, ed illustri Città, e da quelle, che Roma stessa ritenne, fu da' Decemviri, nella maniera che ci vien largamente rapportata da Rittershusio (*e*), compilata la ragion civile de'Romani, e si composero quelle tanto famose, e celebri leggi delle XII tavole, che furono i primi, e perpetui fondamenti della Romana giurisprudenza, ed i fonti, come dice Livio (*f*), d'ogni pubblica, e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone (*g*): *Fremant omnes licet, dicam quod sentio, Bibliothecas mehercule omnium Philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes, et capita viderit, et auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate superare.*

(*a*) *L.* 2. *D. de orig. jur. princ.*

(*b*) Dionis. Alicarnas. *lib.* 5. Plutar. *in Valerio* Liv. *lib.* 3. *et* 10.

(*c*) Aristot. *lib.* 1. *Rethoric. ad Teodoct. cap.* 4. *Legum ferendarum scientiæ, terrarum peregrinationes sunt utiles; exinde enim gentium institutæ, legesque licet cognoscere.* Emund. Meril. *obs. lib.* 2. *cap.* 10.

(*) Di questi due grandi Legislatori diffusamente trattò Diodoro *Siciliano* nella sua *Biblioteca Istorica*, *Lib.* XII.

(*d*) Gurrad. Rittershus. *in Com. ad. XII. LL. tab. cap.* 1.

(*e*) Ritter. *loc. cit.*

(*f*) Livio *lib.* 3.

(*g*) Cicer. *lib.* 1. *de Orat.*

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi, che da poi dal Popolo Romano furono promulgate; poichè discacciati i Re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al Popolo, era della sua potestà far le leggi (*h*). Siccome non fu minore, ne' Plebisciti, a' quali per la legge Ortenzia fu data forza, ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime (*i*), ne' Senatusconsulti, che non avevan inferiore autorità (*k*); e finalmente negli Editti de' Magistrati, i quali d'annuali, ch'erano, fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti, che chiamarono *Edi tto perpetuo* (*l*); donde sorse quella bella parte della Giurisprudenza (*m*), la quale fu poi cotanto illustrata da' Giureconsulti Romani, che servì in appresso per cinosura, e base di quella, ch'oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano (*n*).

CAP. VII.

De' Giureconsulti, e loro Libri.

Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità, e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della Giurisprudenza avuto in sommo pregio, ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole, e nude leggi, se nella Città non vi fosse eziandio, chi la lor forza, e vigore [illegible] idesse, ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose, e [illegible]a degli affari non potesse al popolo giovare. Perciò vollero, che a [illegible] nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi, ed i più chiari lumi della Città, i Claudi, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzi, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizi ( ), ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore, che lo studio della Giurisprudenza, e la cognizione della ragion civile; giovando al pubblico, o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual'altra Gente possiamo noi quì in mezzo recare, la quale colla Romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'Ebrea la cui legal disciplina, essendo molto semplice, e volgare, non fu mai avuta in molta riputazione (*b*). Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui, e basse, e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formo-

(*h*) §. *Lex. Inst. de jur. nat. gent. et civ.* Bodin. *lib.* 1. *de Repub. cap.* 10.
(*i*) *L.* 2. §. *iisdem temporibus*, *D. de orig. jur.*
(*k*) §. *Senatusconsultum Instit. cit. tit.*
(*l*) §. *Prætorum instit. tit. de perpet. et temp. act.* Budeus *in l.* 2. *D. de statu hom.* Rosin. *lib.* 8. *antiq. cap.* 5.
(*m*) *L. si quis* 10. *C. de condit. indeb.*
(*n*) Jac. Gotofr. *in prolog. ad Cod. Theod. cap.* 1.
(*a*) *L.* 2. *D. de orig. jur.*
(*b*) Georg. Pasq. *de nov. inventis.*

le, e nelle cauzioni, in guisa, che i Professori come quelli ch' erano della più vile, e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone (*c*) soleva dire, che tutte le leggi, e costumi dell' altre nazioni a fronte di quelle de' Romani, gli sembravan ridevoli, ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presidevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d' ogni letteratura, e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi, e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' Cittadini: a costoro, e per le pubbliche, e per le private cose si correva per consiglio: a costoro, o passeggiando nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia, volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo, ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata, e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone (*d*), che la casa d' un Giureconsulto era l' oracolo della Città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le Parti, ch'era l'unica funzione degli antichi Pratici: il consultare i Giudici su i punti del diritto ne' processi, che si dovean giudicare: e finalmente l'essere Assessori de' Magistrati per istruire, e qualche volta per giudicare i processi, o con loro, o senza loro, (*e*). Avevan ancora un' altra autorità, cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla, e concertarla, e questa conferenza appellavasi *disputatio fori*, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo ad *Quintum fratrem*, e nelle *Topiche*; e quel ch' essi risolvevano in tali assemblee, era chiamato *Decretum*, ovvero *recepta sententia*, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo (*f*).

Ma se grande, ed in sommo onore fu lo studio della Giurisprudenza ne' tempi della libera Repubblica; non minore fu certamente sotto gl' imperadori infin a' tempi di Costantino Magno. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni Giureconsulti, e per vizio del secolo, tratto tratto introdottosi, che ciascuno, fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpetrava a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava, e rispondeva, acciocchè per la moltitudine de' professori, o per la loro imperizia, e sordidezza, una cosa di tanto pregio, ed importanza non s'avvilisse: ovvero come dice Pomponio (*g*) (o qual altro si fosse l'Autore di quel libro) affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito, che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà, com'erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità, e licenza interpetrassero, e rispondessero; e che

(*c*) Cic. *lib. de orat.* Viglius *in Præfat.*
(*d*) Cicer. *loc. cit.*
(*e*) Loyseau *des Ordres*, *cap.* 8. *num.* 24.
(*f*) Revard. *de auct. Prud. cap.* 14. *et* 15.
(*g*) *L.* 2. *D. de orig. jur.*

ciò dovessero riconoscere per suo beneficio; e per premio delle insigni loro virtù, della singolar erudizione, e per la perizia delle leggi civili laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne, che i Giureconsulti fossero riputati come Ufficiali dell' Imperio; di che l' Imperadore Adriano s' offese a ragione, dicendo, che non era dell' imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond' è che Pomponio (*h*) saggiamente scrisse: *Hoc non peti, sed praestari solere.* Di maniera, che d' allora innanzi i Giureconsulti, consigliando per l' autorità dell' imperadore, erano come Ufficiali pubblici (*i*), ed in perpetuo Magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto: *Perpetuus populi privato in limine Praetor.*

Si vide ancora la Giurisprudenza Romana per li favori de' Principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza, e dell' onore; poichè i principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello delle leggi: ne altri, che i Giureconsulti negli affari più ardui, e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d' Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' Codicilli dar quella forza, ed autorità, che poi diede: dice il nostro Giustiniano (*k*), che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie, e gravi. Così parimente appresso gl' Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco, e Celso padre: che Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo, di Salvio Giuliano, e d' altri insigni Giureconsulti (*l*). Piacque ad Antonino Pio l' opera di Volusio Meziano, d' Ulpio Marcello, e d' altri. Marco Antonino Filosofo, nelle deliberazioni, e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola grandissimo Giureconsulto, al quale si dà il pregio d' avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande, e l' incomparabile Papiniano. Alessandro Severo adoperava i consigli d' Ulpiano, nè da lui stabilivasi Costituzione, senza il parere di venti Giureconsulti (*m*): e Massimino il giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi Imperadori nelle loro Costituzioni medesime, vollero fraudare quei grand' uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si valevano della coloro autorità, come fecero Caro, Carino, e Numeriano, di Papiniano (*n*), e come fece Diocleziano, che con elogj si vale dell' autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconsulti (*o*).

E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso dell' opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fio-

(*h*) *L.* 2. *D. de Orig. jur. in fin.*
(*i*) Loyseau *des Ordres cap.* 8. *n.* 27.
(*k*) Justin. *in Instit. lib.* 2. *tit.* 25.
(*l*) Spartian. *in vita Adrian.*
(*m*) Lamprid. *in Alex. Sever.*
(*n*) *L. cum virum* 16. *C. de fideicomm.*
(*o*) *L. casus majoris, C. de testam. l.* 3. *C. eod. tit.*

rirono ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per quella sua Compilazione ci tolse; ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende, e revoluzioni delle cose mondane, senza quella, forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse ammirabile la loro savieza, e dottrina, ma s'accerterà eziandio, che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici, e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle *Questioni*, e de' *Responsi*, de' *Decreti*, delle *Costituzioni*, dell' *Epistole*, e de' *Digesti*. A coloro, che ne' Magistrati, ed all' ufficio di giudicare venivan assunti, erano ben pronti, ed apparecchiati moltissimi libri degli Uficj de' varj Magistrati, e della loro autorità, e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti, onde il loro disiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo Romano, i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l' Orazioni, le Costituzioni de' principi, ed i responsi degli antichi Giureconsulti: e chi compilasse speciali *trattati* di quasi tutte le materie, che alla Giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri, delle *varie lezioni*: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo, ed ordine la Giurisprudenza istessa, come oltre di quel, che di sè lasciò scritto Cicerone (*p*), lo ci dimostran l' iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli *Enchiridj*, le *Pandette*, le *Regole*, le *Sentenze*, le *Definizioni*, i *Brevi*, ed i libri delle *Instituzioni*. In guisa che se il corso di tanti secoli, e le funeste vicende del Mondo, siccome n' ha involati molti altri pregi dell' antichità, non ci avesse tolt' i libri ancora di così eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell' opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la Giurisprudenza di tanti nuovi, ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza, e diligenza de' medesimi fu la dignità, e l' eleganza dell' orazione. Egli è veramente cosa degna d' ammirazione, che l' eleganza del dire, sia in tutti così uguale, e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi, che niente si possa aggiungere, o disiderare; e se vuole porsi mente al loro stile, ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo. Ed è degno ancora da notarsi, ciocchè Lorenzo Valla (*q*), e Guglielmo Budeo (*r*) di questa ugualità, e nettezza di parole, e di sentenza de' loro libri parlando, lasciarono scritto, che se ad essi fu di maraviglia, l' ugualità, che nell' epistole di Cicerone s' osservava, quasi che non da

(*p*) Agell. *lib. I. noct. attic. cap.* 22. Bud. *Annot. in Pand. l.* 1. *de just.*
(*q*) Valla *Eleg. lib.* . .
(*r*) Bud. *Annot. in P* . *lib.* 1. *de just. et jur.*

molti, ma da un solo Cicerone fossero state scritte: maggiore senz'alcun dubbio era quella, che dall' opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano; siccome quelli, i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi, e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando da Augusto insin a' tempi di Costantino Magno sotto di cui pur furon in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio, e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso gl' Istorici, Oratori, e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale, e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità, e forza le sentenze, e l' opinioni di questi Giureconsulti, che dice Giustiniano (s) essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da' loro responsi.

Ma poichè questo è un punto d' istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire, che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni che quest' autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l' autorità dell' Imperadore, avessero i loro responsi tanta forza, ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel giudicare seguitarli. Ciò repugna a tutta l' istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest' autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopraveniva qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla, e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato *decretum*, ovvero *recepta sententia*, ch' era una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella, che nel Foro lungamente disputata, e ricevuta, avea acquistata forza, e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d' Augusto, o sotto gli altr' imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che senza questo, ogni semplice lor sentenza, ed opinione avesse, tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d' Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le sette de' *Sabiniani*, e de' *Cassiani*, da una parte; e de' *Proculejani*, e *Pegasiani* dall' altra (t). Nè giammai queste contese si videro più ostinate, che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè sotto il di lui Imperio erano per una parte sostenute da Attejo Capitone discepolo d' Offilio; e per l' altra da Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino, ch' ebbe per Antagoni-

(s) Justin. *in Instit. lib.* 1. *tit.* 1. §. *Responsa.*
(t) *Cont.* 1. *success.* 12. Doujat. *Hist. jur. c.*

sta Nerva padre: sotto Cajo, Claudio, e Nerone, da *Cassio* Longino, onde preser nome i *Cassiani*; e da *Proculo*, onde i *Proculejani*: sotto i Vespasiani, da Celio *Sabino*, onde sorsero i *Sabiniani*; e da Nerva figliuolo, e *Pegaso*, onde i *Pegasiani*. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furono dalla parte de' *Sabiniani*, e *Cassiani*, Prisco, Javoleno, Alburnio, Valente, Tusciano, e Salvio Giuliano: e da quella de' *Proculejani*, e *Pegasiani*, Celso padre, Celso figliuolo, e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero i Giureconsulti *Mediani* (*u*), i quali non volendo soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro Maestri, prendessero altro partito; non perciò cessarono le controversie, e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua Compilazione aver tolte tutte queste dissenzioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle *Pandette*; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella Compilazione antinomia alcuna: quando poi s'abbattevano nelle contrarietà di due leggi, sudavano, ed addavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi *Pelian lavare*; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro (*x*).

In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altr'Imperadori infino a Costantino Magno ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte, rare, ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina, e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza, e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi, e nell'interpetrarle; ma conoscendo, come dice Pomponio (*y*), che non si sarebbe a bastanza provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole leggi, e colle interpetrazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti, e sapientissimi, che potessero a ciascheduno

(*u*) Edmund. Merill. *lib.* 1. *obs. cap.* 5. *et* 6.

(*x*) *L. singularia D. de reb. credit. L. qui negotia, D. Mandat.* et ibi. Cujac. *Vin. ju. illu tr. lib.* 1. *cap.* 30.

(*y*) *L.* 2. *D. de orig. Jur.*

render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura, e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni, e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio, ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna Costituzione, nè a niuno degli altri Imperadori di que' tempi, ne' quali la Giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza, e grandezza: ma tener per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della Costituzione (z) di Valentiniano III quando caduta già la giurisprudenza Romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi Giurisconsulti, e que' gravi, incomparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze, e de' responsi di que' lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione, e disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu uopo a Valentiniano dar norma a Giudici, e stabilir loro di quali Giurisconsulti dovessero valersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo, e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli Autori, e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione, ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti infin al gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano, ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di Giurisprudenza; poichè alcun' altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo, mancato già quell'antico, e grave instituto dell'interpetrazioni, e de' responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò che da' que' primi si era scritto, e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il Corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente, e per l'Occidente era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII. tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio (*aa*) quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio (*bb*), e singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò che

(z) *L. un.° Cod. Th. de Resp. prud.* Jacob Got. *loc. cit.*
(*aa*) Rittershu. *Comm. in XII. Tab. cap.* 3.
(*bb*) Agell. *lib.* 20. *cap.* 1.

oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi, e dei nostri avoli, ed all' industria d' alcuni valent' uomini, che le raccolsero, ed interpetrarono; fra' quali i primi furono Rivallio (*cc*), Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio, e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza, ed accuratezza di Giacopo Gottifredo lo abbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri composte, le ordinasse, e disponesse. E dell' altre leggi, che dal Ippolo Romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli Editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell' opere de' riferiti antichi scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notata; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l' andaron da' varj marmi, e tavole, e da' ruderi dell' antichità raccogliendo; e stupenda certamente fù in ciò quella di Barnaba Brissonio (*dd*), di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amatori dell' antichità Romana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III. per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fù data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle *Pandette*, che ne' seguenti secoli, infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra Giurisprudenza,

CAP. VIII.

Delle Costituzioni de' Principi.

Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l' ampiezza delle Costituzioni de' Principi: tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni, e *Codici*. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le *Pandette*: ed alle Costituzioni de' Principi, onde ne sorsero le compilazioni di più *Codici*, e le molte Collazioni per le Costituzioni *Novelle*; e ciò oltre alle *Instituzioni*, che solamente per istruire la gioventù vaga dello studio legale furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n' ha trattenuti più di ciò, che per

(*cc*) Rivall. *lib.* 2. *hist. J. civ.* Oldendorp. *lib. var. lect. ad jur. civ. interp.* Forsterus *lib.* 1. *hist. J. C. Rom. cap.* 22. Balduin. *Comm. ad XII. Tab. ll. Cont. lib.* 2. *subsec. lect.* Josin. *Antiq. Rom. lib.* 8. *cap.* 6. Pighius *lib.* 3. *Annal. S. P. Q. R.* Turnebus *in Adversar. lib.* 13. *cap.* 26. *et seqq.*

(*dd*) Bris. *de Formul.* 1. Aug. *de Legib.*

avventura non richiedeva una general contezza: convien ora, che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle Costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della Romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest' istoria.

Approvato che fù dal Popolo Romano il Principato, come alla Repubblica più salubre, ed espediente (*neque enim*, dice Dione (*a*) *fieri poterat, ut sub populi Imperio ea diutiùs esset insolumis*) tutta questa potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fù trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè sentimento d' alcuni, che credettero il Popolo Romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d' esser fuori del nostro istituto, abbondar d' ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere, che il Popolo Romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl' Imperadori Romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore. Fù questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi nomi al Popolo odiosi, mostraron anch' essi d' abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato (*b*): ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accertano Appiano (*c*) Alessandrino, e Dione (*d*), il qual dice: *Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus*; soggiungendo più innanzi: *Hoc pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum redit.* E molto meno dovean cadere in quest' errore, perciocchè al Popolo rimanesse quella imaginaria, e vana ragione di dare gli suffragj, o quella precaria, e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, *vestigia morientis libertatis*; onde con verità del Popolo Romano parlando, disse Giovenale (*e*), che colui, il quale innanzi dava l'imperio, i fasci, le legioni, e tutto, ne' suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, *Panem et Circenses.*

Egli è però vero, che procurando gl'Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si resero da poi veri Monarchi; perchè il Senato Romano dopo le guerre civili, avendo, sia per timore, o per lusinga conferito a Giulio Cesare il nome d' Imperadore: questo soprannome, o titolo d'onore

(*a*) Dio *lib.* 53.
(*b*) Suet. *in Tiber. cap.* 31.
(*c*) Appian. Alexan. *in praem hist.*
(*d*) Dio *lib.* 53.
(*e*) Juven. *Satyr.* 10.

fù continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare d' un general d' armata, e l'altra rendeva la lor carica perpetua, e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri ufficj della Repubblica Romana. E benchè nel cominciamento quest' Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero, ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinarj eran astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavano assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Suetonio chiama la loro dominazione *speciem principatus* (*f*).

Se tanta autorità dunque avean usurpata i primi Imperadori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà: essendo poi di questa a poco poco ogni imagine affatto svanita, non si può dubitare che gl' Imperadori seguenti, di veri Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere, e l'assoluta potestà indipendentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que' loro ordinamenti, Editti, o Costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al Popolo la potestà di far le leggi (*g*). Queste Costituzioni de' Principi non erano d' una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine, e dall' occasione, che avea il Principe quando le stabiliva. Alcun' eran chiamate *Editti*; ed era allorchè il Principe per sè medesimo si moveva a promulgar qualch' ordine generale per l'utilità, ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al Popolo, o a' Provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del pretorio. Altr' eran nomate *Rescritti*, i quali dagl' Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere de' privati s' indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate *Epistole*; ed accadeva quando il principe rescriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle, che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del pretorio. Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronsi *Orazioni*, indirizzate al Senato, colle quali gl' Imperadori confermavano i Senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato, e del Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i *Decreti*, che si profferivano su gli atti fabbricati nel Concistoro del Principe; ed era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le Parti, profferiva il decreto. Fù questo lodevol costume degl' Imperadori non abbastanza commendato da tutti gli Scrittori

(*f*) Loyseau des Seigneuries, *cap* 2. *num.* 26. Vedi Bodin. *lib.* 1. *de Rep. cap.* 8.

(*g*) Loyseau *loc. cit.*

dell'Istoria Augusta; e molti esempj n'abbiamo nel Codice di Teodosio (*h*), siccome altresì uno molto elegante nelle *Pandette* di Giustiniano (*i*). E questi decreti ancorchè interposti in causa particolare per la dignità, ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza, e vigor di legge (*k*).

Si leggono ancora nel Codice Teodosiano (*l*) alcune Costituzioni, appellate *Prammatiche*, promulgate in occasione di domande venute da qualche Provincia, Città, o Collegio; ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi *Jussiones*, quando si proibiva, e vietava di farsi, eran dette *Sanctiones*. Ve n'eran in fine dell'altre, che si dissero *Mandati* de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' Rettori delle Provincie, a' Censitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene, e quiete della Provincia richiedeva spezial provvidenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio, se ne ha un titolo intero (*m*).

Tutta questa sorte di Costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio, e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano (*n*) ristrette; a gli *Editti*, a' *Decreti*, ed all'*Epistole*; ciò che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le restrinse (*o*).

Fù veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli Romani Imperadori, che ressero l'imperio fino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e piuttosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro Costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di savièzza, di giustizia, e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle prolisse, che da Costantino, e dagli altri suoi successori furon da poi promulgate, convenienti piuttosto ad Oratori, che a' Principi (*p*). Il che non altronde derivò, se non da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento dell'opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali così nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di Noi esser in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle Costituzioni degl'Imperadori avanti Costantino, ciò, che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de'Principi, che da Costantino Magno infino al suo tempo regna-

(*h*) *L. ult. C. Th. Qui boni cedere*, cc. *L. ult. de off. Judic. lib.* 1. *de his qui ad min. l.* 5. *et* 8. *de fide test.*

(*i*) *L.* 3. *D. de his qui in testam. del.*

(*k*) *L.* 1. §. 1. *D. de Const. Prin. l. ult. C. de Legib.*

(*l*) *L.* 3. *C. Th. de decur. et silent. l.* 36. *de ann. et trib. l.* 52. *de haereticis.*

(*m*) *C. Th. de Mandatis Principum.*

(*n*) *L.* 1. *D. de Const. Prin.*

(*o*) *Instit. lib.* 1. *tit.* 2 §. *sed et quod Principi.*

(*p*) *Artur. Duk. lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 9. *et* 10.

rono. E per questa ragione parimente osserviamo, che alcune Costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno menzione nelle *Pandette*, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

CAP. IX.

De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

Le Costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino Magno fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fù quella, che *Papirio Giusto* fece delle Costituzioni di Vero e d'Antonio; questo celebre Giureconsulto, del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle *Pandette*, fiorì ne' tempi di Settimio Severo, e le Costituzioni di questi due fratelli compilò, partendole in venti libri (*a*). Giacomo Labitto (*b*) in quella sua opera ingegnosa, e molto utile, dell' *Indice delle leggi*, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che se ne fosse fatta altra ne' tempi, che seguirono, se non quelle due di Gregorio, e d' Ermogeniano Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino Magno e dei suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici *Gregoriano*, ed *Ermogeniano*. In questi due Codici furon raccolte le Costituzioni di più Principi cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una Costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell' anno 296 dieci anni prima dell' Imperio di Costantino (*c*). Questi due Giureconsulti si proposero l' istessa Epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le Costituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino Magno ressero l'Imperio, come è manifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gottifredo (*d*) notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte Epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le Costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna come fecero, ma bensì Gregorio d' alcuni, ed Ermogeniano d' altri.

Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da' Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova Giurisprudenza per quel celebre suo *Editto perpetuo*, che stabilì, la cui materia, ed ordine servì per cinosura, ed archetipo della

(*a*) Jacob. Got. *Prolegom. ad C. Th. cap.* 1. Angel. Polit. *ep.* 9. *lib.* 5. *ad Jacobum Modestum.*
(*b*) Jacobus Labittus *in Indice legum.*
(*c*) Jac. Got. *in Prolegom. ad C. Th. cap.* 1.
(*d*) Jacob. Got. *loc. cit.*

Giurisprudenza; e che fu il Corpo più nobile della legge de' Romani, e Capo della Giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. È forte indizio n'è, che Ermogeniano (*e*) istesso ne' libri Epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguir l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare, e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli ufficj pubblici, e palatini, e della milizia parimente, la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il giovane fu all'intutto variata, e mutata, e prese la Giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che suspica Gottifredo (*f*) che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori Cristiani, si fossero continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri Cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e de' suoi figliuoli, fossero pur anche Gentili, con assai forti congietture ce n'assicura il lodato Gottifredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gottifredo possa persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi Codici fu grandissima: e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche Costituzione. Di essi valevasi S. Agostino (*g*), come è manifesto nel *lib.* 2. *ad Pollentium*; ove s'allega del Codice Gregoriano una Costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. Medesimi ancora si servì l'Autore della Collazione delle leggi Mosaiche colle Romane, che secondo Freero (*h*), e Gottifredo (*i*) fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro: si allega da costui una Costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel *lib.* 5. *de nuptiis*; parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice (*k*); e dell'istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cujacio frà le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la *l.* 2 *de Calumniatoribus*: se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici

(*e*) Ermog. *l.* 2. *D. de statu hom.*
(*f*) Got. *loc. cit.*
(*g*) August. *lib.* 2. *ad Pollentium*, *de Adulterio*, *cap.* 8.
(*h*) Freher *parerg.* 9.
(*i*) Got. *in prolog. cap.* 3.
(*k*) *L.* 7. *C. de incest. nupt.*

e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero Breviario di essi si servirono dappoi, oltre all' Autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio. Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.

CAP. X.

Delle Accademie.

Non solamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l'. Imperio d' Adriano, per tanti celebri Giureconsulti e per la sapienza di questo Principe, per quel suo Editto, e per le tante Costituzioni degli altri savissimi Principi, era lo studio della Giurisprudenza nel maggior suo splendore, e nel colmo della sua grandezza, ma lo rendevan ancor florido, e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, l' *Ateneo* di Roma in Occidente, e la *Scuola* di Berito in Oriente.

I. *Dell' Accademia di Roma in Occidente.*

Prima d'Adriano nell' inclita Città di Roma non v' erano pubbliche Accademie. I Maestri nelle loro private stanze, ch'essi chiamavan *l'ergole*, insegnavano alla gioventù (*a*); ed i Giureconsulti stessi, oltre a quelle commendabili loro funzioni d'interpetrare, scrivere, rispondere, consigliare, ed altre rapportate di sopra, avean ancora per costume nelle lor case insegnare a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di se, ch'egli attese a questi studj sotto la disciplina di Q. Scevola figliuolo di Publio, ancorchè questi com' e' dice, *nemini ad docendum se dabat* (*b*). La beone (*c*) così s' avea diviso l'anno, che sei mesi era in Roma frequentato da' studiosi, che andavan da lui ad apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in Villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabino, come anche narra Pomponio (*d*), poichè non era de' beni di fortuna abbastanza fornito, sovente da' suoi scolari era sovvenuto: *huic nec amplæ facultates fuerunt: sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est;* e così anche si praticava nell' altre professioni, siccome per le mate-

(*a*) Sueton. *in Classitio Grammatice.*
(*b*) Bud. *in anno ad Pan. lib.* 1. *de Just. et Jur.*
(*c*) *L.* 2. *D. de orig. Jur.*
(*d*) *Cit. l.* 2. *D. de orig. Jur.*

matiche n'abbiamo il testimonio di Suetonio (*e*), e per la grammatica l'Autore del libro degl' illustri Grammatici.

Adriano fu il primo, che nella Regione VIII. del Foro Romano fondò l'Ateneo, ove pubblicamente dovessero insegnarsi le discipline, e le lettere; e quel luogo, ch'è posto alle radici del Monte Aventino, ancor oggi ritiene la memoria delle scuole de' Greci (*f*), imperocchè in esse si facea professione non meno della latina, che della greca eloquenza, e non meno i Retori, e Poeti Latini, che i Greci vi avevan il loro luogo. Fanno di questo Ateneo onorata memoria Dione (*g*), Lampridio, Capitolino, Gordiano, e Simmaco (*h*).

Alessandro Severo l'ampliò, e ridusse in forma più nobile. Stabilì il salario a' Retori, Medici, Grammatici, ed a tutti gli altri Professori. Istituì gli Auditori pubblici, ed assegnò ancora alcune rendite a' studenti, figliuoli di poveri, pur che però fossero ingenui (*i*). I Romani di queste genti di lettere non facevan ordine a parte, ma le lasciavano mescolate nel terzo stato, e non avean tante persone, quante noi, che prendesser le lettere per professione, e vacazione loro speciale (*k*): da poi quelle poche ch'essi n'aveano, le ridussero in milizia, le quali eran ufficj quasi perpetui, di maniera che facevan di loro più stima, che noi, e di grandissimi privilegj onoravangli come si vede nel Codice di Teodosio.

Or per la celebrità di questa famosa Accademia, concorrevano in Roma in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e spezialmente la legal disciplina. Non eran sole queste nostre Provincie, ch'oggi forman il Regno di Napoli a mandar lor giovanetti a studiare in Roma, ma le provincie più remote, e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia, e dall'Affrica ancora ne venivano. Nelle nostre Pandette sono ancor rimasi alcuni vestigj, che n' accertano di quest' usanza di mandars' in Roma i giovani a studiare: abbiamo un responso di Scevola, che diede a favor d'un giovane, che *studiorum causa Romae agebat* rapportato da Ulpiano (*l*), il qual anche parla del viatico solito assegnarsi da' padri a' figliuoli quando gli mandavan in Roma a studiare: e questo medesimo Giureconsulto altrove (*m*) fa anche memoria di quest'usanza di mandare i giovani a Roma a studiare, della quale ne fa altresì menzione Modestino (*n*), ed altri nostri Giureconsulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo studio delle leggi, fin dalla Grecia i giovani in Roma: onde si rendè celebre anche perciò la sfacciata libi-

(*e*) Suet. *in Augusto.*
(*f*) Jacob. Got. *in C. Th. lib.* 1. *de Medic.*
(*g*) Dio *in Juliano.* Lampr. *in Alex. Sev.* Capitol. *in Pertinace.*
(*h*) Simmac. *Lib.* 1. *epist.* 15.
(*i*) Lampr. *in Alex. Severo.*
(*k*) Loyseau *des Ordres*, *cap.* 8.
(*l*) Ulpian. *l. cum filius*, *D. de reb. credit.*
(*m*) Ulpian. in *l. longius*, §. *ult. D. de Judic.*
(*n*) Modestinus *l. Titio*, *D. Ad Munic.*

dine di Domiziano, che imprigionò Arca avvenente fanciullo, il qual fin dall'Arcadia era venuto in Roma per apprender la giurisprudenza, solamente perchè con rado, e memorando esempio non volle acconsentire alle sue impudiche voglie (*o*): di che il giovanetto appresso Filostrato (*p*) tutto dolente accagionava suo padre, che potendo farl'instruire delle greche lettere in Arcadia, l'avea mandato in Roma per apprender le leggi. I Greci medesimi, che non sogliono esser paghi, se non di loro stessi, e delle cose proprie, pur furono costretti confessare, che dalle leggi Romane solamente potevasi apprendere una giusta, e diritta norma di costumi; onde Dione Crisostomo (*q*) orando presso a' Corinti, e volendo persuader loro, ch'egli essendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l'Imperador Trajano, avea sempre onestamente vivuto, di quest'argomento si valse: ch'egli stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare, chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall'Affrica, come ne' tempi più bassi testimonia d'Alipio l'incomparabil Agostino (*r*), del quale narra, che *Romam processerat, ut jùs disceret.* Dalla Gallia, e dall'altre Provincie occidentali in questi medesimi tempi men a noi lontani era frequente il concorso de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano Vescovo Altissiodorense n'è testimone Errico Altissiodorense in que' suoi versi (*). E Costanzo (*s*) nella di lui vita pur dice: *Post Auditoria Gallicana, intra Urbem Romam Juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit.* Rutilio Numaziano (†) favellando di Palladio gentil giovane francese, pur disse, che era stato mandato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio (*t*) Apollinare persuade Eutropio, che vada ad apprender Giurisprudenza in Roma, che perciò chiamolla, *domicilium legum.* Onde non pur dagli Scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi Encomj, non solamente per la Giurisprudenza, ma per l'eloquenza, e per tutt'altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata *Armorum, Legumque parentem, quae prima dedit cunabula juris* (*u*): ed altrove, *legum genitricem*: appresso Simmaco: *Latiaris facundiae*

(*o*) Alteser. *Rer. Aquitan. lib.* 3. *cap.* 5.
(*p*) Philost. *lib.* 7. *de vit. Apollo cap.* 17.
(*q*) Dio *Chrysost. orat.* 87. Altes. *loc. cit.*
(*r*) August. *lib.* 6. *Conf. cap.* 8.
* Erric. Altissiodor. *Lib.* 1. *de Vit. S. Germ.*
Incitus his animis, talique cupidine raptus,
Qua caput est orbis terrarum maxima Roma
Tendit iter, Latii nodos addiscere Juris,
Et didicit, palmamque brevis tulit ille laboris.
(*s*) Constant. in *vit. S. Germ. cap.* 1.
† Rutil. Numat. *Lib.* 1. *Itin.*
Facundus juvenis, Gallorum nuper ab arvis
Missus Romani discere Jura fori.
(*t*) Sidon. *lib.* 1. *epist.* 6.
(*u*) Claudian. in *panegyr.* 3. *Stiliconis.*

domicilium (*x*): e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassiodoro, e molt' altri Scrittori.

E fu cotanta la cura degl' Imperadori, ed il loro studio d'invigilar sempre al decoro, e ristabilimento di quest' Accademia, ch' essendo ne' tempi di Valentiniano il vecchio Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a' lussi, e ad ogni sorte di vizio, tanto che l' Accademia era molto scaduta dal suo instituto, ed introdotti in essa molti abusi, pensò questo Principe, di cui era molto grande la sollecitudine de' studj di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre Costituzione, che dirizzò nell' anno 370. ad Olibrio Prefetto di quella Città, parte della quale ancor si legge nel Codice di Teodosio (*y*), ove stabilì undici leggi Accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi potè poi lungamente mantenere il suo lustro; e tirare a se come innanzi i giovani da tutte le parti d' Occidente per apprender lettere, e massimamente la giurisprudenza. Così ne' tempi di Teodorico Ostrogoto vediamo ancor durare quest' usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi volle questo Principe, che non dovesse concedersi licenza a' medesimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella Città i loro studj. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè suo benemerito, il qual avendo mandat' in Roma a studiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamargli, ordinò a Festo, che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: *Nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena: illa eloquentiae fœcunda mater: illa virtutum omnium latissimum templum* (*z*). La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati li suoi figliuoli a Roma a studiare, e scrisse a Simmaco, che non lasciassegli partire (*aa*). Questo medesimo instituto fu da poi continuato da Atalarico suo nipote, il qual imitando Valentiniano ne prese anche spezial cura, e pensiero, e si legge ancora appresso Cassiodoro (*bb*) una lettera, che volle scrivere perciò al Senato di Roma, nella quale riordina i studj, e stabilisce i soliti stipendj per coloro, che militavano in quell' Accademia, nella quale oltre a' Grammatici, Oratori, ed altri Professori v' avean ancor luogo gli *Espositori delle leggi*: onde per questo nuovo ristoramento potè da poi, eziandio ne' tempi più barbari meritar Roma que' pregi, e quegli encomj, che le danno più Scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone (*cc*) sopra Sidonio (*) Apollinare.

(*x*) Simmac. *lib.* 8. *epist.* 68.
(*y*) *C. Th. l.* 1. *C. de stud. liberal. urb. Roma.*
(*z*) Cassiodor. *lib.* 1. *var. ep.* 39.
(*aa*) Cassiodor. *lib.* 4. *cap.* 6.
(*bb*) Cassiodor. *lib.* 9. *cap.* 21.
(*cc*) Savaro in *Sidon. lib.* 1. *ep.* 5.

(*) Giustiniano ricuperata per Narsete l' Italia, ristabilì anche l' Accademia di Roma, comandando che fossero pagati i Salarj a' Professori siccome facevasi a' tempi di *Teodorico*. Leggasi la sua *Pramatica* al *Cap.* 12. che

II. *Dell' Accademia di Berito in Oriente.*

Berito è Città posta nella Provincia di Fenicia in Oriente, e fu cotanto benemerita a Teodosio il giovane, che la decorò del titolo di Metropoli della Fenicia, come Tiro; Città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell' Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa Accademia in essa stabilita fu chiamata la *Città delle leggi*, e fu detto, che riempieva perciò il Mondo delle medesime. Da chi quest'Accademia fosse stata instituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può pors' in disputa è, che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano Imperadore, com' è manifesto da una Costituzione di questo Imperadore, che si legge nel Codice di Giustiniano (*a*), indirizzata a Severino, e ad altri Scolari dell'Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravan in Berito.

A questa Città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le Provincie dell' Oriente. Chiarissima testimonianza è quella, che ce ne dà Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesarea nell' orazion panegerica ad Origene (*b*), ove narra aver egli appresa la Giurisprudenza Romana nell' Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sotto Costanzo, e Costante circa gli anni di Cristo 350. Il Geografo antico (*c*), (il qual Autore dobbiam noi alla diligenza dell'eruditissimo Giureconsulto G. Gotifredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della Città di Berito, e dell' Accademia delle leggi, dice così, secondo l' antica traduzione latina: *Berytus Civitas valde delitiosa et Auditoria legum habens, per quae omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adsident Judicibus, et scientes leges custodiunt Provincias, quibus mittuntur legum ordinationes.* Per ciò Nonno (*d*) nelle Dionisiache diceva, che Berito riempieva la terra tutta di leggi. Eunapio (*e*) ancora, che fiorì sotto Costanzo, Zaccaria Scolastico (*f*), e Libanio (*g*), che visse sotto Valente, chiamano perciò Berito Madre delle leggi. E ne' tempi dell' Imperador Valente fu tanto il concorso de' giovani a questa Città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole essersi perciò tralasciato lo studio dell'eloquenza.

vedesi impressa dopo le di lui *Novelle*, dove si fa menzione de' Grammatici, Oratori, Medici, e Giurisperiti, che insegnavano la Gioventù.)

Addizione dell' Autore.

(*a*) *L.* 1. *C. qui aetat. vel. profess. se excus. lib.* 10.

(*b*) Gregor. Taumat. in *paneg. ad Orig.* Socrat. *lib.* 4. *cap.* 22. Alteser. *rer. Aquitan. lib.* 3. *cap.* 5.

(*c*) *Vetus Orbis descriptio*, *num.* 17. §. 3.

(*d*) Nonn. *lib.* 41. Dionys. *v.* 174.

(*e*) Eunap. in *vit. Pro. pag.* 150.

(*f*) Zacchar. Scholast. *de Opif. Mund.*

(*g*) Liban. *orat.* 26. *Apolog. p.* 225. *et ep.* 329. *et* 550. *ad Anatol.*

Ed Agatia (*h*) favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto, che abbattè quasi tutta la Città, afferma esservi accaduta strage grandissima de' Cittadini, e di gran numero di coloro, che ivi dimoravano per apprender le leggi Romane. Finalmente il nostro Giustiniano (*i*) pur nomò Berito *Città delle leggi*, ed altrove (*k*). *Nutrice* delle medesime; donde egli fece venir Doroteo, ed Anatolio, perchè unitamente con gli altri avesser parte nella fabbrica de' Digesti, non concedendo licenza d'esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito, e di Costantinopoli (perchè questa si trovava ne' suoi tempi fondata già da Teodosio il giovane l'anno 425) siccome nell'Occidente a quella di Roma.

Vi furon ancora in questi tempi in alcune Città d'Oriente altre Accademie, ove si professavan lettere, come in Laodicea della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua Costituzione, che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano (*l*); in Alessandria, intitolata il *Museo*, della quale parla Agatia (*m*); ed in Cesarea. Siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune Città avevan similmente le loro Scuole, ove potevan i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne fu priva, poichè come dirassi quando dell'istituzione dell'Accademia Napoletana favelleremo, Federico II. Imperadore non fu il primo, che da' fondamenti la ergesse, ma l'essere stata sempre questa Città, come Federico stesso la chiama, *antiqua mater, et domus studii* (*n*), si mosse egli perciò a rinovar questi suoi antichi studj, e ad ingrandirgli in una più nobile, e magnifica forma, innalzando l'Accademia Napoletana sopra tutt'altre, e comandando perciò, che i giovani così di questo Regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si diviserà, quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono Scuole nell'altre Città Greche di queste nostre Provincie, in quella maniera, che richiedeva il loro istituto; ma questi studj, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati, ed estinti, tosto che sorse l'*Ateneo*; e da poi avendo Roma riempiuto l'Imperio tutto delle sue leggi, le Provincie d'Occidente mandavan i loro giovani in quella Città, come lor Madre ad apprenderle; siccome quelle d'Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l'ultima mano alla ruina di tutte queste Scuole minori, quando Giustiniano a tre sole Città concedè licenza d'esplicar le leggi, cioè all'una, e all'altra Roma, ed a Berito; non ad Alessandria, non a Cesarea, non alla perfine ad alcuna altra Città dell'uno, o dell'altro Imperio.

Dell'Accademia di Costantinopoli non era quì luogo di favellare, come quella, che molto tempo da poi nell'anno 425 fu da Teodosio

(*h*) Agat. *lib.* 2. *hist.*
(*i*) Justin. in *provem. Dig.*
(*k*) Justin. in *Constit. ad Antecessores*, §. 7.
(*l*) *L.* 2. *C. de Incolis.*
(*m*) Agat. *lib.* 2.
(*n*) Petr. de Vin. *lib.* 3. *epist.* 10.

il giovane instituita, e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest'istoria.

III.

Ecco in qual floridissimo stato erano queste nostre Provincie ne' tempi, che a Costantino precedettero: quando ciascheduna Città si studiava di comporre la sua polizia, e governo, ad imitazion di Roma, della quale vantavano essere piccioli simulacri, ed immagini: quando secondo le sue leggi vivevano: e quando la Giurisprudenza Romana, ch'era la lor norma, e regola, era giunta nel colmo, e nella più alta stima, se si pon mente o a' favori de' Principi, o alla prudenza delle loro Costituzioni, o alla sapienza de' Giureconsulti, o alla maestà dell' Accademie, e dottrina de' Professori, o alla probità de' Magistrati. Non è occulto, che alcuni pur troppo vaghi di novità, volendo rendersi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di biasimar le leggi Romane come troppo sottili, e ricercate, e che sovente s' oppongono al buon senso, ed al comunale intendimento degli uomini. Si è veduto ancora, chi ha voluto perciò prendersi briga d' andarle esaminando, con riprovarn' alcune, come alla ragione, ed all' equità contrarie. Altri ne dettaron particolari trattati, che vengon rapportati da Giorgio Pasquio (*a*): e fra' nostri volle anche tentarlo il Cardinal di Luca, che ne distese più discorsi (*b*). Ma ben si sarà potuto conoscere quanto costoro sieno traviati; i quali col debole, e corto lume de' loro ingegni han preteso affrontare una verità per tanti secoli conosciuta, e professata dai maggiori uomini, che fiorirono quando il genere umano si vide in tant' elevamento, ed eminenza, in quanta non fu mai per l' addietro, e che non sappiamo se mai potrà ritornare in quella sublimità, in cui fu ammirato mentre durò il Roman Imperio. I Romani ci diedero le leggi savie, e giuste, come per isperimento si conobbe ch' erano le più utili, conformi all' equità naturale, e adattate per la società civile, ed all' umano commercio: che se fosse ad ognuno lecito farsi giudice sopra le leggi, ed a suo giudicio, e capriccio dar regola a questa bisogna: vorrebbe ciascuno fidando nel suo ingegno sostenere al pari di chiunque altro la propria opinione; ed ecco i disordini, e le confusioni, ed ecco alla per fine introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato s' egli aveva date agli Ateniesi le più giuste, e le più savie leggi, rispose: le migliori, che si confacessero a' loro costumi, e le più acconce a' loro profitti; imperocchè la giustizia, e la sapienza delle leggi non dipende da ragioni astratte, e metafisiche, ma dall' utilità, che recan a' popoli, al commercio, ed alla vita civile: di chè per più secoli ne diedero bastanti riprove le Romane; onde avvenne che ruinato l' Imperio, non per questo ne' nuovi dominj in Europa stabiliti, cessò la maestà, e l' uso delle medesime. L' utilità,

(*a*) Georg. Pasq. *de nov. inventis.*
(*b*) Card. de Luca *Conflict. legis, et rat.*

e l'onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno sempre le giuste, che riescono a' popoli utili, ed oneste: ciò che meriterebbe un trattato a parte, non essendo del nostro istituto.

Altri vi sono, i quali empiono il Mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi: questa querela non è nuova, ma molto antica, e fin da' tempi della libera Repubblica s' intese; tanto che Cesare (*c*), e Pompeo pensarono di darvi qualche compenso, con ridurre ad un cert' ordine la giurisprudenza Romana: il che se non potè mai ridursi ad effetto da uomini sì illustri, molto meno s' è potuto da poi sperare dagli altri, come impresa affatto disperata, ed impossibile, non che dura, e malagevole. Ma queste querele, o quanto meglio farebbon costoro, se le scagliassero contra i depravati costumi degli uomini, contra la lor ambizione, e dissolutezza, anzi che contro alle leggi. Ben è egli vero chè moltitudine di vizj, e moltitudine di leggi si secondano, e si producono l' una l'altra quasi sempre; ond' è che Arcesilao (*d*) soleva dire, che siccome dove sono molte medicine, e molti medici, quivi sono infermità abbondanti, così dove abbondan le leggi, ivi essere ingiustizia somma, nulladimanco non è somma ingiustizia, nè sono molti vizj, perchè sieno molte leggi, ma ben sono molte leggi, perchè sono molti vizj. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini, non v' era altro rimedio, che quello delle leggi. L' Imperio Romano molto tempo prima avrebbe veduta la sua rovina, se di quando in quando la prudenza di qualche Principe non v' avesse dato riparo per mezzo delle leggi. Eran a' Romani sempre innanzi agli occhi molti domestici esempj, che gli ammonivano, niun altro freno esser più potente alla dissolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevan benissimo, che fin da' primi tempi della loro Repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù Romana, salvo che non esser governati dalle leggi, ma chè dovesse al Re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella, che con molta eleganza vien rapportata da Livio (*e*) *Regem*, e dicevano, *hominem esse, à quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit; esse gratiae locum, esse beneficio, et irasci, et ignoscere posse: inter amicum, et inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem, melioremque inopi, quàm potenti; nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris: periculosum esse, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere.* Sentimenti pur troppo licenziosi, e dannevoli, e che dirittamente si oppongono a quel che insegnò Aristotele nella sua politica (*f*). Ove sia Repubblica senza vizj, certamente mal fa, chi vuol caricarla di leggi, siccome mal fa, chi ad un corpo sano vuol applicar medicamenti. Ma se quella già data in preda a' lussi, minaccia rovina, non v'è altro riparo,

(*c*) Suet. in *Jul.* cap. 44. Cicer. *lib.* 1. *de Orat.*
(*d*) Joh. Stob. *serm.* 41.
(*e*) Livio *lib.* 1.
(*f*) Arist. *lib.* 3. *Polit.*

che ricorrere alle leggi. E meglio in questi casi sarà, che nella Repubblica abbondino le leggi, le quali proveggano, e s' oppongano ad ogni vizio (*g*), che rimetter tutto all' arbitrio de' Magistrati; il giudicio de' quali stà sottoposto agli affetti, ed alle macchinazioni, e tranelli de' litiganti.

Egli è pur vero, che alla corruttela de' costumi non si rimedia abbastanza colle leggi; ed in ciò non si può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio (*h*), che dovrebbon i Principi aver sempre innanzi agli occhi, dicendo egli, che la maggiore lor cura, e pensiero dovrebbe essere non tanto, come fanno, di rimediar, agli abusi; ed alle corruttele colle leggi, quanto d' invigilare su l' educazione de' giovani. Sopra il buono allevamento de' medesimi dovrebbon impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore; poichè in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizj, e per conseguenza il numero delle leggi. Star tutt' intesi a ben ristabilire, e fornir di buoni istituti, e di Professori l' Accademie, e l' Università de' studj, ed in ciò porre ogni lor cura. Erasi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' Collegj instituiti per la gioventù nel che furon eminenti i Giesuiti. Ma par ora che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andare scemando quell' antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buon istituto. Richiederebbero veramente queste cose più tosto un Censore, che un Istorico; onde potendo fin quì bastare ciò che se n'è divisato come, per un apparato delle cose, che avranno a seguire, farem passaggio, dopo aver narrata la polizia Ecclesiastica di quest' età, a' tempi di Costantino, donde quest' istoria prende suo principio.

CAP. XI.

Della Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli.

La nuova Religione Cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne' tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo Mondo, per le quali e' bisognava, che si governasse, la spirituale, e la temporale, riconoscenti un medesimo principio, ch' è Iddio solo (*a*). La Spirituale nel Sacerdozio, o Stato Ecclesiastico, che amministra le cose divine, e sacrate: la temporale nell' Imperio, o Monarchia, o vero Stato politico, che governa le cose umane, e profane: ciascuna di loro avente il suo oggetto separato: i Principi perchè soprantendano alle cause del Secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; dei Principi il punire, o premiare con corporal pena, o premio: de' Sa-

(*g*) Georg. Pasq. *cap.* 5. *de var. fortun. doctr. Jur.* §. 3. Adam. Rupert. in *Com. ad Pomp. cap.* 6.

(*h*) Baco *de Augum. scient. lib.* 1.

(*a*) *Novel.* 6. *Can. duo sunt* 96. *dist. can. Quoniam*, *dist.* 10. et *can. Principes*, *caus.* 23. *quaest.* 5.

cerdoti con spirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; laonde siccome non senza cagione il Magistrato porta la Spada, così ancora i Sacerdoti, le Chiavi del Regno de' Cieli.

Non così era prima presso a Pagani, i quali non riconoscevano nel Mondo queste due potenze infra loro separate, e distinte: ma in una sola persona l'unirono; ond'è, che i loro Re soli n'eran capi, e moderatori: e la ragion era, perch'essi della Religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' Romani il Pontificato massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl' Imperadori (*b*), e se bene avessero separati Collegj di Sacerdoti, a' quali la cura della lor religione era commessa, nientedimeno come che della medesima si servivano per la sola conservazione dello Stato, doveano per conseguenza le deliberazioni più gravi al Principe riportarsi, che n'era il capo: istituto, che ad essi fu tramandato da' loro maggiori, appo i quali, come dice Cicerone (*c*), *qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare, regale ducebatur.* Quindi Virgilio (*d*) del Re Anio cantò:

Rex Anius, Rex idem hominum, Phaebique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo, che ci rappresenta Omero, dove gli Eroi, cioè i Principi eran quelli, che facevan i sacrifizj: degli Ateniesi, e di molte altre Città della Grecia lo stesso narra Platone: appresso gli Etiopi, scrive Diodoro, che i Re eran i Sacerdoti: siccome ancora appresso gli Egizj narra Plutarco; ed appresso gli Spartani Erodoto (*e*).

Ma presso a' Cristiani la Religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato, ed al riposo di questo Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non a gli uomini: e quindi presso di Noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto, e nobile dell'Imperio, quanto le cose divine sono superiori all'umane, e quanto l'anima è più nobile del corpo, e de' beni temporali. Ma dall'altra parte essendo stata data da Dio la spada all'imperio per governar le cose mondane, vien ad essere questa potenza più forte in se medesima, cioè a dire in questo Mondo, che non è la potenza Spirituale data da Dio al Sacerdozio, al quale proibì l'uso della spada materiale; poscia che ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili; ed il principale effetto della sua forza è riserbato al Cielo; come ce ne fece testimonianza l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo reame non essere di questo Mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo

(*b*) Dio *lib.* 54. Anast. Germon. *lib.* 1. *de Sacr. immun. cap.* 9. *num.* 3.
(*c*) Cic. *de Divin.*
(*d*) Virgil. *lib.* 3. *vers.* 80.
(*e*) Grot. *de imperio summ. potest. cap.* 2. *num.* 4.

principio, ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo: è stato necessario, si procurasse, che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme, ed una sinfonia (*f*), cioè a dire un'armonia, ed accordo composto di cose differenti, per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù, ed energia; di manierachè se l'Imperio soccorre colle sue forze al Sacerdozio, per mantenere l'onor di Dio; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe, ed unisce l'affezion de' Popoli all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato sarà felice, e florido. Per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio abusandosi della division de' Popoli intraprendesse sopra l'Imperio, o governamento politico, e temporale: ovvero se l'Imperio voltando contro Dio quella forza, che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il Sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione, ed in ruina.

Egli è Iddio, che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue Sovrane in loro spezie, affinchè l'una servisse di contrappeso all'altra, per timore, che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento, o tirannia. Così vedesi, che quando la sovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente; e medesimamente la temporale alla spirituale (*g*): la qual cosa è gratissima a Dio, quando si fa per via legittima, e sopra tutto quando si fa direttamente, e puramente per suo servigio, e per lo ben pubblico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender l'una sopra l'altra.

E poichè queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sonò sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; l'infinita Sapienza per evitare il disordine estremo, che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi, ed ha messe separazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare, benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere, che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque, se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca, *Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo.* Regolamento assai breve, ma per certo assai netto, e chiaro, perchè quando la cura dell'anime, e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la religione, ed il culto di Dio, se sente d'avere un'anima, e se vuol essere nel numero de' figliuoli di Dio, e della Chiesa. Chiaro e famoso è l'esempio dell'Imperador Teodosio, il quale alla censura d'un semplice Arci-

(*f*) *Novel. 42 Inst.*
(*g*) Loyseau. *des Seign. cap.* 15. *n.* 4.

vescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica, che gli era stata da colui ingionta: l'attesta ancora l'esempio di Davide, *Qui et si regali unctione Sacerdotibus, et Prophetis praecerat in causis saeculi tamen suberat eis in causa Dei.* (*h*).

Reciprocamente ancora, poichè la dominazion delle cose temporali appartiene a' Principi, e la Chiesa è nella Repubblica, come dice Ottato Milevitano, e non già la Repubblica nella Chiesa, bisogna che tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiscano al Magistrato Secolare in ciò ch' è della polizia civile (*i*). *Si omnis anima potentatibus subdita est, ergo et vestra* (dice S. Bernardo (*k*) ad Errico Arcivescovo di Sens) *quis vos excepit ab Universitate? Certè, qui tentat excipere, tentat decipere;* e S. Gio. Crisostomo spuendo il passo di S. Paulo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est*, dice, *etiam si fueris Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc vero pietatem non laedit* (*l*). In breve, il Papa S. Gregorio (*m*) il grande: *Agnosco*, dice, *Imperatorem a Deo concessum non militibus solum, sed et Sacerdotibus etiam dominari.*

Poichè dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti, cioè coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica, sono chiamati *Pastori*, e *Prelati*; e gli altri, che possedono la temporale, sono particolarmente nomati *Signori*, o *Dominatori*. Appellazione, ch' è interdetta agli Ecclesiastici di propria bocca di N. S. il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli di Zebedeo, e nel contrasto di precedenza sopravvenuto fra' suoi Apostoli, poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: *Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic* Lezion che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' Vescovi: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut Dominantes in Cleris, sed forma facti gregis*, cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pastore non è il Signore, e proprietario, ma il ministro, e governatore solamente (*n*). Così Dio gli dice: *Pasce oves meas*, e non già *tuas* (*o*).

Ed in verità la potenza Ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spirituali, o divine, che non sono propriamente di questo Mondo, non può appartenere a gli uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio, ed amministrazione, fin a tanto che Iddio (il qual solo è il Maestro, e Signore delle nostre anime) commette loro questa potenza sopranaturale, per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto suo nome,

(*h*) *Can.* 41. §. *item cum David*, *caus.* 2. *quaest.* 7.
(*i*) Dupin. *de Antiq. Eccl. disc. diss.* 7.
(*k*) Bern. *ep.* 42.
(*l*) Chrysost. ad *ep. Pau. ad Rom.* 13.
(*m*) Gregor. *lib.* 2. *ep.* 94.
(*n*) Loyseau *loc. c. num.* 10.
(*o*) Augustin. ad *cap.* 21. *Joan.* Richerius *par.* 3. *axiom.* 30. *in Apologia pro Jo. Gersonio.*

ed autorità, come suoi Vicarj, e Luogotenenti, ciascuno però secondo il suo grado Gerarchico, appunto come nella polizia civile più Ufficiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano la potenza del sovrano Signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiastica, la quale per contrario riferendosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben più degna di quella de' Principi della Terra, i quali ancora non avean nel principio la loro, che per ufficio, e per amministrazione, appartenendo la Sovranità, o per meglio dire la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in que' tempi erano pur essi chiamati *Pastori* de' Popoli, come vengon qualificati da Omero: ma l'oggetto della lor potenza, che consiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricever la Signoria, o Potenza in proprietà, essi l'hanno da lungo tempo guadagnata, ed ottenuta in tutti i paesi del Mondo: de' quali molti parimente ve ne sono, dove essi han ottenuto non solamente la Signoria pubblica, ma ancora la privata: riducendo il lor Popolo in ischiavitudine.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempj del cambiamento della potestà per ufficio, e per esercizio, in quella di proprietà, e per diritto di Signoria, che in quel che accadde nel Popolo di Dio, quando annojato d'esser comandato da' Giudici, ch'esercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio, ed amministrazione assolutamente, egli volle avere un Re, il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo de' Giudici, *essi non hanno te ricusato, ma mè, affinchè io non regni più sopra loro*, e poco da poi: *Tale sarà il diritto del Re ec.* (*p*). Il che significa, che Iddio stesso era il Re di questo Popolo, ed aveva sopra lui la proprietà, e la potenza, allorchè era governato da semplici Giudici, o Ufficiali (*q*); ma che ciò non sarà più, quando avrà un Re, il quale s'abuserà di questa potenza in proprietà. Bella instruzione agli Ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella, come suoi Vicarj, e suoi Luogotenenti, qualità la più alta, e la più nobile, che potesse essere sopra la Terra.

Ecco la distinzione della potenza spirituale, e della temporale, che ben dimostra, che l'una non include, e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra; ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro, e in loro spezie.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce, che l'una, e l'altra non possano risedere in una stessa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medesima dignità. Tutta volta bisogna prender cura, che quando esse risiedono nella medesima dignità, fa mestiere, che

(*p*) 1. *Reg.* 8. *vers.* 7.
(*q*) Loyseau *loc. cit. num.* 13.

ciò sia una dignità Ecclesiastica, e non già una Signoria, e ufficio temporale; poichè la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere, nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali; e sopra tutto, la potenza spirituale non può tenersi per diritto di Signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso comune d'avere in Inghilterra voluto attribuire al Re, o alla Reina la sovranità della Chiesa Anglicana, in quel modo che se l'attribuisce la temporalità del suo Reame, quasi fosse da questa dependente (*r*): ebbe ciò suo cominciamento da collera, e da una particolar indegnazione d'Errico VIII contra 'l Papa, il qual negò d'approvare il di lui divorzio, di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo, che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra; e quel ch'è più, seguendo lo sfrenato impeto dell'ira, si dichiarò Capo della Chiesa Anglicana immediatamente dopo Giesù Cristo, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Signor sovrano tanto nelle cose spirituali, che temporali: errore che apparve poi visibilmente, quando la Reina Elisabetta sua figliuola, venne a regnare; imperocchè si vide allora una femmina per Capo della Chiesa Anglicana; e la sovranità spirituale caduta nella conocchia.

Ora benchè per qualche tempo queste due potenze sieno state nelle medesime persone fra il Popolo di Dio, cotesto però si fece in modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio; ma da poi, che il Popolo volle esser dominato da' Re, questi Re non ebbero la potenza spirituale: e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne furon aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l'istoria d'Ozia (*s*): ed in quanto a' Pagani, s'è già veduto, che in più Nazioni i Re sono stati Sacerdoti, sommettendo la religione allo Stato, e non se ne servivano, che in quanto ella era necessaria allo Stato: ma noi instruiti in migliori Scuole, abbiam'appreso di preferire la religione, c'ha il suo rispetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, che non riflette, se non agli uomini, ed al riposo di questo Mondo. Ma non vi è però alcun inconveniente, nè repugnanza, che la potenza temporale sia annessa, e rendasi accessoria, e dependente dal Sacerdozio; come ne' seguenti libri di quest'Istoria osserveremo nella persona del Pontefice Romano, e negli altri Prelati della Chiesa: non già perchè fosse stata prodotta dalla sovranità spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di Principi, o per

(*r*) Loyseau *loc. cit. num.* 16.

(*s*) *Paralipomen.* 26. Grot. *cap.* 2. *de imp. summ. potest. num.* 5. Vid. Bovadilla *Polit. lib.* 2. *cap.* 17. *e* 18.

prescrizioni legittime, non già *Apostolico Jure*, come di S. Bernardo (*t*); *nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit.*

Ecco il rincontro di queste due potenze in sovranità indipendenti l'una dall'altra, e riconoscenti un sol principio che Iddio, distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore, in guisa che l'una non ha che impacciarsi coll'altra.

§. I. *Polizia Ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente.*

Riconoscendo noi adunque per la religione Cristiana nel Mondo queste due potenze, bisognerà, che si narri ora, come la spirituale fosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell'Imperio, ed in queste nostre Provincie si fosse stabilita la polizia, e lo stato Ecclesiastico, che ne' secoli seguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello stato politico, e temporale di questo Reame.

In que' tre primi secoli dell'umana Redenzione, prima che da Costantino Magno si fosse abbracciata la Cristiana religione, non potrà con fermezza ravvisarsi nell'Imperio alcuna esterior polizia Ecclesiastica. Gli Apostoli, ed i loro successori intenti alla sola predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla; e ne furon impediti ancora dalle persecuzioni, che gli costringevano in privato, e di soppiatto, a mantenere l'esercizio della loro religione fra' Fedeli.

Il nostro buon Redentore adunque, dovendo ritornar al Padre, che lo mandò in questo Mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciare in Terra suoi Luogotenenti, a' quali questo potere spirituale comunicò, perchè come suoi Vicarj mantenessero, e promulgassero da per tutto la sua religione. E volle valersi, non già del ministero degli Angioli, ma piacendogli innalzare il genere umano, volle eleggere per più profondi misteri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili, ed abietti, volendo con ciò darci un'altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda, nè stirpe, nè altri pregj, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue, e gli altri umani rispetti. Lasciò per tanto questa potenza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali mentre egli conversò fra noi in Terra, lo seguirono; a' medesimi diede incombenza d'insegnare, e predicare la sua legge per tutto il Mondo; e diè loro il potere di legare, e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola, che sarebbe sciolto in Cielo, quel ch'essi prosciogliessero in Terra, e legato, quel che legassero.

Gli Apostoli ancorchè riconoscessero per lor Capo S. Pietro, nel principio a tutt'altro pensarono, che a stabilire un'esterior polizia Ecclesiastica, poichè intenti solamente alla predicazione del Vangelo, ed a ridurre l'uman genere alla credenza di quella religione, ch'essi

(*t*) Bern. *lib.* 2. *de Consid. cap.* 1.

procuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le provincie del Mondo, non badarono, che a questo solo: si sparsero perciò, s'incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno, overo l'occasione gli portava. Le prime Provincie furon quelle d'Oriente, come più a Gerusalemme, ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria, e nell'altre Città delle Provincie d'Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi, riducendo que' popoli alla vera credenza: nel che non molto venivano frastornati, ed impediti dagli Ufficiali dell'Imperio, poichè essendo queste Provincie lontane da Roma, Capo, e Sede degl imperadori, non eran così da presso i loro andamenti osservati; onde poterono stabilire in molte Città di quelle Provincie la religione, e fare in più luoghi più unioni di Fedeli, ch'essi chiamaron *Chiese*. Ma in questi principj, come dice S. Girolamo (*a*), fondate ch'essi avevano nelle Città le Chiese, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. Da poi cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, e divisioni, si pensò per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al Presbiterio, ma di dar la soprantendenza ad uno de' Preti, il qual fosse lor Capo, che chiamaron *Vescovo*, cioè a dire Inspettore, il quale collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura, ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Presbiterio: tanto che 'l governo delle Chiese divenne misto di Monarchico, ed Aristocratico, onde Pietro di Marca (*b*) ebbe a dire, che il governo Monarchico della Chiesa veniva temperato coll'Aristocratico.

Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo, e polizia delle Chiese fosse stato semplice, e puro Aristocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti, non reputandogli di maggior potere, ed eminenza sopra gli altri: ma ben a lungo fu tal errore confutato dall'incomporabile Ugone Grozio; (*c*) ed il contrario ci dimostrano i tanti Cataloghi de'Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto, ed altri, da' quali è manifesto, che fin da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado, soprastavano a' Preti, come loro Capi. Così, non parlando de' Vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Alessandria, morto che fu S. Marco Evangelista, il qual loro soprastava a quella Chiesa, narra S. Girolamo (*d*), che i Preti sempre ebbero uno, che eleggevan per Capo, *et in celsiori gradu collocatum, Episcopum nominabant*. Morì S. Marco nell'anno 62 della fruttifera Incarnazione, e nell'ottavo anno dell'Imperio di Nerone (*e*): e dopo lui, fu in suo luogo rifatto,

(*a*) Hieronym. in *ep. ad Titum.*

(*b*) Petr. de Marc. *de Patriarc. Juxta receptum ab omnibus Theologis axioma, Monarchicum Ecclesiae Regimen, Aristocratico temperari.*

(*c*) Grot. *de Imp. summ. potest. cap.* II. *num.* 5.

(*d*) Hieronym. *ep.* 85.

(*e*) Eusebio.

vivendo ancora S. Giovanni Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella Chiesa, Abilio, ad Abilio, Cerdone; e così di mano in mano gli altri (*f*). In Antiochia, Evodio, Ignazio, ec. In Gerusalemme, vivente ancor S. Giovanni, dopo la morte di S. Giacomo, tennero il Vescovato di quella Città, Simone, Giusto, ec. In Ismirna dagli Apostoli stessi, cioè da S. Giovanni, fu preposto a' Preti per Vescovo Policarpo, che governò quella Chiesa fin ad un'età provetta. Così ancora la Chiesa d'Efeso, ancorchè amministrata da' Preti, a costoro però uno era, che presedeva, e dopo Timoteo, ne fu per qualche tempo Capo S. Giovanni medesimo, detto perciò Principe del Clero, ed Angelo della Chiesa: succedettero quindi Tito, ed altri in appresso; tanto che nel Concilio di Calcedonia (*g*) per bocca di Leonzio Magnesiano, leggiamo: *A Sancto Timotheo, usque nunc XXVII. Episcopi facti, omnes in Epheso ordinati sunt.*

Nè dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gli Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le provincie dell'Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere Vescovi d'alcuna Città; poichè, come ben avvisa Ugon Grozio (*h*), essi aveano anche per costume di fermarsi in qualche luogo, ove scorgevano, che la loro più lunga dimora potesse essere di maggior profitto: e fermati, adempievano tutte le parti d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo, che gl'istessi Apostoli furono Vescovi d'alcune Città, perchè in quelle lungamente dimorati, aveano governate le loro Chiese, come tutti gli altri Vescovi, da essi in altre Città instituiti, facevano.

Così col correre degli anni, disseminata la religion Cristiana per tutte le Provincie dell'Imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedettero in lor luogo i Vescovi, i quali soprastando al Presbiterio, ressero le Chiese; e si videro perciò nelle Città costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano: *Jam quidem per omnes Provincias, et per Urbes singulas constituti sunt Episcopi.* Onde da poi fu stabilmente costituito, che nel governo delle Chiese, uno de' Preti dovesse soprastare agli altri, ed al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica S. Geronimo (*i*): *In toto Orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electis caeteris superponeretur, ad quem omnis cura Ecclesiae pertineret.*

Egli è però vero, che quantunque S. Cipriano dica, che in ciascheduna Città fosse stato il Vescovo instituito, si sà nondimeno, che moltissime non l'ebbero, e furon governate, e rette dal solo Presbiterio; poichè gli Apostoli non in ogni Chiesa instituirono i Vescovi, ma molte ne lasciaron al solo governo del Presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno, che fosse degno del Vescovato, come dice S. Epifanio (*k*): *Presbyteris opus erat, et Diaconis; per hos enim duos*

(*f*) Grot. *loc. cit.*
(*g*) Conc. Chalcedonense *actione* 11.
(*h*) Grot. *loc. cit.*
(*i*) Hieron. *epist.* 85
(*k*) S. Epiphan *haeres.* 75.

Ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, et erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi. E quelle Chiese, che rimanevan senza Vescovo, dice S. Girolamo, che *communi Presbyterorum consilio gubernabantur.* Così di Meroe Città dell' Egitto, testifica S. Atanasio (*l*), che fino a' suoi tempi non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio: e così di molte altre Città dell'Imperio testificano molti Scrittori di que' tempi.

Tale fu la polizia in questi primi secoli dello Stato Ecclesiastico, nè altra Gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, i quali come loro Ministri teneano anche cura dell' oblazioni, e di ciò, che al Sacro Ministero era necessario. Questi componevano un sol Corpo, di cui il Vescovo era Capo, e gli altri Ministri, o meno, o più principali erano i membri, ed era come un Consiglio, o Senato del Vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa. Quindi S. Girolamo (*m*) ragionando de' Vescovi, dicea che anche quelli aveano il lor Senato, cioè il Ceto de' Preti: siccome anche dicea S. Basilio (*n*); ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava, che i Preti fossero i Consiglieri del Vescovo, gli Assessori di quello, e che dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del Senato Apostolico: quindi era che S. Cipriano non soleva trattar cos' alcuna di momento senza l' intervento, o consiglio de' suoi Preti, e Diaconi, come si raccoglie dalle sue epistole (*o*).

Alcuni credettero (*p*), che questa polizia di dar la soprantendenza a' Vescovi, e superiorità su i Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano più gradi; e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci, e da' Romani, ma essere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentarj (*q*): *Druidibus praest unus, qui summam inter eos habet authoritatem.* Presso a' Burgundi fuvvi ancora il Sacerdote massimo, come narra Marcellino (*r*), e nella Repubblica Giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio Signor Nostro, quando a tutti i Sacerdoti propose uno di maggiore autorità.

Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse instituito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno più verisimile, ciò, che Grozio (*s*) suspica, essersi questa polizia intro-

(*l*) Dupin. *de antiq. Eccl. disc. dissert.* 1. §. 8.

(*m*) Hieron. in *cap.* 2. *Isaiae. Et nos habemus Senatum nostrum Coetum Presbyterorum.*

(*n*) S. Basil. *ep.* 319.

(*o*) Ciprian. *ep.* 10. *lib.* 1. *ep.* 7. *lib.* 2. *ep.* 2. *lib.* 4. *ep.* 10. *lib.* 3. *ep.* 10. *lib.* 4.

(*p*) Vedi Claud. Fontejo in *dissert. de antiq. Jur. Presbyt. in reg. Eccl. cap.* 7. 9.

(*q*) Caesar. *de Bello Gallic.*

(*r*) Ammian. Marcellin. *lib.* 28 *hist. cap.* 5.

(*s*) Grot. *loc. cit. cap.* 11. *num.* 8.

dotta ad esempio delle Sinagoghe degli Ebrei, delle quali par, che le Chiese fondate dagli Apostoli fossero simulacri, ed immagini: ed in fatti osserviamo, che in molti luoghi le Sinagoghe erano senz'imperio, siccome la Chiesa da se non ha imperio alcuno e tutta la sua potenza è spirituale, si vede ancora, che gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d' intorno il Vangelo, trovavano in que'tempi molte Sinagoghe ben instituite fin da'tempi della dispersione Babilonica: e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogni altro fu predicato l'Evangelo, non vi era cagione, perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella, che l'esperienzia di molti secoli aveva approvata, e commendata per buona; si aggiungeva ancora, che riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine, perchè in cotal guisa, dovendo disseminar una nuova Religione nell'Imperio gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto su gli occhi agli Ufficiali dell'Imperio, a' quali poco importava, che niente mutandosi della lor esteriore polizia, le Sinagoghe divenissero Chiese; e fondandosi altrove altre Chiese, perchè all' intutto conformi agl' instituti Giudaici, a'quali già essi erano accomodati, picciola novità loro s'arrecava, nè tanta, che potesse turbar lo stato civile dell'Imperio. Così in ogni Sinagoga essendovi uno, il qual soprastava agli altri, che chiamavan il Principe, in suo luogo sustituirono il Vescovo: erano in quelle i Pastori, ed a costoro succedettero i Preti: v' eran ancora gli Elemosinieri, i quali aveau in gran parte corrispondenza co' Diaconi.

§. II. *Polizia Ecclesiastica in Occidente ed in queste nostre Regioni.*

Sparsa in tanto per le provincie d'Oriente questa nuova Religione, ed avendo in quelle parti avuto mirabili progressi, si procurò anche stabilirla nell'Occidente. Alcuni degli Apostoli, e molti loro discepoli s'incamminaron perciò verso queste nostre Regioni. Narrasi, che S. Pietro stesso lor capo, lasciando la Cattedra d'Antiochia, avendo instituito Vescovo in quella Chiesa Evodio, navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per passare in Roma: che prima approdasse in Brindisi, quindi ad Otranto (*a*), e di là a Taranto, nella qual Città vi predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' Cittadini alla nuova credenza; e vi lasciasse Amasiano per Vescovo (*b*). Alcuni anche han voluto (*c*), che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, e per l'Adriatico navigasse infino a Siponto; indi voltando le prore indietro, costeggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali Città piantasse la Religione Cristiana: poi da Reggio partitosi con suoi Compagni, navigando il Mar Tirreno, e giunto nel nostro Mare, riguardando l'amenissimo sito della Città di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza, e qui vo-

(*a*) P. Carac. *de Sacr. Neapol. Eccl. Mon. cap.* 3. *sect.* 4.
(*b*) Juven. *histor. Tar. lib.* 8. *cap.* 1. et *lib. ult. cap.* 1.
(*c*) Summont. *lib.* 1. *cap.* 1.

gliono, che incontratosi nella porta della Città con una donna chiamata Candida, molti prodigj con lei, e con suo fratello Aspreno adoperasse, di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesmo, e prima di partirsi per Roma, instituisse Vescovo di questa città Aspreno, che fu il primo. Narrasi ancora, che in questo passaggio medesimo S. Pietro s'inoltrasse infino a Capua, e che dopo aver ridotta questa Città, vi lasciasse per Vescovo Prisco, uno degli antichi discepoli di Cristo, nella cui casa fece apparecchiar la Pasqua, e nel Cenacolo cibossi co' suoi discepoli. Che in oltre essendosi portato fin ad Atina Città ora distrutta v'avesse istituito Marco per Vescovo: e finalmente prendendo il cammino per Roma nel passar per Terracina, avesse quivi ordinato Vescovo Epafrodito. I Baresi similmente pretendono, che S. Pietro in questo passaggio, non meno', che a Taranto, ed Otranto, fosse capitato anche in Bari (*d*). I Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo Vescovo Fotino (*e*). Quę'di Sessa pretendono il medesimo, e che avesse lor dato Simisio per Vescovo. In brieve, se si vuol attendere a sì fatte novelle, non vi rimarrà Città in queste nostre Regioni, che non pretenda avere i suoi Vescovi instituiti, o da S. Pietro, o dall'Apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o dagli settantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente da' discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il suo primo Vescovo essere stato Patroba de' settantadue discepoli, e discepolo di S. Paolo, del quale egli fa menzione nell'epistola a' Romani, e che ordinato Vescovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli, vi seminasse la fede Cristiana.

Narrasi ancora, che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bisognò, che tosto scappasse via, a cagion de' rigorosi editti, ch'avea allora pubblicati l'Imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo, che tutti uscissero di Roma (*f*). Che ritornato perciò in Gierusalemme, dopo avere ordinati molt' altri Vescovi nelle Città d'Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta in Roma; e che in questo secondo passaggio capitando nella Villa di Resina presso a Napoli, e quivi colle sue predicazioni convertendo, e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio instruirgli nella fede di Cristo: donde ritornato poscia in Napoli, fu da Aspreno, e da' Cristiani Napoletani ricevuto con infiniti segni di stima, e di giubilo, fondandovi una Chiesa: e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre Città della Puglia. Indi passato in Roma, stabilisse in quella Città la sua Sede, ordinandovi Vescovo Lino, il quale dopo patito il martirio, ebbe per successore Clemente, indi Cleto, ed Anacleto, e gli altri Vescovi, secondo il catalogo, ch'abbiamo de' Vescovi di Roma (*g*).

(*d*) Beatil. *ist. di Bari lib.* 1.

(*e*) Carac. *de Sacr. Eccl. Mon. cap.* 3. *sect.* 3.

(*f*) Suet. in *Claud. cap.* 36. *Judæos impulsore Christo assidùe tumultuantes, Roma expulit.*

(*g*) Ottato, Rufino, S. Agostin. Grot. *de Imp. sum. pot. cap.* 11. *num.* 5.

Altri all' incontro con un sol fiato han preteso mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi; poichè si sono impegnati con pari temerità, che pertinacia, a sostenere, che S. Pietro non solamente non fosse capitato in queste nostre parti, ma sfacciatamente han ardito d' affermare, che nemmen fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte, si vede esser Salmasio (*h*), il quale contra ciò, che credettero i Padri (*i*) antichi della Chiesa, e ciò, che a noi per antica traduzione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso, che S. Pietro non fosse mai stato a Roma; ponendo in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costantemente tiene la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Ovveno (*k*) di credere falsamente, che rimanesse questo punto ancor indeciso.

An Petrus fuerit Romae sub Judice lis est.

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici, che ben a lungo hanno confutato quest' errore: a noi, per quello, che richiede il nostro instituto, basterà, che sia incontrastabile, che o da S. Pietro stesso, o dagli altri Apostoli, ovvero da' loro discepoli, o da altri lor successori, fosse stata in molte Città di queste nostre Regioni introdotta la Religione Cristiana, e fondate molte Chiese, o sien unioni di Fedeli, ed instituiti perciò molti Vescovi, assai prima, che da Costantino Magno si fosse abbracciata la Religione nostra, cioè ne' tre primi secoli dell' umana Redenzione. Si rende tutto ciò manifesto, non pure da' frequenti, e spessi martirj, che seguiron in queste nostre Regioni, ma da' cataloghi antichi, che ancor ci restano de' Vescovi di molte Città. Napoli prima di Costantino Magno ne conta moltissimi: Aspreno, Epatimito, Mauro, Probo, Paolo, Agrippino, Eustastio, Eusebio, Marciano, Cosma, ed altri. Capua novera ancora i suoi, Prisco, Sinoto, Rufo, Agostino, Aristeo, Proterio, e Proto. Nola, Felice, Calionio, Aureliano, e Massimo. Pozzuoli, Patroba, Celso, e Giovanni. Cuma, Mazeutio. Benevento anche ha i suoi, fra i quali il famoso Gennaro, che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta fin da' tempi degli Apostoli Marco, da poi Fulgenzio, ed Ilario. Siponto novera parimente i suoi Bari, Otranto, Taranto, Reggio, Salerno, ed altre Città di queste nostre Provincie prima di Costantino ebbero i loro Vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella sua laboriosa opera dell' Italia Sacra.

Ma siccome non può mettersi in disputa, che la Religione Cristiana

(*h*) Salmas. in *apparatu ad libros de primatu Papae: de quo admiratur Grotius, defendere sententiam a toto orbe destitutam.* Grot. *epist.* 53.

(*i*) Irenaeus *lib.* 3. *cap.* 1. Tertullian. *de praescript.* Cyprian. *de Unit. Eccl.* Arnob. *adv. gentes.* Lactant. *lib.* 4. *cap.* 1. Cajus, Dionysius, Corinthius, ed altri riferiti da Leone Allacci *de Eccl. Occident. et Orient. conses. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 7.

(*k*) Ovven. *lib.* 1. *epigr.* 8.

fosse stata introdotta in molte Città di queste nostre Provincie ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di Fedeli riconoscenti i Vescovi per loro moderatori; così non potrà dubitarsi, che l'esercizio di questa Religione si fosse da essi usato con molta cautela, e di soppiatto, e ne' nascondigli più riposti delle lor case, e sovente nelle grotte più sconosciute, e lontane dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente poterono i nostri primi Vescovi in queste Provincie cotanto a Roma vicine, mantener tra' Fedeli questa Religione, di quel che far potevan coloro delle Provincie Orientali, come da Roma più lontane. Erano gl'Imperadori Romani tutt'intesi a spegnere affatto questa nuova Religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi, ed abominevoli, e per rendergli più esecrandi, gli accagionavan di molti delitti, e scelleraggini; ch' essi fossero omicidi, aggiugnendo, che ammazzassero gl' infanti, e si cibassero delle loro carni: che fossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati, con esecrande libidini si contaminassero (*l*). Ed a coloro, che per la manifesta lor probità non potevan imputar queste scelleratezze, rendevano detestabili presso agl'Imperadori, come disprezzatori del culto degl'Iddii; che defraudassero gl'Imperadori del lor onore, mettessero sottosopra le leggi Romane, ed i loro costumi, e tutta la natura, non volendo invocar gl'Iddii, nè degnando di render loro i Sacrifizj, laonde venivan chiamati *Atei*, *Sacrileghi*, *Perturbatori* dello Stato, e de' costumi, e pestilenza eterna del genere umano, e della natura; poichè col disprezzo, dicevan essi, che i Cristiani facevan de' loro Dii, ne stimolavan l'ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli uomini, e nelle nazioni; tanto, che presso de' gentili passò per comune, e perpetua querela, che i Cristiani fossero cagione di tutti i loro mali: la qual perversa opinione durò in Roma fin a' tempi di Alarico, quando prese quella Città, attribuendo questa lor disgrazia, all'ira degl'Iddii, i quali per lo disprezzo, che di lor si faceva, e della loro Religione, vendicavansi in cotal guisa de' Romani: ciò, che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì, che Orosio scrivesse la sua *Orchestra*, ovvero i suoi libri dell'Istoria contra i Pagani (*m*).

Per queste cagioni gli Imperadori cominciarono a perseguitargli: e terribile sopra ogni altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello Stato, e del genere umano, a pena di morte (*n*). Domiziano seguitò le sue orme. Trajano non fu contro d'essi cotanto crudele, poichè rescrivendo a Plinio Proconsole allora in Ponto, ed in Bitinia, che lo richiedeva, come dovesse punirgli, atterrito dal numero grande, che alla giornata vedeva crescere in quelle Provincie, gli ordinò, che accusati, e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma non accusati, non

(*l*) Min. Fel. Tertul. *Apol. cap.* 7. 8. 9. Orig. *Cont.* Cels. 6. *p.* 193. Voss. *in Com. ad epist.* Plin. *ad Trajan. de Christianor. persecut.*

(*m*) Voss. *loc. cit.*

(*n*) Suet. *in Neron cap.* 16. Tacit. *An.* 15.

dovesse farne altra inquisizione usando più tosto connivenza. Nel che, come notà Vossio, fu maggiore la clemenza di Trajano gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani, non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore, per inquisizione, e senz'accusa: del quale Tribunale ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome Cristiano anco furon Adriano, e gli Antonini: Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, Galeriano, e finalmente Massenzio; e se cotali persecuzioni furono nell'altre Provincie dell'Imperio feroci, assai più terribili si patirono senza dubbio nella nostra Campagna, e nell'altre Provincie, delle quali ora si compone questo Reame, come più a Roma vicine. Gli Ufficiali, da' quali venivan governate, per aderire al genio de' Principi, e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivan con rigore, e prontezza i loro editti: quindi è, che dalla Campagna, e da queste nostre Provincie a ragione si vantino tanti Martiri (*o*), e che quasi tutti que' primi Vescovi delle loro Città s'adorino oggi per Santi, siccome quelli, che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Cristo, ed intrepidi non curarono nè stragi, nè morti. Sono ancor oggi a noi rimasi i vestigj del Cimiterio Nolano: le memorie de' martirj (†) praticati in Pozzuoli ne' tempi di Diocleziano: e tanti altri Cimiterj de' Martiri nell'altre Provincie, che di poi, data la pace da Costantino alla Chiesa, furon da' Fedeli scoverti, e manifestati; onde è che concorrendo alle tombe de' Martiri per devozione i Popoli delle Città convicine, si fossero in appresso que' luoghi frequentati, e renduti pieni d'abitatori, e costruttovi nuove Terre e Castelli: e quindi è nato, che prendessero il nome di quel Santo, e che oggi nel nostro Reame, le nuove Terre non altronde s'appellino, che da qualche Santo lor Tutelare (*r*).

In questi tempi cotanto turbati, niuna esterior polizia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie: i Fedeli per lo più nascosi, e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto potevan attendere agli esercizj della lor novella Religione. I Vescovi badavano con molto lor pericolo alle sole conversioni, e praticando in Città tutte gentili, secondo che la necessità gli astringeva, scorrevan or' in una, or' in altra Città: tanto era lontano, che potessero pensare del governo politico delle lor Chiese.

(*o*) P. Carac. *de Sacr. Neap. Eccl. monum. cap.* 2. *sect.* 2. 5.

(†) Delle Memorie de' Martiri, e del concorso del Popolo alle loro Tombe, onde si rendesser poi que' luoghi abitati, parlando Chrisostomo ne' *Commen.*(*p*) dice: *Contemplare Civitates* ad Martirum Sepulchra *concurrentes, et Populos eorum amore inflammatos.* Leggasi la dotta Epistola, che Valesio scrisse sopra questo soggetto, la quale va dietro l'Istoria Ecclesiastica di Eusebio *Cesariense;* e quanto dottamente trattonne Giuseppe Binghamo (*q*).

Addizione dell'Autore.

(*p*) Sal. 115. *Tom.* 3.

(*q*) Orig. Eccl. *Lib.* 8. *cap.* 1. §. 8. *et* 9.

(*r*) Camil. Per. *in Falcon. Beneven. pag.* 179.

Per queste cagioni niuna mutazione, o cambiamento potè recarsi nella polizia dell' Imperio, e tanto meno in queste nostre Provincie a tali tempi, per la nuova Religione Cristiana. Le Città eran tutte gentili, gentile era la Religione, che pubblicamente si professava, i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e come tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite; non potevan aver Collegj separati, non potevan le lor Chiese posseder cosa alcuna. Tutte le Città di queste nostre Provincie, ancorchè nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' Fedeli crescesse, eran gentili, ed il gentilesimo era pubblicamente professato. Ciascuna Città governandosi ad esempio di Roma, e molte da' Magistrati Romani, si studiava anche nella Religione imitare il suo capo: e ciò non pur facevano i Municipj, le Colonie, e le Prefetture: ma anche le Città federate, che maggior libertà avevano.

§. III. *Napoli, siccome tutte l'altre Città di questo Regno erano universalmente Gentili.*

Napoli non già come altri crede, divenne tutta intera Cristiana fin dal primo dì della predicazione, che dicesi esservi stata fatta da S. Pietro. Ben è probabile, che alcuni de' Napoletani abbracciassero incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela seguendo il lor Vescovo Aspreno, vivessero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato. Anzi che fra le Città Greche di queste nostre Regioni, Napoli fu certamente la più superstiziosa, e la più attaccata a gli errori degli Etnici, ed all' antica sua Religione. Aveva pubblici Templi, e varie Deità: ad Eumelo suo patrio Dio: ad Ebone (*a*), che per l' aggiunto se gli dava di chiarissimo, ovvero risplendentissimo Dio, si crede lo stesso che Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra: a Castore, e Polluce: a Diana: a Cerere, ed a tant' altri Numi. Ebbe altresì le Fratrie (come s' è già notato) dedicate non solamente a' suoi patrj Dii, ma anche agli Eroi, dove ne' privati Templi in quelle costrutti, sacrificavasi dalle famiglie, che quivi si raunavano. Infiniti eran ancora i giuochi, che per celebrare con maggior pompa, e solennità le lor feste in questa Città si facevano, e rinomati tanto, che tiravan dalle più remote parti gli spettatori: famosissimi fra i quali eran i giuochi lampadi, celebrati con tanto studio, e maestria, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori; nè inferiori ammiravansi i festeggiamenti al Tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò questa Dea vien da Strazio nominata *Actia Ceres* (*).

(*a*) Macrob. Saturnal. *lib.* 1. *cap.* 18. Tutin. *dell'Orig. de'Seggi*, *cap.* 19.

(*) Strabone (*b*) parlando di un Tempio d' Apollo posto presso alla Marina nel littorale Ambracio pure lo chiamò così Actii (*quasi litoralem diceres*) *Apollinis Templum.*

(*b*) Rer. Geogr. *lib.* 7.

Vanamente credono alcuni, che in Napoli cessassero queste festività, e questi Tempj, tantosto che fuvvi da S. Pietro predicato il Vangelo. Imperocchè è manifesto, che vi si mantennero quelli per molto spazio dappoi: Stazio, che scrisse sotto Domiziano, nelle sue *Selve*, ed altrove fa di queste feste, e di questi giuochi frequente menzione. Più scioccamente ancora si sono altri persuasi, che nel Ginnasio, il qual era in Napoli dedicato ad Ercole, vi si facessero esercizj di lettere, e che fosse stat' onorato da Ulisse, come ascoltatore; quasi che in mezzo a que' tanti suoi lunghi, e faticosi errori, se gli fosse svegliato l'appetito di metters' in Napoli ad apprender lettere. Era il Ginnasio instituito per esercitarvi il corpo nel corso, nel cesto, nelle lutte, e negli altri giuochi Ginnici, ed Atletici: e tanto celebre, ed illustre era questo Ginnasio per lo rado, e stremo valore degli Atleti, che non solamente tirava a se peregrini di remotissimi paesi, ma (ch'è più notabile) fino gli stessi Imperadori, i quali portavansi spesso in questa Città, e godevan d'esserne spettatori insieme, e spettacolo. Fu tal Ginnasio favorito da Augusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più da Nerone: Tito ne fu sommamente vago, ed abbattuto dal tremuoto, il rifece: l'onoraron ancora Domiziano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio il filosofo, Comodo, Settimio, ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl'Imperadori, che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli, a cagion di tali spettacoli, cotanto da questi Imperadori frequentata, la più parte de' quali essendo stati nemici fieri, ed acerbi, e crudelissimi persecutori della Cristiana Religione: qual mai potrà persuadersi, che questa Città, dopo il passaggio di S. Pietro per Roma, avesse il Gentilesimo deposto, e pubblicamente abbracciata la Religione Cristiana, e professata? Non i costumi de' Napoletani tenacissimi del culto de' loro patrj Dii, non le frequenti dimore de' Romani Imperadori in questa Città, non il costoro mortal odio contro de' Cristiani il possono certamente persuadere; ma ben più tosto chiaramente convincon il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere, che in Napoli non vi furon martirj, quando è indubitato, siccome nemmen potè negarlo lo stesso P. Caracciolo, che ve n'ebber molti, e spessi; ed il Cardinal Baronio (*c*), favellando de' SS. Fausto, e Giulita, rapporta in Napoli essere stati martoriati. Conciosiachè la Città, quantunque creder si volesse, che come federata non fosse stata sottoposta a' Romani Editti, era ella nondimeno per se stessa Idolatra, onde acerbissima nemica de' Cristiani, e tali parimente eran coloro, che ne ministravan il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma loro venerazione verso i patrj Numi, eziandio dappoichè Costantino Magno diede la pace alla Chiesa, si pensò gran tempo, innanzi che il falso culto potesse interamente abolirvisi, siccome in altre Città dell'Imperio altresì, ed in Roma stessa fino a' tempi degl'Imperadori Arcadio, ed Onorio Principi religiosissimi, e risoluti di sterminare nell'Imperio l'Idolatria, non vi si

(*c*) Baron. *Annot. ad Mart.* 15. *Maji.* P. Lasena *Gin. Nap. cap.* 6. *p.* 104.

potè affatto estinguere. Ed è tutta mal tessuta favola ciò che narrasi delle tante Chiese, ed Altari in Napoli eretti da Costantino Magno come chiaro vedrassi ne' seguenti libri di quest'Istoria: onde a ragione reputò il Giordano seguitato dal Tutini (*d*), che il Tempio dedicato in Napoli da Tiberio Giulio Tarso a Castore, e Polluce, fosse stato poscia da' Napoletani consecrato al vero Nume in onor di S. Paolo Apostolo, non già nel tempo di Costantino Magno ma di Teodosio Imperadore. Simmaco (*e*), il qual ebbe vita nel quarto secolo, ci fa vedere, ch'ella si mantenne gentile per molt'anni dappoichè da Costantino fu abbracciata la Religione Cristiana; laonde per questa costanza di non aver seguitato l'esempio dell'altre Città, ma d'aver ritenuta l'antica Religione, vien da lui lodata, e fregiata del titolo di Città *religiosa*. Ecco le sue parole: *Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo: illic honori Urbis religiosae intervallum bidui deputabo. Dehinc, si bene Dii juverint, Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremque petemus.* Ciascun sà, che Simmaco fu fiero, ed atroce nemico de' Cristiani, onde chiamando Napoli Città *religiosa*, non poteva a patto veruno intendere della Cristiana Religione; ma solamente perchè ruinando da ogni lato il Gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua, e religiosa per quella falsa religione che da lei costantemente si riteneva, e professava.

Camillo Pellegrini (*f*) lasciò a' letterati Napoletani la cura di sciogliere il nodo che questo passo di Simmaco gli metteva per le mani, poichè veramente è incompatibile colla comun credenza de' Napoletani, che questa Città fosse divenuta Cristiana fin dalla prima predicazione di S. Pietro. Ma questo difficil passo, ben fu assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chioccarelli (*g*), (cui a ragione P. Lasena suo amicissimo solea chiamare, per le sue diligenti investigazioni *can bracco*) e s'impegnò di superarlo, con dare diverso senso a quella parola *Religiosae*, cioè che volesse intender Simmaco, non già della Religione Pagana, ma della Cristiana. Interpretazione, la quale in vero pur troppo s'allontana dalla condizione di que' tempi, e dalla Religione di quell'Autore, alla quale fu egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla Cristiana implacabilmente nemico. Un Frate Carmelitano Scalzo (*h*) a' nostri tempi ha voluto ancor egli prendersi questa briga, ma non eran da ciò le sue penne, onde assai più infelicemente ne venne a capo. Se però la verità dee esserne più amica d'ogn'altra cosa, e se liberi dalla passione d'un affettato, ed ozioso amore verso la Patria vorremo con diritto occhio guardarvi, agevolissima per nostro avviso la soluzione del nodo si troverà, anzi niun nodo esservi certamente scorgeremo, quando si voglia por mente allo stato d'allora di queste Città cotanto a Roma

(*d*) Tutin. *dell' orig. de' Seggi, cap.* 4.
(*e*) Simmach. *ep.* 27. *lib.* 8.
(*f*) Cam. Pellegr. *nella Camp. in fin.*
(*g*) Chiocar. *de Episc. Neap. in Severo.*
(*h*) *Discorso del P. Fr. Girolamo Maria di S. Anna Carm. Scal. Del l'ant. Cattol. Relig. e Nobiltà di Nap.*

vicine, della quale si pregiavan come di lor capo imitare ogni andamento, ed a queste nostre Provincie d'Occidente, dove non si finì d'abbatter l'idolatria fin' a' tempi d'Arcadio, e d'Onorio.

Nell'altre Provincie, e più in quelle d'Oriente poteva un poco meglio ravvisarsi la polizia Ecclesiastica, e professarsi con più libertà la Cristiana Religione, come quelle, dove le persecuzioni non furon cotanto rabbiose, e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento: imperocchè come perseguitata, e sbandita dall'Imperio, non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

§. IV. *Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi.*

Non conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia, nè altri gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi. I Vescovi, ch'avevan la soprantendenza, e a' quali tutti gli ordini della Chiesa ubbidivano, col loro sommo zelo, e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevan tra' Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità era uguale, così negli uni, che negli altri, nei primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d'ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocchè si mantenesse tra tutte le Chiese una stabile concordia, e legame, e non fosse discordante dall'altra: solevan i Vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi, o di lettere, che chiamavan *formate*, mantenevan il commercio, e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa Universale, si munivano contra le divisioni, e scisme, che mai avessero potuto insorgere (*i*).

Quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davan qualche tregua, sicchè avesser potuto da varie Città unirsi insieme in una, raunavansi essi ne' Sinodi, per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolar la polizia, e' costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e deliberavano ciò che altro occorreva; seguitando in ciò l'orme degli Apostoli, e di S. Pietro lor Capo, il quale in Gierusalemme ragunati i Fedeli, tenne Concilio, che fu il primo, detto perciò Gierosolimitano, e che negli atti degli Apostoli fu da S. Luca inserito (*k*).

Nel secondo secolo, quando erasi più disseminata la Religione, così nelle Provincie d'Oriente, come d'Occidente, si tennero altri Sinodi. I primi furono nell'Asia, nella Siria, e nella Palestina. In Occidente ancora cominciaron in questo secolo, essendosene in Roma, e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia Pascale (*l*).

(*i*) Grot. *de imp. summ. pot. cap.* 11. *nu.* 8.
(*k*) Act. *cap.* 15.
(*l*) Von Mastric. *de or. et pr. Jur. Can. cap.* 1. Doujat. *hist. jur. can. par.* 1. *cap.* 1.

Nel terzo secolo si fecero più spessi in Roma contro Novato, e suoi seguaci, ma più nell' Asia, e nell' Affrica.

§. V. *De' Regolamenti Ecclesiastici.*

Non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, ch' erano nella Scrittura Santa, nè altri libri erano conosciuti: da poi per l' occasione de' Concilj tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate.

Questi non eran, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacedozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare: ed era diritto comune, così di Romani come di Greci, che ogni Comunità legittima conoscesse de' suoi proprj negozj, e vi facesse de' regolamenti. Cajo nostro Giureconsulto, favellando di simili Comunità, e Collegj, dice: *His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant;* e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra' Greci (*m*). Giovanni Doujat (*n*), e Dupino (*o*) gran Teologo di Parigi, insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna Società dee aver qualche forma di governo, per mantenersi senza confusione, e disordini, e per poter stabilire de' regolamenti. ma che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato, che Nostro Signore diede autorità a' suoi Apostoli, e loro successori di governare i Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furono i primi fondamenti, ed i principj, onde trasse origine la ragion Canonica, la quale da poi col lungo correr degli anni, emula della ragion Civile, maneggiata da' Romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi Civili, tanto, che dentro un Imperio medesimo, contra tutte le leggi del Governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l' una sopra l' altra. Origine, che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello Stato politico, e temporale dell' Imperio, e di queste nostre Provincie, come nel corso di quest' istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recaron alla polizia dell' Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le differenze della Religione, ed a ciò, che concerneva il governo delle

(*m*) *L. Sodales. 4. D. de Colleg.* V. Desider. Herald. *obser. et emend. lib. cap.* 12. Salmas. *observat. ad Jus Attic. et Rom. cap.* 4.

(*n*) Doujat. *hist. du Droit. Canonique, par.* 1. *cap.* 1.

(*o*) Dupin. *de ant. Eccl. disc. dissert.* 1.

Chiese, e la lor disciplina: nè delle cose civili, e dell' Imperio s'impacciavano, lasciando tutto intero a' Principi il governo della Repubblica, come prima.

§. VI. *Della Conoscenza nelle Cause.*

Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura, e correzion de'costumi fra'Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico, e notorio peccato, scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s' emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso; e se per fine ciò non ostante s' ostinava nell' errore, e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto come tutti gli altri gentili, e pubblicani, privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e 'l lasciavan nella Società civile con gli altri gentili; nè se non dopo un vero pentimento, ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo Stato popolare di Roma, risedeva presso a' Censori, chiamati perciò *Magistri morum*, i quali avevan potere di notar d' ignominia ogni sorta di persone, per li casi, di cui la giustizia non avea costume d' inquirere, come saggiamente, e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il qual' essendo mancato sotto gl' Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de'Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell'Assemblee della Chiesa: *Ibidem*, dic' egli, *exhortationes, castigationes, et Censura Divina*: ond' è, ch' essi chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa *Episcopon*, come che significasse Inspettor de' Costumi della sua Chiesa: per la qual cosa, le scomuniche, ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi Censure Ecclesiastiche: materia, che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' Giudici Pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella *prima a' Corinti*. Talmente, che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i quali non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a'Magistrati Gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non eran, che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti, che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza: del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi: nè proferito il parere potevan essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento; cioè sono, sopra gli affari della Fede, e della Religione, di cui ella giudicava per forma di polizia: sopra gli scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura, e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d' arbitrio, e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi *giurisdizione*: ma la loro giustizia era chiamata *notio*, *judicium*, *audientia*, non giammai *jurisdictio*.

§. VII. *Elezione de' Ministri.*

Era ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi Ministri: e Dupino (*p*) scrisse, essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà agli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti, ed altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall' Istorie Sacre (*q*), in molti luoghi ordinaron i Vescovi, e gli lasciaron al governo delle Chiese, ch' essi aveano fondate: ma da poi mancati gli Apostoli, quando per la morte d' alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del successore; ed allora si chiamavan i Vescovi più vicini della medesima Provincia, almeno al numero di due, o di tre; ch' era difficile in questi tempi il tener Concilj numerosi; se non negl' intervalli delle persecuzioni; ed alle volte le Sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città, procedevan all' elezione (*r*). Il popolo proponeva le persone, che desiderava s' eleggessero, e rendeva testimonianza della vita, e costume di ciascuno, e finalmente unito col Clero, e i Vescovi presenti, acconsentiva all' elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. Alcune volte il Clero, ed il Popolo avean nell' elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva solamente i suoi desiderj, e rendeva le testimonianze della vita, e costumi; in altre s' avanzava ad eleggere (*s*), come accadde nell' elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d' Eusebio fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba: il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l' elezione approvata, ed ordinato l' eletto: e nell' istesso tempo si faceva l' elezione, e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli elettori, e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' Canoni la ragion de' Metropolitani sopra l' ordinazioni de' Vescovi della loro Provincia, come fu fatto da poi nel quarto secolo; di che

(*p*) Dupin. *de antiq. Eccl. disc. dissert.* 1.
(*q*) *Act.* 14. *v.* 23. 2. *ad Corinth.* 8. *vers.* 19.
(*r*) *Can. sacrorum*, *dist.* 63. *can. quanto*, *can. nosce*. *eod. dist.*
(*s*) Giron. *in c.* 1. *de restitut. spoliat.* Marca *de Concord. lib.* 8. *cap.* 2.

§. 2.

tratteremo nel libro seguente, quando dell'esterior polizia Ecclesiastica del quarto, e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve fu la disciplina Ecclesiastica intorno all'elezioni de' Vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall'Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano scrittore del terzo secolo (*t*). L'elezione de' Preti, e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il Clero, ed il Popolo v'avessero la lor parte.

§. VIII. *Beni temporali.*

Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà, e beni, sicchè dovesse molto badare all'amministrazione, e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principj non ebbe stabili: nè peranche decime (*u*) certe, e necessarie: i beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o quando volevano: atteso che non vi era cos'alcuna di regolato, nè di forzato in quelle offerte. Quanto agl'immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, o vero di lungo tempo conservargli. I Fedeli volontariamente davan oblazioni, e primizie, per le quali fu destinata persona, che le conservasse, e ne' tempi di Cristo Salvator Nostro ne fu Giuda il conservatore: ma non v'era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d'abiti, e per vivere, e tutto il di più, che sopravanzava distribuivasi a' poveri della Città.

Quest'istesso costume, dopo la morte del nostro Redentore, serbarono gli Apostoli, i quali tutto ciò, che raccoglievan da' Fedeli, che per seguirgli si vendevan le case, ed i poderi, offerendone ad essi il prezzo, riponevan in comune: e non ad altr'uso, come s'è detto, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a' loro medesimi, ed a coloro, che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri, e bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' Fedeli, crescevano per conseguenza l'oblazioni, e quando essi le vedevano così soprabbondanti, che non solamente bastavan a' bisogni della Chiesa d'una Città, ma sopravanzavano ancora solevan anche distribuirle nell'altre Chiese delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più remote, secondo l'indigenza di quelle ricercava: così osserviamo nella Scrittura, che S. Paolo dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaja, Galazia, e Corinto, soleva mandarne gran parte alle Chiese di Gierusalemme. E dopo la morte degli Apostoli, il medesimo costume fu osservato da' Vescovi loro successori. Da poi fu riputato più utile, ed

(*t*) Cyprian. *ep.* 33.

(*u*) Tertullian. *Nam nemo compellitur, sed sponte confert.* Dupin *ad Censor. in Biblioth. tom.* 6. *in fine cap.* 3. §. 13.

espediente, che i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darne il prezzo alle Chiese; ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle, e dall' altre oblazioni si potesse sovvenire a' poveri, ed a' bisogni delle medesime: ed avvenga che l'amministrazione appartenesse a' soli Vescovi; nulladimanco costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo, e conversion de' gentili, lasciavan il pensiero di dispensar li danai a' Diaconi: ma non per ciò fu mutato il modo di distribuirgli; poichè una porzione si dispensava a' Sacerdoti, e ad altri Ministri della Chiesa, i quali per lo più viveau tutti insieme, ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli poveri del luogo.

In decorso di tempo nel Pontificato di Papa Simplicio intorno all'anno 467. essendosi scoverta qualche frode de' Ministri nella distribuzione di queste rendite, fu introdotto, che di tutto ciò, che si raccoglieva dalle rendite, e dall' oblazioni, se ne facessero quattro parti, l' una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa; la terza si serbasse al Vescovo per lui, e per li peregrini, che soleva ospiziare; e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino Magno a costruire pubblici Templi, e farsi delle fabbriche più sontuose, e ad accrescersi il numero degli ornamenti, e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione, e bisogni de' medesimi. Nè questa distribuzione fu in tutto uguale, poichè se li poveri erano numerosi in qualche Città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e se i Tempj non avean bisogno di molta reparazione, era la lor parte minore.

Ecco in breve qual fosse la polizia Ecclesiastica in questi tre primi secoli della Chiesa, che in se sola ristretta, niente alterò la polizia dell' Imperio, e molto meno lo Stato di queste nostre Provincie, nelle quali per le feroci persecuzioni, a pena era ravvisata: in diverso sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti, da poi che Costantino le diede pace: ma assai mostruosa, e con più strane forme sarà mirata nell' età men a noi lontane, quando non bastandole d' aver in tante guise trasformato lo Stato civile, e temporale de' Principi, tentò anche di sottoporre interamente l'Imperio al Sacerdozio.

DELL' ISTORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI.

LIBRO SECONDO.

Il principio del quarto secolo dell' umana Redenzione, ed il decorso de' seguenti anni, vien a recare nel Romano Imperio sì strane revoluzioni, che mostruosamente deformato nel suo capo, e nelle membra, prendendo altri aspetti, e nuove forme, più non si riconosce per quello che già fu. Ecco, che mancato ogni generoso costume, i Romani dati in preda agli agi, ed alle morbidezze: da forti, e magnanimi, renduti effeminati, e deboli: da gravi, severi, ed incorrotti, pieni d' ambizione, e di dissolutezze: Vedesi perciò snervata, e scaduta la militar disciplina; e quell' armi che prima avean portato il terrore, e le vittoriose insegne fin a gli ultimi confini del Mondo, divenire cotanto vili, ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime Nazioni, delle quali esse tante, e tante volte avevan gloriosamente trionfato; ma con eterna lor ignominia cedendo, e lasciandosi vergognosamente vincere, ne vien in brieve l' Imperio tutto fracassato, e miseramente trafitto. Vedesi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia, e l' Illiria soggiogate dagli Unni: le Gallie perdute: le Spagne da' Vandali, e da' Goti manomesse: l' Africa già occupata da' Vandali: la Brettagna da' Sassoni: e l' Italia Regina delle Provincie da' Goti già debellata, e vinta: e Roma stessa saccheggiata, e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l' Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta, e l' Armenia occupate da' Saracini. Ecco perduta l' Asia minore. Ecco finalmente tutte debellate, e vinte le Provincie dell' Imperio Romano.

Vedesi nel cader dell' Imperio declinare ancor le lettere, e le discipline tutte: comincia la Giurisprudenza a perdere quel suo lustro, e quella dignità, in cui per sì lungo corso d' anni l' avevan mantenuta, e conservata tanti preclarissimi Giureconsulti, il favor de' Principi, la sapienza delle loro Costituzioni, la prudenza de' Magistrati, la dottrina de' Professori, e l' eccellenza dell' Accademie. Più non s' udiranno i nomi di Papiniano, e di Paolo, o d' Africano: tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l' avvenire ci saran dati da' loro successori; i quali, d' oscura fama essendo, maggior peso non s' addossarono, che

d'inseguare nelle Accademie ciò, che que' maravigliosi spiriti avean lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono) appena una rada, ed oscura notizia a' posteri n'era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in lutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III. non fosse opportunamente con le sue Costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi, che prima era solamente professata da' maggiori lumi della Città di Roma, vilmente maneggiata, e ridutta ad esser mestiere de' più vili uomini del Mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione, e stupore quelle prudenti, e savie Costituzioni de' Principi con tanta eleganza, e brevità composte; ma da ora avanti prolisse, e tumide, e più convenienti ad un Declamatore, che ad un Principe: da non paragonarsi di gran lunga colle prime, nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I Magistrati, perduta quella severità, e dottrina, prenderanno altri nomi, e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali: da sapienti, e gravi, ignoranti, e leggieri: da moderati, ambiziosi: ed alla fine ripieni di tanta rapacità, e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano, e d'alcuni altri Principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità, ed ambizione per mezzo di molti editti (*a*), che pubblicarono a questo fine, più gravi, ed enormi disordini avrebbon infallibilmente partorito.

L'Accademie già per l'ignoranza de' Professori, e per li pravi costumi de' giovani rendute inutili, e piene di sconcerti. I giovani dati già in braccio a' lussi, agl' intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre scelleratezze, di rado le frequentavano; tanto che sarebbon affatto mancate, se la providenza di Valentiniano il vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue XI. leggi Accademiche, che in Roma ad Olibrio Prefetto di quella Città dirizzò nell'anno 370.

Tante, e sì strane mutazioni, non solamente alla corrotta disciplina, ed a' depravati costumi deon attribuirsi, ma ancora a quella nuova divisione, e nuova forma, che a Costantino piacque di dare all'Imperio Romano. Egli fu il primo, che volle recare ad effetto ciò che Diocleziano avea prima tentato, di divider l'Orbe Romano in due principali parti; e di uno far due Imperi (*b*). Imperocchè quantunque fossero stat' innanzi più Imperadori talora a regnare insieme; niente dimeno non feron fra di loro giammai divisione alcuna; nè l'Imperio, o le Provincie, nè le legioni furon a guisa d'eredità mai partite. Costantino fu il primo, che, come dice Eusebio (*c*), divise tutto l'Imperio Romano in due parti, *quod quidem numquam antea factum esse memoratur*. Perciò pose tutto 'l suo studio a fondar nell'Oriente Costantinopoli, ed impiegò per quest'opera tutta la sua magnificenza,

(*a*) Si leggono sotto il *tit. de off. Rect. Provin. nel Cod. Teodos.*
(*b*) Pagi *diss. de Consulib. pag.* 79.
(*c*) Euseb. *lib.* 8. *cap.* 17. Vales. *ibid.*

e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma fosse, come questa capo nell' Occidente, così quella nell' Oriente (*d*). Divise per tanto l' Imperio in Orientale, ed Occidentale, assignando a ciascuno le sue Provincie. Tutte quelle Provincie Orientali oltramarine, che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche del Nilo, l' Egitto, l' Illirico, Epiro, Acaja, la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l' altre Provincie di quel tratto, all' Imperio Orientale, ed alla Città di Costantinopoli suò Capo le sottopose, e sotto più Diocesi comprese. All' Imperio Occidentale, ed alla Città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le Provincie della Germania, la Dalmazia, tutta l' Africa, e l' Italia; disponendole in guisa, che due Imperadori potessero regger l' Imperio, l' uno nell' Occidente, l' altro nell' Oriente. Divise parimente il Senato, e que' Senatori, ch' eran eletti dalle Provincie dell' Imperio Occidentale, volle, che rimanessero in Roma; quelli d' Oriente in Costantinopoli: e lo stesso stabilì dei Consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il Prefetto con uguali preminenze, e privilegj; e tutte le parti dell' Imperio in altra guisa distinse. La qual nuova divisione è di mestiere quì distintamente rapportare; poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial polizia, e stato temporale di queste nostre Provincie; ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la Polizia Ecclesiastica, e come siasi in quella maniera, che oggi si vede introdotta nell' Imperio, ed in questo nostro Reame.

CAP. I.

Disposizione dell' Imperio sotto Costantino Magno.

Costantino adunque dubitando per l' esempio de' suoi predecessori, del troppo potere del Prefetto Pretorio, che sovente s' avea usurpato l' Imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo fu per moltiplicazione, facendo quattro Prefetti; e con ciò venne a dividersi tutto l' Orbe Romano in quattro Clime, o vero Tratti. Questi abbracciavano un immenso spazio di Cielo, e di Terra, e dentro i loro confini più Diocesi si comprendevano (*a*); e furono, l' *Oriente*, l' *Illirico*, le *Gallie*, e l' *Italia*, a' quali diede quattro Rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò Prefetti al Pretorio: e noi abbiam collocata in ultimo luogo l' Italia perchè in essa dovremo fermarci.

ORIENTE.

Sotto la disposizione del Prefetto Pretorio dell' *Oriente* pose cinque Diocesi, ed erano, l' Oriente, l' Egitto, l' Asiana, la Pontica, e la

(*d*) Jacob. Guther. *de off. domus Aug. lib.* 1. *cap.* 5.
(*a*) Jacob. Guther. *de off. domus Aug. lib.* 2. *cap.* 6.

Tracia: le quali Diocesi, secondo è manifesto dal Codice Teodosiano, e dagli atti d'alcuni antichi Concilj, in questi tempi componevansi di più Provincie (*b*).

I. Nella Diocesi d'*Oriente*, Capo della quale era la Città d'*Antiochia*, erano XV. Provincie, I. Palestina prima. II. Palestina seconda. III. Fenicia prima. IV. Siria. V. Cilicia. VI. Cipro. VII. Arabia. VIII. Isauria. IX. Palestina salutare. X. Fenicia del Libano. XI. Eufratense. XII. Siria salutare. XIII. Osdroena. XIV. Mesopotamia. XV. Cilicia seconda.

II. Nella Diocesi dell'*Egitto* il cui capo era *Alessandria*, erano sei Provincie. I. la Libia superiore. II. la Libia inferiore. III. la Tebaide. IV. l'Egitto. V. l'Arcadia. VI. l'Augustanica.

III. Nella Diocesi *Asiana*, Capo essendo *Efeso*, erano dieci Provincie. I. Panfilia. II. Ellesponto. III. Lidia. IV. Pisidia. V. Licaonia. VI. Frigia Pacaziana. VII. Frigia salutare. VIII. Licia. IX. Caria. X. L'Isole di Rodi, Lesbo, e le Cicladi.

IV. Undici Provincie ebbe la *Pontica*, cui Capo era *Cesarea*, e queste furono. I. Paflagonia. II. la Galazia. III. la Bitinia IV. Onoriade. V. Cappadocia prima. VI. Cappodocia seconda. VII. Ponto Polemoniaco. VIII. Elenoponto. IX. Armenia prima. X. Armenia seconda. XI. la Galazia salutare.

V. La *Tracia*, della quale prima ne fu Capo *Eraclea*, da poi *Costantinopoli*, si componeva di sei Provincie. I. Europa. II. Tracia. III. Emimonto. IV. Rodope. V. Mesia seconda. VI. Scizia.

ILLIRICO.

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio dell'Illirico erano due Diocesi, la Macedonia, e la Dacía.

I. La *Macedonia*, di cui fu Capo *Tessalonica*, si componeva di sei Provincie. I. Acaja. II. Macedonia. III. Creta. IV. Tessaglia. V. Epiro vecchio, ed Epiro nuovo. VI. parte della Macedonia salutare.

II. La *Dacia* di cinque. I. la Dacia Mediterranea. II. la Dacia Ripense. III. Mesia prima. IV. Dardania Prevalitana. V. parte della Macedonia salutare.

GALLIE.

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio delle Gallie erano tre Diocesi, le Gallie, le Spagne, e la Brettagna.

I. La Diocesi delle *Gallie* era composta da diciassette Provincie, e fu I. Viennense. II. Lugdunense prima. III. Germania prima. IV. Germania seconda. V. Belgio primo. VI. Belgio secondo. VII. l'Alpi Marittime. VIII. l'Alpi Pennine. IX. Maxima Sequana. X. Aquitania prima.

(*b*) Petr. de Marca *de Patriar. Constantin. instit.* Dupin. *de antiq. eccl. diss. dissert.* 2. §. 8. *l.* 9. *C. Th.* 9. *de Legatis, lib.* 3. *C. Th. de equor. constat.* Balsamo *in cap.* 9. *Conc. Chalcedon.*

XI. Aquitania seconda. XII. Novempopulana. XIII. Narbonense prima. XIV. Narbonense seconda. XV. Lugdunense seconda. XVI. Lugdunense Turonia. XVII. Lugdunense Senonica.

II. Quella delle *Spagne* era composta di sette Provincie. I. Betica. II. Lusitania. III. Galizia. IV. Tarraconense. V. Cartaginense. VI. Tingitania. VII. le Baleari.

III. L'altra della *Brettagca* di cinque. I. Maxima Cesariense. II Valentia. III. Britannia prima. IV. Britannia seconda. V. Flavia Cesariense.

ITALIA.

Finalmente sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia erano tre Diocesi: *l'Italia*, l'*Illirico*, e l'*Africa* La Diocesi dell'*Illirico*, della quale *Sirmio* fu la principal Città, era composta di sei Provincie, I. Pannonia seconda. II. Savia. III. Dalmazia. IV. Pannonia prima. V. il Norico Mediterraneo. VI. il Norico Ripense. L'*Africa* di cinque. I. Africa, ove era Cartagine. II Bisacena. III. Mauritania Sitifense. IV. Mauritania Cesariense V. Tripolitana.

L'*Italia* fu divisa in diciassette Provincie, siccome furon distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell'età più bassa infino a' tempi di Longino: l'ordine delle quali, secondo si legge nel libro della *Notizia* dell'Imperio (che per comun parere non può dubitarsi, che sia antichissimo, e composto a' tempi di Teodosio il giovane) è questo, che siegue. I. Venezia. II. Emilia. III Liguria. IV. Flaminia, e Piceno Annonario. V. Tuscia, ed Umbria. VI. Piceno Suburbicario. VII. Campania. VIII. Sicilia. IX. Puglia e Calabria. X. Lucania, e Bruzj. XI. Alpi Cozzie XII. Rezia prima. XIII Rezia seconda. XVI. Sannio. XV. Valeria. XVI. Sardegna XVII. Corsica.

Paolo Warnefrido (*c*) Diacono d'Aquileja dà a quelle divers'ordine, perciocchè per cagion d'esempio, la *Liguria*, che quì è posta nel terzo luogo, e l'*Emilia* nel secondo, le colloca nel secondo, e nel decimo. Ma vi è fra loro una più notabile varietà, poichè Paolo dividendo la Provincia dell'Alpi in due Provincie, chiamando l'altra Alpi Appennine, accrebbe il numero con una di più di quelle, che nella *Notizia* sono descritte, nella quale solamente il nome dell'Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli come ben dice Camillo Pellegrino (*d*), par che abbia ciò fatto di suo proprio arbitrio poichè cita a favor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro, che non le stimavan due, e non più tosto alcun Imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio, e fermo autore, in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l'ordine suddetto, che molto meno importava.

Tutte queste provincie non sortiron una medesima condizione, im-

(*c*) Paol. Diacon. *Istor. Long. lib.* 2. *cap.* 14.
(*d*) Pellegr. nella *Campania*.

perocchè, avvegnachè tutte ubbidissero, e stassero sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d' Italia, avevan però altri più immediati Amministratori, a' quali era particolarmente commesso il loro governo. Erano prima divise in due Vicariati, uno detto di Roma, l'altro d' Italia. Nel Vicariato di *Roma* erano dieci Provincie, la Campagna: l' Etruria, e l' Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Puglia, e Calabria: la Lucania, e Bruzj: il Sannio: la Sardegna: la Corsica: e la Valeria. Nel Vicariato d' Italia, il cui Capo era *Milano* (*e*), furono sette Provincie, la Liguria: l' Emilia: la Flaminia, e Piceno Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l' Istria: l'Alpi Cozzie: e l' una e l' altra Rezia. Le prime erano sotto la disposizione del Vicario di Roma, onde perciò si dissero anche Provincie *Suburbicarie*. Le seconde tenevansi sotto la disposizione del Vicario d' Italia, e perciò da alcuni Scrittori vengono semplicemente chiamate Provincie d' Italia, distinguendole dall' altre, le quali ancorchè racchiuse tra l' Alpi, e l' uno, e l'altro mare, e perciò comprese nell'Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione) nulla di meno ristrettamente Provincie d' Italia eran nomate quelle, che al Vicario d' Italia ubbidivano, la cui sede era Milano. Così osserviamo negli atti del Concilio di Sardica celebrato nell' anno 347 che correndo allor il costume di sottoscriversi i Vescovi, che intervenivano ne' Concilj non solamente col nome della propria Città, ma anche della Provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: *Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileja. Stercorius ab Apulia de Canusio. Securus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Protasius ab Italia de Mediolano*, ec. E questo era, perchè Verona, Aquileja, Ravenna, Brescia, e Milano erano nelle Provincie, che al Vicario d' Italia ubbidivano: ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca, e di Canosa, le quali erano nelle Provincie del Vicariato di Roma non già d' Italia (*f*).

Ebbero ancora queste Provincie altri più immediati Ufficiali, a ciascuno de' quali era particolarmente il governo d' una Provincia commesso; ma non erano d'un medesimo grado, e condizione. Alcune eran dette Consolari, perchè per loro moderatore sortirono un Consolare: come furono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia, e Piceno Annonario, la Toscana, e l' Umbria, il Piceno Suburbicario, e la nostra *Campania*. Altre si dissero Correttoriali, perchè da' Correttori, non già da' Consolari erano amministrate; le quali furono la Sicilia; la *Puglia, e Calabria; la Lucania, e Bruzj*. E per ultimo alcune si nomarono Presidiali, perchè a' Presidi sottoposte; e queste furono l'Alpi Cozzie, la Rezia prima, e seconda, il nostro *Sannio*, Valeria, Sardegna, e Corsica. Così i primi Moderatori di queste Provincie erano i Prefetti Pretorj, i secondi li Vicarj, gli ultimi, e' più immediati

(*e*) P. de Marca *de Concor. lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 12.
(*f*) Cani l. Peregr. *diss.* 2. *de Finib. Duc. Benev.*

eran i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, dell' ufficio, ed impiego de' quali è di mestiere, che quì brevemente si ragioni.

CAP. II.

Degli Ufficiali dell'Imperio.

I Prefetti al Pretorio eran quelli, ne' quali dopo i Cesari, s' univano i primi onori, e le prime dignità dell' Imperio (*a*): a costoro si dava la spada dall' Imperadore per insegna della loro grandissima autorità (*b*): sotto la cui amministrazione, e governo erano più Diocesi, e colle Diocesi le tante Provincie, che le componevano: avevan sotto di loro i Vicarj, i Rettori delle Provincie, i Consolari, i Correttori, i Presidi, e tutti i Magistrati di quelle Diocesi, alla cui amministrazione soprastavano. Essi dovevano con vigilanza attendere, e provvedere a' difetti di questi Magistrati (*c*), ammonirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tutte le loro azioni: i quali Magistrati all' incontro a' Prefetti dovevan ricorrere, riferire, e consigliarsi di ciò che di dubbio, e scabroso loro veniva per le mani. Potevasi, oltre a ciò, da tutti i Tribunali suddetti appellare a' Prefetti Pretorj, da' quali riconoscevansi le cause dell' appellazioni, e le coloro sentenze discusse, o le rifiutavano, o l' ammettevano, senza che delle deliberazioni de' Prefetti Pretorj ad altra appellazione alcuna si desse luogo, ma solamente alla retrattazione, che noi ora diciamo *Reclamazione* (*d*).

A' Prefetti per lo più gl' Imperadori solevan dirizzare le loro Costituzioni, affinch' essi le promulgassero per le Provincie di loro disposizione: avevano sotto la lor censura anche i Proconsoli, e d' infinite altre prerogative eran adorni, delle quali dottamente scrissero Codino, Gottifredo, e Giacomo Gutero (*e*). Furon, oltre a costoro, due altri Prefetti destinati al governo delle due Città principali del Mondo, cioè Roma, e Costantinopoli, sotto la disposizione de' quali eran i Prefetti dell' Annona, e molt' altri Magistrati, che alla cura, e governo di quelle Città sotto varj impieghi venivan destinati: de' quali non accade quì far parola.

Dopo i Prefetti seguivan i Proconsoli; dignità pur *illustre*, ed ornata delle alte insegne, delle scuri, e de' fasci. Nell' Oriente ve ne furon due, cioè nell' Acaja, e nell' Asia, ed alcune volte fuvvi il terzo in Palestina. Nell' Occidente solamente uno, e questi nell' Africa.

Tenevan il terzo luogo i Vicari, inferiori a' Proconsoli, ma di gran lunga superiori, ed eminenti sopra tutt' altri Magistrati. Questi, che tali si dissero, perchè le veci, e la persona de' Prefetti rappresentavano, onde nell' antiche iscrizioni si chiamano *Propraefecti*, erano

(*a*) Jacob. Guther. *de Off. domus Aug. lib.* 2. *cap.* 1.
(*b*) Plin. in *Paneg.*
(*c*) Guth. *loc. cit. cap.* 2. *de Off. dom. Aug.*
(*d*) Guth. *loc. cit. cap.* 3.
(*e*) Codin. *de Off. aul. Const.* Got. in *Notit. PP. to.* 6. *C. Th.* Guth. *de Off. dom. Aug. lib.* 2. cap. 1. 2. 3. 4.

preposti al reggimento dell'intere Diocesi, e delle Provincie, delle quali si componevano. Soprastavano a' Rettori, ed agli altri Magistrati inferiori. La loro principal cura era d'invigilare a' tributi, ed all'annona, gastigar i disertori, ed i vagabondi, e custodirgli infino che al Principe se ne desse notizia (*f*). Non solamente giudicavano *ex ordine*, ma sovente *ex appellatione*, ed alcune volte anche *ex delegato* (*g*) ebbero i Vicarj l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Africa, la Spagna, la Gallia, e la Brettagna. Fuvvi ancora il Vicario della Città di Roma, sotto la cui disposizione erano, come s'è detto, alcune Provincie d'Italia, che si dissero perciò Provincie Suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo Vicario, e del di lui governo furon alcun' altre Provincie, onde Provincie d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto, ed eminente grado, eran chiamati *Judices majores* (*h*).

Sieguono in appresso gli Ufficiali di minor grado, detti perciò *Judices minores*; e fra questi il primo luogo era de' Rettori delle Provincie, a' quali il governo, e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa: questi erano sotto la disposizione del Prefetto Pretorio al quale degli atti di coloro potevasi appellare. Tenevan il *Jus gladii*; e la lor principal cura era di spedir le liti tanto civili, quanto criminali, ove della roba, e della vita degli uomini si trattava, e d'invigilare, che a' Provinciali non si facesse ingiurie, e danno dagli Ufficiali minori; e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la Provincia, e non pur nelle Città, ma in tutti i Villaggi, per ricevere le querele de' provinciali, e con diligenza ricercar l'insolenze, e disordini ivi accaduti, per darvi riparo. A costoro fu diretto da Costantino Magno quell'aureo Editto, con cui si puniscono così severamente le venalità, e rapacità de' Giudici, che si legge nel Codice di Teodosio (*i*).

Sieguono in secondo luogo i Consolari, a' quali il governo, e l'amministrazione d'una sola Provincia si commetteva. Questi eran in maggior dignità, che i Correttori, ed i Presidi: e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col nome di *Clarissimi*. Solevano anche a' Consolari gl'Imperadori dirizzare le loro Costituzioni; e perciò le Provincie Consolari erano di maggior dignità, che le Correttoriali, e le Presidiali. Fra le altre, la Fenicia ebbe il Consolare, che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da' Cesari molte leggi furon dirizzate. Sotto il governo de' Consolari furono quasi tutte le Provincie più riguardevoli d'Italia l'Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia, e la nostra *Campania*.

Dopo i Consolari erano i Correttori a' quali parimente si commettevano i governi delle Provincie; che sotto la disposizione del Prefetto

(*f*) Petr. de Marca *de Patriar. Const. instit.*
(*g*) Jacob. Got. in *Notitia*, *tom.* 6. *C. Th.*
(*h*) *L.* 5. *C. de off. Rect. Provinc.* Revard. *Collect.* 3. 10. Got. *l. unic. C. Th. de om. act. impetr.*
(*i*) *Cod. Th. tit. de off. Rector. Prov.*

Pretorio amministravano, ed erano parimente ornati col nome di *Clarissimi*. Questi quasi in niente eran inferiori a' Consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i Presidi: ed anche ad essi i Principi dirizzavano le loro Costituzioni. Alcune Provincie d'Italia furon governate da' Correttori, come la Toscana, la cui sede fu Firenze (*k*): la Puglia, e Calabria; e la Lucania, e' Bruzj, delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell'ultimo luogo i Presidi, a' quali i governi delle Provincie erano parimente commessi; questi altresì venivan nomati *Clarissimi*, aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del Prefetto Pretorio eran collocati. L'altre Provincie d'Italia furono all'amministrazione de' Presidi assegnate, come il *Sannio*, Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna, e la Corsica: e rade volte gl'Imperadori dirizzavano a costoro le loro Costituzioni. Giacomo Gutero (*l*) tiene altro ordine, collocando in primo luogo i Presidi, indi i Consolari, i Correttori, e nell'ultimo i Rettori delle Provincie, seguendo l'ordine tenuto da Zenone (*m*) in una sua Costituzione, che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova con Gotofredo (*n*) seguir meglio l'ordine tenuto dall'Imperadore Graziano nel Codice Teodosiano, ove i Presidi tengono l'ultimo luogo.

CAP. III.

Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre Provincie.

Ciò che dunque ora noi appelliamo Regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d'Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole Provincie; anzi la *Campania* non è ora tutta intera dentro a' suoi confini, ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese, ch'ora è dello Stato della Chiesa Romana. Queste Provincie erano: I. la Campagna: II. la Puglia, e la Calabria: III. la Lucania, ed i Bruzj: IV. il Sannio. Una Consolare: due Correttoriali: e l'altra Presidiale. Tutte del Vicariato della Città di Roma; e perciò tutte *Suburbicarie* appellate.

Richiede per tanto l'ordine di quest'opera, che partitamente di ciascheduna di queste Provincie si ragioni: de' Magistrati a' quali ne fu commesso il governo, delle leggi, e de' loro ordinamenti; perchè si vegga qual forma di polizia avessero ne' tempi di Costantino fin agli ultimi Imperadori d'Occidente.

(*k*) *L.* 8. *C. Th. de accusat.*
(*l*) Guth. *de Off. domus Aug. lib.* 1. *cap.* 5. 6. 7. 8.
(*m*) Zeno *in l.* 1. *C. ut omn. jud. tam civil.*
(*n*) *L.* 13. *C. Th. de accusationib.*

§. I. *Della Campagna, e suoi Consolari.*

Quella Regione, che al dir di Paolo (*a*) Warnefrido, per gli ubertosi, e piani campi, che intorno a Capua sono, Campania fu detta, ebbe già in varj tempj ora più ristretti, ora più spaziosi confini di quel, ch' oggi non sono Si distese in alcun tempo dal territorio Romano insino a Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad *Equo Tutico* oggi appellato Ariano. Fu perciò riputata una delle più celebri, ed illustri Provincie d'Italia, e per l'ampiezza, e vastità de' suoi confini, e per le molte, e preclare Città, che l'adornavano, ma soprattutto per Capua, suo Capo, e Metropoli, cotanto chiara, ed illustre; perciò al governo, ed amministrazione di questa Provincia non furon mandati Correttori, o Presidi, ma Consolari: Magistrato, come s'è detto, se bene inferior al Prefetto Pretorio ed al Vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle de' Correttori, e de' Presidi. La loro sede era Capua: e fu tanta la stima, ed il lor grado appresso gl' Imperadori, che sovente venivan loro indirizzate molte Costituzioni, e Mandati imperiali.

Costantino il grande, dopo avere sconfitto, e morto Massenzio (che fattosi acclamar in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l'Italia) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l'Italia, e tutte le altre Provincie dell'Occidente, come prima avean fatto le Gallie, la Spagna, e la Brettagna, mentre nell'anno 313. risedeva in quella Città, cominciò a ristorar l'Italia de' passati danni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili, e salutari Costituzioni, che dirizzò al Popolo Romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio (*b*); ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri Editti, che pubblicò in quella Città, ristabilì, come potè il meglio, le cose d'Italia. Passossene da poi nella Gallia, e nella Pannonia; e quindi fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restituì, e nell'anno 315 in Aquileja fermatosi, passò poi in Roma, ed a Milano: e dopo altri viaggi ne' seguenti anni fatti nella Dacia, e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319. ove per li seguenti quattro anni si trattenne, nè ad altro intese, se non per mezzo di varj Editti a restituire quanto più fosse possibile nell'antica forma le cose di Roma, e d'Italia.

Ma passato da poi in Oriente, e vinto nell'anno 325. e spento Licinio, fattosi già Monarca di tutto l'Imperio, cominciò (secondo che contro la comun credenza pruova Pagi (*c*)) a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel seguente anno 326. tornando in Italia, da Aquileja passasse a Milano, e quindi a Roma, partissi non-

(*a*) Paol. Diac. *lib.* 2. *cap.* 11.
(*b*) *L.* 1. *de Cens. l.* 1. *de petit. et delat.*
(*c*) Pagi *in disser. de Consulib. pag.* 145.

dimeno da poi da questa Città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell'Oriente trasferì per sempre la sua sede, dove nell'anno 328. volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura, e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d'ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma, e la dissoluzione dell'Imperio. Quindi le tante querele de' Romani: onde Porfirio nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice:

Et reparata jugans mesti divortia mundi
Orbes junge pares: det leges Roma volentes
Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono più tosto distruttore dell'antica Roma, che facitor della nuova: poichè avendo egli commesso il governo d'Italia a' suoi Ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina: e stando egli lontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si viddero in breve diclinar le forze, ed il vigore di queste nostre Provincie. Lasciò l'amministrazione al Prefetto Pretorio a' Vicarj, e nell'ultimo luogo a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna Provincia.

Ebbe l'Italia per Prefetto Pretorio sotto questo Principe nell'anno 321. *Menandro*. Negli anni seguenti 334. 335. e 336. ebbe *Felice*, quegli, che da Preside, che fu di Corsica nell'anno 319. fu poi in quest'anni inalzato da Costantino a cotal sublime dignità. Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336. *Gregorio*, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano ne' suoi libri. De' Vicarj di Roma, che ressero sotto Costantino, non s'ha altra notizia, se non che d'un tal *Gennaro*, ovvero *Gennarino* (*d*), nell'anno 320.

Ma de' Consolari di questa nostra Provincia di Campagna, è di mestiere, che dal lungo obblio, ove fin'ora sono stati sepolti, quì se ne sottragga la memoria.

Il primo Consolare, del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino Magno avesse immediatamente governata, e retta la nostra Campagna, fu *Barbario Pompejano*. Tenne questi, siccome tutti gli altri Consolari di questa Provincia, la sua residenza in Capua, la quale n'era Capo, e Metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino Magno nell'anno 333. mentre risedeva nella Tracia, e propriamente in Apri, luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre, e famosa Costituzione (*e*), per la quale s'impone a' Magistrati, che debbiano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal Principe, in guisa che non possano eseguirgli, se l'esposto dalle parti non sia conforme al vero: della

(*d*) Got. *in Notitia Dign. tom.* 6. *C. Th.*
(*e*) *L.* 4. *C. Th. de diver. rescript.*

quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice (*f*). Ciò che poi vollero eziandio imitare i Romani Pontefici, inserendola nelle loro Decretali (*g*).

L'altro Consolare della nostra Campagna, che governò sotto questo stesso Principe, fu *Mavorzio Lolliano*, per la testimonianza che ce ne dà Giulio Firmico (*h*). A costui dedicò Firmico, sotto l'Imperio di Costantino, i suoi libri Astronomici, celebrando nella prefazione dell'opera (*i*) gli alti meriti d'un tal sublime spirito, il quale dopo aver deposte l'insegne di Consolare di Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dandogl'il governo di tutto l'Oriente, e finalmente l'insegne d'ordinario Console; e morto Costantino, fu poi nell'anno 342. sotto Costante, rifatto Prefetto della Città di Roma, e sotto Costanzio suo fratello fu anche Prefetto Pretorio d'Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual Autore ne' gesti dell'anno 356. si legge anche il di lui elogio (*k*).

Nè d'altri Consolari di questa Provincia, del tempo di Costantino abbiam noi notizia, se non che in un marmo trovato nell'anno 1712. nel tenimento della Terra di Atripalda, ov'era l'antica Città d'Avellino, si legge la seguente Iscrizione, nella quale fassi memoria di un tal *Taziano*, che fu consolare della Campagna.

TATIANI
C. JULIO RUFINIANO
ABLAVIO TATIANO C. V. RUFI
NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA
TRONO RATIONUM SUMMARUM
ADLECTO INTER CONSULARES JUDI
CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO
VINCIAE ASIAE CORRECTORI TUSCIAE
ET UMBRIAE CONSULARI AE
MILIAE ET LIGURIAE PONTIFICI
VESTAE MATRIS ET IN COLLE
GIO PONTIFICUM PROMA
GISTRO SACERDOTI HER
CULIS CONSULARI CAM
PANIAE HUIC ORDO SPLEN
DIDISSIMUS ET POPULUS
ABELLINATIUM OB INSIGNEM
ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI
GIONEM ET INTEGRITATEM EJUS STATUAM
CONLOCANDAM CENSUIT.

(*f*) *L. et si 4. C. si contr. jus. ec.*
(*g*) *Cap. de cætero 5. extr. de senten.*
(*h*) Got. *in Prosopogr. verb.* Lollianus, *tom. 6. C. Th.*
(*i*) Firmic. *in præfat. operis lib. 8. cap. 15.*
(*k*) Am. Marcellin. *lib. 6. pag. 72. in gest. A. 356.*

Questa Iscrizione maggiormente conferma ciò, che fu da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non fu presso noi affatto abolita l'antica Religione pagana, leggendosi quivi, che questo Consolare era del Collegio de' Pontefici, e Sacerdote d'Ercole: de' quali pregj gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una sì pubblica Iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furon quelli di Correttore della Toscana, di Consolare dell'Emilia, e della nostra Campagna. La Toscana fu pure Provincia Correttoriale, e la Sede de' Correttori era Fiorenza, siccom'è manifesto da più leggi del Codice Teodosiano; di che è da vedersi Giacomo Gottifredo; onde ben si legge nel marmo *Correctori Tusciae.*

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre Costituzioni dirizzate ad altri Consolari della nostra Campagna Non mancan però in quello altri suoi Editti indirizzati al Prefetto Pretorio d'Italia, o al Vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle Diocesi a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per questa Provincia in più sue leggi altri particolari provvedimenti si danno.

Tolto intanto a' mortali nel mese di Maggio dell'anno 337. questo Principe, le cui alte, e magnanime imprese gli portaron il soprannome di Grande, succedè all'Imperio d'Occidente *Costante* suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Africa, e l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, e l'Italia, ed in conseguenza queste nostre Provincie. Per tal cagione molte Costituzioni si leggono di questo Principe nel Codice di Teodosio, che riguardan il governo di quelle, e particolarmente della Campagna; e se non sappiamo quali Consolari avesse questa Provincia sotto Costante, si veggon però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura, e pensiero. Di questo Principe è quella legge registrata nel suddetto Codice sotto il titolo *de Salgamo*, letta, ed accettata in Capua, Metropoli di questa Provincia, promulgata da Costante nell'anno 340. per reprimere l'insolenza de' soldati, che coll'occasione della guerra, che allora faceva in Italia con Costantino suo fratello (il qual in questo stess'anno presso Aquileja fu vinto, e morto) inquietavano la Campagna, e per li fastidiosi lor tratti, e licenza militare l'onore, e le sostanze de' Provinciali malmenavano; e forte argomento di credere, che Costante in quest'anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne dà Atanasio per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo (*l*).

Ma morto in appresso Costante nell'anno 350. dieci anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo Imperadore l'altro suo fratello *Costanzo*; onde queste nostre Provincie coll'Italia caddero sotto il di lui Imperio. Regnando dunque Costanzo, furono Prefetti al Pretorio d'Italia negl'anni 352. e 353. *Merilio Ilariano*; a cui succedè *Mavorzio Lolliano* nell'istesso anno 353. quegli, che fu Consolare della nostra Campagna, e negli anni seguenti, *Tauro*; a' quali da Costanzo

(*l*) Ath. *in Apolog. ad Constant. pag.* 526.

furono indirizzate molte sue Costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per Vicario di Roma *Volusiano*, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi (*m*). E quantunque sotto questo Principe sian ignoti i Consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono *Editti* indirizzati a coloro da Costanzo, vi sono però molte di lui Costituzioni dirette a' Prefetti Pretorj d' Italia, per le quali si prende cura di questa Provincia. In fatti nell' anno 355. dirizzò una sua Costituzione a Mavorzio Lolliano allora Prefetto Pretorio d'Italia, la quale perchè toccava i bisogni di questa Provincia fu letta, e pubblicata in Capua, come porta la sua soscrizione (*n*). E questo Principe fu colui, che per torre le contese giurisdizionali, che sovente sorgevano fra i Prefetti Pretorj d' Italia, ed i Prefetti di Roma, intorno all' appellazioni, separò le Provincie; e mentr' egli risiedeva a Sirmio, Città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell' anno 357. a Tauro Prefetto Pretorio d'Italia quella celebre Costituzione (*o*), ove stabilì, che tutte l' appellazioni, che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra *Campagna*, dalla *Puglia*, e *Calabria*, dalla *Lucania*, e *Bruzj*, Piceno, Emilia, Venezia, e dall' altre Provincie d' Italia, si riportavan in Roma, non già dal Prefetto di Roma, ma da quello d' Italia si dovessero conoscere, e giudicare.

Resse Costanzo l' Imperio undici anni, avendo finito suoi giorni nell' anno 361. e gli succedè *Giuliano*, al quale perciò ricaddero queste nostre Provincie. Fu sotto lui Prefetto Pretorio d' Italia *Mamertino*, e Vicario di Roma *Imerio*; a costoro Giuliano, e particolarmente al primo, dirizzò molte leggi. Quali fussero stati i Consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco (*p*) chiaramente ce l' addita nel libro decimo delle sue epistole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione, che in questi tempi era fra i Pozzolani, e' Terracinesi, poichè stendendosi allora i confini della Campagna insino a Terracina, erano gli uni, e gli altri sotto un sol Moderatore, ch' era il Consolare: dice Simmaco che *Lupo*, essendo sotto Giuliano Consolare della Campania, ben s' avvide, e considerò l' angustie, nelle quali vivevano i Terracinesi. Di questo *Lupo* Consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serban le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla Chiesa de' Frati del Carmelo; dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole (*q*):

. . RIVS LVPVS
. . . . V. C
. . ONS. CAMP
. . VRAVIT.

(*m*) Gotofr. *in Prosopogr. tom.* 6. *C. Th.*

(*n*) *L.* 25. *C. Th. de Appellat.*

(*o*) *L.* 7. *C. Th. de appel.*

(*p*) Symmac. *Ep.* 53. *lib.* 10. *Divo Juliano moderante Remp. cum Lupus Consulari jure Campaniæ præsidens, Terracinensium contemplaretur angustias.*

(*q*) Camil. Pell. *in Camp.*

Da quest'istessa Epistola di Simmaco si raccoglie eziandio, che a Lupo in quella carica fosse succeduto *Campano*. In Napoli, come Città al Consolare di Campagna pur sottoposta, serbasi ancora la memoria d'un altro Consolare chiamato *Postumio Lampadio*: il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la Chiesa della Rotonda, dove si legge

POSTVMIVS
LAMPADIVS
V. C. CONS. CAMP
CURAVIT.

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio, che da Giuliano, o dal suo successore, fosse stato a costoro indirizzato editto, o mandato alcuno imperiale.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell'anno 363. ed indi a poco anco *Gioviano*, non durando più l'Imperio di questo religiosissimo Principe (*r*), che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo (*s*), e Sozomeno, ovvero dieci, secondo Filostorgio (*t*), fu assunto all'Imperio *Valentiniano*, il quale creò Augusto *Valente* suo fratello, e fra di loro fu in cotal guisa diviso l'Imperio (*u*).

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Africa, le Gallie, le Spagne, la Brettagna, e l'*Italia*. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente (*x*).

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu sottoposta, dopo avere scorse l'altre Regioni del suo Imperio, e dati a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileja, ove in due soli mesi Settembre, ed Ottobre di quest'anno 364 dieci Costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia, ed al governo della medesima attese; e varj editti, e per la Campagna diretti al Consolare, e per la Lucania, e Bruzj, e Toscana a' Correttori, ed a Mamertino allora Prefetto d'Italia, furon da questo savissimo Principe promulgati (*y*).

Governarono nel suo Imperio come Prefetti Pretorj d'Italia *Mamertino* cotanto rinomato nell'opere d'Ammiano Marcellino, *Rufino*, *Probo*, ed ultimamente *Massimino*. Vicarj di Roma furono nell'anno 364. *Severo*, nell'anno 367. *Magno*, nell'anno 372. *Probo*, e nell'anno 373. *Simplicio* (*z*). Si leggono ancora più Consolari della nostra Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest'anno 364. Consolare della Campagna *Buleforo*, al quale risedendo Valentiniano in Altino Città di Venezia, furono dirizzate due Costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una

(*r*) Idatius. *in Fastis.*
(*s*) Zosim. *lib.* 3. *p.* 733. e Sozomen. *lib.* 6. *c.* 6.
(*t*) Filosterg. *lib.* 8. *c.*
(*u*) Gothofr. *prolog. C. Th. cap.* 8.
(*x*) Pagi *dissert. de Consulib. pag.* 259.
(*y*) Am. Marcellin. *lib.* 27. *pag.* 360.
(*z*) Gothofr. *in Prosopogr. C. Th. tom.* 6.

sotto il titolo, *Quibus equorum usus*, l'altra sotto il titolo, *usus interd.* per la quale affinchè da questa Provincia s' estirpassero i ladronecci, e molt' altri disordini, fu proibita severamente l' asportazione de' cavalli, e dell' armi, comandando, che niuno senza sua licenza potesse quelle muovere. A quest' istesso Buleforo mentr' era Consolare della Campania dirizzò nell' anno seguente 365. quell' altra Costituzione (*aa*), che si legge sotto il titolo *de Cursu publico*, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo Principe opportuni provvedimenti, perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace, e tranquillità a questa Provincia. Sue parimente furono la *l* 1. *de Pascuis*, ed alcune altre Costituzioni, per le quali alla quiete d' Italia, e precisamente di queste Regioni, ch' oggi forman il Regno, con somma applicazione, e studio intese. Egli ancora in quest' istess' anno 365 mentre era in Verona, provide a' bisogni del Comune d' Avellino, Città posta dentro a' confini di questa Provincia, comandando con sua particolar Costituzione (*bb*), ch' ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che s' abbolisse tutto ciò, che dall' ordinario Giudice erasi fatto in pregiudicio di quel Comune, contra l' antica lor consuetudine.

Succedè a Buleforo in quest' anno 365. per Consolare *Felice*, a cui parimente in quest' anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella Costituzione (*cc*), che si legge nel *C. Teod.* sotto il *tit. ad S. C. Claudianum*, della quale fece anche menzione l' Autore di quell' antica consultazione inserita da Cujacio tra le sue nel *cap.* 10. E se bene quell' Autore in vece di *Campaniae* legga *Macedoniae*: nondimeno, siccome notò il diligentissimo Gottifredo (*d*), si convince d' errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiaiano Imperadore d' Occidente, mentr' era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all' Occidente, non già all' Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succedè nella carica di Consolare della Campagna *Anfilochio*. A costui nell' anno 370. stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge, che sotto il *tit. de Decurionibus* ancor si vede nel Codice di Teodosio (*ee*).

Resse Valentiniano l' Occidente, e con tanta prudenza l' Italia, e queste nostre Provincie, che niente era da desiderare: ristabilì l' Accademia di Roma, e molto riparò la Giurisprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro, e splendore: represse per varj Editti la rapacità, e venalità de' Giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Magno molto dee la Cristiana Religione, e maggiori utilità certamente n' avrebbe l' Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d' Imperio, non fosse stato tolto dal Mondo.

(*aa*) *L.* 24. *C. Th. de Curs. pub.*
(*bb*) *L.* 68. *C. Th. de Decurionib.*
(*cc*) *L.* 5. *C. Th. ad S. C. Claudian.*
(*dd*) Got. *in d. l.* 5.
(*ee*) *L.* 71. *C. Th. de Decurionib.*

Morì Valentiniano nell'anno 374. e fu dopo sei giorni nella Pannonia fatto Imperadore il figliuol *Valentiniano*, il quale con *Graziano* suo fratello in questa guisa si divise l'Imperio d'Occidente (poichè l'Oriente era retto da Valente lor Zio); a Graziano toccarono le Gallie, le Spagne, e la Brettagna; a Valentiniano l'Illirico, l'Africa e l'*Italia* (*ff*).

Sotto Valentiniano II. e Graziano furono Prefetti Pretorj d'Italia, *Massimino*, *Antonio*, *Esperio*, *Probo*, *Siagrio*, *Ipazio*, *Flaviano*, *Principio*, *Eusignio*, e *Pretestato*. Sotto Valentiniano solo, *Trifolio*, *Polemio*, *Taziano*, *Apodemio*, *Destro*, *ed Eusebio*. I Vicarj di Roma furono, *Potito*, *Antidio*, *Ellenio*, *ed Orienzio* (*gg*).

Ma quali fossero sotto questo Imperadore i Consolari della Campagna non se ne trova alcun vestigio. Non mancan però di Valentiniano II moltissime Costituzioni, come quegli, che resse l'Imperio diciotto anni, colle quali, al governo, ed amministrazione di queste Provincie, e dell'Italia generalmente provide. Quella legge (*hh*), che sotto il *tit. de Extraord.* leggiamo nel *Cod. Teod.* è di questo Principe, che l'anno 382. dirizzò a Siagrio Prefetto Pretorio d'Italia, per la quale si prende cura della *Campania*; *Puglia*, *e Calabria*; *Lucania*, *e Bruzj*: in questi tempi molto turbate ed afflitte.

Morì Valentiniano II. presso a Vienna l'anno 392. dopo aver regnato diciotto anni; e tennero dopo lui l'Imperio *Teodosio Magno* ed *Arcadio*, ed *Onorio* suoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente, onde l'*Italia*, e queste nostre Provincie a lui si sottoposero. E morto Teodosio nell'anno 395. pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio suo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i Prefetti Pretorj d'Italia sotto Onorio, come colui, che lungamente visse, tenendo l'Imperio d'Occidente trentun'anni: e quelli furono *Messala*, *Teodoro*, *Adriano*, *Longiniano*, *Senatore*, *Curzio*, *Teodoro II.* *Ceciliano*, *Giovio*, *Giovanni*, *Faustino*, *Palladio*, *Melizio*, *Liberio*, *Felice*, *Faustino*, *Giovanni*, *Selevio*, *Adriano*, *Palladio*, *Giovanni*, *e Proculo*. I Vicarj di Roma, che ressero in tempo d'Onorio furon *Varo*, e *Benigno* (*ii*). E de' Consolari della Campagna, pur sotto di lui si legge *Gracco*. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano dirizzò nell'anno 397. quella Costituzione, che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il *tit. de Collegiatis* (*kk*). A questa Provincia ancor provide Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com'è manifesto da quella sua Costituzione (*ll*), che dirizzò a Destro Prefetto Pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governò queste nostre Provincie, nel medesimo tempo, che in Oriente imperava *Teodosio* il giovane figliuolo d'Arcadio.

(*ff*) Got. *prolegom. C. Th. cap.* 8.
(*gg*) Got. in *Prosopogr. C. Th. tom.* 6.
(*hh*) *L.* 14. *C. Th. de Extraordin.*
(*ii*) *Got. in Prosopogr.*
(*kk*) *L.* 1. *C. Th. de Colleg.*
(*ll*) *L.* 1. *C. Th. de Indulg. debit.*

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423. ancorchè Teodosio il giovane per un anno reggesse solo l'uno, e l'altro Imperio, nulla di meno nell'anno seguente 424. creò in Occidente per Augusto *Valentiniano III.* al quale coll'Italia furono sottoposte queste nostre Provincie. Furon sotto di lui Prefetti Pretorj d'Italia *Volusiano*, e *Teodosio*: E quantunque non si leggano di questo Valentiniano Costituzioni dirizzate a' Consolari della Campagna, fu non però egli un Principe, a cui molto dee non solamente l'Italia, e queste nostre Provincie per la particolar cura, e provido governo, che ne prese, ma anche la nostra Giurisprudenza, che già vacillante fu da lui ristabilita in Occidente, nell'istesso tempo, che Teodosio suo collega avea posto tutto il suo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli Ufficiali per li quali da' tempi di Costantino Magno infino a quest' ultimi di Valentiniano III. fu amministrata, e retta la nostra Campagna. Per questa cagione osserviamo noi alcuni marmi d' antichi edificj, che nelle Città di questa Provincia, per opera de' Consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri, che possono vedersi in quella laboriosa opera di Grutero dell'iscrizioni dell'Orbe antico Romano; ed in Capua, ed in Napoli ancor' oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella, che in questi tempi era Capo, e Metropoli della Campagna, come la chiamò anche Atanasio (*mm*), il quale favellando nell' *Epistola ad Solitarios* del Concilio di Sardica, e de' Legati da lui spediti, fra i quali fu Vincenzo Vescovo di Capua; acciocchè l'Imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' Vescovi, che avea discacciati; dice: *Missis a Sancto Concilio in legationem Episcopis Vincentio Capuae quae Metropolis est Campaniae*, ec. E per questa cagione ancora s'osservano molte Costituzioni nel Codice di Teodosio lette, ed accettate in Capua, perchè il Consolare, che faceva sua residenza in questa Città, doveva pubblicarle, ed aver cura, che si spargessero per l'altre Città di questa Provincia, acciocchè fossero note a tutti i Provinciali.

§. II. *Della Puglia, e Calabria, e suoi Correttori.*

Alla Campagna siegue la Puglia accompagnata con la Calabria, nella quale è la Regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della *Notizia* dell'uno, e dell'altro Imperio, formavano la nona Provincia d'Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono (*n*), la decima quinta. Si distendeva quest' ampia Provincia da Oriente fino al mar Adriatico, ch'ebbe per confine; e verso Occidente, e mezzo dì i suoi termini furono il Sannio, i Bruzj, e la Lucania. Le sue più celebri, ed abbondanti Città furono Lucera, Siponto, Canosa, Ace-

(*mm*) Athan. *Ep. ad Solitarios.*
(*n*) Paul. *Diac. lib.* 2. *cap.* 11.

renza, Venosa, Brindisi, e Taranto, e nel sinistro corno d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, Città assai comoda, ed adatta a qualunque traffico, e che suo Emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque, ed i Calabresi eran governati, e retti da un solo Moderatore. L'ampiezza, ed estensione di questa Provincia meritò, che non fosse Presidiale, ma Correttoriale, cioè, che l'amministrazione di essa si commettesse a' Correttori, non a' Presidi, Ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i Correttori di questa Provincia, ed ove avessero fermata la lor Sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcun imperial Editto, che a questi Correttori fosse stato indirizzato: in Venosa solamente Città della Puglia, fra gli antichi monumenti, che serba si legge un'iscrizione, nella quale d'un tal Emilio Restituziano Correttore della Puglia, e e della Calabria fassi memoria, con queste parole (*b*):

LUCULLANORUM . PROLE . ROMANA
AEMILIUS . RESTITUTIANUS
V. C. CORRECTOR . APULIAE . ET . CALABRIAE
IN HONOREM
SPLENDIDAE . CIVITATIS . VENUSINORUM
CONSECRAVIT

Simmaco (*c*) fa anche menzione de' *Correttori* della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche *Rettori*. Soleasi ancora in luogo di Correttore mandarsi talora alle Provincie Magistrato d'ugual potere, che appellavasi *Juridicus*. E di questo nella nostra Puglia ne serbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero (*d*); in una si legge.

HERCULI . CONSERVATORI
PRO SALUTE . L. RAGONI
JURIDIC. PER. APULIAM
PRAEF. J. D.

in un'altra ch'è in Roma:

C. SALIO . ARISTAENETO . C. V.
JURIDICO . PER . PICENUM . ET
APULIAM

S'incontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, per le quali a' bisogni di questa Provincia si diede particolar provedimento. Era quella posta (oltre del Correttore, dal quale immediata-

(*b*) Si legge presso Ughelli *Ital. Sacr. de Episcopis Venus.*
(*c*) Sym. *lib.* 10. *epist.* 5. *et* 53.
(*d*) Gut. *de offic. dom. Aug. lib.* 1. *cap.* 8.

mente veniva governata) sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia, al quale per via d'appellazione potevasi aver ricorso; e se mancano Costituzioni dirette a' Correttori, non mancan però di quelle, che al Prefetto Pretorio d'Italia per lo governo della medesima si mandavano. Sotto l'Imperio di Valentiniano il vecchio fu travagliata, ed infestata da' ladroni; in guisa che a quel prudentissimo Principe fu uopo con severe leggi darvi riparo, e proccurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella sua Costituzione a Rufino allora Prefetto Pretorio d'Italia in luogo di Mamertino, a cui apparteneva ancora tener cura di questa Provincia, come dell' altre d'Italia per la quale Costituzione (*e*), a' mali sì gravi di questa Provincia fu dato opportuno rimedio.

Osservasi parimente in questo Codice un' altra legge dello stesso Valentiniano data in *Lucera* nell' anno 365. che porta questa soscrizione: *VIII. Kal. Octobris. Dat. Luceriae ad Rufinum (in locum Mamertini) PF. P. Italiae.* Giacomo Gotofredo (*f*) suspica, che questa Lucera non fosse quella di Puglia, ma l' altra, che nella Gallia Circumpadana, fra Milano, Verona, ed Aquileja è posta, oggi detta *Luzara*: ma dall' argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo creder' esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi, e piani campi, che altra Regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti, e delle greggi assai celebri, e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i Scrittori delle cose rusticane, e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le Regioni d' Europa. Ma ciò, che sia di questo, egli è certissimo, che non minore dell' altre, fu la cura di questa Provincia appo gli altri Imperadori Occidentali, a' quali il governo dell' Italia si apparteneva.

Era la Puglia, e la Calabria ne' tempi d' Onorio molto infestata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione eran cagione, e non piccol detrimento da essi si recava alla Religione Cristiana: ritrovavasi in questo medesimo tempo Prefetto Pretorio d'Italia *Teodoro*, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l' amore ardentissimo verso la Religione Cristiana; tanto che meritò quella stima, che della di lui persona ebbe S. Agostino, dedicandogli quel suo libro intitolato *de vita beata*, com' egli stesso testifica (*g*). Per dare a tanti mali qualche compenso procurò Teodoro, che si reprimesse in questa Provincia tanta insolenza, e licenziosa vita de' Giudei; onde nell' anno 398. ottenne da Onorio quella cotanto laudevole, e non mai a bastanza celebrata Costituzione (*h*) colla quale fu repressa la lor insolenza, ed a ben dure condizioni gli sottopose.

Da Onorio eziandio fu a questa Provincia nell'anno 413. conceduta

(*e*) *L.* 1. *C. Th. Quibus equor. us.*
(*f*) Got. in *Chronologia C. Th. pag.* 76.
(*g*) August. *lib.* 18. *de Civit. Dei*, *c. ult.*
(*h*) *L.* 158. *C. Th. de Decurionib.*

l'immunità, e qualche indulgenza de' tributi, come si legge in una sua Costituzione (*i*), di cui a più opportuno luogo ragioneremo: e non mancan ancora altre Costituzioni riguardanti il governo, e retta amministrazione, che gli altri Principi presero di sì vasta, e considerabile Provincia, a' Prefetti d'Italia indirizzate, delle quali, secondo l'opportunità farem parola.

§. III. *Della Lucania, e Bruzj, e suoi Correttori.*

La Lucania stese i suoi ampj confini molto più, che oggi non si mirano: incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch'ora appellasi *Basilicata*, ma dall'altra parte si dilungava infin a Salerno, anzi questa stessa città era dentro a' suoi confini, poichè i Correttori della Lucania, anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all'amministrazione furon congiunti i Bruzj, che s'estendevano oltre a Reggio fino allo stretto Siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani, e' Bruzj sotto un solo Moderatore. Il Correttore, che dagl'Imperadori si mandava al governo di queste Regioni reggeva con piena autorità amendue queste Provincie. La sua dignità ancorchè non tanta quanto quella de' Consolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente eran dependenti, e sottoposti a' Prefetti d'Italia, ed a' Vicarj di Roma, a' quali potea aversi ricorso.

La loro sede era collocata nella Città di Reggio, Capo e Metropoli di questa Provincia, avvegnachè talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, secondo richiedeva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due Città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati: in Reggio nella Chiesa della Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rosa, questa iscrizione.

CORRECTORI. LUCANIÆ
ET. BRITTIORUM. INTE
GRITATIS. CONSTANTIÆ
MODERATIONIS. ANTI-
STI. ORDO. POPVLVSQUE
RHEGINUS.

(*i*) *L. 7. C. Th. de Indulg. debit.*

E nella Città di Salerno in un arco, che prima era, ove oggi è il Sedile di Portaretese, vi s' osservavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole (*a*).

ANNIO. VITTORINO. V. C.
CORRECTORI. LUCANIÆ
ET. BRUTIORUM. OB
INSIGNEM. BENEVOLEN
TIAM. EJUS. ORDO. POPU
LUSQUE. SALERNITANUS

Solevano gl' Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare le loro Costituzioni, che per utilità delle Provincie, e per dar compenso a' disordini, che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi questa Provincia sopra l'altre, che le prime leggi, che Costantino Magno dopo sconfitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania, e de' Bruzj si mandarono: tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di questa Provincia, che de' Consolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell' Imperio d' Italia di Costantino reggesse questa Provincia, fu *Claudio Plotiano*, al quale fin dall' anno 313. poco dopo la sconfitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due Costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio (*b*), per le quali diede nuova forma, e modo alle consulte, che solevan i Giudici dubbiosi fare all' Imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316. *Mechilio Ilariano*, a cui da Costantino in quest'istesso anno fu mandata quella legge, che nel Codice di Teodosio (*c*) vedesi sotto il *tit. de Decur.*, e che dal nostro Giustiniano portando l' istessa iscrizione d' Ilariano Correttore della Lucania, e de' Bruzj, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo (*d*). Ed a quest' istesso Correttore s' indirizzò l' altra Costituzione di Costantino, che si legge sotto il *tit. ad l. Corn. de Falso* nel Teodosiano (*e*).

Ad Ilariano succedè nel 319 alla dignità di Correttore di Lucania, *Ottaviano*, al quale risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino Magno la *legge 1. de Filiis Milit. apparit.* che fu letta, ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' Correttori (*f*).

Ma niun altra memoria è sì chiara, ed illustre, che faccia vedere in quanta stima, ed eminenza fossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa, e celebre Costituzione di Costantino, che si legge nel

(*a*) Vengono rapportate da Mazza *de Reb. Saler.*
(*b*) *L. 1. C. Th. de Relat. l. 1. C. Th. de Appel.*
(*c*) *L. 3. C. Th. de Decur.*
(*d*) *L. 15. de Decur. lib. 10.*
(*e*) *L. 1. C. Th. ad l. Corn. de Falso.*
(*f*) *L. 1. C. Th. de Filiis milit. apparit.*

Codice di Teodosio (*g*) sotto il *tit. de Episcopis*, che a questo Ottaviano Correttore della Lucania in quest'anno 319 dirizzò; per la quale rendè i Cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequj delle cose sacre, e divine. Costantino una consimile legge dettata coll' istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole dell' Africa; e come accuratamente notò Gotifredo, quella Costituzione era simile, non però la stessa che poi mandossi ad Ottaviano: quella fu proferita molti anni prima, cioè nell' anno 315 ovvero nel fine dell'anno 312 questa nell'anno 319; quella fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino, questa ad Ottaviano: quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all' Africa, della quale allora Anulino era Proconsole; questa alla Lucania, ed a' Bruzj, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata Costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili leggi s'inserirono; ma ben dal cardinal Baronio (*h*) vien riferita, e nell'istesso anno 319 fu puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori dj Lucania sotto l' Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun Editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indirizzato: ma non mancan però loro Costituzioni spedite a' Prefetti d' Italia, le quali mostrano quanta cura, e sollecitudine avessero delle cose d' Italia, e di questa Provincia in particolare.

Ma de' Correttori della Lucania, che sotto Valentiniano ebbero il governo, e l' amministrazione di questa Provincia, ben possiamo dal lungo, e profondo obblìo trar fuori i loro nomi. *Artemio* fu il primo, quegli, di cui sovente s' incontrano memorie nell'istoria d'Ammiano Marcellino (*i*): a costui, risedendo Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364. quella Costituzione che sotto il *tit. de privil. Apparit. Magistr.* leggiamo. E dall' iscrizione di questa legge si vede che quest'Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta, ed accettata. A quest' Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la *l.* 6. *de privileg. eor. qui in sacr. palat.* e la *l.* 21 *de Cursu-publico.*

Ma da niun' altra apparirà meglio la dignità, e la stima appò gl'imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella Costituzione (*k*) non mai abbastanza celebrata di Valentiniano I. che sotto il *tit. de officia Rectoris Provinciae* si vede. Fu quella, quando ancora questo Principe risedeva in Aquileja, nell' anno 364 indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli, e chiari titoli, che dalla generosità, e magnanimità d' alcun Principe possono sperarsi, eran profusamente a questo Correttor della Lucania conceduti: *Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua*, ed altri consimili,

(*g*) *L.* 2. *C. Th. de Epis.*
(*h*) Baron. ad *A.* 319. *num.* 10.
(*i*) Am. Marcell. *lib.* 27. *pag.* 360.
(*k*) *L.* 2. *C. Th. de officio Rector. Prov.*

eran i più frequentati. A costui indirizzò quella Costituzione, nella quale inculcava a' Giudici l' integrità, e la diligenza nella spedizione delle liti: che dovessero conoscere, e deliberar nelle cause, o si trattasse della vita, o delle sostanze degli uomini pubblicamente e nel cospetto, e sotto gli occhi di tutti, non privatamente, e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a' negoziati, ed a' traffichi: che le sentenze una volta profferite, dovessero pubblicarsi, e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d' ogn' uno si ponesse ciò che i Giudici faceano, e se secondo le leggi, e l' ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente, e per gratificare l' una delle Parti; ond' è che ne' Tribunali di questo Regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi, e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia, e formalità. Proibì a cotali Giudici i pubblici spettacoli, ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero, e trascurassero la cura della pubblica, e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serj, e gravi.

Sotto Valentiniano I. ancora resse la Lucania, e' Bruzj *Simmaco*, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella Costituzione (*l*) che sotto il *tit. de Cursu Publico* si legge nel *Cod. Teod.* fu mentre questo Principe era in Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di questa provincia. Nè d' altri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che seguirono; poichè, se bene sotto il *tit. de contr. empt.* si legga una Costituzione (*m*) di Teodosio Magno che porta anche il nome di Valentiniano II. accettata, e pubblicata in Reggio nell' anno 384 ed un' altra (*n*) pur accettata in Reggio sotto il *tit. de operib. publicis*; non dee però intendersi di Reggio Città posta ne' Bruzj, ma come nota il diligentissimo Gotifredo, d'un altro Reggio posto nell' Oriente dodici miglia lontano da Costantinopoli. Il che si rende manifesto, non solamente perchè all' Imperio di Teodosio Magno non fu assegnata l' Italia, ma quella, essendo toccata coll' Occidente a Valentiniano II. veniva da costui retta, ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a *Cinesio*, l' altra a *Cesario* amendue Prefetti Pretori dell' Oriente, di cui Teodosio fu Imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl' Imperadori di questi tempi, i quali ancorchè diviso fra loro l' Orbe Romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi, che da essi ne' loro dominj si promulgavano portavan il nome di tutti que' Imperadori; che allora reggevano l' Imperio, avvegnachè da uno solamente fosse stata ordinata (*o*): siccome pe' pubblici monumenti s' osserva, che quantunque l' opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl' Imperadori regnanti.

(*l*) *L.* 25. *C. Th. de Cursu publico.*
(*m*) *L.* 5. *C. Th. de contr. empt.*
(*n*) *L.* 35. *C. Th. de oper. public*
(*o*) Got. in *Proleg. C. Th. cap.* 8.

L'ignoranza del qual costume fu cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un altro: di che secondo l'opportunità se ne vedranno gli esempj.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre Costituzioni de' Principi, le quali (se bene non dirette a' Correttori di questa Provincia, ma o a' Prefetti d'Italia, ovvero ad altri Magistrati) mostrano de' Lucani e de' Bruzj averne somma cura, e provideuza tenuta. Dovevano questi popoli, come tutti gli altri di queste Provincie portare il vino in Roma per provedere all'annona di quella Città; ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò ch'essi eran tenuti in vino (*p*).

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi, e gabelle, come si vede da quella sua Costituzione (*q*), che sotto il *tit. de indulg debit.* leggesi nel Codice di Teodosio. E fin quì sia detto abbastanza della Lucania, e de' Bruzj, e suoi Correttori.

§. IV. *Del Sannio, e suoi Presidi.*

Tiene l'ultimo luogo il Sannio, Provincia ancorchè assai nota, ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia, e valore de' suoi popoli, e per la felicità delle lor armi, che spesso ebbero il vanto d'abbattere quelle de' Romani stessi, non fu però decorata ne' tempi più bassi d'altri Magistrati, che de' Presidi, inferiori in dignità a tutti gli altri Moderatori di Provincie. Sortì per tanto la condizione di Provincia Presidiale, e perchè rade volte solevan gli Imperadori indirizzar le loro Costituzioni a' Presidi, perciò di essi, e de' loro nomi è a noi affatto incerta, ed oscura la memoria. Varj furono i suoi confini, secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico, e la Puglia; e fuvvi tempo, nel quale abbracciava molto più di ciò ch'ora comprendon l'Abbruzzi, il Contado di Molise, e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate Città furon Isernia, Sepino, Theate, oggi Chieti, Venafro, Telesia, Bojano, Afidena, e Sannio, che diede il nome all'intera Provincia.

Era questa Provincia, oltre del Preside, da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione, e governo del Prefetto Pretorio d'Italia, e del Vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia, che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per quest'effetto al Prefetto suddetto d'Italia quella Costituzione (*r*), che oggi ancor si legge nel Codice Teodosiano.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell'anno 413 concedè a questa Provincia non mediocremente aggravata, alcun rilascio di tributi, come dalla Costituzione (*s*) di quest'Imperadore che di-

(*p*) *C. Th. tit. de Usuris.*
(*q*) *L. 27. C. Th. de indulg. debit.*
(*r*) *L. 1. C. Th. Quib. eq. usus.*
(*s*) *L. 7. C. Th. de Indulg. debit.*

rizzata al Prefetto suddetto d' Italia leggiamo nel codice di Teodosio. Nè mancavan altre leggi, per le quali diedesi dagli altri Imperadori providenze a gli affari di questa Provincia, dirette a' Prefetti d'Italia, a' quali era sottoposta.

CAP. IV.

Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d' Onorio.

Non sentirono queste Provincie nel Regno di Costantino, nè degli altri suoi successori, infin ad Onorio, que' mali, e quelle calamità, ch' avevan già cominciato a portare i Goti nell' altre Provincie dell'Imperio. Questi Popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino Magno e prima ancora, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol Capo militassero, fino a *Ermanarico*, che si fece loro Re; ma morto costui, fra di loro si divisero, e ne' tempi di Valente Imperadore, quelli, che chiamavansi Westrogoti s' elessero per lor Capitano *Fridigerno*, e poi per loro Re *Atanarico*. Teodosio il grande amador della pace seppe sì ben contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro Re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero al Romano Imperio. e fecero della milizia un sol corpo, militando sotto l' insegne di Teodosio, che l' ebbe per suoi confederati, ed ausiliarj Mantenuto questo Principe nell'anno 395 e succeduto all'imperio d'Oriente Arcadio suo figliuol maggiore, e reggendosi l'Occidente dall' altro suo figliuolo Onorio, cominciaron questi Principi, lussuriosamente vivendo, a turbar la Repubblica, ed a togliere a' Westrogoti lor ausiliarj que' doni, e quelli stipendj, che Teodosio lor padre per contenergli sotto l'Imperio Romano, e sotto le sue insegne largamente avea loro assegnati. Del che malcontenti i Westrogoti, e dubitando, che per sì lunga pace potesse nell' ozio snervarsi il lor valore, e fortezza, deliberarono far di presente, ciò che avevan trascurato ne' tempi di Teodosio, creandosi un Re, che fu *Alarico*, uomo che per la sua bizzarria aveasi appò i suoi acquistato soprannome d' *audace*; e come quegli, che traeva sua origine dall' illustre stirpe de' *Balti*, lo riputaron abilissimo a poter con decoro, e magnificenza sostenere la regal dignità. Questi considerando, che di sua maggior gloria, e della sua nazione sarebbe stato acquistar con proprj sudori i Regni, che vivere oziosi, e lenti in quelli degli altri, persuase a' suoi di cercar nuovi paesi per conquistargli; onde raccolto, come potè il meglio, un competente esercito, avendo superata la Pannonia, il Norico, e la Rezia, entrò in Italia, che trovatala vota di truppe, ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e presso a Ravenna fermossi, sede allora dell' Imperio d' Occidente (*a*).

Avea già Onorio, lasciato Milano, in quest' anno 402 trasferita la

(*a*) Prudent. *lib.* 2. *adv. Simmac. Claud. de Bello Getico.*

sua residenza in Ravenna, da lui destinata Sede dell'Imperio, acciocchè potesse con più facilità opporsi all'irruzioni, che per questa parte solevan tentare le straniere nazioni. Ma gli venne cotanto improviso, ed inaspettato quest'insulto degli Westrogoti, che trovandosi sorpreso, nè potendo con quella celerità, che sarebbe stata necessaria ragunar eserciti per reprimergli: fu obbligato a prestar subitamente orecchio a' trattati di pace da Alarico offertagli, il quale se bene procurasse co' suoi fermarsi in Italia, nulladimeno fu accordato, che dovessero i Goti abbandonarla, dandosi loro in iscambio l'Aquitania, e le Spagne, Provincie quasi che perdute da Onorio; poichè da Gizerico Re de' Vandali erano state in gran parte occupate. Consentirono i Goti, e lasciata l'Italia, alla conquista di quelle Regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per questo lor primo passaggio patì l'Italia cos' alcuna di male. Ma furon irritati da poi per gl' ingannevoli tratti di *Stilicone*, il quale presso a Polenzia, Città della Liguria, mentr'essi a tutto altro pensavano, gli attaccò improvisamente; e quantunque dissipati, e vinti (*b*), nulladimeno ripreso da poi tantosto animo, e raccolti insieme, dall' inganno, e dall'ingiuria stimolati, furiosamente si rivolsero, e lasciando la destinata impresa, posero in fuga Stilicone col suo esercito, e nella Liguria ritornati, proseguirono a devastar con quella l'Emilia, la Flamminia, la Toscana, e tutto ciò che altro lor veniva tra' piedi, fin a Roma trascorrendo, ove tutto il circostante paese similmente depredarono, e saccheggiarono: alla fine entrati in Roma, la spogliarono solamente, non permettendo Alarico che s' incendiasse, nè ch' alcuna ingiuria a' Tempj si facesse.

Non pur Roma più volte, e le Provincie sopraddette patirono questi travagli, e questi mali, ma non molto da poi l'istesse calamità sostennero l'altre ancora, ch' oggi compongon il nostro Regno. La Campagna, la Puglia, e la Calabria, la Lucania, ed i Bruzj, ed il Sannio soffersero lo stesso destino. Scorrevano i Goti portando in ogni parte flagelli, e ruine, nè si fermarono se non arrivati nell' ultima punta d'Italia, ove trattenuti dallo stretto Siciliano, ne' Bruzj posero la lor sede; e quivi mentre a nuove imprese della Sicilia, e dell'Africa si dispone Alarico, essendosi in quello stretto naufragate le Navi, che per ciò aveva disposte, dall'avversità di sì funesto accidente toccato amaramente nell'animo, finì suoi giorni con morte immatura presso a Cosenza, e non mai abbastanza pianto da' suoi; fu nel fondo del fiume Busento con molte ricchezze depredate in Roma, seppellito (*c*).

La morte d'Alarico fu cagione, che le cose d'Italia, e di queste nostre Provincie, ripigliando sotto l'Imperio dello stesso Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero; poichè se bene *Ataulfo* (*d*), che ad Alarico suo parente succedè, ritornato in Roma, avesse a guisa delle locuste, raso ciò che in quella Città dopo le tante

(*b*) Claud. *lib. de vict. Stilicon.*
(*c*) Jornand. *cap.* 30.
(*d*) Paul. Æmil. *de reb. Franc. lib.* 1.

29938

prede, e saccheggiamenti, era restato, ed avesse da capo miseramente spogliata l' Italia, ed Onorio esausto di forze non potesse contrastargli; nientedimeno, essendosi da poi Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia sorella d'Onorio, potè tanto l' amor, che portava a questa Principessa, ed il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che racchetatosi con Onorio, tutta libera lasciogli l'Italia, ed egli co' suoi nelle Gallie fece ritorno, contro a' Franchi, ed a'Borgognoni, che quelle infestavano, portando le sue armi; donde si gittarono in quelle Regioni i primi semi del loro Reame; imperocchè dopo la morte d' Ataulfo, ed indi a poco di *Rigerico*, essendo succeduto *Vallia*, gli fu da Onorio stabilmente assegnata l' Aquitania con molt' altre Città della Provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero Re de' *Westrogoti*, cioè de' Goti Occidentali, a differenza degli *Ostrogoti*, che le parti Orientali, e l'Italia da poi signoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico, e purgata di Goti l' Italia, per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorar de' passati danni queste Provincie, nell' anno 413 promulgò quella Costituzione (*e*) ch' oggi ancor leggiamo nel Codice di Teodosio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia, e la Calabria, la Lucania, e' Bruzj. in istato pur troppo lagrimevole ridotte, e perciò risedendo egli in Ravenna, sede allora dell' Imperio d' Occidente, dirizzò a Giovanni Prefetto Pretorio d' Italia quella legge, nella quale a tutte queste Provincie concedè indulgenza di non potere i suoi Provinciali esser astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi, che pagando solamente la quinta parte di ciò, ch' essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni fu la cura, che prese Onorio di queste Provincie; poichè risedendo, come si disse in Ravenna, molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Ravenna (*f*), per cui passato il decennio si tolse a' testamenti ogni vigore, la qual' oggi pur abbiamo nel Codice di Giustiniano. E nell' anno 418 nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna, al Piceno. ed alla Toscana; e finchè visse al riparo delle cose d' Italia fu tutto inteso, e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna, nell' anno 423 finì i giorni suoi; onde Teodosio il giovane, che nell' Imperio d' Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre (*g*), quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l' Imperio fece tantosto dichiarar Augusto, ed Imperador d' Occidente Valentiniano III figliuolo di Costanzo, e di Placidia, la quale dopo la morte d' Ataulfo, restituita ad Onorio, a Costanzo fu sposata. Valentiniano portatosi in Ravenna, ed indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella Città, e a dar riparo alla Giurisprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall' antico splendore, pose ogni cura;

(*e*) *L. 7. C. Th de Indul. debit.*
(*f*) *L. 6. C. Th. de testam.*
(*g*) Pagi *dissert. de Consulib. pag.* 282.

mentre nello stesso tempo Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell' Accademia di Costantinopoli; ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i suoi pensieri.

Questo fu dunque lo stato delle Provincie, ch'oggi forman il nostro Regno, da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III; ne' quali tempi furon dominate da quelli Cesari, a' quali secondo le varie divisioni dell'Imperio, l'Italia appartenne: questi sono Costantino Magno, Costante, e Costanzo suoi figliuoli, Giuliano, Giovinniano, Valentiniano I. Valentiniano II. Onorio, e Valentiniano III. Furono parimente sotto la disposizione, e governo de' Prefetti d'Italia, e de' Vicarj di Roma. Ed ebbero in oltre altri più immediati Moderatori: un Consolare, due Correttori, ed un Preside, da' quali, risedendo nelle Provincie a loro commesse, eran più da presso rette, e governate.

Secondo le leggi Romane, e le Costituzioni di questi Principi venivan amministrate; nè il nome d' altre leggi s' udiva. Toltone alcune Città, nelle quali essendo ancor rimaso qualche vestigio dell' antiche ragioni di Municipio, e di Città confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea; in ogni Provincia non si riconobbero altre leggi, che quelle de' Romani, alle quali solevan quest' istesse Città in mancanza delle loro municipali, aver ricorso, siccome a' fonti d' ogni umana, e divina ragione. Nè quel primo turbamento, che sotto Alarico portarono i Westrogoti a queste nostre Provincie, recò verun oltraggio alla polizia, ed alle leggi de' Romani; poichè questo Principe in mezzo all'armi non potè pensare alle leggi; non fece, che scorrere queste Regioni; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzj, nuove leggi da lui non furon introdotte. Nè tampoco dopo lui, dal suo successore Ataulfo, il quale pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera lasciò a costui l'Italia, la quale egli poscia, e Valentiniano III. resse, ed amministrò, come avean fatto gli altr' Imperadori d' Occidente loro predecessori.

§. I. *Non furono queste Provincie ad altri cedute, o donate.*

Nella considerazione delle quali cose se si fossero pur un poco fermati i Scrittori di questo Regno, e massimamente i nostri Giureconsulti, non sarebbon certamente incorsi in quelli così gravi, e sconci errori, de' quali han riempiuti i lor volumi: nè cotanto leggermente sarebbonsi lasciati persuadere a creder quella favolosa donazione di tutt' Italia, che voglion supponere fatta da Costantino nell' anno 324. a Silvestro Romano Pontefice, quattro giorni da poi, che fu da costui in Roma battezzato. Errore, che sparso negli Scrittori Italiani, e più ne' libri de' nostri Professori, toltone un solo Bartolo, fu cagione d' infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniciose conseguenze: imperciocchè alcuni di essi si son avanzati fino a porre in istampa, che dopo questa donazione gli altr' Imperadori succeduti a Costantino non ebbero ragione, o diritto alcuno sopra queste nostre Provincie, come quelle che s' appartenevano a' Pontefici Romani, ed

erano del patrimonio di San Pietro: e quindi esser nata la ragione dell' Investiture date poi da essi ad altri diversi Principi; aggiungendo che fin da tali tempi il nostro Regno fosse stato distaccato dall' Imperio, e perciò non mai più sottoposto a gl' imperadori d' Occidente, e molto meno a quelli d' Oriente. Il nostro Consigliero Matteo degli Afflitti (*h*) arrivò a tal' estremità, che non si sgomentò di dire, che dopo questa donazione, tutte l' altre Costituzioni promulgate dagli altri Imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà, non ebbero in queste nostre Provincie forza, nè vigor alcuno di legge scritta. I Reggenti (*i*) stessi del nostro Consiglio Collaterale non arrossiron eziandio di scrivere, che dopo questa donazione, i successori di Costantino non ebbero giurisdizione alcuna di far leggi sopra queste Provincie, e che perciò dovea ricorrersi alla Ragion canonica, e non alla civile. Merita pertanto che quì non si defraudi della meritata lode Marino Freccia (*k*) nostro Giureconsulto; egli, fra' nostri fu il primo, che per avere avuto buon gusto dell' istoria, rimproverò a' nostri Scrittori error sì grave: nè 'l perdonò tampoco al Consigliero Afflitto, di cui professava esser congiunto per affinità; nè con altra difesa seppe di tal errore scusarlo, se non col dire, *affinis meus historicus non est.*

Ma se questi Scrittori per l' ignoranza de' tempi, ne' quali vissero, meritan qualche scusa, e a loro non già, ma al vizio del secolo si volessero questi difetti imputare; non meritano però compatimento veruno i nostri Moderni, i quali dopo tante riprove, dilettansi per impegno tener chiusi gli occhi, acciocchè non ricevan un poco di lume, che tanto basterebbe per isgombrare le lor tenebre, nelle quali si compiaccion di vivere. E oggi mai stato dimostrato abbastanza per tanti chiari, e valent' uomini (*l*), che quel finto istromento di donazione fu opera, che non sorse prima dell' ottavo, o nono secolo, come che da poi siasi proccurato di farlo anche inserire ne' Decreti di Graziano (*m*), quando negli antichi, secondo attestano S. Antonino (*n*), ed il Cardinal Cusano (*o*), non si leggeva: nè prima di quel tempo s' ebbe di lui notizia alcuna; ora disputasi solamente fra' Scrittori, qual abbia potut' essere l'Autore, che da prima diede corpo, e moto a questa larva. Alcuni contendono, che fosse stata opera di qualche Greco Scismatico, il quale, o per rifondere tutta la grandezza della Chiesa di Roma agl' Imperadori d' Oriente, ovvero per aver campo da declamare, e burlarsi della Chiesa latina, e de' Romani Pontefici,

(*h*) Afflict. *in Constit. in prælud. q.* 2. *num.* 2. *et qu.* 20. *nu.* 1.
(*i*) Tappia *de jur. Regni lib.* 1. *de Legib. l.* 2. *num.* 6. Ponte *de potest. Proreg. tit.* 11. *nu.* 25.
(*k*) Frec. *de Subfeud. lib.* 1. *pag.* 53.
(*l*) Marca *lib.* 3. *cap.* 12. *et lib.* 6. *cap.* 6. §. 5. Schelstrat. *antiq. illust. part.* 2. *diss.* 3. *cap.* 8.
(*m*) Grat. *distint.* 96. *cap. Constantinus.* 14.
(*n*) D. Antonin. Archiep. Florent. 1. *part. hist.* 8. *cap.* 1.
(*o*) Nicol. de Cusa, *Concord. Cathol.* 3.

secondo il costume della nazione a quelli avversissima, avesse procurato, coll' iscovrimento poi di cotal falsa invenzione, di discreditargli, e rendergli odiosi al Mondo; siccome imputavan ad essi parimente molt' altri fatti strani, e portentosi, eccedenti la lor podestà. Ed conforme nel progresso di quest' istoria vedremo, i Greci di Gregorio II. scrissero, ch' avesse scomunicato l' Imperador Lione, depostolo dall' Imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò assolutigli dal giuramento, e mille altri eccessi narrati nelle loro storie, non per altro, che per rendergli esosi, e per mostrargli al Mondo usurpatori dell' altrui ragioni; ancorchè poi i più impegnati per la Corte di Roma, di ciò che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca (*p*) scrissero, che quell' istrumento fosse stato finto, e supposto non già da alcun Greco, o Scismamatico, ma da Latino, e Fedele: tutti però concordano esser favoloso; e tanto più se ne persuasero, quanto che molti esemplari veggonsene tutti infra loro varj, e difformi. D' una maniera si legge questa donazione nel Decreto di Graziano (*q*): d' un' altra è quella trasferita dal greco in latino, rapportata da Teodoro Balsamone (*r*), e trovata nella Libreria Vaticana: di diverso tenore la riferiscono l' istessi Romani Pontefici, Nicolò III, e Lione IX (*s*); d' altro modo Pier Damiano (*t*), Matteo Blastare, Ivone di Chartres, e Francesco Burfatto (*u*); ed altrimente la rapporta Alberico (*x*): in brieve sin a dodici, e più esemplari se ne leggon tutti infra loro varj, e differenti.

Ma se a cotali rapportatori furon ignoti i fatti di Costantino, e niente curaron d' Eusebio, e degli altri Scrittori contemporanei, appo i quali d' un fatto sì strepitoso, e grande evvi un profondissimo silenzio; almeno avrebbon dovuto disingannarsi dal solo Codice Teodosiano, e dalle Costituzioni dello stesso Costantino, che in quello si leggono. Voglion comunemente costoro, che Costantino mentr' era in Roma nella Primavera di quest' anno 324. avesse usata questa cotanta prodigalità con Silvestro, quattro giorni dopo il suo battesimo: ma certa, ed indubitata cosa è, che Costantino in questi stessi supposti mesi del 324. mai in Roma non fu, siccome colui, che di quel tempo trovavasi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Licinio; la quale terminata, con averlo sconfitto, e riportatane piena vittoria, è noto altresì, che passato in Tessalonica quivi si fermasse, ed in questi stessi mesi appunto di quest' istess' anno 324. non partissi da quella

(*p*) Marca *lib.* 3. *cap.* 12. *nu.* 3. *de Concor. Sacer. et Imp.*

(*q*) Gratian. *dist.* 96. *cap. Constantinus* 14.

(*r*) Balsam. in Photii *Nomocan. tit.* 9. *cap.* 1.

(*s*) *Cap. futuram* 12. *qu.* 1. *cap. fundamenta*, *de elect. in* 6. *Leo IX. Epist* 1. *ad Michael.*

(*t*) P. Damian. *discep. Synod. Jur. Can. C. da C. de Bulgar. Cypr. et Iber.*

(*u*) Burfat. *in fin.* 1. *volum. cons.*

(*x*) Alberic. *in l.* 1. *C. de off. Præfat. urb.*

Città (*y*): il che manifestamente si pruova per due sue Costituzioni, che nel suddetto Codice Teodosiano ancor si leggono: ciò sono per la *l.* 4. sotto il *tit. de Navicul.ariis*, la quale fu promulgata da Costantino in quest' istesso tempo mentre era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio; sotto il Consolato di Costantino III. e Crispo III. che porta questa data: *Dat. VIII. Id. Mart. Thessalonicae. Crispo III. et Costantino III. Coss.* e per quell' altra sua famosa Costituzione (*z*) ove ci prescrive la norma delle dispense dell' età così a maschi, come a femmine, che alquanto guasta, e tronca fu inserita anche da Triboniano nel Codice di Giustiniano (*aa*). Questa legge Costantino la fece quando in quest' istesso anno 324. era in Tessalonica, come narra Zosimo (*bb*), e porta la sua data: *Dat. VI. Id. Aprilis Tessalonicae. Crispo III. et Costantino III. Coss.* come emenda Gotofredo: e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in quest' anno era Prefetto della Città di Roma, com' è manifesto dalle parole della *Notizia* de' Prefetti di Roma, ove si legge *Crispo III. et Costantino III. Coss. Lucer Verinus Praefectus Urbi*: ond' è che scorrettamente si legga l' iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: *ad Verinum Prefectum Pretorio.*

Queste leggi convincono per favolosa non meno questa donazione, che il battesimo di Costantino per mano del Pontefice Silvestro (*cc*). Nè dovean altri moversi per gli atti di questo Pontefice, i quali dallo stesso Baronio non son ricevuti, ma riputati per favolosi; e favola certamente è ciò, che in essi si narra, che in quest' anno 324. fosse stato Prefetto di Roma Calfurnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto, che fu Prefetto di quella Città Lucrio Verino. Dovea più tosto movergli l' istoria d' Eusebio di Cesarea (*dd*) uom grave, ed ingenuo, che fiorì ne' medesimi tempi, e che i gesti di questo Principe minutamente descrisse: e dove fatti sì grandi, e memorabili, se fossero veramente accaduti, egli non è credibile, che dalla diligenza, ed accuratezza di sì fatt' uomo si fossero potuti tralasciare, e trascurargli in un' istoria, che pochi anni dopo la morte di Costantino fu pubblicata alla luce del Mondo, e girava fra le mani di tutti, i quali con molto scorno; e biasimo d' Eusebio avrebbon allora potuto rinfacciargli tant' ignoranza, e smentirlo ancora di ciò, ch' avea narrato d' essersi Costantino battezzato in Nicomedia negli ultimi giorni di sua vita, non già in Roma.

Ma di ciò, ch' ora alcuni dubitano, non ne dubitaron certamente gli antichi Scrittori così Greci, come Latini. Teodoreto, Sozomeno, Socrate, Fozio, ed altri Greci Autori scrissero (*ee*), Costantino aver

(*y*) *V. Zosimum lib.* 2. *et Anonymum Sirmondi.*
(*z*) *L. un. C. Th. de his, qui veniam ætat.*
(*aa*) *L.* 2. *C. eod. tit.*
(*bb*) Zosim. *lib.* 2.
(*cc*) Got. *in Chronol. C. Th. A.* 324.
(*dd*) Euseb. *lib.* 4. *de vita Constant. cap.* 61. *et* 62.
(*ee*) Teodoret. *lib.* 1. *Histor. cap.* 32. Sozom. *lib.* 2. *cap.* 34. Socrat. *lib.* 1. *cap.* 39. Fozio *Cod.* 127.

ricevuto il battesimo non già per le mani di Papa Silvestro in Roma, ma in Nicomedia, essendo per morire: e fra' Latini, S. Ambrogio, S. Girolamo, il Concilio d'Arimini pur tennero la medesima credenza (*ff*). Quindi è che i nostri più gravi, e dotti Teologi, ed i più diligenti Scrittori Ecclesiastici, quali furon il Cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino, e l'incomparabile Arnaldo (*gg*) contra il sentimento del Baronio, come favoloso riputarono ciò, che volgarmente si crede del battesimo di Costantino fatto in Roma per mano di Silvestro Romano Pontefice in quest'anno 324. quattro giorni prima della favolosa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Schelstrate (*hh*), e non ricorrere, come fece, a quella strana, ed infelice difesa, che Costantino battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicomedia; poichè anche se si volesse concedere, che Costantino nell'ultimo di sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio, e de' suoi seguaci; non avevano però gli Arriani in questi primi tempi del lor errore usato mai di ribattezzare i Cattolici, che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo: nè se non molto da poi S. Agostino (*ii*) intese tal novità, che alcuni Arriani pretendevan di fare, di che egli, come di cosa assai stravagante, e nuova cotanto si maravigliava, e biasimava.

Nè dovrà sembrar cosa strana (quantunque questo sia, uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della Cristiana Religione, e che nell'anno seguente 325 volle esser presente al gran Concilio di Nicea, ove diede l'ultime pruove della sua pietà, operasse, essendo ancor Catecumeno, tanti pietosi, e generosi atti verso questa sua novella Religione. Niuna stranezza apparirà, se si distingueranno i tempi, ne' quali Costantino abbracciò questa Religione, da quelli del suo battesimo; e se si considererà il costume, che correva allora tra' Grandi di differire il battesimo fin al tempo della lor morte.

Costantino non molto dopo la sconfitta di Mezenzio, assai prima dell'anno 324. in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la Religion nostra, dando segni manifestissimi di se, e del suo amore, e beneficenza inverso di quella. Prima di quest'anno 324, molte Costituzioni aveva promulgate attinenti o all'immunità de' Chierici da' pesi civili, o alla costruttura de' suoi Tempj, o alla destruzione, ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua Costituzione (*kk*), per la quale fu conceduta licenza alle Chiese di potere acquistare robe stabili, ed a tutti data libertà di poter lasciare a quelle ne' loro testamenti ciò che volevano, onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della Chiesa

(*f*) Ambros. *Serm de obitu Theodos.* Hieron. *in Chronic.* Conc. *Arimin. apud. Sozom. lib. 4. cap.* 18.

(*gg*) Arnald. *Ars cogittand. part. cap.*

(*hh*) Emanuel Schelstrat. *Antiq. illustr. part.* 2. *dissert.* 3. *cap.* 6.

(*ii*) August. *lib. de haeresib. cap.* 48.

(*kk*) *L.* 4. *C. Th. de Episc.*

di Roma sopra ogn' altra: non fu altrimente promulgata da poi, ma tre anni innanzi, che seguisse in Roma questo favoloso battesimo. Non dee adunque sembrar cosa strana, se negli anni seguenti ancor Catecumeno, proseguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative, e pregi adornarla.

Era ancor in questi tempi costume, come s' è accennato, che i maggiori, e più illustri personaggi dell' Imperio, ancorchè abbracciassero questa Religione, solevan però per pessima usanza differire il battesimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando s'esponevan a qualche dubbia, e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense nei tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli, ma durò molto da poi anche nel Regno degli altri suoi successori, quantunque vi fossero de' Principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il grande, il qual ancorchè abbracciasse la Religione Cristiana, e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre Catecumeno, e non prima volle battezzarsi, se non quando gravemente infermato in Tessalonica l'anno 380. vedendosi in pericolo, fece chiamare a se il Santo Vescovo Acolio, da cui fu battezzato, e non meno la salute dell' anima, che quella del corpo recuperò (*ll*).

Valentiniano II. Principe, di cui soleva dirsi, che siccome tutto il male nel suo Regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi, così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la costei morte; essendo ancor Catecumeno, non prima, che quando fu nel procinto d' andare a combatter co' Barbari, sollecitò S. Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel Santo Vescovo traversava l'Alpi per rendersi a Vienna, ove questo Principe dimorava, intese la sua funesta morte; poichè Arbogasto mal contento d' essergli da lui stato tolto il comando dell' esercito, guadagnatosi alcuni suoi Ufficiali, e gli Eunuchi del Palazzo, lo fece strangolar nel proprio letto mentre dormiva la notte del Sabato a' 15. Maggio dell' anno 392. vigilia di Pentecoste. Il qual funesto accidente meritò esser compianto per una dotta, e molto elegante orazion funebre di quel Vescovo (*mm*), che recitò nelle di lui magnifiche, e pompose esequie; nella quale mostrò, che il battesimo desiderato da questo Principe, e domandato con tant'ardore, avealo purificato di tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento delle delizie d' una vita eterna.

È nota parimente l' istoria di S. Ambrogio stesso, a cui non prima che fosse promosso al Vescovato di Milano, fu dato battesimo. È narrasi ancora di quel famoso, e celebre *Benevolo* primo Cancelliere dell' Imperadrice Giustina, che per non istromentar quell' Editto, per cui davasi licenza agli Arriani di professar liberamente il lor errore, fece quel sì generoso, e nobil rifiuto, e ritiratosi dalla Corte, volle allora ricevere il battesimo, ch' avea, secondo il costume de' Grandi, agli ultimi tempi differito; e molti altri esempj potrebbon qui recarsi,

(*ll*) Socrat. *lib.* 5. *cap.* 6. Sozom. *lib.* 7. *cap.* 4.
(*mm*) Ambr. *in Orat. fun. Valent.*

trattidalle profane, e sacre storie. E di questo costume è da credersi, che intendesse il nostro Torquato (*nn*), e che fosse ancor in Etiopia nel Regno di Senapo, allorchè favoleggiando di Clorinda, e del suo differito battesimo cantò:

A me, che le fui servo, e con sincera
Mente l' amai, ti diè non battezzata;
Nè già poteva allor battesmo darti,
Che l' uso no 'l sostien di quelle parti.

Credevasi, che differendosi il battesimo fin agli ultimi momenti di vita, venivan perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pubbliche penitenze, che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiani penitenti; e che fosse di maggior accertamento per la lor salute eterna prolungarlo; poichè potendo ciascuno esser ministro di questo Sacramento, eziandio l'Infedele il Neofito, ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presta, qual'è l'acqua, e la sua forma molto spedita, e facile, consistendo in poche e semplici parole: rado, o non mai il più disgraziato, e sfortunato uomo del Mondo potrebbe accader morte così improvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter esser tocco da sì salutifere acque, le quali in un istante per gl' infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavan con certezza nelle felicità d' un' altra immortale, ed eterna.

Ma avvedutisi da poi, che per un sì reo costume si dava occasione a gli uomini di menare una vita licenziosa, e prona ad ogni enormità e scelleratezza; e fatti ancora dall' esperienza accorti, che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea esser così improviso, che mancassero questi ajuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funesto accidente di Valentiniano; cominciaron per tanto i Padri della Chiesa a declamare contro a questa perniciosa usanza: onde Basilio, e 'l suo fratello Gregorio (*oo*) di Nizza, fecero tutti i loro sforzi in questo medesimo secolo, per abolire cotal pericoloso costume; e S. Ambrogio, che l'avea seguito, dopo aver compianto il suo infortunio, si diede a combatterlo, e fece quanto potè per isradicarlo, declamando spesse volte, e fortissimamente contra questo abuso (*pp*); tanto che alla fine fu dalla Chiesa affatto discacciato, nè giammai più tollerato, onde oggi il suo contrario lodevolmente si pratica.

Ma ritornando là, onde siam partiti, queste nostre Provincie nel Regno di Costantino, ad altri non furon sottoposte, nè donate. Da questo medesimo Principe dopo l'anno 324. come prima, e finchè visse furon dominate, e rette, egli n' ebbe la cura, ed il pensiero, commettendo a' Prefetti d' Italia, a' Consolari, a' Correttori, ed a' Pre-

(*nn*) Torq. Tasso *canto* 12. *ott.* 75. *G. L.*
(*oo*) Gregor. *in Orat. in baptis.*
(*pp*) Ambros. *in Serm. de Sanct.* et alibi.

sidi il governo, ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabilì, per le quali furon molti provedimenti dati intorno alla retta loro amministrazione. Così spedito che fu Costantino dal Concilio Niceno, e dagli affari d'Oriente, tornò nell'anno seguente 326. per la Pannonia in Italia, ed in Aquileja fermossi; ove nel mese d'Aprile di quest'anno promulgò alcune Costituzioni (*qq*); indi passato in Milano, ne promulgò dell'altre (*rr*) nel mese di Luglio; e finalmente nello stesso mese venuto per l'ultima volta a Roma, lungo tempo vi si trattenne con Elena sua madre, la quale in questo medesimo anno 326. del mese d'Agosto trà gli abbracciamenti del figliuolo, e de' nipoti quivi trapassò, e fu sepolta (*ss*). In questo anno stesso molte leggi (*tt*) in Roma furon da Costantino promulgate intorno all'annona della medesima Città; e per altre bisogne di queste Provincie d'Italia molte cose furon da questo Principe stabilite, infino, che tornato in Oriente, al ristabilimento del nuovo Imperio, e di Costantinopoli volse ogni suo pensiero.

Ma non per questo si trascurarono le cose d'Occidente, e di queste nostre Provincie, le quali commesse a' Prefetti d'Italia, e più immediatamente a' Consolari, Correttori, e Presidi, furon così da Costantino, come dagli altri Principi suoi successori fino a Valentiniano III. come si è veduto, rette, e dominate: tanto è lontano, che altri avessero avuto sopra di quelle diritto, o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò, che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi tempi dentro a'confini della Campagna, ed al Consolare d'essa Provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata; essendo piaciuto a Costantino per se ritenerla, per quella graziosa cagione, che dovendo fare frequenti, e spessi viaggi da Roma alle parti Orientali oltramarine volesse serbarsi una Città, nella quale potesse tra via fermars' un poco, e dagli incomodi, e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono, e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo Principe con Papa Silvestro in Napoli; e quel che più degno si fa di riso è, ch'entrambi si fossero imbarcati nel Porto di questa Città, ed andati insieme in Nicea Metropoli della Bitinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran Concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326 si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla Repubblica Napoletana con grandissimi segni di stima, e di giubilo; e che avesse quivi tante Chiese edificate, e cento altre seccaggini, delle quali hanno sin al vomito ripieni i lor volumi: tanto che coloro, che considerano sì favolosi racconti, e che questo Principe nel passare in Italia, non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia; e che se pur voleva di Roma portarsi nelle parti Orientali per viaggi marittimi,

(*qq*) *L. unic. C. Th. si quis eam cujus tut.*
(*rr*) *C. Th. de falsa moneta.*
(*ss*) Anct. *vita Costant. lib.* 3. *cap.* 46. *e* 17.
(*tt*) *L.* 5. *C. Th. de Navicul. L.* 1. *de præd Nivicul. L.* 4. *de infirm. his, quæ sub Tyran.*

avea [illegible]onta, e spedita la via Appia, che fu continuata fin a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo (*uu*), il quale ci vuol render verisimile lo sbarco di S. Pietro a Brindisi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da coloro, i quali per viaggi marittimi voleano da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma: per queste cagioni ragionevolmente dubitano, se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è lontano, che quivi fosse dimorato, e tante Chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione, che per fondarvi Tempj sacri egli vi si conducesse (*xx*); quando al contrario, qualche vestigio di Greca struttura, che vediamo ancor rimaso in alcune Chiese di questa Città, non all'età di Costantino Magno dee riportarsi, ma ai tempi più bassi degli altri Costantini Imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il Ducato Napoletano era agl'Imperadori Greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P Caracciolo (*yy*) stesso non potè negare, che molte Chiese, le quali s'attribuiscono a Costantino Magno fossero erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè persuaso egli, che questo Imperadore fosse stato con Elena sua madre in Napoli, abbia creduto, che quella di S. Restituta, e l'altra de SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d'Autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed a gli altri Scrittori de' tempi più bassi (*zz*).

CAP. V.

Delle nuove leggi, e nuova Giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori.

La nuova disposizione dell'Imperio di Costantino, siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue Provincie, così ancora all'antica Giurisprudenza de' Romani fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò quella a prender nuova forma, e nuovi aspetti, dappoichè cominciaron da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche, ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio: quindi è, che Giuliano soleva chiamarlo *Novatore*, e perturbatore dell'antiche leggi, e costumi (*a*): ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instituirgli introdotti. I Magistrati prendon altro nome; e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione, e vario l'impiego; s'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli Ufficiali del Palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi, e nuove sono le precedenze; onde av-

(*uu*) P. Carac. *de Sacr. Neap. Eccl. mon. cap.* 3. *sect.* 4.
(*x*) Tutin. *dell' Orig. de' Seggi*, *cap.* 2.
(*yy*) P. Carac. *de Sacr. Neap. Eccl. monum. cap.* 21. *sect.* 5. *et* 6.
(*zz*) Idem Aut. *loc. cit. sect.* 2. *et* 3.
(*a*) Am. Marcel. *lib.* 16. *cap.* 21. *pag.* 205.

venne, che nuovi nomi, e nuovi titoli attenti alla loro giurisdizione, ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio (*b*).

Ma per niun' altra più potente cagione si recò alla Giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda Religione Cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutte inchinato, e disideroso di stabilir nuove leggi, le quali secondo le massime di questa nuova Religione dovettero essere alquanto contrarie, e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani, e la lor antica Religione: a questo fine promulgò molti Editti al Popolo Romano indirizzati, ed a' Prefetti di quella Città, ed in tutti que' quattr' anni, che dimorò in Roma, cioè dall' anno 319. fin all' anno 322. non ad altro attese: proibì in Roma, che fu la Città più attaccata alle superstizioni dell' antica Religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni non potessero valersi della potestà, ch' aveano sopra i servi, se non moderatamente, e con sommo ritegno (*c*); e ciò secondo le massime della nuova Religione, e per qualch' esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi, come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di manumissioni introdusse nelle Chiese, perchè a costoro fosse più agevole, e pronto l' acquisto della libertà (*d*). Diede nuovo sistema a' repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj (*e*); represse la leggerezza de' divorzj, e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali, e delle nozze. Abolì le pene del Celibato (*f*), e scosse altri pesanti gioghi, che l' antica legge Romana su la cervice degli uomini avea imposto (*g*).

Seguendo i dettami di questa nuova Religione, fu terribile co' Rapitori delle vergini, e con coloro, che disprezzando la santità delle nozze si dilettavano di Venere vaga (*h*); pose freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato, e scritto Lattanzio (*i*) Vietò qualsivoglia opera nel dì di Domenica, e secondo il nuovo rito della Chiesa, rendè feriati altri giorni, che prima non erano (*k*). Volle che per qualunque formole, o parole, che nelle Chiese si facessero le manumissioni, s' acquistasse a' manumessi piena libertà (*l*). Concedè a tutti licenza. che liberamente potesseo lasciare alle Chiese per testamento ciò, ch' essi volessero (*m*): ed oltre di

(*b*) Got. *in Prolegom. C. Th. cap.* 12.
(*c*) *L.* 1. *C. Th. de emendat. serv.*
(*d*) *L. ult. C. Th. de his, qui a non Domino.*
(*e*) *L.* 7. *C. Th. de Sponsalib.*
(*f*) *L. un. C. Th. de Infir. pœn celib.*
(*g*) *L.* 4. *ad S. C. Claudian. L. un. de commis. rescin*
(*h*) *L.* 1. *C. Th. de rapt. virg.*
(*i*) Nazar. *in Panegir.* Porfir. *carm.* 6.
(*k*) *L.* 1. *C. Th. de Feriis.*
(*l*) *L. un. C. Th. de manum. in Eccles.*
(*m*) *L.* 3. *C. Th. de Episc.*

prender lodevolmente la cura, e la protezione della Chiesa, e de'suoi Canoni, volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua Imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa: onde rendè perciò le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie, e contenzioni, che non si sarebbe fatto, se quelle dispute a coloro si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella schiettezza, e simplicità, colla quale si mantenne in que'tre primi secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo, e la polizia esteriore della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo, furon da lui promulgate, vietando a' benestanti, ed a color, ch'erano idonei per l'amministrazione de' pubblici ufficj, di potere assumere il Chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna, e di bassa condizione (*n*); e diede inoltre altri provvedimenti intorn' alle persone, e beni delle Chiese. Quindi avvenne, che gli altr' Imperadori a lui succeduti nell'Imperio, e nella medesima Religione, seguitando le stesse pedate, varie altre Costituzioni aggiugnessero appartenenti alla polizia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi, e de' Cherici, ed all' amministrazione, e governo de'loro beni. E quantunque di Valentiniano I. scriva Sozomeno (*o*), che poco s'impacciò di queste cose, niente imponendo a'Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio, o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue Costituzioni riguardanti alla sua polizia, e particolarmente intornò all'elezion de' Cherici, e degli altri Ministri della Chiesa. Ma moltissime altre Costituzioni aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II. Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri; tantochè ne' tempi di Teodosio il giovane, di queste leggi ne fu compilato un intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la Giurisprudenza Romana per quella parte, che s'apparteneva alla ragion Divina, e Pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova, e da quella difforme. Il qual' istituto essendosi da poi continuato dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa in tale stato, che all'arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione: per la qual cosa fu da valentuomini (*p*) saviamente avvertito, esser error grave di coloro, che dalle Costituzioni novelle di quest'ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini frà il Sacerdozio, e l'Imperio, e fra l'una, e l'altra potestà: ma di

(*n*) *L.* 3. *C. de Episc. et Cler.*

(*o*) Sozomen. *lib.* 6. *cap.* 7. *et* 21.

(*p*) Tomasin. *dissert. in Conc. præfat.* 1. *num.* 5. Gio. Filesaco *tract. de sacr. epis. auth. cap.* 7. §. 7. *et tract. de idolatr. politic. cap.* 9.

ciò più diffusamente ci toccherà ragionare quando della Polizia Ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra Religione, direttamente opposta a quell'antica de' Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui ubbidiva l'uno, e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e gl'instituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi Tempj, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò, che fra le leggi loro sembravagli, o troppo superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli, e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue Costituzioni, che a questo fine furon da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio (*q*). E Costanzo suo figliuolo, che all'Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi instituti, ed in cose di Religione massimamente, com'è chiaro da molte sue Costituzioni, che si leggon in quel Codice (*r*).

Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di sè varia, e diversa fama appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario (*s*) nell'Orazion panegirica, che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le sue lodi, con dire: *Novae leges, regendis moribus, et frangendis vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, captandae simplicitatis laqueos perdiderunt.* Isidoro (*t*) nel libro dell'Origini pur disse, che da Costantino cominciarono le *nuove leggi*: e Prospero Aquitanico (*u*) chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi, perchè da' Principi Cristiani furono promulgate.

Ma presso a'Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente biasimati, e mal voluti. Perciò Gregorio, ed Ermogeniano Giureconsulti ambedue Gentili, che fiorirono sotto Costantino, e suoi figliuoli, dubitando, che per queste nuove Costituzioni di Principi Cristiani, la Giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme, perchè quanto più fosse possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne, che assunto all'Imperio Giuliano nipote del Gran Costantino, come quelli che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la Religione Cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà, come avean fatto gli altri Imperadori Gentili suoi predecessori) di ristabilire il culto dell'antica Religione, e l'antiche leggi, per abbattere il Cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò,

(*q*) *L. un. C. Th. de domin. rei, quæ posci. L.* 3. *C. Th. de contr. empt. Toto tit. C. Th. ad S. C. Claudian et de longa consuetud.*

(*r*) *L.* 10. *C. Th. de operib. publ. l.* 5. *C. Th. de sepulchr. viol.*

(*s*) Nazar. *in Orat. paneg.*

(*t*) Isidor. *lib. Origin.* 5. *cap.* 1.

(*u*) Prosper. Aquitan. *lib. prior. Chronic.*

che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino (x), *Novatore*, e perturbatore dell' antiche leggi, e degli antichi costumi: *Julianum, memoriam Constantini, ut Novatoris, turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse.* Molte sue leggi perciò, ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l' animo rivolto, che ad abolir le leggi di Costantino, e restituir l' antiche: ecco quali fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: *Amputata Constitutione Constantini patrui mei, etc. antiquum Jus, cum omni firmitate servetur* (y); ed altrove: (z) *Patrui mei Constantini Constitutionem jubemus aboleri, ec. Vetus igitur Jus revocamus.* Ed avendo questo Principe secondo l' antica disciplina di molte Costituzioni accresciuta la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle liti, avendo anche in gran parte recise l' imposizioni, che tiravan i suoi Predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d' un Principe saggio, e prudente, come Libanio (aa) per questo stesso l' innalza, e lo magnifica nell' Orazion funebre, che gli fece; ma che ancor da Zonara riportasse questi encomj; e ciò che sembrerà strano, eziandio da' Scrittori di questi ultimi nostri tempi; fra' quali tiene il primo luogo Michele di Montagna (b), il quale oltre a prender la di lui difesa dell'Apostasia, e d' altri misfatti, che comunemente se gl' imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin' al cielo l' estolle.

Ma perchè l'Imperio di questo Principe non durò più, che due anni; essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che 31. anni; succeduto Valentiniano il vecchio nell' Occidente, e Valente suo fratello nell' Oriente, a' quali non era men a cuore la Religione Cristiana, di quello che fu a Costantino; riuscì perciò vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale fu parimente dagli altri Principi successori ritenuta, avvegnachè mal concia, e depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che attaccatasi ne' Capi dell' Imperio, si diffuse per tutto l' orbe Cristiano, e penetrò ancora ne' petti delle Nazioni straniere; ed essendo da questi Principi state calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre lor proprie aggiunte: si venne a dare alla Giurisprudenza quell' aspetto, e quella forma, che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.

(x) Am. Marcel. *lib.* 16. *cap.* 21 *pag.* 205.
(y) *L. unic. C. Th. de dominio rei quæ.*
(z) *L.* 3. *C. Th. de contr. empt.*
(aa) Liban. *orat.* 10. *pag.* 297. *in fun. Julian.*
(b) Michel di Montagn. ne' suoi *Saggi*, *lib.* 2. *cap.* 18.

CAP. VI.

De' Giureconsulti, e loro libri; e dell' Accademia di Roma.

Quantunque la Giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione dell' Imperio, per la nuova disposizione degli Ufficiali, e per la nuova polizia, e Religione in esso introdotta, prendesse altri aspetti, e nuove forme, non può nulladimeno dubitarsi, che la cagione del suo cambiamento, e della sua declinazione, non in gran parte fosse anche stata la perduta antica disciplina, e la mancanza d' una buona educazione ne' giovani: mancata dunque la disciplina, e l' educazione, si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi, ed alle meretrici, siccome di questo secolo appunto si doleva Ammiano Marcellino (*a*); onde non potè certamente produrre que' incorrotti, e gravi Magistrati, que' saggi e prudenti Giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani i Paoli, ed i tant' altri insigni, e rinomati, che ne' precedenti secoli fiorirono. L'opera de' Giureconsulti, che ne' tempi di Costantino, e de' suoi figliuoli, a que' primi lumi succederono, (essendovi tra essi stato un certo *Innocenzio* cotanto da Eunapio celebrato, *Anatolio*, ed alcuni altri d'oscuro nome) non si raggirava in altro, se non ad insegnare, ed esporre nell' Accademie ciò, che da que' preclari, ed incomparabili Spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare, e a miglior lezione ridurre i loro libri. Ed essendo mancato l' uso dell' interpetrazione, e de' responsi, e ridotto l' esercizio de' Giureconsulti a due cose solamente, cioè all' insegnare nell' Accademie, e all' arringare, o scrivere per le liti nel Foro, che tratto tratto cominciò a farsi per danajo contra l' antica legge Cincia: si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino (*b*) soleva compiangere questa perduta dignità della Giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi, e dire: *Juris civilis, scientia, quae Manlios, Scaevolas, Servios in amplissimum gradum dignitatis extulerat, libertorum artificium dicebatur.* Presso a Fozio (*c*) si legge, che Asterio Vescovo di Amasia, che visse intorno l' anno 400. raccontava esser egli stato discepolo d' un certo Scita servo comprato da un cittadino d' Antiochia, che pubblicamente professava Giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l' esercizio degli Oratori, o Padroni delle cause, che erano gli Avvocati parlanti, era sì onorevole, che i Senatori Romani, e gli altri personaggi grandi vi menavan la lor giovanezza: parimente era il principal modo nello Stato popolare di giungere alle cariche grandi; poichè difendendo le cause gratuitamente, siccom' essi facevano, obbligavano strettamente molte

(*a*) Amm. Marcell. *lib.* 30.
(*b*) Mamertin. *in grat. act. pro Consulatu.*
(*c*) Fot. *homil.* 7. *in servum Centurionis, quem Dominus sanavit.*

persone, ed acquistavano per conseguenza un gran numero di Clienti e quindi un grandissimo rispetto, ed autorità fra il popolo, che lor importava molto per conseguire i grandi Ufficj. S'aggiungea, che coloro, che sapevan ben arringare, avean un gran vantaggio nell'assemblee del Popolo, il quale si mena volentieri per l'orecchie: onde avviene che nello Stato popolare gli Avvocati sono ordinariamente quegli, che hanno più potenza, ed autorità: ma sotto gl'Imperadori l'autorità degli Avvocati fu assai diminuita, come dice l'Autore del Dialogo *de Oratoribus*, attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per ottener le grandi cariche, ed allora fu, che non potendo più esser ricompensati, se non con danari, divennero per tanto mercenarj: gli Imperadori però non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in Milizia, attribuendo loro in conseguenza tutti que' belli privilegj, che avevan i soldati, ed ancora altri particolari, specialmente questo, che dopo aver esercitata la loro carica per lo spazio di 20. anni, divenissero Conti (*d*). Ma se tanto abbassamento si fosse solamente veduto ne' Giureconsulti, sarebbe stato più comportabile; penetrò egli nell'Accademie ancora, e ne' Tribunali.

L'Accademia di Roma erasi per l'ignoranza, e viltà de' Professori, e per le dissolutezze degli Scolari ridotta a tal lagrimevole stato, che Valentiniano il vecchio, perchè non fosse affatto estinta, fu necessitato nell'anno 370. essendo in Treveri, promulgare una ben lunga Costituzione, che dirizzò ad Olibrio Prefetto della Città di Roma, nella quale XI. leggi Accademiche stabilì, dando riparo a molti abusi in quella introdotti. Volle primieramente, che gli Scolari, i quali dalle Provincie dell'Imperio andavan a Roma per studiare, portassero lettere dimissoriali spedite da' Rettori, ovvero da' Consolari, Correttori, o Presidi di quelle Provincie donde partivano, nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i meriti, e la dignità dei loro progenitori, e della loro razza.

Per II. ordinò, che giunti in Roma dovessero presentar queste lettere al Maestro del Censo, ed a' Censuali. III. che questi Ufficiali avesser il pensiero subito che gli scolari eran entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intendevan applicare, se all'eloquenza Romana, o Greca, ovvero se volessero attendere a' più profondi studj, come della filosofia, o Giurisprudenza. IV. che fosse cura, e pensiero de' medesimi Ufficiali assegnare agli Studenti gli Ospizi in luoghi lontani, e remoti da ogni disonestà. V. che dovessero invigilare a'lor andamenti, e star tutt'accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per la gioventù pericolose. VI. proibì Valentiniano a'medesimi scolari la troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi, che Ammiano Marcellino si doleva d'essersi introdotti per questi giovani, che consumavan il tempo in continui lussi, innamoreggiamenti, ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d'allontanarsi dagli studj. VII. proibì loro

(*d*) *L.* 1. *C. de Advot. diver. judic.*

parimente gl'intempestivi, e frequenti conviti, ne' quali solevan per gran parte del giorno, e della notte menar l'ore in crapule, e tra mille licenziosi ragionamenti. VIII. che quegli scolari, che contro queste leggi menassero vita licenziosa, e indegnamente si portassero, dovessero severamente punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla Città, e fargli imbarcare, per mandargli donde eran venuti. IX stabilì il tempo de' loro Studj: che il ventesimo anno della loro età sia il fine di quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell' età di 25. anni: e che cinque anni dovessero impiegare a' studj più gravi: siccome della Giurisprudenza particolarmente, stabilì ancora il nostro Giustiniano. X. ordinò, che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi in ciascun mese quali essi fossero, e donde venissero, per sapersi quanto tempo eran dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro studj: ciò che ancora oggi noi diciamo *Matricolarsi*, e descriversi nella *Matricola*. XI. Valentiniano stabilì, che dovesse ogn' anno mandarsi a lui la Matricola, per conoscere quali fossero gli studiosi in quella descritti, acciocchè secondo il merito, ed istituzione di ciascuno potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della Repubblica.

Cotanto questo provido Principe ebbe a cuore l'educazione de'giovani, e la riforma di questa Accademia; tanto che ristorata per queste leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a se, e dall'Africa, e dalla Francia, e dall'altre Provincie Occidentali, in gran numero i giovani ad apprender le buone lettere, e la legge civile in Roma, che fu perciò poi detta il domicilio delle leggi.

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina della Giurisprudenza nell'Accademie; ma nel Foro, e ne' Tribunali era pur troppo miserabile lo scempio, e l'aspro governo, che di quella facevasi da' Giudici, e dagli Avvocati. La dappocaggine de' Magistrati, e sovente la loro rapacità, ed ambizione: l'ignoranza ancora degli Avvocati, e più la malizia, ed i lor inganni avevan posto in confusione tutte le Costituzioni de' Principi, ed i libri de' Giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano, ed Ermogeniano poteva aversi certezza, quando s'allegava qualche Costituzione Imperiale per la decisione d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso, e autorità: del resto, tutto era disordine, e confusione. Perocchè da Costantino, e da' suoi successori molte Costituzioni eran state promulgate di condizioni varie, appartenenti a diverse Regioni de' due Imperj, ed a varj Magistrati, secondo il bisogno indirizzate, e spesse volte fra loro opposte; delle quali prima, che da Teodosio il giovane si fossero in un certo volume raccolte, e partite, non s'aveva distinta notizia, e moltissime ne stavan sepolte; onde ciascun allegava, e cacciava fuori quella Costituzione, che pareagli condurre alla decision favorevole della sua causa (*e*).

(*e*) Am. Marcel. *lib.* 30. *pag.* 451.

De' Giureconsulti tanti famosi, e celebri Giureconsulti non minor era la confusione, ed il disordine. La notizia, che se n' aveva, era assai confusa, ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del Foro acquistata forza di legge, e dovessero i Giudici seguire, era uscito dalla lor memoria; s' allegava indifferentemente, e sovente si recitava un risponso all' altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandissimo, tanto che Giustiniano con tutti i suoi sforzi non potè nella sua compilazione toglierl' affatto. A questa confusione sen' aggiungeva un' altra considerabilissima, che que' Codici, i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancor in Europa introdotto l' uso delle stampe, eran per l' incuria de' Librari, e degli Antiquarj, scorrettissimi, e pieni di mille errori.

A riparar tanti danni, che per lungo tempo avevan ne' Tribunali a questo lagrimevole stato ridotta la Giurisprudenza, surse alla fine Valentiniano III. nell' Occidente, e Teodosio il giovane nell' Oriente. Questi Principi furono, che cospirando ad un medesimo fine, unirono insieme la lor opera, ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparar per la sua parte mali così gravi: Valentiniano a dar compenso a' disordini, che per la dubbia autorità delle Costituzioni de' Principi, e varietà de' libri di Giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio ad impresa più nobile, e generosa accingendosi, alla fabbrica d' un nuovo Codice, ed allo ristabilimento dell' Accademia di Costantinopoli, volse tutti i suoi pensieri.

Valentiniano adunque nell' anno 426. risedendo in Ravenna, dove aveva trasferita la sede dell' Imperio, mandò al Senato di Roma una ben lunga, e prolissa Orazione, per la quale fra le molte cose, a tutti questi disordini spezialmente diede riparo: parte di questa Orazione si legge nel Codice di Teodosio, sotto il *tit. de Responsis prudentum*, e parte, ancorchè in questo Codice oggi non sia, fu da da Giustiniano (*f*) però inserita nel suo, sotto il *tit. de Legibus*. In questa parte registrata da Giustiniano dassi la norma, quali Costituzioni Imperiali, quali rescritti potessero ne' giudicj leggersi, ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i Giudici aver forza, e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente osservarsi, con eccettuarne quei rescritti, che a relazione, e particolar richiesta furono in qualche particolar negozio emanati: che non tutti i rescritti de' Principi, che dalle Parti si producevano ne' giudicj, avessero vigore; non quelli, che contro alle disposizioni delle leggi, da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nè meno, che contenevan surrezioni, ed orrezioni, i quali tutti volle, che da' Giudici si rifiutassero, e non s' eseguissero (*g*).

In quell' altra parte della sua Orazione da Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolar providenza intorno a' libri

(*f*) *L. 2. et 3. C. de Legib.*
(*g*) *L. 7. C. de Precib. Imp. offerend. L. pen. C. si contra jus.*

degli antichi Giureconsulti, che senz' ordine sparsi in questa età erano di non poca confusione.

Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse intera fede, ed allegati, e ne' giudicj letti, avessero appo i Giudici tutta la forza, e tutta l' autorità per la decisione delle cause. II. Che quest' istessa forza avessero le sentenze, ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri Giureconsulti, che da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi Giureconsulti eran in Oriente allora ancor in essere, se bene nel Regno di Tolosa appo i Goti nei tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l' Interpetre su questa Costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono sino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. III. Diede le cautele, e la norma in qual maniera i Giudici potessero sicuramente degli scritti di questi Giureconsulti valersi nella decisione delle cause, e come i Causidici dovessero allegargli, cioè, che quelli, che per lo più si portavan attorno inemendati, e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati per le quali correzioni solevan in quest' età, non solamente per li libri di Giurisprudenza, ma di tutt' altre professioni, scegliersi uomini i più dotti, ed i più esatti Gramatici di questi tempi; de' quali non altro era la loro cura, e studio, se non di ridurre ad una perfetta lezione, col confronto de' più esatti, ed emendati Testi, gli scritti, che correvano per le mani de' professori. Siccome altresì all' emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniciose, furon impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano, testimone dignissimo ne è Suida, ed Ireneo scongiurava il suo libraro *per dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosum ejus adventum, quò judicaturus est vivos, et mortuos, ut conferat postquam transcripserit, et emendet ad exemplar unde descripsit.* L' istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi, e vistosi Codici, ma tutto il loro studio era d' avergli esatti, ed emendati (*h*). Cotanto in questi tempi s' invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d' infinite cause nel Foro.

Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudicj venivan allegate diverse, ed opposte sentenze di questi antichi, e famosi Giureconsulti, dovesse il maggior numero degli Autori prevalere, cioè che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il Giudice appigliarsi, di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano; ma se il caso portasse, che il numero dell' una parte, e dell' altra fosse uguale: volle, che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte,

(*h*) Euseb. *hist. Eccl. lib.* 5. Hieron. *init. Chron.*

che dal suo canto trovavasi avere sì illustre Giureconsulto: la qual prerogativa non dovrà sembrar strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto Regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna, e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio. Batista de Gazalupis, che lo rapporta (*i*). Maggiore fu quella di S. Gio. Crisostomo nell' interpetrazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa Orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui interpetrazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell' Occidentale di gran peso furono anche le sue interpetrazioni; di che ben chiari testimonj posson essere a noi Girolamo, ed Agostino. Di vantaggio stabilì Valentiniano, che se in tutto, e d' autorità, e di numero fossero pari le sentenze allegate: in questo caso al prudente arbitrio del Giudice il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia pesando l' opinioni, a quelle dovesse attenersi, che più giuste, e all' equità conformi reputasse.

Per ultimo le note di Paolo, e d' Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano lor maestro, rifiutò, e volle, che niuna autorità avessero ne' giudicj: ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò, e ritenne: le sentenze di Paolo però, ordinò Valentiniano, che sempre valessero, ed avessero ogni autorità, e vigore. E di questa Costituzione di Valentiniano, e dell' altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano, quando disse, ch' era stato ordinato, che le sentenze de' Giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' Giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di questa istoria.

Tale fu la providenza di Valentiniano III. acciocchè nel Foro si togliessero que' perpetui disordini, e quelle confusioni, che recava la poca notizia delle Costituzioni de' Principi, de' libri e de' Giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la Giurisprudenza nel miglior modo, che fu possibile a qualche dignità, e splendore.

§. I. *Dell' Accademia di Costantinopoli.*

Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il giovane, per ristorare la Giurisprudenza in Oriente: egli cominciò dodici anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell'Accademie. Costantino il grande fin dall anno 332. per fornir la Città di Costantinopoli di tutto ciò che mai fosse di rado, ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura, e diligenza, ad invitare in quella molti professori di lettere. Costanzo suo figliuolo verso

(*i*) Jo. Batt. de Gazalup. de S. Severino *in tract. de modo stud. in utroq. jure, qui subiectus est Vocabulario juris, p.* 254.

l'anno 354. l'adornò d'una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi. Valente nell'anno 372. l'accrebbe grandissimamente, tanto che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette Antiquarj, quattro Grecj, e tre Latini, i quali badassero a comporre i Codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati, e altri Ministri destinò, perchè ne avessero cura, e pensiero. Niuno però infino a' tempi di Teodosio il giovane, pensò a stabilire in questa Città un'Accademia, che potesse pareggiar quella di Roma. Teodosio adunque fu colui, che nell'anno 425. pensò di stabilirla. Il suo luogo fu il Campidoglio nella Regione VIII. lontana dal mare, e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata *Capitolii Auditorium*. Acciocchè abbondasse di Professori, e di Scolari, e ritenesse quella dignità, e grandezza, ch' egli intendeva di dargli, stabilì, che i Professori non potessero insegnar la gioventù fuori di questo Auditorio nelle private *celle*, come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest' Accademia molti Professori secondo le facoltà, che dovevan apparars; e tutti arrivavan al numero di trent' uno. Tre Oratori per la Romana eloquenza, e dieci Gramatici. Per l'eloquenza Greca stabilì cinque Sofisti, e parimente dieci Gramatici: onde vent' otto eran coloro, parte Gramatici, parte Oratori, e Sofisti; perchè di queste facultà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più profonde scienze volevan impiegarsi, ne stabilì tre solamente, uno per la filosofia, e per la Giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero le leggi civili (*k*). A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi Leonzio famoso Giureconsulto, che tra legisti fu il primo ad aver l'onore, e 'l grado di Conte Palatino: ne mancaron da poi altri celebri Professori, che la renderon chiara, ed illustre. A' tempi di Giustiniano professaron quivi Giurisprudenza Teofilo, e Cratino, que' medesimi, che chiamati da lui intervennero alla fabbrica de' Digesti (*l*).

Nè fu minore in quest' Accademia il concorso de' giovani per apprender legge civile, di quello, che nell' Occidente teneva Roma, e Berito nell'Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano fu vietato all' altre Accademie, come a quella d'Alessandria, e di Cesarea d' esplicar le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè, nell' Oriente, a quella di Berito, ed a questa di Costantinopoli; e nell' Occidente a quella di Roma.

CAP. VII.

Delle Costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano.

Non bastò a Teodosio d'avere in cotal guisa dato riparo alla cadente Giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell' Accademie:

(*k*) *L. un. C. Th. de Profess. qui in urbe Constant.*
(*l*) *L. 2. §. quæ omnia. C. de vet. iur. enucl. et in Proœmio.*

erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio, (*a*) *qui juris civilis scientia ditarentur, et solidatem verae doctrinae receperint.* L'immensa copia de' libri (*b*), la gran mole delle tante Costituzioni Imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor in una profonda oscurità, e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere Costituzioni de' Principi dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili, e fra di lor contrarie: raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.

Adunque nell'anno 438. come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non già nell'anno 435. come stimò Cironio, e credettero altri ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio (*c*), fu tal Codice da questo Principe compilato, e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni, e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tali in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto Pretorio ed Ex-Console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, *vir Illustris*, come lo chiama Teodosio istesso (*d*), *Exquestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum.* Fuvvi Martirio, *vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae fide interpres.* Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, *viri spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii.* Fuvvi Epigenio, *vir spectabilis, Comes, et Magister memoriae;* e per ultimo Procopio, *vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi:* tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.

L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le Costituzioni di molti Principi, che stavano nascose, ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture, ed errori purgarle, per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle Costituzioni degl'Imperadori Cristiani, che da Costantino Magno infino a questi tempi s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse, e sparse; onde non bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne' quali ancorchè accorciate, potessero accorle, ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312. infino a questo anno 438; se gl'Imperadori, le cui Costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino Magno, tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo, e Costante:

(*a*) *Novel* 1. *Theod.*
(*b*) Eunap. *in vita Ædisii, pag.* 72.
(*c*) *Cit. Novella* 1.
(*d*) *Cit. Novel.* 1.

Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il giovane, Teodosio Magno, Arcadio, Onorio, Teodosio il giovane, Costanzo, e Valentiniano III; se le varie sorte delle Costituzioni, in esso s' incontrano non pur gli Editti, ma eziandio i vari Rescritti, le molt' Epistole a' Magistrati dirette: l' Orazioni al Senato, le Prammatiche, gli Atti, ed i Decreti fatti nel Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor Mandati a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Ufficiali indirizzati.

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica, e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasfusa, come è pur troppo manifesto dall' argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle Costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all' eredità, e ad ogn' altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s' attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare: qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la *Notizia* delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl' impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l' accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all' annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune delle Città, a' Professori, agli Spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura, e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace, e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie Costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj Ecclesiastici, ed alla Religione attinenti, si diffiniscono: in guisa che non v' è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' Principi, che le profferirono, il luogo, il tempo, le persone a chi furon indirizzate, perchè non s' invidiasse a' lor Autori la gloria, s' evitasse ogni confusione, e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.

Nondimeno l' opera non riuscì così esatta, e compiuta, che in essa non s' osservino molti difetti, ed errori: lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo (*c*), che non fa uopo quì rammemorargli; ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe Cristiano, d' avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua Religione, in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle Costituzioni de' Principi Cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del Gran Costantino: perciò Prospero Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi Cristiani, delle cui sole Costituzioni era composto. In oltre il suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel Foro, e nelle cotidiane con-

(*c*) Gotofr. *in. Prolegom. cap.* 2.

troversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi in tempo, che la Religion Cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte Costituzioni di Giuliano Apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi Cristiani, ed oltre ciò, del titolo di *Divo* decorarlo? come inserirvi quelle Costituzioni, che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà, e di superstizione, come la *l.* 1. *de paganis* di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra di Valentiniano il vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque Religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina (*d*)? leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessità si profferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all'uso d'un'altra età dovea servire, ed in tempi, ne' quali la Religion Cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la *l.* 4. *et* 6. di Giuliano *de Sepulchris violatis*, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesimo; chi la *l. ult.* di Valentiniano il giovane collocata sotto il titolo *de fide Catholica*, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini, diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore, e forza, che non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori, e parteggiani? dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e' suoi Joanniti (*e*)?

Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste Costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della Compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.

§. I. *Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre Provincie.*

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua *Novella* diretta a Florenzio Prefetto Pretorio dell'Oriente, che porta il titolo *de Teodosiani Codicis auctoritate*, per la quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito

(*d*) *L.* 2. 3. *et* 9. *C. Th. de Malefic. et Mathem.*
(*e*) *L.* 1. 4. 5. 7. *C. Th. de his, qui sup. relig.*

nel Foro valersi delle Costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo Codice fossero inserite; incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici Editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le Provincie facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed autorità, ch'egli dava a questo Volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti Occidentali dargli quell'autorità, che gli dà nel suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo istesso fine indirizzata; non tanto fu quello ricevuto nell'Oriente; che Valentiniano gli diede tutta l'autorità, e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice ssuoi scrigni delle Costituzioni promulgate in Occidente da' Principi suoi Predecessori, che 'l dominarono (*f*), ed insieme con esse aveva raccolte ancora le Costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva, risedendo or' in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante Costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le Costituzioni de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta, e minuta providenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legga sopra ciò alcuna speziale sua Costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue *Novelle*, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua *Novella* (*g*), la quel'è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, *ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur*. Oltre che il rispetto, e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio, eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa *Novella*, facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli: *Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater leges a se, post Codicem Numinis sui latas, nuper ad nos, sicut re-*

(*f*) Rittershus. in *Jure Justinian. in prooem. cap.* 3. *num.* 12. Got. in *Prolegom.*

(*g*) *Novel.* 13.

petitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue *Novelle*, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazion de' suoi Editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio eran inserite: così nella Novella (*h*) 10 dell'anno 451 e nella *Novella* 12 *de Episcopali judicio* del 452 e nell'altra sotto il *tit. de honoratis*, *ec.* 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.

Ma quelche parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell'Oriente; poichè nelle parti Orientali, la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fin a'tempi di Giustiniano, il quale facendosi Autore d'un nuovo Codice, quello estinse, e cancellò; ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni, che barbare si dicevano assai miglior fortuna; poichè presso agli Ostrogoti in Italia, a' Westrogoti nelle Gallie, e nelle Spagne, e presso a' Borgogni, Franzesi, e Longobardi, fu in tanta stima, ed onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano, a lor piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'istoria ne'seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne'nostri tempi, e de'nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione, e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de' più valorosi, e sublimi ingegni, che fiorissero ne'due ultimi secoli, quando risorto dalle lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat (*i*) fu il primo, che lo cavò fuori alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco, e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni Tillio (*k*) (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento di Parigi, e ch'ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del Principe di Condè, fu da poi creato Vescovo di Meaux) meritò, che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina, e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con perpetui, e non mai a bastanza lodati Commentarj ricolmi della più fina, ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo sapere, ed accuratezza il diligentissimo Giacomo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe, ed ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua impareggiabil opera, e degna d'immortale, ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della Giurisprudenza Romana da'tempi di Costantino Magno in fino all'Imperio di Teodosio il giovane, e di Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l'uno, e l'altro Imperio. I Volumi, che giravan intorno, onde

(*h*) *Novel.* 11. *de confirmand. his, quae administr.*
(*i*) Doujat. *hist. jur. civ.*
(*k*) Gherard. Von Mastrich *hist. jur. pontif. num.* 46.

dovean prendersi, ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro ed insegnarsi nell' Accademie furono: de' Giureconsulti, i libri di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque ne' loro scritti, avevan parimente tutta l'autorità, e forza. Le note di Paolo, e di Ulpiano fatte al corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute, ed ammesse; ma le sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità, e vigore riputate.

Delle Costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano, ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi Gentili da Adriano sin a Diocleziano furon raccolte, facevan'in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da que' due Giureconsulti fossero stati compilati: le Costituzioni de' Principi, quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle Consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, S. Agostino (*l*), allegando una Costituzione d'Antonino registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l'Autor della Collazione delle leggi Mosaiche colle Romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro; l'adoperò ancora l'Autor di quell'antica consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo: e ne' seguenti tempi anche Tribuniano; e del loro Compendio, Papiano, ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore, ed autorità il *Codice* di Teodosio, colle *Novelle* recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega promulgate.

Questi adunque furon i libri, ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; da' quali ne' Tribunali, e nelle Accademie, presso a' Professori, e Causidici, e presso a' Magistrati, e Giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere, e dell'insegnare. Infino a tali tempi non si udiron leggi straniere in queste Provincie, che oggi formano il nostro regno. Il venerando nome solamente della legge Romana era inteso, e riverito, e conforme a' suoi dettami furon quelle rette, ed amministrate, fin che non furon nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osassero di fare alle Romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poterono però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere, e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri in quest' Istoria.

(*l*) Aug. *lib.* 2. *ad Pollent.*

CAP. VIII.

Dell'esterior Polizia Ecclesiastica, da' tempi dell'Imperador Costantino Magno infino a Valentiniano III.

Dopo aver Costantino Magno abbracciata la Religione Cristiana, e posta in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore esterior splendore, ed in una più ampia, e nobile Gerarchia. I Vescovi, che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, nelle Città dell'Imperio governavano le Chiese, ora che pubblicamente da tutti poteva professarsi questa Religione, e che cominciavan ad ergersi Tempj, ed Altari per mantenere il culto di quella, si videro, secondo la maggioranza delle Città, nelle quali reggevan le Chiese, in varj, e diversi gradi disposti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirs'i nomi di Metropolitani, di Primati, d' Esarchi, ovvero Patriarchi, corrispondenti a quelli de' Magistrati secolari, secondo la maggiore, o minor estensione delle Provincie, ch'essi governavano.

Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi (*a*), Cristiano Lupo Dottor di Lovanio, Emanuello Schelstrate Teologo d'Anversa, Lione Allacci, ed altri, con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere, che così la dignità di Metropolitano, come la Patriarcale, dagli Apostoli riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state instituite. Ma Lodovico Ellies Dupin (*b*) insigne Teologo di Parigi ben a lungo riprova il lor errore, e confutando gli argomenti recati dall'Arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti, e chiare pruove, che nè da Cristo, nè da gli Apostoli tali dignità fossero state instituite; ma che in questi tempi, data, che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciaron ad instituirsi, e che secondando la disposizione delle Provincie dell'Imperio, e le condizioni delle Città Metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata introdotta nella Chiesa questa polizia, e questa nuova Gerarchia.

E la maniera colla quale ciò si facesse, fu cotanto naturale, e propria, che sarebbe stata maraviglia, se altrimenti fosse avvenuto. Già dalla descrizione delle Provincie dell'Imperio fatta sotto Costantino s'è ravvisato, che le Diocesi, componendosi di più Provincie, avean alcune Città primarie, ovvero Metropoli, dalle quali l'altre della medesima Provincia dipendevano: a queste si riportavan tutti i giudicj dell'altre Città minori: a queste per li negozj civili, e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i Provinciali ricorrevano. La Chiesa, essendo stata fondata nell'Imperio, come dice

(*a*) Marca *lib.* 6. *de Conc. cap.* 1. Lupo *can.* 4. *Nic. part.* 1. Schelstrat. *antiq. illustr. part.* 1. *diss.* 1. *cap.* 3. *art.* 1. Leo Allat. *de Eccl. Occid.* et *Orient. conses. lib.* 1. *cap.* 2.

(*b*) Dupin *de antiq. Eccl. discipl. diss.* 1. §. 6.

Ottato Milevitano, non già l'Imperio nella Chiesa, prese per ciò; data, che le fu pace, nelle cose Ecclesiastiche l'istessa polizia, adattandosi a quella medesima disposizione delle Provincie, ed alle condizioni delle Città, che ritrovò. Così quando dovea ordinarsi, o deporsi qualche Vescovo, quando nelle Chiese occorreva qualche divisione, o disordine, quando dovea deliberarsi sopra qualche affare, ch'era comune a tutte l'altre Chiese della Provincia, non essendovi gli Apostoli, a' quali prima per queste cose solea aversi ricorso, era mestiere, che si ricorresse al Vescovo della Città Metropoli, e capo della Provincia. Ed in cotal guisa cominciò prima per consuetudine tratto tratto ad introdursi questa polizia; onde la distribuzione delle Chiese si fece secondo la forma dell'Imperio, e le Città Metropoli dell'Imperio divennero anche Metropoli della Chiesa, ed i Vescovi, che vi presedevano, acquistarono sopra l'intere Provincie la potestà, così d'ordinare, e deporre i Vescovi delle Città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche di raunare i Sinodi, e sopra altre bisogne; ma questa potestà non era assoluta, poichè senza il consiglio de' Vescovi della stessa Provincia niente potevan fare: questa consuetudine fu nel quarto secolo, e ne' seguenti ancora per molti canoni in alcuni Concilj stabiliti, confermata; onde tutta la Chiesa al modo della civil polizia fu disposta, e distribuita.

Questa Distribuzione, e Gerarchia della Chiesa, conforme alla polizia dell'Imperio apparirà più chiara, e distinta, se avremo innanzi agli occhi quella disposizione delle Diocesi, e delle Provincie che in questo libro abbiam descritta sotto l'Imperio di Costantino: quivi si vide l'Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali altrettanti moderatori destinati. L'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l'Italia.

(Questa istessa disposizione delle Diocesi, e Provincie dell'Imperio, alla quale si conformò la divisione delle Provincie della Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo (c) *.)

ORIENTE.

Fu l'Oriente diviso in cinque Diocesi, ciascuna delle quali abbracciava più Provincie. Oriente, Egitto, Asia, Ponto, e Tracia.

La Diocesi d'*Oriente* ebbe per sua Città primaria, Capo di tutte l'altre, *Antiochia* nella Siria, ond'era ben proprio, che questa Città anche nella polizia Ecclesiastica inalzassse il capo sopra tutte l'altre, e che il Vescovo, che reggeva quella Cattedra, s'innalzasse parimente sopra tutti gli altri Vescovi delle Chiese di tutte quelle Provincie, delle quali questa Diocesi si componeva. Si aggiugneva ancora l'altra prerogativa d'avere in Antiochia il Capo degli Apostoli S. Pietro fondata la Chiesa, e predicatovi il primo l'Evan-

(c) Orig. Eccles. *lib.* 9. *cap.* 1. §. 5. *e* 6.
* Addizione dell'Autore.

gelo; ancorchè poi gli fosse piaciuto di trasferir la sua Cattedra in Roma.

Le Provincie, che componevano la Diocesi d' Oriente, prima non eran più, che dieci, la Palestina, la Siria, la Fenicia, l'Arabia, la Cilicia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufrate, e Cipro; ma da poi crebbe il lor numero infin a' quindici; imperocchè la Palestina fu partita in tre Provincie, la Siria in due, la Cilicia in due, e la Fenicia parimente in due. Ecco come ora ravviseremo in ciascheduna di queste Provincie i loro Metropolitani, secondo la polizia dell'Imperio.

La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra Città sua Metropoli, che *Cesarea*; onde il suo vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra i vescovi dell'altre Città minori: ed essendo poi stata divisa in più Provincie, ebbe in una per Metropoli la Città di *Scitopoli*; e nell'altra quella di *Gierusalemme*; ma non perchè d'una Provincia ne fossero fatte tre, venne per questa nuova divisione, ed accrescimento di due altre Metropoli, a derogarsi le ragioni di Metropolitano al Vescovo di Cesarea, ma rimasero come già eran i Vescovi di Scitopoli, e di Gerusalemme suffraganei al Metropolitano di Cesarea: e quando celebrossi il gran Concilio di Nicea, ancorchè a Gierusalemme Città Santa, molti onori, e prerogative fossero state concedute, in niente però vollero que' Padri, che si recasse pregiudicio al Metropolitano di Cesarea, *Metropoli propria dignitate servata*, dice il settimo canone di quel Concilio; e non per altra ragione, se non perchè essendo una la Provincia della Palestina, e Cesarea antica sua Metropoli, trovandosi acquistate già tutte le ragioni di Metropolitano da quel Vescovo, non era di dovere, che per quella nuova divisione venisse a perderle, o a scemarsele. Nè se non molto tempo da poi, la Chiesa di Gierusalemme fu decorata della digintà Patriarcale, come più innanzi vedremo.

L'altra Provincia di questa Diocesi fu la Siria, ch'ebbe per Metropoli Antiochia, Capo ancora di tutta la Diocesi; ma poi divisa in due, oltre ad Antiochia, riconobbe l'altra, che fu *Apamea*.

La Cilicia, che parimente fu in due Provincie divisa, riconobbe ancora due Metropoli, *Tarso*, ed *Anazarbo*.

La Fenicia, divisa, che fu in due Provincie, riconobbe anche due Metropoli, *Tiro*, e *Damasco*. Eravi ancora nella Fenicia la Città di *Berito*, celebre al Mondo, come s'è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il giovane, Eustazio Vescovo di questa Città ottenne da quel Principe rescritto, col quale Berito fu innalzata a Metropoli: per la qual cosa Eustazio in un Concilio, che di que' tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, ch'essendo la sua Città stata fatta Metropoli, si dovesse in conseguenza far nuova divisione delle Chiese di quella Provincia, ed alcune di esse, che prima s'appartenevano al Metropolitano di Tiro, dovessero alla sua nuova Metropoli sot-

toporsi. Fozio, che si trovava allora Vescovo di Tiro, scorgendo l'inclinazion di Teodosio, bisognò per dura necessità, che approvasse la divisione. Ma morto l'Imperador Teodosio, e succeduto nell'Imperio d'Oriente Marciano, portò il Vescovo Fozio le sue doglianze al nuovo Imperadore del torto fattogli, chiedendo, che alla sua Città antica Metropoli si restituissero quelle Chiese, che l'erano state tolte. Fece Marciano nel Concilio di Calcedonia riveder la causa, e parve a que' Padri, che tal affare non secondo la nuova disposizione di Teodosio, e secondo le novelle Costituzioni de' Principi dovesse regolarsi, ma a tenor de' Canoni antichi e lettosi nell'Assemblea il Canone del Concilio Niceno, col quale si stabiliva, che in ciascheduna Provincia un solo fosse il Metropolitano, fu determinato a favor del Vescovo di Tiro, e restituite alla sua Cattedra tutte le Chiese di questa Provincia; poichè secondo l'antica disposizione delle Provincie della Diocesi d'Oriente, la Fenicia era una Provincia, ed un solo Metropolitano riconobbe.

Così quando i Vescovi volevan intraprendere sopra le ragioni del loro Metropolitano, solevano ricorrere agl'Imperadori, ed ottener divisione della Provincia, e che la lor Città s'innalzasse a Metropoli, affinchè potessero appropriarsi le ragion di Metropolitano sopra quelle Chiese, che toglievansi al più antico. In fatti l'Imperador Valente in odio di Basilio divise la Cappadocia in due parti, e così facendosi nell'altre Provincie, seguì ancora la divisione delle Provincie della Chiesa, come testimonia Nazario; perocchè ne' tempi, che seguirono, non fu ritenuto il rigore del Concilio Niceno, il quale, possiam dire, nella sola causa di Fozio Vescovo di Tiro esser stat'osservato, giacchè da poi secondo eran le Città dagl'Imperadori innalzate a Metropoli, e divise le Provincie, si mutava per ordinario anche la polizia Ecclesiastica; anzi dallo stesso Concilio Calcedonese fu anche ciò permesso, per quelle parole del *can.* 17. *Sin autem etiam aliqua Civitas ab Imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles, et publicas formas, ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordo consequatur*: Quindi poi nacque, che mutandosi la disposizione, e polizia dell'imperio, si videro anche tante mutazioni nello Stato Ecclesiastico, siccome si vedrà chiaro nel corso di questa istoria.

In cotal guisa l'altre Provincie ancora di questa Diocesi d'Oriente come l'Arabia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osroena, Eufrate, e Cipro, secondo la disposizione, e polizia dell'Imperio riconobbero i loro Metropolitani, i quali furon così chiamati, perchè presedevan nelle Chiese delle Città principali delle Provincie, e per conseguenza godevano d'alcune ragioni, e prerogative, che non aveano gli altri Vescovi preposti all'altre Chiese delle Città minori della Provincia. Così essi ordinavan i vescovi eletti dalle Chiese della Provincia: convocavan i Concilj Provinciali, ed aveano la soprantendenza, e la cura, perchè nella Provincia la fede, e la disciplina si serbasse; ch'erano le ragioni, e privilegj de' Metro-

politani, per li quali si distingueano sopra i Vescovi: ed in cotal maniera, dopo il Concilio Niceno, intesero il nome di Metropolitano tutti gli altri Concilj, che da poi seguirono, e gli altri Scrittori Ecclesiastici del quarto, e quinto secolo.

Egli è ancor vero, che vi furon alcuni Vescovi, ch'ebbero solamente il nome di Metropolitano, e per sol onore furono così chiamati, non già perchè ritenessero alcuna di quelle ragioni, e prerogative: così il Vescovo di Nicea solamente per onore ottenne il nome di Metropolitano, con esser anteposto a tutti gli altri Vescovi di quella Provincia, ma non già restò esente dal Metropolitano di Nicomedia, di cui era suffraganeo: così anche furon i Vescovi di Calcedonia, e di Berito. E secondo questo instituto negli ultimi nostri tempi pur veggiamo nel nostro Regno molti Vescovi, come quelli di Nazaret, di Lanciano, e di Rossano, ed in Sardegna il Vescovo Arborense, o sia d'Oristagni, i quali per onore godono il titolo di Metropolitano, ancorchè non avessero Provincia, o Vescovo alcuno per suffraganeo.

Il nome d'Arcivescovo non è di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità; e prima non soleva darsi, se non a' primi, e più insigni vescovi, ed anche molto di rado. Ne' tre primi secoli non s'intese, nè si legge mai tal nome: cominciò nel quarto secolo a sentirsi, prima presso ad Attanasio, e da poi in alcun altri Scrittori ma di rado. Nel quinto secolo fu più usitato, e cominciò a darsi a' Vescovi di Roma, a quelli d'Antiochia, d'Alessandria, di Costantinopoli, di Gierusalemme, d'Efeso, e di Tessalonica Nel sesto diedesi anche a quel di Tiro, d'Apamea, e ad alcun'altri: S. Gregorio Magno diede da poi questo nome a' Vescovi di Corinto, di Cagliari, e di Ravenna: e ne' seguenti tempi del secolo ottavo fu dato a questi, e ad altri insigni Metropolitani, come di Nicopoli, di Salona, d'Aquileja, di Cartagine, e d'altre Città. Ma negli ultimi tempi, e ne' secoli men a noi lontani questo nome promiscuamente se l'attribuirono tutti i Metropolitani, anzi sovente fu dato a' semplici Vescovi, che non erano Metropolitani; donde avvenne, che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli Arcivescovi, che i Metropolitani, perchè fu facile a' semplici Vescovi d'attribuirsi questo spezioso nome, ma non così facile di sottoporsi le Chiese altrui. E per questa cagione si veggono ancora nel nostro Regno molti Arcivescovi senza suffraganei: di che più ampiamente tratterassi, quando della polizia Ecclesiastica di questi ultimi tempi ci toccherà ragionare.

Ecco come nelle Provincie della Diocesi d'Oriente ravvisiamo i Metropolitani secondo la disposizione delle Città Metropoli dell'Imperio. Ecco ancora come in questa diocesi ravviseremo il suo Esarca, ovvero *Patriarca* che fu il Vescovo d'*Antiochia*, come quelli, che presedendo in questa Città Capo dell'intera Diocesi, presedeva ancora sopra tutti i Metropolitani di quelle Provincie, delle quali questa Diocesi era composta, e di cui erano le ragioni, e privilegj patriarcali, cioè d'ordinare i Metropolitani, convocare i Sinodi Diocesani, ed aver la soprantendenza, e la cura, che la Fede, e la disciplina si

serbasse nell'intera Diocesi. Prima questi erano propriamente detti *Esarchi*, perchè alle principali Città delle Diocesi erano preposti, e più Provincie sotto di essi avevano: onde ne' canoni del Concilio di Calcedonia in cotal guisa, e per questa divisione di Provincie, e di Diocesi, si distinguevano gli Esarchi da' Metropolitani: così Filalete Vescovo di Cesarea, e Teodoro Vescovo d'Efeso furon chiamati Esarchi, perchè il primo avea sotto di se la Diocesi di Ponto, e il secondo quella dell'Asia. Egli è però vero, che alcune volte questo nome fu dato anche a' semplici Metropolitani: ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più Metropolitani: ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più Metropolitani, come a quel d'Amira, di Sardica, di Nicomedia, di Nicea, di Calcedonia, di Larisso, ed altri. Nulladimeno la propria significazion di questa voce *Esarca* non denotava altro, che un Vescovo, il quale a tutta la Diocesi presedeva, siccome il Metropolitano, alla Provincia. Alcuni di questi Esarchi furon detti anche *Patriarchi*, il qual nome in Oriente, in decorso di tempo, a soli cinque si restrinse, frà i quali fu l'*Antiocheno*.

I confini dell'Esarcato d'Antiochia non s'estesero oltre a' confini della Diocesi d'Oriente; poichè l'altre Provincie convicine essendo dentro i confini dell'altre Diocesi, appartenevano a gli altri Esarchi. Così la Diocesi d'Egitto, come quinci a poco vedrassi, era all'Esarca d'Alessandria sottoposta, e l'altre tre Diocesi d'Oriente, come l'Asiana, la Pontica, e la Tracia, erano fuori del suo Esarcato; anzi nel Concilio Costantinopolitano espressamente la cura di queste tre Diocesi a' proprj Vescovi si commette. Nè quando il Vescovo di Costantinopoli invase queste tre Diocesi, ed al suo Patriarcato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge, che il Vescovo d'Antiochia glie l'avesse contrastato, come a lui appartenenti.

La seconda Diocesi, ch'era sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Oriente, fu l'*Egitto*. La Città principale di questa Diocesi fu la cotanto famosa, e rinomata *Alessandria*: quindi il suo Vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua Chiesa, dopo quella di Roma, tenne il primo luogo: s'aggiungea ancora un'altra prerogativa, che in questa Cattedra vi sedè S. Marco Evangelista primo suo Vescovo.

Fu questa Diocesi prima divisa in tre sole Provincie, l'Egitto strettamente preso, la Libia, e Pentapoli, e quindi è che nel sesto canone del Concilio Niceno si legga: *Antiqua consuetudo servetur per Egyptum, Lybiam, et Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem.* La Libia fu da poi divisa in due Provincie, la superiore, e l'inferiore: s'aggiunse l'Arcadia, la Tebaide, e l'Augustamnica; e finalmente, la Diocesi d'Egitto si vide divisa in dieci Provincie, ed altrettante Città Metropoli sursero, onde dieci Metropolitani furon a proporzione del numero delle Provincie indi accresciuti. Questi al Vescovo di Alessandria, come loro *Esarca*, e Capo della Diocesi erano sottoposti, sopra i quali esercitò tutte le ragioni, e privilegj Esarcali. I confini del suo Esarcato non si

distendevano oltre alla Diocesi d'Egitto, che abbracciava queste dieci Provincie. Nè s'impacciò mai dell'Africa Occidentale, come ben pruova l'accuratissimo Dupino (*a*), onde furon in gravissimo errore coloro, che stimarono tutta l'Africa, come terza parte del Mondo, al Patriarcato d'Alessandria essere stata sottoposta. Anche questo Esarca, come quello d'Antiochia, acquistò da poi il nome di *Patriarca*, e fu uno de' cinque più rinomati nel quinto, e sesto secolo, come diremo innanzi.

La terza Diocesi disposta sotto il Prefetto Pretorio d'Oriente fu l'*Asia*, nella quale, una Provincia, detta ristrettamente Asia, fu Proconsolare; e Metropoli di questa Provincia, ed insieme Capo dell'intera Diocesi fu la Città d'*Efeso*. L'altre Provincie, come Panfilia, Ellesponto, Lidia, Pisidia, Licaonia, Licia, Caria, e la Frigia, che in due fu divisa, Pacaziata, e Salutare, erano al Vicario dell'Asia sottoposte, e ciascuna ebbe il suo Metropolitano: oltre ciò era un Metropolitano nell'Isola di Rodi, ed un altro in quella di Lesbo.

La Diocesi Asiana divenne una delle *Autocefali* come quella che nè al Patriarca d'Alessandria, nè a quello d'Antiochia fu giammai sottoposta. Riconosceva solamente il Vescovo d'Efeso per suo Primate, come colui, che nella Città principale di tutta la Diocesi era preposto; per questa ragione Teodoro Vescovo d'Efeso fu detto *Esarca*, siccome furon appellati tutti gli altri, che ressero quella Chiesa; poichè la loro potestà si distendeva non pure in una sola Provincia, ma in tutta la Diocesi Asiana. Ma non poterono questi Esarchi conseguire il nome di Patriarca; perchè tratto tratto quello di Costantinopoli, non pur restrinse la loro potestà, ma da poi sottopose al suo Patriarcato tutta intera questa Diocesi.

La quarta fu la Diocesi di *Ponto*, la cui Città principale era *Cesarea* in Cappadocia. Prima questa Diocesi si componeva di sei sole Provincie, che furono Cappadocia, Galazia, Armenia, Ponto, Paflagonia e Bitinia: tutte queste da poi, toltone Bitinia, furon divise in due, onde di sei, che prima erano, si vide il lor numero multiplicato in undici, che altrettanti Metropolitani conobbero. In questa Diocesi era la Città di Nicea, che nel Civile, e nell'Ecclesiastico ebbe la prerogativa d'essere dagl'Imperadori Valentiniano, e Valente innalzata in Metropoli. S'oppose a tal innalzamento il Vescovo di Nicomedia, ch'era la Città Metropoli di quella Provincia, pretendendo, che ciò non dovesse cagionar detrimento alcuno alle ragioni, e privilegj della sua Chiesa Metropolitana; ma perchè Valentiniano, e Valente avevan bensì conceduta a Nicea quella prerogativa, ma non già, che perciò intendessero togliere le ragioni altrui; perciò furon al Metropolitano di Nicomedia conservati i privilegj della sua Chiesa, e che quella di Nicea potesse ritener solamente l'onore, ed il nome, ma non già le ragioni, e privilegj di Metropolitano. Sopra tutti questi Metropolitani presedeva il Vescovo di *Cesarea*, ch'era la Città principale di questa

(*a*) Dupin *de Antiq. Eccles. discipl. diss.* 1.

Diocesi. Per questa ragione fu anch'egli appellato *Esarca*, come quelli d'Antiochia, d'Alessandria, e d'Efeso: ma non già come que'due primi potè acquistar l'onore di Patriarca, poichè la sua Diocesi, fu da poi non altrimenti, che l'Asiana sottoposta al Patriarcato di Costantinopoli.

La quinta, ed ultima Diocesi, che ubbidiva al Prefetto Pretorio d'Oriente, fu la *Tracia*, Capo della quale era *Eraclea*. Si componeva di sei Provincie, Europa, Tracia, Rodope, Emimonto, Mesia, e Scizia; e ciascuna riconobbe il suo Metropolitano: ma da poi in questa Diocesi si videro delle molte, e strane mutazioni, così nello stato Civile, che Ecclesiastico. Prima per suo Esarca riconosceva il Vescovo d'*Eraclea*, come Capo della Diocesi, il qual avea per suffraganeo il Vescovo di *Bizanzio*; ma in appresso, che a Costantino piacque ingrandir cotanto questa Città, che fattala Capo d'un altro Imperio, volle anche dal suo nome chiamarla, non più Bizanzio, ma *Costantinopoli*, il Vescovo di questa Città innalzossi, secondando la polizia dell'Imperio, sopra tutti gli altri, e non solamente non fu contento delle ragioni di Metropolitano, ovvero d'*Esarca*, con sopprimer quello d'Eraclea; ma decorato anche dell'onore di *Patriarca*, pretese poscia stender la sua autorità, oltre a' confini del suo Patriarcato, ed invadere ancora le Provincie del Patriarcato di Roma, come più innanzi dirassi.

Ecco in breve, qual fosse in questi tempi, che a Costantino seguirono, la polizia dello Stato Ecclesiastico nella Prefettura d'Oriente, tutta conforme, e adattata a quella dell'Imperio.

ILLIRICO

Non disuguale potrà ravvisarsi l'Ecclesiastica polizia in quelle Diocesi, che al Prefetto Pretorio dell'*Illirico* ubbidirono, cioè nella Macedonia, e nella Dacia La Diocesi di *Macedonia*, che abbracciava sei Provincie, cioè Acaja, Macedonia, Creta, Tessaglia, Epiro vecchio, ed Epiro nuovo, ebbe ancora la Città sua principale, che fu *Tessaglia*, dalla quale il suo Vescovo, come Capo della Diocesi, reggeva l'altre Provincie, e sopra i Metropolitani di quella esercitava le sue ragioni *Esarcali*. La Diocesi della *Dacia* di cinque Provincie era composta, della Dacia Mediterranea, e Ripense, Mesia prima, Dardania, e parte della Macedonia Salutare. Ci tornerà occasione della polizia di queste Diocesi più opportunamente favellare, quando del Patriarcato di Roma tratteremo; e potendo fin quì bastare ciò, che della polizia dello Stato Ecclesiastico d'Oriente fin'ora s'è narrato per la conformità, ch'ebbe con quella dell'Imperio, passeremo in *Occidente*, per potere fermarci in Italia, e più da presso in queste nostre Provincie ravvisarla, per conoscere ciò, che di nuovo ne recasse; e qual mutazione portasse al loro Stato politico, e temporale.

GALLIE.

Ma prima bisogna notare ciò, che da' valenti investigatori delle cose Ecclesiastiche fu osservato, che più esattamente corrispose la polizia della Chiesa a quella dell'Imperio in Oriente, e nell' Illirico, che in Occidente, ed in queste nostre Provincie. Nell'Oriente appena potrà notarsi qualche diversità di piccol momento: ma nell'Occidente se n'osservano molte. Nelle Gallie se ne veggon delle considerabili: nell'Italia pur alcune se ne ravvisano: ma molto più nell'Africa Occidentale, ove le Metropoli Ecclesiastiche non corrispondono per niente alle civili.

Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel Prefetto ubbidivano, eran divise in tre Diocesi: la Gallia, che abbracciava diciassette Provincie: la Spagna, che si componeva di sette, e la Bretagna di cinque.

La Gallia non v'è alcun dubbio, che prima tenesse disposte le sue Chiese secondo la disposizione delle Provincie, che componevano la sua Diocesi, in maniera che ciascuna Metropoli Ecclesiastica avea corrispondenza colla civile; ed in questi primi tempi non riconobbe la Gallia niun Primate, ovvero *Esarca*, siccome le Diocesi d' Oriente, ma i Vescovi co' loro Metropolitani reggevano in comune la Chiesa Gallicana. E la cagion era, perchè nella Gallia non vi fu una Città cotanto principale, ed eminente sopra tutte altre, sì che da quella dovessero tutte dipendere, siccome nell'altre parti del Mondo. Ma da poi si videro molte di quelle Città in contesa per le ragioni di Primate. Nella Provincia di Narbona fuvvi gran contrasto fra i Vescovi di Vienna, e l'Arelatense (*a*), di cui ben a lungo tratta Dupino (*b*). Nell'Aquitania ne' tempi posteriori altra contesa s'accese fra i Vescovi Bituricense (*c*), e Burdegalense (*d*), che potrà vedersi appresso Alteserra (*e*). In quest' ultimi tempi nell' Occidente que' Vescovi, i quali di qualche principalissima Città erano Metropolitani, s'arrogaron molte altre prerogative sopra gli altri Metropolitani, si dissero Primati, ancorchè prima questo titolo s'attribuiva indifferentemente a tutti i Metropolitani: così nella Francia il Metropolitano di Lione appellasi Primate, e ritiene assai più prerogative, che non gli altri Metropolitani.

La Spagna riconobbe in questi primi tempi qualche polizia Ecclesiastica, conforme a quella dell' Imperio, ma da poi mutandosi il suo governo politico, fu tutta mutata, e secondo che una Città, o per la residenza de' Principi, o per altra cagione s'innalzava sopra l'altre di più Provincie, così il Vescovo di quella Chiesa, non

(*a*) *Di Arles.*
(*b*) Dupin *loc. cit.*
(*c*) *Di Bourges.*
(*d*) *Di Beurdeaux.*
(*e*) Alteser. *rer. Aquitan. lib. 4. cap. 4.*

contenta delle ragioni di Metropolitano, s'arrogava molte prerogative sopra gli altri, e Primate dicèasi: così oggi la Spagna ha per suo Primate l'Arcivescovo di Toledo, come la Francia quello di Lione.

La Brettagna ancorchè prima riconoscesse qualche polizia Ecclesiastica, conforme alla civile dell'Imperio; nulladimeno occupata, che poi fu da' Sassoni, perdè affatto ogni disposizione, nè in essa si ritenne alcun vestigio dell'antica polizia, così nella stato civile, come nell'Ecclesiastico.

ITALIA.

Abbiam riserbato in questo ultimo luogo la Prefettura d'Italia, poichè in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci, per conoscere più minutamente la polizia Ecclesiastica delle nostre Provincie in questi tempi.

Sotto il Prefetto d'Italia, come s'è veduto, erano tre Diocesi, l'Illirico, l'Africa, e l'Italia: delle due prime non accade qui favellare; ma dell'Italia, nella quale veggiamo instituito il più celebre Patriarcato del Mondo, è di mestieri, che un poco più diffusamente si ragioni: ciò che anche dovrà riputarsi uno de' maggiori pregi di questa Diocesi, che quando gli altri Patriarcati, e quell'istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sia in piedi; ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di Primo, e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, e sopra quanti Patriarchi vi furon giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia, e Roma, esser ella la principal sede della Religione, siccome un tempo fu dell'Imperio.

Al Prefetto d'Italia, come s'è detto, due *Vicariati* erano sottoposti: il Vicariato di *Roma*, e quello d'*Italia*. Nel Vicariato di Roma erano poste dieci Provincie. Tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno, cioè la Campagna: la Puglia, e Calabria: la Lucania, e Bruzj: ed il Sannio, appartenevano al Vicariato di quella Città. Vi andavan ancora comprese l'Etruria, e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Sardegna: la Corsica, e la Valeria.

Sotto il Vicariato d'Italia, il cui Capo fu la Città di *Milano*, erano sette Provincie: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia, ovvero il Piceno Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie, e l'una, e l'altra Rezia.

Questa divisione d'Italia in due Vicariati portò in conseguenza, che la polizia Ecclesiastica d'Italia, non corrispondesse a quella d'Oriente; poichè non ogni Provincia d'Italia, siccome avea la Città Metropoli, ebbe il suo Metropolitano, come in Oriente; ma le Città, come prima, ritennero i semplici Vescovi; e questi non ad alcun Metropolitano, ma o al Vescovo di Roma, o a quello di Milano

erano suffraganei: quegli del Vicariato di Roma al Vescovo di quella Città, gli altri del Vicariato d'Italia al Vescovo di Milano (*f*).

Le Provincie, che al Vicariato della Città di Roma s'appartenevano, come ben pruova il Sirmondo (*g*), per questo stesso s'appellarono suburbicarie: onde le Chiese suburbicarie eran quelle, che nel Vicariato di Roma eran comprese. Giovanni Gotofredo, e Clemente Salmasio sono d'altro sentimento: essi restringono in troppo angusti confini le Provincie, e le Chiese suburbicarie, e pretendono, che fossero state quelle, che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si distendevano, e che al Prefetto della Città di Roma ubbidivano. Altri diedero in un'altra estremità, e sotto nome di Provincie suburbicarie intesero, chi l'universo Imperio di Roma, e chi almeno tutto l'Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello Schelstrate, e Lione Allacci (*h*).

Ma Lodovico Ellies Dupin (*i*) non può non commendare per vera l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l'una, come l'altra delle opposte sentenze, sopra ben forti, e validi fondamenti stabilisce le Provincie, e le Chiese suburbicarie essere state quelle, che al Vicario di Roma ubbidivano, e che da quel Vicariato eran comprese.

Per questa cagione avvenne, che secondando la polizia della Chiesa quella dell'Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte queste Provincie esercitasse le ragioni di Metropolitano. Non potea chiamarsi propriamente Esarca, perchè non l'intera Diocesi d'Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d'Oriente, i quali dell'intere Diocesi avean il pensiero; ma la Diocesi d'Italia essendosi divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più oltre là sua autorità, nè fuori, nè dentro l'istessa Italia; poichè fuori di queste Provincie suburbicarie, i Metropolitani di ciascuna Provincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della Provincia eran ordinati (*k*): e se si legge, avere i Romani Pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le Provincie d'Occidente numerosi Sinodi: cotesto avvenne, non per ragion dell'autorità sua di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico; la qual cosa in progresso di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell'estensione del Patriarcato Romano, che si vide da poi, quando non contento delle provincie suburbicarie, si sottopose l'*Illirico*, dove mandava suoi Vicarj: ed indi, non solamente si dilatò per tutte le Provincie d'*Italia*, ma per le *Gallie*, e per le *Spagne* ancora, tanto, che acquistò il nome di Patriarca di tutto l'*Occidente*, come si vedrà più innanzi.

(*f*) P. de Maroa, *de Conc. lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 12.
(*g*) Sirmond. *de Suburb. Region. lib.* 1. *cap.* 7.
(*h*) Schel. *Antiq. illustr. par.* 1. *dis.* 2. *cap.* 3. Leo Allat. *de Occid. et Orient. cons. lib.* 1. *cap.* 9.
(*i*) Dupin. *loc. cit.*
(*k*) Gotofr. *Topogr. pag.* 420. *Cod. Th. tom.* 6.

Ma in questi tempi, ne' quali siamo di Costantino, infino all' Imperio di Valentiniano III. l' autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non s' estendeva più, che nelle sole Provincie suburbicarie (*l*). E perciò avvenne, che il Romano Pontefice esercitasse in queste Provincie la sua autorità con maggiore, e più pieno potere, che non facevano gli Esarchi d' Oriente nelle Provincie delle loro Diocesi; imperciocchè a lui come Metropolitano s' appartenevano l' ordinazioni non solamente de' Vescovi delle Città Metropoli, ma anche di tutti gli altri Vescovi di quelle Provincie: quando in Oriente, gli Esarchi, l' ordinazione di questi Vescovi la lasciavano a' loro Metropolitani.

Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice Romano, fu cotanto antico, come agli Esarchi d' Oriente. Se voglia riguardarsi l' antichità della Chiesa, fu prima questo nome di Patriarca dato in Oriente per encomio anche a' semplici Vescovi (*m*): poi si ristrinse agli Esarchi, ch' avean cura dell' intere Diocesi, per la qual cosa presso a' Greci tutti gli Esarchi con questo nome di Patriarca eran chiamati. Ma in Occidente in fra i Latini, il primo che si fosse nomato, fu il Pontefice Romano: ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione Romano Pontefice fu da' Greci, e da Marciano stesso Imperador di Oriente chiamato Patriarca; nè prima, come notò l' accuratissimo Dupino, da' Latini stessi, o da' Greci se gli diede tal nome: ed il Sirmondo (*n*) non potè contra Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempj più antichi, che degl' Imperadori Anastasio, e Giustino, i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo di Roma.

Per questa cagione nelle nostre Provincie non leggiamo noi Metropolitano alcuno: ed ancorchè dopo Costantino si fosse veduta in maggior splendore la Gerarchia Ecclesiastica, le Città delle nostre Provincie però non ebbero, che i soli Vescovi, come prima, non riconoscenti altri, che il Vescovo di Roma per loro Metropolitano. Ciò che non accadde nelle Provincie d' Oriente, nelle quali, come s' è veduto, ciascuna Provincia ebbe il suo Metropolitano, il quale sopra i Vescovi di quella Provincia esercitava le ragioni sue di Metropolitano: presso di noi fu diversa la polizia; poichè ancorchè la Provincia della Campagna avesse la sua Città Metropoli, la quale fu Capua, non per questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima Provincia alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè se non ne' tempi a noi vicini, e propriamente nell' anno 968. la Chiesa di Capua fu renduta Metropoli, e il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra molti Vescovi di quella Provincia suoi suffraganei. La Puglia parimente e la Calabria non riconobbe se non molto da poi i suoi Metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò, che dal Patriarca

(*l*) Dupin. *loc. cit. pag.* 39.
(*m*) Dupin. *de Antiq. Eccl. disc. diss.* 1. *pag.* 10.
(*n*) Sirmond. *de Eccl. suburb. lib.* 2. *cap.* 7.

di Costantinopoli si disponeva intorno alle Chiese di questa Provincia, Bari, Canosa. Brindisi, Otranto, Taranto, S. Severina, e l'altre Città della medesima, non gli riconobbero, se non ne' secoli seguenti, e Siponto più tardi da Benedetto IX. fu nell'anno 1034. costituita Metropoli. Lo stesso s'osserva nella Provincia della Lucania, e dei Bruzj, dove Reggio, e Salerno, che secondo la polizia dell'Imperio erano in questi tempi le Città Metropoli della medesima Provincia, non ebbero, che i soli Vescovi, e Reggio conobbe da poi i Metropolitani, mercè del Patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V. nell'anno 984. e così gli altri, che veggiam ora in questa Provincia. Il Sannio ancora gli conobbe molto tardi: Benevento fu innalzato a questo onore da Giovanni XII. nell'anno 969, un anno dopo Capua: e tutti gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero in tutte queste nostre Provincie, hanno men'antica origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa istoria.

De' tempi dunque, ne' quali siamo di Costantino fino a Valentiniano III. le Chiese di queste nostre Provincie, come suburbicarie, ebbero per loro Metropolitano il solo Pontefice Romano: a lui solo s'apparteneva l'ordinazione de' Vescovi (*o*): e quando mancava ad una Città il Vescovo: il Clero, ed il Popolo eleggevan il successore, poi si mandava al Romano Pontefice perchè l'ordinasse (*p*); il quale sovente, o faceva venir l'eletto a Roma, ov vero delegava ad altri la sua ordinazione; e da poi s'introdusse, che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli le decideva, o per compromesso si terminavano: il qual costume vedesi continuato ne' tempi di S. Gregorio Magno del quale ci rimangono ancora nel Registro delle sue Epistole molti provvedimenti, che diede per l'elezione de' Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma, e di Miseno, nella Campagna; e nel Sannio, de' Vescovi di Apruzzi (*q*) *.

Ed in Sicilia, come Provincia suburbicaria, pur osserviamo la medesima autorità esercitata da' Romani Pontefici intorno all'elezione de' Vescovi, come è manifesto dall'Epistole di Lione, e da quelle di Gregorio Magno (*r*).

Ecco in brieve qual fu del quarto, e quinto secolo la polizia Eccle-

(*o*) Dupin. *loc. cit. p.* 40.

(*p*) P. Caracc. *de Sacr. Neap. Eccl. monum. de Severo Ep.*

(*q*) Di Capua *Epist* 13. *lib.* 4. *et Ep.* 25. *lib.* 8. Di Napoli *Epist.* 40. *lib.* 8 *et Epist.* 15. *Lib.* 2. Di Cuma *Epist.* 9. *lib.* 2. Di Miseno *Epist.* 25. *lib.* 9. Di Apruzzi *Ep.* 13. *lib.* 10.

* *Apruzzi*, del cui Vescovo parla *S. Gregorio Magno* in questa *Ep.* 13. *Lib.* 10, è lo stesso che *Teramo*, da' Latini chiamato *Interamnia*. Luca Olstenio nelle note alla Geografia di *Carlo da S. Paolo, in Piceno Suburbicario* §. *Interamnia*, dice così: *Interamnia, Aprutium jam olim dicta, cui Oportunum Episcopum constituendum scribit Gregorius Magnus. Lib.* 7. *Ep.* 13. *In veteri MS. Arnobi apud. Card. Barbarinum Abrupticensis Ecclesia vocatur; sed nomen illud a Prægutiis detortum existimo.*

Addizione dell'Autore.

(*r*) Leo *Epist.* 16. *ad Epis. Sicil.* Greg. *Epist.* 13. *lib.* 5.

siastica in queste nostre Provincie: ebbero, come prima i soli Vescovi, nè riconobbero sopra le loro Città alcun Metropolitano: solo il Pontefice Romano esercitava le ragioni di Metropolitano sopra quelle, e vi teneva spezial cura, e pensiero. Per questa cagione, nè l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai in queste Provincie por piede (*s*). Nè i Patriarchi di Costantinopoli eran ancora entrati nella pretenzione di volere al loro Patriarcato sottoporre queste Provincie, siccome tentaron da poi a tempo di Lione Isaurico, e del Pontefice Gregorio II. e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che altrove avrem' opportunità di favellare. Nè in queste nostre Provincie si conobbe fin a questo tempo altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti, Vescovi, e di Metropolitano, qual' era il Vescovo di Roma; Capo insieme, e Primo sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico. Alcuni anche a questo tempo mettono l' instituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiari; ed eziandio d' alcuni altri Ministri, che non s' appartengono punto all' ordine Gerarchico, ma alla custodia, ed alla cura delle temporalità della Chiesa: di che altrove si tornerà l'occasione di ragionare.

§. I. *De' Monaci.*

In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati in lor favella *Monaci*: ma questi non eran, che uomini del secolo, senza carattere, e senza grado, i quali nelle solitudini, e ne' deserti dell' Egitto per lo più menavano la lor vita: data che fu pace alla Chiesa dall' Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era più di pericolo d' esser Cristiano, molti ne facevan professione senz' essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro chè vollero praticare la vita Cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi dal Mondo, ed il vivere nelle solitudine (*a*).

I primi Monaci, che ci comparvero, furon infra di lor divisi, e distinti in due ordini, ciò sono, *Solitarj*, e *Cenobiti*: i primi si chiamarono anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anacoreti. Alcuni han voluto tirar l' origine del Monachismo da' *Terapeuti*, che credettero essere una particolar società di Cristiani stabilita da S. Marco ne' contorni d' Alessandria; de' quali Filone descrive la vita. Ma se bene Eusebio avesse creduto, che i Terapeuti fossero Cristiani, ed avesse loro attribuito il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto inverisimile riputar quelli Cristiani, e discepoli di S. Marco. Poichè quantunque la vita, che di lor ci descrive Filone fosse molto conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse de' loro

(*s*) Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap.* 1. *sect.* 4.
(*a*) *V. Fleury Costum. de' Cris. cap.* 41.

riti, e costumi, come l'osservanza del Sabato, la Mensa sopra la quale offerivano pani, sale, ed isopo, in onor della sacra Mensa che era dentro al vestibolo del Tempio, e mille altre usanze, che non s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono, e fan vedere, che coloro fossero Ebrei, non Cristiani. Il nome di Asceti, che Eusebio loro attruibuisce, non deve fargli passar per Monaci, poichè siccome il termine d'Asceti è un termine generale, che significa coloro, che menano una vita di quella degli altri più austera, e più religiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli Asceti fosser Monaci. *.

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa, che erano nel quarto secolo questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu Provincia dell'Oriente, che non ne abbondasse. La Diocesi d'Oriente, il cui Capo era Antiochia, ne fu piena: in Egitto il numero era infinito. Nell'Affrica, e nella Siria parimente abbondavano: ed in Occidente eran ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del Vescovato Romano, nella nostra Campagna, e nelle circonvicine Provincie, siccome è chiaro da una Costituzione di Valentiniano il vecchio dirizzato nell'anno 370. a Damaso Vescovo di Roma (*c*). Palladio (*d*) ancor rapporta, in queste nostre Provincie, come nella Campagna, e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita eremitica, e solitaria: ed il P. Caracciolo (*e*) non pur nella Campagna, ma anche nel Sannio, e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavan una vita tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle Città, e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoje, panieri, ed altre opere facili, e questo lor lavoro bastava non solo per alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine. I Gentili reputavano questa lor vita, oziosa, ed infingarda, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori (*f*), accagionandogli, che in queste solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine, e di nefandi vizj. Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno: la lor vita queta tirava della molta gente al bosco, tanto che ne venner tosto a nascere degli abusi; perchè molti per isfuggire i pesi della Curia, e gli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita affatto oziosa, e

* Della differenza fra gli Asceti, e Monaci, son da vedersi *Valesio* (*b*), e Binghamo *Lib. 7. cap. 1. §. 2. e 3.*
Addizione dell'Autore.

(*b*) Not. *in Eusеb. lib. 2 cap. 17.*

(*c*) *L. 20. C. Th. de Episc. et Cler.* Got. *in Parat. in C. Th. l. 1. de Monach.*

(*d*) Pallad. *ad Laudum. et Romæ, et in Campania, et in iis quæ sunt circa eas partibus.*

(*e*) P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 2. sect. 5.*

(*f*) Eunap. ed altri, che possono vedersi, fra gli altri, presso Amaja *l. 26. C. de Decurion. lib. 10.*

sottrasi da ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto di Religione lasciavano le Città, ed andavansi ad unire con questi Solitarj; tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro recessi; e ordinare, che si richiamassero da que' luoghi nelle Città, a portare i carichi lor dovuti (*g*).

Ma i Solitarj, non guari da poi, degenerando dal lor instituto, troppo spesso frequentavano le Città, e s' intrigavano negli affari del secolo: nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual' altro si fosse negozio nelle piazze, ch' essi non ne volessero la lor parte: e crescendo viepiù la loro audacia, furon sovente cagione nelle Città di molti disordini, e tumulti: di che se ne leggono molti esempj appresso Eunapio (*h*), Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio; Basilio, Isiodoro Pelusiota, Geronimo, ed altri: tanto che bisognò, che i Giudici, e gli altri Magistrati ricorressero all' Imperador Teodosio Magno perchè rimediasse a' disordini sì gravi, ed alla Repubblica perniciosi, e da quel Principe fu proferita legge, colla quale fu comandato, che non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più nella Città: ma non passarono venti mesi che Teodosio in grazia de' medesimi Solitarj, rivocò la legge (*i*).

Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide, Paolo, detto perciò primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto Geronimo, i quali con intento d' imitare, così vivendo, Elia, e Giovanni precursor di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati, e celebri.

Gli altri s' appellaron *Cenobiti*, ovvero Religiosi, perchè essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano. Traggon questi la lor origine dagli *Esseni*, ch' era una setta di Giudei distinta da' *Terapeuti*, e la maniera del loro vivere era molto diversa da coloro, siccome quelli, che menavan una vita tutta contemplativa, e molto divota, della quale Filone (*k*) appresso Eusebio fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri Religiosi.

Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio. In Grecia Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla Religione, cioè d' ubbidienza per combattere l' alterigia del nostro spirito; di castità riguardante i moti nel nostro corpo, e di povertà, per una totale abbominazione a' beni di fortuna.

(Altri vogliono, che *Basilio* non fosse stato Intitutore di alcun nuovo Ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi Monaci, siccome infrà gl' altri credette *Binghamo* (*l*)) *.

(*g*) *L.* 26. *C. de Decurion. lib.* 10. *tit.* 31.

(*h*) Eunap. *Ædes. pag.* 78. Chrysost. *or.* 17. *ad Pop.* Teodor. *lib.* 5. *cap.* 19 Zosim. *lib.* 5. *pag.* 800. Liban. *orat.* Ambr. *Epist.* 29.

(*i*) *L.* 12. *C. Th. de Monac. Got.*

(*k*) Filon. in Euseb. *de Prepar. Evan.* Loyseau *des Ordres.*

* Addizione dell'Autore.

(*l*) *Lib.* 7. *cap.* 2. §. 12.

S. Benedetto gl' introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno di Totila, di che ne' libri, che seguono ci verrà a proposito di ragionare più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in più remote Regioni.

S. Pacomio diede anche perfezione all' ordin Monastico, ed unì molti Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e fondò Monasterj di donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell' uno, e dell' altro sesso divenuta più comune furono stabiliti Monasterj, non solo vicino alle Città grandi, ma eziandio dentro le stesse Città, ed in quelli i Monaci viveano in solitudine in mezzo al Mondo, praticando la loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrito: ed il Monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliarono infiniti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio (*m*), de' quali nel corso di questa istoria, secondo l' opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un altro Ordine di regolarità: egli fu l' Autore de' Canonici Regolari, avendo posti in vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d' Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a certe regole, ch' eran mescolate di chericheria, e della pura vita monastica: e fu chiamata vita apostolica, per l' intento, che s' avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli: eran essi astretti agli accennati tre voti, ed avean clausura (*n*). *

(*S. Agostino* vien anche da *Duareno* (*o*) riputato Autore de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche Binghamo (*p*) se bene *Onofrio Panvinio.* (*q*), ed Ospiniano (*r*), credano che ne fosse stato Autore Papa *Gelasio I.* intorno l' anno 495. È certo però, che S. Agostino non fu institutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Binghamo (*s*). Delle origini, ed instituzioni di tanti nuovi

(*m*) Pol. Virg. *lib.* 6.
(*n*) Loyseau *des Ord.*
* Addizione dell'Autore.
(*o*) Duar. *de Ministr. et Benefic. lib.* 1. *cap.* 21.
(*p*) Bingh. *lib.* 7. *cap.* 2. §. 9.
(*q*) Onofr. *Panvin. Adnot. in Platin. vit. Gelasii.*
(*r*) Ospinian. *de Orig. Monac. lib.* 3. *cap.* 6.
(*s*) *Loc. cit.* §. 9.

Ordini de' Monaci venuti da poi nel Mondo, oltre Polidoro Virgilio, son da vedersi Ospiniano (*t*), e Creccelio (*u*).) *

Sorsero da poi i *Mendicanti* i quali agli tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosine Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni in Gierusalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono sterminati per Clemente V. i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri portaspada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religiosi, a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri di questa istoria.

Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, ne' quali si manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza stupore scorgerassi, come in queste nostre Provincie, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti, e sì varj Ordini, fondandovi sì numerosi, e magnifici Monasterj, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo Stato civile, e temporale di questo nostro Reame.

In questi secoli, ne' quali siamo di Costantino Magno fino a Valentiniano III. niuna alterazione recaron allo Stato politico, perocchè quantunque molti *Solitarj* fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per quello che si ricava dalla riferita Costituzione di Valentiniano il vecchio; ed in queste nostre Provincie fossero ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita; niente però portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon osservati, nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s' accrebbe all' Ecclesiastica Gerarchia.

(È manifesto che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla Gerarchia Ecclesiastica, rigettandosi nell' Ordine de' Laici da quel che ne scrisse *Isacco Alberto* (*x*), dicendo: *Monachi quales primo erant quo extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent*: *Lindano* (*y*) pur de' Monaci, parlando disse: *Qui omnes sicuti erant Ordinis Laici, ita una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant exclusi*: In fino *Graziano* confessò, che fino a' tempi di Siricio, e di Zosimo, *Monachos simpliciter et non Clericos fuisse, Ecclesiastica testatur Historia*, come sono le sue parole (*z*)). *

I *Cenobiti* è manifesto, che prima di S. Benedetto, eran radissimi, ed i lor Monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si

(*t*) Ospin. *de Orig. Monae.*
(*u*) Crescell. *Collectanea de Orig. et fundat. Ord. Monast.*
* Addizione dell'Autore..
(*x*) Albert. Archieraticon, *p.* 601.
(*y*) Lindan Panopl. *lib.* 4. *cap.* 75.
(*z*) Gratian. *caus.* 16. *qu.* 1. *post. cap.* 39.
Addizione dell'Autore

narra del Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa Città, che fiorì nell'anno 375. sotto il nome di S. Martino: quando questo Santo era ancor vivo (*aa*); dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende fondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell'anno 438 il qual fuggendo la persecuzione di Gizerico Rè dell'Affrica si ricoverò in Napoli (*bb*): quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770. da Stefano II. Vescovo di questa Città (*cc*): e di alcuni altri fondati in altre Città di queste nostre Provincie (*dd*), e rapportati a questi tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera, ed il tempo in confutarle.

§. II. *Prime Collezioni di Canoni.*

I Regolamenti, che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato Ecclesiastico, se bene tutta via per lo corso d'un secolo, e mezzo fino a Teodosio il giovane, e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto, o gelosia agl'Imperadori; imperocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità, e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura, e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento, e di disordine: di che ne rende ben ampia, e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente, per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche.

All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' Canoni attinenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e essendo posta in una più ampia, e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo della medesima, e per accorrere a'disordini, che sempre cagiona la moltitudine; perciò oltre a' libri del Testamento vecchio, e nuovo, e ad alcuni Canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero, e trattassero sopra ciò, che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli altri affari esteriori, gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavan le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i

(*aa*) Chioccar. *de Epis. Neap. in Sancto. Severo.*
(*bb*) Ughel. *de Epis. Neap. tom.* 6. *cap.* 49.
(*cc*) P. Caracc. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. de Sancto Gaudioso.*
(*dd*) Ugh. *loc. cit. pag.* 61. *e* 93.

Canoni, de' quali si formaron da poi più *Collezioni;* poichè quantunque alcuni abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che' anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85. sotto il titolo di *Canones Apostolorum:* nulla di meno nè l'opinione del Turriano (*a*), che stimò tutti essere stat' opera degli Apostoli, nè quella del Baronio, e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' Canoni fossero Apostolici, sono state da savj Critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d' antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno, come per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio (*b*), Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed altri, e quel ch' è più notabile, Gelasio Papa gli dichiara apocrifi nel *can Sancta Romana, dist.* 15.

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa Orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più antico del terzo secolo (*c*). Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam credere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina Cristiana, o dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l'infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri Canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano; ed in spezie gli atti del Concilio di Sinuessa per l'apostasia di Marcellino Papa e 'l decreto, che la prima Sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio (*d*) per autorità di S. Agostino, come inventato da Donatisti; anzi Cironio (*e*) prova che l'accusa di Marcellino non fu mai vera: che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo (*f*).

Finalmente in quanto all' *Epistole* de' Sommi Pontefici; benchè di queste se ne trovon antichissime del primo, e secondo secolo; pure, toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono *Ascetiche* più tosto, che *Decretali*, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti, ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello, e Sal-

(*a*) Franc. Turrian. *lib. singulari adver. Magdebur. Centur.*

(*b*) Guilielm. Bevereg. *Cod. Can. Eccl. primit. vindicatus.*

(*c*) Baron. *ad. A.* 32. §. 17. Bellarm. *de script. Eccl. in Clemen.* Perron *in Replic. ad Reg. Brittan. cap.* 24.

(*d*) Baron. *ad an.* 302. Pagi *ad an.* 304. *num.* 12. S. August. *contra Petilian. cap.* 16.

(*e*) Giron. 4. *obs.* 5.

(*f*) P. Carac. *de Sac. Eccl. Neap. mon. cap.* 2. *sect.* 3.

masio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri, che tutte le *Decretali*, che si leggono scritte da' Pontefici Romani prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398. e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine dell'Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie, e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate: *de hac Isidori impostura*, dice Tomasino, (*g*), *inter doctos jam convenit.*

I primi Canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325. e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio Magno nell'anno 381. I più antichi de' Concilj Provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da' Cronologisti, pure possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia; fuor di molti altri fatti in Affrica, in Ispagna, ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385. si pubblicò la *prima Collezione di Canoni* per opera d'un certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca (*h*). In essa si veggono centosettantacinque Canoni presi da que' sette Concilj, due Generali, e cinque Provinciali della Chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè 20. dal Concilio di Nicea, 24. da quello d'Ancira, 14. da quello di Neocesarea, 20. da quello di Gangra, 25. dal Concilio d'Antiochia, 59. da quello di Laodicea, e 3. da quello di Costantinopoli (*i*). Ed è da notare, che i primi Canoni appartenenti alla polizia, e disciplina Ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314. poichè negli altri più antichi Concilj, solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle, che da essa i Canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: *Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus* (*k*). E perchè questi Canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle Chiese Occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui Autore è incerto. Nè la Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie si servirono d'altra Raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo;

(*g*) Thomas. *de vet. Eccl. disc. par.* 2. *l.* 1. *cap. q. num.* 10.
(*h*) Marca *l.* 3. *de Concor. cap.* 3.
(*i*) Doujat. *hist. du Droit. Canon par.* 1. *cap.* 6.
(*k*) Conc. Chalced. *can.* 1.

e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo: *Codex Canonum Ecclesiae universae*: e secondo Florente quest' altro: *Collectio Canonum Orientalium.*

In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta, autor della qual crede Doujat (*l*) essere stato l'istesso Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451. vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d' Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era composta di 206. canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 89. canoni, che chiamansi Apostolici, e 68. canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova Giunta, o sia Collezione, crede Doujat (*m*) essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro. È manifesto dunque, che fin a' tempi di Valentiniano III. l'una, e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furon in questo Codice raunati.

Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della Religione, non per temporale costringimento, nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond' è che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni s' erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi, e sediziosi, e pieni di fazioni particolarmente fra Ecclesiastici stessi, i quali sovente non ostante le decisioni pel Concilio volevan ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel Concilio erasi stabilito, o comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio (*n*), che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino Magno ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I. ricorsero all'Imperador Teodosio Magno per la conferma de'canoni di quello (*o*). E Marziano Imperadore promulgò un Editto, col quale confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni (*p*); e generalmente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro Costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d'Occidente, e

(*l*) Doujat. *loc. cit. cap.* 7.
(*m*) Doujat. *loc. cit. cap.* 8.
(*n*) Euseb. *in vita Constant. lib.* 3. *cap.* 18.
(*o*) *Epist. Synodica.* Socrat. 5. *hist. Eccl.* 8.
(*p*) Justell. *in Præfat. ad Cod. Can. Eccl. Africanae.*

Giustiniano Imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci toccherà favellare.

§. III. *Della Conoscenza nelle Cause.*

Lo Stato adunque Ecclesiastico, ancorchè da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior polizia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Religione, e della Fede, dove giudicava per forma di polizia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro, o Territorio nella forma, e potere, ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità; poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino, ma più tosto di diritto umano, e positivo, procedente principalmente dalla concessione, o permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.

Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigj de' Magistrati: ed i Teologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare, e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli, importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (*a*); o più tosto dalla censura, e correzione, che dalla perfetta giurisdizione Questa porta un costringimento preciso, e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della Terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza Ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell'eccitativo, che si chiama dirittamente *persuasione*. Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo (*b*), Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestavano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini da' delitti, coll'autorità delle sentenze: *Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiae*

(*a*) *Cap. eum non ab homine, Extr. de judic.*

(*b*) Chrisost. 1. *Timot.* 33. *tit.* 17. Lactant. *lib.* 5. *cap.* 13. Cassiod. *lib.* 2 *epist.* 26. Bernar. *ser.* 63. *in Cantic.*

cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo (*c*); ma tutta la lor forza era collocata nell' esortare, piangere, persuadere, orare, non già d' imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni, ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore, e colla forza (*d*).

A' Principi della Terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia: *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista: ed il Popolo d' Israello domandando a Dio un Re, disse: *Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut caeterae nationes habent.* E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò: *Cor intelligens, ut populum suum judicare posset*: domanda, che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che *Regum proprium officium est facere judicium, et justitiam* (*e*). In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita, e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete; perchè Nostro Signore stesso essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione frà lui, e suo fratello, rispose: *Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos* (*f*)? Ed in quanto agli apostoli, ecco ciò, che ne dice S. Bernando ad Eugenio: *Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego.* Nè in quelli tre primi secoli, siccome s' è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti quest' ampia giustizia contenziosa, che hanno al presente.

Nè tampoco l' ebbero nel quarto, e quinto secolo: imperocchè quantunque l' Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause Ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati secolari (*g*), così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati, e riguardati essi ancora come membri della Società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d' alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l' un l' altro, portaron i libelli dell' accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accusato di delitto di Maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo (*h*);

(*c*) Chrisostom. *de Consid. lib.* 1.
(*d*) *Can. Principes* 23. *qu.* 5. *Can. integ.* 33. *qu.* 2.
(*e*) *Can. Regum.* 23. *qu.* 5.
(*f*) Lucae 12. Apost. ad *Romanum.* 13. Irenaeus *lib.* 5. *cap.* 20. Origen. *epist. ad Rom.*
(*g*) Chrisost. *Homil.* 25. in *epist. ad Rom.* Ambros. in *Luc. lib.* 4. *cap.* 5. Augustin. in *Joan. tract.* 6. Gelas. *epist.* 8.
(*h*) Teodoret. *lib.* 2. *cap.* 9.

ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità (*i*). Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de'Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari (*k*). Ed i vescovi d' Italia ricorsero a Graziano, e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare Damaso da loro accusato.

Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de'Vescovi, che come Arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj, e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustiniano ne fanno piena testimonianza (*l*): e quando venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria *judicio sisti* (*m*).

Nell' estravagante, ed apocrife titolo *de Episcopali judicio*, che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine del Codice di Teodosio, si legge una Costituzione (*n*) di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a'Vescovi la cognizione delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti, poichè con espresse, e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di polizia: ecco le sue parole: *Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet.* Graziano (*o*); al quale ciò dispiacque, glie le tolse affatto, e nel suo Decreto smembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo (*p*) su questa legge pur fece simili scempj e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.

Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre Costituzioni di simil tempra, e molti Canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a lungo, ed a proposito Dupino (*q*) gran Teologo di Parigi, il

(*i*) *L.* 2. *C. Th. Quorum. appel.*
(*k*) Dupin. *diss. ult.* §. *ult.*
(*l*) *L.* 33. *et* 37. *C. Th. de Ep. et Cler. L. si quis, C. de Epis. audient. Novel. Valent. III. tit.* 12. *de episc. judic.*
(*m*) *L. omnes.* 33. *C. de Episc. et Cler.*
(*n*) *L.* 3. *Extrav. de Episc. judic.*
(*o*) *C. continua* 5. 11. *qu.* 1.
(*p*) Anselm. *lib.* 3. *cap.* 109. *et Pol.* 1. *tit.* 19.
(*q*) Dupin. *dis. ult.* §. *ult.*

quale meglio d'ogn'altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose civili, e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori, e de' Principi in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa istoria.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione, sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea Territorio, cioè *jus terrendi* come dice il Giureconsulto (*r*), nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al Territorio, nè preciso costringimento, nè i giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, *do*, *dico*, *addico*. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone Ecclesiastiche: siccome oggi giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare (*s*). E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice Ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale (*t*), con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor Auditorio, per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perchè non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons. Le Maitre (*u*) si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I come c'insegna il Volaterano (*x*).

Egli è altresì ben certo, che in questi secoli, la Chiesa non avea potere d'imporre pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia toccava a'Principi di punire con temporali pene i delinquenti, i quali Principi per tenere in pace, e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti Editti, dove prescrissero le pene, ed i gastighi a color dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniarie (*y*); e la ragion era, perch'essi non avevan Territorio (*z*), e secondo il diritto de'Romani, i soli Magistrati, ch'hanno il pieno Territorio, potevano condennare

(*r*) *L. pupillus* §. *territorium*, *D de verbor. signif.*

(*s*) Gio. Galli *qu.* 103. 256. *et* 276. Le Maitre *tract. de Appel. cap.* 5. Loyseau *des Sign. c.* 13.

(*t*) Cap. *Episcopus de Offic. ord. in* 6.

(*u*) Le Maitre *de Appell. cap.* 5.

(*x*) Volater. *lib.* 22.

(*y*) *Cap.* 1. *de dolo*, *et contum. cap. licet*, *de pœnis*, *cap. irrefragab.* §. *ult. de offic. ordin.*

(*z*) Loyseau *loc. cit.*

all'emenda (*aa*); ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a Monaci, a' prigioni, a fabbriche di Chiese, o altro, la multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta, e di giurisdizione dipenda per beneficio, e concessione de' Principi, alcuni han creduto, che queste concessioni cominciassero da Costantino il grande, quegli che le diede pace, ed incremento. Credettero, che questo Principe per una sua Constituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio (*bb*), avesse stabilito, che il reo, o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè l'altra parte l'impedisse, o contraddicesse: e per ultimo, che ciò, che il Vescovo profferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici.

Fu in alcun tempo questa veramente stravagante Costituzione reputata per vera, vedendo parte di quella inserita ne' Capitolari di Carlo Magno (*cc*), ed ancora ne' Breviarj del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno (*dd*), perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di Guglielmo Monaco Malmesburiense, credette, che veramente fosse di Costantino.

Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il giovane, come fecero Innocenzio (*ee*), Graziano (*ff*), Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri Compilatori di Decreti, mossi perchè in alcuni Codici manuscritti portava in fronte questa inscrizione: *Arcad. Honor. et Theodos.*

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti, e gravi Scrittori esser quella finta, e supposta, non altramente, che la donazione del medesimo Costantino (*gg*). Giacomo Gotofredo (*hh*) a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: *Hic titulus deerat a Codice Theodosiano*: si porta ancora senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta

(*aa*) *L. aliud. est fraus.* §. *inter pœnam. de verb. signif. L.* 1. *si quis justi dicenti non obtem. et tot. tit. de mond. mult.*

(*bb*) *L.* 1. *C. Th. Episcop. judic.*

(*cc*) *Capitul. Caroli* M. *lib.* 6. *cap.* 281.

(*dd*) Selden. in *uxor. Hebræa lib.* 3. *cap.* 18. *p.* 564. *et de Syned. lib.* 1. *cap.* 10. *pag.* 318.

(*ee*) Inn. *c. novit.* 13. *de Judic.*

(*ff*) Grat. 11. *qu.* 1. *cap.* 35. 36. 37.

(*gg*) Loyseau *des Sign. cap.* 15.

(*hh*) Got. *tom.* 6. *in fin. C. Th. l.* 1. *de Episc. Judic.*

a molt'altre Costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l'attribuiscon a Teodosio, di cui la vera legge (*ii*) si vede dopo questa supposta Costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione, se non delle materie di Religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati, e sentenziati da' Giudici ordinarj: e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori, rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la Novella (*kk*) di Valentiniano III è direttamente contraria, dicendo, che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle materie di Religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede, che in tempo d'Arcadio, e d'Onorio, la Chiesa non aveva se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: *Si qui ex consensu apud sacrae legis Antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experiantur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium* (*ll*). E questa fu la pratica della Chiesa in questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio (*mm*), e con addurne gli esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino, e gli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo (*nn*). Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augmentare la conoscenza de' Vescovi per le sue *Novelle*, come vedremo nel sesto secolo: poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III egli è costante, che i Vescovi non avevano, nè Foro, nè Territorio, nè potevan impacciarsi d'altre cause, che di Religione, così tra' Cherici, come tra'Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile *Novella* (*oo*), di cui eccone le principali parole: *Quoniam constat Episcopus Forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosia-*

(*ii*) *L.* 3. *de Episc. Judic.*
(*kk*) *Nov. Valent. de Episc. Judic.*
(*ll*) *L.* 7 *C. de Epis. audient.*
(*mm*) Basil. *cap.* 247.
(*nn*) Gregor. Niss. in *vita Gregor. Neocæsar.* Ambros. *Ep.* 24. *et lib.* 2. *offic. c.* 24. August. in *Psal.* 128. *et lib. de Oper. Monac. cap.* 20. *et homil. de pœnit.* 50. *cap.* 12. *et Ep. ad Procul. donastitam. Ep.* 147. Socrat. *lib.* 7. *cap.* 36. Nicef. *lib.* 14. *cap.* 39.
(*oo*) *Nov.* 12. *Valent.*

num Corpus ostendit; aliter eos judises esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit, sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus, et jure communi; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto, e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice (*pp*): e questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere tirati a piatire fuori del lor domicilio, e dimora; e nelle Provincie non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della Provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio (*qq*).

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel, che praticavasi negli tre primi secoli: nè in queste nostre Provincie ebbero i nostri Vescovi giustizia perfetta, nè Foro, nè Territorio; nè per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato Ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna mutazione nel politico, e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di Religione, ché giudicava per via di polizia, ed a quell' altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la Giurisdizione, ed Imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a'quali sia Prete, sia Laicò, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l' acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si proccuravano.

§. IV. *Beni temporali.*

Chi dice Religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato (*a*), che fu Canonico in Firenze, e la ragione è in pronto, e' soggiunge, perch' essendo la Religione un conto, che si tiene a parte con Messer Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell' Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi Tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le

(*pp*) *L. cum. Clericis . l. omnes* 33. *C. de Epis. et. Cler.*
(*qq*) Loyseau *des Sign. cap.* 15.
(*a*) Ammir. ne' suoi *Opusc. disc.* 7.

nostre Chiese, come una certa spezie d'unione, ed assembramento, reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegj, che non aveano in ciò alcun privilegio (*b*).

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco (*c*) fu fatto un *Senatus consulto*, col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegj, e ad altre Comunità ciò, che si volesse (*d*). Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese, come Collegj illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del Senatus consulto, con tutto ciò s' osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino nell' anno 312 abbracciò la Religione Cristiana rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi, e comendabili i nostri Collegj, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la libertà de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321 un Editto, che dirizzò al Popolo Romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò, che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente (*e*). Così Costantino cotanto della Cristiana Religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che nei tempi di Diocleziano, e di Massimino eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un altro Editto rapportato da Eusebio (*f*). In oltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l' Autor della sua vita (*g*).

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell' antico, che facitore d' un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l' apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per l' avidità delle ricchezze, ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a tirare, e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi, e gravi disordini che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo (*h*) deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due mali,

(*b*) *L.* 2 *D. de Colleg. L.* 1 *C. de Judeis. L.* 8. *C. de hered. instit.*
(*c*) V. Rittershus. *Com. in Leg. XII. tab. de Colleg. jur. cap.* 8.
(*d*) *L.* 20. *D. de reb. dub*
(*e*) *L.* 4. *C. Th. de Episc. et Cler. l.* 1. *C. Just. de SS. Eccl.*
(*f*) Eseb. *lib.* 10. *cap.* 1. Socrates *lib.* 1. Sozomenus, Eutrop. et alii.
(*g*) Auth. *vitæ Constant. lib.* 2. *cap.* 20.
(*h*) Chrisost. in *Matth. hom.* 26.

l'uno che i Laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura dell'anime, diventavano Proccuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della simplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il vecchio nell'anno 370 a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge (*i*), con cui severamente proibì a' Preti, ed a' Monaci, di poter ricevere sia per testamento, sia per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da Vedove, da Vergini, o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio, e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le Chiese di Roma, perchè inviolabilmente s'osservasse. Estese in altre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi, ed alle Vergini a Dio Sacrate, a' quali insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti (*k*).

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il grande a promulgarne un'altra consimile (*l*), per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo (*m*) alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella (*n*) reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Comentarj (*o*).

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco

(*i*) *L.* 20. *C. Th. de Episc. et Cl.*
(*k*) *L.* 21. *C. eod. tit.*
(*l*) *L.* 27. *C. Th. de Episc. et Cl.* Sozom. *lib.* 7. *cap.* 16.
(*m*) *L.* 28. *Cod. Th. eod. tit.*
(*n*) Marcian. *Novell. de testam. Cl. ult.*
(*o*) Got. *l.* 28. *C. Th. eod. tit.*

come ne parla S. Ambrogio (*p*): *Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus. etc.* Più chiaramente lo disse S. Girolamo (*q*), scrivendo a Nepoziano; *Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et Scorta haereditates capiunt, solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: et tamen nec sic refrenatur avaritia, per fidcicommissa legibus illudimus, etc.* Così è, che in questi tempi s' apparteneva alla giurisdizione, e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, che e' reputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominj d' Europa fu dagli altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo Magno di gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell' Inghilterra Odoardo I. e III. ed Errico V. (*r*), Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico (*s*), ch' è cosa molto notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III. da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V. da Francesco I. da Errico II. da Carlo IX. e da Errico III. Ed abbiamo un arresto presso a Papponio (*t*), per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo Rè d'Aragona (*u*) statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna osservarsi il medesimo, ci attestano Narbona, e Lodovico Molina (*x*); ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano consimili statuti (*y*). Nell' Olanda Guglielmo III. Conte con suo Editto dell' anno 1328. lo proibì severamente (*z*). E nell' Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo (*aa*): nè vi è Provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.

Nelle Provincie, ch' ora compongon il nostro Reame di Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentinia-

(*p*) Ambros. *libel. ad rer. relat. Symac.*

(*q*) Hier. *Ep.* 2. *ad Nepot. de vit. Cler.*

(*r*) Pet. Greg. *de Repub. lib.* 13. *cap.* 16. Polid.Virg. *lib.* 13. *hist. Anglic.*

(*s*) Jo. Fab. *ad l. quoties, C. de reivind.*

(*t*) Pap. *l.* 1. *Rhapsod. ar.* 7. *art.* 3.

(*u*) Petr. Bellucca *in Specul. Princ. tit.* 14.

(*x*) Narbon. *lib.* 35. *Gl.* 5. *num.* 30. *tit.* 3. *lib.* 1. *novi recompil.* Molina *de contr. tit.* 2. *d.* 140. *l.* 2. *t.* 8.

(*y*) Gaill. *lib.* 2. *observ.* 32. *num.* 5. Chopin. *de doman. Franc. lib.* 1. *tit.* 14. Christin. *tom.* 1. *decis.* 201.

(*z*) Brant. 1. *hist. der. Reform.* 1. *p.* 25. Ant. Matth. *manud. ad jus. Can. lib.* 2. *tit.* 1. Bodin. *de Rep. lib.* 5. *cap.* 2.

(*aa*) Bossius *de pœnis. num.* 43. Signorol de Homedeis *cons.* 21. Statut. Civit. Mediol. *nov. compil. tit. de pœn colleg.*

no III. le nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e nell'altre Città s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti, o da concessioni fatte loro da' Principi Longobardi, o da Normanni, che furon più profusi degli altri, o finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I Monasterj cominciarono nel principio del Regno de' Longobardi a rendersi per gli acquisti, considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fosse il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' Rè Longobardi: ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e de' Monasterj in queste nostre Provincie, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu Città, o Castello, piccolo, o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso ne' tempi dell'Imperador Federico II. represso per una sua legge, che oggi giorno ancor si vede nelle nostre Costituzioni (*bb*), per la quale, imitando come e' dice, i vestigj de' suoi Predecessori, forse intendendo di questi Imperadori, o com'è più verisimile, de' Re Normanni suoi Predecessori, la Costituzione de' quali ciò riguardante, si trova ora essersi dispersa; proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese.

La Costituzione di Federico II. riguardante la proibizione degli acquisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Templarj, ed altri luoghi Religiosi, è una rinovazione della Costituzione antica, che era nel Regno di Sicilia di quà, e di là dal Faro; non già, che l'Imperadore riguardasse alle Costituzioni del Codice di Teodosio, o di Giustiniano. Nelle risposte, che diedero i Vescovi di Erbipoli, di Wormes, Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX. sopra l'accuse fatte a questo Imperadore, che avesse spogliati i Templarj, e gli Ospitalieri de' stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro, che rivocare alcune compre, che essi aveano fatte in Sicilia di Beni Burgensatici contro il prescritto di questa antica Costituzione che avea avuto nel Regno di Sicilia sempre vigore, ed osservanza. Le parole dell'accusa, e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono non meno presso *Goldasto* (*cc*), che presso *Lunig* (*dd*). PROPOSITIO ECCLESIÆ: *Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integrè restituti.* RESPONSIO IMPERIALIS: *De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per judicium, et per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt feudalia, et burgasatica, quae habuerunt per concessionem Invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria ministrabant abundè, quando infestabant Imperatorem, et Imperatori, tunc Regi, pupillo, et destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia et burgasatica*

(*bb*) Constit. Regn. *de Reb. stab. Eccl. non alienand.*
(*cc*) Goldasto *Collect. Const. Imp. Tom. II. Edit. Francf. An* 1713. *p.* 79.
(*dd*) Lunig. *Tom. II. del Codice Diplomatico d'Italia, pag.* 882.

dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt et tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II. seù de quibus haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica *quae emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquae Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, et diem, aliis burgensibus secularibus vendere, et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, et perpetuo burgasatica liceret* emere *sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, et adquirerent; et hoc eadem Constitutio obtinet ultra mare.)* *

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi; e riputata per ciò la Costituzione di Federico, empia, ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma da poi si videro le Chiese, e' Monasterj abbondare di tanti Stati, e Ricchezze ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d' assorbire, quel poco, ch' è rimaso in potere de' secolari: ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che finora s' è detto della polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie del quarto, e metà del quinto secolo.

* Addizione dell'Autore.

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI.

LIBRO III.

I varj moti Civili, le grandi mutazioni di Stato, e le vicende della Giurisprudenza Romana, che avvennero dopo la morte di Valentiniano III. in fin al Regno di Giustino II. Imperadore, faranno il soggetto di questo libro. Si narreranno gli avvenimenti di un secolo, nel quale nuovi Dominj, straniere Genti, e nuove Leggi vide l'Italia, e videro queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli. Infino a questo tempo non altri Magistrati si conobbero, non altre Leggi, se non quelle de' Romani; da ora innanzi si vedranno mescolate con quelle di straniere Nazioni, le quali, ancorchè barbare, meritan però ogni commendazione, non solo per le molte, ed insigni virtù loro, ma anche perchè furon delle leggi Romane così ossequiose, e riverenti, che non pur non osaron oltraggiarle, ma con somma moderazione, contro alle leggi della vittoria, che dettavano di far passare i vinti sotto le leggi de' vincitori, le ritennero. Non aspettino per tanto i Lettori, che dovendo io in questo, e ne' seguenti libri favellar de' Goti, de' Longobardi, e de' Normanni, ch' hanno una medesima origine, debbia, come han fatto moltissimi, aspramente trattargli da inumani, da fieri, e da crudeli, ed avere le loro leggi per empie, ingiuste, ed asimili, come vengon per lo più da' nostri Scrittori riputate. Splenderà ancora nelle gesta de' loro Principi, non meno la fortezza, e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, e la temperanza; e le loro leggi, e i loro costumi, se bene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell' Imperio, ne' quali la condizione d' esser Romano, divenne più vile, ed abietta, che quella di coloro, che barbari, e stranieri furono riputati.

Dovendo adunque prima d' ogn' altro favellar de' Goti, non è del mio instituto, che venga da più alti principj a narrar la loro origine, e da qual parte del Settentrione usciti, venissero ad inondare queste nostre contrade. Non mancano Scrittori, che ci descrissero la loro origine, i progressi, e le conquiste sopra varie Regioni d'Europa; ed ultimamente l' incomparabile Ugone Grozio (*a*) ne trattò con tanta

(*a*) Grot. in *Prolegom. in hist. Got.*

esattezza, e dignità, che oscurò tutti gli altri: quel che però dee sommamente importare, sarà il distinguere con chiarezza i Goti Orientali dagli Occidentali; poichè dall' avergli alcuni de' nostri Autori confusi, e non ben distinti, han parimente confuse le loro leggi, e costumi, ed appropriato agli uni ciò, che s' apparteneva agli altri, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questo libro.

L'origine del lor nome non è molto oscura; essi che per l'ospitalità, e cortesia verso i forastieri, furono assai rinomati, e celebri, anche prima che abbracciassero il Cristianesimo, s'acquistarono presso a' Germani il nome di buoni. *Boni*, dice Grozio (*b*) *Germanis sunt Goten, aut Guten;* onde avvenne, che poi presso a tutte l'altre Nazioni d' Europa *Goti* s' appellassero. Furono divisi secondo i siti delle Regioni, che abitarono in Goti Orientali, o siano *Ostrogoti*, e Goti Occidentali, ovvero *Westrogoti*, che i Latini corrottamente chiamarono Visigoti. Quegli ch' abitarono le Regioni più all' Oriente rivolte verso il Ponto Eussino, insino al Fiume Tiras, e che poi con permissione degl'Imperadori Orientali ebbero la Pannonia, la Tracia, ed ultimamente l'Illirico per loro sede, furon appellati *Ostrogoti;* ed eran governati da' Principi della non meno antica, che illustre Casa degli *Amali*, donde trasse la sua origine Teodorico Ostrogoto, che resse queste nostre Provincie. Gli altri, che verso Occidente furono rivolti, e che a' tempi d' Onorio ressero l' Aquitania, e la Narbona, e da poi molte Provincie della Spagna, *Westrogoti* furon nomati: questi erano comandati da' Principi della Casa de' *Balti*: Gente illustre altresì, ma non quanto la stirpe degli Amali, la quale in nobiltà teneva il vanto: Tolosa fù la loro sede, capitale della Provincia, detta poi per la loro residenza questa contrada Guascogna, che tanto vuol dire in loro lingua, quanto Gozia Occidentale (*c*); benchè altri dicano, che da' Vasconi popoli di Spagna, che varcati i Pirenei occuparono questa Provincia, fosse detta Guascogna.

CAP. I.

De' Goti Occidentali, e delle loro leggi.

I Principi Westrogoti della stirpe de' Balti essendo stata loro sotto l' Imperio d' Onorio, da questo Principe stabilmente assegnata l' Aquitania, e molte altre Città della Narbona, in Tolosa fermaron la loro sede, onde poi Rè di Tolosa si dissero. Essi a tutto potere procuravano stendere il lor dominio nell'altre Provincie della Gallia, e delle Spagne, le quali eran da' Vandali malmenate, ed oppresse. Più volte a *Vallia*, che come si disse nel precedente libro, a Rigerico successor d' Ataulfo, succedè, fortunatamente avvenne, che nelle Spagne trionfasse d' essi, e lor desse molte gravi, e memorabili rotte. Morì Vallia, dopo aver riportate con-

(*b*) Grot. in *Proleg. pag.* 13.
(*c*) Paulus Aemil. *de reb. Franc. lib.* 1.

tro a' Vandali tante vittorie, in Tolosa l'anno di Cristo 428. ed a lui succedè nel Regno *Teodorico* (*d*). Gli scrittori variano nel nome di questo Principe: Gregorio di Tours (*e*) lo chiama Teudo: Isidoro, Teudorido: Idacio, Teodoro, ma noi seguendo Giornandes (*f*) Scrittore il più antico, e 'l più accurato delle cose de' Goti lo chiameremo con Alteserra (*g*) *Teodorico*. Resse questo Principe l'Aquitania anni ventitrè, prode, ed eccellente Capitano, che contro ad Attila ne' Campi di Chalons diede l'ultime prove del suo valore: fù egli in questa battaglia gravemente ferito, e sbalzato di cavallo restò tutto infranto, ed indi a poco morì. Lasciò di lui sei figliuoli maschi, Torrismondo, Teodorico il giovane, Frederico, Evarico, Rotemero, ed Aimerico, ed una figliuola, che collocolla in matrimonio con Unnerico figliuolo di Gizerico Rè de' Vandali.

Torrismondo adunque succedè nel Reame, il quale ancorchè si fosse trovato insieme col padre contro ad Attila, e fosse stato in quella battaglia ferito, intesa ch'ebbe la morte del medesimo, tornò subito in Tolosa, ove con universale acclamazione, fù nel Trono Regio assunto (*h*). Il Regno di questo Principe ebbe brevissima durata, e se dee prestarsi fede ad Isidoro, non imperò più, che un sol'anno; poichè per opera di Teodorico, e Frederico suoi fratelli, che mal soffrivan il suo governo, fù crudelmente ucciso (*i*).

Teodorico il giovane suo fratello gli succedè nel Regno: principe, secondo Sidonio Apollinare (*k*), dotato di nobili, ed eccellenti virtù; ed ancorchè il genio degli Westrogoti mal s'adattasse alle leggi Romane, contra il costume degli Ostrogoti, che l'ebbero sempre in somma stima, e venerazione, fù non però Teodorico II. amantissimo delle medesime, e n'ebbe grandissima stima.

Gli Westrogoti per le continue guerre, ch'ebbero co' Romani, furon non poco avversi alle leggi Romane; tanto che parlando de' loro tempi, ebbe a dire Claudiano (*l*) *Moerent captivae pellito judice leges*. Ataulfo loro Rè, che come si disse, ad Alarico I. succedè, per la ferocia del suo animo, già meditava d'esterminarle in tutto; ma raddolcito per le continue persuasioni, e conforti di Placidia sua moglie cotanto da lui amata, se n'astenne, e mutò consiglio; ed ancorchè i suoi Goti mal ciò soffrissero, pur egli appresso Orosio (*m*) confessò, che non poteva senza quelle la Repubblica perfettamente conservarsi, nè gli daya il cuore di toglierle

(*d*) Paul. Aemil. *loc. cit.*
(*e*) Greg. *L. hist. Franc. cap.* 7.
(*f*) Jornand. *de reb. Getic. cap.* 24.
(*g*) Altes. *Rer. Aquit. lib.* 5. *cap.* 12.
(*h*) Jornand. *de reb. Getic. cap.* 41. Paul. Aemil. *loc. cit.*
(*i*) Altes. *l. cit. c.* 13.
(*k*) Sidon. *lib.* 1. *Ep.* 2.
(*l*) Claud. *lib.* 2. *ad Rufin.*
(*m*) Oros. *lib.* 7. *cap.* 29.

affatto: *Neque Gothos*, e' dice, *ullo modo parere legibus posse, propter effraenatam barbariem, neque Resp. interdici leges oportere sine quibus Resp. non est Respublica*. Onde narrasi (*n*), che questo Principe nell'anno 412. avesse per pubblico Editto comandato a' suoi sudditi, che le leggi de' Romani insieme co' costumi de' Goti osservassero. Goldasto (*o*) tra le Costituzioni Imperiali ne rapporta l'Editto, ma si vede esser conceputo coll'istesse parole poc'anzi riferite d'Orosio, e molte cose in esso aggiunte, che in quell'Autore non sono.

Ma a Teodorico il giovane, del quale si favella, fù in tanto pregio lo studio delle Romane leggi, che Sidonio Apollinare (*p*) introducendolo in un suo *Carme* a parlar con Avito, così gli fa dire:

. . . . . *mihi Romula dudum*
Per te jura placent.

Ed altrove (*q*) chiamò questo Teodorico . . . . *Romanae columen, salusque gentis.* Ed appresso Claudiano, parlandosi di questo Principe, come osservò Grozio (*r*) pur si legge: *Vindicet Arctous violatas advena leges*. Nè gli Westrogoti, ne' tempi di questo Rè, o de' suoi Predecessori ebbero proprie leggi scritte, nè si presero mai cura di formarle.

Ma morto Teodorico nel decimo terzo anno del suo Regno, essendogli stato renduto da Evarico ciò, ch'gli fece a Torrismondo, succedette nel Reame *Evarico* suo fratello. Questi fù il primo, che diede a' Goti le leggi scritte; come ce n' accerta Isidoro (*s*): *Sub hoc Rege Gothi legum istituta scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus, et con uetudine tenebantur*: per la qual cosa da Sidonio (*t*) in una Epistola, che dirizzò all'Imperadore Lione, fù celebrato Evarico per Principe saggio, e conditor di leggi; *Modo per promotae limitem sortis, ut Populus sub armis, sic fraenat arma sub legibus.*

Nel Regno di questo Principe cominciaron le leggi de'Romani ad oscurarsi, non già in Italia; ma nell' Aquitania, e nella Narbona ed in alcun' altre Provincie della Spagna; poichè queste nuove leggi, che *Teodoriciane* furon dette, proposte per opera de' Goti a' Provinciali, si fece in modo, che le *Teodosiane* non cotanto s' apprezzassero ed al deterioramento di quelle non poco vi cooperò ancora la malvagità de' proprj ufiziali, e particolarmente di *Seronato* Prefetto allora delle Gallie, il quale favorendo le parti de' Goti, e tradendo il suo proprio Principe, era a' Romani avversissimo; tanto che da Sidonio (*u*) era chiamato il *Catilina* di quel secolo. Costui fù pernizio-

(*n*) Artur. Duk *de usu, et auth. jur. civ. lib.* 2. *cap.* 6. *nu.* 14.
(*o*) Goldast. *Cost. Imp. tom.* 3.
(*p*) Sidon. *carm.* 7.
(*q*) Carm. *de Narbon.*
(*r*) Grot. in *Proleg. hist. Got.*
(*s*) Isid. *Chronic. Era* 504.
(*t*) Sidon. *lib.* 8. *Epist.* 3.
(*u*) Sidon. *lib.* 3. *cap.* 1.

so a' Romani stessi, non solamente per le gravi perdite cagionate dalla sua ribalderia all' Imperio d'Occidente nella Gallia, ma molto più per lo disprezzo, e vilipendio, che faceva delle leggi Teodosiane, con innalzare all' incontro quelle de' Goti. Ancor oggi appresso Sidonio (*x*) si leggono le querele de' Provinciali contra costui: *Exultans Gothis, insultans Romanis, illudens Praefectis, colludensque numerariis, leges Theodosianas calcans, Theodoricianasque proponens, veteres culpas, nova tributa perquirit*. Onde si vede in questi tempi la condizione de' Romani, per la rapacità di quest' uomo pestilente, che d' eccessivi, ed esorbitanti tributi gli caricava, ridotta in tale stato, che come fù detto nel primo libro, i Provinciali eleggevan più tosto la servitù de' Goti, che la libertà de' Romani; onde Salviano (*y*) d' essi parlando disse: *Passim, vel ad Gothos, vel ad Bagaudas vel ad alios ubique dominantes Barbaros migrant, et commigrasse non poenitet; malunt enim sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium Romanorum aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultrò repudiatur, ac fugitur, nec vile tantum, sed etiam abominabile penè habetur*. Paolo Orosio (*z*) attesta ancora, che i Provinciali eleggevan più tosto tra' barbari vivere, che tra' Romani: *Qui malint inter Barbaros pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam sollecitudinem substinere*. Quindi Isidoro (*aa*) potè conchiudere: *Unde, et hucusque Romani, qui in Regno Gothorum consistunt, adeo amplectuntur, ut melius sit illis cum Gothis pauperes vivere, quam inter Romanos potentes esse, et grave jugum tributi portare*. Ma cotanta ribalderia di Seronato non rimase lungo tempo impunita, poiche strascinato in Roma, fugli tronco il capo, in cotal guisa soddisfacendo la pena di tante sue scelleratezze.

Furon le leggi da Evarico stabilite, chiamate *Teodoriciane*, non perchè riconoscessero per loro Autori i due Teodorici di sopra memorati, come diedesi a credere il Baronio (*bb*), che ne fece Autore Teodorico il giovane predecessore d' Evarico, poichè a tempo de' medesimi niuna legge scritta ebbe questa Nazione. Molto meno furon così appellate, perchè forse l'Autore di quelle fosse stato Teodorico Ostrogoto Rè d' Italia, come altri si persuasero: perocchè questo Principe, come diremo più innanzi, ebbe sentimenti assai diversi intorno alla cura delle leggi Romane, e regnò molto tempo da poi in Italia, morto già Sidonio Apollinare, il quale non poteva nomar queste leggi Teodoriciane, perchè questo Teodorico ne fosse Autore. Teodorico Ostrogoto, come dirassi, regnò in Italia ne' tempi d' Anastasio Imperador d' Oriente nell' anno 493. e 500. quando Sidonio Apolli-

(*x*) Sidon. *lib.* 2. *Ep.* 1.
(*y*) Salvian. *lib.* 5. *de Guber. Dei.*
(*z*) Oros. *lib.* 7. *cap.* 28.
(*aa*) Isid. in *Chron. Era* 447.
(*bb*) Baron. *Ann. tom.* 5. *A.* 468. *n.* 11.

nare era già morto, com'è manifesto appresso Gregorio di Tours (*cc*); laonde meritamente fù da Cironio (*dd*) incolpato d'errore Cujacio, che Autore di queste leggi ne fece Teodorico Rè d'Italia.

Sirmondo, e Dadino Alteserra (*ee*) saviamente dissero, che fossero queste leggi chiamate *Teodoriciane* per paranomasia, per opporle alle *Teodosiane*, acciocchè siccome i Romani valevansi delle Teodosiane, così i Goti avessero leggi proprie, che con diverso senso, ma con conforme suono si dicessero *Teodoriciane*: ma siccome osservò Cironio (*ff*), sarebbe questa una *paranomasia* troppo insulsa, se Evarico non fosse stato ancora chiamato Teodorico; onde il dottissimo Savarone (*gg*) sopra quel luogo di Sidonio Apollinare, assai chiaro dimostra, che il vero nome di questo Principe fosse stato quello di *Teodorico*: Grozio (*hh*) poi nel suo Nomenclatore ci fa vedere, che questo Rè si fosse chiamato anche *Evarico* per questo stesso, che fù il primo fra'Rè Goti a compor leggi: *Evarix*, e dice, *alias Evaricus*. *Evvaricch*, *Legibus pollens*. *In glossis Lex*, *Evva*.

§. I. *Del Codice d'Alarico.*

Poterono sotto il Regno d'Evarico, ma molto più per la ribalderia di Seronato sofferire questi oltraggi le leggi Romane, ma tolto dal Mondo sì reo uomo, ed essendo da poi nell'anno 484. morto Evarico, sursero quelle di bel nuovo, e tornarono nell'antico lor vigore; poichè d'*Alarico* figliuol d'Evarico, che nel Reame gli succedè, furono i sentimenti assai diversi; imperocchè le querele de'Provinciali, che mal soffrivan l'abbassamento delle medesime, trovaron quel luogo presso ad Alarico, che appò al padre non ebbon giammai. Erano note a questo Principe le doglianze degli Aquitani, e degli altri suoi sudditi, i quali mal volentieri si sarebbon accomodati alle leggi *Teodoriciane*, e che a gran torto lor involavansi le leggi Romane, colle quali eran nati, e cresciuti. Era altresì a lui noto con quanta stima venivan ricevute da Teodorico Ostrogoto, che già ne'suoi tempi regnava in Italia, la cui figliuola Teodelusa egli aveva per moglie: e perciò da Teodorico veniva suo figliuolo chiamato, come si vede appresso Cassiodoro in quella affettuosa Epistola, che gli scrisse (*a*). Fù per tanto risoluto nel ventesimo secondo anno del suo Regno di compiacergli: onde avendo trascelti uomini prudentissimi, ed i più insigni Giureconsulti, che fiorissero nella sua età, a'quali prepose *Goiarico* (*b*), non altramente, che di Triboniano fece l'Imperador Giustiniano nella Compilazione delle Pandette, e del suo Codice,

(*cc*) Greg. Tur. *hist. Franc. lib.* 2. *cap.* 23.
(*dd*) Ciron. *obs. jur. can. lib.* 5. *cap.* 1.
(*ee*) Altes. *rer. Aquit. lib.* 5. *cap.* 15.
(*ff*) Ciron. *lib.* 5. *cap.* 1.
(*gg*) Savaro in *lib.* 2. *Sid. Epist.* 1.
(*hh*) Grot. in *Nomenclat. in hist. Got.*
(*a*) Cassiod. *lib.* 3. *var. c.* 1.
(*b*) Got. in *Prolegom. C. Th. cap.* 5. *num.* 6.

impose a' medesimi, che dalle Costituzioni del Codice Teodosiano, e dalle sentenze di varj Giureconsulti sparse in diversi libri, ne formassero un nuovo Codice. E perchè non si diminuisse la Maestà del suo Imperio quasi che di leggi straniere d'altri Principi avesse bisogno per governare i popoli a se soggetti, volle, che questo nuovo Codice in suo nome si pubblicasse, e che le leggi in quello contenute da lui ricevessero la forza, ed il nerbo, perchè potessero costringersi i suoi sudditi ad ubbidirle,

I più vulgati, e celebri libri, ne' quali in questi tempi contenevasi la ragion civile de' Romani, se riguardansi le Costituzioni de'Principi eran i Codici Gregoriano, Ermogeniano, e quel di Teodosio con le di lui Novelle, e l' altre di Valentiniano a quello aggiunte; e fra i volumi de'Giureconsulti, fiorivan in questa età, sopra tutti, le sentenze di Paolo, e l'Instituzioni di Cajo; perciò per opera di que' valenti uomini (*c*) fù dalle Costituzioni di que' Codici, dal Corpo di quelle Novelle, e dalle sentenze di questi Giureconsulti compilato questo nuovo ristretto Codice; laonde perciò anche Breviario del Codice Teodosiano fù dagli Scrittori di qué' tempi, e della seguente età nominato, il quale secondo il computo del Gotofredo (*d*) fù condotto a fine l' anno 506. La cui Compilazione dee a *Goiarico*, e suoi Colleghi attribuirsi (*e*), non già ad *Aniano* Cancellier d' Alarico, come stimarono Giovanni Tillio, e Cujacio, ingannati forse da ciò, che scrisse Sigeberto (*f*). Aniano nella fabbrica del medesimo non v'ebbe alcuna parte, ma solamente da lui d'ordine d'Alarico fù pubblicato, e sottoscritto in Ayre Città della Guascogna nel Concilio d'ambedue gli Ordini (*g*), cioè degli Ecclesiastici, e de' Nobili: poichè di questi tempi in Francia il terzo Ordine non era d'alcun momento, nè d'autorità veruna (*h*). La qual pubblicazione, e sottoscrizione d'Aniano rendesi manifesta dal *Comonitorio* d' Alarico diretto al Conte Timoteo, che va innanzi al Codice Teodosiano, nel quale si leggono queste parole (*i*): *Anianus vir spectabilis, ex praecepto D. N. gloriosissimi Alarici Regis, hunc Codicem de Theodosianis legibus, atque sententiis Iuris, vel diversis libris electum, Alluris anno XXII. eo Regnante edidit atque subscripsit.*

Alcuni per questo stesso rispetto han creduto, che nel medesimo tempo Aniano avesse composte ancora le Note nelle Sentenze di Paolo, e nell' Instituzioni di Cajo, come scrissero Deciano (*k*), ed Arturo (*l*)

(*c*) Got. in *Proleg. C. Th. cap.* 5.
(*d*) Gotof. in *Prolegom. C. Th. cap.* 5.
(*e*) Alteser. *rer. Aquit. lib.* 3. *cap.* 7.
(*f*) Sigeber. *de Eccl. Scrip. c.* 70. *Anianus vir spectabilis. jubente Alarico Rege volumen unum de legibus Theodosii Imp. edidit.*
(*g*) Got. in *Prolegom. cap.* 5.
(*h*) Loyseau *des Ordres.*
(*i*) Altes. *loc. cit.* Cironio *lib.* 5. *obs. jur. can. cap.* 2. Gotofr. in *Proleg. cap.* 5.
(*k*) Decian. *in Apolog. adver. Alciat. lib.* 2. *cap.* 7.
(*l*) Arthur. Duck *lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 14.

con manifesto errore; poichè in questo Breviario, oltre alle leggi trascelte dal Codice Teodosiano, vi furon anche riposte le sentenze di questi Giureconsulti da' mentovati Compilatori, non già da Aniano. E quelle interpetrazioni, che s' osservano nel Codice di Teodosio, non ad Aniano, ma a coloro debbon attribuirsi, come diligentemente osservò Gotofredo ne' *Prolegomeni* di quel Codice (*m*). E da notarsi ancora, ch' essendo state unite queste note, ed interpetrazioni a quel Codice, ne nacque presso agli Scrittori de' seguenti secoli un errore, che volendo allegar le leggi di quel Codice, allegavan sovente, come Costituzioni del medesimo, una di queste interpetrazioni, o note di Paolo Giureconsulto, siccome fu avvertito da Savarone (*n*) sopra Sidonio Apollinare. Così veggiamo, che Ivone di Chartres (*o*), che fiorì nell' anno 1092. sovente allega per leggi di questo Codice, ciò ch'era dell'interpetrazione di Paolo Giureconsulto: Graziano (*p*) poi nel suo Decreto prende moltissimi di somiglianti abbagli, siccome fu da Gotofredo (*q*) e da altri osservato.

§. II. *Traslazione della Sede Regia degli Westrogoti da Tolosa di Francia in Toledo nelle Spagne.*

Questa fu la varia fortuna, che la Romana Giurisprudenza sostenne appresso gli Westrogoti Re di Tolosa, che all'Aquitania, ed a molti luoghi della Gallia, oltre alle Provincie della Spagna, imperavano: ma vedi le vicende dell'umane cose! Alarico, che dopo ventitrè anni d' imperio avea sì bene stabilito il suo Regno in Francia, e che di tutt' altro poteva temere, che di dover' esser egli l ultimo Re di Tolosa, fu del Regno, e della vita privo, ed in lui s' estinse la dominazione de' Goti nella Gallia. *Clodoveo* Re di Francia, sia per zelo di Religione, sia per ragion di Stato, di mal' animo soffriva avere Alarico per compagno nell' Imperio delle Gallie (*a*). Era in fatti Alarico, come furon tutti i Goti, Ariano: Clodoveo ardente di zelo per la Religion Cattolica recentemente da lui abbracciata, deliberò movergli contra l' armi, e dalla Gallia discacciarlo: così questo Principe, come si legge appresso Gregorio di Tours (*b*), parlò a' suoi soldati: *Valdè molestè fero, quod hi Ariani partem teneant Galliarum; eamus cum Dei adjutorio, et superatis rediganus Terram in ditionem nostram.* Ecco, che assembrati gl' eserciti, assale i confini

(*m*) Got. *in Proleg. cap.* 5.

(*n*) Savaro *sup. Sidon. lib.* 2. *Ep.* 1.

(*o*) Ivo Carnut. *Ep.* 112. *quod ex legib. Theod. laudat, id habet ex interpretat. ad Paul.* 5. *sent.* 11.

(*p*) Gratian. 2. *qu.* 6. *c. id ex interpretat. in* 5. *Paul. sent. tit. de cau. et pœnis appellat.* §. 1.

(*q*) Got. *in Proleg. c.* 6.

(*a*) Goldast. *tom.* 1. *Cost. Imp. rapporta le querele di Teodorico Re di Italia contro Clodoveo, trattandolo da usurpatore, e tiranno, perchè senza giusta causa avesse mosso le armi contro Alarico.*

(*b*) Greg. Tur. *lib.* 2. *hist. Franc. cap.* 3.

de' Goti; si pugna ferocemente ne' campi di Vique, ed Alarico sbalzato di cavallo, rimane dalle mani proprie di Clodoveo estinto. I Goti per la morte del loro Re in somma costernazione posti, furon dispersi, e quasi che in tutto alla perfine distrutti. Trionfa Clodoveo, e prende molte Città, e Castelli: Teodorico suo figliuolo penetrando nell' interiori parti dell'Aquitania, tutte si sottomette quelle Città: Clodoveo con trionfal pompa entra in Tolosa, sede, che fu già gran tempo de' Re Goti, e tutti i tesori d'Alarico vi prende. Ecco il fine della dominazion de'Goti nell'Aquitania, e vedi intanto la mano del Signore come trasferisce i Regni di Gente in Gente.

Conquistatasi da Clodoveo l' intera Aquitania con Tolosa, rimasero sotto l' Imperio de' Goti le Spagne, ed ancor parte della Provincia di Narbona, per la quale lungo tempo da' Goti fu poi guerreggiato co' Francesi: ed avvegnachè finalmente se ne fossero questi renduti padroni, però nella Francia Narbonese, come dice Grozio (*c*), non s' estinse affatto il sangue Gotico, nè quivi mancò in tutto la stirpe de' *Balti*, rimanendovi ancora quelli della famiglia di *Baux*, i quali non altronde, che da questi Goti tirano la lor origine, e conservavan tuttavia in quella Provincia parte del Principato d' Orange. Un altro ramo di questa stessa famiglia di Francia fu trasferito nel nostro Regno di Napoli, dove si disse appresso noi di *Baucio*, ovvero del *Balzo*, che tenne il Principato d'Altamura, il Ducato d'Andria, ed il Contado d'Avellino; del che non vogliamo altro miglior testimonio, che Grozio stesso; ecco le sue parole: *Aliaque ejusdem familiae propago in Regno Neapolitano Principatum Altamurae, Ducatum Andriae, Comitatum Avellinae, virtutis non degenerantis monumenta tenuit.*

Gli Westrogoti discacciati da Tolosa, e da Francia posero la loro sede Regia in Toledo nelle Spagne. Quivi per lungo tempo tennero il Regno infin alla spaventosa, e terribile irruzione de'Saraceni. Tennelo *Gesalarico*, e da poi *Teodorico* Ostrogoto Re d'Italia, il quale volendosene poi ritornar in Italia, lasciò quello ad *Amalarico* suo nipote. Tennelo anche sotto Giustiniano Imperadore poco men, che diciotto anni *Teudio*, e dopo lui *Teudiscolo* per un sol anno: *Agila* per cinque: *Atanagildo* quattordici, e dopo la di lui morte seguita in Toledo, *Liuba* (*d*). *Leovigildo* suo fratello gli succedette nel Regno, Principe di vasti pensieri, e che fu tutto inteso ad ampliare i confini del suo Imperio. Vinse i Cantabri, che sono i Biscaini, ed i Navarresi, Amaya, e molt' altre ribellanti Città si sottopose: egli fu perciò detto il *Conquistatore*, perchè gran parte della Spagna conquistò: *Nam antea Gens Gothorum* (come dice Isidoro (*e*)) *angustis finibus arctabatur* Ma tante sue virtù furon oscurate per le persecuzioni, che diede a' Cattolici, e per la ferocità, e crudeltà del suo animo, non perdonò nè meno ad Ermenegildo suo figliuolo.

(*c*) Grot. *in Proleg. hist. Got.*
(*d*) Isidor. *Era* 592. Grot. *in Prolegom. hist. Got.*
(*e*) Isidor. *Era* 606.

§. III. *Del nuovo Codice delle leggi degli Westrogoti.*

Presso a tutti questi Principi le leggi Romane non furon in molta stima avute, e molto meno presso a *Leovigildo*, il quale postando gli stessi sentimenti d'Evarico, volle alle sue leggi Gotiche aggiungerne dell'altre, e ciò, che nelle medesime egli credette fuori d'ordine, o superfluo, volle correggere, e togliere, e con miglior metodo ordinare: *In legibus quoque* (narra Isidoro (*a*)) *ea, quae ab Evarico inconditè constituta videbantur, correxit, plurimas leges praetermissas adjiciens, plurasque superfluas auferens.* Accrebbe ancora questo Principe di molto l'Erario, e dopo diciotto anni di Regno, nell'anno 586. morì in Toledo sua Sede Reggia.

Non diversi sentimenti intorno alle leggi Romane portarono i suoi Successori: *Reccaredo* suo figliuolo (che fu il primo il quale lasciò l'Arianesimo per abbracciare la Religione Cattolica, dal che fu nomato il *Re Cattolico*, soprannome poi ripigliato da Alfonso, e Ferdinando Re d'Aragona, e da suoi Successori) *Liuba II. Witterico*, *Gundemaro*, *Sisebuto*, *Reccaredo II. Svintila*, *Sisenando*, *Cintila*, *Tulca*, e *Chindesvindo*, Principi tutti Cattolici, e religiosi, aggiungendo le loro leggi all'altre de' loro Predecessori, fecion sì, che ne surse col correr degli anni questo nuovo *Codice*, delle leggi Westrogote detto (*b*). Le leggi che si hanno in quello, alcune portano in fronte il nome degli Autori, come di Gundemaro Re, e degli altri che regnarono dopo Evarico, e Leovigildo: altre sono sotto il nome di legge antica, che potrebbero attribuirsi ad Evarico, e più tosto a Leovigildo che corresse, ed accrebbe le costui leggi. Fu tanta l'autorità di questo Codice, che oscurò in queste Provincie affatto lo splendore delle leggi Romane; poichè Chindesvindo (*c*) Re de' Westrogoti, che a Tulca succedè, promulgò un Editto, per cui sbandì la legge Romana da tutti i confini del suo Regno, e ordinò, che solo questo Codice s'osservasse, sotto vano, e stupido protesto, perchè quella ricercava troppo sottile interpetrazione. Ecco le parole del suo Editto (*d*): *Alienae gentis legibus, ad exercitium utilitatis imbui, et permittimus, et optamus; ad negotiorum vero discussionem, et resultamus, et prohibemus. Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus haerent; adeo cum sufficiat ad Justitiae plenitudinem, et praesentatio rationum, et competentium ordo verborum, quae Codicis hujus series agnoscitur continere, nolumus, sive Romanis legibus, sive alienis institutionibus, amodò amplius convexari.* Questa Costituzione ritrovandosi per errore di Benedetto Levita registrata tra' Capitolari di Carlo Magno diede occasione al Gonza-

(*a*) Isid. *in Chron. Era* 608.
(*b*) Ciron *lib.* 5. *obser. jnr. can. cap.* 2.
(*c*) Altes. *rer. Aquit. lib.* 3. *cap.* 11. Got. *in Proleg. C. Th. cap.* 7.
(*d*) *Leg. Wisig. lib.* 2. *tit.* 1. *c.* 9.

lez (*e*) di credere, che Carlo fosse stato il primo a sterminare dal Foro l'uso delle Romane leggi. *Reciswindo* suo figliuolo, che nel Regno gli succedette, rinnovò gli ordinamenti del padre, e volle, che fuori di questo Codice non s'ubbidissero altre leggi, siano Romane, ovvero Teodosiane, o d'altre straniere genti. *Nullus*, e' dice, *prorsus ex omnibus Regni nostri praeter hunc Librum, qui nuper est editus, atque secundum seriem hujus omnimode translatum, alium librum quocumque negotio in judicio offerre pertentet* (*f*). Tenne Reciswindo il Regno dopo la morte del padre tredici anni, e morì in Toledo l'anno di nostra salute 672. (*g*), nel quale *Vamba* fu eletto suo Successore.

Egli è però vero, che questo Codice ad emulazione di quello di Giustiniano fu compilato, e diviso perciò in dodici libri. I Compilatori ebbero presente ancora il Codice Teodosiano, e quello d'Alarico, come è manifesto dalle Costituzioni, che in esso si leggono (*h*). Si valsero ancora del Codice di Giustiniano, connumerando (*i*) i gradi della consanguinità coll'istesso ordine, e quasi coll'istesse parole, di cui si valse Giustiniano ne' libri delle Instituzioni; e quel ch'è più notabile, fu con puro latino scritto, e non già con quello stile insulso, e barbaro, del quale valevansi l'altre Nazioni; tanto che Cujacio (*k*) perciò ne prende argomento, che fosse quella gente più culta di tutte l'altre. E fu cotanta l'autorità di questo Codice, che non solo presso agli Westrogoti, ma anche appo l'altre Nazioni ebbe vigore, e fermezza, siccome presso a' Borgognoni, ed a' Sassoni; anzi ne' Concilj tenuti in Toledo spesso le sue Costituzioni s'allegano, e di quelle sovente fassene illustre, ed onorata memoria: onde si videro nella Spagna in cotal guisa mescolate le leggi Romane con quelle de' Goti; e non pure in questa età, ma anche ne' tempi susseguenti furon osservate non solo da' Goti, ma anche da' Saraceni (*l*), i quali dopo l'anno 715. avendo inondata la Spagna, le ritennero, nè nuove leggi v'introdussero, salvo che alcune poche intorno a' giudicj criminali, come della bestemmia del falso lor Profeta Maometto; ed ultimamente questi essendo scacciati, da' Re Spagnoli stessi furon ritenute, come per la testimonianza di Roderico scrisse Grozio †, fino al Regno d'Alfonso IX. o X. il quale, essendo cancellate in buona parte per disusanza le leggi de' Goti,

(*e*) Gonzal *in c. super speculu, de privil. nu.* 2.
(*f*) Cod. *LL. Wisig. lib.* 2. *tit.* 1. *cap.* 10. Got. *in Proleg. Cod. Th. cap.* 7.
(*g*) Goth. *loc. cit.*
(*h*) Cod. *LL. Wisig. lib.* 5. *tit.* 5. *cap.* 9. *lib.* 1. *C. Th. de usuris. Cod. LL. Wisig. lib.* 3. *tit.* 1. *cap.* 1. *l. un. C. Th. de nupt.*
(*i*) *LL. Wisig. lib.* 4. *cap.* 11.
(*k*) Cujac. *de Feud. lib.* 2. *tit.* 11.
(*l*) Artur Duck. *lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 15.

† Grot *in Proleg. hist. Got. Postquam è Saracenorum manu recuperari partes Hispaniæ cœpere, resuscitatæ a Veremundo, Aldelfonso, Ferdinando, ut Rodovicus nos docet, Gotthicæ leges: quarum Corpus Forum Judicum et olim, et nunc. dicitur fons verus Hispanici juris.*

introdusse nella Spagna le Romane, che nell' idioma Spagnuolo; per opera di Pietro Lopez, e di Bartolomeo d'Arienza fece tradurre, e divulgare: le quali ora ritengono tutto il vigore, e le leggi dalle Partite s' appellano (*m*).

Questo Codice delle leggi degli Westrogoti, noi lo dobbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, il qual fu il primo, che comunicollo a Giacomo Cujacio, della qual cortesia tanto se gli dimostra tenuto. Nè io voglio che mi rincresca di qui recarne le sue parole (*n*): *Gothorum, sive Wisigothorum Reges qui Hispaniam et Galleiam, Toleto Sede Regia tenuerunt, ediderunt XII. Constitutionum libros, aemulatione Codicis Justiniani, quorum auctoritate utimur saepe libenter, quod sint in eis omnia fere petita ex jure civili, et sermone latino conscripta, non illo insulso caeterarum gentium, quem nonnumquam legimus ingratis: ut gens illa maximè, quae consedit in Hispania plane cultior caeteris, hoc argumento fuisse videatur. Communicavit autem mihi ultrò Petrus Pitheus, quem ego hominem, et si amore, et perpetuo quodam judicio meo dilexi semper vis jam ex ephebo profatus fore, ut probitate, et eruditione aequalium suorum, nemini cederet: tamen pro singulari isto beneficio, maximam modo animi benevolentiam, et summa, ac singularia studia omnia me ei debere confiteor, idemque erit erga eum animus bonorum omnium, si quod vehementer exopto, eos libros in publicum conferre maturaverit.* Ciò che Cujacio desiderava, fu da Piteo già adempiuto; poichè non guari da poi, permise, che questi libri si dassero alle stampe, come ei dice, scrivendo ad Odoardo Moleo: *Imo etiam, nè quid Orienti Occidens de eadem gente invideret, legis Wisigothorum libros XII. ut tandem aliquando ederentur, concessi* (*o*). A costui parimente dobbiamo l' *Editto* di Teodorico Ostrogoto Re d' Italia, di cui più innanzi favelleremo.

Nè perchè la Spagna fu poi invasa da' Saraceni, mancò ivi affatto il nome, e 'l sangue de' Goti, siccome non mancarono le loro leggi. Vanta con ragione la maggior parte della Nobiltà di quel Regno ritenerne non meno il sangue, che i nomi: ed in fatti, come osservò Grozio (*p*), nomi Gotici sono quelli di Ferdinando, di Frederico, Roderico, Ermanno, e altri consimili, che gli Spagnuoli ritengono. I Re medesimi di Spagna vantarono, e vollero esser creduti, discender essi dal figliuolo di Favilla *Pelagio*, nato di Regia stirpe, il quale nell' irruzione Saracinesca avendo raccolte le reliquie delle sue genti in Asturia, quivi si mantenne, ancor che in tenue fortuna, ma con nome Regio, sperando, che la sua posterità un tempo, come poi avvenne, potesse ricuperare i lorò aviti Regni: *Ad hunc*, come dice Mariana, *Hispaniae Reges nunquam intercisa*

(*m*) Covar. *lib. var. resol. cap.* 14. *nu.* 5. Arthur. Duck *loc. cit. num.* 16.

(*n*) Cujac. *loc. cit.*

(*o*) Piteus *ad Edoard. in Ep. praeposita ad Edictum in Theodorici in oper. Cassiod.*

(*p*) Grot. *in Proleg. hist. Got. pag.* 51.

serie cum semper, aut parentibus filii, aut fratribus successerint, clarissimum genus referunt. Frouliba moglie di Pelagio fu ancor della Gota, ed il suo genero *Aldefonso* fu parimente Goto del sangue del Re Reccaredo. Goti furon dunque, e della regal stirpe de' *Balti* i Re di Spagna, i quali per lo spazio di settecento anni avendo costantemente, e continue fatiche purgata la Spagna dall' inondamento Arabico, stesero finalmente il loro dominio non pure sopra gran parte d' Europa, dell' Affrica, e dell' Asia ma si sottoposero un nuovo, e sconosciuto Mondo, e ressero ancora per lunga serie d' anni queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli.

Abbiam riputato diffonderci alquanto intorno alla serie di questi Principi Westrogoti, ed intorno alla varia fortuna della Giurisprudenza Romana, ch' ebbe presso a' medesimi nella Francia, e nella Spagna, con parlarne separatamente da quello, che n' avvenne fra gli Ostrogoti nell' Italia; non solamente per additar l' origine de' Re di Spagna, da' quali ne' secoli più a noi vicini fu queste nostro Reame governato, ma anche, perchè si distinguessero le vicende della Giurisprudenza Romana appresso queste due Nazioni, le quali non ebbero in ciò uniformi sentimenti, ma totalmente opposti, e diversi. E tanto maggiormente dovea ciò farsi, quanto che gli Scrittori mischiano le leggi degli uni, e degli altri; nè ponendo mente alla serie, e Genealogia di questi Principi, e alle varie abitazioni ch' ebbero, confondono gli uni cogli altri, e credon, che in Italia appresso gli Ostrogoti avesse avuta parimente autorità questo Codice, con ascrivere a' Principi Ostrogoti, ciò che gli Westrogoti fecero. Nel qual errore non possiamo non maravigliarci d' esserv' incorso eziandio il diligentissimo Arturo Duck (*q*), il quale senza tener conto de' tempi, e delle Regioni diverse dominate da questi Principi, fra i Re Westrogoti confonde Atalarico Ostrogoto, e con ordine alquanto torbido, e confuso tratta questo soggetto.

CAP. II.

De' Goti Orientali, e loro Editti.

Degli Principi Ostrogoti dell' illustre Casa degli *Amali* lunga serie ne fu da Giornandes tessuta nelle sue istorie (*a*); prima d' *Ermanarico* se ne contano ben sei, *Amalo*, *Isarna*, *Ostrogota*, che fiorì nell' Imperio di Filippo, *Cniva*, *Ararico*, e *Geperico*. Ermanarico poi fu quegli, che distese più d' ogni altro i confini del suo Regno, e soggiogò molte Nazioni. Egli fu un Principe di molto valore, ma d' assai maggior felicità: la sua morte recò alla condizione degli Ostrogoti non picciolo detrimento; poichè lui estinto, i Westro-

(*q*) Artur. Duck *de usu, et aut. jur. civ. cap.* 6. *num.* 14.
(*a*) Jornand. *hist. Got. cap.* 48. Grot. *in Proleg. hist. Goth.*

goti si separarono, ed a' tempi dell'Imperador Valente elessero *Fridigerno* per lor Capitano, indi *Atanarico* per loro Re, e dopo costui nell'Imperio d'Onorio, *Alarico*, la serie de' cui successori, che reguaron prima in Francia, e poi in Ispagna, s'è di sopra rammentata. *Winitario* dell'istessa stirpe degli Amali ad Ermanarico succedè; ma costui quantunque ritenesse le medesime insegne del Principato, nulladimeno rimasero gli Ostrogoti sottoposti agli Unni, come quelli, che nelle loro Regioni dimoravano. Mal sofferendo perciò Winitario l'Imperio degli Unni, andavasi pian piano studiando di sottrarsi dal giogo loro; infin che gli venne fatto d'impadronirsi della persona di Box loro Re, de' suoi figliuoli, e di settanta de' principali Signori del suo Reame, che tutti per terribile esempio degli altri affisse in croce, e per più giorni fece veder pendenti i loro cadaveri; ma non potè godere della libertà del suo Imperio, che per un sol'anno, perchè avendogli mossa guerra il Re Balambro, ancorchè nella prima, e seconda battaglia rimanesse costui vinto, e molta stragge degli Unni seguisse; nella terza però fu Winitario ucciso per un colpo di saetta, che gli percosse il capo da Balambro stesso avventatagli. Confusi perciò, e costernati gli Ostrogoti, tutti all'imperio di Balambro si sottoposero; ma per aversi questo Principe sposata Waladamarca nipote di Winitario, ricevettero molte onorevoli condizioni di pace; poichè avvegnachè rimanesssero agli Unni sottoposti, non mancavan però col consiglio, e permessione de' medesimi d'eleggersi sempre un loro Re, che gli governasse. Ebbero perciò dopo la morte di Winitario, *Unimondo* figliuolo del già famoso, e potente Re Ermanarico. A costui succedè *Torrismondo* suo figliuolo: prode, e valente giovane, che contra i Gepidi riportò sovente grandi vittorie: la memoria del quale fu tanto cara appo gli Ostrogoti, che lui estinto, per quarant'anni vollero vivere senza Re, insino a *Walamiro*. Fu Walamiro figliuolo di Wandalario nato da un fratello d'Ermanarico, e perciò di Torrismondo consobrino (*b*). Da costui nacquero tre figliuoli, *Walamiro*, *Teodemiro*, e *Widemiro*, ne' quali conservavasi l'illustre Famiglia degli Amali. Walamiro fu assunto al Regno, ma fra questi fratelli fu cotanto l'amore, e la gratitudine, che scambievolmente l'uno all'altro porgeva la sua opera, perchè conservassero in pace il Regno. Erano però sottoposti ad Attila Re degli Unni, al cui Imperio era uopo ubbidire; nè era lor permesso di ricusare di combatter sovente contra gli Westrogoti stessi lor parenti, così portando la necessità della suggezione, nella quale trovavansi.

Ma la dominazione degli Unni nelle parti Orientali, per la morte d'Attila lor valoroso, ed invitto Re, venne miseramente a mancare; poichè avendo questo Principe di se, e delle molte sue mogli procreati innumerabili figliuoli; mentre essi fra loro pugnano, e contendono per la successione del Regno, vennero tutti a perderlo; perocchè Ardarico Re de' Gepidi approfittandosi delle loro contese, fece d'essi

(*b*) Grot. *in Proleg. hist. Got.*

misera strage, e gli disperse in guisa, che l'altre Nazioni, le quali erano sotto gli Unni, per sì prosperi avvenimenti, poterono scuotere il giogo della loro servitù, ed insieme co'Gepidi ricorrere a Marciano, che allora imperava nell'Oriente, perchè stabilmente a loro distribuisse quelle Regioni, ch'essi col proprio valore avevano sottratte dalla tirannide degli Unni.

Era Marciano nell'anno 450. succeduto a Teodosio il giovane nell'Imperio d'Oriente, il quale con gratissimo animo ricevendogli in protezione, concedè loro la pace, e assegnò a' Gepidi interamente la Dacia, sede, che fu degli Unni, da' quali essi l'avevano ricuperata. I Goti scorgendo, che i Gepidi se l'avrebbono ben difesa, per non contrastar con essi, amarono, che si assegnasser loro del Romano Imperio altre Terre, come fu fatto; onde nella Pannonia trasferirono la loro sede. I confini della Pannonia erano allora, verso l'Oriente la Mesia superiore, dal mezzo giorno la Dalmazia, dall'Occidente il Norico, e dal Settentrione il Danubio: Provincia ornata di più Città, fra le quali sopra tutte s'innalzava Sirmio, ove gl'Imperadori sovente solevan fermarsi.

Trasferita adunque dagli Ostrogoti la lor sede nella Pannonia, vissero lungo tempo sotto il Regno di Walamiro loro Re, e di Teodemiro, e Widemiro suoi fratelli; i quali ancorchè divisi di luoghi, che fra essi ripartironsi, eran però nelle deliberazioni così strettamente uniti, e congiunti, che da un solo sembrava esser la Pannonia retta, e governata (*c*). Questi spesso ributtarono le armi, che loro venivan mosse da' figliuoli d'Attila, i quali riputandogli desertori del loro Imperio, sovente gli assalivano, sin che sconfitti da Walamiro, nella Scizia non furon confinati. Nacque a Teodemiro in questo stesso gioioso tempo della vittoria riportata contro a' figliuoli d'Attila, *Teodorico*, quegli che fin da' suoi natali dando di sè alte speranze, per le sue nobili maniere, ed eccellenti virtù, entrato in somma grazia dell'Imperador Zenone, ebbe la fortuna per molti anni con nome Regio di signoreggiar l'Italia, e queste nostre Provincie.

Continuavasi intanto fra l'Imperador Marciano, e Walamiro, e suoi fratelli una perfetta, e stabil pace; ma offesi questi, che nella Corte imperiale di Costantinopoli, un tal Teodorico figliuolo di un soldato veterano, se ben Goto, però non della stirpe degli Amali, aveva tirato a se gli animi di tutti; e che dall'Imperadore niun conto d'essi facevasi, sottraendosi loro gli stipendj, che solevan dall'Imperio ricevere: sdegnati perciò acerbamente, mossero incontanente contra l'Imperio l'armi, e posero sossopra la Dalmazia, e l'Illirico. Prestamente l'Imperadore mutò sentimenti: laonde per tenergli amici, mandò Ambasciadori a stabilir con essi con più forte nodo una più ferma, e stabil pace, offerendo loro non pur quegli stipendj, che per lo passato aveva denegati, ma anche tutto ciò, che fin a quel tempo dovevano conseguire, obbligandosi eziandio di corrispondergli

(*c*) Jornand. *loc. cit.*

nell'avvenire, purchè essi si contenessero ne' loro confini, nè guerra all'Imperio portassero. Furono accordate le condizioni, ma l'Imperadore per istar maggiormente sicuro, volle, che per ostaggio si desse il fanciullo Teodorico figliuolo di Teodemiro. Ripugnava l'affettuoso padre, nè poteva soffrire, che sì caro pegno se gli togliesse; ma finalmente persuaso dalle preghiere di suo fratello Walamiro glie concedette. Fu per tanto fermata tra Goti, e Romani una ferma e stabil pace, pegno della quale fu Teodorico, che dato in ostaggio, fu in Costantinopoli portato nelle mani dell'Imperador Lione il Trace, che allora era in Oriente a Marciano succeduto, il quale per l'avvenenza, e gentili maniere del fanciullo, così caro l'ebbe, che più di proprio figliuolo l'amò, e ritenne.

Essendosi adunque i Goti con sì forte nodo di pace stretti co' Romani, contra varie Nazioni, che con loro confinavano sovente mossero l'armi. Ma ecco che mentre Walamiro valorosamente combatte i Sciti, sbalzato dal suo cavallo, fu da essi ucciso: onde i Goti per vendicar la morte del Re loro, pugnarono sì fortemente contro a' medesimi, che affatto l'estinsero, e debellarono. Muove altresì Teodemiro l'armi contro a' Svevi, ed Alemanni, e di essi fa crudel macello, gli disperde, e quasi affatto gli estingue: e mentre trionfando ritorna nella Pannonia sua sede, ecco che Teodorico suo figliuolo dato in ostaggio, se ne ritorna da Costantinopoli onusto di doni, licenziato dall' Imperador Lione, perchè in libertà piena godesse il patrio suolo.

Ritornato Teodorico nella Pannonia, appena uscito dalla puerizia, non avendo diciotto anni finiti, comincia a dar di sè saggi d'incredibil valore; poichè senza che Teodemiro suo padre il sapesse, raguna molte truppe de' suoi più ben affezionati, ed il numero di poco meno che sei mila uomini unendo, valica il Danubio, e contra Babai Re de' Sarmati porta le sue armi, il quale poco anzi aveva trionfato di Camundo Capitan Romano; lo vince, l'uccide, e sopra lui piena vittoria riportando, sorprende anche la Città di Semandria, che da' Sarmati era stata occupata, nè la rende a' Romani, ma al suo Reame la sottomette.

Ma mentre i Goti così depredano i lor vicini, vie più cresce l' ardore di dilatare i lor confini, e cercare in altre parti più agiate sedi: Widemiro per tanto si dispone co' suoi di passar in Italia, come fece, ma appena ivi giunto, furon da inaspettata morte troncati tutti i suoi disegni; onde succedutogli nel Regno il figliuolo, che *Widemiro* parimente nomossi, questi confortato da Glicerio, ch' allora imperava nell'Occidente, da Italia nella Gallia volse il suo cammino, ed unitosi cogli Westrogoti suoi parenti, potè co' medesimi purgar la Gallia, e le Spagne da molte Nazioni, che l'infestavano, e difendere quelle Provincie contra l'invasione de' Vandali.

Teodemiro all'incontro suo zio con Teodorico suo figliuolo, stimolato anche da Gezerico Re de' Vandali, verso la Dalmazia, e

l'Illirico portò le sue armi, prende Neissa principal Città di questa Provincia, indi Ulpiano, e tutti gli altri luoghi, ancorchè inaccessibili quelli si fossero: sottomette al suo Imperio Eraclea, e Larissa Città della Tessaglia: trascorre più oltre, ed all'impresa di Tessalonica ancor aspira. Trovavasi alla guardia di questa Città Clariano Patrizio, e Capitan Romano, il quale colto così inaspettatamente da Teodemiro, e considerando le sue forze non sufficienti a potergli resistere, gli mandò Legati con molti doni, perchè dall'assedio di quella Città si rimanesse. Furon accordate tosto le condizioni di pace, lasciandosi a' Goti tutti que' luoghi, che eransi a loro renduti, cioè Ceropellas, Europo, Mediana, Petina, Bereo, e gli altri paesi dell'Illirico, ove i Goti col loro Re, deposte l'armi, tranquillamente si posarono. Non molto da poi gravemente infermossi Teodemiro, il quale convocati i Goti, avendo disegnato ad essi Teodorico suo figliuolo per loro Re, e suo Successore, da tutti compianto, finì i giorni suoi (*d*).

§. I. *Di* Teodorico *Ostrogoto, Re d' Italia.*

Intanto l'Italia per la morte di Valentiniano III. accaduta nell'anno 455. (*a*) era per la variazione di tanti Principi, e Imperadori tutta sconvolta, e miseramente afflitta: *Massimo*, autor dell'infame assassinamento, si fece acclamar Imperadore d'Occidente, e sposò Eudossia moglie di Valentiniano, e figliuola di Teodosio; ma avendole manifestato, ch'egli era stata la cagione della morte del suo marito, ella chiamò dall'Affrica Genserico Re de' Vandali, il quale venne con potente armata in Italia, ed entrato in Roma interamente la devasta, e saccheggia, e Massimo mentre fugge, fu dal Popolo Romano lapidato, e sbranato. Dopo aver Genserico scorse molte Provincie, volgesi in dietro con proposito d'abbandonarla, e ripassare in Affrica: scorre per la nostra Campagna, e tutta la devasta, e scompiglia, prende Capua, e Nola, e molte altre Città di questa Provincia sono distrutte, e poste a sacco: indi a Cartagine fece ritorno. *Avito* in queste turbolenze col favor degli Westrogoti si fece in Francia gridar Imperadore, ma ben presto lasciò la porpora; poichè Marciano Imperadore, che come si disse, era succeduto nell'Imperio d'Oriente a Teodosio il giovane, avendo intesa la morte di Massimo, procurò, che dal Senato, e da' soldati si creasse Imperadore *Maggiorano*, come seguì nell'anno 457. Fu questi non molto da poi per opera di *Severo* fatto uccidere, il quale s'intruse nell'Imperio, ma non passò il terzo anno, che Severo fu fatto privar di vita da Ricomero, il quale stabilì in suo luogo *Antemio*; ebbe questi ancora il favor di Lione, che nell'anno 457. per la morte di Marciano era nell'Imperio d'Oriente succeduto. Ma essendo da poi

(*d*) Jornand. *de reb. Get.*
(*a*) Pagi *Dissert. de Consulib. pag.* 288.

contra Antemio dichiarato Ricomero, fu da costui parimente fatto morire nell'anno 472. e fece in suo luogo collocare *Olibrio*, il quale non regnò più, che otto mesi, e *Glicerio* più per la sua potenza e per essere sostenuto da' Westrogoti, che per libera elezione, fu in Ravenna dichiarato Imperadore. Ma questi appena finì un anno d' Imperio, che Giulio *Nipote* nell' anno 474. lo fece deporre, e prese egli il titolo d' Imperadore: Oreste stabilito da lui Generale delle sue armi, si ribellò contro di esso, e fece dichiarare in Ravenna suo figliuolo *Augustolo* Imperadore.

I Principi stranieri vedendo tanta confusione, e disordine presso a' Romani ben pensarono d' approfittarsene, siccome fece già Evarico Westrogoto, e fecero molti altri; ma nel Regno d'Augustolo crescendo via più il disordine, venne fatto agli Eruli, e Turingi, sotto *Odoacre* lor Capitano, invitato anche dagli amici di Nipote, d' occupar finalmente l'Italia: uccide Oreste, e discacciato dall' Imperio Augustolo, lo manda in Napoli in esilio nel Castello di Lucullo, che ora noi diciamo dell' Uovo (*b*). Ed ecco in Augustolo estinto l' Imperio de' Romani in Occidente in quest' anno 476. tanto che ebbe a dire Giornande: *Sic quoque Hesperium Romanae gentis Imperium, quod septingentesimo vigesimo tertio Urbis conditae anno, primus Augustorum Octavianus Augustus tenere coepit, cum hoc Augustolo periit, anno decessorum, praedecessorumque Regni quingentesimo sexto; Gothorum dehinc Regibus, Romam, Italiamque tenentibus.* Terminò ancora nella sua persona il nome d' Imperador d'Occidente, perchè Odoacre essendosi renduto padrone d' Italia, non prese altra qualità, che di Re.

Tenne Odoacre il Regno d' Italia, secondo Giornande, poco men, che quattordici anni (*c*), infino, che da Teodorico Ostrogoto nell' anno 489 non ne venne scacciato, e confinato in Ravenna, ove lo cinse di stretto assedio. Non ebbe l' Italia, non ebbero queste nostre Provincie tempi più miserabili di quelli, che corsero dalla morte di Valentiano III. infino al Regno di Teodorico; poichè se vorrà considerarsi di quanto danno sia cagione ad una Repubblica, o ad un Regno variar Principe, o governo, si potrà quindi facilmente immaginare, quanto in tali tempi patissero queste nostre Provincie per la variazione di tanti Principi, ed Imperadori. Tutto era disordine, tutto confusione, e sconvolgimento: le leggi avvilite, e più la giustizia. Gl' Imperadori, che sì spesso eran rifatti, a tutt' altro badavano: solamente alcune *Novelle* di Marciano, di Maggioriano, di Severo, e d'Antemio, sono a noi rimase, le quali da Giacopo Gotofredo furon raccolte, quelle, che veggonsi impresse dopo il suo Codice Teodosiano. Ma assunto al Regno Teodorico, meritò questo Principe non mediocre lode; poichè egli fu il primo, che facesse cessare tante calamità, tal-

(*b*) Jornand. *de reb. Get. Augustulum filium ejus de Regno pulsum, in Lucullano Campaniæ Castello exilii poena damnavit.*

(*c*) V. Pagi *in Proleg. de Consulib. nu.* 40.

che per lo spazio poco meno di 38. anni, che regnò in Italia, la ridusse in tanta grandezza, che gli antichi mali, e desolazioni più in lei non si conoscevano, imperocchè reggendola secondo gl' instituti, e leggi de' Romani, la restituì nell' antico splendore, e maestà. Per la qual cosa conviene a noi narrar particolarmente i gesti di quest' eccelso Principe, a cui molto debbon queste nostre Provincie, ch' ora compongon il Regno di Napoli.

Teodorico dopo la morte di Teodemiro suo padre, assunto al paterno Reame, dominava nell' Illirico, ove gli Ostrogoti, come dicemmo, dopo quelle conquiste posando l' armi si fermarono. Reggeva allora l' Oriente *Zenone*, il quale nell' anno 474. era all' Imperador Lione succeduto in Oriente: questi avendo inteso, che Teodorico era stato dagli Ostrogoti eletto Re, dubitando che per lo troppo suo potere non inquietasse il suo Imperio, stimò richiamarlo in Costantinopoli, ove giunto con incredibili segni di stima l' accolse, e fra i primi signori del Palazzo lo fece in prima arrolare: non guari da poi per suo figliuolo l' adottò, e creollo ordinario Console, dignità in que' tempi la più eminente del Mondo: nè gli bastò questo, ma volle ancora, che per gloria d' un sì ragguardevol personaggio gli fosse eretta avanti la Regia dell' Imperial Palagio una statua equestre. Ma mentre questo Principe godeva in Costantinopoli tutti quegli agi, e quegli onori, che da mano Imperiale potevan dispensarsi, il generoso suo animo però mal soffriva di veder la sua gente, che nell' Illirico era trattenuta, invilita nell' ozio, ed in povertà, ed angustie, ed egli starsene oziosamente godendo quelle delizie, menando una vita neghittosa, e lenta: da sì potenti stimoli riscosso, si risolve a più magnanime imprese, e portatosi all' Imperador Zenone, secondo, che narra Giornande (*d*), così gli parla. Ancorchè a me, ed a' miei Goti, che al vostro Imperio ubbidiscono, niente manchi per la vostra magnanimità, e grandezza, piacciavi nondimeno udire i voti, e' desiderj del mio cuore, che son ora liberamente per esporvi. L' Imperio d' Occidente, che lunga stagione fu governato da' vostri Predecessori, va tutto in guerra, e non vi è barbara nazione, che non lo devasti, scompigli, e manometta: Roma, che fu già Capo, e Signora del Mondo con l' Italia tutta dalla tirannide d' Odoacre è oppressa. Voi solo permetterete, che stando noi qui oziosi, e infingardi, altri depredino sì bella parte del vostro Imperio? che non mandate me colla mia gente a portar ivi le nostre armi? Noi vendicheremo i vostri torti, e le vostre onte, ed oltre che risparmierete le gravi spese, che stando noi qui, sostenete, se io coll' ajuto del Signore vincerò, risonerà la fama della vostra pietà, e del vostro onore per tutto il Mondo. Io son vostro servo, e vostro figliuolo ancora, onde sarà più espediente, e ragionevole, che se vincerò, abbia io per vostro dono a posseder quel Regno, che ora è premuto dalla tirannide di straniere genti, che tengono il vostro Senato, e gran

(*d*) Jornand. *de reb. Get.*

parte della vostra Repubblica in vile servitù, e cattività: se io trionferò d'esse, per vostra munificenza possederò l'Occidente: se resterò vinto, al vostro Imperio, ed alla vostra pietà niente si toglie, anzi ne guadagnerete queste gravi, e rilevanti spese.

Sì magnanima risoluzione di Teodorico, ancorchè forte spiacesse all'Imperador Zenone, che mal soffriva il suo allontanamento, pure e per non contristarlo, e seco medesimo pensando, che meglio fosse, che i suoi Goti, di riposo impazienti, portassero altrove le loro armi, e non inquietassero le parti Orientali, volle compiacerlo, e concedendogli tutto ciò, che domandava, caricatolo di ricchissimi doni, lo lasciò andare, raccomandandogli sopra ogni altra cosa il Senato, ed il Popolo Romano, di cui dovesse averne ogni stima, e rispetto. Esce fuor di Costantinopoli Teodorico ripieno d'altissime speranze, e ritornando a' suoi Goti, fa sì, che molti lo seguissero, e per cammin diritto, avviandosi per la Pannonia, verso Italia drizza il suo esercito. Indi entrando ne' confini di Vinezia, presso al ponte di Lisonzo non lungi d'Aquileja, pone i suoi alloggiamenti.

I messi intanto di questa mossa eran precorsi ad Odoacre, il quale sentendo essersi Teodorico già accampato in quel ponte, gli muove incontro il suo esercito. Ma Teodorico prevenendolo ne' campi di Verona, gli presenta la battaglia, pugnasi ferocemente, e Teodorico delle genti nemiche fa strage crudele; onde audacissimamente entrando in Italia, passato il Pò, presso a Ravenna accampa il suo esercito, ed all'assedio di questa Imperial Città è tutto rivolto. Odoacre, che si ritrova dentro, fa ogni sforzo in munirla, e sovente con notturne scorrerie inquieta l'esercito de' Goti; ed in questa guisa pugnando, ora perdente, ora vincente, si giunge al terzo anno di quest'assedio: ma invano s'affatica Odoacre, poichè fra tanto da tutta Italia era Teodorico per suo Re, e Signore acclamato, ed ogni cosa così pubblica, come privata, i suoi voti secondava. In tale stato scorgendo Odoacre esser ridotta la sua fortuna: e riguardandosi solo in Ravenna, e che già per lo continuo, e stretto assedio, mancavano i viveri, deliberò rendersi, onde mandò Legati a Teodorico a chiedergli pace: fugli accordata; ma da poi entrato in sospetto, che Odoacre gl' insidiasse il Regno, gli fece toglier la vita.

Intanto di sì avventurosi successi, diede Teodorico distinti ragguagli all'Imperador Zenone, avvisandolo non rimanergli altro, che Ravenna sola per l'intera conquista dell'Italia; ebbene sommo piacere Zenone, onde con suo imperial decreto confermogli l'Imperio d'Italia; e per suo consiglio deponendo l'abito Goto, non già d'Imperial Diadema, ma di Regie insegne, e di regale ammanto si cuopre, rè de' Goti, e de'Romani è proclamato (*e*). Indi nel secondo anno dell'Imperio d'*Anastasio*, che a Zenone succedette, prese, per la

(*e*) Jornand. *de reb. Get. Zenonisque Imperatoris consulto privatum habitum, suaeque gentis vestitum deponens, insigne regii amictus quasi jam Gothorum, Romanorumque regnator, adsumit.*

morte d'Odoacre, Ravenna, e nell'anno 493 fermò in questa Città, come avevan fatto i suoi Predecessori, la Regia Sede.

Se fu mai Principe al Mondo, in favor del quale nell'acquisto de' suoi Regni concorressero tanti giusti titoli, certamente dovrà reputarsi Teodorico a rispetto del Regno d'Italia. Era già a' suoi dì l'Imperio d'Occidente, per la morte d'Augustolo, finito affatto, ed estinto: la Spagna da' Vandali, dagli Westrogoti, e da' Svevi era occupata: la Gallia da' Franzesi, e da' Borgognoni: la Germania dagli Alemanni, e da altre più inculte, e barbare Nazioni: l'Italia non potendo esser difesa dagl'Imperadori d'Oriente, era stata da essi abbandonata, e lasciata in preda di più barbare genti: Gizerico Re de' Vandali la devasta, e depreda: Odoacre l'invade, e sotto la sua tirannide la fa gemere. Giunge Teodorico a liberarla, ed a suo costo per mezzo d'infiniti perigli, col valor delle sue armi, e colle forze della sua propria Nazione supera il Tiranno, lo discaccia, e l'uccide. Tutti i Popoli per loro Rè, e Signore l'acclamano, ed il suo Regno desiderano. Se v'era chi sopra Italia avesse alcun diritto, era l'Imperador d'Oriente; ma Teodorico mandato da lui viene a conquistarla, ed a discacciarne l'Invasore. Conquistata che l'ebbe colle proprie forze, gli vien da Zenone confermato l'Imperio, e per suo consiglio, ed autorità dell'insegne Regali s'adorna, e Re d'Italia è gridato, transfondendo nella sua persona i più Supremi diritti. Nel che non vogliamo altri testimonj, che i Greci stessi; niente dico di Giornande, che come Goto potrebbe forse ad alcuni sembrar sospetto, niente d'Ennodio quel Santo Vescovo di Pavia, che per la giustizia del suo Regno gli stese una Orazione panegirica (*f*); vagliami Procopio (*g*) di nazione Greca, il quale nella sua storia, siccome tanto si compiace de' suoi Greci, così a' Goti non fu molto favorevole: ecco ciò, ch'e' narra di questo fatto, secondo la traduzione di Grozio: *At Zeno Imperator, gnarus rebus uti, ut dabant tempora, Theodorico hortator est, ut in Italiam iret, Odoacroque devicto, sibi ipse ac Gothis pararet Occidentis Regnum. Quippe satius homini in Senatum allecto, Romae, atque Italis imperare, invasore pulso, quam armis in Imperatorem cum periculo experiri.* Per la qual cosa i miserabili Goti, quando nel Regno di Teja ultimo loro Re furono costretti da Giustiniano a lasciar l'Italia, ricorrendo a' Franzesi per ajuto, fra le altre cose, che per movergli alla lor difesa poser loro innanzi gli occhi, fu il dire, che ciò, che i Romani allora facevano ad essi, avrebbon un dì fatto a loro altresì; poichè or che vedevan le loro forze abbattute, con ispeziosi pretesti movean loro guerra, con dire, che Teodorico invase l'Italia, che a' Romani s'apparteneva: *Cum tamen*, essi dicevano appresso Agatia (*h*) *Theodoricus non*

(*f*) Ennodii *Panegyricus, apud. Cassiodor.*
(*g*) Procop. *lib.* 1. *hist. Got.*
(*h*) Agatia *lib.* 1.

ipsis nolentibus, sed Zenonis quondam Imperatoris concessu venisset in Italiam neque eam Romanis abstulisset, qui pridem eam amiserant, sed depulso Odoacro invasore peregrino, belli jure quaesivisset quaecunque ille possederat.

E morto l'Imperador Zenone, Anastasio, che gli succedè nell'Imperio d'Oriente, portò gli stessi sentimenti del suo Predecessore, avendolo per giusto, e legittimo Principe; poichè se bene appresso l'Anonimo Valesiano, che fu fatto imprimere da Errico Valesio dopo Ammiano, rapportato da Pagi nella sua *Dissertazione hypatica de Consulibus*, si legga, che i Goti morto nell'anno 493. Odoacre, *sibi confirmaverunt Theodoricum Regem, non expectantes jussionem novi Principis* (intendendo d'Anastasio, che allora era a Zenone succeduto) ciò che, come avverte Pagi (*i*), infino ad ora fu ignorato; nulladimeno dall'Epistole di Cassiodoro si vede, che Anastasio approvò poi ciò, che i Goti aveano per propria autorità fatto, anzi finchè visse, mantenne con Teodorico una ben ferma, e sicura amicizia, esortandolo sempre, che amasse il Senato, abbracciasse le leggi de' Principi Romani suoi Predecessori, e proccurasse sotto il suo Regno mantener l'Italia unita in una tranquilla, e sicura pace: di che Teodorico ne l'accertava con promesse, e con effetti, come si vede dalle sue Epistole, che appresso Cassiodoro si leggono dirizzate ad Anastasio (*k*).

Giustiniano stesso, che discacciò i Goti d'Italia, non potè non riputar giusto, e legittimo il Regno di Teodorico, e degli altri Re d'Italia suoi Successori; poichè conquistata, che l'ebbe per opera di que' due illustri Capitani, Belisario, e Narsete, abolì sì bene tutti gli atti, concessioni, e privilegj di Totila da lui reputato Invasore, e Tiranno, ma non già quelli di questo Principe, e degli altri suoi Successori (*l*).

(La subordinazione, e riverenza nella quale furono i Re Goti agl'Imperadori d'Oriente, si convince apertamente dalle monete di questi Re, che si conservano ancora ne' più rinomati Musei d'Europa, nelle quali in una parte si vede l'effigie degl'Imperadori, nell'altra non già imagine alcuna di Re Goto, ma solo i loro nomi, toltene alcune monete di rame forse per concessione avutane dagl'Imperadori, se ne vede anche l'effigie. Di quelle d'argento nel Museo Cesareo di Vienna se ne veggono alcune, le quali da una parte hanno l'Effigie dell'Imperadore Giustiniano, e dall'altra i nomi di questi Re: ATHALARICUS *Rex.* THEODATUS *Rex.* VITIGIS *Rex.* BADUELA *Rex.* Il *Bandurio* le ha pure impresse; ed il *Paruta* porta anche una consimil moneta del Re TEIA. Il dubbio che sorge, come *Giustiniano* permettesse a *Baduela*, che è lo stesso, che *Totila*, coniar monete colla sua imagine, ed il di lui nome, quando lo riputava Invasore, e

(*i*) Pagi *dissert. de Consulib. pag.* 300.
(*k*) Cassiod. *lib.* 1. *Ep.* 1.
(*l*) *Pragm. Sanctio Justin post. Nov. cap.* 1. *et* 2.

DNIVSTI NIANAVG
1
R.Q.
DN ATHAL ARICVS REX

DNIVSTI NIANAVG
2
R.Q.
DN THEODA HA HVS REX

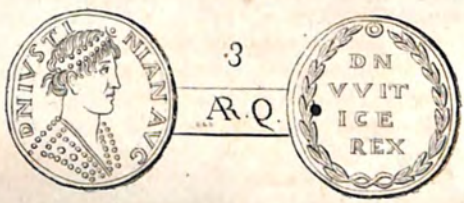
DNIVSTI NIANAVG
3
R.Q.
DN VVIT IGE REX

DOMINOIAVG III V
4
R.Q.
DN BADV ELA REX

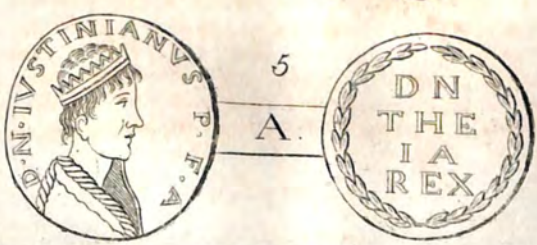
D·N·IVSTINIANVS P·F·A
5
A.
DN THE IA REX

Ravenna, viene sciolto dal Bandurio, al quale volentieri ci rimettiamo) *.

In fatti Teodorico ancorchè non gli fosse piaciuto d'assumere il nome d'Imperadore, era in realtà da tutti i suoi Popoli tenuto per tale, e Procopio stesso dice, che niente gli mancava di quel decoro, che ad uno Imperador si conveniva; anzi Cassiodoro reputò, che questo nome stava assai più bene a lui, che a qualunque altro, ancorchè chiarissimo Imperador Romano; ed in effetto questo Principe sia per riverenza degl'Imperadori d'Oriente, sia perchè Odoacre non prese altra qualità, che di Re, sia perchè queste Nazioni straniere riputassero più profittevole, e vigoroso il titolo di Re, come dinotante una Signoria affatto indipendente, e libera, che quello d'Imperadore, non volle giammai assumere tal nome d'Imperadore di Occidente, come fece da poi Carlo Magno. E pure, o si riguardi l'estensione del dominio, o l'eminenti virtù, che l'adornavano, non meno, che Carlo Magno sarebbe stato meritevole di tal onore. Egli possedeva l'Italia con tutte le sue Provincie, e la Sicilia ancora. Nè questa parte d'Europa solamente era sotto la sua dominazione. Tenne la Rezia, il Norico, la Dalmazia colla Liburnia, l'Istria, e parte della Svevia: quella parte della Pannonia, ove sono poste Sigetinez, e Sirmio: alcuna parte della Gallia, per la quale co' Franzesi sovente venne all'armi, e per ultimo reggeva, come Tutore d'Amalarico suo nipote la Spagna; tanto che Giornande (*m*) ebbe a dire: *Nec fuit in parte Occidua gens, quae Theodorico, dum viveret, aut amicitia, aut subjectione non deserviret.*

Non ancora in Occidente erasi introdotto quel costume, che i Re s'ungessero, ed incoronassero per mano de' Vescovi delle Città Metropoli. In Oriente cominciava già a praticarsi questa cerimonia; ed in questi medesimi tempi leggiamo, che Lione il Trace dopo essere stato dal Senato di Costantinopoli eletto Imperadore, fu incoronato da Anatolio Patriarca di quella Città. Se questa usanza si fosse trovata introdotta in Italia, e fosse piaciuto a Teodorico portarsi in Roma a farsi incoronare Imperadore da Papa Gelasio, siccome fece Carlo Magno con Papa Lione III certamente, che oggi pure si direbbe essere stato trasferito l'Imperio d'Oriente da' Romani ne' Goti per autorità della Sede Apostolica Romana.

§. II. *Leggi Romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi Editti conformi alle medesime.*

Ma avvegnachè a questo Principe non fosse piaciuto assumere il nome d'Imperador d'Occidente, egli però resse l'Italia, e queste nostre Provincie, non come Principe straniero, ma come tutti gli altri Imperadori Romani. Ritenne le medesime leggi, i medesimi Magistrati,

(*m*) Jornand. *ne reb. Getic.*

* Addizione dell'Autore.

l'istessa polizia, e la medesima distribuzione delle Provincie. Egli divise prima gli Ostrogoti per le Terre co' Capi loro, acciocchè nella guerra gli comandassero, e nella pace gli reggessero, ed eccetto ciò, che la disciplina militare, rendè a' Romani ogni onore. Comandò in prima, che le leggi Romane si ritenessero, ed inviolabilmente osservassero, ed avessero quel medesimo vigore, ch'ebbero sotto gli altri Imperadori d'Occidente; anzi fu egli di quelle cotanto riverente, e rispettoso, che sovente appresso Cassiodoro in cotal guisa ne favella: *Jura veterum ad nostram cupimus reverentiam custodiri.* Ed altrove: *Delectamur jure Romano vivere;* ed in altri luoghi: *Reverenda legum antiquitas etc.* (*a*). Laonde i Pontefici Romani si rallegravano con Teodorico, che come Principe saggio, e prudente avesse ritenuta la legge Romana in Italia. Così Gelasio, secondo rapporta Gotofredo (*b*), ovver Simmaco suo successore, secondo vuole Altesera (*c*), si congratulava con Teodorico: *Certe est magnificentiae vestrae, leges Romanorum Principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multò magis circa Beati Petri Apostoli Sedem pro suae felicitatis augumento, velle servari.* E per questa cagione ne' primi cinque libri di Cassiodoro, che dell'Epistole, e Editti di Teodorico si compongono, non vedesi inculcar altro a' Giudici, ed a' Magistrati, che la debita osservanza, e riverenza delle leggi Romane: e moltissime Costituzioni del Codice Teodosiano, e molte Novelle di Teodosio, di Valentiniano, e di Majoriano, in que'libri s'allegano, delle quali lungo catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo ne'suoi Prolegomeni a quel Codice (*d*).

Nè altra fu l'idea di questo Principe, che mantenere il Regno d'Italia con quelle stesse leggi, e col medesimo spirito, ed unione, con cui Onorio, Valentiniano III e gli altri Imperadori d'Occidente l'avean governato. Così egli se ne dichiarò con Anastasio Imperadore d'Oriente: *Quia pati vos non credimus inter utrasque Respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis Principibus fuisse declaratur, aliquid discordiae permanere; quas non solum oportet inter se otiosa dilectione conjugi, verum etiam decet mutuis viribus adjuvari. Romani Regni unum velle, una semper opinio sit* (*e*). Per la qual cosa da Teodorico nuove leggi in Italia non furono introdotte, credendo, bastar le Romane, per le quali lungo tempo s'era governata. E se bene ancor oggi si legga un suo editto (*f*) contenente cento cinquanta quattro capi (il quale lo debbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, che lo fece imprimere) però, toltone alcuni capi, che del Gotico rigore

(*a*) Cassiod. *lib.* 3. *cap.* 43. *et lib.* 1. *cap.* 27.
(*b*) Got. in *Proleg. ex Gelasii P.P. Ep. in decreto Ivonis part.* 1. *cap.* 18. *ad Theodoricum.*
(*c*) Altes. *Res. Aquit. lib.* 3. *cap.* 14. *ex decreto Gratiani can. certum.* 12 *dist.* 10.
(*d*) Got. in *Proleg. cap.* 3.
(*e*) Cassiod. *lib.* 1. *Ep.* 1.
(*f*) *Edict. Theod. in operib. Cassiod.*

[illegible] aspersi, come il capo 56. 61. ed alcuni altri, tutto il rimanente [illegible] dalle leggi Romane, siccome Teodorico stesso lo confessa nel [illegible] medesimo: *Nec cujuslibet dignitatis, aut substantiae, aut potentiae, aut cinguli, vel honoris persona, contra haec, quae salubriter statuta sunt, quolibet modo credat esse veniendum, quae ex Novellis legibus, seu veteris juris sanctimonia pro aliqua parte collegimus.* Nè vi è quasi capo del suddetto Editto, che disponga cosa, la quale nelle leggi Romane non si trovi. Onde sovente Teodorico per corroborar il suo comando, o divieto, alle medesime si riporta. Così nel *cap.* 24 *secundum legum veterum constituta:* e nel *cap.* 26 *secundum leges;* e nel *cap.* 36 *legum censuram,* ed altrove.

Ma ciò, che rende più incomparabile questo Principe fu, che volle eziandio, che queste leggi fossero comuni non solo a' Romani, ma a' Goti stessi, che fra' Romani vivevano, come è manifesto per questo suo Editto, lasciando a' Goti poche leggi proprie, le quali come più a loro usuali, più tosto lor proprie costumanze erano, che leggi scritte: ma in ciò ch' era di momento, come di successioni, di solennità di testamenti, d'adozioni, di contratti, di pene, di delitti, ed in somma per tutto ciò, che s' appartiene alla pubblica, e privata ragione, le leggi Romane erano a tutti comuni. Nè altre leggi contendendo il Goto col Romano, o il Romano col Goto, volle, che i Giudici riguardassero per decidere le loro liti, come espressamente Teodorico rescrisse ad un tal Gennaro Preside del nostro Sannio: *Intra itaque Provinciam Samnii, si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos uno voto volumus vindicare* (*g*). Solamente quando le liti s' agitavan fra Goto, e Goto volle, che si decidessero dal proprio Giudice, ch' egli destinava in ciascuna Città, secondo i suoi Editti, i quali, come s' è detto, ancorchè contenessero alcune cose di Gotica disciplina, non molto però s' allontanavan dalle leggi Romane; ma in ciò i Romani anche venivan privilegiati, poichè solo se la lite era fra Goto, e Goto poteva procedere il lor Giudice: ma se in essa occorreva, che v' avesse anche interesse il Romano, attore, o reo, che questi si fosse, doveva ricorrersi al Magistrato Romano: ed in questa maniera era conceputa da Teodorico la formola della *Comitiva*, che si dava a coloro, che da lui erano eletti per Giudici de' Goti in ciascheduna Provincia, rapportata da Cassiodoro nel settimo libro fra le molt' altre sue formole (*h*).

(*g*) Cassiod. *lib.* 2. *var. Ep.* 13.
(*h*) Cass. *lib.* 7. *cap.* 3.

§. III. *La medesima Polizia, e Magistrati ritenuti da* Teodorico *in Italia.*

Siccome somma fu la cura di Teodorico di ritenere in Italia le leggi Romane, non minore certamente fu il suo studio di ritenere ancora l'istessa forma del governo, così per quel che s'attiene alla distribuzione delle Provincie, come de' Magistrati, e delle dignità. Egli ritrovando trasferita la sede Imperiale da Onorio, e Valentiniano suoi predecessori in Ravenna, che non a caso, e per allontarsi da Roma, ivi la collocarono, ma per esser più pronti, ed apparecchiati a reprimer l'irruzioni de' Barbari, che per quella parte s'inoltravan ne'confini d'Italia, ivi parimente volle egli fermarsi; onde le querele de'Romani erano pur troppo ingiuste, e irragionevoli. quando di lui si dolevano, perchè in Ravenna, e non in Roma avesse collocata la sua sede Regia. Ben del suo amore inverso quell' inclita Città lasciò egli manifestissimi documenti, ornandola di pubbliche, e chiare memorie della sua grandezza, e regal animo, e sua magnificenza, cingendola ancora di ben forti, e sicure mura. Non fu minore il suo amore, e riverenza verso il Senato Romano, come ne fanno pienissima fede le tante affettuose Epistole da lui a quel Senato dirizzate piene d'ogni stima, e rispetto, che si leggono presso a Cassiodoro. In Ravenna adunque, come avean fatto i suoi predecessori, collocò la sua Regia sede; e quindi resse l'Italia, e queste nostre Provincie, che ora compongon il Regno di Napoli, con quelli Magistrati medesimi, co'quali era stata governata dagl'Imperadori Romani.

De' Magistrati, e degli altri Ufficiali del Palazzo, e del Regno, ancorchè alcuni ne fossero stati sotto il suo governo nuovamente rifatti, e ne' nomi, e ne' gradi qualche diversità vi si notasse; se ne ritennero però moltissimi, se non in tutto nella potestà, e giurisdizione simili a quelli de' Romani, molti però nel nome, ed assaissimi anche in realtà a' medesimi conformi. Si ritennero i Senatori, i Consoli, i Patrizj, il Prefetto al Pretorio, i Prefetti della Città, ed i Questori. Si ritennero i Consolari, i Correttori, i Presidi, e moltissimi altri. Qualche mutazione solamente fu negli Ufficiali minori, essendo stata usanza de' Goti in ogni, benchè picciola Città, mandare i *Comiti*, e particolari Giudici per l'amministrazione del governo, e della giustizia, e di creare altri Ufficiali, di cui nella *Notizia* delle dignità dell'Imperio è ignoto il nome.

Ma se in questo divario de'magistrati introdotto da' Goti, vogliamo seguire il sentimento dell'accuratissimo Ugon Grozio, bisognerà dire, che in ciò fecero cosa assai più commendabile, che i Romani stessi; imperciocchè, e' dice, appresso a'Romani furon molti nomi di dignità affatto vani, e senza soggetto: *Multa apud Romanos ejusmodi inani sono constantia, Vacantium, Honorariorum etc.* (*a*). All'incontro i Goti eb-

(*a*) Grot. in *Prolegom. ad hist. Gothor.*

loro sentimenti contrarj, come si legge in Cassiodoro (*b*): *Grata sit omnino nomina, quae designant protinus actiones, quando tota ambiguitas audiendi tollitur ubi in vocabulo concluditur, quid geratur.* Inoltre Grozio riflette, che i Romani mandando per ciascheduna Provincia un Consolare, o un Preside, il qual dovesse avere il governo, o la cura di tutte le Città, e Castelli della Provincia, molti dei quali eran assai distanti dalla sua sede: quindi avveniva, che non potendo il Preside esser presente in tutti que' luoghi, venivan perciò a gravarsi i Provinciali d'immense, e rilevanti spese, poichè bisognava ch'essi ricorressero a lui da parti remotissime. Presso a' Goti la bisogna in altro modo procedeva: avevan bensì le Provincie i loro Consolari, i Correttori, ed i Presidi; nulladimeno non solamente alle più principali Città, ma eziandio a ciascheduno, benchè piccolo Castello mandavansi i *Comiti*, o altri Magistrati inferiori, fedeli, incorrotti, e dal consentimento de' popoli approvati, acciocchè potessero render loro giustizia, ed aver cura de' tributi, e altri bisogni di que' luoghi.

Tanto che questa disposizione di Magistrati, che oggidì ancora nel nostro Regno osserviamo, di mandarsi Governadori, e Giudici, ad ogni Città, la dobbiamo non a' Romani, ma a' Goti.

E se ne' tempi nostri si praticassero que' rigori, e quelle diligenze, che a' tempi di Teodorico usavansi nella scelta di tali Ministri, cioè di mandare uomini di conosciuta integrità, e dottrina, e a' Popoli accettissimi, vietando perciò l'appellazioni ad altri Tribunali lontani, e sol permettendole, quando o la gravità degli affari, o una manifesta ingiustizia il richiedesse, certamente d'infinite liti, e di tanti gravi dispendj vedrebbonsi libere queste nostre Provincie, ch'ora non sono. E per questa cagione presso a molti Scrittori tanto s'esagera il governo de' Popoli Orientali, ed Affricani, che noi sovente nelle comuni querele sogliamo perciò invidiargli; perocchè questi non pur nelle Città, ma in ogni piccolo Castello hanno i lor Giudici sempre pronti, ed apparecchiati, e le liti non tantosto sono fra essi insorte, che subito veggonsi terminate, rarissime volte, o non mai, ammettendo appellazioni; perchè la gente tenendo nella venerazione dovuta il Magistrato, a' suoi decreti tosto s'acqueta, e soffre più volentieri, che se le tolga la roba controvertita, che andar girando in parti lontane, e remote con maggiori dispendj, e coll'incertezza di vincere, e sovente col timore di ritornar a perdere; e stiman esser di loro maggior profitto, che ad essi s'usi una ingiustizia pronta, e sollecita, che una giustizia stentata, e tarda. Perciò Clenardo (*c*) avendo lasciata Europa, e in Affrica nel Regno di Feza ricovratosi, soleva a molti suoi amici Europei scrivere, ch'egli non invidiava le magnificenze, e grandezze di tante

(*b*) Cassiod. *lib. 6. cap. 7.*

(*c*) Clenardi *Epistolæ ad Arnoldum Streyterium, et ad Jacobum Latomum A.* 1541. Geor. Pasquius *de Nov. inv. de varia fortun. Doct. Juris.*

belle Città, solamente perchè non dovea più nel Foro [illegible] tra tanta gente malvaggia, e piena di cavilli: nè ivi faceva [illegible] de' loquaci Causidici: ma se occorreva tra quegli Affricani [illegible] lite, era sempre presto il Giudice a deciderla, nè tornava a casa i litiganti, se non terminato il litigio. Ma questo nello stato delle cose presenti, è più tosto da desiderarsi, che da sperarsi; poichè il male è nella radice; oltracchè nell' elezione de' Magistrati non s' attendon più quelle prerogative, che fosse in quei tempi, ch'ora noi chiamiamo barbari, accuratamente s'attendevano; ciò che allora era rimedio, presentemente in mortifero veleno si trasmuterebbe; giacchè fin da' tempi d' Alfonso I Aragonese si trasfuse il male di concedere a' Baroni del Regno ogni giurisdizione, ed Imperio. E oggi sono più i governi, che si concedono da' medesimi, che quelli, che sono dal Re provveduti, e la maggior parte del Regno è governata da essi nelle prime istanze; onde era espediente, che s' ammettessero que' tanti ricorsi a' Tribunali superiori, che oggi giorno osserviamo, giacchè non potè praticarsi il disegno, che Carlo VIII. Re di Francia, in que' pochi mesi, che tenne questo Regno, avea conceputo, di togliere a' Baroni ogni giurisdizione, ed Imperio, e ridurgli a somiglianza di quelli di Francia, e dell' altre Provincie d' Europa (*d*).

Ma ritornando onde siamo dipartiti: i Goti, secondo che ci rappresentano i libri di Cassiodoro, furon molto avvertiti nella scelta de' Magistrati, e non meno nell' elezione de' maggiori Ufficiali, che in quella de' minori, che mandavano in ciascuna Città, ponendovi ogni lor cura, e diligenza: quindi presso a Cassiodoro leggiamo tanti nuovi Ufficiali, i Cancellieri, i Canonicarj, i Comiti, i Referendarj; e tante formole, colle quali eran tante, e sì varie dignità conferite a soggetti di conosciuta bontà, e dottrina. Pietro Pantino (*e*) scrisse un non dispregievol libro delle dignità della Camera Gotica: ma come fu osservato da Grozio (*f*), senza la costui fatica, e diligenza, ben potevano quelle ravvisarsi, e comprendersi dal libro sesto, e settimo di Cassiodoro, ove tutte queste dignità ci vengono rappresentate, e descritte.

§. IV. *La medesima disposizione delle Provincie ritenuta in Italia dal Re* Teodorico.

Ritenne ancora questo Principe la stessa divisione delle Provincie, che sotto l' Imperio di Costantino, e de' suoi successori componevano l' Italia: era ancora il medesimo numero di quel d' Adriano: ed in diciassette eran ancora distinte, nè ciò, ch'ora appelliamo Regno di Napoli in più Provincie fu partito: quattro ancora furono sotto la

(*d*) V. Afflict. in *Prælud. ad Constit. Regn.* Phil. Comin. Koppin. *de Domanio Franciae.*

(*e*) Pet. Pantinus *de Dignit. Goth. Aulæ.*

(*f*) Grot. in *Prolegom. ad hist. Gothor.*

...ne di Teodorico. I. la Campagna. II. la Calabria colla Pu... il. la Lucania, e'Bruzj. IV. il Sannio. Alla Provincia della Cam... furono mandati, come prima, i Consolari a governarla: all' altre ... di Calabria, e Lucania i Correttori; ed al Sannio i Presidi.

Della Campagna, e suoi Consolari.

Il primo Consolare della Campagna, che ne' cinque libri di Cassiodoro (*a*) s'incontra, fu un tal *Giovanni*, a cui Teodorico mandò una Epistola, nella quale tanto gli raccomandava la giustizia, e la cura della pubblica utilità, decorandolo col titolo di *Viro Senatori*, come dall' Iscrizione: *Joanni V. S. Consulari Campaniae, Theod. Rex.* A questo stesso Giovanni indirizzò Teodorico quel suo Editto, che presso a Cassiodoro (*b*) anche si legge, per cui fu severamente proibita quella pessima usanza, che nella Campania, e nel Sannio erasi introdotta, che il creditore senza pubblica autorità, ma per privata licenza si prendeva la roba del debitore per pegno, nè la restituiva, se del suo credito non fosse stato soddisfatto; anzi sovente si prendeva la roba non del debitore, ma d' un suo amico, vicino, o congiunto, che in Italia son chiamate *Rappresaglie*: si vietò tal costume severamente, e s' impose pena della perdita del credito, e di restituire il doppio, nel caso, che si fosse fatta rappresaglia non al debitore, ma all'amico, o congiunto. Zenone Imperadore quest' istesso avea comandato per l' Oriente con una sua consimile Costituzione (*c*): onde Teodorico, che intendeva reggere l'Italia colle medesime massime, volle anche in ciò imitarlo: Giustiniano poi lo ripetè nelle sue Novelle (*d*). Nè volle mai Teodorico permettere, che s' usassero simili violenze nel suo Regno, ma che i creditori, secondo che parimente dettavano le leggi Romane, per vie legittime di pubblici giudizj sperimentassero le loro ragioni.

Trovandosi questo Principe esausto a cagion delle guerre sostenute alcun tempo co' Francesi: ebbe necessità di far da questa Provincia proveder di vettovaglie i suoi eserciti; e si legge perciò un altro suo Editto (*e*), imponendo a' naviculari della Campagna, che trasportassero que' viveri nelle Gallie. Meditava ancora d' imporle altri pesi; ma orando a pro di questa Provincia Boezio Severino (*f*), e ponendogli avanti gli occhi le tante sue miserie, e le tante afflizioni, e desolazioni, che per l'invasione de' Vandali aveva patite, clementissimamente Teodorico le concedè ogni indulgenza, nè di nuovi pesi volle maggiormente caricarla; anzi avendo i Campani, e particolarmente i Napoletani, ed i Nolani, per l' irruzione del Ve-

(*a*) Cassiod. *lib.* 3. *cap.* 27.
(*b*) Cass. *lib.* 4. *cap.* 10.
(*c*) *L. un. Ut nullus. ex Vicariis pro alien. vican. deb. ten. lib.* 11.
(*d*) *Novell.* 52. *et* 134.
(*e*) Cass. *lib.* 4. *cap.* 5.
(*f*) Petrus Bertius in *Vita Boetii.*

suvio accaduta in questi tempi, patiti danni gravissimi, co[illegible] a' medesimi indulgenza anche de' soliti tributi, come scorgesi p[illegible] a Cassiodoro in quell' altro suo Editto(g), nel quale con molto s[illegible] e vivezza si descrivono i fremiti, e l'orride nubi, ed i tor[illegible]nti di fuoco, che suole mandar fuori quel Monte. Cassiodoro è ma[illegible]viglioso in simili descrizioni, ma quel che non se gli può condonare, è, che oltre a valersi d' alcune ardite iperboli, e d' alcune metafore soverchio licenziose, introduce in sì fatta guisa a parlar Teodorico, che non saprebbesi scernere, se voglia ordinar leggi e dar providenza a' bisogni delle sue Provincie, come era il suo scopo, o pure voglia far il declamatore, introducendolo sovente a parl[illegible]re in una maniera, che non si comporterebbe nè anche a' più stravolti Panegiristi de' nostri tempi.

Aveva veramente la Campagna, quando Gezerico dall' Affrica si mosse con potente armata ad invader l'Italia, patiti danni insopportabili. Fu allora da' Vandali aspramente trattata, devastando il suo paese, e Capua, ch' era la sua Metropoli, fu barbaramente saccheggiata, e poco men, che distrutta. Queste stesse calamità sofferirono Nola, e molte altre Città della medesima. Napoli solamente per cagion del suo sito fu dal furor di quei barbari esente: Città allora, ancorchè piccola, ben difesa però dal valore de' suoi Cittadini, dal sito, e più dalle mura forti, che la cingevano. E per questa varia fortuna, che sortirono, avvenne da poi, che molte Città di queste nostre Provincie da grandi si fecion picciole, e le picciole divennero grandi; quindi avvenne ancora, che ruinata Capua, e molte Città di questa Provincia, Napoli cominciasse pian piano ad estollersi sopra tutte l'altre, e ne' tempi de' Greci, e Longobardi si rendesse Capo d' uno non piccol Ducato.

Ne' tempi di Teodorico, niuna altra Città di questa Provincia leggiamo, che si fosse rallegrata cotanto dell' Imperio di questo Principe, quanto Napoli; nè altra, che avesse con tanti, e sì cospicui segni di fedeltà, e di stima mostrata la sua divozione, ed ossequio verso di lui. Assunto che fu Teodorico nel Trono gli eressero i Napoletani nella maggiore lor piazza una statua, quella, che da poi s'ebbe per infausto presaggio dell' infelice fine della dominazione de' Goti in Italia; poichè, come narra Procopio (*h*), avevan i Napoletani innalzata a Teodorico questa statua composta con maraviglioso artificio di picciole petruzze di color vario, e così bene tra lor commesse, che al vivo rappresentavano l' effigie di quel Principe. Essendo ancor vivente Teodorico si vide il capo di questa statua da se cadere, discioglendosi quel compaginamento di pietruzze, che lo formavano: e non guari da poi si seppe in Napoli la morte di questo Principe, ed in suo luogo esser succeduto *Atalarico* suo nipote. Passati otto anni del Regno di costui, si videro in un subito da loro scomporsi quelle,

(*g*) Cas. *lib.* 4. *c.* 50.
(*h*) Procob. *lib.* 1. *hist. Got.*

che formavan il ventre; e nell'istesso tempo s'intese la morte d'Alarico. Non molto da poi caddero l'altre, che componevan le parti seguitati, ed insieme s'ebbe novella della morte d'*Amalasunta* figliuola di Teodorico. Ma quando ultimamente si vide Roma assediata dai Goti per riprenderla, ecco, che vanno a terra tutte quell'altre, che le coscie, e' piedi formavano, e tutta cadde da quel luogo, dove era collocata: dal qual fatto conghietturarono i Romani, dover l'esercito dell'Imperadore d'Oriente rimaner superiore, interpetrando, per li piedi di Teodorico non denotarsi altro, che i Goti, a' quali egli avea imperato, e questo vano e ridicolo presaggio fu di tanta forza appresso le genti volgari, le quali sogliono muovere più per sì fatte cose, che per qualunque più culta diceria di Capitano, che fattesi ardite, presero non leggiera speranza della vittoria. Nel che parimente giovaron certi versi Sibillini, posti fuori da alcuni Senatori Romani, molto adattati ad imposturar la gente, il senso de' quali, come ponderò assai bene Procopio, prima dell'esito delle cose non potea in verun conto capirsi per intelletto umano; poichè que' versi eran cotanto disordinati, e confusi, e veramente fanatici, che sbalzando da' mali dell'Africa alla Persia, indi fatta menzione de' Romani, passavan poi a parlar degli Assirj: ritornavan a favellar de' Romani, e poi a cantar delle calamità de' Britanni: quando poi si vedeva il successo, allora si ponevano in opera mille graziose interpetrazioni, e scoprivano per l'evento seguito il senso degli oscuri, e fantastici versi.

Ma ritornando al nostro proposito, fu Napoli a Teodorico molto fedele, e divota: ed all'incontro questo gratissimo Principe trattò i Napoletani con non minori segni d'amore, e di gratitudine: nè picciol segno di stima dee riputarsi quello, che tra le formole delle *Comitive* del primo ordine, che da Teodorico solevan darsi a coloro, a' quali egli commetteva il governo di qualche illustre Città, si legga ancora appresso Cassiodoro (*i*) quella destinata per Napoli; poichè questo Autore le formole solamente rapporta, che a' personaggi destinati al governo di qualche famosa Città si solevan dare, non già quelle delle minori. Leggonsi solo quelle della Città di Siracusa, di Ravenna, di Roma, ed altri luoghi cospicui: per l'altre Città minori una generale solamente se ne legge adattata per tutte; e le *Comitive*, che davansi per lo governo di queste, non eran del primo, ma del secondo ordine, com'è manifesto dalla formola stessa appresso Cassiodoro (*k*). Nè si tralasciano nella *Comitiva* (o pure se ci aggrada nomarla col linguaggio de' nostri tempi, *Cedola* ovvero *Patente*) le prerogative di questa Città, le sue delizie, la sua eccellenza, quanto sia decoroso l'impiego, quanto ampia l'autorità, e giurisdizione, che se gli concede; e quanto pieno di maestà il suo Tribunale: ella è chia-

(*i*) Cas. *lib.* 6. *cap.* 24.
(*k*) Cas. *lib.* 2. *cap.* 26.

mata (*l*): *Urbs ornata multitudine Civium, abundans magistratu, terrenisque deliciis: ut dulcissimam vitam te ibidem invenisse judices, si nullis amaritudinibus miscearis: Praetoria tua officia replent, militum turba custodit. Conscendis gemmatum Tribunal, sed tot testes pateris, quot te agmina circumdare cognoscis. Maetorea litora, usque ad praefinitum locum data jussione custodis. Tuae voluntati parent peregrina commercia. Praestas ementibus de pretio suo, et gratiae tuae proficis, quod avidus mercator acquirit. Sed inter haec praeclara fastigia, optimum esse Judicem decet, etc.* Nè minori sono l'affettuose dimostranze, che a questo Principe eran espresse nella lettera solita darsi al provisto, scrivendo alla Città di Napoli in commendazione del medesimo; la formola della quale pur la dobbiamo a Cassiodoro (*m*); e da essa può anche raccorsi, che Teodorico lasciasse a' Napoletani quell' istessa forma di governo, ch' ebbero ne' tempi de' Romani, cioè d' aver la Curia o Senato, come prima, dove degli affari di quella Città per quel che s' attiene alla pubblica annona, al riparo delle strade, ed altre occorrenze riguardanti il governo della medesima, avesser cura; e solamente loro togliesse il poter da' Decurioni eleggere i Magistrati, i quali quella giurisdizione avessero, che concedeva egli al Governadore o *Comite*, che vi mandava. Ebbe ancora questa Provincia il suo Cancelliero, la cui carica, e funzioni ci sono rappresentate da Cassiodoro nell' undecimo, e duodecimo libro delle sue Opere (*n*).

Della Puglia, e Calabria, e suoi Correttori.

Siccome non volle Teodorico mutare il governo della Campagna ne' Magistrati superiori, lasciando i Consolari in essa, come ebbe sotto i Romani: così nè meno piacque al medesimo mutarlo nella Provincia della Puglia, e Calabria. Non divise egli, intorno al governo, la Puglia dalla Calabria, nè mutarono queste Provincie nomi, come ne' tempi, che seguirono furon variati: sotto un solo Moderatore furon amministrate, ancorchè al governo di ciascuna Città, particolari *Comiti*, o siano Governadori mandasse, secondo la commendabile usanza de' Goti.

Il Primo Moderatore della Puglia, e Calabria, che ne' primi cinque libri di Cassiodoro s' incontra, fu un tal *Festo*, ovvero *Fausto*, come altri leggono; a costui si vede da Teodorico indirizzata quell' Epistola (*o*), per la quale si concede a' pubblici Negoziatori della Puglia, e Calabria, la franchigia de' dazj, e gabelle, e sono da notarsi i speziosi, e decorosi titoli co' quali Teodorico tratta questo Ministro.

Tenne Teodorico particolar cura di questa Provincia, e de' suoi

(*l*) Cas. *lib.* 6. *cap.* 23.
(*m*) Cas. *lib.* 6. *cap.* 26.
(*n*) Cas. *Var. lib.* 11. *cap.* 37. *et lib.* 12. *cap.* 1. *et* 3.
(*o*) Cas. *lib.* 2. *cap.* 26.

campi, e molte salutari providenze egli vi diede, come in più luoghi appresso Cassiodoro potrà osservarsi (*p*). Fra le città della Puglia più cospicue fu un tempo Siponto, che ora delle sue alte ruine a pena serba alcun vestigio: Città quanto antica, altrettanto nobile, e potente, tanto che i suoi Sipontini ne' seguenti tempi poteron sostenere lunghe guerre co' Napoletani, e co' Greci, come nel suo luogo diremo. Dalle comuni calamità, che per l'irruzione de' Vandali, e per la tirannide d'Odoacre travagliarono l'Italia, non restò libera questa Città; furono i suoi Cittadini in que' tre ultimi anni di guerra, che Odoacre sostenne con Teodorico, per essersi renduti i Sipontini a questo Principe, crudelmente da Odoacre trattati, ed i loro campi devastati, tanto che i Negozianti Sipontini in grand'estremità ridotti, ricorsero alla clemenza di Teodorico, chiedendogli l'immunità de' tributi, e qualche dilazione per li loro creditori: fu loro per tanto pietosamente da questo Principe conceduto, che per due anni non potessero esser travagliati per li tributi, nè molestati da' loro creditori, come da un'altra Epistola diretta al suddetto Fausto Moderatore di questa Provincia, o pure, come altri leggono, ad *Atemidoro*, si scorge presso al Senatore (*q*).

Della Lucania, e Bruzi, e suoi Correttori.

Siegue la Provincia della Lucania, e de' Bruzj, intorno al cui governo niente ancora fu da Teodorico variato. Si ritennero i Correttori, nè i Bruzj da' Lucani furon divisi, ma sotto un sol Moderatore, come prima rimasero. Reggio fu la lor sede, ond'è, che appresso Cassiodoro (*r*) si raccomandano i Cittadini di questa Città ad Anastasio Cancelliero della Lucania, e de' Bruzj, e l'origine del nome di Reggio è descritta: *Rhegienses cives, ultimi Brutiorum, quos a Siciliae corpore violenti quondam maris impetus segregavit, unde Civitas eorum nomen accepit; divisio enim ῥήγνυσις Graeca lingua vocitatur etc.*

Non dee riputarsi piccol pregio di questa Provincia l'avere avuto ne' tempi di Teodorico per suo Correttore *Cassiodoro* medesimo, che fu il primo personaggio di questa età, cui Teodorico profusamente cumulò di tutte le dignità, che dalla sua regal mano potevan dispensarsi. Nel principio del suo Regno, essendo le cose della Sicilia, per lo nuovo dominio, ancora fluttuanti, fu trascelto Cassiodoro al governo di quell'isola. Indi dato bastante saggio degli altissimi suoi talenti, nella Lucania, e ne' Bruzj per Correttore di questa Provincia fu mandato. Non molto da poi alla dignità di Prefetto Pretorio fu assunto, e finalmente al supremo onore del Patriziato fu da Teodorico promosso (*s*), come per la formola, che Cassiodoro stesso ne' suoi

(*p*) Cas. *lib.* 5. *cap.* 7. *et* 31.
(*q*) Cas. *lib.* 2. *cap.* 37.
(*r*) Cas. *lib.* 12. *cap.* 14.
(*s*) Cas. *lib.* 1. *cap.* 3.

libri ci propone, è manifesto (*t*); dalla quale par che possa senza dubbio ricavarsi, come il Barrio, Fornerio, Romeo, e moltissimi altri Autori scrissero (*u*), essere stata il Bruzio, e propriamente Squillace patria di sì nobile spirito, e che al suo terreno debba darsi anche il vanto d'aver pianta sì nobile prodotta, come anche da quelle parole di Teodorico si raccoglie: *Sed non eo praeceptorum fine contenti, Brutiorum, et Lucaniae tibi dedimus mores regendos: nè bonum, quod peregrina Provincia* (intendendo della Sicilia) *meruisset, genitalis soli fortuna nesciret.*

Fu dopo Cassiodoro, sotto questo stesso principe, Correttore della Lucania, e de' Bruzj *Venanzio*, al quale Teodorico scrisse quell' Epistola, in cui l'esazion de' tributi di questa Provincia gl' incarica; così appresso Cassiodoro leggiamo (*x*): *Venantio Viro Senatori Correctori Lucaniae, et Brutiorum, Teod. Rex.* Di questo stesso Venanzio fassi da Teodorico onorata menzione in quel suo Editto (*y*) indirizzato ad Adeodato, dove si legge: *Viri spectabilis Venantii Lucaniae et Brutiorum Praesulis* (*z*), e del Correttore di questa Provincia pur nel capo seguente presso a Cassiodoro fassi menzione, come da quelle parole: *Corrector Lucaniae, Brutiorumque.* Tenne ancora la Lucania, e 'l Bruzio il suo Cancelliero, come può vedersi appresso Cassiodoro (*aa*).

A' Naviculari della Lucania, siccome a quelli della Campagna, ancora fu da Teodorico comandato il trasporto delle vettovaglie in Francia, come si legge appresso il Senatore (*bb*). Nè da Atalarico suo nipote fu questa Provincia trascurata. Egli diede opportuni provvedimenti, perchè una gran Fiera, che si faceva in questi tempi, e dove concorreva molta gente di tutte l'altre Provincie; ed una gran festività, che si celebrava nel dì di S. Cipriano non fosse disturbata: donde fu data occasione a Cassiodoro (*cc*), come altrove (*dd*) fece del Fonte Aretusa posto nel territorio di Squillace di descriverci il maraviglioso Fonte Marciliano, ch' era nella Lucania, ed impiegare nella descrizione del medesimo, secondo il solito stile, tutte le sue arditezze, ed iperboli: e quel ch'è più, ponendole in bocca d'un Principe, che non aveva altro scopo, che con severi Editti proibire, che tanta celebrità non fosse da' rei, e perversi uomini disturbata.

(Il Fonte Marciliano in Lucania descritto da Cassiodoro *Lib.* 8.

(*t*) Cas. *lib.* 12. *cap.* 15.
(*u*) P. Garetius in *vita Cassiod.*
(*x*) Cas. *lib.* 3. *cap.* 8.
(*y*) Cas. *lib.* 3. *cap.* 46.
(*z*) Juret. *id est*, Correctoris.
(*aa*) Cas. *lib.* 11. *cap.* 39. *et lib.* 12. *cap.* 12. 14. *et* 15.
(*bb*) Cas. *lib.* 4. *cap.* 5.
(*cc*) Cas. *lib.* 8. *cap.* 33.
(*dd*) Cas. *lib.* 12. *cap.* 15.

Ep. 33. era vicino alla Città chiamata *Cosilina*, oggi distrutta, la quale avea un sottoborgo, chiamato *Marciliano*, dove poi andò ad' abitare il Vescovo, onde promiscuamente fù da poi nominato, ora *Episcopus Marcellianensis*, ora *Cosilinus*. Ecco come ne parla Ostenio nelle note a Carlo S. Paolo in *Lucania, et Bruzia: Cosilianum antiquissima Lucaniae Civitas.* Cassiodor. *var. lib.* 8, *Ep.* 33. *Suburbicum habuit* Marcilianum. *sive* Marcellianum, *unde Marcellianensis Episcopus, et Cosilianus promiscuè dicebatur.* Contrastano i vicini abitatori per appropriarsene i Ruderi; e chi vuole che sian quelli, onde sorse la Città di *Marsico*, altri pretendono, che da que' Ruderi fosse sorta, non già *Marsico*, ma la Città di *Sala.*) *

Del Sannio e suoi Presidi.

Viene in ultimo luogo il Sannio, Provincia, siccome appò i Romani così ne' tempi di Teodorico non decorata d' altro, che di Preside. In questa Provincia si legge presso a Cassiodoro (*ee*) essersi da Teodorico mandato a preghiere de' Sanniti un tal *Gennaro*, ovvero come altri (*ff*) leggono, *Sunhivado* per lor Moderatore, e Giudice, imponendosegli, che accadendo litigio nella medesima tra' Romani con Goti, ovvero fra' Goti con Romani, dovesse secondo le leggi Romane diffinirlo; non volendo egli permettere, che sotto varie, e diverse leggi i Romani co' Goti vivessero, le cui parole già furon da noi ad altro proposito recate. Ebbe anche questa Provincia i suoi Cancellieri, come è chiaro appresso Cassiodoro (*gg*); e del Sannio pur altrove (*hh*) fassi da Teodorico memoria; tanto che non v' è stata Provincia di quelle che ora compongon il nostro Regno, che, per le memorie, che a noi sono rimase di questo Principe, le quali tutte fra gli altri Scrittori le debbiamo a Cassiodoro, non si vegga da Teodorico providamente amministrata, e dati giusti, ed opportuni rimedj per lo governo loro.

§. V. *I medesimi Codici ritenuti, e le medesime Condizioni delle Persone, e de' Retaggi*

Quindi può distintamente conoscersi, che le nostre Provincie, estinto l' Imperio Romano d' Occidente, ancorchè passassero sotto la dominazione de' Goti, non sentirono quelle mutazioni, che regolarmente ne' nuovi dominj di straniere genti soglion accadere. Non furon in quelle, nuove leggi introdotte, ma si ritennero le Romane, e la legge comune de' nostri Provinciali fù quella de' Romani, ch' allora ne' Codici Gregoriano, Ermogeniano, e sopra ogn' altro nel Codice di Teodosio, e nel Corpo delle Novelle di questo Imperadore, di Valen-

* Addizione dell' Autore.

(*ee*) Cas. *lib.* 3. *cap.* 13.

(*ff*) P. Garet

(*gg*) Cas. *lib.* 11 *cap.* 36.

(*hh*) Cas. *lib.* 5. *cap.* 27.

tiniano, Marziano, Magioriano, Severo, ed Antemio suoi successori si contenevano: ed a' libri di quelli Giureconsulti, che Valentiniano trascelse, era data piena autorità, e forza.

Non s' introdusse nuova forma di governo, e si ritennero i medesimi Ufficiali, nè la variazione de' Magistrati fù tanta, che non si ritenessero le dignità più cospicue, e sublimi. Poichè [illegible] di Teodorico, e poi del suo successore Atalarico fù di reggere l'Italia, e queste nostre Provincie col medesimo spirito, e forma, colla quale si resse l'Imperio sotto gl' Imperadori, ed è comune opinione de' nostri Scrittori, che le cose d'Italia sotto il suo Regno furon più quiete, e tranquille, che ne' tempi degli ultimi Imperadori d'Occidente, e ch'egli fosse stato il primo, che facesse quietare tanti mali, e disordini.

Quindi è avvenuto, che ancor che queste nostre Provincie passassero da' Romani sotto la dominazione de' Goti, non s'introducessero, siccome nell'altre Provincie dell'Imperio Romano, quelle servitù ne' Popoli, che passati sotto altre Nazioni sofferirono. Così quando la Gallia fù conquistata da' Franzesi, fù trattata, come Paese di conquista; essendo cosa certa, che si fecero Signori delle persone, e de' retaggi di quella, cioè si fecero Signori perfetti, così nella Signoria pubblica, come nella proprietà, e Signoria privata (*a*): ed in quanto alle persone, essi fecero i naturali del Paese servi, non già d'un'intera servitù, ma simili a quelli, che i Romani chiamavan Censiti, ovvero Ascrittizj, o Coloni addetti alla gleba (*b*). Non così trattaron i Goti l'Italia, la Sicilia, e queste nostre Provincie, ma lasciaron intatta la condizione delle persone, poichè non gli governava un Principe straniero, ma un Rè, che si pregiava di vivere alla Romana, e di serbare le medesime leggi, ed instituti de' Romani: Furon bensì in molti Villaggi delle nostre Provincie di questi Ascrittizj, e Censiti (siccome vi furon anche de' servi, perchè a' tempi de' Goti l'uso de' medesimi non s'era dismesso (*c*)) ma quelli stessi, o loro discendenti, in quella maniera, che prima si tenevano da' Romani, e di essi ci restano ancora molti vestigi ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano, che poi i secoli seguenti chiamaron angari, e parangarj (*d*). Ciò che si conferma per un avvenimento rapportato da Ugone Falcando in Sicilia a' tempi del Rè Guglielmo II. poichè essendo i Cittadini di Caccamo ricorsi al Rè contro Giovanni Lavardino Franzese, il quale affliggeva i Terrazzani, con esiggere la metà delle lor entrate, secondo, che diceva esser la consuetudine delle sue Terre in Francia; e riportate queste querele al Gran Cancelliero, ch'era allora Stefano di Parzio, perchè questi era ancor egli Franzese, lasciò la cosa senza provvedimento, onde i suoi nemici gli concitaron l'odio di tutti i Siciliani, e di molti Cittadini, e

(*a*) Loysean *des Seign. cap.*
(*b*) *Cod. de Agric. et Cons. lib.* 11 Connan in *Com. jur. civ. lib.* 2. *l. t.* 7.
(*c*) Leon. Ostiens. in *Cronic. Cassin. Glossator. in notis cap.* 6. *num.* 53.
(*d*) Got. in *Cod. Theod. lib.* 8 *tit. de curs. pub. et angar l.* 4.

Terrazzani, gridando, ch'essi eran liberi, e che non dovea permettere, secondo l'uso di Francia: *Ut universi Populi Siciliae redditus annuos, et exactiones, solvere cogerentur juxta Galliae consuetudinem, quae cives liberos non haberet.*

Ed in quanto a' Retaggi, e Terre della Gallia, i Franzesi vittoriosi le confiscarono tutte, attribuendo allo Stato l'una, e l'altra Signoria di quelle (c). E fuori di quelle Terre, che ritennero in domanio del Principe, distribuiron tutte l'altre a' principali Capi, e Capitani della loro Nazione; a tal'uno dando una Provincia a titolo di Ducato, ad un altro un Paese di frontiera a titolo di Contea; e ad altri de' Castelli, e Villaggi con alcune Terre d'intorno a titolo di Baronia, Castellania, o semplice Signoria, secondo i meriti particulari di ciascheduno, ed il numero de' soldati, ch'aveva sotto di se, poichè davansi così per essi, che per li loro soldati. Non così fecero i Goti in Italia, ed in queste nostre Provincie, poichè si lasciarono le Terre a loro posseditori, nè s'inquietò alcuno nella privata Signoria de' loro Retaggi: e le Provincie, e le Città eran amministrate da' medesimi Ufficiali, che prima, secondo che si governavano sotto l'Imperio di Valentiniano, e degli altri Imperadori d'Occidente suoi Predecessori. Nè in Italia, ed in queste nostre Provincie l'uso de' Feudi, e de' Ducati, e Contadi fù introdotto, se non nel Regno de' Longobardi, come diremo nel quarto libro di questa Istoria.

§. VI. *Insigni virtù di* Teodorico, *e sua morte.*

Fu veramente Teodorico di tutte quelle rade, e nobili virtù ornato, che fosse mai qualunque altro più eccellente Principe, che vantassero tutti i secoli. Per la sua pietà, e culto al vero Iddio, fu con immense lodi celebrato da Ennodio Cattolico Vescovo di Pavia. E se bene istrutto nella Religione Cristiana, i suoi Dottori gliele avessero renduta torbida, e contaminata per la pestilente eresia d'Arrio, siccome fecero a tutti i Goti; questa colpa non a' Goti dee attribuirsi, ma a' Romani stessi, e spezialmente all'Imperadore Valente, che mandando ad istruir questa Nazione nella Religione Cristiana, vi mandò Dottori Ariani; tanto che Salviano (*a*), quel Santo Vescovo di Marsiglia, nomò questa loro disgrazia, fallo non già de' Goti, ma del Magisterio Romano, e testifica questo Santo Vescovo, che nel medesimo lor errore non altro fu da essi riguardato, se non che il maggior onore di Dio; e per questa pia loro credenza, ed affetto, non dover essere i Goti reputati indegni della fede Cattolica, i quali, comparate le lor opere con quelle de' Cattolici, di gran lunga eran costoro in bontà, e giustizia superiori, o si riguardi la venerazione delle Chiese, o la fede, o la speranza, o la carità verso Dio; quindi è, che Socrate (*b*) Scrit-

(*c*) Loyseau *loc. cit.*
(*a*) Salvian. *lib.* 5. *de gubern. Dei.*
(*b*) Socr. *lib.* 4. *cap.* 53.

tore dell'Istoria Ecclesiastica, a molti Goti, che per la Religione furono da' Pagani uccisi, dà il titolo di Martiri, come quelli, che con semplice, e divoto cuore eransi a Cristo lor Redentore dedicati. E se per altrui colpa incorsero i Goti in quest' errore, ben fu questa macchia tolta, e compensata col merito di Riccaredo del loro sangue, che purgò dall'Arianesmo tutta la Spagna.

E fu singolar pietà de' Goti, e di Teodorico precisamente d'astenersi da ogni violenza co' suoi sudditi intorno alla Religione, nè perchè essi eran de' dogmi Arriani aspersi, proibiva perciò a' suoi Popoli di confessar la fede del gran Concilio di Nicea (*c*); anzi Teodorico in tutto il tempo, che resse l' Italia, e queste nostre Provincie, non pure lasciò inviolata, ed intatta la Religione Cattolica a' suoi sudditi, ma si permetteva ancor a' Goti stessi, se volessero dall'Arrianesmo passare alla fede di Nicea, che liberamente fosse a lor lecito di farlo.

Maggiore rilucerà la pietà di questo Principe, in considerando, che della Cattolica Religione, ancorchè da lui non professata, ebbe egli tanta cura, e pensiero, che non permetteva, che al governo della medesima s' eleggessero, se non Vescovi di conosciuta probità, e dottrina, de' quali fu egli amantissimo, e riverente: di ciò presso a Cassiodoro (*d*) ce ne dà piena testimonianza il suo nipote stesso Atalarico: *Oportebat enim arbitrio boni Principis obediri, qui sapienti deliberatione pertractans, quamvis in aliena Religione, talem visus est Pontificem delegisse, ut agnoscatis illum hoc optasse, praecipuè, quatenus bonis Sacerdotibus Ecclesiarum omnium Religio pullularet.*

Quindi avvenne, come Paolo Warnefrido, e Zonara raccontano (*e*), ch' essendo nato ne' suoi tempi quel grave scisma nella Chiesa Romana, tosto fu da lui tolto col convocamento d'un Concilio, e le cose restituite in una ben ferma, e tranquilla pace. Si leggon ancora di questo Principe rigidissimi Editti, come similmente d' Atalarico suo nipote, per li quali severamente vengon proibite tutte quelle ordinazioni di Vescovi, chè per ambizione, o interveniente denaro si facessero, annullandole affatto, e di niun momento, e vigore riputandole (*f*); siccome più distesamente diremo, quando della Polizia Ecclesiastica di questo secolo favelleremo. E pur di Teodorico si legge, che quantunque nudrisse altra Religione, volle che i Vescovi Cattolici per lui porgessero calde preghiere a Dio, delle quali sovente credette giovarsi. Per la qual cosa non dee parere strano, siccome dice Grozio che Silverio Vescovo Cattolico Romano fosse stato a' Greci sospetto, quasi che volesse, e desiderasse più la Signoria de' Goti in Italia, che quella de' Greci stessi.

(*c*) Grot. *in Proleg. ad hist. Goth.*
(*d*) Cas. *lib.* 8. *cap.* 14.
(*e*) Grot. *loc. cit.*
(*f*) Cas. *lib.* 9. *cap.* 15.

Ed alla pietà di questo Principe noi dobbiamo, che queste nostre Provincie, ch'ora formano il Regno di Napoli, ancorchè sotto la dominazione de' Goti Arriani poco men, che 70. anni durassero, non ossero di quel pestilente dogma infestate, ma ritenessero la Cattolica ede, così pura, ed intatta, come i loro maggiori l'avevan abbracciata, che potè poi star forte, e salda alle frequenti incursioni de' Saraeni, che ne' seguenti tempi l'invasero, e la combatterono, imperocchè iacque a Teodorico non pur lasciarla così stare, come trovolla, ma li favorirla, ed esser esiandio della medesima custode, e difensore: lal cui esempio mossi Alalarico, e gli altri Goti suoi Successori, si ece in modo, che durante il loro dominio, non restò ella nè perturata, nè in qualunque modo contaminata:

Della giustizia, umanità, fede, e di tutte l'altre più pregiabili, e obili virtù di questo Principe, non accade, che lungamente se ne ragioni: Cassiodoro ne' suoi libri ci fa ravvisare una immagine di Regno così culto, giusto, e clemente, che a ragione potè Grozio (g) dire; *planeque si quis cultissimi, clementissimique Imperii formam conspicere voluerit, ei ego legendas censeam Regum Ostrogothorum Epistolas, quas Cassiodorus collectas edidit.* Onde non senza cagione potevan i Goti appresso Belisario vantarsi di questa lode (*h*): nè senza ragione Teodorico stesso potè dire: *Æquitati fave: eminentiam animi virtute defende, ut inter nationum consuetudinem perversam, Gothorum possis demonstrare justitiam*: ed altrove: *Imitamini certe Gothos nostros, qui foris praelia, intus norunt exercere justitiam.* E fu cotanto lo studio, e la cura di questo Principe nel reggere i suoi sudditi con una esatta, e perfetta giustizia, che si dichiarò co' medesimi volersi portar con esso loro in modo, che si dolessero più tosto d'esser così tardi venuti sotto l'Imperio de' Goti. Procopio, ancorchè Greco, non può non inalzare queste Regie, ed insigni sue virtù: egli custode delle leggi, giusto nell'assegnare i prezzi all'annona; esatto ne' pesi, e nelle misure; e nell'imporre tributi, fu maravigliosa la sua equabilità, e sovente per giuste cagioni era pronto a rimettergli: se i suoi eserciti in passando danneggiavan i paesani, soleva Teodorico a' Vescovi mandare il denaro per risarcirgli de' patiti danni: se v'era bisogno di materia per fabbricar navi, o di munire d'altra guisa i suoi campi, pagava immantenente il prezzo: egli liberalissimo co' poveri; e la maggior parte del suo regal impiego era il sovvenimento, e la cura de' pupilli, e delle vedove, di che chiara testimonianza ce n'ha data Cassiodoro.

La moderazione di questo Principe da' suoi fatti di sopra esposti, è pur troppo nota; e' potendo far passare i vinti sotto le leggi de' Goti vincitori, volle che colle leggi proprie, colle quali eran nati, e nudriti vivessero. Permise, che sotto il suo Regno Roma fosse dallo stesso Romano Senato governata: che giudicasse il Romano tra Ro-

(g) Grot. *in Prolegom. ad hist. Goth.*
(*h*) Procop. *hist. Goth.*

mani: tra Goti, e Romani, il Goto, ed il Romano. Che quella Religione ritenessero ch'avevan succhiata col latte (*i*), avversissimo d'introdurre novità, come quelle, che sogliono essere sempre mai alle Repubbliche perniciosissime, e cagione di molti, e gravi disordini.

La sua temperanza fu da Ennodio chiamata modestia sacerdotale: e' secondo l' usanza della sua Nazione, parchissimo de' cibi, e molto più sobrio nelle vesti. Nel suo Regno i Goti si mantennero continentissimi, e casti, nè fu insidiata la pudicizia delle donne: *Quae Romani polluerant fornicatione*, dice Salviano (*k*), *mundant Barbari castitate*: ed altrove: *Impudicitiam nos diligimus. Gothi execrantur, puritatem nos fugimus, illi amant.* Vivevan di cibi semplicissimi, di pane, di latte, di cascio, di butirro, di carne, e sovente cruda, macerata solamente nel sale. Tralascio per brevità le sue virtù Regie: infin oggi si ammirano in Roma, ed in Ravenna i monumenti della sua munificenza negli Edificj, negli Acquedotti, ed in altre splendide opere. Dal corso de' suoi fatti egregi, incominciando dalla puerizia, è pur troppo noto il suo valore, la fortezza, la sua magnanimità, il suo sublime spirito, ed il suo genio sempre a grandi, e difficili imprese prontissimo. Principe, e nella guerra, e nella pace espertissimo, donde nell' una fu sempre vincitore, e nell' altra benificò grandemente le Città, ed i Popoli suoi: e la virtù sua giunse a tanto, che seppe contenere dentro a' termini loro, senza tumulto di guerre, ma solo con la sua autorità, tutti i Re Barbari occupatori dell' Imperio. E per restituire l' Italia nell' antica pace, e tranquillità molte Terre, e Fortezze edificò infra la punta del Mare Adriatico, e l'Alpi, per impedire più facilmente il passo a' nuovi Barbari, che volessero assalirla. Tanto ch' è costantissima opinione di tutti gli Scrittori, che mediante la virtù, e la bontà sua, non solamente Roma, ed Italia, ma tutte l' altre parti dell' Occidental Imperio libere dalle continue battiture, che per tanti anni da tante inondazioni di Barbari avevan sopportate, si sollevarono, ed in buon ordine, ed assai felice stato si ridussero.

So che alcuni credono esser queste tante virtù di Teodorico, state imbrattate dall' insidie, e morte finalmente fatta dare ad Odoacre; e nell' ultimo della sua vita da alcune crudeltà cagionate per varj sospetti del Regno suo, con avere ancora fatto morire Simmaco, e Boezio suo genero Senatori, ed al Consolato assunti: uomini di nobilissima stirpe nati, nello studio della Filosofia consumatissimi, religiosissimi, e per fama di pietà, e di dottrina assai insigni.

Ma se vogliano questi fatti attentamente considerarsi, la ragion di Stato difende il primo; e dell' essere stato crudele con Simmaco, e Boezio, dobbiamo di quello stesso incolpar Teodorico, di che fu

(*i*) P. Garet. *in vita Cas. part.* 1. §. 12.
(*k*) Salvian. *loc. cit.*

incolpato da' suoi domestici: *Id illi injuriae*, come dice Procopio, *in subditos primum, ac postremum fuit, quod non adhibita, ut solebat, inquisitione de viris tantis statuerat.* In questo solamente mancò Teodorico, ch' essendo stati per invidia imputati Simmaco, e Boezio di macchinar contro alla sua vita, ed al suo Regno, gli avesse senza usare molta inquisizione in caso sì grave, in cui richiedevasi somma avvedutezza, condennati a morte; del resto, come ben osservò Grozio (*l*), *Actum ibi, non de Religione, quae Boethio satis Platonica fuit, sed de Imperii statu.* Non fu mosso certamente Teodorico da leggier motivo, ma per cagione di Stato, non già di Religione, come alcuni credono. Ben si sono scorti, quali sentimenti fossero di questo Principe intorno a lasciare in libertà le coscienze degli uomini, ed appigliarsi a quella Religione, che lor piacesse. Nè per Boezio poteva accader ciò, la cui Religione fu più Platonica, che Cristiana. E se dee credersi a Procopio, ben di quel suo fallo poco prima di morire ne pianse Teodorico amaramente con intensissimo dolore del suo spirito; poichè essendosegli, mentre cenava, apprestato da' suoi Ministri un pesce di grossissimo capo, se gli attraversò nella fantasia così al vivo l' immagine di Simmaco, che parvegli quello del pesce essere il costui capo, il quale con volto crudele, ed orribile lo minacciasse, e volesse della sua morte prender vendetta; tanto che spaventato per sì portentosa veduta, corsegli per le vene un freddo, che obbligatolo a mettersi a giacere, si fece coprir di molti panni; ed avendo raccontato ad Elpidio suo Medico ciò che gli era occorso; *In Simmacum, ac Boethium quod peccaverat, deflevit: poenitentiaeque, ac doloris magnitudine, non multo post obiit*, come narra Procopio.

Giornande niente dice di sì strano successo, ma lo fa morire di vecchiezza, narrando, che Teodorico *postquam ad senium pervenisset, et se in brevi ab hac luce egressurum cognosceret*, fece avanti di lui convocare i Goti, e' principali Signori del Regno, a' quali disegnò per suo successore *Atalarico*, figliuolo d' Amalasunta sua figliuola, il quale morto Eutarico suo padre pur dell' illustre stirpe degli Amali, non avendo più, che dieci anni, sotto la cura, ed educazione di sua madre viveva. Non tralasciò morendo di raccomandare a' medesimi la fedeltà, che dovevan portare al Re suo nipote; raccomandò ancora l' amore, e riverenza verso il Senato, e Popolo Romano, e sopra tutto incaricò, che dovesser mantenersi amico, e propizio l' Imperadore d' Oriente, col quale procurassero tener sempre una ben ferma, e stabil pace, e confederazione: il qual consiglio avendo religiosamente custodito Amalasunta, le cose de' Goti infinchè visse il suo figliuolo Atalarico, andaron assai prosperamente; poichè per lo spazio d' otto anni, che regnarono, mantennero il lor Reame in una ben ferma, e tranquilla pace. Tale fu la morte di questo illustre Principe, che avvenne nell' anno 526. di nostra salute, dopo aver regnato poco men

(*l*) Grot. *loc. cit.*

che 38. anni, e ridotta l'Italia, e queste nostre Provincie nell' antica pace, e tranquillità.

§. VII. *Di* Atalarico *Re d'Italia.*

Prese il governo del Regno per la giovanezza di Atalarico, Amalasunta sua madre, Principessa ornata di molte virtù, la quale uguagliò la sapienza de' più savj Re della Terra; ella governò il Reame, e la giovanezza del suo figliuolo con tanta prudenza, che non cedeva guari a quella di Teodorico suo padre. Ella appena morto costui, ricordevole de' suoi consigli, fece da Atalarico scrivere a Giustino I. Imperadore (il qual essendo succeduto ad Anastasio, allora imperava nell'Oriente) calde, ed officiose lettere, per conservare tra essi quella concordia, che Teodorico aveva incaricata. Altre parimente ne fece scrivere al Senato, ed al Popolo Romano affettuosissime, e piene d'ogni stima, le quali ancor oggi appresso Cassiodoro leggiamo (*a*).

Mantenne quell' istessa forma, ed istituto nel governo, che Teodorico tenne; nè durante il Regno di suo figliuolo permise, che alcuna cosa si mutasse: le medesime leggi si ritennero (*b*) gl' istessi Magistrati, l'istessa disposizione delle Provincie, e la medesima amministrazione. Tutti i suoi studj erano di far allevare il giovine Principe alla Romana, con farlo istruire nelle buone lettere, e nelle virtù, tenendo per questo effetto molti maestri, che l'insegnassero. Ma i Goti, ed i Grandi della Corte dimenticatisi prestamente de' consigli di Teodorico mal sofferivano, che Amalasunta allevasse così questo Principe, e gridando, ch' essi volevano un Re, che fosse nudrito fra l'armi, come i suoi antecessori; fu ella in fine costretta d'abbandonarlo alla lor condotta, la quale fu tanto funesta a questo povero Principe, che caduto in molte dissolutezze, perdè affatto la salute, e venne in tale languidezza, che lo condusse ben tosto alla tomba; poichè appena giunto all'ottavo anno del suo regnare, finì nel 534. i suoi giorni. Origine, che fu de' mali, e della ruina de' Goti in Italia, de' disordini, e delle tante rivoluzioni, che da poi seguirono, mentre già all'Imperio d'Oriente era stato innalzato da Giustino, Giustiniano suo nipote, quegli che per le tante sue famose gesta sarà il suggetto del seguente capitolo.

CAP. III.

Di Giustiniano *Imperadore, e sue leggi.*

Mentre in Italia per la prudenza di Amalasunta conservavasi quella stessa pace, e tranquillità, nella quale Teodorico aveala lasciata, ed

(*a*) Cas. *lib.* 7. *cap.* 1. 2. 3.
(*b*) Cas. *lib.* 8. *cap.* 3.

il Regno d'Atalarico, come uniforme a quello del Re suo avolo, riusciva a' Popoli clementissimo, fu da Giustino, richiedendolo il Popolo Costantinopolitano, fatto suo Collega, ed Imperadore Giustiniano suo nipote nel dì primo d'Aprile dell'anno di nostra salute 527. E morto quattro mesi da poi Giustino, cominciò egli solo a reggere l'Imperio d'Oriente (*a*). Questi fu quel Giustiniano, cui i suoi fatti egregj acquistaron il sopranmome di Grande; sotto di cui l'Imperio ripigliò vigore, e forza, non men in tempo di pace, che di guerra, a cagion de' famosi Giureconsulti, che fiorirono nella sua età, e del valore di Belisario, e di Narsete suoi illustri Capitani. Le sue prime grand' imprese furon quelle adoperate in tempo di pace. Egli ne' primi anni del suo Regno s'accinse a voler dare una più nobil forma alla Giurisprudenza Romana, ed invidiando non men a Teodosio il giovane, che a Valentiniano III. quella gloria, che acquistaronsi, l'uno per la Compilazione del famoso Codice Teodosiano, e l'altro per la providenza data sopra i libri de' Giureconsulti, volle non pur imitargli, ma emulargli in guisa, che al paragone la fama di coloro rimanesse oscura, e spenta; e nell'Oriente non meno, che nell'Occidente non più si rammentassero i loro egregj fatti.

§. I. *Del primo Codice di* GIUSTINIANO.

Adunque non ancor giunto al secondo anno del suo Imperio, nel mese di Febbrajo dell'anno 528. promulgò un Editto, al Senato di Costantinopoli dirizzato, per la Compilazione d'un nuovo Codice. Trascelse alla fabbrica di questa opera da tre Ordini gli uomini più insigni del suo tempo, da' Magistrati, da' Cattedratici, e da quello degli Avvocati: dall'Ordine de' Magistrati furon eletti Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tomaso, *Triboniano*, e Costantino: dei Professori, fu trascelto Teofilo; e dall'Ordine degli Avvocati Dioscoro, e Presentino, a' quali tutti fu preposto il famoso Triboniano, come lor capo.

La forma, che a costoro si prescrisse fu di dover da' tre Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano raccorre le Costituzioni dei Principi, che quivi erano, ed oltre a questo, di aggiugnervi ancora l'altre, che da Teodosio il giovane, e da altri Imperadori suoi successori infin a lui erano state di tempo in tempo promulgate, eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate; le quali tutte in un volume dovessero raccogliere. Prescrisse lor ancora l'istituto ed il modo, cioè di troncar quello, che in esse trovavan d'inutile, e superfluo, togliere le prefazioni, levare affatto quelle che eran tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle correggerle, e render più chiaro il loro sentimento: collocarle secondo l'ordine de' tempi e secondo la materia, che trattano. Non tralasciassero a ciascheduna Costituzione di porv' i nomi degl'Imperadori, che le promulgarono,

(*a*) Pagi *diss. hyp. de Consulib. pag.* 300.

il luogo, il tempo, e le Persone a chi furon indirizzate: il tutto ad emulazione di Teodosio, come è manifesto dall'Editto di Giustiniano, che leggiamo sotto il *tit. de novo Cod. faciendo.*

Impiegarono per tanto quest'insigni Giureconsulti le lor fatiche poco più d'un anno per la Compilazione di questo nuovo Codice; tanto che nel principio del terzo anno del suo Imperio, e propriamente in Aprile dell'anno seguente 529. fu compiuto, e promulgato, e con altro Editto, che si legge sotto il *tit. de Justinianeo Cod. confirmando*, ordinò, che questo Codice solamente nel Foro avesse autorità, che i Giudici di quello si servissero, e che gli Avvocati non altronde, che da questo allegassero nelle contese forensi le leggi; proibì affatto i tre primi Codici, i quali volle, che rimanessero senza alcuna autorità, nè in giudicio potessero più allegarsi; donde nacque, che in Oriente s'oscurò il Codice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in Italia precisamente, ove durante la dominazione de' Goti, questo di Giustiniano non fu ricevuto, e furono perciò più fortunati i successi del Codice Teodosiano in Occidente, che nell'Oriente, per opera di Giustiniano.

Le Costituzioni, che in questo nuovo Codice, in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da' tre primi Codici, cominciavan da Adriano, infin a' Giustiniano, e le leggi promulgate da 54. Imperadori, contenevano. E quindi è, che alcune Costituzioni allegate da' Giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo Codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello, che comincia da Costantino Magno ma che ben erano ne' Codici di Gregorio, e di Ermogene, da' quali anche fu questo ultimo compilato.

§. II. *Delle Pandette ed Istituzioni.*

Per emular Giustiniano la fama di Teodosio, non contentossi del solo Codice: volle, che ad impresa più notabile, e difficile si ponesse mano, cioè a raccorre, ed unire insieme i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, e con ordine disporgli; e siccome erasi fatto delle Costituzioni de' Principi, che da Adriano infin a lui fiorirono: così anche si facesse de' Responsi degli antichi Giureconsulti; delle note loro, ch'essi si trovassero aver fatte alle leggi de' Romani, e precisamente all'Editto perpetuo; de' loro trattati; de' libri metodici, e finalmente di tutti i lor Commentarj; l'opere de' quali erano così ampie, e numerose, che se ne contavan infin a duemila volumi. Nel quarto anno del suo Imperio diede Giustiniano fuori un altro Editto (*a*) a Triboniano indirizzato, dove quest'Opera si comanda, ed al medesimo Triboniano, ed a sedici altri suoi Colleghi si dà l'impiego di così ardua, e malagevole impresa. Furono trascelti ingegni i migliori di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per

(*a*) *L. 1. C. de vet. jur. enucl.*

opera sì difficile. Oltre a Triboniano furon eletti Teofilo, e Cratino, celebri Professori di legge dell' Accademia di Costantinopoli; Dorodeo, ed Anatolio pur anche Professori nell'Accademia di Berito: dell' Ordine de' Magistrati intervenne pure Costantino; e dell' Ordine degli Avvocati undici ne furono trascelti, Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino, e Giovanni (*b*).

Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il corso di tre anni condussero a fine, piacque al medesimo Giustiniano d' ordinare a Triboniano, Teofilo, e Dorodeo, che in grazia della gioventù compilassero le Instituzioni, ovvero gli Elementi, e' Principi della legge, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo sentiero piano, e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi allo studio delle Pandette, che già si preparavano: siccome infatti da quelli tre insigni Giureconsulti ad esempio degli antichi, cioè di Cajo, Ulpiano, e Fiorentino, furon tantosto compilate; e quantunque la fabbrica de' Digesti fosse stata innanzi comandata; nulladimeno per questo fine si proccurò, che le Instituzioni si pubblicassero prima delle Pandette, come in effetto un mese prima, cioè a Novembre dell' anno 533. nel settimo anno del suo Imperio furono promulgate, e divolgate. Divisero questi Elementi in quattro libri, in novantanove titoli, e se anche si vogliano numerare i principj de' medesimi in ottocento, e sedici paragrafi. Opera, secondo il sentimento dell'incomparabile Cujacio, perfettissima ed elegantissima, che non dovrebbe caricarsi tanto da così ampj, e spessi Commentaj, come a' dì nostri s' è fatto, ma da aversi sempre per le mani, e col solo ajuto di picciole note, e per via semplicissima a' giovani insegnarsi, siccome fu l' idea di coloro, che la composero, e di Giustiniano stesso, che la comandò.

Pubblicati questi Elementi, si venne prestamente a fine della grand' Opera delle Pandette, le quali un mese di poi, e propriamente nel Decembre dell' istess' anno 533. si pubblicarono per tutt' Oriente, e nell' Illirico. Appena nata sortì due nomi, l' un latino di *Digesti*, l' altro greco di *Pandette*, ambidue dagli antichi Giureconsulti tolti, ed usurpati: fulle dato nome di Digesti, perchè ne' libri, che contengono, furono con certo ordine, e sotto ciascun titolo collocate le sentenze degli antichi Giureconsulti, e disposte, per quanto fu possibile, secondo il metodo, e la serie dell' Editto perpetuo: si dissero anche Pandette, come quelle, che abbracciano tutta la Giurisprudenza antica (*c*).

Donde, da quali Giureconsulti, e da quali loro libri furon composti i Digesti, è cosa molto facile a raccoglier dal Catalogo degli antichi Giureconsulti, e dell' opere loro, che ancor oggi veggiamo prefisso alle

(*b*) *L. 2. C. de vet. jur. enucl.*

(*c*) V. Ant. August. *in libel de nominib. propriis Pandect. Florent. c. de Pandect. nom. et gener.*

Pandette Fiorentine. Ivi leggonsi 37. Autori, chiarissimi Giureconsulti da noi sovente lodati, quando nel primo libro, facendo memoria de' Giureconsulti, che da Augusto infin a Costantino Magno vissero, notammo sotto quali Imperadori fiorissero: oltre a questi fassi onorata memoria di molti altri, i quali meritaron esser nominati, e lodati nell' opere loro, ovvero che meritaron d' esser con giusti Commentarj o con perpetue note esposti, ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudar della meritata lode Jacopo Labitto, il quale con somma diligenza, ed accuratezza compose un *Indice* delle leggi, che sono nelle Pandette, ciascheduna delle quali, oltre al disegnarle l'Autore, va distintamente notando, da qual libro, o trattato di questi antichi Giureconsulti sia stata presa, separando fra di loro le leggi, che si trovano sparse in tutto il Corpo de' Digesti, e poi arrolando ciascuna delle medesime sotto quel trattato, o libro del Giureconsulto, onde fu tolta. Fatica quanto ingegnosa, altrettanto utilissima per poter ben intendere il vero senso delle medesime; essendo cosa maravigliosa il vedere, come l'una riceva lume dall'altra, quando sotto i libri, onde furon prese si dispongono; il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse si leggono. E ben quest' Autore diffusamente dimostra con più esempli, quanto conduca l'uso di quell' Indice alla vera interpetrazione delle leggi, e quanto fosse stato commendato da Cujacio suo Maestro, il quale fu quelli, che l'animò a proseguire questa bell' opera, e di darla alle stampe. Confermò Cujacio col suo esempio ciò, che da Labitto era stato dimostrato, mettendo in opera, e riducendo in effetto ciò, che colui aveva insegnato: quindi si vede che questo incomparabile Giureconsulto nel commentar le leggi delle Pandette, tenne altro metodo, ed altro sentiero calcò di quello, ch' erasi per l' addietro calcato dagli altri Commentatori: cioè di separare le leggi, e quelle ch'eran d'Affricano, e prese da' suoi libri, unille insieme, e sotto i proprj titoli le dispose, indi con quest'ordine le commentò, come altresì fece sopra Papiniano, Paolo, Scevola, ed alcuni altri Giureconsulti; il maraviglioso uso del quale, e di quanti comodi sia cagione ben anche l' intese Antonio Augustino, che compilò un altro non dissimil Indice, e lo sentono ancora tutti coloro, che della nostra Giurisprudenza sono a fondo intesi.

Piacque in tanto a Triboniano, ed a suoi Colleghi partire questa gran Opera de' Digesti in sette parti principali, distinguerla in cinquanta libri, e dividerla in 430. titoli. Se vogliam riguardare le Pandette Fiorentine, ch' oggi con molta stima si conservan in Firenze nella Biblioteca de' Medici, le vedremo in due volumi ben grandi divise: se bene Crispino (*d*) rapporta, che anticamente di tutti i 50. libri ne fosse fatto un sol volume; ma quelle, che vanno or'attorno per le mani d' ogn' uno, sortiron varia divisione, secondo le varie edizioni. Delle molte, ch' oggi s' osservano, e particolarmente in quest' ultimi nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri,

(*d*) Crispinus *in serie PP. in princ.*

e ricevute nell' Accademie, e ne' Tribunali d' Europa. La prima edizione, cioè la volgare, e meno corretta, è quella, della quale si valsero Accursio e gli altri antichi Glossatori. La seconda vien detta Nerica, ovvero di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell' anno 1531. fece imprimere. La terza appellasi Fiorentina, ovvero Pisana, la quale da noi deesi a Francesco Taurello, che nell' anno 1553. dalla Libreria de' Medici fece darla alla stampe.

La vulgata partizione di quest' Opera in tre volumi, è assai più antica di ciò, ch' altri crede; poichè fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro e di Azone, per maggior comodità fu in tal maniera divisa (*e*). essendo la mole sua così vasta, che comprendendosi in un sol volume, non avrebbe potuto senza gran disagio leggersi, e maneggiarsi. Come poi a ciascun volume fosse dato il nome, al primo di Digesto vecchio, al secondo d' Inforziato, ed al terzo di nuovo, quando tutti e tre nacquero in un istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Essersi detto il primo vecchio, e l' ultimo nuovo, non sarebbe cosa molto strana; ma quel di mezzo appellarsi con istrano vocabolo *Inforziato*, è quello che ha esercitate le penne di più Scrittori, i quali in cose cotanto tenui han voluto pure abbassare il lor ingegno.

Alcuni han creduto essersi chiamato Inforziato dalla voce greca φορτιον che in latino significa *onus*, perchè quel volume contiene le leggi più obbliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità, alimenti, prestazioni di fidecommissi, ed altro (*f*). Più tollerabile è la conghiettura di Bernando Waltero (*g*), il qual disse, che corrottamente siasi così chiamato per vizio degli Scrittori, i quali in vece d' *Infarcitum*, come posto in mezzo tra'l vecchio, e'l nuovo, lo dissero *Infortiatum*. Ma sopra tutte l' altre, migliore par che sembri quella d'Alciato, che la reputò voce barbara, ed insulsa (*h*); ovvero l' altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat (*i*) Claudio Cappellano Dottor della Sorbona, e Regio Professor di lingua Ebraica in Parigi: questi suspica esser derivato dal Caldeo *Forthiata*, la qual voce da' Rabbini fu sovente presa per significar testamento, ed ultima volontà dell' uomo; onde potè avvenire, che taluno, o per ischerzo, o per ostentar novità, volendo dir testamento, avesselo chiamato Inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti, ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome; ma ciò, che siasi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo, che pubblicati i Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l' Oriente, essendo stato commesso a' Prefetti dell' Oriente, dell' Illirico, e della Libia, che gli notificassero a tutti i Popoli alla loro giurisdizione soggetti, come è manifesto dalla prefazione, che Giustiniano prepose a' Digesti, ed

(*e*) Barbos. *ad rubr. D. Solut. matr. num.* 2.
(*f*) Rainald. *Cursus* 1. *indagat. jur.* 1.
(*g*) Ber. Walther *in Miscel. obs. lib.* 2. *cap.* 5.
(*h*) Alciat. *lib.* 1. *dis. punct.*
(*i*) Doujat. *in hist. jur. civ. in fin.*

altrove (*k*), non poteron però penetrare allora in Italia, ed in queste nostre Regioni, come quelle, che sotto alieno Principe, e sotto la dominazione de' Goti ancor duravano, nè in questo terreno poteron esser piantati, ed acquistar quella autorità, e quella forza, che poi dopo il corso di più secoli fortunatamente ottennero, ed in tanta stima, e riputazione sursero, quanto è quella nella quale oggi si veggono.

§. III. *Del Secondo Codice di* GIUSTINIANO *ai repetita prelezione.*

Posto fine a quest' Opera veramente Regia, non perciò quietossi questo eccelso Principe; egli essendo stato avvertito, che nel compilar de' Digesti erasi osservato, che molte controversie restavan ancor indecise negli scritti di quegli antichi Giureconsulti, e che bisognava terminarle colla sua autorità Imperiale; e di vantaggio avendo egli fra tanto, dopo pubblicato il primo Codice, promulgate altre sue Costituzioni, le quali vagavano sparse, e non affisse ad alcun volume; ed essendosi osservato eziandio, che molte cose nel Codice già compilato mancavano, comandò nel seguente anno, che fu l' ottavo del suo Regno, e propriamente nell'anno 534. che quel Codice s'emendasse, e ritrattasse, con farsene un altro più compiuto, e perfetto (*a*). Diedesi per tanto il pensiero a cinque di color, ch' intervennero alla fabbrica de' Digesti, cioè a Triboniano, e Doroteo, ed a tre altri Avvocati, Menna, Costantino e Giovanni: questi secondo l' ordine prescritto loro da Giustiniano, che si legge nel suo Codice (*b*), levarono dal primo quelle Costituzioni, che stimaron oziose e superflue, o che fossero state dall' altre emanate da poi, corrette ed abolite.

Erano corsi cinque anni tra il primo Codice, e questo secondo, e nello spazio di questo tempo molte Costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo Codice, ne furon pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali fu assai famosa quella che leggiamo sotto il *tit. de bon. quae lib.* (*c*), dove fu generalmente stabilito, che ciò, che il figliuolo altronde acquistava, non *ex paterna substantia*, fosse suo peculio avventizio, e l' usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò, che nell' antica, e mezza Giurisprudenza era disposto. Da poi nel Consolato di Lampadio, e d' Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta decisioni, che per togliere le controversie, ed ambiguità degli antichi Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire (*d*); molte delle quali

(*k*) *L. tanta. C. de vet. jur. concl.*

(*a*) Auctor. Chronici Alex. apud Pagi in *Dissert. Hypatica de Consulib. p.* 301. *His. Coss. Justinianeus Codex renovatus est, adjunctis novis, post priorem Codicem, Constitutionibus, jussumque est. antiquato priore, suum obtinere vim, sive auctoritatem IV. Kal. Jun. Indict. XII.*

(*b*) *Cod. de emendat. C. Justin. et secunda edit.*

(*c*) *L.* 6. *C. de bon. quae lib.*

(*d*) V. Emund. Meril. in *decis. Justin.*

abbiamo sotto il *tit. de usufr.* come la *l.* 12. 13. 14. 15. e 16. poichè la 17. ancorchè sia una delle 50. decisioni, fu fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in questo Consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche furon fatte altre Costituzioni, come la *l.* 7. che leggiamo sotto il *tit. de bon. quae lib.* dove fu stabilito, che non s'acquistasse al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, o dall'Imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè la *l. un. C. de rei ux. act.* Fu anche in quest'anno 530. che fu il quarto dell'Imperio di Giustiniano, promulgata quell'altra sua Costituzione, che si legge sotto il *tit. de vet. jur. enucl.* ove, come si disse, Giustiniano comandò a Triboniano, ed a sedici altri Giureconsulti la fabbrica de' Digesti.

Nell'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio, e quinto dell'Imperio di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la *l.* 2. *de Constit. pecun.* ove fu abolita l'azione receptizia, la *l.* 2. *C. Com. de legat.* ove fu tolta la differenza de' legati, e fidecommessi particolari; la *l.* 2. *C. de indic. viduit.* dove restò abolita la legge Giulia Miscella; la *l.* 3. *C. de Edict. D. Hadrian. toll.* per la quale si tolse, e cancellò l'Editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità; e la *l.* 4. *C. de liber. prat.* ove rimase abolita la differenza del sesso nell'escredazione. In questo medesimo anno furono ancora promulgate quelle nobili Costituzioni, cioè la *l. si quis argentum* 35. *C. de donat.* la *l. ult. C. de jur. delib.* la *l. ult. C. qui pot. in pign.* ed alcune altre.

Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio, e d'Oreste si pubblicò la *l.* 2. *Cod. de vet. jur. enucl.* e nell'anno seguente 533. settimo del suo Imperio, furon pubblicate l'Istituzioni, e come si disse, un mese da poi le Pandette. Questi due anni si notano così, perchè furono senza Consoli.

Aggiunsero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice tutte queste Costituzioni, che secondo Balduino (*e*), e Rittersusio (*f*) oltrepassando il numero di 200. promulgate dopo il primo Codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel Catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto, delle quali Francesco Raguellio (*g*) ne compilò particolari Commentarj: siccome fece anche Emondo Merillio sopra le 50. decisioni (*h*). Per queste si variò non poco il sistema di varie materie alla nostra Giurisprudenza attinenti, e particolarmente restò variata la dottrina de' peculj, de' legati, e d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, siccome anche avvertirono Balduino (*i*), e Rittersusio (*k*), che sia error grave il cre-

(*e*) Balduin. in *Justiniano pag.* 497.
(*f*) Rittersus. in *Jure Justin. in prooem. cap.* 1. *num.* 4.
(*g*) Fr. Raguel. 1. *Comment. ad Constitut. et decis. Justin.*
(*h*) Emund. Meril. *ad* 50. *decis. Just.*
(*i*) Balduin. in *Justin. pag.* 497.
(*k*) Ritters. *loc. cit*

dere, che in questo nuovo Codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta decisioni, e che toltone queste decisioni, in niente altro discordano le Pandette da questo Codice *di repetita prelezione*.

Ridotte adunque in questa miglior forma, ed in questo nnovo Codice le Costituzioni de' Principi, nel quale anche furono inserite alcune Costituzioni de' Successori di Teodosio, e di Valentiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio e Giustino, comandò Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore alcuno: ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamò *di repetita prelezione*, dovesse solamente ne' Tribunali in tutti i giudicj aver forza e vigore; nè d'altronde, che da esso, potessero le Costituzioni nel Foro allegarsi, cassando tutte l'altre, che forse si trovassero andare sparse e vaghe fuori del medesimo; ond'è, che alcuni assai a proposito avvertirono, che di niun vigore sien quelle Costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo inserite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla diligenza, ed erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove eran sepolte le cavò fuori, alla luce del Mondo restituendole; molte delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cujacio, di Dionisio, e di Giacopo Gotofredo, e d'alcuni altri eruditi; l'uso delle quali sarà, non di valersene, come Costituzioni di Principi, che ci facciano legittima autorità, ma solo per ricever da esse qualche lume per intender meglio le ricevute, e quelle, che per antica usanza hanno acquistato appresso noi nel Foro forza di legge. E la Costituzione di Zenone stabilita intorno agli edificj, e prospetto del mare, è difesa da molti per legittima, e d'autorità, cioè, perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice vien dichiarata non essere stata locale, per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre Provincie dell' imperio (*l*).

Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre Costituzioni, che quelle, le quali in questo Codice fossero insieme unite, e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche grave bisogno, o per dare altra providenza fossero per emanarsi nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si desse il nome non di Codice, ma di *Novelle* Costituzioni, e che formassero un altro Corpo separato dal suo Codice: onde se bene il nome di *Codice*, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, *a caudicibus arborum deducto vocabulo;* nulladimeno i nostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro, ove con certo ordine erano raccolte le Costituzioni Imperiali; poichè siccome dopo Cujacio avvertì, Gotofredo (*m*), le Costituzioni, e Rescritti de' Principi, solevano scriversi ne' Codici e Pugillari, ch' eran tavole di legno, ed anche di rame, o d'avorio, le quali per conservarne la memoria serbavansi negli Scrigni, o sia Cancelleria del Prin-

(*l*) V. Card. de Luca *de servit. disc.* 1.
(*m*) Goth. *ad tit. de nov. Cod. faciendo in princ.*

cipe, ond'è che leggiamo che Teodosio il giovane, quando fece compilare il suo Codice, mandò a ricercare a Valentiniano III. le Costituzioni da luj fatte per l'Occidente, che conservava ne' suoi Scrigni per poterle unire colle sue, e degl'Imperadori suoi predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i Risponsi de' Prudenti, onde si compilarono i Digesti, soleano scriversi nelle Membrane, non già in legno, o in rame.

Abolito dunque il primo Codice, del quale se n'estinse affatto la memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello ch'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i Tribunali, e tutte l'Accademie d'Europa, diviso, come ogn'un vede, in dodici libri, e distinto in 776. titoli. Le sue Costituzioni furon quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le Costituzioni di 54. Imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal loro Catalogo, che Aloandro, e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur lo dobbiamo all'industria e diligenza di Jacopo Labitto, e d'Antonio Agostino, che agli studiosi della nostra Giurisprudenza riesce non men utile e comodo, che quello composto da' medesimi de' Risponsi de' Giureconsulti nelle Pandette.

Alcuni han ripreso Giustiniano Principe cotanto Cattolico, che in questo Codice abbia fatto inserire molte Costituzioni non degne della sua pietà e Religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatte inserire ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri dissero, che mal facesse Giustiniano a trasferir nel suo Codice la legge di Valente contra i Solitarj, ed Amaja non ardisce in ciò difenderlo: ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra i veri Solitarj, ma contra coloro, che sotto pretesto di Religione, affettando lo esserci, s'univano con quelli per isfuggire i pesi della Curia. Alcuni altri lo riprendono, perchè molte leggi riguardanti l'usure ed i repudj stabilisse, con permettergli; ma Godelino (*n*), Leotardo (*o*), ed altri lo difendono. Altri perchè molte leggi attenenti all'esterior polizia Ecclesiastica v'inserisse; ma costoro sono degni di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi, ne' quali furono promulgate, ma secondo le massime de' secoli, ne' quali scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del Principe di stabilirle; ciò che meglio si vedrà, quando della polizia Ecclesiastica di questo secolo tratteremo.

§. IV. *Delle Novelle di* Giustiniano.

Se bene abbastanza si fosse proveduto da Giustiniano allo studio della Giurisprudenza con queste tre sue lodevoli opere, cioè dell'In-

(*n*) Godelino *de jur. novis. cap.* 10. *in fin.*
(*o*) Leotar. *de Usur. quest.* 6. *num.* 28.

stituzioni, de' Digesti, e del Codice; nulladimeno, come che col correr degli anni secondo le varie bisogne, e nuove emergenze, fu d'uopo dar nuove providenze, ed emanar nuove Costituzioni, si fece in modo, che non molto da poi crebbero queste tanto, che bisognò unirle in un altro volume, il quale delle novelle Costituzioni fu detto. Furon queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in sermon latino, come l'altre racchiuse nel Codice, ma quasi tutte in Grecia lingua concepute (*a*), toltane la Nov. 9. 11. 23. 62. 143. 150. che furono dettate in latino (*b*), nelle quali veramente evvi molto che disiderare intorno all'eleganza, brevità, gravità e dottrina, e quanto le Costituzioni de' Principi, che da Costantino Magno infino a lui fiorirono, cedono alle Costituzioni degli altri più antichi Imperadori, da Adriano fino a Costantino, tanto queste Novelle di Giustiniano cedono in brevità ed eleganza alle seconde, in guisa che s'è sempre retroceduto, ed andato di peggio in peggio, leggendosi queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide e prive affatto di quella brevità, gravità ed eleganza delle prime: ma ciò, che più importa, osservasi nelle medesime una certa incostanza e leggerezza inescusabile, mutandosi e variandosi ciò, che non molto prima erasi stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco da poi si muta e si cancella. La qual cosa ha dato motivo a molti di credere, che tanta instabilità procedesse dalla leggerezza femminile di Teodora moglie di Giustiniano, che sovente s'intrigava in sì fatte cose; e dall'avarizia di Triboniano, che per denaro sovente mutava e variava le leggi a sua posta (*c*).

Di queste Novelle solamente novantasei furono a notizia degli antichi nostri Glosatori, ancorchè Giuliano Professor di legge nell'Accademia di Costantinopoli, poco da poi di Giustiniano avendole in compendio ridotte e trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne furon da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di 165. accresciute: Giacopo Cujacio n'aggiunse altre tre, tanto che il loro numero arriva oggi a quello di 168. (*d*).

Ma non dee tralasciarsi d'avvertire, che nell'unire insieme queste Novelle non fu osservato con esattezza l'ordine de' tempi, scorgendosi molte di esse, che furono promulgate negli ultimi tempi dell'Imperio di Giustiniano, esser preposte a quelle, che si fecero prima, ed all'incontro alcune pubblicate prima, occupare l'ultimo luogo. Così nel nono anno dell'Imperio di Giustiniano nel Consolato di Belisario, quando cominciarono a stabilirsi, furono promulgate le Novelle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. e nel medesimo anno ancora la Novella 24. 25. 26. 27. 28. 29. 32. 42.

(*a*) Ant. Augustin. in *Paratl. ad Nov.*
(*b*) Ritters. in *prooem. cap. 4. num.* 1.
(*c*) Procop. *lib.* 1. *de Bello Persico.* Suidas in *dictione Tribonianus.*
(*d*) Doujat. *hist. jur. civ.* Rittersus. in *jur. Justin.*

51. 102. 103. 107. 110. 116. 118. e 157. Nel seguente anno, dopo il Consolato di Belisario, si promulgò la Novella 19. 20. 21. 22. 31. 38. 39. 40. 43. 45. 122 e nell'anno seguente, undecimo del suo Imperio. si fecero le Nov. 41. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 61. ed altre moltissime.

Nel Consolato di Giovanni, e duodecimo dell'Imperio di Giustiniano, furon pubblicate le Novelle 63. 64. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. siccome nell'anno appresso le Novelle 78. 79. 80. 81. 83. 87. 99. 101. 133. 162. e nel seguente, nel Consolato di Giustino, la Novella 98.

Nel Consolato di Basilio, e decimoquinto dell'Imperio di Giustiniano si profferirono le Novelle 108. 109. 111. 113. 115. 117. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 128. 129. 130. 131. 132. 134. 135. 136. 137. 145. 146. 147. 153. Ne' seguenti anni niente da Giustiniano promulgossi; ma nell'anno 32. ultimo del suo Imperio fu emanata la Novella 141. onde l'ultima di tutte dee riputarsi questa, come quella, che si fece nell'anno 558.

Queste Novelle insieme co' tredici Editti promulgati di tempo in tempo da Giustiniano, furono unite e raccolte in un volume, non per ordine di Giustiniano (*e*), ma dopo la sua morte per privata diligenza ed industria, come mostrano Cujacio ed Antonio Agostino, senza tenersi altr' ordine di quello, che di sopra s'è detto. Fu tutta opra degl' Interpetri poi dividerle in nove *Collazioni*, le quali a similitudine de' libri contengono ciascheduna più titoli. E fu nomato da poi ne' tempi di Bulgaro *Autentico*, o perchè a queste Costituzioni, come quelle, che furono promulgate dopo le leggi del Codice, si desse maggiore autorità e peso; ovvero, com'è più probabile, che al paragone dell'Epitome latina fatta da Giuliano, questa opra, come quella che conteneva le Novelle intere, e come furon da Giustiniano promulgate, doveva riputarsi l'originale e l'autentica (*f*).

Abbiam di queste Novelle tre versioni latine: una antica, della quale si crede Autore Bulgaro; ma Cujacio (*g*), ed altri vi dissentiscono: l'altra fatta da Aloandro: e la terza da Errico Agileo. Non convengono gli Autori nè nel nome, nè nell'età di questo antico Interpetre. Alcuni lo credettero, o più antico, ovvero coetaneo di San Gregorio Magno allegando, e trascrivendo questo Pontefice molti passi di queste Novelle ne' suoi libri, della quale opinione fu anche Balduino (*h*). Ma Antonio Agostino (*i*) seguitato da Rittersusio rapporta, che ne' tempi di Irnerio e di Bulgaro fu per opra d'un certo Monaco trovato il volume greco di queste Novelle, il quale lo tradusse in latino. Fu questi chiamato Bergonzione Pisano, del quale

(*e*) Rittersus. in *Jure Justin. cap.* 1. *num.* 18. *in prooemio.*
(*f*) Rittersus. in *Jure Justin. in prooem. cap.* 1. *num.* 10. 11. 12.
(*g*) Cujac. *lib.* 8. *obs. cap. ult.* Doujat. *hist. jur. civil.*
(*h*) Balduinl *Justin. pag.* 593
(*i*) Ant. Augnst. in *Paral. Nov.* 90. Rittersus. in *prooem. cap.* 4. *num.* 9.

anche si narra, che traducesse in latino quelle clausole greche, che si trovano ne' libri de' Digesti.

La traduzione fatta da Aloandro seguì in questo modo: conservavasi in Firenze un volume MS. delle greche Novelle, dal qual libro Fiorentino fu copiato quello di Bologna: di questo si servì Aloandro, e fu il primo che diede alle stampe le Novelle greche da lui tradotte in latino. La prima edizione si fece nell' anno 1531, non senza gloria del Senato di Norimbergh, il quale somministrò le spese. Errigo Scrimgero molti anni avendo avuto in mano in Venezia un altro esemplare MS. più esatto, che fu del Card. Bessarione, supplì da questo nuovo volume molto di ciò che mancava nell' edizione di Norimbergh, e stampò le Novelle in quell'idioma, cioè greco; donde nacque poi la terza traduzione di Errico Agileo, il quale tradusse ancora le Novelle di Lione; e Conzio ne trasportò ancora alcune altre nella latina favella.

Wernero, ovvero, come i nostri l' appellano, *Irnerio*, con non picciol comodo degli studiosi avendole accorciate, a ciascuna legge del Codice, che per le Novelle venisse corretta, o che trattasse di simil argomento, aggiunse il ristretto delle medesime, perchè potesse conoscersi ciò, che su quel soggetto erasi innovato per queste novissime Costituzioni di Giustiniano, che perciò acquistaron il nome d' *Autentiche*, le quali cautamente debbon co' suoi fonti, onde derivano, confrontarsi; poichè alle volte si discostano da' medesimi e Giorgio Rittersusio (*k*) figliuolo di Corrado novera 70. luoghi, che discordano da' loro originali.

È ancora d' avvertire, che in tre cose principalmente differisce dal Codice questo volume delle Novelle. La prima, che il Codice abbraccia le Costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano infino a Giustiniano; e le Novelle sono Costituzioni del solo Giustiniano. La seconda, che le leggi del Codice furono quasi tutte dettate in sermon latino, e le Novelle in greco. La terza, che nel Codice le Costituzioni sono ripartite in certe classi, e collocate sotto varj titoli, secondo la varietà del soggetto che trattano, e molte volte ne sono state più disposte sotto un titolo; quando nel volume delle Novelle ciascheduna Costituzione ha il suo titolo, e furono senz' ordine unite insieme, con serbarsi solamente l' ordine del tempo: il qual' ordine nemmeno fu in tutto osservato, come di sopra s' è veduto.

§. V. *Dell' uso ed autorità di questi Libri in Italia, ed in queste nostre Provincie.*

Quantunque Giustiniano, per queste insigni sue opere, avesse nell' Oriente oscurata la fama di Teodosio, tanto che s' estinse affatto il nome del costui Codice, nè altrove, che a questi suoi Libri poteva ricorrersi, o nel Foro, o nell' Accademie: e fossero stati nell' Imperio

(*k*) Georg. Ritters. in *Appendice ad Jus. Justin. patris.*

d' Oriente questi soli ricevuti, e rifiutati tutti gli altri; nulladimeno nell' Occidente, ed in Italia precisamente diversa fu la lor fortuna; poichè essendo stati da Giustiniano pubblicati negli ultimi anni del Regno d' Atalarico, mentre ancor durava la dominazione de' Goti, non furono in Italia, nè in queste nostre Provincie ricevuti, nè qui, come in alieno terreno poterono esser piantati, e metter profonde radici, ma si ritennero gli antichi Codici, e gli antichi libri de' Giureconsulti, ed il Codice di Teodosio niente perdè di stima, e di autorità; anzi appresso gli Westrogoti per l'autorità d' Alarico, fu in somma riputazione avuto, tanto che il suo Compendio, che essi chiamavan Breviario, non pure appresso i medesimi, ma anche appresso gli Ostrogoti, e presso anche a molte altre Nazioni, come Borgognoni, Franzesi e Longobardi niente perdè di pregio e d' autorità, e ciò ch' era legge de' Romani, in questi libri era racchiuso.

E se bene dopo la morte d' Atalarico, ed indi a poco d' Amalasunta, le cose de' Goti in Italia si riducessero ad infelicissimo stato, e Giustiniano col valore di Belisario riportasse di loro più vittorie, ed avesse con particolar Editto (a) ordinato l' osservanza delle leggi Romane ne' suoi libri contenute per tutte le Provincie d' Italia; e da poi che Belisario nel decim' anno del suo Imperio ebbe espugnata Napoli, la Puglia, la Calabria, il Sannio, e la Campania, avesse tolte a' Goti queste Provincie; nulladimeno avendo poi costoro sotto Totila valorosissimo e prudentissimo Principe ripreso l' antico spirito e valore, e poste in tanta revoluzione le cose d' Italia, che a tutt' altro potè badarsi, che alle leggi in mezzo a tant' armi, e guerre sì crudeli e feroci, rimasero perciò di nuovo senza vigore, ed autorità alcuna le leggi Romane ne' libri di Giustiniano contenute. E quantunque alla fine negli ultimi anni del suo Imperio avesse riportata de' medesimi intera vittoria, e sotto Teja ultimo loro Re gli avesse per mezzo di Narsete interamente debellati e sconfitti; contuttociò sopraggiunto non molto da poi dalla morte, e succedutogli Giustino il giovane, Principe inettissimo, non andò guari, che l' Italia passò sotto il dominio de' Longobardi, i quali seguitando gli esempj dei Goti, non altre leggi riconobbero, se non le proprie, e quelle de' Romani, che nel Codice di Teodosio eran comprese, e ciò che per tradizione era rimaso delle medesime nella memoria de' Provinciali; nulla curando de' libri di Giustiniano, de' quali poca, e rada era la notizia, come quinci a poco parimente vedrassi.

Si aggiunse ancora, che non passarono molti anni, che questa medesima fortuna cominciarono ad avere in Oriente, ove, come diremo ne' seguenti libri, parte per imperizia ed inerzia de' suoi Successori, parte per invidia, vennero in tanta dimenticanza, per le tant' altre Compilazioni, che ad emulazione di Giustiniano seguirono, che di questa di Giustiniano rimase ogni fama oscurata e spenta. E vedi in tanto le strane vicende delle mondane cose: questa grand' opera di

(a) Pragm. *Justin. post. Novel.*

Giustiniano con tanta cura e studio compilata, che per tutti i secoli avrebbe dovuto correre gloriosa e immortale, appena mancato il suo Autore, che restò anch' ella per lo spazio di cinque secoli sepolta in tenebre densissime, ed in una profonda oblivione; risorta poi in Occidente a' tempi di Lotario, fu così avventurosa, che alzò i vanni e la fama sopra tutte l' altre Provincie del Mondo, nè trovò Nazione alcuna culta, o barbara che fosse, che in somma stima e venerazione non l'avesse, e che non la preferisse alle medesime loro proprie leggi, e costumi.

CAP. IV.

Espedizione di GIUSTINIANO *contra* TEODATO *Re d' Italia successor d'* ATALARICO.

Dopo aver Giustiniano in così fatta guisa posta l' ultima mano a dar certa, e stabil forma alla Giurisprudenza Romana, disbrigato dalle leggi, passa con non disugual fortuna all' armi. Principe così nella pace, come nella guerra fortunatissimo; poichè siccome per condurre a fine quell' impresa delle leggi, quanto magnanima, e nobile, altrettanto ardua, e difficile, ebbe ne' suoi tempi Giureconsulti insigni, quali furono Triboniano, Teofilo, Dorodeo, e tutti quegli altri, de' quali s' è fatta onorata menzione, che poteron ridurla a perfezione; così nell' armi ebbe Capitani valorosissimi, ed insigni, un Belisario, un Narsete, Mondo, ed alquanti altri, i quali per le loro incomparabili virtù, e gloriose gesta, accrebbero non meno la sua gloria, che per tante conquiste l' Imperio; onde potè il suo nome andarne appresso la posterità fregiato con tanti titoli, d'Alemannico, Gotico, Francico, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico, ed Affricano, per le tante Genti vinte, e debellate. Nè minor fu la sua fortuna per li tanti illustri, e valorosi Capitani, che fiorirono a' suoi tempi, quanto per le opportunità, che si gli presentarono per agevolar le conquiste; e particolarmente nella guerra, che mosse a' Goti per l' impresa d' Italia, di cui saremo brevemente a narrare i successi.

Da poi che Belisario ebbe trionfato de' Vandali nell'Affrica, e presa Cartagine, avendo fatto prigioniero Gilimere loro Re, e portatolo in trionfo a Costantinopoli; vedendo Giustiniano sottomesso al suo Imperio quel vastissimo Regno, rivolse tutti i suoi disegni all' impresa d' Italia per sottrarla dalla dominazione de' Goti; ed una opportunità assai prospera, che presentossegli, accelerò l' impresa, e diede maggiori stimoli all' esecuzione.

Amalasunta Principessa prudentissima, come vide suo figliuolo Atalarico per la sua dissolutezza caduto in una mortale languidezza, che non v' era più da sperare di sua vita, dubitò, che dopo la morte di suo figliuolo, non sarebbe potuta vivere in sicurezza fra' Goti, i quali l' odiavano a morte, perciocchè non poteva ella sofferire i loro disordini, e dissolutezze; e perch' era ella infinitamente stimata

dall' Imperador Giustiniano, e tenuta dal medesimo così cara, ed in tant' onore, che venne fino ad insospettirsene, e rendersene gelosa Teodora sua moglie, incominciò celatamente a trattar con Giustiniano, come potesse mettere il Reame d'Italia fra le sue mani, pensando, che in questa maniera otterrebbe la sua quiete, e sicurezza; ma la morte improvisa di suo figliuolo non le diede tanto tempo di potere adempire il suo disegno; per la qual cosa dubitando, che i Goti, non volendo sofferire il suo governo, non facessero prontamente un Re a lor capriccio, destramente gli prevenne, mettendo sul Trono *Teodato* suo cugino, figliuolo d'Amalafrida sorella del Gran Teodorico, pur egli dell' illustre gente Amala (*a*). Era costui un Principe, che aveva menata sua vita nelle solitudini di Toscana, e nello studio della filosofia Platonica era tutto immerso (*b*); uomo di molte lettere; e per la lingua latina sopra ogn' altro eccellente, la quale a' suoi tempi era tanto caduta dal suo candore, che reputavasi a gran pregio, chi fosse di quella a pieno esperto; anzi se dobbiamo prestar fede a Cassiodoro (*c*), poichè Procopio nulla ne dice, fu Teodato anche versato nella Teologia, e negli studj Ecclesiastici; imperocchè nell' Epistola d'Amalasunta scritta al Senato di Roma, ove gli da conto dell' innalzamento al Trono del medesimo, fra gli altri pregi, e lodi, che si danno a Teodato, è l'essere ancora un Principe molto erudito nelle discipline Ecclesiastiche. Ma tutte queste lettere, e queste erudizioni non furon bastanti a mutar la sua natura, e la bassezza della sua mente; poichè del rimanente fu un uomo inespertissimo delle cose militari, timido, pigro, e sopra tutto avarissimo, senza onore, senza probità, e pieno di tanta perfidia, e malvagità, ch' era capace di fare le più cattive azioni del Mondo, quando gli fossero ispirate, o dalle sue proprie, o dall' altrui passioni.

Ben di questa sua perfida natura sen' accorse da poi con suo estremo periglio l' infelice Principessa Amalasunta; poichè assunto al Trono, obbliando tutte le promesse, ch' aveva fatte alla sua benefattrice, si lasciò governare da' parenti di coloro, che questa Principessa avea fatti morire per loro falli; e seguendo il consiglio di queste genti la fece levare dal Palagio di Ravenna (*d*), e condurre in prigione in un Isola posta nel mezzo del lago di Bolsena, e dopo scorsi alquanti giorni la fece barbaramente strozzare nel bagno, nel medesimo tempo, ch' egli domandava la pace all' Imperador Giustiniano: avendo costretta prima questa miserabile Principessa a scrivere all'Imperadore per ottenerla. Non mancano Scrittori, che narran Teodato essers' indotto a tanta scelleratezza non pure per la malvagità della sua natura, e per li consigli di quelli di sua Corte, ma anche per opera, e per le persuasioni di Teodora moglie di Giustiniano, la quale ingelosita

(*a*) Procop. *de bello Got.* Cassiod. *lib.* 10. *cap.* 1. 2. 3.
(*b*) Iornand. *de reb. Get.*
(*c*) Cass. *lib.* 10. c. 3. *Princeps noster etiam Ecclesiasticis est literis eruditus.*
(*d*) Iournand. *de reb. Get.*

per l'amor, che suo marito portava a questa Principessa, dubitò, che questi un giorno non dovesse abbandonar lei per Amalasunta.

Giustiniano in tanto furiosamente sdegnato per sì orribile brutalità di Teodato, e degli Ostrogoti, si risolse di vendicar la morte di Amalasunta; e dall'altro canto ardente di desiderio di riunire l'Italia all'Imperio, pensò questa esser la miglior opportunità che mai potesse presentarsegli per mover guerra a' Goti, e discacciargli d'Italia.

(Un altro pretesto ebbe Giustiniano per l'invasione di Sicilia, e fu per la restituzione del Promontorio, o sia Castello *Lilibeo* di Sicilia che Giustiniano pretendeva appartenersi all'Affrica. Questo Promontorio, ancorchè parte della Sicilia, Teodorico avealo dato per dote alla sua Sorella *Amalafrida*, quando la maritò a *Trasimondo* Re de' Vandali siccome narra *Procopio Lib. I. Belli Vandal. c.* 8. Avendo dunque Giustiniano per *Belisario* estinto il Regno Vandalico, e restituita l'Affrica all'Imperio, pretendeva che il *Lilibeo* come parte accessoria, ed appartenente all'Affrica dovesse Amalasunta restituirlo all'Imperio; ma questa savia Regina destramente andava sfuggendo la dimanda con umilmente rispondergli che di quella dotazione fatta da Teodorico non dovea aversi conto, come contraria alle leggi de' Goti, le quali proibiscono potersi alienare alcuna parte del Regno, siccome Procopio istesso rapportando le vicendevoli pretensioni scrisse nel *Lib.* 2. *c.* 5. *Amalasunta*, vedendo che colla forza non potea resistere a Giustiniano, gli rispondeva con ogni rispetto, dicendo: *Lilybeum est Gothici juris, neque tanta odia meretur*, come lo ripete *Procopio* anche nel *Lib. I. Belli Gothici, c.* 1. *et* 3. e con maniere rispettose ritenne l'Imperadore a non dare alcuna mossa. Ma morta questa infelice Principessa, Giustiniano non ebbe più quel rispetto che avea fin'allora avuto; onde con quest'altro pretesto del *Lilibeo* invase tutta la Sicilia, per la qual cosa saviamente ponderò *Ludewig in vita Justiniani M. c.* 8. §. 91. *n.* 456. *pag.* 417. dicendo: *Quilibet facile intelligit hoc; non tam Lilybeum hic causam actam, quam viae vel claudendae, vel aperiendae Siciliae universae*) *.

Adunque nell'anno del Signore 535. avendo scelto Belisario per quest'impresa, e fatti molti preparativi per mare, e per terra, spedillo con potent'armata verso la Sicilia, riputando non d'altronde doversi cominciar le conquiste, che dalla Sicilia, la quale come nutrice di quelle Provincie, ch'oggi formano il nostro Regno, dovea, quella presa, rendergli più facile la conquista delle medesime.

Tentò ancora Giustiniano tutte le strade per agevolar questa impresa, e fece tutti i suoi sforzi per avere in ajuto i Franzesi, portando a' medesimi le sue doglianze contra i Goti, ed allegando le cagioni, ch'egli riputava giustissime per questa guerra. I Goti, e' dice appresso Procopio (*e*) *rapta Italia, quae nostri haud dubie*

* Addizione dell'Autore.

(*e*) Procop. *lib.* 1. *de bello Got.*

est juris, non pur non curano di restituirla all'Imperio; ma di vantaggio han cercato il mio disprezzo nella morte crudelmente data ad Amalasunta da me cotanto stimata, ed in tanto pregio avuta, nell'istesso tempo, che mi dimandavan pace. Ma i Franzesi non si mossero ad ajutarlo, anzi irritato da poi Teodeberto loro Principe nipote del gran Clodoveo, che Giustiniano ne' suoi Editti a tanti Elogj aveva anche aggiunto il prenome di *Francico*; quasi, che pur avesse debellata la sua inclita Gente, gli mossero i Franzesi guerra, e presero l'armi contro di lui a favore di Teodato, e poi di Vitige.

Frattanto Belisario giunto in Sicilia, non travagliò molto, per la confusione, ch'ivi era, a conquistarla: la prende, e da Messina immantenente passa a Reggio, ove gli furon aperte le porte; ed indi prendendo il cammino per terra, verso Roma indirizzossi. Tutti i luoghi, che per via incontrava, spontaneamente gli si rendevano. Prende per tanto senza molto contrasto i Bruzj, la Lucania, la Puglia, la Calabria, ed il Sannio: Benevento, e quasi tutte le Città principali di queste Provincie, a lui si renderono per lo terrore delle sue armi, e molto più per lo spavento de' Goti, e per la stupidezza, e timore di Teodato. La Campania solamente contrastò per quanto le sue forze poterono. In questa Provincia le Città, che potevano difendersi erano Napoli, e Cuma: Napoli s'oppose con molto valore, e intrepidezza, e sofferse molti giorni l'assedio senza volersi rendere; ma da poi scovertosi da un soldato fortunatamente un acquedotto, che si stendeva sin dentro la Città, per questo, con somma costanza, ancorchè più volte costernati, alla fine i Greci penetrarono fin dentro alla medesima, e con istordimento degli assediati, entrati che furono, posero sossopra la Città, e più lagrimevole, e funesto sarebbe stato il sacco, che le diedero, se Belisario non avesse posto freno alla rapacità de' soldati. Siegue Belisario dopo la conquista di queste nostre Provincie il cammino verso Roma, ed in fine la prende nell' undecimo anno dell' Imperio di Giustiniano, dopo sessanta anni, ch' era stata da straniere Nazioni occupata.

Intanto per lo spavento di queste armi, e per le tante vittorie di Belisario, via più intimorito Teodato, tenta tutte le strade per ottener la pace da Giustiniano; manda più Legati in Costantinopoli, fra' quali Agapito Romano Pontefice offerendogli patti, e condizioni per rendersi (*f*). Aveva pure Giustiniano mandato in Italia per trattar questa pace un tal Pietro, uomo assai venerabile, e ne' maneggi di Stato espertissimo: Teodato fa molti progetti al medesimo, il quale senza espressa volontà dell' Imperadore, non potendogli accettare, fece sì, che si mandassero a dirittura a Costantinopoli. Offeriva Teodato a Giustiniano la Sicilia: che il Popolo Romano nei giorni solenni, e festivi, o in qualunque altra pubblica funzione, o nel Teatro, e nelle Piazze potesse, avanti il nome di Teodato,

(*f*) P. Garet. *in vita Cassiod. p.* 1.

celebrare il nome dell'Imperadore: che non potesse dirizzarsi alcuna statua, o sia di marmo, o di bronzo, o di qualsivoglia altra materia: nè veruna medaglia colla sola immagine di Teodato, ma dovesse insieme dirizzarsi, o imprimersi quella dell'Imperadore ancora, con darsi all'effigie dell'Imperadore il miglior luogo alla destra di Teodato.

Mentre s'attendevano i sentimenti di Giustiniano, non cessava Teodato di domandare spesso all'Ambasciadore, di cui aveva somma stima, e venerazione, come dalle sue Epistole presso a Cassiodoro, se sarebbe l'Imperadore per accettare l'offerte condizioni. Lagnavasi pure con Pietro altamente di Giustiniano, che per leggiere cagioni avessegli mossa sì crudel guerra, e che sotto varj pretesti cercasse togliere a' Goti l'Italia con somma ingiustizia, quando che essi l'avevan ricuperata dalle mani d'Odoacre colle proprie lor forze, e col consentimento dell'istesso Imperadore Zenone. Nè a tutte queste querele altro rispondevasi da Pietro, come ancora si faceva da' Capitani Greci, se non col dire; che non disconveniva a Giustiniano di ricuperar quelle Provincie, le quali a tutti era noto essere state tolte all'Imperio, e che a lui, al qual'era commessa la cura del medesimo, conveniva far tutti gli sforzi per restituirle là donde furon divelte (*g*). I progetti intanto mandati da Teodato a Giustiniano, furon da costui derisi, non altrimenti, che derise Alessandro Magno quelli offertigli da Dario, il quale offeriva per dote della figliuola tutti que' luoghi, ch'erano tra l'Ellesponto, ed il fiume Hali, i quali erano già stati da lui conquistati (*h*): nè altrimente di ciò, che fece il Popolo Romano con Vologeso Rè de' Parti (*i*); e che fece da poi Carlo Magno con Nicefore, il qual offeriva la Sassonia già soggiogata (*k*); imperocchè Teodato offeriva la Sicilia, ch'era stata già occupata da Belisario con le Provincie del nostro Reame: onde ributtate queste condizioni, crebbe via più il timor di Teodato, e lo sgomento de' Goti.

I miserabili Goti, vedutisi in tanta costernazione, e scorto il timor di Teodato, e che per la di lui dappocaggine eransi ridotti a stato sì lagrimevole, vollero tentare se con Belisario almeno potessero riuscire questi trattati di pace; onde mandaron Legati al medesimo perchè gli esponessero le loro giuste querele, e lo trattenessero dall'impresa. Ammessi da Belisario, cominciaron ad esporgli i torti, che per questa ingiusta guerra si facevan a' Goti. Grande ingiuria, e' diceano (*l*), è questa, che ci fanno i Romani, i quali contro di noi essendo ad essi confederati, ed amici, prendon l'armi senza ragione *alcuna. I Goti non per forza hanno tolta a' Romani l'Italia*: Odoacre fu quelli, che con molta strage rapilla, mentre Zenone imperava

(*g*) Procop. *de bello Got. At illum non dedecet repetere terram, quam constat fuisse ejus, quod ipsi. commissum est Imperium.*
(*h*) Curt. *lib.* 4.
(*i*) Tac. *Annal. lib.* 15.
(*k*) Avent. *lib.* 4. *Ann. Bojor.*
(*l*) Procop. *lib.* 2. *de bello Got.*

nell' Oriente, il quale non potendo vendicarsi, e ritorgli la grande ingiusta preda, nè avendo forze tali, che potesse opporsi alla tirannide degli Eruli, chiamò il nostro Principe Teodorico, che minacciavagli allora, per alcuni disturbi fra di loro insorti, di volerlo assediare dentro a Costantinopoli medesima e lo pregò che volesse perdonare al nuovo inimico per la memoria delle dignità del Patriziato, e Consolato Romano, ch' aveagli conferito, e della stima, ch' avea fatto sempre della di lui persona; e che tutto il suo valore, e tutta la ferocia della sua gente dovesse altrove indirizzare; prendesse l' armi contra Odoacre, e vendicasse la morte d' Augustolo infamemente da colui ucciso: dovesse ritorgli l'Italia, ch' egli liberamente concedeva a lui, ed a' suoi Goti, affinchè potessero per sempre in ogni futura età reggerla, e ritenersela con sì giusto titolo, ed ottima ragione. Venne Teodorico in Italia, e col suo valore, e colle proprie forze de' suoi Goti discaccia il Tiranno, e col consenso, e confederazione di tutti i Principi d' Oriente resse così bene per tanti anni l' Italia, la quale era dopo la di lui morte e da' suoi Goti governata: con qual ragione dunque si pretende muover guerra sì ingiusta a coloro, che la posseggono con sì giusti titoli, dopo averla tanti anni con tanta giustizia posseduta, ed amministrata?

Ma Belisario, che vedeva volar dal suo canto la Vittoria, non era in istato di muoversi per sì fatte cose, le quali se non sono accompagnate colla forza a niente giovano: rispose loro in volto assai severo, e grave: ch' essi soverchio eransi avanzati nel dire: che Teodorico fu ben mandato da Zenone per combattere Odoacre, ma non già, che da poi avesse da insignorirsi d' Italia; poichè non importava nulla all' Imperadore, che non ricuperandosi all' Imperio, stasse sotto la servitù, o dell' uno, o dell' altro Tiranno; ma che si liberasse Italia, e sotto le leggi Imperiali vivesse: ma Teodorico essendosi valorosamente portato contra Odoacre, si fece poi lecito molte cose, recusando di renderla al vero Padrone. A me, dicea egli, sono in ugual grado, e chi rapisce per forza, e chi ritiene la roba, che non è sua, contro alla volontà del Padrone: onde quella Regione, che s'appartiene all'Imperio, io non sarò mai per concederla a persona veruna del Mondo.

§. I. *Di* Vitige, Ildibaldo, *ed* Erarico, *Rè d' Italia*.

Per sì dura risposta, datisi i Goti in braccio alla disperazione, usaron tutti i loro sforzi, e tutte le lor arti, per trovare qualche riparo all' imminente precipizio. Non lasciaron impunita la stupidezza di Teodato, e veggendo per sua cagione esser caduti in tanta ruina, ed esser inutile il di lui Imperio per la sua inezia prima lo discacciorono, e poi l' uccisero, ed in suo luogo elessero in mezzo all' esercito Vitige, gridandolo loro Re. Goldasto (*a*) rapporta

(*a*) Goldast. *tom.* 1. *Const. Imp.*

un'altra cagione di sua morte: cioè avere i Goti scoverto, che Teodato attediato per sì lunghe, e travagliose guerre, erasi finalmente convenuto con Giustiniano di lasciargli il Regno, purchè gli dasse una grossa pensione annua, per potersi ritirare nelle solitudini, e vivere a se, ed a' suoi studj di filosofia; e le lettere così quella di Teodato scritta a Giustiniano, come la risposta del medesimo, sono rapportate dall'istesso Goldasto. Teneva Vitige per moglie Matasuenda figliuola della Principessa Amalasunta: Principe di molto valore, e prudenza, di cui ce ne rendon testimonianza i suoi egregj fatti, ed alcune sue Orazioni, ed Epistole, che ancor si leggono appresso Cassiodoro (*b*), e Goldasto (*c*).

Questi appena assunto al Trono, dopo aver tentata in vano la pace con Giustiniano (*d*), cinse d'uno stretto assedio Roma, e tennela un anno, e nove giorni assediata, fin che riuscì a Belisario di liberarla nell'anno 538 Onde vedutosi deluso dalle sue speranze, ritiratosi con sua moglie in Ravenna, non passò guari, che Belisario da per tutto l'impriggionasse insieme con la Principessa sua moglie, e fortunatamente gli riuscisse (richiamato da Giustiniano) di nuovo trionfare in Costantinopoli di Vitige Re de' Goti, come avea fatto di Giliemere Re de' Vandali.

Avendo l'Imperador Giustiniano richiamato Belisario in Costantinopoli per sospetti di Stato, e mandati in Italia in suo luogo Giovanni, e Vitale difformi in tutto da colui di valore, e di costumi, fece sì, che i Goti riprendendo animo, crearon per loro Re *Ildibaldo* (*e*), ch'era Governador in Verona; ma questi per la sua crudeltà, fù tantosto da' Goti ucciso, ed eletto in suo luogo *Erarico*, che anche poco da poi fu dagli stessi Goti morto, per lo sospetto, ch'ebbero di lui d'essersi confederato co' Greci; e fu Totila innalzato al Trono.

§. II. Totila *Re d'Italia.*

Sotto questo Principe, per la singolar sua virtù, ed estremo valore, i Goti ripresero ardire, e ricuperarono molte Provincie da Belisario occupate; ruppe egli le genti dell'Imperadore, e racquistò la Toscana. Non guari da poi ricuperò queste nostre Provincie, che ora forman' il Regno. Riacquista il Sannio, e devasta Benevento, che prese a forza d'arme, buttando a terra le sue mura. Passa indi nella nostra Campagna, e pone l'assedio a Napoli, e fra tanto prende Cuma, e tutte l'altre Piazze lungo il Mare; e durando ancor l'assedio di Napoli, con ciò sia che la sua armata s'era renduta potentissi-

(*b*) Cas. *lib.* 10. *c.* 31. 32. 33. 34. 35.
(*c*) Goldast. *Const. Imp. tom.* 1.
(*d*) Cas. *lib.* 10 *cap.* 33.
(*e*) Di *Ildibaldo presso Goldast. tom* 1. *Const. Imp.* si leggono alcuni Editti.

ma per un infinito numero di Goti, i quali accorsero a lui da tutte le parti, egli s'impadronì senza resistenza per suoi Luogotenenti della Puglia, della Calabria, e dell'altre Provincie, dalle quali ne tirò somme immense, che s'eran unite per Giustiniano. I Napoletani alla fine renderonsi, e quantunque dubitassero, che per la fatta resistenza, non fossero da Totila severamente trattati, sperimentaron nondimeno la mansuetudine di questo Principe, il quale non pur fu difensore, e custode della pudicizia delle donne Napoletane (*f*), ma trattògli assai benignamente, e con somma umanità. Ed in sì fatta maniera per valore di Totila ritornarono queste nostre Provincie di nuovo sotto la dominazione de' Goti, che per inezia di Teodato eransi perdute.

Infin' a questi tempi i Pontefici Romani non eransi intrigati negli affari di Stato, e de' Principi; nè molto eransi curati, che l'Italia da' Romani passasse ora sotto il dominio de' Goti, ora de' Greci. I loro studj eran tutti indirizzati alla riunione della Chiesa d'Occidente con quella d'Oriente, e a dar sesto in varj Concili alle varie controversie insorte tra' Vescovi d'Oriente intorno a' Dogmi, ed alla Disciplina. I Pontefici Silverio, e Vigilio furon i primi: Silverio rendutosi perciò sospetto a' Greci, quasi, che desiderasse in Italia più la dominazione de' Goti che quella de' Greci, fù da Belisario accusato d'avere avuta intelligenza co' Goti. Era Silverio per la morte di Papa Agapito stato eletto in sua vece *in* Roma, e riconosciuto dal Clero, e dal Popolo Romano per Vescovo legittimo di quella Città. All' incontro Vigilio diacono della Chiesa di Roma, che mandato per affari di Religione in Costantinopoli era rimaso in quella Città, aspirando anch' egli al Papato, e vedendosi prevenuto da Silverio, ch' era sostenuto da' Romani, e da' Goti, mette in opera tutti i maneggi con Giustiniano, per indurlo a mandar Belisario di nuovo in Italia con potente armata per ritogliere a' Goti tutto ciò che sotto Totila avèvan ricuperato: e già lo persuade a mandarlo. Usa ancora tutte l' arti, ed ingegni coll' Imperadrice sua moglie, permettendole di ricever Teodosio, Antimo, e Severo alla sua comunione, e d'approvare la loro dottrina, s' ella lo faceva elegger Papa.

Ritorna pertanto Belisario in Italia per discacciarne i Goti; ma ritornato con poche forze, perdè più tosto la riputazione delle cose prima fatte da lui, che altra maggiore ne racquistasse; imperocchè Totila, trovandosi Belisario con le sue truppe ad Ostia, sotto gli occhi suoi espugnò Roma, e veggendo non potere nè lasciarla, nè tenerla, in maggior parte la disfece, e caccionne il Popolo, menando seco i Senatori; e stimando poco Belisario, andò coll'esercito in Calabria ad incontrar le genti, che di Grecia in ajuto di Belisario venivano. Belisario vedendo abbandonata Roma, la ripigliò tantosto, ed entrato nelle Romane ruine, con quanta più celerità potè, rifece a quella Città le mura, e vi richiamò dentro gli abitatori. Vigilio, ripresa da Belisario Roma, partì da Costan-

(*f*) Grot. in *Prolegom. ad ist. Got.*

tinopoli con ordine secreto dell'Imperadrice diretto a Belisario per far riuscire il suo disegno. Giunto a Roma lo diede a Belisario, e gli promise del danajo, purchè lo ponesse in quella Sede: fece venire a se Silverio, ed accusatolo d'intelligenza co' Goti, lo stimolò a riconoscere Antimo: negando di farlo Silverio, fù spogliato degli abiti Sacerdotali, e mandato a Patara in esilio, facendo in sua vece elegger Vigilio. Ma a' progressi, che si speravano di Belisario, tosto s'oppose la fortuna, perchè Giustiniano in quel tempo assalito da' Parti, richiamò Belisario. Questi per ubbidire al suo Signore abbandonò l'Italia, e rimase questa Provincia a discrezione di Totila, il quale di nuovo prese Roma; ma non fu con quelle crudeltà trattata, che prima, perchè pregato da S. Benedetto, il quale in que' tempi aveva di santità grandissima fama, si volse più tosto a rifarla. Giustiniano intanto aveva fatto accordo co' Parti, e pensando di mandar nuova gente al soccorso d'Italia, fu dagli Sclavi, nuovi Popoli Settentrionali ritenuto, i quali avevan passato il Danubio, ed assalita l'Illiria, e la Tracia; in modo, che Totila ridusse quasi l'intera Italia sotto la sua dominazione.

Ma non molto goderon i Goti de' frutti di tante vittorie, perchè vinto ch'ebbe Giustiniano gli Sclavi, mandò in Italia con potenti eserciti Narsete Eunuco, uomo in guerra esercitatissimo, il qual'accrebbe i suoi eserciti coll'istesse genti straniere, e fra l'altre Nazioni, come Eruli, Unni, e Gepidi, servivasi anche de' Longobardi, che portò dalla Pannonia; i quali da poi seppero così ben valersi della notizia di sì bel paese, e dell'occasioni, che loro si presentarono, che da ausiliarj fecionsi conquistatori, come più innanzi diremo. Non ancor Narsete erasi sbrigato dall'impresa della Tracia per venire in Italia, che il Governador di Taranto, lasciando le parti, ed il servigio di Totila remise la sua piazza fra le mani d'alcun' Imperiali, ch'eran calati a Cotrone; onde Totila sorpreso per queste perdite, e stordito dalla grandezza dell'apparecchio della guerra, che la fama pubblicava, ed ingrandiva per tutto, che Narsete faceva contro di lui, inviò Teja valorosissimo Capitano per arrestar Narsete al passo, ma non essendo riuscito a Teja d'impedirlo, ecco che Narsete, rotto ogni argine, inonda con potenti eserciti le Campagne, nè potè farsi altrimonte, che non venisse ad una campal battaglia, nella quale Totila avendo dati gli ultimi segni del suo valore, non potendo resistere alle forze di gran lunga superiori del suo nemico, rimase vinto, e morto, ed i suoi Goti sconfitti, e debellati; onde gl'infelici riunitisi, come poteron il meglio dopo sì crudel battaglia, si ritiraron in Pavia, dove crearono loro Re *Teja*, nel cui valore, ed audacia era riposta ogni speranza, per istabilire il loro Imperio in Italia. All'incontro Narsete dopo questa vittoria prese Roma, e l'altre Città a lui si rendevano.

Potè questa sconfitta abbattere in guisa le forze de' Goti in Italia, che in appresso più non valsero a ristabilirvisi; ma assai maggior no-

cumento recò loro la perdita di Totila valorosissimo loro Re: Principe, che col suo valore, e molto più colla sua prudenza, e bontà seppe ristorar in modo le fortune de' suoi Goti, che quasi aveale ridotte in quel medesimo stato, in cui lasciolle Teodorico. Egli per lo spazio poco men di dieci anni, che regnò, tanti monumenti lasciò del suo valore, della sua bontà, e di molt' altre virtù delle quali era ornato, che non v' è Scrittore, il quale non lo commendi, e per tante sue virtù infin al Cielo non l' estolga: egli ancor che Goto, dice Paolo Warnefrido, abitò co' Romani, come un padre co' suoi figliuoli, niente mutò dalle loro leggi, e de' loro istituti. L'istessa amministrazione, e la medesima forma delle Provincie, e del governo ritenne, come aveale lasciate: amantissimo della giustizia, e dell' equità; ed è veramente ammirabile l' Orazione (*g*), che questo Principe fece a' suoi soldati, dopo aver presa Napoli, in commendazione della giustizia, e dell' altre virtù, che presso a Procopio ancor leggiamo. La sua bontà, e mansuetudine verso i vinti vien celebrata sovente da quest' istesso Storico ancor che Greco. Egli serbò intatta, e sicura da ogni disprezzo Rusticiana moglie, che fu di Boezio, femmina infesta al nome Goto, e della quale i Goti non erano niente soddisfatti.

Nè men della sua temperanza poteron tacere gl' Istorici: egli fù, che sovente salvò la pudicizia, e la libertà delle matrone Romane, e che presa Napoli, fu dell' onor delle donne zelantissimo, e che severamente punisse gli altrui misfatti: che di semplicissimi cibi fosse contento co' suoi Goti, come di pane, latte, cacio, butiro, e di carni salvagge, e ferine, e di queste allo spesso crude, ed alle volte salate. Tanto che per l' esempio di questo Principe poterono i Goti avere il vanto d'esser essi reputati i temperati, i giusti, ed i mansueti, non gl' istessi Romani, ne' quali, come disse Salviano (*h*), era da desiderare la virtù, la giustizia, e la temperanza de' Goti medesimi.

§. III. *Di* Teja *ultimo Re de' Goti in Italia.*

Gl' infelicissimi Goti, dopo la battaglia per loro funestissima datagli da Narsete, usando tutti i loro sforzi, e industria per trovar mezzi pronti per ristorarsi delle passate perdite, oltre aver eletto per loro Re Teja valorosissimo Principe, tentarono i soccorsi de' Principi vicini. Ricorsero a' Franzesi, e mandaron ad essi Ambasciadori per muovergli al loro soccorso. Merita veramente esser da tutti letta, ed ammirata l' Orazione di questi legati tutta piena d' affetti, e di nobilissimi sensi, ch' esposero a' Franzesi, la quale presso Agazia (*a*) ancor si legge. Se il nome de' Goti, essi dicevano, mancherà, ecco

(*g*) Presso Goldast. *tom.* 1, *Const Imp.* si leggono molte Orazioni di Totila.
(*h*) Salvian. *lib* 7. *de guber Dei.*
(*a*) Agath. *lib.* 1. *histor.*

che i Romani saranno pronti, ed apparecchiati contro di voi a rinovar l'antiche guerre. Nè alla loro cupidigia mancheranno pretesti speziosi, e ricercati colori. Vi ricorderanno i Marj, i Camilli, e i molt'Imperadori, che guerreggiarono co' Germani, e che oltre al Reno estesero i confini del lor Imperio. E per queste ragioni voglion esser riputati, non come rapitori degli altrui Stati, ma come se niente fosse d'altrui, ed il tutto lor proprio: vantano di non far altro, che coll'armi loro giuste, e legittime ricuperare ciò, che da loro Maggiori era stato posseduto: non per altre cagioni mossero a noi così ingiustamente la guerra; come se il nostro sempre glorioso Principe, ed autore di questa impresa Teodorico, a torto, e per ingiuria avesse ad essi tolta l'Italia: perciò han creduto esser loro lecito di toglierci le nostre sostanze, estinguere la maggior parte della nostra gente, e de' Capitani fra noi i più sublimi, ed eminenti: incrudelire contra le nostre mogli, contra i proprj nostri figliuoli ed a portargli in dura servitù; quando Teodorico non con loro repugnanza, ma con particolar concessione, e permessione di Zenone lor Imperadore venne in Italia, non gia togliendola a' Romani, i quali l'avean perduta, ma colle proprie sue forze, e col suo proprio valore, avendo discacciato Odoacre invasor peregrino *jure Belli* acquistò ciò, che questi avea occupato. Ma i Romani da poi che si videro ristabiliti, niente curando del giusto, e del ragionevole, col pretesto della morte d'Amalasunta si finsero in prima irati contra Teodato, e da poi non tralasciaron di muoverci ingiusta guerra, e per forza rapirci ogni cosa. E pure questi sono, che vantan esser soli i sapienti, essi soli esser tocchi del timor di Dio, essi tutte le cose dirizzare secondo la norma della giustizia. Perchè dunque non v'accada un giorno quel che da noi presentemente si patisce, ed il pentimento non vi giunga tardi, quando più non potrà giovarvi, debbon ora prevenirsi gli inimici, nè dee da voi tralasciarsi l'occasione presente di mandar contro a'Romani un pari esercito, al quale presieda un vostro valoroso Capitano, che adoperandosi con prudenza, e valore contro d'essi, procuri disturbargli dall'Impresa d'Italia, e noi restituisca nella possessione della medesima.

Ma riuscì inutile questa lor ambasceria co' Franzesi, da' quali niente poteron ottenere; perocchè avendo Teodeberto dopo la guerra mossa a Giustiniano, poco prima di morire stabilita una ferma, e stabile pace col medesimo nell'anno 548. la quale poi fu confermata da Teodebaldo suo figliuolo, non vollero, ricordevoli di questi patti, in conto alcuno indursi a romper la pace; tanto che si trattennero, e di muover l'armi contro a' Goti ad istigazione di Giustiniano, e di portarle contra i Romani, ancorchè i Goti glielo richiedessero con calde istanze: e se bene dopo estinta già la dominazione de' Goti nell'anno 555. morto il Re Teodebaldo, Leotaro, ed il suo fratello Buccellino Generale delle truppe d'Austrasia, co' Franzesi, e cogli Alemani avessero tentata l'impresa d'Italia, e si fosse il primo avanzato fin in Puglia, e Calabria, ed il secondo, oltre all'aver devastato

il Sannio, fosse scorso fino in Sicilia; nulladimeno i loro eserciti furon non molto da poi disfatti. Quello di Leotaro da un fiero morbo, che in una state l'estinse: e l'altro di Bucellino, fu da Narsete a Casilino interamente sconfitto. E fu questa la prima volta, che i Franzesi tentassero sottoporre alla loro dominazione queste nostre Provincie: presagio, che fu pur troppo infausto, di dovere le lor armi nell'impresa d'Italia aver sempremai infelicissimo fine, si come sovente l'esperienza ha dimostrato ne' secoli men a noi lontani, che que'gigli più volte piantati in questi nostri terreni, non poteron mai mettervi profonde, e ferme radici.

Esclusi per tanto i Goti dal soccorso de' Franzesi, tutte le speranze furon collocate nel valore di Teja, il quale fece sforzi i più maravigliosi, che potessero mai desiderarsi in casi così estremi, per ristorare le fortune de' Goti. Egli incontrato da Narsete a piedi del nostro Vesuvio, accampò così bene il suo esercito, che con tutto le due armate non fossero separate, che dal fiume Sarno, dimoraron nondimeno due mesi a scaramucciare, non potendo Narsete tentare il passaggio avanti l'esercito di Teja, ch'era Signore del Ponte, nè ritirarsi per paura, che i Goti non portassero soccorso a Cuma: ma alla fine essendo riuscito a Narsete, ch'era di gran lunga superiore di forze, di dar la battaglia, Teja facendo l'ultime pruove del suo valore, ed ardire rimase in quella miseramente ucciso; onde i Goti già costernati, veggendosi privi di sì glorioso Capitano, risolsero di rendersi a Narsete, il quale lor accordò, che se ne potessero andare dalle Terre dell'Imperio con tutti gli argenti, ch'essi avevano, e di vivere secondo le loro leggi. Così fu accordato il trattato di buona fede da una parte, e dall'altra dopo 18. anni di guerra, in maniera, che tutte le Piazze essendosi messe fra le mani de' Commessarj di Narsete, i Goti usciron d'Italia l'anno del Signore 553. dove 64. anni, da Teodorico loro Re, infin a Teja avevano regnato.

Ecco il fine della dominazione de' Goti in Italia, ed in queste nostre Provincie: Gente assai illustre, e bellicosa, che tra gli strepiti di Marte non abbandonò mai gli esercizj della giustizia, della temperanza, della fede, e dell'altre insigni virtù, ond'era adorna; non così barbara, ed inumana, com'altri a torto la reputa. Lasciò vivere i popoli vinti, e debellati colle stesse leggi Romane, colle quali eran nati, e cresciuti; e delle quali era sommamente ossequiosa, e riverente: che non mutò la disposizione, e l'ordine di queste nostre Provincie; non variò i Ministri; ritenne i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, e molt'altri costumi, ed istituti mantenne, siccome eran in tempo degl'istessi Imperadori Romani: tanto che queste nostre Provincie ricevettero altra forma, e nuova amministrazione, non già quando stettero sotto la dominazione de' Goti, ma quando passarono sotto gl'Imperadori d'Oriente; i quali mandando in Italia gli Esarchi, e dividendo le Provincie in più Ducati, diedero perciò alle medesime disposizione diversa da quella di prima, come di quì a poco vedremo.

Non si poterono però evitare que' disordini, e quelle confusioni, che

le tante feroci, e crudeli guerre soglion apportare alle discipline ed alle lettere: certamente in Italia in questi tempi, per quel s'appartiene alla Giurisprudenza, non potevano sperarsi Giureconsulti cotanto rinomati, nè così insigni Professori, ed Avvocati, ch'avessero potuto restituirla nell'antico splendore nel Foro, e nell'Accademie. Non dee però riputarsi di piccol momento in mezzo a tante, e sì feroci armi, che pensassero i Re Goti, come fecero Atalarico, e Teodato, di mantener quanto più fosse possibile l'antico lustro del Senato Romano, e dell'Accademia di Roma, con provederla di Professori esperti nella legal disciplina, come fece Atalarico (*b*), e d'illustri Grammatici, perchè la lingua latina non affatto si perdesse fra tante lingue straniere, e barbare: ed infatti in quest'istessi tempi sarebbe mancata all'intutto, se non si fosse ristabilita in quell'Accademia, e Teodato col suo esempio, essendone vaghissimo, non v'avesse dato riparo. Fin da questi tempi si lodava Roma per la purità della lingua latina, perchè in tutte l'altre Provincie d'Italia era già di barbarie ricolma; e gl'istromenti, che per mano di *Tabellioni*, ch'oggi diciamo Notaj, si stipulavano, non eran di miglior condizione intorn'alla lingua di quel, ch'oggi s'usa in Italia. Narra Fornerio (*c*) in Cassiodoro, serbarsi in Parigi nella libreria del Re un antico istromento di transazione conceputo con formole non migliori di quelle, che usiam'oggi, nel quale un tal Stefano tutorè di Graziano pupillo si transiggè col medesimo per una certa lite, che fu rogato in Ravenna nell'ultim'anno dell'Imperio di Giustiniano, cioè nel 38. all'indizione 12. che cade nel 564. di Cristo. E perciò anche in questi tempi si riputava cosa di sommo pregio, chi di lingua latina fosse intendente, siccome fra l'altre lodi, che si davan a Teodato per le sue molte lettere, una era questa. Pure con tutto ciò vide Italia in quest'età un Ennodio, un Giornande, un Boezio Severino, un Simmaco, un Cassiodoro, un Aratore, ed alcun'altri valent'uomini, non in tutto sforniti di scienze, e d'erudizione.

Giustiniano, sconfitti, ch'ebbe per mezzo di Narsete i Goti, e ritolta l'Italia dalle lor mani, a richiesta, com'e' dice, di Vigilio Pontefice Romano, promulgò nel penultim'anno del suo Imperio una Prammatica (*d*) di più capi, nella quale a' disordini fin allora patiti in Italia, e nell'altre parti Occidentali, pensò dar qualche riparo; fu questa indirizzata ad Antioco Prefetto d'Italia, e data in Costantinopoli nel 37. anno del suo Imperio. In quella siccome si confermano tutti gli atti, e donazioni fatte da Atalarico, e da Amalasunta sua madre, e da Teodato istesso. così all'incontro riputando Totila per Tiranno, tutti gli atti, e donazioni fatte da costui nel tempo della sua tirannide, gli abolisce, gli abbomina, e vuol che di quelli non se u'abbia ragione alcuna: vuol che nelle prescrizioni di 30. e 40. anni

(*b*) Cas. *lib.* 9 *cap.* 21.
(*c*) Forner. in *Cass. lib.* 10. *var. cap.* 7.
(*d*) Pragm. *Justin. post. Nov.*

non debba computarsi il tempo, ch' Italia stiè sotto la tirannide di Totila.: che nelle liti insorte fra' Romani, non si mescolassero Giudici militari, ma che i civili l' avessero a decidere: diede providenza a' *Superinditti* imposti a' Negoziatori delle Provincie di Calabria, e di Puglia: e molt'altre leggi promulgò allo stato d' Italia, e di queste nostre Provincie appartenenti, che possono osservarsi in questa Prammatica in più capi distinta, la quale si legge dopo le Novelle. Ma cosa assai più notabile osserviamo nella medesima: alcuni per conghietture, ed argomenti scrissero, che per essersi la pubblicazione delle Pandette, e del Codice commessa da Giustiniano al Prefetto dell' Illirico, per questo dobbiam credere, ch' in Italia si fossero anche pubblicate: non bisognan argomenti in cosa sì manifesta: per questa Prammatica abbiamo, che Giustiniano per suo particolar Editto ordinò, che le leggi inserite ne' suoi libri s' osservassero per tutt'Italia. Ma perchè poi nel Regno di Totila le cose de'Greci andarono in ruina, ed i Goti ritornarono nel pristino dominio, in mezzo a tante rivoluzioni di cose, non poterono certamente aver luogo le sue leggi. Ristorati da poi per Narsete gli affari de' Greci, e debellati affatto i Goti, volle per questa Prammatica, che non solamente quelle leggi s' osservassero per tutt'Italia,ma anche quell'altre sue Costituzioni *Novelle*, ch'avea da poi promulgate, in guisa, che formata col voler di Dio una Repubblica, una, e sola anche fosse l' autorità delle leggi per tutte le sue parti, come sono le parole della Prammatica, che come notabili per lo nostro istituto, e da altri, fin qui, ch' io sappia, non mai osservate, sarà bene di trascriverle: *Jura insuper, vel leges Codicibus nostris insertas, quas JAM sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus; sed et eas, quas POSTEA promulgavimus Constitutiones, jubemus sub edictali propositione vulgari ex eo tempore, quo sub edictali programmate evulgatae fuerint etiam per partes Italiae obtinente, ut una Deo volente facta Republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.*

Ma non perchè si fosse spento il nome de' Goti in Italia, si mantennero queste Provincie lungo tempo sotto gl'Imperadori d'Oriente, ed i libri di Giustiniano ebbero forse lunga durata: morto Giustiniano, ritornarono di bel nuovo, se non sotto la dominazione de' Goti, sotto quella de' Longobardi, i quali traggon la lor origine da' Goti stessi, e de' quali sono rampolli e germogli, come si vedrà, quando d' essi farem memoria.

Nè perchè queste Provincie passassero sotto l'Imperio di Giustiniano, vi fu tanto di spazio, che potessero le di lui leggi stabilirvisi, e che l' insigni sue Compilazioni avessero potuto in esse poner piede, e metter qui profonde radici; se pur ci vennero, tosto delle medesime si spense affatto la memoria, ed ogni vestigio; poichè appena Giustiniano ebbe la gloria d' aver liberata Italia da' Goti, che distratto per la seconda guerra della Persia, e per l' invasioni degli Unni, fu dalla morte non guari da poi nell' anno 565. sopraggiunto in età già matura d' anni 82. dopo averne imperato 38. e mesi otto. Principe, che

se non avesse nell'ultimo di sua vita oscurata la sua fama per l'eresia Eutichiana (*e*), che volle abbracciare, nè mai abjurarla, avrebbe superata la gloria di molt'Imperadori per la pietà, per la magnificenza, per li tanti egregj suoi fatti, e per le tante insigni vittorie, che e nella pace, e nella guerra lo renderon immortale; come ce lo rappresentano tutti i più famosi Storici de' suoi tempi, e quelli ancora, che dopo lui fiorirono, Teofilo Abate suo maestro (*f*), Procopio, Agatia, Teofane, Zonara, Marcellino, Evagrio e Niceforo fra' Greci; e fra' Latini, Cassiodoro, Warnefrido, ed altri moltissimi (*g*); tanto che si rende ora inescusabile l'error di coloro, che reputarono, per la testimonianza di Suida, questo Principe così illiterato e tanto rozzo, che nemmeno sapesse l'abicì; quando Giustiniano egli medesimo testifica d'aver letti, e riconosciuti i libri delle sue Istituzioni. L'error nacque dalla scorrezione del testo di Suida, che fece stampare in Milano Demetrio Calcondila, ove in vece di Giustino, come leggesi in tutti i Codici di Suida del Vaticano, si leggeva Giustiniano (*h*); onde ciò, che con errore si ascrive a Giustiniano, dee attribuirsi a Giustino, Zio e Padre adottivo di Giustiniano, come il manifesta Procopio testimonio di veduta, asserendo che Giustino da pecorajo divenuto soldato, ed indi *Comite*, finalmente con maraviglioso ravvolgimento di fortuna, si vide al Trono Imperiale innalzato, e che non sapendo scrivere, firmava gli atti pubblici con certo istromento, o segno fatto apposta, siccome usava di far Teodorico ancora; il quale se bene fosse quel Principe cotanto grande, quanto s'è narrato, era nondimeno di lettere ignaro; e come ne' tempi più bassi si legge di Witredo Re di Canzia e di Tassilone Duca di Baviera. E da alcuni fu anche detto, che Carlo Magno istesso non sapeva scrivere, quantunque sapesse leggere, e fosse dottissimo.

CAP. V.

Di GIUSTINO II. *Imperadore; e della nuova Polizia introdotta in Italia, ed in queste nostre Provincie da Longino suo I. Esarca.*

Morto Giustiniano, si fransero tutti i suoi disegni, e le fortune degl'Imperadori Orientali tornaron alla declinazione di prima; poichè essendo succeduto nell'Imperio Giustino il giovane figliuolo di Vigilanza, sorella di Giustiniano, troppo da lui diverso; e per la sua stupidezza essendosi dato tutto in braccio al governo di Sofia sua moglie, per consiglio della medesima rivocò Narsete d'Italia, e gli mandò nell'anno 568. Longino per successore (*a*).

Giunto Longino in Italia con assoluto potere, ed imperio dātōgli

(*e*) Anastas. *Bibliot. Paul. Diacon.*
(*f*) Theophilus Abbas *Justiniani praeceptor extat apud Photium.*
(*g*) Giphanius. Contius. Alemannus in *notis ad Procopium.*
(*h*) Nicol Aleman· *ad Procop. pag.* 28.
(*a*) Marquard. Freher. in *Chronologia Exarc. Raven. apud Leunclavium.*

dall' istesso Giustino, tentò nuove cose, e trasformò lo Stato di quella: egli fu il primo, che desse all' Italia nuova forma, e nuova disposizione, e che nuovo governo v' introducesse; il quale agevolò, e rendè più facile la ruina della medesima: egli se bene fermasse la sua sede in Ravenna, come avevan fatto gl' Imperadori Occidentali, e Teodorico co' suoi Goti, volle però dare all' Italia nuova forma (*b*). Tolse via dalle Provincie i Consolari, i Correttori, ed i Presidi contra ciò, ch' avevan fatto i Romani, ed i Goti stessi, e fece in tutte le Città e Terre di qualche momento, Capi, i quali chiamò Duchi, assegnando Giudici in ciascheduna d' esse per l' amministrazion della giustizia. Nè in tale distribuzione onorò più Roma, che l' altre Città (*c*); perchè tolto via i Consoli ed il Senato, i quali nomi infin a questo tempo eranvisi mantenuti, la ridusse sotto un Duca, che ciascun anno di Ravenna vi si mandava, onde surse il nome del Ducato Romano: ed a colui, che per l' Imperadore risedeva in Ravenna, e governava tutta l' Italia, non Duca, ma Esarca pose nome, ad imitazione dell' Esarca dell' Affrica. Presso a' Greci, Esarca diceasi colui, che presiedeva ad una Diocesi, cioè a più Provincie, delle quali la Diocesi si componeva: così nella Gerarchia della Chiesa si vide, che quel Vescovo, il quale ad una Diocesi, e seguentemente a più Provincie, delle quali si componeva, era preposto, non Metropolitano, che aveva una sola Provincia, ma Esarca era chiamato. Così l' Italia patì maggiori trasformazioni sotto l' Imperio di Giustino Imperador d' Oriente, che sotto i Goti medesimi, i quali avevan proccurato di mantenerla nell' istessa forma ed apparenza, con cui dagli antichi Imperadori d' Occidente fu retta ed amministrata.

Le Provincie, in quanto s' appartiene al governo, furono mutate e divise; e siccome prima ciascuna aveva il suo Consolare o Correttore, o il Preside, a' quali stava raccomandata l' amministrazione ed il governo delle medesime, per questa nuova divisione poi dandosi a ciascuna Città o Castello il suo Duca, ed un Giudice, ciascheduno d' essi sol s' impacciava del governo di quelle partitamente, e solamente all' Esarca, che da Ravenna governava tutta l' Italia, stavan sottoposti, sotto la cui disposizione erano, ed a cui ne' casi di gravame si ricorreva da' Provinciali. Quindi nelle nostre Provincie trassero origine que' tanti Duçati, che ravviseremo nel Regno de' Longobardi, parte sotto la dominazione de' Greci; come fu il Ducato di Napoli, di Sorrento e d' Amalfi, il ducato di Gaeta, e l' altro di Bari, e parte sotto i Duchi Longobardi, i quali avendo ritolto a' Greci quasi tutta l' Italia, e gran parte di queste nostre Provincie, ritennero questi medesimi nomi di Ducati: onde poi sopra tutti gli altri s' avanzaron il Ducato di Benevento, quello di Spoleti, e l' altro del Friuli, come diremo più ampiamente nel libro seguente di questa Istoria.

(*b*) Sigon. *de R. Ital. lib.* 1.
(*c*) Biond. *hist. lib.* 8. *decad. ult.* Jo. Sleidan. *de quatuor Sum. Imp. lib.* 2.

Ma non durò guari in Italia l'Imperio de' Greci, nè Longino potè molto lodarsi di questa nuova forma, che le diede; poichè questa minuta divisione delle Provincie in tante parti, ed in più Ducati rendè più facile la ruina d'Italia, e con più celerità diede occasione a' Longobardi d' occuparla; imperocchè Narsete fortemente sdegnato contra l'Imperadore, per essergli stato tolto il governo di quella Provincia, che con la sua virtù, e col suo valore aveva acquistata; e non essendo bastato a Sofia di richiamarlo, che ella vi volle anche aggiugnere parole piene d' ingiuria e di scherno, dicendogli che l' avrebbe fatto tornare a filar con gli altri Eunuchi, e femmine del suo Palazzo, questo Capitano portò tanto innanzi la sua collera, che mal potendo celar anche con parole il suo acerbo dispetto, rispose, ch' egli all' incontro l' avrebbe ordita una tela, che nè ella, nè suo marito avrebbon potuto districarla; ed avendo licenziato il suo esercito, da Roma, ove egli era, portossi in Napoli, da dove cominciò a trattar con Albino suo grand' amico Re de' Longobardi, ch' allora regnava nella Pannonia, e tant' operò, finchè lo persuase di venire co' suoi Longobardi ad occupare Italia. Ma poi che per la venuta de' Longobardi in Italia, le cose di quella presero altra forma; e siccome in essa s' introdusse nuova Polizia, e nuove leggi, così ancora queste nostre Provincie furon in altra maniera divise, e prendendo nuovi nomi sotto altri *Dinasti* si videro disposte, ed amministrate; ed in un medesimo tempo sottoposte alla dominazione non pur d' un sol Principe, ma di varie Nazioni, di Greci e di Longobardi, e talor anche di Saraceni; sarà util cosa per la novità del soggetto, e per la grandezza, e verità degli avvenimenti, che dopo aver narrata la Polizia Ecclesiastica di questo secolo, nel seguente libro partitamente se ne ragioni.

CAP. VI.

Dell' Esterior Polizia Ecclesiastica.

La Chiesa ancorchè sotto gl' Imperadori Arcadio ed Onorio Principi Religiosi, i quali quasi terminaron di distruggere l'Idolatria nell'Imperio Romano, si vedesse per quel che riguarda questa parte, in istato florido e tranquillo; nulladimeno fu combattuta da tante, e sì varie eresie, che nè li numerosi e sì frequenti Concilj, nè le molte Costituzioni degl' Imperadori pubblicate contra gli eretici, bastaron per darle pace. La Religione Pagana, se bene sotto gl' Imperadori Cristiani, imitando i sudditi l'esempio de' loro Sovrani, si fosse veduta in grandissima declinazione, nientedimeno, non essendosi reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl' Imperadori suddetti per lungo tempo tollerato i Templi de' Gentili, molte superstizioni pagane, ed il culto degli Dei (*a*), era quella

(*a*) *L.* 10. *C. Th. de Pagn. l.* 1. *et* 2. *C. Th. de Malefic.*

da più professata, ancorchè il numero de' Cristiani era molto maggiore di quello de' Pagani. Ma sotto gl' Imperadori Arcadio ed Onorio il culto Gentile era quasi ridotto a nulla in tutte le Città dell' Imperio: solamente ne' Castelli, *in Pagis* ed in Campagna era l' esercizio di quella Religione mantenuto Da questo venne il nome dei *Pagani*, che s' incontra spesso nel Codice di Teodosio (*b*), per significar gl' Idolatri: nome che lor era allora dato comunemente dal Popolo Cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl' Imperadori Teodosio il giovane, e Valentiniano III. avviliron poi i Pagani in guisa, che vietando d' ammettergli alla milizia, ovvero ad altro Ufficio, gli ridussero a segno, che l' istesso Imperador Teodosio mette in dubbio, se a' suoi tempi vè ne fosse rimaso pur uno: *Paganos qui supersunt, quamquam jam nullos esse credamus* (*c*). In fine gli condanna, e gli proscrive; ed ordina, che se pur v' erano ancor rimasi lor Tempj o Cappelle, siano distrutte, e convertite in Chiese (*d*).

Ma con tutti gli sforzi di quest' Imperadori, restarono in Campagna, *in Pagis*, più antichi Tempj, ne' quali il culto degli Dei era sostenuto; e per maggior tempo vi si mantenne, come quelli, che sono gli ultimi a deporre l' antiche usanze, e costumi; tanto che nella nostra Campagna pur si narra, che S. Benedetto a' tempi del Re Totila abbattesse una Reliquia di Gentilità ancor ivi rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v' ergesse una Chiesa. Restava ancor un' infinità di Nazioni barbare nelle tenebre dell' Idolatria; ma soprattutto assai più in questi tempi perturbavano la Chiesa le scorrerie de' Barbari, ed i nuovi Dominj stabiliti nell' Imperio da' Principi stranieri: questi o non in tutto spogliati del Paganesimo, ovvero per la maggior parte Arriani, tutta la sconvolsero e malmenarono; e se l' Italia, e queste nostre Provincie non sofferirono sì strane revoluzioni, tutto si dee alla pietà e moderazione del Re Teodorico, il quale, ancorchè Arriano, lasciò in pace le nostre Chiese; e siccome non variò la Polizia dello stato civile e temporale, così ancora volle mantenere in Italia l' istessa forma e Polizia dello stato Ecclesiastico e spirituale.

Lo stesso avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè della conversione del famoso Clodoveo Re de' Francesi, il quale nell' anno 496. ricevette la Religione Cristiana tutta pura e limpida, non già contaminata dalla pestilente eresia d' Arrio. Non ebbero prima di Reccaredo questa fortuna le Spagne: non l' Affrica manomessa dai Vandali: non la Germania soggiogata dagli Alemani, e da altre più

(*b*) *L.* 18. *C. Th. de Episc. L.* 46. *C. Th. de Heret. Gentiles, quos vulgo Paganos appellant.* S. August. *lib.* 2. *Retract.* 43. *Deorum falsorum, mutorumque cultores, quos usitato nomine Paganos appellamus.* V. Goth. in *Notis ad tit. C. Th. de Paganis.*

(*c*) *L.* 22. *C. Th. de Paganis.*

(*d*) *L.* 21. 25. 25. *C. Th. de Pagan.*

inculte e barbare Nazioni; non la Brettagna invasa da' Sassoni; non finalmente tutte l'altre Provincie dell'Imperio d'Occidente. Maggiori revoluzioni e disordini si videro nelle Provincie d' Oriente. Gli Unni sotto il loro famoso Re Attila, gli Alani, i Gepidi, gli Ostrogoti, ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio non meno lo stato dell' Imperio, che della Chiesa.

A tutti questi mali s'aggiunse l'ambizione de' Vescovi delle Sedi maggiori, e l'abuso della potestà degl'Imperadori d'Oriente, i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi ad arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione. Queste furono le cagioni di quella variazione, che nello Stato Ecclesiastico osserveremo dalla morte di Valentiniano III. fin'all'Imperio di Giustiniano. Vedremo, come quasi depressi e posti a terra tre Patriarcati, l' Alessandrino, l' Antiocheno, e quello di Gerusalemme, fossero surti quello di Roma in Occidente, e l'altro di Costantinopoli in Oriente, le cui Chiese discordanti fra loro, cagionaron una implacabil ed ostinata divisione fra' Latini, e' Greci: e come quel di Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine, o confine alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Roma, e queste nostre Provincie, ancorchè come suburbicarie a quello di Roma s'appartenessero.

§. I. *Del Patriarca d'Occidente.*

Il Pontefice Romano, che in questi tempi non men da' Greci, che da' Latini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevolmente ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per esser fondata la sua sede in Roma, Città un tempo Capo del Mondo; come anche per esser egli successor di S. Pietro, che fu Capo degli Apostoli. Nella sua persona s'uniron perciò le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese aver delle medesime cura, e pensiero, invigilare, ch' in quelle la Fede fosse conservata pura, ed illibata, e la disciplina conforme a' Canoni, e che questi fossero esattamente osservati (*a*). L' ordinaria sua potestà, siccome s'è veduto nel precedente libro, non si stendeva oltre alle Provincie Suburbicarie, cioè a quelle, che ubbidivano al Vicario di Roma, fra le quali eran tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno; ed in questi limiti s'è veduto essersi contenuta fin' al tempo di Valentiniano.

In decorso di tempo, perchè nella sua persona andavan anche unite le prerogative di Primate, fu cosa molto facile di stenderla sopra l'altre Provincie. Per ragion del Primato s'apparteneva anche a lui averne cura, e pensiero: quindi cominciò in alcune Provincie, dove credette esservene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj. I primi che s'istituirono, furon quelli, che mandò nell' Illirico: Tessaglia, ch' era

(*a*) Dupin. *de vet. Eccl. discip. dissert.* 2.

Capo della Diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni Esarcali, da poi che riconobbe i Vicarj mandati dal Pontefice Romano, si vide sottoposta al Patriarca di Roma, il quale per mezzo dei medesimi, non pur le ragioni di Primate, ma anche le Patriarcali v' esercitava; e così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell' altre Provincie dell' Illirico. Col correr poi degli anni non solo all' autorità sua Patriarcale sottopose l' intera Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne; ond' è che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degli ultimi tempi era reputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l' Occidente; siccome all' incontro volevano, che quel di Costantinopoli si riputasse Patriarca di tutto l' Oriente. S' aggiunse ancora, che a molte Provincie, e Nazioni, che si riducevan alla Fede della Religion Cattolica, erano pronti, e solleciti i Pontefici Romani a mandarvi Prelati per governarle, ed in questa maniera al loro Patriarcato le soggettavano: siccome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta che fu alla Fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla. In cotal guisa tratto tratto i Pontefici Romani estesero i confini del loro Patriarcato per tutt' Occidente; ond' avvenne (non senza però gravissimi contrasti) che s' arrogaron essi la potestà d' ordinare i Vescovi per tutto l' Occidente, ed in conseguenza l' abbattere, e mettere a terra le ragioni di tutti Metropolitani. Di vantaggio trassero a se l' ordinazioni de' Metropolitani stessi. Così quando prima l'Arcivescovo di Milano, ch' era l' Esarca di tutto il Vicariato d' Italia era ordinato da' soli Vescovi d' Italia, come si legge appresso Teodorito (*b*) dell' ordinazione di S. Ambrogio, in processo di tempo i Romani Pontefici alla loro ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come rapporta S. Gregorio nelle sue Epistole (*c*). Trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani intorno all' ordinazioni per la concessione del Pallio, che lor mandavano; poichè per quello si dava da' sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d' ordinare i Vescovi della Provincia; onde ne seguiva che a' medesimi insieme col Pallio si concedeva tal potestà: quindi fu per nuovo diritto, interdetto a' Metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto ancora di dover prestar al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi. Fu ancora in progresso di tempo stabilito, che l' appellazioni de' giudicj, che da' Metropolitani erano profferiti intorno alle controversie, che occorrevano per l' elezioni, si devolvessero al Pontefice Romano: che se gli elettori fossero negligenti ovver l' eletto non fosse idoneo, l' elezione si devolvesse al Papa: che di lui solo fosse il diritto d' ammettere le cessioni de' Vescovati, e di determinare le traslazioni, e le Coadjutorie colla futura

(*b*) Theodorit. *lib.* 4. *hist. cap.* 7.
(*c*) Greg. *lib.* 2. *Ep.* 31.

successione: e finalmente che a lui s'appartenesse la confermazione dell'elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie.

Ma tutte queste intraprese, che si videro sopra l'altre Provincie d'Occidente, non portarono variazione alcuna in queste nostre, onde ora si compone il Regno; poichè essendo quelle suburbicarie, e su le quali il Papa fin da principio esercitò sempre le sue ragioni Patriarcali, furono come prima a lui sottoposte; nè perciò si tolse ragione alcuna a' Metropolitani, poichè non ve n'erano; nè intorno all' ordinazioni de' Vescovi si variò la disciplina de' precedenti secoli. Non ancora le nostre Chiese erano innalzate ad esser Metropoli; nè anche per la concession del Pallio, a' loro Vescovi eran concedute, come fu fatto da poi, le ragioni de' Metropolitani: nè fin a questo tempo erano state invase dal Patriarca di Costantinopoli; poichè ciò che si narra di Pietro Vescovo di Bari (*d*), che nell'anno 530. sotto il Pontefícato di Felice IV. avesse dal Patriarca di Costantinopoli ricevuto il titolo di Arcivescovo, e l'autorità di Metropolitano, con facoltà di poter consecrare dodici Vescovi per la sua Provincia di Puglia, non dee a quell' anno riportarsi, quando queste Provincie non erano state ancora da' Greci invase, ed erano sotto la dominazione d'Atalarico Re de' Goti, ma ne' tempi seguenti, quando sotto gl'Imperadori d'Oriente essendo rimasa parte della Puglia, e Calabria, della Lucania, e Bruzio, e molte altre Città marittime dell'altre Provincie, i Patriarchi di Costantinopoli col favore degl'Imperadori s'usurparono in quelle le ragioni Patriarcali, come diremo ne' seguenti libri.

§. II. *Del Patriarca d'Oriente.*

Se grandi furono l'intraprese del Patriarca di Roma sopra tutte le Provincie d'Occidente, maggiori, e più audaci senza dubbio furon quelle del Patriarca di Costantinopoli in Oriente: egli non solamente sottopose al suo Patriarcato le tre Diocesi Autocefali, l'Asiana, quella di Ponto, e la Tracia; ma col correr degli anni, quasi estinse i tre celebri Patriarcati d'Oriente, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e l'ultimo di Gerusalemme. Nè contenta la sua ambizione di questi confini, invase anche molte Provincie d'Occidente, nè perdonò a queste nostre, che per tutte le ragioni al Patriarcato di Roma s'appartenevano.

Da' quali bassi, e tenui principj avesse il Patriarcato di Costantinopoli cominciamento si vide nel precedente libro. Il Vescovo di Bizanzio prima non era, che un semplice suffraganeo del Vescovo d'Eraclea, il quale presideva come Esarca nella Tracia (*a*). Sopra tutti erano in Oriente celebri, ed eminenti due Patriarcati l'Alessandrino, e l'Antiocheno. Quello d'Alessandria teneva il secondo

(*d*) Ughel. *de Ep. Bar.* Peatillo *hist. di Bari*, *p.* 9.
(*a*) Gelsa. *Epist.* 1.

luogo dopo il Patriarca di Roma, forse perchè Alessandria era riputata dopo Roma la seconda Città del Mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo, ragguardevole ancora per la memoria, che serbava d'avervi S. Pietro tenuta la sua prima Cattedra. Così le tre parti del Mondo tre Chiese parimente riconobbero superiori sopra tutte l'altre: l'Occidente quella di Roma, l'Oriente quella d'Antiochia, ed il mezzo giorno quella d'Alessandria. Non è però, che sopra tutta Europa esercitasse la potestà Patriarcale quel di Roma, ovvero quello d'Antiochia per tutta l'Asia, e l'altro d'Alessandria in tutta l'Affrica: ciascuno, come s'è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà, che nella Diocesi a se sottoposta: l'altre ubbidivano agli Esarchi proprj: e molti altri luoghi ebbero ancora i loro Vescovi Autocefali, cioè a niuno sottoposti. Tali furon in Oriente i Vescovi di Cartagine, e di Cipro. Tali furono un tempo nell'Occidente i Vescovi della Gallia, della Spagna, della Germania, e dell'altre più remote Regioni. Le chiese de' Barbari certamente non furon soggette ad alcun Patriarca, ma si governavan da' loro proprj Vescovi. Così le Chiese d'Etiopia, della Persia, dell'Indie, e dell'altre Regioni, ch'eran fuori del Romano Imperio, da' loro proprj Sacerdoti venivan governate.

Vide ancora l'Oriente un altro Patriarca, e fu quello di Gierusalemme. Se si riguarda la disposizione dell'Imperio, non meno, che il Vescovo di Bizanzio, meritava tal prerogativa il Vescovo di Gierusalemme; e siccome quegli era suffraganeo al Metropolitano d'Eraclea nella Tracia, così questi era suffraganeo al Vescovo di Cesarea Metropoli della Palestina: ma forse con più ragione si diedero gli onori di Patriarca al Vescovo di Gierusalemme: fin da' tempi degli Apostoli fu riputato un gran pregio il sedere in questa Cattedra posta nella Città santa, dove il nostro Redentore instituì la sua Chiesa, e dalla quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato; dove l'Autor della vita conversò fra noi, ove di mille sanguinosi rivi lasciò asperso il terreno:

Dove morì, dove sepolto fue,
Dove poi rivestì le membra sue.

Ma se altrove in ben mille esempj si vide, come la polizia della Chiesa secondasse quella dell'Imperio, e come al suo variare mutasse ancor'ella forma, e disposizione, certamente per niun altro convincesi più fortemente questa verità, che per l'ingrandimento del Patriarcato di Costantinopoli. Da che Costantino il grande rendè cotanto illustre, e magnifica quella Città, che la fece Sede dell'Oriente, con impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopo quella la seconda Città del Mondo; cominciò il suo Vescovo anch'egli ad estollere il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano. Per essere stata riputata Costantinopoli un'altra Roma, ecco che nel Concilio

Costantinopolitano (*b*) vengon' al suo Vescovo conceduti i primi onori dopo quella, *eo quod sit nova Roma*. Così quando prima, dopo il Romano, i primi onori erano del Patriarca d'Alessandria, sottentra ora quello di Costantinopoli ad occupare il suo luogo. Egli è vero, come ben pruova Dupino (*c*), che i soli onori furon a lui dal Concilio conceduti, non già veruna Patriarcal giurisdizione sopra le tre Diocesi Autocefali: ma tanto bastò, che col specioso pretesto di questi onori, cominciasse egli le sue intraprese; non passò guari, che invase la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni Esarcali, si rendè Esarca di quella Diocesi, ed oscurò le ragioni del Vescovo di Eraclea.

Dopo essersi stabilito nella Tracia, lo spinse la sua ambizione a dilatar più oltre i suoi confini: invade le vicine Diocesi, cioè l'Asia, e Ponto, ed in fine al suo Patriarcato le sottopone. Non in un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo col favor de' Concilj, e più degl' Imperadori. S. Giovan Crisostomo più di tutti gli altri Vescovi di Costantinopoli aprì la strada d' interamente occuparle: in fine venne ad appropriarsi non solo la potestà d' ordinar egli i Metropolitani dell'Asia, e di Ponto, ma ottenne legge dall' Imperadore che niuno senza autorità del Patriarca di Costantinopoli potesse ordinarsi Vescovo; onde appoggiato su questa legge, si fece lecito poi ordinare anche i semplici Vescovi. Ecco come i Patriarchi di Costantinopoli occuparono l'Asia, e Ponto; ciò che poi, per render più ferme le loro conquiste, si fecion confermare dal Concilio di Calcedonia, e dagli Editti degl' Imperadori (*d*). S' opposero a tanto ingrandimento i Pontefici Romani: Lione il Santo glie le contrastò, il simile fecero i suoi successori, e sopra tutti Gelasio (*e*), che tenne la Cattedra di Roma dall'anno 492. sino all' anno 496. Ma tutti i loro sforzi riusciron vani, poichè tenendo i Patriarchi di Costantinopoli tutto il favor degl' Imperadori, fu loro sempre non meno confermato il secondo grado d' onore dopo il Patriarca di Roma, che la giurisdizione in Ponto, nell' Asia, e nella Tracia. L' Imperador Basilisco in un suo Editto rapportato da Evagrio (*f*) glie le ratificò; l'Imperador Zenone fece l' istesso per una sua Costituzione, ch' ancor si legge nel nostro Codice (*g*); e finalmente il nostro Giustiniano con sua Novella (*h*) secondando quel che da' Canoni del Concilio di Calcedonia era stato statuito, comandò il medesimo. Ciò che poi fu abbracciato dal consenso della Chiesa Universale; poichè essendo stati inseriti i Canoni de' Concilj Costantinopolitano, e Calcedonese ne' Codici de' Canoni delle Chiese, fu ne' seguenti secoli tenuto per costante, il Patriarca di Costantinopoli tener il secondo grado d'onore, e la giurisdizione sopra tutte le tre quelle Diocesi.

(*b*) Conc. *Constantin. cap.* 3.
(*c*) Dupin. *loc. cit. dissert.* 1.
(*d*) Liberat. *in Breviar. c.* 13.
(*e*) Gelas. *Epist.* 4. *et Ep.* 13. *ad Episcopos.*
(*f*) Evagr. *lib.* 3. *cap.* 3.
(*g*) *L. decernimus* 16. *C. de Sacros. Eccl.*
(*h*) *Nov.* 131. *cap.* 1.

Ecco come questo Patriarca si lasciò in dietro gli altri tre, ch'erano in Oriente: quelle tre Sedi non pure per lo di lui ingrandimento, e per le frequenti scorrerie de' Barbari, che invasero le loro Diocesi, ma assai più per le sedizioni, e contrasti, che sovente insorsero fra loro intorn' all' elezioni, e intorno a' dogmi, ed alla disciplina, perderon, il loro antico lustro, e splendore; e da allor innanzi con quest' ordine si cominciaron a numerare le Sedi Patriarcali: la Romana: la Costantinopolitana: l'Alessandrina: l'Antiochena: la Gierosolimitana. Quest' ordine tenne il Concilio di Costantinopoli celebrato nell' anno 536. Questo medesimo tenne Giustiniano nel Codice, e nelle sue Novelle, e tennero tutti gli altri Scrittori non meno Greci, che Latini. Non ancora però il nome di Patriarca erasi ristretto solamente a questi cinque: alcune volte soleva ancor darsi ad insigni Metropolitani: così nel sopraccitato Concilio di Costantinopoli si diede anche ad Epifanio Vescovo di Tiro; e Giustiniano così nel (*i*) Codice, come nelle (*k*) Novelle dà generalmente questo nome agli Esarchi, ch' avevan il governo di qualche Diocesi: non molto da poi però in Oriente questo nome si restrinse a que' soli cinque.

Ma in Occidente si continuò come prima a darsi ad altri Vescovi, e Metropolitani. In Italia il nostro Re Atalarico appresso Cassiodoro (*l*) chiamò i Vescovi d' Italia Patriarchi, ed il Romano Pontefice lor Capo lo chiamò per tal riguardo Vescovo de' Patriarchi. Da Paolo Warnefrido (*m*) i Vescovi d'Aquileja, e di Grado sono anche nomati Patriarchi. In Francia questo nome fu anche dato a' più celebri Metropolitani, ed a' Primati. Gregorio di Tours (*n*) chiamò Nizezio, Patriarca di Lione. Il Concilio di Mascon celebrato nell' anno 585. chiamò Prisco Vescovo di quella Città anche Patriarca (*o*). Desiderio di Cahors appellò ancora Sulpizio Vescovo di Bourges Patriarca: ed Incmaro di Rems non distingue i Patriarchi da' Primati (*p*). Così ancora nell' Africa il primo Vescovo de' Vandali assunse il nome di Patriarca, ciò che non senza riso fu inteso da' Vescovi Cattolici; ed in decorso di tempo presso a quelle Nazioni, che si riducevan alla Fede di Cristo, il primo Vescovo, ch' era loro dato, fu detto Patriarca. Ridotta la Bulgaria alla nostra Fede, l'Arcivescovo, che se le diede, ed i suoi Successori presero il nome di Patriarca. Simili Patriarchi hanno ora i Cristiani d' Oriente (*q*), dove, toltone quelli, che propriamente si dicono Greci, i quali ritengon tuttavia i quattro Patriarchi, il Costantinopolitano, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e 'l Gierosolimitano, ancorchè i Pontefici Romani soglian essi parimente crearsi titolari: quante Sette vi sono, altrettanti Patriarchi si contano; così i Giacobiti

(*i*) Cod. *lib.* 1. *tit.* 3. *c.* 47. *et tit.* 46. *cap.* 34.
(*k*) Nov. 3. *c.* 2. *Nov.* 6. *c.* 3. Epilog. *Nov.* 7. *et.* 123. *c.* 22. 23.
(*l*) Cas. *lib.* 9. *cap.* 15.
(*m*) Paul. Warnefr. *lib.* 3. *cap.* 7. *et lib.* 6. *cap.* 11. *et lib.* 4. *cap.* 10.
(*n*) Greg. Turon. *lib.* 3. *hist. cap.* 20.
(*o*) *Tom.* 5. *Concil. col.* 980.
(*p*) Hincmar. *in lib. Capit.* 55. *cap.* 17.
(*q*) Dupin. *loc. cit. dissert.* 1.

hanno il lor Patriarca: hannolo i Maroniti, e gli uni, e gli altri prendon il nome di Patriarca d'Antiochia. I Cophti hanno ancora il loro Patriarca, che si fa chiamare Alessandrino, e tien la sua Sede in Alessandria. Gli Abissini hanno il loro, che regge tutta l'Etiopia, ancorchè al Patriarca de' Cophti sia in qualche maniera soggetto. I Giorgiani hanno un Arcivescovo Autocefalo a niun sottoposto. Gli Armeni hanno due generali Patriarchi: il primo risiede in Arad Città dell'Armenia; l'altro in Cis Città di Caramania.

Abbiam veduto quanto s'innalzasse il Patriarca di Costantinopoli sopra gli altri Patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo Patriarcato in questo secolo, fin all'Imperio di Giustino. Ne' due secoli seguenti lo vedremo, fatto assai più grande, volare sopra altre Provincie, e Nazioni; poichè non contenta la sua ambizione di questi confini, ne' tempi di Lione Isaurico lo vedremo occupare l'Illirico, Epiro, Acaja, e la Macedonia: lo vedrem ancora soggettarsi al suo Patriarcato la Sicilia, e molte Chiese di queste nostre Provincie, e contendere in fine col Pontefice Romano per la Bulgaria, e per altre Regioni.

§. III. *Polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto i Greci fin a' tempi di* GIUSTINO II.

Teodorico, e gli altri Re Ostrogoti suoi successori, ancorchè Ariani, lasciarono, come s'è detto, le nostre Chiese in pace; e quella medesima polizia, che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata, ed intatta. Il Pontefice Romano vi fu mantenuto, ed in queste nostre Provincie, come suburbicarie, esercitava come prima l'autorità sua Patriarcale, anzi era riconosciuto come Patriarca insieme, e Metropolitano; poichè infin a questi tempi le nostre Metropoli, in quanto alla polizia Ecclesiastica, non ebbero Arcivescovo, o Metropolitano alcuno: nelle Città, come prima, erano semplici Vescovi, riconoscenti il Pontefice Romano, come lor Metropolitano: quindi Atalarico (*a*), che a' Vescovi soleva dar anche il nome di Patriarca, chiamollo Vescovo de' Patriarchi. E se in alcune Città d'Italia nel Regno de' Goti, e de' Longobardi ancora i quali furono parimente Arriani, si videro in una stessa Città due Cattedre occupate da due Vescovi, l'uno Cattolico, l'altro Arriano; in queste nostre Provincie le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai contaminate dagli errori d'Arrio, i Vescovi professaron tutti la Fede di Nicea, e serbaron le lor Chiese pure, ed illibate, e mantennero gli antichi dogmi, e quella disciplina che serba la Romana Chiesa loro Maestra, e Condottiera. I Vescovi governavan le lor Chiese col comun consiglio del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj.

I Vescovi eran ancora eletti dal Clero, e dal Popolo, e ordinati dal

(*a*) Cas. *lib.* 9. *cap.* 15.

Papa, come prima, ancorchè il favor de' Principi vi cominciasse ad avere la sua parte: Grozio (*b*) portò opinione, che i Re Goti, o Arriani, o Cattolici che fossero, *semper Episcoporum electiones in sua potestate habuere*, e rapporta essersi anche ciò osservato da Giovanni Garzia; ma da' nostri Re Goti non si vide sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella, ch' esercitarono gl' Imperadori, così d' Occidente, come d' Oriente. Essi, come Custodi, e Protettori della Chiesa, come quelli, che reputavan appartener loro anche il governo, e l'esterior polizia della medesima, credettero essere della lor potestà, ed incumbenza di regolare con loro leggi l' elezioni, proibire l' ambizioni, dar riparo a' disordini, e tumulti sediziosi, e sovente prevenirgli; riparar gli sconcerti, che allo spesso accadevan per le fazioni delle Parti, e far decidere le controversie, che per queste elezioni solevan sorgere; ma l' elezione al Clero, ed al Popolo la lasciavano, siccome l' ordinazione a' Vescovi Provinciali, ovvero al Metropolitano. Odoacre Re degli Eruli più immediato successore di Teodorico in Italia alle ragioni degl' Imperadori d' Occidente, nell' elezione del Vescovo di Roma, e degli altri d' Italia, vi volle avere la medesima parte: Basilio suo Prefetto Pretorio v' invigilò sempre, anche come e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio, il quale gl' incaricò, che morendo, niuna elezione si facesse senza il suo consiglio, e guida (*c*).

Ad esempio di quel, che fece l' Imperador Onorio nello Scisma della Chiesa di Roma fra Bonifacio, ed Eulalio: si osserva che Teodorico usasse della medesima autorità per l' altro insorto ne' suoi tempi in Roma fra Lorenzo, e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell' anno 498. di Papa Anastasio, pretendevano ambedue essere innalzati su quella Sede: Simmaco Diacono di quella Chiesa fu da maggior numero eletto, ed ordinato: ma Festo Senator di Roma, ch' avea promesso all' Imperador Anastasio di far eleggere un Papa, che sarebbe stato ubbidiente a' suoi desiderj, fece eleggere, ed ordinare Lorenzo. I due partiti portarons' in Ravenna a ritrovare il Re Teodorico, il quale giudicò, che dovesse rimaner Vescovo di Roma colui, il quale fosse stato eletto il primo, ed avesse avuto il maggior numero de' suffragj: Simmaco avea sopra Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di quella Sede, e nel primo anno del suo Pontificato tenne un Concilio, dove furon di nuovo fatti alcuni Canoni per impedir nell' avvenire le competenze in simili elezioni. Quelli, che s' eran opposti all' ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero tutti i loro sforzi, perchè ne fosse scacciato; gli attribuiron perciò molti delitti: sollevaron una gran parte del Popolo, e del Senato contro di esso, e domandaron al Re Teodorico un Visitatore, cui delegasse la conoscenza di queste accuse: Teodorico nominò Pietro Vescovo di Altino, il quale preci-

(*b*) Grot. *in Proleg. ad hist. Got.*
(*c*) Conc. Roman. sub. Symmac. *cap. bene* 1. *dist.* 96.

pitosamente, e contra il diritto, spogliò incontanente il Papa dell'amministrazione della sua Diocesi, e di tutte le facoltà della Chiesa. Questa azione sì precipitosa eccitò in Roma gravi sconcerti, e perniciosi tumulti; Teodorico per acquetargli fece tosto nell'anno 501. convocare un Concilio in Roma, al quale invitò tutti i Vescovi d'Italia (*d*). V'andaron quasi tutti i Vescovi della nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno, di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife, d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre Città di questa Provincia. Dal Sannio vi si portarono i Vescovi di Benevento, d'Isernia, di Bojano, d'Atina, di Chieti, di Amiterno, ed altri.

Da queste due Provincie, come più a Roma vicine, ve ne andaron moltissimi: dall'altre due, come dalla Puglia, e Calabria, e dalla Lucania, e Bruzio, come più a Roma lontane, e più a' Greci vicine, ve ne andaron molti pochi. Vi vennero ancora i Vescovi d'Emilia, di Liguria, e di Venezia, i quali passando per Ravenna, parlaron a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contra Simmaco, lo dichiararono innanzi al Popolo innocente, ed assoluto; e s'adoperaron in guisa col Re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il Popolo col Senato, ch'erano molto irritati contro al Papa, si placarono, e lo riconobbero per vero Pontefice. Restarono tuttavia alcuni mal contenti, che produssero contra quel Sinodo una scrittura; ma Ennodio Vescovo di Pavia vi fece la risposta, la quale fu approvata in un altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503. nel quale la sentenza del primo Sinodo fu confermata. Le calunnie inventate contra Simmaco passaron fino in Oriente, e l'Imperador Anastasio, ch'era separato dalla comunione della Chiesa Romana glie le rinfacciò; Simmaco con una scrittura Apologetica, si giustificò assai bene: il quale mal grado de' suoi nemici dimorò pacifico possessor di quella Sede fin'all'anno 514. che fu quello della sua morte.

Fu in questi tempi riputato così proprio de' Principi di regolare queste elezioni, per evitar gli ambimenti, e le sedizioni, che Atalarico mosso da' precedenti Scismi accaduti in Roma per l'elezione de' loro Vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinchè non accadessero consimili disordini, imitando gl'Imperadori Lione, ed Antemio, fece un rigoroso Editto, che dirizzò a Gio. II. Romano Pontefice, il quale nell'anno 532. era succeduto a Bonifacio su la Sede di Roma, con cui regolò l'elezioni non solamente de' Pontefici Romani, ma anche di tutti i Metropolitani, e Vescovi, imponendo gravissime pene a coloro, i quali per ambizione, o per denaro aspirassero ad occupar le Sedi, dichiarandogli sacrilegi, ed infami, e che oltre alla restituzion del denaro, ed altre gravi ammende, da impiegarsi alla reparazione delle fabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono stati severamente puniti da' suoi Giudici, e le lor elezioni, come Simoniache, avute per

(*d*) Paul. Warnefrid. Zonaras. Grot. *in Prolog. ad hist. Got.*

nulle, ed invalide: diede con questo Editto altre providenze per evitar l'altercazioni, e litigi sull'elezioni, le quali riportate al suo Palazzo da' Popoli, egli n'avrebbe tosto presa cura, e dato provedimento: dichiarando, che ciò, ch'egli stabiliva per questo suo Editto s'appartenesse non solo per l'elezione del Vescovo di Roma, *sed etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Ecclesias.* Fu questo Editto istromentato per Cassiodoro (*e*), il quale ancorchè Cattolico, e nelle cose Ecclesiastiche versatissimo, tanto che oggi vien annoverato fra li non inferiori Scrittori della Chiesa, e da alcuni riputato per Santo, forse perchè morì monaco Cassinese (*f*), non ebbe alcun riparo di non solamente istrumentarlo, ma consigliarlo ancora, come assai opportuno al suo Principe; nè fu riputato, secondo le massime di questo secolo, estranio, e lontano dalla sua Real potestà. Fu dirizzato a Papa Giovanni II. che lo ricevè con molto rispetto, e stima, nè se ne dolse; anzi se è vero esser sua quell'Epistola, che leggiamo fra le leggi del Codice (*g*), scritta all'Imperador Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorno alla disciplina Ecclesiastica (poichè Ottomanno (*h*), ed altri (*i*) ne dubitano, ancorchè venga difesa da Fachineo (*k*)) si vede, che questo Pontefice non contrastò mai a' Principi quella potestà, che s'attribuivano sopra la disciplina della Chiesa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora a Salvanzio (*l*), che si trovava allora Prefetto della Città di Roma, acciocchè dovesse senza frapporvi dimora pubblicarlo al Senato, e Popolo Romano; anzi perchè di ciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri secoli, ordinogli, che lo facesse scolpire nelle tavole di marmo, le quali dovesse egli porre avanti l'atrio di S. Pietro Apostolo per pubblica testimonianza (*m*).

Vollero i Re Goti, come successori degl'Imperadori d'Occidente, mantener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate intorno all'esterior polizia Ecclesiastica, delle quali ne rendono testimonianza le tante loro Costituzioni, registrate nell'ultimo libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad essi lo stabilire i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le nozze (*n*), vietare i matrimonj ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo di loro rescritti (*o*), ed aver la conoscenza delle cause matrimoniali, non dee parer cosa

(*e*) Cas. *lib.* 9. *cap.* 15.
(*f*) P. Garet. *in vita Cassiod.*
(*g*) *L. inter claras, Cod. de summa Trinit. et fid. cath.*
(*h*) Hot. 1. *obs.* 7. *cap.* 7.
(*i*) V. Alciat. *lib.* 5. *par. cap.* 23. Cujac. *obs.* 32. *cap.* 26.
(*k*) Faehin. *controv. lib.* 8. *cap.* 1.
(*l*) Cas. *lib.* 9. *cap.* 16.
(*m*) *Leges olim in atriis Ecclesiæ locabantur. Cujac. lib.* 1. *Feud. tit.* 17. *Juret. ad Cassiod. lib.* 9. *cap.* 16.
(*n*) *L.* 3. *l.* 16. *C. Th. de incest. nupt.* Ambr. *Epist.* 65. *ad Patern. lib.* 8. *l. si quis, C. de incestis nupt. l. in celebrandis, C. de nupt.*
(*o*) *L.* 1. *C. si nuptiae ex rescripto petantur.* V. Launojo in *Tract. Regia in matrimon. potestas part.* 3. *art.* 1.

nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro (*p*), si legga ancora quella de' nostri Re Goti formata per le dispense, che solevan concedere ne' gradi proibiti dalle leggi. Così ancora imitando ciò, che fecero gl' Imperadori d' Occidente, e d' Oriente di non permettere assolutamente, e senza lor consenso a' loro sudditi di ascriversi alle Chiese o Monasteri, di che ne restano molti vestigj nel Codice Teodosiano: fu de' Goti ancora, come scrive Grozio (*q*), *non minus laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem permisere se Ecclesiis, aut Monasteriis mancipare, suo impermissu.*

La medesima polizia intorno a ciò fu ritenuta in queste nostre Provincie, quando da' Goti passarono sotto gl'Imperadori d'Oriente, e molto più sotto l'Imperio di Giustiniano. Gl' Imperadori d' Oriente calcaron ancora le medesime pedate; e dell'Imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo (*r*) Vescovo d'Ermiana in Affrica, si leggono molti Editti appartenenti all' esterior polizia della Chiesa. L' Imperador Lione, imitato da poi da Atalarico, proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione, e per simonia; ed oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia, v' aggiunse egli quella dell' infamia; ed Antemio fece il medesimo (*s*). Ma sopra tutti gli altri Imperadori d' Oriente, Giustiniano fu quelli, che della disciplina Ecclesiastica prese maggior cura, e pensiero: donde nacque, che gli ultimi Imperadori d' Oriente, non sapendo tener poi in ciò regola, nè misura, s' avanzaron tant' innanzi, che finalmente sottoposero interamente il Sacerdozio all' autorità del Principe. Le sue Novelle per la maggior parte sono ripiene di tanti Editti sopra la disciplina della Chiesa, che vien perciò egli arrolato nel numero degli Autori Ecclesiastici; egli più leggi stabilì intorno all' ordinazion de' Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbon aver coloro per esser eletti, e promossi al Vescovado, della loro residenza, della loro nozione e privilegj, ed infinit' altre cose a quelli appartenenti. Regolò le convocazioni de' Sinodi, e dei Concilj, e loro prescrisse il tempo. Diede varj provedimenti intorno a' costumi e condotta de' Preti, Diaconi e Sottodiaconi, delle loro esenzioni e cariche personali. Fece molti Editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorn' alla regolarità, e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior forza e vigore a' Canoni, che furono stabiliti in varj Concilj, imponendo a' Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gli Ecclesiastici l' osservanza di essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero, d' esser deposti, e degradati dal lor ordine; e moltissimi altri Editti sopra le cose Ecclesiastiche stabilì, che possono vedersi nelle sue Novelle, e nel suo Codice.

Appartenevasi ancora all' Economia del Principe impedire a' Ve-

(*p*) Cassiod. *lib.* 7. *cap.* 46.
(*q*) Grot. in *Proleg. ad hist. Got.*
(*r*) Facund. *lib.* 12. *cap.* 3.
(*s*) Jacob. Got. in *Cod. Th. tom.* 6. Anthem. *l. si quemquam, C. de Episc. et Clericis.*

scovi l' abuso delle chiavi. Così quando essi s' abusavano delle scomuniche, tosto lor s' opponevano; e Giustiniano stesso con sua legge (*t*) proibì a' Vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata; e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge (*u*) proibito a' Vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano i requisiti da' Canoni prescritti. Quindi avvenne, che i Principi ne' loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell' Imperio Romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli Spagnoli ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodì in questo nostro Reame; di che altrove ci sarà data occasione d' un più lungo discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come eccedenti la potestà Imperiale; anzi furon queste di Giustiniano comunemente ricevute non men in Oriente, che in Occidente, come ne rendon testimonianza Gio. Scolastico Patriarca di Costantinopoli, S. Gregorio Magno (*x*), Incmaro (*y*), ed altri: e se non è apocrifa la sua Epistola, che si legge nel nostro Codice (*z*), di sì fatta cura e pensiero, ch' egli mostrò verso l' Ecclesiastica disciplina, n' ebbe per comnendatore, e panegirista l' istesso Gio. Romano Pontefice.

Le medesime pedate furon calcate da Giustino suo successore, sotto l' Imperio del quale, ora veggiamo queste nostre Provincie. Per la qual cosa non fu infin' a questo tempo (perciò che s' attiene a questa parte) variata la polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie, ma da' Goti, e da' Greci fu ritenuta la medesima, che si vide ne' secoli precedenti sotto i successori di Costantino, fin a Valentiniano III. Imperador d' Occidente.

§. IV. *De' Monaci.*

Cominciarono però in questo secolo le nostre Provincie a sentir qualche mutazione per riguardo del Monachismo, che di tali tempi ebbe nelle medesime la perfezione e lo stabilimento. Come si vide nel precedente libro, non ancora fin' a' tempi di Valentiniano, eransi in queste nostre parti stabiliti i Solitarj, o Cenobiti: ma ecco, ch' essendosi l' Ordine Monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi degl' Imperadori, quanto da' varj trattati Ascetici, e divenuto sopra tutti gli Ordini quello di S. Basilio celebre e numeroso, che in due nostre Provincie più a' Greci vicine, cioè nella Puglia e Calabria, nella Lucania e Bruzi, comincian a fondarsi in alcune Città delle medesime Monasterj di quell' Ordine, che Basiliani furon appellati.

Nelle due altre, quanto più a' Greci lontane, tanto più a Roma vicine, cioè nella Campagna e nel Sannio, vedi stabilito il Monachi-

(*t*) *Nov.* 223.
(*u*) Basil. *l.* 30. *C. de Episcopis et Clericis.*
(*x*) Greg. *lib.* 2. *Epist.* 54.
(*y*) Hincmar. *opusc. cap.* 17.
(*z*) *L. inter claras, C. de summa Trinit. et Fid. Cath.*

smo per molte regole, ma sopra tutte per quella di S. Benedetto, il cui Ordine fu sì avventuroso, che stabilito nella nostra Campagna, si sparse in poco tempo non solo per l' Italia, ma eziandio per la Francia, e per l' Inghilterra.

S. Benedetto nacque in Norcia Città della Diocesi di Spoleto verso l' anno 480. Fu condotto giovane in Roma a studiare (*a*), ma fastidito delle cose del secolo, si ritirò in Subiaco 40. miglia da Roma distante, e si chiuse in una grotta, ove dimorò per lo spazio di tre anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano monaco, il quale gli somministrava dal suo vicino Monastero il mangiare: essendo stato poi conosciuto, i monaci d' un Monastero vicino, per la morte del loro Superiore, l' elessero Abate; ma i loro costumi non confacendosi con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine, dove visitato da molte persone, vi fabbricò dodici Monasteri, de' quali l' Abate della Noce rapporta i nomi, e i luoghi dove furon fondati (*b*). Di là passò nell' anno 529. nella nostra Campagna (*c*), e fermossi nel Monte, che da Casino antica Colonia de' Romani, la qual' è nella sua costa, prende il nome, lontano da Subiaco intorno a 50. miglia, e da Roma 70. Quivi giunto, abbatte una reliquia di Gentilità, ch' era in quell' angolo ancor rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v' erge un Tempio, che dedicò a' SS. Martino e Giovanni. I suoi prodigiosi fatti ivi adoperati e la santità della sua vita, tiraron in quel luogo della gente, e molti sotto la sua regola ivi rimasero. Si rendè vie più famoso per l' opinione e stima, che s' acquistò presso a Totila Re d' Italia, e presso a molti nobili Romani: crebbe perciò il numero de' suoi monaci, e vi s' arrolavan i personaggi più insigni; ond' egli stese la sua regola, e gettò gli stabili fondamenti d' un grand' Ordine.

La divozione de' Popoli, e la fama della sua santità tirò ancora la pietà di molti Nobili ad arricchirlo di poderi e di facoltà: Tertullo Patrizio Romano, vivendo ancor S. Benedetto, gli donò tutto quel tratto di Territorio, ch' è d' intorno al Monastero Cassinese (*d*); onde Zaccheria in suo Diploma disse esser quel Monastero edificato *in solo Tertulli* (*e*): donogli ancora molte altre possessioni ch' e' teneva in Sicilia; e Gordonio padre di S. Gregorio Magno gli donò una sua Villa, che possedeva ne' contorni d' Aquino. Così tratto tratto non ancor morto S. Benedetto, cominciò questo Monastero a rendersi numeroso ed illustre per la qualità de' suoi Monaci, e ad arricchirsi per le tante donazioni, che alla giornata gli si facevano. La sua fama non potè contenersi nella sola Campagna; si mandavan anche Monaci di sperimentata probità, e dottrina a fondar nell' altre nostre Provincie

(*a*) S. Greg. in *vita S. Benedicti.*
(*b*) Ab. de Nuce in *not. ad vit. S. Bened.*
(*c*) V. Camil. Pellegr. in *Serie Ab. Cass. in princ.*
(*d*) Leo Ost. in *Chron. lib.* 1. *cap.* 1.
(*e*) Ab. de Nuce ad *Chr. Cass. loc. cit.*

altri Monasterj Cassiodoro uno de' più illustri personaggi di questo secolo, nell' età di 70. anni ritiraosi dalla Corte si fece Monaco, e tratto dalla fama di S. Benedetto, ch' ancor viveva, volle ne' Bruzj, e propriamente in Squillace suo natio Paese, fondarvi un Monastero, che secondo pruova il P. Garezio (*f*), e rapporta Dupino (*g*), lo pose sotto la regola di S. Benedetto, nela quale egli viveva: e venuto poi a governarlo, menò in quello verticinque anni, che fu il resto di sua vita, essendovi morto vecchissimo d' età di più di 95. anni, verso l' anno 565. di nostra salute, onde Bacon di Verulamio (*h*) lo fa quasi che centenario.

Questo è il Monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui tratta ben a lungo il P. Garezio Monaco Benedettino della Congregazione di S. Mauro (*i*): fondato da Cassiodoro, di cui ne fu Abate, non molto lungi da Squillace a piè del Monte volgarmente chiamato Moscio, ovvero Castellese, da una Villa di tal nome quivi vicina, le cui radici vengono bagnate dal Fiume Pelena, oggi detto di Squillace. Fu nomato Vivariese, perchè Cassiodoro, mentre occupava i primi onori nella Corte de' Re Goti, sovente soleva andar a diporto a Squillace sua patria, ed in quella Villa per la comodità, ed abbondanza dell' acque di quel Fiume, che irrigava le radici del Monte, fece costruire molti vivai (*k*). Avendo da poi per la caduta de' Goti abbandonata la Corte, rendutosi Monaco, quivi ritirossi, e costrusse in quel luogo ove aveva i suoi vivai e poderi, questo Monastero, dove compose la maggior parte delle sue opere, e nel quale ancora ebbe per compagno Dionigi il Piccolo (*l*). Lo arricchì delle sue possessioni, e d' una bibliioteca, e lo rendè illustre e numeroso per molti Monaci; facendo anche nella sommità di quel Monte costruire molte celle per coloro, i quali dalla vita Monastica volevan passare all' Eremitica, e da Cenobiti, rendersi Anacoreti, e Solitarj (*m*). Prima di morire lasciò ivi per Abati, Calcedonio, e Geronzio, l' uno perchè reggesse gli Eremiti, che nella sommità del Monte Castellese eransi ritirati, l' altro i Cenobiti del Monastero Vivariese. Il P. Garezio (*n*) rapporta ancora, che dopo la sua morte, per molti anni fu ritenuto da' Monaci Benedettini; ma che poi sottentrarono in lor luogo i Basiliani, che lungamente il tennero, insino che per le susseguenti irruzioni de' Saracini, non fosse stato disfatto e ruinato. Così non pur nel vicino Sannio, e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi Monasterj di quest' Ordine, ma anche nelle Provincie più remote, e lontane.

(*f*) P. Garet. in *disser. de vita Monast. Cassiod.*
(*g*) Dupin in *Biblioth. tom.* 5. *seculo* 6.
(*h*) Baco *hist. vitae, et mortis, pag.* 534.
(*i*) P. Garet. in *vita Cass. par.* 2. §. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
(*k*) Cass. *lib.* 12. *var. ep.* 15.
(*l*) Cass. *lib. Divin. lect. cap.* 29. S. Greg. *ad Jo. Episc. Scyllaceum. ep.* 33. *lib.* 7. *Regist. indict.* 1.
(*m*) Cass. *lib. Divin. lect. cap.* 32.
(*n*) Garet. *loc. cit.* §. 12.

Nell' ultim' anno di sua vita mandò S. Benedetto Placido suo discepolo in Sicilia a fondarvi de' Monasterj del suo Ordine, dove colle donazioni di Tertullo, e devozione de' Popoli, fu propagato per tutta quell' Isola. Altre missioni in questi medesimi tempi si fecero nella Francia, dove S. Mauro, Fausto e' suoi Compagni vi fecero maravigliosi progressi. Morì S. Benedetto secondo Lione Ostiense, ed altri, nell' anno 543. ovvero secondo alcuni altri nell' anno 547. non essendo ancor appurato presso agli Scrittori il preciso giorno ed anno della sua morte, di che l' Abate della Nuce (o), come d' un punto d'istoria molto importante, tanto s' affatica, e si travaglia; ma per la di lui morte crebbero, e s' avanzaron più tosto le fortune al suo Ordine; imperocchè da poi assai più moltiplicaronsi i Monasterj, e si stese non pur in Italia, Sicilia, e nella Francia, ma ancora nell' Inghilterra, e nell' altre più lontane Provincie dell' Europa.

In cotal guisa queste nostre due Provincie, la Campagna ed il Sannio, videro in maggior numero i Monasterj di quest' Ordine, i quali nell' altre due Provincie, come più remote, furon più radi; ma ben all' incontro più numerosi quelli fondati sotto la regola di S. Basilio, la Puglia e la Calabria, il Bruzio e la Lucania, e le Città marittime della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amalfi, ed alcune altre, che per la maggior parte lungo tempo dimorarono sotto gl' Imperadori d' Oriente, come più a' Greci vicine, e co' quali aveano assai più frequenti commercj, ricevettero con maggiore prontezza i loro istituti; ed in Oriente essendo la regola di S. Basilio assai celebre e rinomata, quindi avvenne, che tutti, o la più parte de' Monasterj, che vi si fondavano, sotto quell' Ordine eran' istituiti. In Napoli S. Agnello fu il primo, per quanto si sà, che vi stabilisse un Monastero, cominciato prima da S. Gaudioso, di cui egli ne fu Abate. Alcuni (p) credettero, che S. Agnello seguitasse la regola di S. Benedetto; mà il P. Caracciolo (q) pruova assai chiaro, che fu Monaco Basiliano, il quale trovando, che S. Gaudioso, quando si ricovrò in Napoli, dove morì l' anno 453. avanti, che fosse nato S. Benedetto, v' avea eretto un Monastero, egli vi stabilì la regola di S. Basilio: Ordine che in que' tempi erasi renduto assai celebre, e rinomato. Nè quello passò sotto la regola di S. Benedetto, se non ne' tempi posteriori, morto Agnello, dopo l' anno 590. quando i Benedettini cominciaron ad essere più considerati, e si renderon più famosi. Molto tempo da poi ne' secoli men a noi remoti verso l' anno 1517. fu abitato da' Canonici Regolari della Congregazione del Salvatore (r), siccome oggi giorno vi dimorano. E così in questo sesto secolo, come ne' secoli seguenti si videro in Napoli molti di questi Monasterj sotto la regola di S. Ba-

(o) Ab. de Nuce *pag.* 29.
(p) Bzov. in *Trithem.*
(q) Carac. *Monum. Sacr. Neap. de S. Agnello Abbate* Ughell. *de Episc. Neap. tom.* 6. *pag.* 75.
(r) Ugh. *loc. cit. pag.* 80.

silio, come il Monastero Gazarese nella piaggia di mare: de' SS. Nicandro e Marciano: di S. Sebastiano: de' SS. Basilio ed Anastasio nella Regione Amelia: di S. Demetrio nella Regione Albina: di S. Spirito, ovvero Spiridione: di S. Gregorio Armeno nella Regione Nostriana: di S. Maria di Agnone: di S. Samona: de' SS. Quirico e Giulitta, ed altri: ed in Napoli ed altrove (*s*).

Ecco come in queste nostre Provincie fossero stat' introdotti i Monasterj. I primi, che vi comparvero furono sotto la regola di S. Basilio e di S. Benedetto; e quindi, essendosi già introdotte le Comunità di donzelle, le quali facevan voto di virginità, e dopo certo tempo ricevevan con solennità il velo: si videro parimente i Monasterj di donne sotto la regola di S. Benedetto, ch' ebbero ancora per loro condottiera Scolastica di lui sorella; e sotto quella di S. Basilio, che sono i più antichi, che ravvisiamo in queste nostre Provincie. Così presso di noi fu stabilito l' Ordine Monastico, il quale però in questi tempi non avea fatti que' maravigliosi progressi, che si sentiranno in appresso. Nè gli Abati, e' Monaci erano stati ancora sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi, nè lor conceduti que' tanti privilegi da' Pontefici Romani, i quali per avergli a se devoti e ligj, da poi lor concedettono. Si rendè perciò il Monte Casino uno de' due più celebri Santuarj, ch' ebbero in quest' età le nostre Provincie, ove concorrevan' i Peregrini da tutte le parti del Mondo. Un altro in questi medesimi tempi era surto in Puglia nel Monte Gargano per l' apparizione di S. Michele, che narrasi accaduta in quella grotta a tempo di Papa Gelasio, mentre la Sede di Siponto era occupata dal Vescovo Lorenzo; Santuarj, che nel Regno de' Longobardi e de' Normanni si renderono così chiari e rinomati, che per la loro miracolosa fama, tiraron a se non pur i Peregrini dalle più remote parti del Mondo, ma anche i maggiori Re e Monarchi d' Europa, ed i più potenti Principi della Terra.

§. V. *Regolamenti Ecclesiastici; e nuove Collezioni.*

I regolamenti Ecclesiastici si videro in questi tempi, non men intorno a' Dogmi, che alla disciplina, assai più ampj, e numerosi. Coll' occasione d'essersi convocati più Sinodi, e Concilj, si stabiliron in conseguenza moltissimi Canoni. Si cominciò a stabilirne anche di quelli, che s'appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di parentela, che prima si regolavano secondo le leggi Civili, furon anche regolati da' Canoni, e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugini, ed a' figliuoli de' cugini. Teodosio Magno avea prima proibite le nozze fra' cugini, il che confermaron Arcadio, ed Onorio suoi figliuoli, come attesta S. Ambrosio (*a*): Giustiniano poi le permise (*b*);

(*s*) P. Carac. *loc. cit.* Ugh. l. *loc. cit.*
(*a*) *S.* Amb. *Ep.* 66. *ad Paternum.*
(*b*) §. duorum, *Instit. de Nuptiis.*

onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodosio (*c*) la smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò, che Giustiniano avea su ciò variato (*d*). I Canoni ora le proibiscono, non pur fra' cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche fra figliuoli di quelli; ed introdusser poi un nuovo modo di computare i gradi, che Cujacio (*e*) stima non esser più antico di S. Gregorio Magno, e del Papa Zaccheria. Non s' eran' ancor' intesi regolamenti intorno alle facoltà delle Chiese, ma essendo in questi tempi cresciute, e malmenate dagli Ecclesiastici, si cominciò a far de' Canoni per impedirne il dissipamento, e l' alienazioni. Era della potestà de' Principi, il proibir l' opere servili nel dì di Domenica, e gl' Imperadori ne stavano in possesso, come si vede dalle leggi di Lione, e d' Antemio (*f*): ed ora si vede sopra di ciò essersene anche fatti Canoni. Il dichiarar le Chiese per Asili (*g*) s' apparteneva agli stessi Imperadori, come se ne leggono molte Costituzioni nel Codice di Teodosio; ma ora questo diritto vien anche dichiarato da' Canoni. Ne furon eziandio stabiliti molti su l' usure, e divorzj, e sopra altre materie, la cui providenza e regolamento s' apparteneva, ed era della potestà, ed Imperio de' Principi. Quindi si vide il lor numero crescere in immenso; onde sursero altri Codici, e nuove Compilazioni.

Nel precedente libro s'è veduto, che fin a'tempi di Valentiniano III. così la Chiesa Occidentale, come l' Orientale non conobbero altri regolamenti, che questi, che furono raunati nel *Codice de'Canoni della Chiesa Universale*, compilato per Stefano Vescovo d' Efeso. Ma da poi nel primo anno dell' Imperio di Giustiniano, nel 527. uscì fuori la *Collezione di Dionigi il Piccolo*. Questi fu un Monaco Scita abitante in Roma, e fu il primo che introdusse l' uso di numerar gli anni dalla nascita di Cristo Signor Nostro, come noi facciamo ancora (*h*); poichè prima si computavano, o nella maniera dell' antica Roma per li Consoli, o per li primi stabilimenti de' principi Greci successori d' Alessandro, ovvero per li tempi de' Martiri, che sofferirono il martirio sotto Diocleziano: ed in Ispagna per l'Era d'Augusto Imperadore, che precede 38 anni alla nascita di Cristo. Egli fu amicissimo di Cassiodoro, dal quale fu ricercato, che istruisse nelle discipline, e particolarmente nella Filosofia i suoi Monaci, nel Monastero Vivariese (*i*): lesse quivi insieme con Cassiodoro la Dialettica, e più anni dimorò suo compagno in quel magisterio. Gli encomj, che da Cassiodoro gli vengon dati, si leggono ancora nelle sue opere (*k*). Egli arricchì la Chiesa Latina di molte traduzioni fedeli dell' opere

(*c*) *L. si quis* 5. *C. de Incest. Nuptiis.*
(*d*) L. *in celebrandis*, *C. de Nuptiis.*
(*e*) Cujac. *tit. decretal. de consanguin. et affin.*
(*f*) *L. ult. C. de Feriis.*
(*g*) V. P. Sarp. *de jure Asylor.*
(*h*) Doviat. *hist. du Droit. Can. par.* 1. *cap.* 17.
(*i*) P. Garet. *in vita Cas. par.* 2. §. 20. *et* 21.
(*k*) Cass.. *lib. Div. lect. cap.* 22.

de' Greci; ed a richiesta di Stefano Vescovo di Salona (*l*) in Dalmazia tradusse in latino la raccolta de' Canoni Greci più fedelmente, che non era la traduzione antica latina, della quale si servivano gli Occidentali: a questa aggiunse tutto ciò che v' era nel Codice Greco, cioè i 50. Canoni Apostolici, i Canoni del Concilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, e d'altri Concilj d'Affrica.

Aggiunse parimente l' Epistole Decretali di Siricio Papa, che morì l' anno 398. (argomento, che l'Epistole, che si rapportano prima di Siricio sieno apocrife). Si chiamavano lettere Decretali quelle, che i Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano fra' Canoni. Così i Greci mettevano fra i Canoni le tre lettere di S. Basilio ad Anfilochio, ed alcune altre de' più famosi Vescovi delle Sedi maggiori (*m*). A queste poi, dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i Decreti di Gregorio II. compresi in 17. capitoli, come fu osservato da Pietro de Marca Arcivescovo di Parigi (*n*). Quel che reca maraviglia si è, che benchè il Codice Greco, di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio Costantinopolitano I. al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente i Canoni del Concilio Calcedonense, come afferma il medesimo Dionigi nella prefazione a Stefano Vescovo di Salona, tuttavia avendovi dovuto aggiunger tanto del suo come i Canoni Sardicensi, ed Affricani, non fa niuna menzione del Concilio Efesano, o de' suoi Canoni fatti nell'anno 431. quando questi Canoni si trovano nel Codice Greco dato in luce da Justello nell'anno 1610. onde si rifiuta l'opinione di coloro, che stimano, che Giustiniano nella Novella 131. fatta nell'anno 541 avesse confermato, e data forza di legge al Codice de' Canoni compilato da Dionigi; poichè quivi Giustiniano conferma anche i Canoni fatti nel Concilio Efesino, ivi: *Sancimus vicem legum obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas, etc. in Ephesina prima, in qua Nestorius est damnatus etc.* Doviat (*o*) però dice, che Dionigi non ne fece menzione, perchè quel Concilio non stabilì Canoni attenenti alla disciplina, ma solamente Canoni riguardanti l'esecuzione della condanna di Nestorio, e suoi aderenti.

Questa Collezione di Dionigi, in Occidente, ed in queste nostre Provincie ebbe tutta l'autorità, e tutto il vigore (*p*); e da Niccolò I. Romano Pontefice (*q*) vien chiamata per eccellenza *Codex Canonum*, e dal dritto Canonico *Corpus Canonum* (*r*). E ne' tempi seguenti ebbe tanta forza, che nell' anno 787. data in dono da Adriano I. a Carlo Magno (*s*) questo Principe comandò a' Vescovi di Francia, che

(*l*) Cas. *loc. cit.* Doviat. *hist. du Droit. Can. par.* 1 *cap.* 17.
(*m*) Fleury in *Inst. Jur. Can. in princ.*
(*n*) P. de Marca *de Concord. lib.* 3. *cap.* 3.
(*o*) V. Dov. *loc. cit. n.* 2. *et part.* 1. *cap.* 7. *num.* 4.
(*p*) Cass. *lib. Div. lect. cap.* 22.
(*q*) *Can.* 1. *dist.* 19.
(*r*) *In inser. cap.* 3. *de prachend.*
(*s*) Sirmond. *to.* 2. *Conc. Gall. ad A.* 787.

invigilassero all'osservanza de'Canoni in quella racchiusi; e comprese que'decreti nel suo *Capitolare* d' Aix la Chapelle, che fece comporre nell' anno 789. secondo che narra Justello (*t*).

Intorno al medesimo tempo nell'anno 547. Fulgenzio Ferrando Diacono di Cartagine fece un'altra raccolta di Canoni (*u*) ma con diverso ordine, più tosto citandogli, che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse i Canoni di diversi Concilj, della quale fa menzione Graziano nel suo Decreto (*x*).

Il Cardinal Baronio (*y*) stima, che circa questi medesimi tempi sieno state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri credono (*z*) che quella di Martino fosse fatta intorno all'anno 572. e l'altra di Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione Ungherо, e Monaco Benedettino, fu Vescovo di Braga in Portogallo Fece la sua raccolta per uso delle Chiese di Spagna, traducendo i Sinodi Greci, ed aggiungendovi altri Canoni di Concilj Latini, e spezialmente de' Toletani: questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso, nè autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione (*aa*).

Cresconio Vescovo d' Africa compose la sua Collezione di Canoni, della quale ci resta un Compendio, il cui titolo secondo un MS. che rapparta il Baronio era questo: *Concordia Canonum à Cresconio Africano Episcopo digesta sub capitibus trecentis.* E perchè ivi fassi anche menzione d' un Poema in versi esametri composto dal medesimo Cresconio per celebrar le guerre, e le vittorie riportate da Giovanni Patricio contra i Saraceni d' Affrica, fa conto il Baronio, che egli vivesse intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore.

Giovanni Scolastico, che mandato Eutichio in esilio, fu inalzato al Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore (*bb*) e visse anche dopo lui, fu il primo, che in Oriente avesse fatta Raccolta, dove s' unissero insieme i Canoni colle Leggi, spezialmente le Novelle di Giustiniano; la qual spezie di libro fu chiamata poi *Nomocanone* da Scrittori seguenti: e benchè questa Collezione divisa in cinquanta titoli, da principio ebbe qualch' uso; nondimeno Teodato Balsamone nel supplimento osserva, che a tempo suo, cioè nella fine del secolo duodecimo non aveva alcuna stima, come quella ch' era stata adombrata dal Nomocanone di Fozio più utile, e più abbondante (*cc*).

Queste furono le Collezioni de' Canoni, che dopo il Codice de'Ca-

(*t*) V. Justel. *in praef. ad Cod. Eccl. Un.*
(*u*) Dov. *hist. du Droit. Can. par.* 1. *cap.* 22.
(*x*) Grat. *Can. sacror.* 34. *dist.* 63.
(*y*) Baron. *ad An.* 527. *num.* 76.
(*z*) Doviat. *loc. cit. num.* 2. *et* 3.
(*aa*) V. Ant. August. *par.* 2. *epitom. jur. Pontific. cap.* 15. *et in Grat. Dialog* 10. 11. *et* 12.
(*bb*) V. Nic. Alemannum. *ad hist. Arcan. Procopii.* Justel. *loc. cit.*
(*cc*) V. Franc. Florent. *de Orig. jur. Can. par.* 3. §. 3. Justel *loc. cit.* P. de Marca *de Concord. lib.* 3. *cap.* 3. §. 8.

noni della Chiesa Universale sursero ne' seguenti tempi infin all'Imperio di Giustino successor di Giustiniano (*dd*): le quali non avevan forza di legge, se non quando dagl' Imperadori, e Principi era lor data. La Chiesa non avea peranche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta, sì che potesse far valere i suoi regolamenti, come leggi, ed obbligare i Fedeli con temporal costringimento all' osservanza de' medesimi o punire i trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per la forza della Religione le loro anime; e le pene, e gastighi erano spirituali, di censure, penitenze, deposizioni. I Principi per mezzo delle loro Costituzioni lor davan forza di legge, obbligando i sudditi ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano in Oriente le Novelle di Giustiniano, la Collezione di Giovanni Scolastico, i Nomocanoni di Fozio, e di Balsanone; ed in Occidente, nella Francia i Capitolari di Carlo Magno, in Ispagna le leggi di que' Re, per le quali a' Canoni stabiliti ne' Concilj tenuti in Toledo, o altrove, davan tutta la forza, ed autorità; ed in Italia i tanti Editti di Teodorico, e d' Atalarico, che appresso Cassiodoro si leggono.

§. VI. *Della Conoscenza nelle Cause.*

Lo stato Ecclesiatico, durante la dominazione de' Goti in queste nostre Provincie, non acquistò maggior conoscenza, o nozione nelle cause, di quella ci' ebbe ne' precedenti secoli sotto i successori di Costantino infino all'Imperio di Valentiniano III. Era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Fede, e della Religione, di cui giudicava per forma di polizia; nella correzione de' costumi, di cui conosceva per via di censure; e sopra le differenze insorte fra' Cristiani, le quali decideva per forma d' arbitrio, e d' amichevole composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè avea Foro, o Territoro, nè i suoi Giudici eran divenuti Magistrati. Teodorico, e gl altri Re suoi successori lo contennero ne' suoi limiti, nè la di lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale: toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze, già ricordate, in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e come membri della società civile ubbidivano, come tutti gli altri, a' Magistrai secolari, così ne' giudicj criminali, come civili, da' quali eran giudicati, e puniti. L' accuse si riportavan al Principe, perchè egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione, e soverte per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti dalle loro cariche. Si è veduto, come il Popolo Romano l'accuse, che inventò contra Simmaco, le portò fin a Ravenna al Re Teodorico, perchè prendesse a giudicarle, dimandandogli un Visitatore, siccome gli fu dato, perchè lo sentenziasse; non altrimente di ciò, che fecero i Vescovi d'Italia contra Damaso, i quali ricorsero a gl' Imperador

(*dd*) V. Fleury in *Instit. Jur. Can.*

Graziano, e Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicare quel Papa da loro accusato. Non recava maraviglia in questi tempi, mandarsi dal Re i Vescovi, come loro sudditi, ed il Papa stesso in varie parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che sempre eran pronti, ed ubbidientissimi. Papa Giovanni I. fu mandato dal Re Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall'Imperador Giustino I. la revocazione d'un suo Editto, col quale esprimeva, che le Chiese degli Arriani si fossero date a' Cattolici: e non avendo avuta questa imbasciata quel successo da Teodorico sperato, imputandosi alla sospetta fede di Giovanni, e poca buona condotta da lui usata, quando egli era di ritorno per Italia, lo fece arrestare in Ravenna, dove morì il dì 27. di Marzo dell'anno 526. E Teodato mandò Papa Agabito a Costantinopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui bramata.

Il Re Atalarico stabilì con suo Editto istromenato da Cassiodoro (*a*), che quelli, i quali per simonia, ed ambizione erano stati eletti, fosser accusati avanti i suoi Giudici, e puniti severamente, stabilendo premj agli accusatori, con dar loro la terza parte di ciò, che venissero condannati, ed il rimanente da doversi impiegare alle fabbriche delle Chiese, e per sovvenimento de' loro Ministri

Intorno alle loro cause civili fu serbata a' Magistrati secolari la medesima giurisdizione che prima avevano; dovevan innanzi a loro istituire giudicj, proponer le loro azioni, e citati dar malleveria *judicio sisti*. Solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa Romana, approvando una consuetudine, che s' era introdotta ne Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo. I Magistrati secolari, che in Roma da quel Principe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi in tutte l'altre Provincie, ad istanza del suo creditore, costrinsero un Diacono di quella Chiesa a soddisfar il debito; e lo strinsero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggere cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente, e con molti strazi. Il Clero di Roma con flebili lamenti, e preghiere ricorse al Re Atalarico, esponendogli, che nella lor Chiesa per lunga consuetudine, affinchè i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra'negozi del secolo, non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti il loro Vescovo dovessero convenirsi; e che ciò non ostante a'suoi Magistrati erano stati un lor Prete, e un Diacono acerbamente, e con molte contumelie trattati; pregavano per tanto la clemenza di quel Principe a darvi opportuno provedimento. Il Re alle loro preci rispose, che per la riverenza, ed onore, che si doveva a quella Sede Apostolica (*b*), d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno avea da convenire qualche Prete del Clero Romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricorrere al

(*a*) Cass. *lib.* 9. *cap.* 15.
(*b*) Cass. *lib.* 8. *cap.* 24. *considerantes Apostolicae Sedis. honorem.*

giudicio del Vescovo di quella Sede, il quale dovesse, o egli conoscere *more suae sanctitatis* de' meriti della causa, ovvero delegarla, *aequitatis studio terminandam;* ma se l'attore, o l'accusatore usando di questa riverenza, si vedesse deluso, e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate; *tunc ad saecularia fora jurgaturus occurrat.* All'incontro se pretermesso questo suo comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl'impone pena di dieci libbre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente riscuotere, e per le mani del Vescovo dipensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero, come si conveniva al loro stato, dicendogli: *Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere saecularem; professio vestra vita coelestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, et errores descendere. Mundani coerceantur humano jure, vos sanctis moribus obedite.*

Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese, de' Magistrati secolari era la conoscenza, e giurisdizione delle cause, così civili, come criminali, e gli Ecclesiastici erano sottoposti a' loro giudicj, ed ammende: nè perchè al solo Clero di Roma, per riverenza di quella Sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, fu perciò al suo Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle *more suae sanctitatis, et aequitatis studio,* in forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione, non già in forma di giudicio, e di giustizia contenziosa.

Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de' Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe, siccom'egli era pietoso, e religioso, così accrebbe la conoscenza de' Vescovi, ordinando per le sue Novelle (c), che nell'azioni civili i Monaci, ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze prontamente senza processi, e senz'alcun rumore, o strepito di giudicio; a condizione però, che se una delle Parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al Vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come aveva arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui: ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contra il Cherico, o innanzi al Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti Ecclesiastici, come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn'altra concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo Vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla Religione, e alla polizia Ecclesiastica anche contro a' laici. Stabilì ancora, che

(c) *Nov.* 23. *et* 123.

se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi, senza l'approvazione del Vescovo; che se egli non lo volesse fare, era necessario di ricorrere all' Imperadore. Ed in quanto a' Vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle Religiose per la Novella 79. che gl' Interpreti hanno malamente steso a' Religiosi. E questo regolamento di Giustiniano contenuto nella Novella 123. è quasi interamente reiterato dalle Costituzioni dell' Imperador Costantino III. figliuolo d' Eraclio, e d' Alessio Comneno, rapportate per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone. Ecco come per privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de' Vescovi: non è però, ch' allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi Territorio, cioè *Jus terrendi*, nè preciso constringimento. Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone Ecclesiastiche, nè avevan carceri: nè potevan imporre pene afflittive di corpo, d' esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte, anche ne' più gravi delitti; nè condennare all' ammende pecuniarie.

Le pene, che usavano, erano deposizioni, o sospensioni degli Ordini, digiuni, e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio II. in quella bella Epistola, che dirizzò a Lione Isaurico (*d*), dove fa vedere quanto sia grande la differenza, fra le pene dell' Imperio, e della Chiesa: gl' Imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio, e rilegano: non così i Pontefici: *Sed ubi;* come sono le sue parole, *peccarit quis, et confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco, Evangelium, et Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt, in Ecclesiae Diaconia, et in Catecumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, et laudationem ori ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et Sancto illum Sanguine potant: et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Imperiorumque discrimen, etc.*

Avevan però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè nell'anno 443. il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei, quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa; ma la proibizione, o bruciamento al Principe (*e*), di che altrove ci tornerà occasione di più lungamente ragionare.

(*d*) Gregor. II. *Epist.* 13. *ad Leon. Isaur.* Richer in *Apolog. Jo. Gerson. par.* 3. *ex* 36.

(*e*) Fenret. *lib.* 8. *cap.* 2. *num.* 7.

§. VII. *Beni Temporali.*

Non al pari della conoscenza nelle cause, fu l'ingrandimento de'beni temporali nelle nostre Chiese: fu questo di gran lunga a quello superiore. I Principi intorno agli acquisti, che tuttavia facevano, non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'impedire gli eccessivi, come fecero Teodosio Magno e gli altri Imperadori, suoi successori ma anch'essi vi contribuirono con donazioni, e privilegj (*a*). Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese, ora cominciando in queste nostre Provincie a fondarvisi de' Monasterj, ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero, fin da' loro natali, i Monasterj di S. Benedetto.

S'aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior ricchezza: sursero in questi tempi i Santuarj, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si predicavano, l'apparizioni Angeliche, le particolari devozioni a'Santi, e l'esortazioni de Monaci, tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro Monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle Chiese, essere un fortissimo rimedio per ottener la remissione de' peccati. Salviano (*b*) che fiorì nell'Imperio d'Anastasio, esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro anime, *ultima rerum suarum oblatione.* Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella clausola: *pro redemptione animarum, etc.*

Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime, che ne' tre primi secoli erano libere, e volontarie; e nel quarto, e quinto secolo, per la tepidezza de'Fedeli in darle, erano avvalorate da'sermoni de' Pontefici, e dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite, e necessarie (*c*). Vedendo, che niente allora giovavano le prediche, e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad ajuti più forti, e vigorosi: onde si pensò a stabilirle per via di Precetti, e di Canoni. Così molti Concilj d'Occidente, e più Decretali de'Romani Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste, ed altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere assai più ampie, e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rendè ricchissima, tanto che narra Paolo Warnefrido (*d*), ch'avendo Trasimondo Re de' Vandali in Affrica mandato in esilio 220. Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella Cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò, che lor bisognava per sostenersi. Nè si pensò solo

(*a*) Cas. *lib.* 12. *cap.* 13.
(*b*) Salvian. *lib.* 2. *et sequ. adver. avarit.* Ant.Matth. *manud. ad jus. Can. lib.* 2. *tit.* 1.
(*c*) Fr. de Boye *Intit. Canon. lib.* 21. *de decim.*
(*d*) Paul. *lib.* 15. *sub. Anop.*

a' modi d'acquistar le ricchezze, ma anche a' modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina, e de' costumi, quelle appropriandosi gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza mal impiegate, e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di Canoni, proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro conservazione, e sicurezza. Egli è però ancor vero, che non perciò i Principi lasciarono di stabilir leggi intorn' a' beni Ecclesiastici, regolando gli acquisti, e tal ora anche le maniere di distribuirgli, e vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d' aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a' medesimi (*e*).

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una all'Amministratore, o Beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a' Poveri, e la quarta a' Cherici, che s' attribuisce a Papa Simplicio, il qual fu eletto nell'anno 468. non fu in questi tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le Provincie d'Occidente. In Francia nel Concilio I. d'Orleans (*f*) ragunato l'anno 511. s'assegna la metà al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I. di Braga (*g*) tenuto nell'anno 563. la divisione dell'oblazioni si riserva a' Cherici tutti in comune. Ma da poi nel concilio IV. di Toledo convocato sotto il Re Sisenando nell' anno 633. fu stabilito, che i Vescovi avessero la terza parte delle rendite (*h*). Così, come assai a proposito notò Graziano (*i*), secondo la diversità de' luoghi, e consuetudine delle Regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furon sempre, e da per tutto invariabili, e perpetue.

Grande, che fosse stato in questo sesto secolo l' accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese, e de' Monasterj, a riguardo però degli altri immensi, ed eccessivi acquisti, che poi si videro nel Regno de' Longobardi, e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione recossi perciò allo Stato Civile: maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardi, il Regno de' quali saremo ora per narrare.

(*e*) P. de Marca *de Concor. Sac. et Imp. lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 3.
(*f*) *Cap.* 16.
(*g*) *Cap.* 21.
(*h*) *Can. Constitutum* 62. *caus.* 16. *qu.* 1.
(*i*) Grat. *post. can. possessiones ead caus. et qu.*

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI.

LIBRO IV.

I Longobardi non altronde, che da'Goti riconoscono la loro origine, e la Penisola di Scandinavia fu dell' una, e dell' altra gente la comune madre: Regione, che a dovere fu da Giornande appellata *Vagina gentium*, e che può meritamente vantarsi di avere prodotti tutti quelli Principi, che lungamente le Spagne, buona parte delle Gallie, e sopra tutto l' Italia signoreggiarono, la quale ancorchè veggasi di questi tempi sottratta dal dominio de' Goti, ben tosto ricadde sotto quello de' Longobardi; e questi poi mancati, sotto i Normanni, che pure vantano la medesima origine (*a*). I Gepidi, che dalla prosapia de' Goti discesero, usciti da quella Penisola insieme co' Goti, alla Vistola fermaronsi (*b*): indi superati i Borgognoni, si avanzarono, come narra Procopio, nell' una e nell' altra riva del Danubio, dove furono a' Romani infesti per le varie incursioni, e scorrerie, che fecero in quella Regione, secondo che scrive Vopisco. Finalmente regnando in Oriente Marziano Imperadore, avendo discacciati gli Unni dalla Pannonia, quivi fermarono le loro Sedi. Egli è altresì appresso sì gravi scrittori costantissimo, che divisi fra loro i Gepidi, da questa divisione ne sursero i Longobardi; ond' è, che Salmasio (*c*) rende a Noi testimonianza d'aver egli in alcuni antichi libri Greci, non ancora impressi, osservato, che i Gepidi si nomavano Longobardi: *Gepidae, qui dicuntur Longobardi*: e Costantino Porfirogenito Imperador di Costantinopoli, dall'istoria di Teofane (quelli che da' Greci fra il numero de' Santi fu venerato) trascrisse ancora, che dalla divisione de' Gepidi sursero i Longobardi (*d*).

Chi primamente di lor facesse memoria egli è Prospero Aquitanio Vescovo di Reggio, che scrisse innanzi Paolo Warnefrido Diacono d'Aquileja: parla egli di questi Longobardi, dando loro la medesima origine, i quali dalla Scandinavia, giunti a' lidi dell' Oceano, avidi

(*a*) Giórnandes *hist. Got.*
(*b*) Grot. *in Proleg. ad hist. Got.*
(*c*) Salmas. *apud. Grot. loc. cit.*
(*d*) Costant. Porphyrog. *de Admin. Imperio cap.* 25. *ex historia S. Theophanis. Et Gepides quidem, ex quibus postea Longobardi, atque Avares per successionem oriundi sunt.*

di nuove Sedi, primieramente sotto Ibone, ed Ajone loro Capi vinsero i Vandali, e si dissero Winili, cioè vaghi, non avendo allora alcuna ferma Sede; ma da poi avendo eletto per loro Re *Agilmondo*, dopo avere scorse varie Regioni finalmente nella Pannonia si fermarono. Dopo Agilmondo ebbero successivamente per loro Re, *Lamisco*, *Leta*, *Ildeoc*, *Gudeoc*, *Claffo*, *Tato* (*e*), e dopo questi *Waltau*; del qual Principe appresso altri non fassi memoria, siccome colui, che regnò picciol tempo, ed in continue guerre. Succederono poscia *Waco*, *Audoino*, e finalmente *Alboino*, quello che avendo stabilito con Narsete una ben ferma, e stretta pace, ed amicizia, fu poi riserbato alla conquista d'Italia.

Come questi Popoli prendessero il nome di Longobardi non bisogna volerne più di quello, che con molta assicuranza ne scrisse Paolo Warnefrido (*f*), cioè, che questi Winili si dissero Longobardi per la lunghezza delle loro barbe, le quali con tanto studio serbavansi essi intatte dal ferro, imperciocchè secondo il lor linguaggio, *lang* non significa altro, che *longa*, e *baert*, *barba*: nel che s'accordano Costantino Porfirogenito (*g*) Ottone Frisigense (*h*), Guntero (*i*), e Grozio.

Sò che alcuni moderni Scrittori non contenti di quel che sì antichi e gravi Autori rapportano, han voluto ricercare in altri paesi l'origine di questi Popoli, ed il nome de' Longobardi non dalla lunghezza delle loro barbe, ma, come credette l'Abate della Noce (*k*), dalla lunghezza delle loro alabarde, ed altri altronde, esser derivato.

Alcuni niegano essere dalla Scandinavia usciti, ma dalla interior Germania; dicono che molto prima di quel, che narrasi della loro uscita da quella Penisola, de' Longobardi fecero menzione Strabone, Tacito, Tolomeo, e Patercolo (*l*), come di Popoli, che nella interior Germania viveano, onde il nome loro essendo più antico, non dalla barba lunga, come dice Paolo Warnefrido, ma altronde uopo è, che derivi. Il nodo con molta facilità fu sciolto dall' incomparabile Ugon Grozio (*m*); poichè questo nome non significa altro, che uomini di barba lunga, come lo riconobbero tutti i Germani, e Warnefrido istesso: ora i nomi di questa sorte, che derivano da' varj abiti, ed aspetti, soglion ora appresso un Popolo, ora presso ad un altro in varj luoghi, ed anche in varj tempi distantissimi, secondo, che appare la novità, e stranezza, nascere, e spandersi tra quella gente, la quale della novità si maraviglia. Presso a' Germani, come narra Tacito, era cosa usitatissima farsi

(*e*) Grot. *in Proleg. ad hist. Got.*
(*f*) Paul. Warnef. *lib.* 1. *cap.* 9.
(*g*) Constant. Porhp. *de Them. lib.* 2. *Thema XI. Longibardia, a promissa barba incolarum dicta est.*
(*h*) Otho Frising. *lib.* 2. *cap.* 13. *de gest. Fred. Imper.*
(*i*) Gunther. *lib.* 2. Grot. *loc. cit.*
(*k*) Ab. de Nuce *in Notis ad Chron. Leon. Ostiens. pag.* 95.
(*l*) Tacit. *lib.* 2. *Annal.* Vel. Paterc. *lib.* 2. *hist.*
(*m*) Grot. *in Prolegom. ad. hist. Got. pag.* 28.

crescere i capelli, e la barba, ne solevan quelli tosarsi, se non dopo sconfitta l'oste nemica; ma qualora avveniva, che un grande stuolo d'uomini compariva in altra Regione con un aspetto assai nuovo, e strano, certamente, che presso a coloro erau denominati per quel nuovo, e strano aspetto, onde eran sorpresi; e quindi non è maraviglia, se quella novità, ora in un luogo, ora in un altro avesse prestata occasione al nuovo nome. Che fuvvi di comune tra Domizio Enobarbo, Federico Barbarossa, ed alcuni famosi Corsari di questo nome? niente, se non, che essendo simili d'aspetto, fu anche a lor comune il nome. Ogni ragion vuole adunque, che in sì fatte cose crediamo a' vecchi Scrittori, e delle cose de' Longobardi precisamente, a Paolo Warnefrido, che ancorchè nato in Italia, fu d'origine Longobardo, il quale è l'unico, ed il proprio Scrittore de' fatti loro. Ove manca questo Scrittore, possiamo ricorrere ad Erchempeto, e dopo costui agli altri Scrittori contemporanei, che non ne mancano (*n*); onde saviamente n'ammonisce Grozio, che dobbiam credere a' vecchi, quando questi nuovi Scrittori nulla ci recan di più credibile, e di più certo; e tenere co' primi, che i Vandali, gli Ostrogoti, e Westrogoti, i Gepidi, ed i Longobardi, tutti alla Scandinavia debbiano la loro origine.

Ma ciò, che siasi, egli è presso a tutti costante, che i Longobardi dopo avere scosse varie Regioni d'Europa, finalmente nella Pannonia si fermarono, la qual Provincia fu da essi dominata per 42. anni, e si contano da Agilmondo fino ad Alboino dieci Re, sotto i quali vissero. Nel Regno d'Alboino, essendo stato mandato in Italia Narsete da Giustiniano per discacciarne i Goti, che sotto Totila avevan riacquistata quella Provincia, egli essendo già molto tempo prima in lega co' Longobardi, mandò Ambasciadori ad Alboino, dimandandogli soccorso contra i Goti. Allora fu, che Alboino gli mandò una eletta banda di guerrieri, i quali ajutassero i Romani contra i Goti (*o*). Costoro passando per lo Golfo del mare Adriatico, vennero in Italia; e fu la prima volta, che questi Popoli videro queste belle contrade, e in una di queste nostre Provincie, cioè nel Sannio, ponessero il piede, come diremo. Uniti intanto co' Romani, vennero a battaglia co' Goti, ed essendo loro riuscito di rompergli in quella battaglia, ove rimase Totila ucciso, carichi di molti doni, e vincitori ritornarono alle proprie stanze; ed in tutto il tempo, che i Longobardi possederono la Pannonia, furono in ajuto de' Romani contra i nemici de' medesimi, e Narsete mantenne, e conservò sempre una stretta, e fedel amicizia con Alboino; onde non fu a lui impresa molto difficile allettarlo (per vendicarsi del torto fattogli da Sofia moglie dell'Imperador Giustino) a venire alla conquista d'Italia, siccome colui al quale erano altresì note

(*n*) Questi sono l'Anonimo Salernitano, ed altri raccolti da Camil. Pellegr. *in hist. Princ. Longob.*

(*o*) Paul. Warnef. *lib.* 2. *cap.* 1.

le ricchezze di questa Provincia, e le molte altre prerogative, onde era fornita. Risolse intanto questo Principe, agl'inviti di Narsete, di mettersi egli in persona alla testa del suo esercito, ed avendo anche per questa impresa sollecitato l'ajuto degli Sassoni, lasciata la Pannonia agli Unni (donde questa Provincia prese poi il nome d'Ungheria) con legge, che se per qualche sinistro accidente non gli riuscisse l'impresa per cui partiva, e gli bisognasse ritornare, dovessero restituirgli ciò, che loro si lasciava, si pose co' suoi Longobardi, e loro famiglie, e co' Sassoni, ed altri popoli in cammino, e nel mese d'Aprile dell'anno 568. regnando nell'Oriente Giustino Imperadore, entrarono in Italia (*p*). Trovavasi allora questa Provincia sprovista d'ogni ajuto, e divisa in tante parti per la nuova forma, che Longino Esarca di Ravenna l'avea data; onde potè Alboino in un tratto occupar Aquileja con molte Terre della Provincia di Venezia; ed in questo stesso anno 568 prese anche Friuli Capo di questa Provincia, e quivi fermatosi l'inverno, ridotta quella in forma di Ducato, ne creò Giulfo suo nipote Duca. Ecco l'origine, ed il nome del Ducato *Forojuliense*, che fu il primo costituito da' Longobardi nella Provincia di Venezia.

Tolta da Alboino questa Provincia a' Greci, passò nel seguente anno 569 ad occupar Trivigi, ed Oderzo: indi lasciatosi addietro Padova, Monte Selice, Mantova, e Cremona, sorprende Vicenza, Verona, e Trento, e l'altre Terre di quella Provincia; e secondo che queste Città venivan in suo potere, così a ciascuna d'esse, oltre a lasciargli un valido presidio de' Longobardi, vi creava un Duca, che la reggesse. Questi Duchi nel lor principio, a somiglianza de' Duchi di Francia, che ci descrive Paolo Emilio (*q*), non furono, che semplici Uffiziali, o Governadori di Città, e la lor durata pendea dall'arbitrio del Principe, che gli creava.

CAP. I.

Di ALBOINO I. *Re d'Italia, che fermò la sua Sede Regia in Pavia; e degli altri Re suoi successori.*

Non furono nel seguente anno 570. minori gli acquisti, che Alboino fece nella Liguria; avendo egli passato il fiume Adda, tosto prende Brescia, Bergamo, Lodi, Como, e tutte l'altre Castella della Liguria insino all'Alpi; indi all'impresa di Milano Capo della Provincia s'accinge, che dopo breve assedio si rende alle sue armi. Passata

(*p*) Historiola *ignoti Monaci Cassinen. apud Camil. Pell. historia Princ. Longob.* P. Warnef. *lib.* 2. *cap.* 12. *Certum est autem, tunc Alboin multos secum ex diversis, quas vel alii Reges, vel ipse cæperat gentibus ad Italiam adduxisse; unde usque hodie eorum, in quibus habitant vicos Gepidos, Bulgaros, Sarmatas, Pannonios, Suevos, Noricos. aliis, sive hujusmodi nominibus appellamus.*

(*q*) Paul. Æmil. *de reb. Franc.*

questa Città sotto il suo dominio, i Longobardi subito gridarono Alboino Re d'Italia, e con acclamazioni giolive per tale lo salutarono, dandogli l'asta, ch'era allora l'insegna del Regio nome. I riti, e le cerimonie, che si praticavano da queste Nazioni nella creazione de' loro Re, non erano, che d'innalzare l'eletto sopra uno scudo in mezzo all'esercito (*a*), e con acclamazioni gridarlo, e salutarlo Re, dandogli in mano l'asta, in segno della Real dignità. Questo fu il principio del Regno de' Longobardi in Italia sotto Alboino I. Re d'Italia, ma XI. Re de' Longobardi, se tra la serie de' loro Principi, che ressero la Pannonia, vuolsi anche annoverare Waltau, che regnò poco, ed il suo Imperio fu molto contrastato. Noi a' quali nulla giova tener conto de' Re della Pannonia, lo diremo in questa Istoria I. Re d'Italia; e secondo quest'ordine nomineremo gli altri suoi successori: e dal mese di Gennaro di questo anno 570. numereremo il principio del Regno d'Alboino, e de' Longobardi in Italia, non dalla loro entrata, come hanno fatto altri, che fu nell'anno 568. L'Abate Bacchini nelle sue Dissertazioni sopra il libro Pontificale di Agnello Ravennate, avverte, che due Epoche si debbono stabilire per togliere ogni confusione; l'una presa dall'entrata de' Longobardi in Italia nel 568. a' 2. di Aprile; l'altra dal cominciamento del Regno di Alboino in Italia, che corrisponde a' 29. di Dicembre dell'anno 568. Con queste due Epoche mostra le ragioni, per le quali s'ingannò il Baronio, che fa morire Alboino nel 571. dopo tre anni, e mezzo di Regno assegnatigli da Paolo Diacono, e difende il chiarissimo Sigonio censurato da Camillo Pellegrino intorno a questo particolare, confrontando esattamente i computi dell'uno, e dell'altro dal suddetto anno primo del Regno de' Longobardi fino alla morte di Rotari seguita nel 671. secondo Paolo Diacono, ed il Sigonio, i quali mirabilmente convengono.

Ma che che ne sia, non essendo del nostro instituto esaminar tanto sottilmente i tempi, Alboino avendo ridotta la Liguria sotto la sua dominazione, con non minor felicità nell'altre vicine Provincie stende il suo dominio. Assedia Pavia, e per la difficoltà del sito, non essendogli riuscito di prenderla, vi lascia nell'assedio parte del suo esercito, e col rimanente invade l'Emilia, la Toscana, e l'Umbria. Prende molte Città dell'Emilia; Tortona, Piacenza, Parma, Brissello, Reggio, e Modena. La Toscana è quasi tutta in sua potestà, e passando nell'Umbria, occupa in prima Spoleto, Città un tempo quanto antica, altrettanto nobile; che se bene da' Goti fosse stata ruinata, era stata nulladimeno da poi da Narsete restituita al suo stato primiero, e da Alboino non solo conservata, ma fu adornata ancora d'altre prerogative, avendola fatta Metropoli dell'Umbria, la quale ridotta da lui in forma di Ducato, a Spoleto la sottopose, dove costituì Duca Faroaldo, che ne fu il primo Duca (*b*); e quindi poi il

(*a*) V. Patric. *in Marte Gallico, cap.* . . .
(*b*) Paul. Warnef. *lib.* 3. *cap.* 7.

Ducato Spoletano cominciò a celebrarsi, e sopra gli altri si rendè cospicuo, onde fra gli tre famosi Ducati de' Longobardi fu annoverato; e così parimente dava intanto Alboino all'altre Città ancora i loro Duchi, che l'amministrassero, come aveva fatto nelle Provincie di Venezia, e della Liguria. Ma disbrigato questo Principe dall'impresa di queste Città, fece tantosto ritorno all'assedio di Pavia, ed alla fine dopo il terzo anno, ridusse questa alla sua ubbidienza, ed ancorchè fieramente sdegnato contro a' suoi Cittadini per tanta resistenza usatagli, pensasse di passargli tutti a fil di spada, persuaso nulladimeno dagli stessi Longobardi del contrario, se ne ritenne, ed entrato nella Città, fu da tutti per Re acclamato, e salutato. E quivi, come in Città forte, ed opportuna volle stabilire la sua sede Regia; onde poi avvenne, che durante la dominazione de' Longobardi in Italia, Pavia fosse sopra tutte le altre sue Città innalzata per Capo, e Metropoli di tutto il Regno d'Italia.

Alboino per gli tanti, e sì veloci acquisti, credendo aver già ridotta l'Italia sotto la sua signoria, portatosi a Verona, volle celebrarvi un solenne convito. Teneva questo Principe per moglie Rosmonda figliuola di Comundo Re de' Gepidi, al quale in una battaglia colla vita aveva tolta anche la Pannonia, e spinto dalla sua fiera natura, fece del teschio di Comundo fare una tazza, nella quale, in memoria di quella vittoria, solea bere (c): essendo dunque Alboino in questo convito divenuto allegro, avendo il teschio di Comundo pieno di vino, lo fece presentare a Rosmonda Regina, la quale dirimpetto a lui sedeva, dicendo a voce alta, che voleva in tanta allegrezza avesse ella bevuto con suo padre; la qual voce fu come una ferita nel petto della donna; onde deliberata di vendicarsi, sapendo, che Almachilde Nobile Longobardo, e giovane feroce, amava una sua damigella, trattò con costei, che celatamente desse opera, che Almachilde in suo cambio dormisse con lei: ed essendo Almachilde, secondo l'ordine della damigella, venuto a ritrovarla in luogo oscuro, giacque, non sapendolo, con Rosmonda, la quale dopo il fatto se gli scoperse, e dissegli, ch'era in suo arbitrio, o ammazzare Alboino, e godersi sempre di lei, e del Regno, o esser morto dal Re, come stupratore della moglie. Consentì Almachilde di ammazzare Alboino; ma dapoi, che eglino l'ebbero ucciso, veggendo, come non riusciva loro di occupare il Regno, anzi dubitando di non esser morti da' Longobardi, per l'amore, che ad Alboino portavano, con tutto il Tesoro Regio se ne fuggirono in Ravenna a Longino, dal quale furono onorevolmente ricevuti. Ma Longino riputando essere allora il tempo comodo a poter diventare, mediante Rosmonda, ed il suo Tesoro, Re de' Longobardi, e di tutta Italia, conferì con lei questo suo disegno, e la persuase ad ammazzare Almachilde, e pigliar lui per marito: il che da lei accettato, ordinò una coppa di vino avvelenato, e di sua mano la porse ad

(c) Paul. Warnef.. *lib.* 2. *cap.* 14.

Almachilde, che assetato usciva del bagno, il quale come l'ebbe bevuta mezza, sentendosi commovere le viscere, ed accorgendosi di quel ch'era, sforzò Rosmonda a bere il resto; e così in poche ore l'uno, e l'altro di loro morirono, e Longino restò privo della speranza di diventare Re.

§. I. *Di* Clefi II. *Re d' Italia.*

I Longobardi intanto morto Alboino, che regnò tre anni, e sei mesi, dopo averlo amaramente pianto, raunatisi in Pavia principal Sede del loro Regno, fecero Clefi loro Re (*a*); uomo quanto nobile, altrettanto di spiriti altieri, e crudele, il quale appresso Ravenna riedificò Imola stata rovinata da Narsete, occupò Rimini, e quasi infino a Roma, ogni altro luogo; ma nel corso delle sue vittorie morì per mano d'un suo famigliare, non avendo regnato, che diciotto mesi. Fu Clefi in modo crudele, non solamente contra gli stranieri, ma eziandio contra i suoi Longobardi, che questi sbigottiti della potestà Regia, punto non curaron d'eleggersi subito altro Re, ma per dieci anni continui vollero più tosto a' Duchi ubbidire; ciascun de' quali ritenne il governo della sua Città, e del suo Ducato con piena facoltà, e dominio, non riconoscendo come prima l'autorità Reale, o altro supremo Dominio. Questo consiglio fu cagione, che i Longobardi non occuparono allora tutta l'Italia, e che Roma, Ravenna, Cremona, Mantova, Padova, Monselice, Parma, Bologna, Faenza, Forlì, e Cesena, parte si difesero un tempo, parte non furon mai da loro conquistate; imperocchè il non avere Re, gli fece men pronti alla difesa; e poichè di nuovo il crearono, divennero (per essere stati liberi un tempo) meno ubbidienti, e più facili alle discordie fra loro. La qual cosa, prima ritardò le loro conquiste, e da poi in ultimo fu cagione, che fossero d'Italia cacciati.

Non dee quì tralasciarsi di notare con Camillo Pellegrino (*b*) l'error fatto già comune tra'moderni Scrittori, i quali seguitando il Sigonio, o qualche altro Scrittore più antico di lui, credettero, che i Longobardi abbominando la potestà Regia, mutassero la forma del Regno, e che morto Clefi, creassero allora trenta Duchi, fra i quali fu diviso il loro Regno, perocchè chi attentamente considererà le parole di Paolo Warnefrido (*c*), che di questa mutazione favella, scorgerà, che i Longobardi morto Clefi, trascurando d'elegger subito il loro Re, forse atterriti della crudeltà di quel Principe, e spaventati dall'infelice fine, ch'ebbero Alboino, e Clefi, seguitarono a vivere sotto i loro Duchi: i quali non furono allora la prima volta istituiti per dar nuova forma, e mutar l'antica del Regno loro, ma fin da' tempi del Re Alboino, e di Clefi si ritrovavano già eletti, secondo l'usanza dei

(*a*) Paul. Warnefr. *lib.* 1. *cap.* 14.
(*b*) Camil. Pellegr. *in Dissert. de Ducatu Benevent. dissert.* 1.
(*c*) Paul. Warnefr. *lib.* 2. *cap, ult.*

Longobardi presa da' Greci, che dopo la conquista delle Città, per governo delle medesime vi destinavano un Duca, siccome in fatti lo stesso Warnefrido ne accerta, che nella morte di Clefi si ritrovavano preposti come Duchi, al governo di Pavia, Zaban: a quel di Milano, Alboino: di Bergamo, Wallari; di Brescia, Alachi: di Trento, Evin: del Friuli, Gisulfo: ed oltre a costoro, nell' altre Città a' Longobardi soggette, v' erano trenta Duchi, a ciascun de' quali il governo di esse era commesso. Per la qual cosa, dall' essersi differita l' elezione del Re, non altra novità fu introdotta, se non che, siccome prima questi Duchi erano a' Re in tutto subordinati, e come suoi Ministri dipendevan da' loro cenni; essendo poi per lo spazio di dieci anni mancati li Re, ciascun il Ducato a se commesso governava con assoluta potestà, ed arbitrio: cagione, che fu di tanti disordini, e che da poi gli fece pensare ad elegger di comun consiglio, e parere Autari figliuolo di Clefi, perchè agl' incessanti danni facesse argine, e desse ristoro. Nè dee altresì tralasciarsi, che conforme n' accerta lo stesso Warnefrido, non trenta furono questi Duchi, come comunemente si crede, ma giunsero fino al numero di 36. dicendo espressamente questo Scrittore, che trenta furon destinati al governo delle altre Città, oltre a' sei; de' quali aveva egli fatta menzione, cioè de' Duchi di Pavia, di Milano, Bergamo, Brescia, Trento, e Friuli. Del Ducato di Benevento non si fa parola, come quello, che non era stato ancora istituito, continuando tuttavia queste nostre Provincie nel dominio de' Greci sotto Tiberio successor di Giustino, il quale dopo anni 12. d' Imperio era per soverchi travagli morto, ed in suo luogo creato *Tiberio*, che occupato nella guerra de' Parti, non poteva sovvenir l' Italia, ne impedire i progressi de' Longobardi.

Le cose di costoro, durante questo interregno, ancorchè andassero alquanto prospere, per quel che riguarda alle guerre, che fecero a' Greci, avendo nell' anno 579. colle nuove conquiste di Sutri, Bomarzo, Orta, Todi, Amelia, Peruggia, Luceoli, ed altre Città ingrandito lo stato; nulladimeno tosto s' avviddero, che volendo in sì fatta guisa tener diviso il lor Reame, non poteva durar lungamente; imperocchè essendosi data, per qualche discordia fra essi insorta, facile, e pronta occasione d' essere assaliti da Nazioni straniere, conobbero con manifesto lor danno, di quanto nocumento fosse questa loro divisione: perchè assaliti da' Franzesi, avevan da questa Nazione avute molte strane rotte; e oltre a ciò, ad istigazione del Re di Francia, si ribellarono tre Duchi (*d*). Aggiugnevasi a tutto questo, ch' essendo nel 584. morto Tiberio Imperadore, il qual avea retto sette anni l' Imperio, lodevole più per la sua pietà Cristiana, che per la prudenza militare, e succedutogli *Maurizio* di Cappadocia suo Capitano, al quale egli aveva sposata una sua figliuola: Principe, e per valore, e per prudenza di gran lunga superiore a suoi predecessori Giustino, e Tiberio: costui considerando seriamente i gravi

(*d*) Paul. Æmil. *de reb. Franc.*

danni, che i Longobardi gli aveano portato in Italia, pensò porre in opera tutti i mezzi possibili per discacciargli; e considerando altresì, che non era peso delle spalle di Longino (la cui fedeltà erasi ancor resa sospetta) di poter venire a capo di questa impresa, lo richiamò a se, ed in suo luogo, con nuovo esercito nello stesso anno 584. mandò per Esarca in Ravenna Smaragdo (e), uomo in guerra esercitatissimo, e prudentissimo, e fece Duca di Roma un tal Gregorio, a cui fu il governo del Romano Ducato commesso, ed insieme fece Maestro di Soldati in Roma Castorio; poichè avevano i Greci un costume di tener nelle Città, oltre al Duca, anche il Maestro de' soldati, che ne tenesse cura; onde è, che in Napoli, la quale lungo tempo sotto l' Imperio de' Greci si mantenne, oltre al Duca, leggiamo ancora esservi stato questo altro Ufficiale.

Giunto Smaragdo in Ravenna, non tardò guari a porre in opera i suoi disegni: fece egli, che Doctrulfo, uomo in guerra espertissimo, si ribellasse da' Longobardi, e passasse alla sua parte; e non molto da poi prese Brissello, ed all' Imperio de' Greci lo sottopose. E mentre Smaragdo faceva questi progressi in Italia, non cessava intanto Maurizio di prender altri mezzi, per discacciar da questa Provincia i Longobardi; procurava egli con ogni studio tirar alla sua parte i Franzesi, e finalmente gli venne fatto per via di denaro, d' indurre Childeberto Re di Francia a mover guerra a' Longobardi, i quali temendo allora ragionevolmente del gran danno, che per questo apparecchio, e confederazione poteva lor venire di là dell' Alpi, e considerando, che non d' altra maniera potevasi a tanti mali riparare, e resistere agli sforzi de' Franzesi, e de' Romani, se non col rimettersi sotto il dominio di un solo: subito radunati, crearono di comun consentimento per loro Re Autari figliuolo di Clefi nell' anno 585.

§. II. *Di* Autari III. *Re d' Italia.*

Fu Autari un Principe di tanto valore, e prudenza, che di gran lunga avanzò Alboino; ed i suoi progressi in Italia furon tanti, che a lui debbono i Longobardi la lunga durata del Regno loro in Italia per lo spazio di ducento anni; poichè appena egli assunto al Trono, cinse di stretto assedio Brissello, e per punir con memorando esempio la fellonia di Doctrulfo, pose in opera tutti i suoi sforzi, per averlo nelle mani; imperocchè questo tradimento avealo renduto in modo sospettoso, che temè sempre fin che regnò, che gli altri Duchi non facessero a lui il somigliante, tanto che fu più agitato nel trovar modo di recare i suoi Duchi all' ubbidienza, che nel resistere agli sforzi de' suoi nemici. Questi fu un Principe cotanto savio e prudente, che più d' ogn' altra cosa pensò a' mezzi, per li quali potesse darsi al suo Regno un più decoroso aspetto, e una più stabil forma di governo.

(e) Marquar. Freher. *in Chronolog. Exarc. Raven. apud Leunclavium.*

Instituì in prima, che i Re Longobardi a somiglianza degl'Imperadori Romani si dovessero nomar *Flavii*, siccome egli volle esser chiamato, perchè dal suo esempio i successori tenessero questo pronome, che da poi tutti gli susseguenti Re Longobardi felicemente usarono (*a*). E considerando, che i Duchi avvezzi per lo spazio di dieci anni a governar con assoluto imperio, e potestà i loro Ducati, mal soffrirebbero, che avesse loro a togliersi ogni autorità e dominio, ed esser ridotti all'antico stato; affinchè s'evitassero maggiori disordini, e non si venisse all'armi; compose con molta prudenza le cose in questa maniera (*b*): che ciaschedun di loro desse al Re, ed a' suoi successori la metà de' dazj, e gabelle, perchè servisse a sostenere il Regio decoro, e la Real Maestà, e che dovesse nel Regal Palazzo trasportarsi: l'altra metà se la ritenessero per impiegarla nel governo de' Ducati loro, per le spese e soldi di Ministri, ed altri bisogni: lasciò loro il governo, e l'amministrazione delle Città, delle quali erano stati Duchi instituiti, ritenendosi però il dominio, e la suprema ragione, ed autorità Regia, con legge, che venendo il bisogno, dovessero subito esser pronti ad assisterlo colle loro forze, ed armi contra suoi Nemici; e se bene potesse privargli del Ducato, quando più gli piaceva; nulladimeno Autari mai non volle dar loro de' Successori, se non quando o fosse estinta la loro maschile stirpe, o quando se ne fossero resi immeritevoli per qualche gran fellonia commessa (*c*).

§. VI. *Origine de' Feudi in Italia.*

Ecco donde trassero in Italia origine i Feudi, i quali a somiglianza del Nilo, par che tenessero tanto nascosto il lor capo, o così occulta la loro origine, che presso a' Scrittori de' passati secoli riputossi la la ricerca tanto difficile, e disperata, che ciascheduno sforzandosi a tutto potere di rinvenirla, le diedero così strani e differenti principj, che più tosto ci aggiunsero maggiori tenebre, ed oscurità, che chiarezza. Non è però, con tutto questo da avanzarsi tanto e dire, che i Longobardi fossero stati i primi ad introdurgli, e che ad imitazione di essi le altre Nazioni gli avessero poi ne' loro Dominj ricevuti; poichè nell'Istorie di Francia, secondo che rapporta il Papiniano Franzese Carlo Molineo (*a*), de' Feudi si trova memoria sin da' tempi del Re Childeberto I. e ne' loro Annali, e presso Aimoino (*b*), e

(*a*) Paul. Warnefr. *lib.* 3. *cap.* 8.

(*b*) Regin. *lib.* 1. *A.* 517. Paul. Warnefr. *lib.* 3. *cap.* 8. Sigon. *de Reg. Italiae lib.* 1.

(*c*) Sigon. *de R. Ital. lib.* 1. Guido Pancirol. *Thesaur. var. lect. lib.* 1. *cap.* 90. *Is Ducibus urbes, dominio supremo sibi reservato, concessit, quas ad stirpem virilem tantum transmitti voluit.*

(*a*) Molin. in *Consuet. Paris. tit.* 1. *C. des Fiefs, n.* 13.

(*b*) Aimoin. *lib.* 1. *cap.* 14.

Gregorio di Tours (*c*) pur si legge il medesimo. Si legge ancora, che intorno a questi stessi tempi del Re Autari, anzi undici anni prima, nel Regno di Childerico I. e propriamente nell'anno 574. Guntranno Re privò Erpone del suo Ducato, dandogli (*d*) il successore; e Paolo Emilio (*e*), e Giacomo Cujacio (*f*) ne accertano, che avevano pure i Re di Francia questo stesso costume di crear nelle Città i Duchi, ed i Conti; e siccome da principio, quando ciò s'introdusse, era in arbitrio de' Re di cacciarnegli, quando più loro piaceva, s'introdusse poi una consuetudine, che non si potessero privare dello Stato, se non si provava d'aver commessa qualche gran fellonia. E finalmente gli stessi Re con giuramento confermavangli in quelli Stati, de' quali per loro cortesia gli avean fatti Signori. Egli è vero che nel principio, come s'è detto, questi Duchi e Conti non erano, che Governadori di Città, ma poi si diedero non in Ufficio, ma in Signoria (*g*).

Ed in vero nè i Romani, nè i Greci, nè altri qualunque antichi Popoli riconobbero giammai altre dignità, che gli Ordini, e gli Ufficj: furono gli antichi Franzesi, e questi Popoli Settentrionali, i quali stabilendosi ne' Paesi altrui, inventarono i Feudi, e per conseguenza la terza spezie di dignità, ch'è la Signoria. Non è però, che in qualche maniera questa invenzione non cominciasse per gl'Imperadori Romani (*h*), i quali per assicurar maggiormente le frontiere dell'Imperio, solevano a' Capitani ed a' soldati, che si erano segnalati nelle conquiste, conceder in ricompensa delle lor fatiche alcune Terre poste in quelle frontiere, delle quali ne avevano tutto l'utile, tanto, che questa concessione la chiamarono *beneficium*: e ciò perchè con più coraggio, e valore fossero obbligati a continuar la milizia, difendendo le proprie Terre; *ut attentiùs militarent, propria rura defendentes*, come dice Lampridio (*i*).

Quel che non potrà porsi in dubbio si è, che quasi ne' medesimi tempi le Genti Settentrionali, i Franzesi nella Gallia, ed i Longobardi nell'Italia, introdussero i Feudi (*k*), seguendo forse queste due Nazioni l'esempio de' Goti, che come vuole il nostro Orazio Montano (*l*), furono i primi a gettarvi i fondamenti. Carlo Molineo (*m*) vuole, che i Franzesi fossero stati i primi ad introdurgli nella Gallia, da' quali l'appresero i Longobardi, che l'introdussero poi in Italia, e propriamente in Lombardia, donde poi

(*c*) Gregor. Turon. *hist: Franc. lib.* 4. *cap.* 45. V. Alteser. *Orig. Feud. cap.* 1.

(*d*) Greg. Turon. *lib.* 7. *cap.* 22. *et lib.* 10. §. 19.

(*e*) P. Æmil. *de Reb. Franc. lib.* 1.

(*f*) Cujac. *de Feud. in princ.*

(*g*) Loyseau. *Des Off. lib.* 1. *cap.* 3.

(*h*) Molin. in *Consuet. Par. tit. des fiefs, num.* 11.

(*i*) Lamprid. apud Loyseau. *Des Off. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 104. *in fin.*

(*k*) Th. Gragius *lib.* 1. *dieg.* 5. Jo. Schilterus *Com. ad Rubr. Jur. Feud. Alem.* §. 8.

(*l*) Montan. in *Prael. Feud.*

(*m*) Molin. in *Consuet. Paris. tit. des Fiefs, num.* 13.

si sparsero in Sicilia, e nella nostra Puglia; e crede, che in queste nostre Regioni i primi ad introdurgli fossero stati i Normanni venutici dalla Neustria, che ora dichiamo Normannia; ma i nostri Maggiori molto prima della venuta de' Normanni conobbero i Feudi; ed i primi che gl'introdussero nella Provincia del Sannio, e nella Campagna furono i Longobardi: Provincie, che furono le prime ad essere conquistate da' Longobardi; e la Puglia, e la Calabria gli riceverono più tardi da' Normanni, come quelli, che ne discacciarono interamente i Greci, presso a' quali l' uso de' Feudi non era conosciuto, come vedrassi con maggior distinzione nel progresso della presente istoria.

Egli è però ancor vero, che tutto il loro accrescimento, e tutte le consuetudini e leggi, che da poi intorno ad essi furono introdotte e promulgate, si debbono a' Longobardi, che in Italia gli stabilirono, e lor diedero certa, e più costante forma (*n*); onde perciò s' innalzaron tanto, che in appresso tutte l' altre Nazioni, non con altre leggi e costumi, che con quelli de' Longobardi, vollero regolare le loro successioni, gli acquisti, le investiture, e tutte l' altre cose a' Feudi attenenti; donde ne sorse un nuovo Corpo di leggi, che Feudali appelliamo: ma di ciò a più opportuno luogo favelleremo, quando de' libri loro, che oggi nel nostro Regno formano una delle principali parti della nostra Giurisprudenza, ci tornerà occasione di più diffusamente ragionare.

Dopo avere Autari in sì fatta guisa soddisfatti i suoi Duchi, non tralasciò di provedere a' bisogni del suo Regno, e sopra tutto a far, che in quello la giustizia e la Religione avesse il dovuto luogo (*o*). Volle, che i furti, le rapine, gli omicidi, gli adulteri, e tutti gli altri delitti fossero severamente puniti. Si spogliò, e depose il Gentilesimo, ed abbracciò la Religione Cristiana da' Longobardi non prima ricevuta, i quali ad esempio del loro Re passarono per la maggior parte nella nuova Religione del loro Principe. Ma la condizione di que' tempi, e l'esempio assai fresco de' Goti, fece che non la ricevessero pura ed incorrotta, ma parimente contaminata dall'Arrianesimo: il che cagionò, che essendo i loro Vescovi Arriani, molti disordini e discordie insorsero fra essi, ed i Vescovi Cattolici, ch' erano nelle Città a lor soggette.

Non minori furono i progressi d' Autari nel valor militare, che nella prudenza civile; ricuperò ben tosto Brissello, e perchè nell'avvenire più non potesse esser ricetto de' suoi Nemici, gittò a terra, e demolì le forti mura, che lo cingevano. Ma sopra tutto la sua prudenza, e valore si dimostrò, allorchè avendo già Childeberto Re di Francia passate l' Alpi con potente esercito, egli conoscendosi inferior di forze, e che non poteva ostargli in campagna, ordinò a' suoi Duchi, che munissero le loro Città con forti presidj,

(*n*) Hornius in *Jurispr. Feudal. cap.* 1. §. 8.
(*o*) Sigon. *de R. Ital. lib.* 1.

e senza uscir da' loro recinti, aspettassero sopra le mura il Nemico; la qual condotta ebbe sì prospero avvenimento, che Childeberto considerando, che impresa molto lunga, e difficile era di porre l'assedio a tante Città, tosto si spiegò alle lusinghe d'Autari, il quale aveagli mandati Ambasciadori con ricchissimi doni, per rimoverlo da quell'impresa, ed a dimandargli la pace, siccome in fatti l'ebbe; onde poi nacquero le forti doglianze di Maurizio Imperadore, il quale altamente dolendosi di questa mancanza di Childeberto, non lasciò di continuamente sollecitarlo, o che gli restituisse l'immense somme di denaro, che aveasi preso per far la guerra a' Longobardi, ovvero osservasse la promessa di tornar di nuovo in Italia a combattergli; e furono così continue, e spesse queste querele di Maurizio, e questi rimproveri, che alla fine mosso Childeberto dagli stimoli d'onore, deliberò di ritornare in Italia con esercito più potente di quello di prima. Allora fu, che Autari diede l'ultime prove del suo valore, perchè seriamente considerando, che doveansi impiegar tutte le forze, e far gli ultimi sforzi per abbattere questo potente inimico, affinchè nell'avvenire non venisse più inquietato il suo Regno da' Franzesi, e per lo costoro esempio se ne ritenessero ancora l'altre Nazioni: deliberò di disporre la milizia in altra guisa di ciò, che aveva prima fatto. Volle dunque prevenirlo, ed andargl'incontro in campagna aperta, ed avendo raunato da tutto il Regno i suoi eserciti, animogli ad impresa, quanto dura e difficile, altrettanto gloriosa, e che sarebbe cagione, se riusciva, di dare una perpetua pace, e tranquillità al suo Regno: incoraggiava i suoi Longobardi a dar l'ultime pruove del lor valore: ricordava le tante vittorie riportate sopra i Gepidi nella Pannonia; avere essi per la fortezza de' loro animi soggiogata l'Italia: e finalmente, che non trattavasi ora, come prima, di guerreggiar per l'Imperio, o per l'ingrandimento di quello, ma per la libertà propria, e per la salute di loro medesimi. Furono queste parole di tanto stimolo a' Longobardi, che toccati nel più vivo del cuore, datosi il segno della battaglia ne' primi attacchi si portarono con tanto valore ed intrepidezza, che si vide tosto inclinar l'ala nemica; onde prendendo maggior animo per così prospero cominciamento, l'incalzarono con tanta ferocia e valore, che ridussero i Franzesi ad abbandonare il campo, e a cercare nella fuga lo scampo. Fugati dunque, e dispersi i nemici, molti restarono presi ed uccisi, moltissimi, che fuggendo la loro ira si nascosero, di fame, e di freddo perirono. Per così celebre e rinomata vittoria, il nome di Autari si rendè illustre, e luminoso per tutta l'Europa, e vedutosi già libero dalle incursioni di straniere genti, pensò a soggiogare il resto d'Italia, ch'ancor era in mano de' Greci.

CAP. II.

Del Ducato Beneventano, e di Zotone *suo primo Duca.*

Aveva Autari, ciò, che non fecero i suoi maggiori, soggiogata quasi tutta l'Italia citeriore; toltone il Ducato Romano, e l'Esarcato di Ravenna, che allora veniva governato da Romano (*a*), avendone poco prima l'Imperador Maurizio levato Smaragdo; tutto il resto era in sua mano; ma restavagli ancora da conquistare la più bella, e preclara parte d'Italia, cioè quella parte, e quelle Provincie, che oggi compongono questo Regno di Napoli. Infino a questi tempi eransi queste Provincie mantenute sotto l'Imperio degl'Imperadori Orientali, che le governavano secondo quella forma, che da Longino v'era stata introdotta: avevan quasi tutte le Città più principali il lor Duca: Napoli aveva il suo, Sorrento, Amalfi, Taranto, Gaeta, e così di mano in mano l'altre, tanto che quello, che ora è Regno, intorno all'amministrazione, in più Ducati era distinto, tutti però immediatamente sottoposti all'Esarca di Ravenna, e dopo costui agl'Imperadori d'Oriente; e se bene nella forma del governo tenessero apparenza di Repubblica: nulladimeno è somma sciocchezza il credere, che fossero così liberi, che non riconoscessero l'Imperadore d'Oriente per loro Sovrano, sotto la cui dominazione vivevano; quantunque per la debolezza degli Esarchi di Ravenna, e per la lontananza della sede Imperiale, il governo de' Duchi si rendesse un poco più libero, e pieno, tanto che sovente arrivavano infino a manifeste fellonie, con ribellarsi dal loro Principe, la qual cosa più volte tentaron di fare i Duchi di Napoli, come più innanzi nel suo luogo diremo.

Queste Provincie, come quelle ch'erano più lontane da Pavia, sede de' Longobardi, e che potevano, in caso, che fossero assalite, ricever tosto soccorsi per mare, onde sono quasi tutte circondate, con picciolissimi presidj da' Greci eran guardate; onde Autari espertissimo Principe, pensò dalle Provincie mediterranee cominciar le sue conquiste; e lasciandosi in dietro Roma e Ravenna, delle quali non così di leggieri potevasi venire a capo, avendo nella primavera di quest'anno 589. nel Ducato di Spoleti unito il suo esercito, fingendo di dirizzare il suo cammino in altre parti, di repente lo torse, e nel Sannio si gittò. Colti così all'improviso i Greci, entrarono in tale stordimento, e costernazione, che senza molto contrasto venne fatto ad Autari di conquistare in un tratto tutta questa Provincia, e finalmente Benevento, Città, come credette il Sigonio, fin da questi tempi capo, e Metropoli del Sannio. Indi si narra, che questo Principe al calore di sì ragguardevole conquista, spingesse oltre il suo cammino, e traversando tutta la Calabria insino a Regio scorresse, Città

(*a*) Marq. Freher. in *Chronologia*, *Smaragdus A.* 584. *Romanus A.* 587.

posta nell'ultima punta d'Italia lungo il mare, e che quivi, essendo ancor a cavallo, percotendo colla sua asta una colonna posta ne' lidi di quel mare, dicesse: *Fin quì saranno i confini de' Longobardi* (*b*); ond'è, che l'Ariosto de' fatti di questo glorioso Principe cantando, disse, che

. . . . . *Corse il suo stendardo*
Da' piè de' Monti al Mamertino lido.

Narrasi ancora, che ritornato a Benevento, riducesse quella Provincia in forma di Ducato, e che ne creasse Duca Zotone, ed a due celebri Ducati di Friuli, e Spoleti v'aggiungesse il terzo, il quale col correr degli anni si rendè tanto superiore agli altri due primi, quanto questi sopravvanzavan gli altri Ducati minori d'Italia.

Ma poichè del principio, ed instituzione del Ducato Beneventano non è di tutti conforme il parere, e questo Ducato dee occupare una gran parte della nostra Istoria per lo spazio di 500. e più anni, siccome quello, il quale non solamente per la durata, ma per la sua ampiezza, si stese tanto, che abbracciò quasi tutto quel ch'è ora Regno di Napoli, non rincrescevol cosa doverà perciò essere, che di esso più partitamente si ragioni.

Il Ducato di Benevento credesi comunemente, che da Autari in questo anno 589. fosse stato la prima volta instituito, e che Zotone ne fosse stato creato Duca da questo stesso Principe. Passa per indubitato presso a tutti gl'Istorici, che questo Zotone fosse il primo Duca di Benevento; ma chi vel'avesse fatto, ed in quali tempi, non è di tutti concorde il sentimento. Carlo Sigonio (*c*), e Wolfango Lazio (*d*), non avendo ben esaminate le parole, e la frase usata da Paolo Warnefrido (*e*), quando di questa instituzione favella, tennero costantemente per la costui autorità, che fosse stato instituito da Autari in questo stesso anno, ch'egli conquistò il Sannio, e Benevento, creduto da essi in questi tempi capo di quella Provincia; ma dal modo istesso, con cui ne parla Warnefrido, che non con fermezza, ma con un *putatur*, *refertur*, *fama est*, se ne disbriga, e da ciò, che ne vien da lui soggiunto, che Zotone tenne il Ducato di Benevento venti anni: il che non s'accorderebbe, colla serie delle cose da poi avvenute, e colla Cronologia de' tempi degli altri Duchi, che seguirono, se da questo anno 589. si volessero cominciare a numerare i venti anni del Ducato di Zotone; perciò alcuni altri, fra i quali Scipione Ammirato nelle Dissertazioni de' Duchi e Principi di Benevento, ed Antonio Caracciolo (*f*), hanno cominciato a dubitare, se

(*b*) P. Warnefr. *lib.* 3. *cap.* 16.
(*c*) Sigon. *de R. Ital. lib.* 1.
(*d*) Wolfgan. Laz. *lib.* 12. *de Migrat. gent.*
(*e*) P. Warn. *lib.* 3. *cap.* 16.
(*f*) Ant. Carac. in *Propyleo ad quatuor Chron.*

si dovesse ne' tempi più antichi fissar l'Epoca di questo Ducato. Ma ciò, che poi loro fece rifiutar deliberatamente l'opinione tenuta dal Sigonio e dal Lazio, fu l'autorità di Lione Ostiense (*g*), il quale ancorchè fiorisse trecento anni dopo Warnefrido, non con incertezza, ma con molta asseveranza scrisse nella sua Cronaca, secondo l'edizione Napoletana, che i Greci ritolsero a' Longobardi Benevento nell'anno 891. dopo trecento venti anni, da che Zotone ne fu Duca; onde secondo l'Ostiense, il Principio del Ducato di Zotone, dovrebbe riportarsi nell'anno 571. o siccome vuole l'Ammirato all'anno 573. il quale per accordarlo colla serie delle cose accadute da poi, e colla Cronologia degli altri Duchi tenuta dall'istesso Warnefrido, emenda il luogo dell'Ostiense, e vuol che si legga, non trecento venti, ma trecento diciotto: in guisa, che secondo il parer di costoro, il Ducato Beneventano prima, che Autari conquistasse il Sannio, ed alquanti anni dopo la venuta d'Alboino in Italia, ebbe il suo principio. Altri trovarono l'origine di questo Ducato in tempi più lontani, cioè nell'istesso anno 568. quando Alboino, uscito dalla Pannonia, venne alla conquista d'Italia, e che oltre alla Provincia di Venezia, una banda di Longobardi s'inoltrasse infino a Benevento, e quivi fermati, eleggessero Zotone per lor Duca: il che comprovano per un Catalogo antico de' Duchi, e Principi Beneventani fatto da un ignoto Monaco del Monastero di S. Sofia di Benevento, che và innanzi all'istoria dell'Anonimo Salernitano, ove questo Scrittore dice (*h*): *Anno ab Incarnatione Domini quingentesimo sexagesimo octavo, Principes coeperunt principari in Principatu Beneventano, quorum primus vocabatur Zotto*, al quale dà egli ventidue anni di Ducato, non venti, come Warnefrido.

Ma non finisce quì la varietà de' pareri, nè si contentano i più diligenti investigatori di questo principio, ma un altro più remoto, ed in tempi più lontani se ne cerca: questo viene additato da Lione Ostiense medesimo nella sua Cronaca, nella quale, se bene giusta l'edizione Napoletana si legga, che corsero trecento venti anni, da che fu creato Zotone Duca infino all'anno 891. che fu da' Greci racquistato Benevento; nulladimanco il suo originale, che si conserva nell'Archivio Cassinese, è molto discorde dall'edizione Napoletana; poichè ivi si legge, che da Zotone insino all'anno 891. non 320. ovvero 318. ma ben 330. anni passarono: conformi a questa lezione sono l'edizioni di Venezia, quella di Parigi, e l'ultima data fuori dall'Abate della Noce: l'una, e l'altra molto più appurate, che quella di Napoli intorno al numero degli anni, in guisa che secondo questo conto, bisognerà confessare, che il Ducato di Benevento avesse il suo principio da Zotone nell'anno 561. Ma sembrerà senza alcun dubbio cosa molto strana, e assai nuova, che in questo anno si dovesse dire di essersi instituito quel Ducato,

(*g*) Leo Ostien. *Chron. lib.* 1. *cap.* 48.
(*h*) Leggesi presso Camil. Pel. in *hist. Princ. Long.*

quando verrebbe ad aver il suo principio sette anni prima, che i Longobardi usciron dalla Pannonia per l'impresa d'Italia, e quando i Greci dominavano con vigore tutte le Provincie della medesima.

In tanta varietà, a noi giova seguitare il parere del diligentissimo Camillo Pellegrino (*i*), Scrittore accuratissimo, e che con più diligenza di tutti gli altri trattò di proposito questo soggetto: parere, che vien sostenuto da ciò, che sull'arrivo de' Longobardi in Benevento ci lasciò scritto Costantino Porfirogenito: Autore ancorchè alquanto favoloso intorno a ciò che scrive della venuta de' Longobardi in Italia; nulladimeno in mezzo delle sue favole riluce pure qualche raggio di vero, che può in cosa tanto difficile, e dubbia additarci il cammino per trovare il principio, e instituzione di questo Ducato. Narra questo Scrittore (*k*), che chiamati i Longobardi da Narsete in Italia, questi venissero con le loro famiglie in Benevento, ma che non ammessi da' Beneventani dentro alla Città, fuori delle mura si fabbricassero le loro abitazioni, e con ciò venisse a formarsi una picciola Città, che fin da' suoi tempi riteneva ancora il nome di *Città nova*: e che quivi fermati, ne' tempi seguenti loro venisse fatto per inganno d'entrare in Benevento armati, e posta sossopra la Città, uccidessero tutti i Cittadini, e che preso Benevento scorser da poi per tutta la Provincia, e la sottoposero al dominio de' Longobardi, e stendessero il loro Imperio dalla Calabria infino a Pavia, toltone le Città d'Otranto, Gallipoli, Rossano, Napoli, Gaeta, Sorrento ed Amalfi.

Ciò che narra costui, che i Longobardi usciti da Benevento stendessero il loro Imperio per tutta Italia, ben si vede esser favoloso, e contrastare a tutta l'istoria, dalla quale abbiamo, che usciti dalla Pannonia sotto Alboino, i primi acquisti furono nella Provincia di Venezia, e da poi tratto tratto nella Liguria, nell'Emilia, nella Toscana, e nell'altre Provincie. Favola eziandio è ciò, che dice della *Città nova*, la quale molto tempo dopo la venuta d'Alboino in Italia, cioè ducento anni appresso, fu da Arechi per timor de' Franzesi costrutta, come diremo a suo luogo. Ma ciò, che questo Autore narra de' Longobardi, che sotto Narsete si ricóvrarono in Benevento, non è certamente favoloso; poichè da quel che si è di sopra narrato, è costantissimo, che Narsete, prima dell'invito fatto ad Alboino, e della universal loro trasmigrazione, in quasi tutte le sue guerre soleva valersi in Italia de' Longobardi; nè fu questa la prima volta, che furono da lui chiamati: gli ebbe ausiliarj nella guerra contro a Totila, e siccome dice Warnefrido, avvegnachè dopo aver riportata quella vittoria, carichi di molti doni, fossero stati rimandati alle proprie stanze: in tutto il tempo però, che possederono la Pannonia, furon sempre in ajuto de' Romani; onde è molto probabile, che quantunque Narsete gli licenziasse, non però tutti ritornassero alle

(*i*) Cam. Pel. in *dis. de Duc. Ben. dis.* 1.
(*k*) Constant. Porphyr. *de Admin. Imp. cap.* 27.

paterne case: ma che intorno all'anno 552. ovvero 553. molti di essi ritenuti dall'amenità del Paese in Italia si fermassero, ed a guisa di predoni andassero vagando ora in questo, ora in quell'altro luogo, del che Procopio ancora rende testimonianza; e che in fine spontaneamente, o pure per comandamento di Narsete per tenergli in freno, e per impedire que' disordini, che l'andar così dispersi cagionava, fosse stata loro assegnata per abitazione la Città di Benevento; e che poi nell'anno 561. l'avessero occupata, nella qual azione avessevi avuta la principal parte Zotone lor Capo. Così da quest'anno potremo dire con l'Ostiense, che cominciassero i Longobardi a dominar Benevento sotto Zotone, perchè infino all'anno 891. nel quale furon discacciati da' Greci, corsero appunto trecento trenta anni: ma non già, che in questi tempi si fosse instituito il Ducato, e che quando la dominazione de' Greci era in questa Provincia vigorosa e potente, avessero quei pochi Longobardi potuto ridurre il Sannio in forma di Ducato, e stabilirvi Zotone per Duca. Per accordare poi gli anni del Ducato, che Warnefrido dà a Zotone, colla serie de' fatti, e cronologia degli altri Duchi successori tenuta da quest'istesso Scrittore, bisognerà porre per primo anno di questo Ducato l'anno 571. cioè, quando essendo entrato già Alboino in Italia, e conquistate più Provincie: fatti più audaci que' Longobardi, ch'erano in Benevento, scossero apertamente il giogo de' Greci, e ribellandosi da loro, avessero occupata la Regione convicina, e n'avessero poi in questo anno 571. creato Zotone della lor propria gente Duca, il quale per così oscuro principio avesse cominciato a governargli. Venuto poscia Autari ad invadere la nostra *Cistiberina* Italia, ed avendo al suo dominio sottoposta l'intera Provincia del Sannio, trovando Benevento occupato da' Longobardi, i quali ubbidivano a Zotone lor Duca, ne confermò a costui il governo, e fattolo tributario, come furono in appresso tutti i Duchi di Benevento a'Re Longobardi, lasciò quel Ducato sotto la sua amministrazione; onde avvenne, che presso a' Scrittori, il principio del Ducato di Zotone si prese, non dal tempo, che Autari occupò il Sannio, e ridottolo in forma di Ducato, lo commise al suo governo; ma dal tempo, che Zotone cominciò per quegli oscuri principj, e per questo ordine di cose ad avere il governo di Benevento, e di que' Longobardi, che come narra Porfirogenito, prima l'aveano occupato.

Il Ducato adunque di Benevento da sì bassi, e tenui principj ebbe il suo nascimento: qual narrasi, che sortirono ancora le più celebri Repubbliche, ed i più famosi Principati del Mondo: col correr poi degli anni, non pur agguagliò quello di Spoleti, e di Friuli, ma di gran lunga superogli, e lo vedremo un tempo occupare quasi tutta l'Italia Cistiberina, anzi verso Settentrione stendere i suoi confini, più di quel, che presentemente verso quella parte si stende il nostro Regno. Incominciò da que' pochi Longobardi, che sotto Narsete in Benevento si fermarono; e sopra sì deboli fondamenti pian piano venne da poi ad introdurvisi quella polizia,

e quella forma di Governo, che sotto i Duchi successori di Zotone per più secoli si mantenne. Autari fu il primo, che gli diede più stabile, e certa forma, e che cominciò a dilatare i suoi confini; imperocchè tutta la Provincia del Sannio sottopose egli a questo Ducato; e come vedremo, gli altri Re Longobardi suoi successori per mezzo de' Duchi maravigliosamente l'accrebbero. Benevento ebbe la fortuna d'esser capo, e Metropoli di un tanto Ducato, non per elezione, nè perchè forse nel Regno d'Autari questa Città s'innalzasse tanto sopra le altre Città di quelle Provincie, che poi dominò, onde forse per questa sua eminenza avesse avuto da anteporsi a tante altre: vi erano nel Sannio altre Città non meno celebri, ed antiche, come Isernia, Bojano ed altre: ed assai più ragguardevoli ve n'erano nella Campagna; all'incontro Benevento quantunque a tempo de' Romani fosse stata una delle più celebri Colonie, che avesse quella Repubblica; nulladimeno per le invasioni de' Goti patì sovente di quelle calamità, che soglion nascere da sì strani ravvolgimenti, nè in tempo di costoro riteneva più quella sua antica dignità, anzi sotto il Regno di Totila per aver fatto demolire questo Principe le sue mura (*l*), si ridusse in istato pur troppo lagrimevole. Fu dunque per certo fato, e per sua prospera fortuna, che Benevento, costituita Sede di questo Ducato, si rendesse da poi capo, e Metropoli delle Provincie a se vicine; ma questo pregio lo venne ad acquistar molto da poi. Ben ne' tempi, ne' quali scrisse Warnefrido, avea questa Città innalzata la fronte sopra tutte l'altre; ma questo fu due secoli dopo il Regno d'Autari. Per la qual cosa, quando questo Autore descrivendo le diciassette Provincie d'Italia, e collocando nel Sannio Benevento, nomò questa Città capo delle Provincie circonvicine, ciò disse avendo riguardo a' tempi, che scriveva, ne' quali la Sede di questo Ducato s'era resa amplissima, e ricchissima, e Benevento fu innalzato ad esser Capo non pur d'una, ma di molte Provincie, come del Sannio, della Campagnia, della Puglia, della Lucania, e de' Bruzj, o in tutto, ovvero in parte, come appresso diremo. Siccome tutto a rovescio, quando questo Scrittore collocò Benevento nel Sannio, ciò non fece riguardando i tempi, ne' quali dominarono i Longobardi, ma tenne presente la vecchia descrizione d'Italia de' tempi degli antichi Sanniti, poichè secondo l'altra più recente d'Augusto, come ce n'assicura Plinio (*m*) Benevento non nel Sannio, ma nella Puglia era collocato; e nelle altre descrizioni seguite appresso, si vide questa Città posta dentro a' confini della Campagnia; ond'è che negli atti di Gennaro, quel Santo Vescovo di Benevento, oggi primo tutelare di Napoli, osserviamo, che patendo egli il martirio sotto Diocleziano, fu al Preside della Campagnia, cui appartenevasi, commesso quell'affare. E ritroviamo ancora, che Ausonio favoleggiando di coloro, che mutarono sesso, e

(*l*) Procop. *lib. ult.*
(*m*) Plin. *lib.* 5. *cap.* 11.

narrando, che in Benevento non avea molto tempo, che un giovanetto divenne femmina, chiamò Benevento Città Campana.

Nec satis antiquum, quod Campana in Benevento
Unus epheborum virgo repente fuit.

E per questa ragione nell'Itinerario, che s'attribuisce ad Antonino, il confine della Campania si figge ad *Equo Tutico*, che secondo l'osservazione di Filippo Cluverio (*n*), è quella Città, che noi oggi volgarmente chiamiamo Ariano, posta più in là di Benevento; come sono le parole dell'Itinerario: *A Capua Equo Tutico M. P. LIX. ubi Campania limitem habet. Caudis M. P. XXI. Benevento M. P. XI. Equo Tutico M. P. XXI.*

Nè per altra ragione ancora avvenne, che i Beneventani, come s'è detto, posero più marmi cogli Elogj de' Consolari della Campania, siccome altresì facevano i Campani, i Napoletani, e le altre Città, che dal Consolare della Campania eran governate. Da' quali documenti manifestamente apparisce, per qual ragione l'altro Gennaro pur Vescovo di Benevento, essendo anch'egli intervenuto nel Concilio di Sardica celebrato nell'anno 347. e correndo allora il costume di sottoscriversi i Vescovi col nome della propria Città, e della Provincia, ove quella era posta, si fosse ivi sottoscritto in questa forma: *Januarius a Campania de Benevento.*

Non altrimente fece Warnefrido, quando ci descrisse le diciassette Provincie d'Italia, rappresentandole siccome le ritrovò nella notizia dell'uno, e dell'altro Imperio, fatta sotto Teodosio il giovane intorno l'anno del Signore 440 poichè ne' suoi tempi le Provincie d'Italia, ancorchè ritenessero i medesimi nomi presso agli Scrittori, come anche facciamo oggi, che per ostentar erudizione nello scrivere, non pur ricorriamo a' tempi di Teodosio, ma a più alto principio volgendoci, diamo i nomi a ciascuna delle dodici nostre Provincie, che oggi compongono il Regno, secondo erano ne' tempi della libera Repubblica, con nomare i loro Popoli, Sanniti, Lucani, Hirpini, Salentini e simili; nulladimeno era variata in tutto la loro amministrazione, e fu divisa l'Italia in più Ducati, che non furono prima Provincie; onde avvenne, che quello, che ora è Regno, e che prima non era diviso, che in quattro Provincie: se ne fossero da poi formate dodici, che acquistarono altri nomi, ed altri confini, come nel proseguimento di questa Istoria vedremo.

Or ritornando in cammino, l'istituzione di questo Ducato, se si riguardano i suoi bassi principj, fu a caso, non ad arte, in Benevento stabilita, siccome furono non solo tutti gli altri Ducati minori da' Longobardi in diverse Città istituiti, ma quel di Friuli ancora; e l'altro di Spoleti; e siccome sogliono essere tutte le altre cose di questo Mondo: che se si riguarda la lor origine, sorte a caso da

(*n*) Cluver. in *antiq. Ital. lib. 4. cap. 8.*

tenuissimi principj s' innalzano al sommo, ove poi giunte, uopo è, che retrocedano, ed allo stato di prima ritornino, come portano le leggi delle mondane cose; leggi indispensabili; alle quali l'umana sapienza non vale ad opporsi, nè a darvi riparo. Non è però, che stabilite col correr degli anni le fortune de' Longobardi in Italia, avendo i loro Re scorto, che il perpetuare con lunga serie tanti Ducati, sarebbe tener troppo diviso il loro Regno, non pensassero da poi d' estinguerne moltissimi, e ritener quelli solamente, che potevano più giovare alla conservazione dello Stato. In fatti Warnefrido istesso ne accerta, che a' suoi tempi molti erano estinti, non facendo questo Scrittore ne' seguenti anni della sua istoria menzione d' altri Ducati, se non di quel di Trento, di Turino, di Bergamo, di Brescia, e di questi altri tre, che sopra tutti s' estolsero, cioè di Spoleti, di Friuli, e questo di Benevento.

Nè egli è fuor di ragione il credere, che questi ultimi tre sopra tutti gli altri si fosse procurato avanzargli, perchè stando così distribuiti, veniva il Regno a conservarsi con più sicurtà, ed a poter estendere assai più oltre i suoi confini: imperocchè essendo situato il Ducato del Friuli all' ingresso dell' Italia, si potesse quindi con maggior prontezza resistere alle incursioni di straniere genti, che tentassero invaderla: dall' altro di Spoleti collocato in mezzo l' Italia, si potesse con più facilità contrastare a' moti de' Romani, e de' Greci, da' quali in Ravenna, e in Roma fortificati, venivan sovente con varie scorrerie molestati: ed il terzo di Benevento era posto a reggere l' inferior parte d' Italia, donde si potesse fare argine a' Greci stessi, ed a' Romani, da' quali spesso per questi lati marittimi, erano assaliti, ed in continue guerre esercitati. Per la qual cosa Matteo Palmerio (o) accuratamente ci rappresentò la polizia, e forma del governo de' Re Longobardi, quando disse, che avendo costituita la loro Regia in Pavia, avevano varj Principati per Italia distribuiti, a' quali preponevano i Duchi; fra quali i più cospicui, e per successione osservati, erano quel di Friuli nell' ingresso dell' Italia, l' altro di Spoleti posto quasi nell' umbilico di quella, ed il terzo di Benevento per regger l' inferior parte della medesima; dappoichè questi tre Ducati furono sempre a' Rè sottoposti, e con uno spirito, e colle medesime leggi si governavano, formando una sola Repubblica, ed in questa maniera stabiliti si renderono più celebri, e pian piano stendendo i lor confini (nel che sopra tutti gli altri s' avanzò quel di Benevento) poterono lungamente conservare in Italia il dominio de' Longobardi.

Nel registrare i fatti de' Duchi di Benevento noi seguiremo l'ordine de' tempi, e degli anni tenuto dal diligentissimo Pellegrini, come quegli ch' è più accurato di tutti gli altri, eziandio dello stesso Warnefrido; e ponendo noi il principio del Ducato di Zotone nell' anno del Signore 571. non nell' anno 585. come fece Warnefrido, il quale

(o) M. Palmer. *in Chron. ad A.* 776.

però confessa ancor egli, che il di lui dominio durò anni venti, tempo certamente, che è il più sicuro: verremo perciò a mettere il suo fine nell'anno 591. non nel 605. o nel 598. come fa il Sigonio. Laonde quel, che questo Scrittore narra del sacco, e della preda di Crotone, che indubitatamente sortì nell'anno 596. non sotto Zotone, ma sotto Arechi suo successore avvenne; donde manifestamente si veggono gli abbagli, che nascono, e de' quali non s'avvide l'istesso Sigonio, se si voglia fissare il principio del Ducato di Zotone, com'ei fece, nell'anno 589. poichè il fine del suo Ducato, e la sua morte avrebbe egli dovuto porre nell'anno 609. dopo scorsi li 20. anni, non come fece nel 598. nel qual'anno non ne sarebbon passati più che nove, del suo Ducato.

I fatti di Zotone primo Duca di Benevento non meritano commendazione; poichè appena ritornato Autari in Verona, dopo aver sottoposto il Sannio al suo Ducato, e lasciatone a Zotone il governo, ci diede saggi ben chiari della sua rapacità, ed ancora della poca sua Religione, per quanto dal seguente fatto si può comprendere. Il Monastero Cassinese 60. anni prima edificato da S. Benedetto, così per la fama del suo Fondatore, come per la santità, e dignità de' Monaci, assai celebre al Mondo, aveva tirato a se la munificenza di varj Principi, che con donazioni grandissime avevanlo meravigliosamente arricchito: Zotone uomo avarissimo co' suoi Longobardi avido di queste ricchezze improvisamente di notte l'assalì, e non contento della preda, e d'averne tolto tutto ciò, che più di pregievole v'era: devasta, e getta a terra l'edificio; e mentre i Longobardi sono tutti intenti alla preda, ebbe scampo Bonito, che n'era allora Abate, di fuggir con i suoi Monaci in Roma, ove accolti con molta benignità da Pelagio Papa, ed assegnate loro alcune stanze vicino Laterano, quivi si fabbricarono essi un Monastero, dove per cento trenta anni si fermarono, e rimase intanto quel Monastero di Cassino abbandonato per tutto questo tempo, infinochè Petronace a' conforti di Gregorio II. ne prese cura. Costui avendovi ridotti molti Monaci, e Nobili, che l'elessero Abate, rifece l'abitazione, e lo restituì alla pristina dignità.

Il sacco di questo Monastero non può porsi in dubbio, che da Zotone fu commesso non molto tempo prima della sua morte, verso la fine di quest'anno 589. come quello, che accadde sotto Pelagio il Papa, il qual morì nell'anno 590. non molto innanzi, che S. Gregorio Magno scrivesse i suoi Dialoghi, ne' quali facendo menzione di questo sacco, lo narra, come d'un successo di fresco accaduto (*p*); ed è costantissimo, come accuratamente osservò il Baronio, che S. Gregorio scrisse i suoi Dialoghi nell'anno 593. onde si vede apertamente l'errore di Warnefrido, che pone questo fatto nell'anno 605. e l'altro di Sigiberto, che questa devastazione vuol, che sia

(*p*) S. Greg. M. *lib.* 2. *Dialog. cap.* 17 *Nocturno tempore nuper illic Longobardi ingressi sunt.*

seguita nell' anno 596. non avvertendo il testimonio certissimo di S. Gregorio, e quel che si raccoglie dalla Cronica di Lione Ostiense; ciò che meriterebbe un più lungo discorso, ma supplirà quello dell' Abate della Noce (*q*), che esaminò con molta diligenza questo punto.

CAP. III.

Di Agilulfo IV. *Re dei Longobardi; e di* Arechi II. *Duca di Benevento.*

Mentre queste cose accadevano nelle nostre Provincie, Autari non avendo potuto ottener per moglie la sorella di Childeberto Re di Francia, la quale fu da questo Principe sposata a Recaredo Re di Spagna, da poi che ebbe costui abbracciata la fede Cattolica, e con memorabil esempio discacciato l'Arrianesimo da' suoi Regni; rifiutato dunque Autari da Childeberto, dimandò a Garibaldo Re dei Bajoari la figliuola Teodolinda per isposa: femmina prudentissima, le cui eccelse virtù dovranno sovente rammentarsi in questa Istoria; ed avendola nell' anno 590. sposata in Verona fu da poi questo Principe intrigato in una nuova guerra co'Franzesi; poichè Childeberto volendo restituirsi nel perduto onore per la sconfitta ricevuta gli anni precedenti, ritornò con potente esercito in Italia, e fu tanto il terrore delle sue armi, e le promesse, che molti Duchi Longobardi si ribellarono: si diede al suo partito Minolfo Duca di Novara, Gandolfo Duca di Bergamo, e Valsari Duca di Triviggi. Narrasi (*a*), che in questi tempi, occupata Pavia da Papio Duca dei Franchi, ne avesse questa Città preso il nome, che oggi tuttavia ritiene, e fossesi abolito l'antico di *Ticinum*. Ma non fu più felice dell' altre questa impresa de' Franzesi, poichè infestato il loro esercito dal morbo di dissenteria, essendosi Autari con suoi Duchi ben munito nelle sue Piazze: i Franzesi, ancorchè per tre mesi andassero vagando per l' Italia, alla fine incrudelendo il morbo, furon astretti ritornare alle paterne case; onde Autari prese il tempo opportuno di far dimandar la pace a Childeberto da Guntrando Re di Francia zio del Re Childeberto, il quale si frappose per trattarla: ma non passò guari, che Autari fu tolto a' mortali, poichè partitosi da Verona per Pavia, gli fu data una bevanda attossicata (*b*), onde finì la vita in Settembre di questo stesso anno 590. dopo aver regnato in Italia poco men, che sei anni. I Longobardi intesa la morte del loro Principe, tosto raunati in Pavia, pensarono all' elezione del successore, ed intanto mandarono Ambasciadori a Guntrando, dandogli avviso di questo successo, e insieme a pregarlo, che prose-

(*q*) Ab. de Nuce *Chron. Cas. lib.* 1. *cap.* 2. *in Excur. Chronolog.*
(*a*) Sigon. *de Reb. Ital. lib.* . . .
(*b*) P. Warn. *lib.* 3. *cap.* 18.

guisse i suoi ufficj interposti per trattar la pace con Childeberto suo nipote: ma venutosi all'elezione d'un nuovo Principe, non parendo loro d'averne alcuno, che fosse ben atto a sostener questa dignità, deliberarono, che Teodolinda gli governasse, e a colui, ch' ella s'eleggesse per marito fra i Duchi, si conferisse la Regal dignità. Fra i Duchi Longobardi era allora al Ducato di Torino preposto Agilulfo, Principe di sangue ad Autari congiunto, ed in cui alla bellezza del corpo s'accoppiava anche quella dell'animo veramente Regio, e adatto a qualunque governo: Teodolinda fra tanti trascelse costui, che con universal giubilo, stabilite le nozze, fu da tutti per Rè proclamato.

Fra le molte, e pregiate doti di Teodolinda, non fu riputata la minore in questi tempi, essere stata ella zelantissima della Religion Cattolica, nella quale era allevata, e nudrita, onde ne divenne carissima a S. Gregorio Magno, il quale le mandò i quattro libri delle Vite de' Santi, che avea composto, siccome quegli, che la conosceva affezionata alla Fede di Cristo, non meno che costumatissima ed eccellente in tutte le buone arti; e ancorchè fossero riusciti vani tutti i di lei sforzi per ridurre Autari suo primo marito a rinunziare l'Arrianesimo; nulladimeno credè non dover ritrovare in Agilulfo la stessa durezza, non solamente per le sue pieghevoli, e dolci maniere, ma molto più per la gratitudine d'averlo al Trono innalzato: abbraccia per tanto Agilulfo la Religione Cattolica, e seguitando i Longobardi l'esempio del loro Principe, moltissimi di loro detestarono, chi il Gentilesimo, altri l'Arrianesimo, de' quali eran infetti, e renderonsi Cattolici; e potè tanto in Agilulfo il zelo di questa Religione, che a' conforti di Teodolinda rifece molti Monasterj, e molte Chiese ristorò, le quali per le passate guerre eran poco men, che distrutte, e donò a quelle molte possessioni, restituendo l'onore e la riputazione a' Vescovi, i quali quando i Longobardi erano nell'errore del Paganesimo, furono in depressione, ed abjetti (*c*).

§. I. *Di* Arechi II. *Duca di Beuevenio.*

Nel Regno di Agilulfo, conforme al conto del Pellegrini, in quest'anno 591. accadde la morte di Zotone Duca di Benevento, celebre più per la sua rapacità, e per lo memorabil sacco del Monastero Cassinese, che per altro; onde per la costui morte fu dal Re Agilulfo nel Ducato di Benevento eletto Arechi congiunto per consanguinità a Gilulfo Duca del Friuli (*d*). Secondo la Polizia introdotta da Autari nel Regno de' Longobardi in Italia, non solevan questi Duchi levarsi, se non o per fellonia, o per morte: e dopo la morte venne anche ad introdursi, di anteporre a qualunque altro i figliuoli del morto, se il Re gli reputava abili: così veggiamo, che

(*c*) P. Warnefr. *lib.* 6. *cap.* 2.
(*d*) Sigon. *de Reb. Ital. An.* 598.

dopo il lungo Ducato di questo Arechi, che durò cinquant'anni, succedè nello stesso Ajone suo figliuolo; e accadendo di morire il Duca senza figliuoli, il Re, o eleggeva altri in luogo suo, ovvero estingueva il Ducato, senza surrogarvi successore. Il che s'osserva essersi cominciato a praticare negli ultimi anni del Regno di questo Principe: ciocchè facevano essi per ragion di Stato, fomentata dall'ambizione de' Duchi, i quali bene spesso tentavan di scuotere il giogo della dipendenza, e rendersi assoluti; onde furon obbligati a pensare di sopprimere, quando potevano, molti di questi Ducati, tanto che pian piano gli ridussero a ben pochi, ritenendo solamente quelli, che potevano, come s'è di sopra osservato, giovare alla maggiore sicurtà, e custodia del Regno. Tanto maggiormente, che i Re Longobardi non meno per le guerre esterne di straniere Nazioni, quanto per quelle, che venivan mosse da' loro proprj Duchi, erano in continue sollecitudini, ed angustie, come si è veduto nel Regno d'Autari, e potrà osservarsi in questo d'Agilulfo, il quale dopo avere nell'anno 600. di nostra salute, fatta la pace co' Romani, e dopo avere ristabilita la lega con Teodiberto nuovo Re di Francia, ebbe a combattere co' suoi Duchi, ch'eransegli ribellati, e con memorando esempio sconfitti, che gli ebbe, senza che potessero trovar perdono, privò di vita tre di loro, Zangrulfo in Verona, Gandolfo in Bergamo, e Varnecauso in Pavia.

Per questa ragione mancando per morte, o per fellonia alcuno di essi, o proccuravan surrogarvi altri, della cui fedeltà, ed amore eran ben certi, come fece Agilulfo, quando morto Eoino Duca di Trento, surrogò in quel Ducato Gondoaldo uomo Cattolico, ed insigne per la sua pietà (*c*): ovvero non curavan darvi successore, siccome avvenne al Ducato di Crema, al quale, morto Cremete senza figliuoli, non se gli diè successore (*d*).

Il Ducato Beneventano sotto il governo d'Arechi, che fu il più lungo di quanti mai ne furono, durando cinquant'anni, dal 591. insino al 641. stese molto i suoi confini, tantoche secondo Paolo Emilio (*b*), ed altri Scrittori, i suoi termini da un lato s'estesero insino a Napoli, e dall'altro fino a Siponto, la qual Città dopo il Pontificato di Gregorio Magno si rendè anche a' Longobardi, ed al Ducato Beneventano fu aggiunta. Nè infino a questi tempi allargò egli tant'oltre i suoi confini, quanto fortunatamente gli distese poi negli anni seguenti, allorchè abbracciaron quasi tutto quello, ch'è ora Regno di Napoli. Nè perchè i Longobardi sotto questo Duca di Benevento, che secondo l'Epoca del Pellegrino, non potè essere certamente Zotone, ma Arechi, avesser presa, e saccheggiata la Città di Crotone, e fatti quivi molti prigionieri, dovrà dirsi, che fin da questi tempi, i suoi confini verso Oriente si fossero stesi sino a Crotone;

(*b*) P. Warnefr. *lib. 4. cap. 14.*
(*c*) Sigon. *de Reb. Ital. An.* 602.
(*d*) Paul. Æmil. *de Reb. Franc. lib.* . . .

poichè il costume de' Longobardi era, quando loro non riusciva di conquistar Piazze, nelle quali potessero mantenersi, e lasciarvi presidio, di scorrere a guisa di predoni il paese, e saccheggiarlo, con portarsi seco i paesani, che riducevano in cattività, e n' esigevan grosse somme per gli riscatti: come appunto avvenne a' Crotonesi, che per ricomprarsi, fu d' uopo sborsar gran denaro; e da una Epistola di S. Gregorio Magno, ove deplorandosi la cattività de' medesimi, si leggono gli sforzi, che da questo Pontefice si facevan per riscattargli, si conosce chiaramente, che presa, ch'ebbero questa Città, dopo averla saccheggiata, carichi della preda, si condussero con esso loro molti nobili, non perdonando, nè ad età, nè a sesso, e la lasciarono nè vi posero presidio, essendo allora molto lontana da' confini del loro Ducato, ed in mezzo all' altre Città de' Greci loro inimici. Fu questo un costume praticato anche fra' Cattolici, i quali ancorchè non riducessero in servitù i presi, solevano nondimeno custodirgli infino, che non fossero con denaro riscossi: di che rendono a noi testimonianza gravissimi Autori (e). Non dee perciò riputarsi acerbità, o furor de' soli Longobardi, i quali parte Gentili, ed altri Arriani, praticassero lo stesso co' loro nemici. Così anche sotto Zotone, non perchè dessero il sacco al Monastero Cassinese, s' allargò in quel tempo questo Ducato tanto verso quella parte, come si stese da poi: e per questa ragione ancora più sconcio error sarebbe, se fin da' tempi d'Autari Re volessimo dire, che il Ducato Beneventano si fosse disteso sino a Reggio, perchè Autari infino a quest' ultima parte facesse correre il suo stendardo; poichè da questo stesso, e da ciò che narrasi aver detto questo Principe, quando coll'asta percosse quella colonna, che fin quivi dovea egli stendere i confini del suo Regno, si conosce manifestamente, che allora tutti que' luoghi erano, come furono per molto tempo da poi, sotto la dominazione degl' Imperadori d' Oriente.

Ecco come quello, che ora è Regno di Napoli, in questi tempi non riconosceva, come prima un sol Signore, ed un sol Principe, ma ben due Il Ducato Beneventano ubbidiva al suo Duca immediatamente, e per lui, al Re de' Longobardi. La Puglia, e la Calabria; la Lucania, ed i Bruzj; il Ducato Napolitano; quelli di Gaeta, di Sorrento, di Amalfi, e gli altri Ducati minori, a' loro Duchi immediatamente, e per essi all' Esarca di Ravenna, e agl' Imperadori d' Oriente.

CAP. IV.

Del Ducato Napoletano, e suoi Duchi.

Poichè nel Ducato Napoletano abbiamo de' Duchi, che lo ressero una continuata serie, e fu quello, che solo restò esente dalla do-

(e) Grot. *de Jure belli, et pac. lib. c. 7. n. 9.* Vinn. *Institut. lib. 1. tit 3. servi. num. §. 4.*

minazione de' Longobardi, e che poi estinti gli altri Ducati minori, abbracciò molte Città, ch' eran in quelli comprese, onde perciò si rendè anche più cospicuo; non sarà fuor di proposito, che parlando de' Duchi di Benevento, nel tempo stesso si parli di quelli di Napoli; perchè si conoscano in ciò le vicende delle mondane cose, come per le continue guerre, ch' ebbero questi popoli, i Beneventani co' Napoletani, avanzandosi sempre più il Ducato di Benevento, quel di Napoli all' incontro, e la dominazione de' Greci in tutto il resto dell' altre Provincie venisse ad estenuarsi: e come da poi siasi veduto, che del Ducato di Benevento appena siane a noi rimaso vestigio, ed all' incontro Napoli si fosse innalzata tanto, fino ad esser non pur capo di un picciol Ducato, quale era, ma capo, e Metropoli d' un vastissimo, e floridissimo Regno, qual oggi con ammirazione, e stupore di tutti si ravvisa.

Il Ducato Napoletano, che nel suo nascere ebbe angustissimi confini, la Città sola di Napoli, colle sue pertinenze abbracciando, ne' tempi di Maurizio Imperadore d' Oriente fece notabili acquisti; poichè questo Principe aggiunse stabilmente al suo dominio l' Isole vicine, come Ischia, Nisida, e Procida, nella cui possessione confermò i Napoletani, siccome scrive S. Gregorio Magno (*a*). S'aggiunsero da poi, Cuma, Stabia, Sorrento, ed Amalfi ancora, la quale insino a' tempi d' Adriano Papa, e di Carlo Magno fu del Ducato Napoletano, come è chiaro per una Epistola di quel Pontefice rapportata dal Pellegrini; tanto che ridotto questo Ducato, quasi in forma d' una Provincia, venne volgarmente chiamato anche *Campania*: onde sovente il Duca di Napoli dicevasi *Dux Campaniae*, come S. Gregorio (*b*) chiama Scolastico *Dux Campaniae*; ed altrove (*c*) Gudiscalco *Dux Campaniae*. Questa abbracciava molte Città di quel lido, che a' Napoletani, ed al lor Duca eran soggette; ed i Vescovi di queste Città, solevan perciò appellarsi Vescovi Napoletani; ond' è che sovente nell' Epistole di questo Pontefice (*d*) si legga: *Episcopis Neapolitanis.*

Non potè stendere più oltre i suoi confini verso Occidente, Settentrione, o Oriente; poichè il Ducato Beneventano già verso quelle parti stendeva, fatto potente, le sue forti braccia: Capua col suo Territorio infino a Cuma, ed a' lidi, che non han porto di Minturno, Ulturno, e Patria, detta anticamente Linterno, era già passata sotto la dominazione de' Longobardi. Non molto da poi stesero i Longobardi i confini del Ducato Beneventano infino a Salerno; e molte altre Città, verso Oriente infino a Cosenza, con tutte l' altre Terre mediterranee furono a' Greci tolte; ed anche questo Ducato Napoletano sarebbe passato sotto il dominio de' Longobardi, come passarono nel

(*a*) S. Greg. *M. lib.* 9. *Ind.* 4. *Ep.* 53. Cam. Pel. *diss. de Finib. Duc. Ben. ad merid. p.* 32.
(*b*) Greg. M. *lib.* 2. *Ind.* 11. *Epis.* 1. 2. *et.* 15.
(*c*) *Epist.* 12. *lib.* 8. *Ind.* 3.
(*d*) *Epist.* 24. *lib.* 12. *Ind.* 7.

correr degli anni tutte l'altre Città mediterranee del Regno, e da poi le marittime ancora, toltone Gaeta, Amalfi, Sorrento, Otranto, Gallipoli, e Rossano: se due cagioni non l'avessero impedito; ciò sono il non essere i Longobardi forniti di armate di Mare, nè molto esperti agli assedj di Piazze marittime; e per aver i Napoletani, per ragion anche de' loro siti, ben fortificata Napoli, e l'altre Piazze marittime a loro soggette. Tanto che potrà meritamente vantarsi Napoli col suo piccolo Ducato, che non ostante d'esser passate sotto la dominazione de' Longobardi quasi tutte le Città del Regno, toltone quelle poche dianzi rammemorate, e d'essersi renduti i Longobardi Signori di quasi tutto ciò, che ora è Regno, non poterono però mai soggiogar affatto i Napoletani, ancorchè da poi negli ultimi anni a' Principi di Benevento fossero fatti tributarj, come nel progresso di questa Istoria diremo: in guisa che non è condonabile l'error del Biondo (*e*), che scrisse i Longobardi non molto tempo dopo il governo de' 36. Duchi avere soggettata Napoli.

Al ducato Napoletano solevansi mandare i Duchi per reggerlo, o da Costantinopoli a dirittura dagl' Imperadori d' Oriente, o pure, quando il bisogno non permetteva d'aspettar molto tempo, che venisse da parti sì remote: l' Esarca di Ravenna, ch' era allora in Italia il primo Magistrato degl'Imperadori Greci, soleva egli mandarvelo.

Ne' tempi, ne' quali siamo sotto il Ducato di Arechi, imperando in Oriente Maurizio, essendo Napoli senza Duca, e meditando Arechi insieme con Arnulfo Duca di Spoleti assalirla: S. Gregorio Magno a cui molto importava la sua difesa, e che invigilava per gl' interessi dell'Imperadore contro a' Longobardi, dubitando che costoro conquistando il resto d' Italia, ch' era in poter de' Greci, finalmente non soggiogassero Roma ancora, scrisse (*f*) nel 592. con molta sollecitudine a Giovanni Vescovo di Ravenna, perchè affrettasse l' Esarca a mandar prestamente in Napoli il Duca per difenderla dall' insidie d' Arechi, poichè altrimente egli senza dubbio la vedeva perduta.

E da un' altra Epistola (*g*) di questo stesso Pontefice data nell'anno 599. osserviamo, che non molto tempo da poi fu mandato in Napoli per Duca *Maurenzio*, il quale con tanta vigilanza si pose a custodir questa Città, che oltre ad averla munita con valido presidio, costrinse anche i Monaci a far la sentinella sopra le mura, senza perdonar nemmeno a Teodozio Abate, onde fortemente se ne dolse Gregorio (*h*), e perchè l' affliggeva oltre alle sue deboli forze, e perchè avea mandato ancora molti soldati ad alloggiare in un Monastero di Monache, costringendo Angela loro Badessa a ricevergli.

Ma essendo stato l' Imperador Maurizio scacciato dall' Imperio

(*e*) Blond. *Decad.* 1. *hist. lib.* 8.

(*f*) S. Greg. M. *lib.* 2. *Ind.* 10. *Epist.* 32. Cam. Pel. in *dissert. de Duc. Ben. pag.* 32.

(*g*) *Ep.* 74. *lib.* 7. *Ind.* 2.

(*h*) *Ep.* 107. *lib.* 7. *Ind.* 2.

nell'anno 602. da *Foca*, questi si fece acclamare Imperatore dall'esercito nella Pannonia, e giunto in Costantinopoli, vi fu riconosciuto, e fece morire Maurizio co' suoi figliuoli; ed avendo mandato il suo ritratto in Roma, fuvvi parimente acclamato Imperadore, con consenso anche di S. Gregorio, che lo riconobbe in Roma, come avea fatto in Costantinopoli il Patriarca Ciriaco. Foca dunque assunto al Trono, in luogo di *Callinico*, ch'era stato da Maurizio sustituito a Romano, mandò di nuovo in Ravenna per Esarca *Smaragdo* (*i*), ed in Napoli per Duca *Gondoino*.

Per la morte di Gondoino, fu mandato da Foca in Napoli per Duca *Giovanni Compsino* Costantinopolitano, quegli, che violando la fede al suo Principe; tentò rendersi assoluto Signore della Città a se commessa; poichè essendo stato ucciso nell'anno 610. Foca (*k*), e succeduto nell'Imperio *Eraclio* suo Competitore, non potendo i Ravignani sofferir la superbia, e le gravezze di Giovanni *Lemigio* (*l*) nuovo Esarca, mandato nell'anno 612. da Eraclio in Ravenna, preser le armi, e tumultuando, con gran concorso di Popolo, giunti al Palazzo l'uccisero insieme co' suoi Giudici. Pervenuto questo fatto a notizia di Giovanni Compsino Duca di Napoli, pensò non dovere aspettar miglior occasione per impadronirsi della Città; onde tantosto per se occupolla, e con forte presidio munilla contra gli sforzi, che temeva dell'Imperador Eraclio, il quale in fatti, avvisato de'tumulti di Ravenna, e della fellonia di Compsino mandò subito in Italia per Esarca *Eleuterio* (*m*) Patrizio, e suo Cubiculario, uom prode di mano, e più di consiglio. Questi avendo composti i romori in Ravenna, passò con sufficiente esercito in Napoli, dove entrato pugnando, uccise il Tiranno, riducendola come prima sotto la dominazione d'Eraclio, e lasciatovi nuovo Duca, vincitore in Ravenna fece ritorno (*n*).

Non ha del verisimile l'opinione del Summonte, o ciò che egli suspica, che il nuovo Duca lasciato in Napoli da Eleuterio, fosse quel Teodoro, che si porta fondator della Chiesa de' SS. Pietro, e Paolo, già posta nel quartier di Nido; poichè l'iscrizione Greca, che in un marmo ivi si leggeva, e nella quale si nominava per fondator di quella Chiesa Teodoro Console, e Duca, portando la data della IV. indizione, viene a cadere in tempi più bassi, cioè nell'anno 717. nel quale tempo governò questo Duca, come da valent'uomini è stato osservato; ed all'incontro è vero, che Eleuterio fu mandato da Eraclio in Ravenna nell'anno 616. dove poco più di due anni tenne l'Esarcato; poichè nell'anno 619. vi fu mandato *Isacio* Patrizio per suo successore (*o*).

(*i*) Marq. Freher. in *Chron. Exarc. Rav.*
(*k*) P. Pagi *de Consulib. pag.* 242.
(*l*) Marq. Freher. *loc. cit.*
(*m*) Marq. Freher. *loc. cit.*
(*n*) Anastas. Bibliothec. in *Deus. dedit.* Cam. Pelleg. in *dissert. de Duc. Ben. pag.* 33.
(*o*) Marq. Freher. *loc. cit.*

Su questa fellonia di Compsino sono stupende le favole, che i nostri moderni Scrittori hanno inventate: dicono che questo Duca dopo aver occupato Napoli si rendesse ancor Signore della Puglia, e della Calabria, e d'altri luoghi del Nostro Regno: che di più se n'avesse fatto incoronare Re, e che prima andasse a Bari a farsi coronare della corona del ferro, e poscia in Napoli con quella dell'oro: e che perciò egli fosse il primo, che s'avesse usurpato il titolo di Re di Napoli, aggiungendo che i Normanni da poi, coll'esempio di questo I. Re di Napoli, vollero pure farsi prima coronare in Bari colla corona del ferro, e poi in Palermo con quella dell'oro (*p*). Sono tutti questi racconti sogni d'infermi. Nè mai Compsino s'insignorì della Puglia, e della Calabria, nè d'altre Provincie, le quali per la maggior parte erano passate in questi tempi sotto la dominazione de' Longobardi. Invase egli Napoli solamente colle sue pertinenze, e Paolo Warnefrido (*q*) narra, che dopo *non molti giorni* ne fu cacciato da Eleuterio Patrizio. Gran cose dovea far costui in così breve tempo, domando non pure i Greci, ma i Longobardi allora potentissimi; nè presso ad Autori di conto si legge mai, che s'avesse fatto incoronare Re; cosa anche più ridicola è il dire, che fosse andato fino a Bari a prender la corona di ferro, e poi in Napoli quella d'oro; essendo tutto favoloso ciò che si narra di questa coronazione di ferro in Bari, nè da alcuno de nostri Re mai praticata, come si vedrà chiaro ne' seguenti libri di questa Istoria.

CAP. V.

Di ADALUALDO; *ed* ARIOVALDO, *V. e VI. Re de' Longobardi.*

Ridotta già la dominazione de' Greci in Italia a declinazione grandissima, tentarono i Longobardi sotto il loro Re Agilulfo finire di interamente discacciargli da tutte l'altre Regioni, ch'erano a lor rimase; nel che conferiva molto l'aver i Longobardi in gran parte (seguitando l'esempio di Agilulfo) deposto, chi il Gentilesimo, e moltissimi l'Arianesimo ed abbracciata la Religion Cattolica, ciò che gli rendè a' Provinciali men odiosi, ed il lor dominio men grave, e pesante. In fatti ad Agilulfo, che de' Re Longobardi fu il primo ad abbracciar questa Religione, e che in tutto il corso di sua vita lasciò monumenti di molta pietà, e munificenza verso le Chiese, e Monasteri, si dee, che lungo tempo il Regno si mantenesse in pace; poichè egli morto lasciando per successore *Adalualdo* suo figliuolo, che ancor vivente l'aveva per suo Collega assunto al Trono: questi seguitando l'esempio di suo padre, e molto più imitando Teodolinda sua madre, che nel regnare volle averla per Compagna, ridussero le

(*p*) Beatil. *hist. Bar. pag.* 12. *hist. S. Nic. lib.* 11.
(*q*) Warnefr. *lib.* 4. *cap.* 10.

fortune de' Longobardi in istato così placido, e tranquillo, che niuno strepito di Marte turbò la loro pace, ed il loro riposo: e sotto costoro furono rinnovate le Chiese, e fatte molte donazioni a' luoghi sacri (*a*).

Ma non potè molto Adalualdo goder di tanta quiete; poichè nell'ottavo anno del suo Regno, avendogli mandato l'Imperador Eraclio per Ambasciadore un tal Eusebio per trattar seco della pace, e d'altre cose rilevanti: questi o per proprio consiglio, o pure per comandamento avuto dal suo Signore, mentre il Re usciva dal Bagno, gli porse una bevanda come a lui salutifera, la qual bevuta, cominciò ad uscir di senno, e ad impazzire (*b*): il che scorgendosi dall'accorto Eusebio, diedegli a sentire, che dovesse per sua maggior sicurtà far morire i più potenti Longobardi. Questo consiglio, come giovane, e stolto, essendo da lui abbracciato, fece uccider tosto dodici Nobili de' primi; la qual cosa scorgendo gli altri Longobardi, e veggendo non istar essi più sicuri dalla stolidezza di costui, avendo esercitato un gran tumulto, e gridandolo per empio, e Tiranno, lo discacciarono dal Trono insieme colla Regina Teodelinda sua madre, ed in suo luogo riposero *Ariovaldo* Duca di Turino, che aveva per moglie Gundeberga sorella di Adalualdo.

Questo successo divise i Longobardi in due fazioni: Ariovaldo era sostenuto da que' Nobili, che tumultuarono, a' quali s'erano aggiunti tutti i Vescovi delle Città di là del Pò, che a tutto potere studiavansi con altri d'ingrossare il lor partito. Adalualdo dall'altra parte era ajutato da Onorio Pontefice Romano, il quale aveva forte cagione di sostenerlo, così per riguardo di Teodolinda, alla cui pietà doveva molto la Religion Cattolica, come anche perchè Ariovaldo era da Cattolici abborrito per l'eresia Arriana, in cui era nato, e cresciuto; e fu tanta l'opera d'Onorio, che tirò a se anche Isacio allor Esarca in Italia, ed obbligollo a restituir nel Trono Adalualdo con potente esercito. Procurò anche toglier dal partito di Ariovaldo que' Vescovi, che lo favorivano, minacciandogli, che non lascerebbe impunita tanta scelleratezza; ma non veggendosi ridotta a compiuto fine l'opera d'Isacio, e morto opportunamente Adalualdo di veleno, ottenne finalmente Ariovaldo il Regno, ed essendo egli infesto a' Cattolici, cagionò in Italia non leggieri disturbi.

Nel Regno di costui, non passarono molti anni, che Teodolinda vedendosi così abjetta, e priva d'ogni speranza di ricuperar la pristina dignità Regale, piena di mestizia, e d'estremo dolore venne a morte nell'anno 627. Principessa, e per le eccelse doti del suo animo, e per la sua rada pietà, degnissima di lode, e da annoverarsi fra le donne più illustri del Mondo, la quale non meritava esser posta in novella da Giovanni Boccacci nel suo Decamerone (*c*).

(*a*) Warnefr. *lib. 4. cap.* 15.
(*b*) Sigon. *ad An.* 623.
(*c*) Boccac. *Gior.* 3. *Nov.* 2.

Ariovaldo regnò altri nove anni dopo la morte di Teodolinda, e morì senza lasciar di se stirpe maschile nell' anno 636. Per la qual cosa i Longobardi convocati i duchi, pensarono di creàr un nuovo Re, nè vedendo chi dovesse innalzarsi al Trono, diedero a Gundeberga, come avevan prima fatto a Teodolinda, il poter ella creare per Re colui, che si eleggesse per marito. Gundeberga, come donna prudentissima, e molto savia elesse per suo marito, e Rè, Rotari Duca di Brescia, in questo stesso anno 636. secondo il computo del Pellegrini.

CAP. VI.

Di ROTARI, *VII Re, da cui in Italia furono le leggi Longobarde ridotte in iscritto.*

Rotari fu un Principe, in cui del pari eran congiunti un estremo valore, ed una somma prudenza; ma sopra tutto fu grande amatore della giustizia; e se alcuna ombra di colpa rendè non chiari i suoi pregi, fu l'essere macchiato dell' eresia Arriana; onde avvenne, che a' suoi tempi in molte Città d'Italia erano due Vescovi, l'un Cattolico, e l'altro Arriano (*a*).

Questo Principe fu il primo, che diede le leggi scritte a' suoi Longobardi (*b*), dal cui esempio mossi gli altri Re suoi successori, surse, col correr degli anni in Italia un nuovo volume di leggi, Longobarde chiamate, le quali nel Regno nostro ebbero un tempo tal vigore, e dignità, onde fu forza, che le leggi Romane retrocedessero. Ma prima che delle leggi Longobarde facciam parola, convenevol cosa è, che si vegga lo stato, nel quale a' tempi di questo Principe, e de' Re suoi successori si era ridotta la Giurisprudenza Romana in Italia, e nelle Provincie, che oggi compongono il nostro Regno, ed in quali libri era compresa.

Giustiniano Imperadore, ancorchè avesse procurato sparger per Italia i suoi volumi, e strettamente avesse comandato, che aboliti tutti gl'altri, quelli solamente per Italia si ricevessero insieme colle sue Costituzioni *Novelle*; nulladimeno l'autorità de' medesimi quasi s'estinse insieme con lui; poichè egli morto, e succeduto Giustino inettissimo Principe, ricadde Italia di bel nuovo in mano di straniere genti; e toltone l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, que' piccioli di Napoli, Gaeta, d'Amalfi, ed alcune altre Città marittime di Puglia, di Calabria, e di Lucania: i Longobardi dominavano in tutte l'altre sue Provincie, senza che gli altri Imperadori che a Giustino succederono, molta cura si prendessero di ricuperarle, e tanto meno delle leggi di Giustiniano; anzi non vi mancaron di coloro, come si dirà a suo luogo, che o per invidia, o per emulazione cercarono anche nell'Oriente

(*a*) Warnefr. *lib.* 4. *cap.* 15.
(*b*) Paul. Warnef. *gist. Long. lib.* 5. *cap.* 15.

d'estinguerle affatto. S'aggiungevano in oltre, che presso a'Longobardi, per le continue guerre fra di essi accese, il nome de' Greci era abbominatissimo, e tutto ciò, che da loro procedeva, con somma avversione era rifiutato, e scacciato. Quindi nacque, che sè bene a'Provinciali permettessero l'uso delle leggi Romane, ed a' Romani di poter sotto le medesime vivere, con tutto ciò vollero, che quelle apprendessero dal Codice di Teodosio: onde presso i Longobardi fu in più stima, e riputazione il Codice Teodosiano, che quello di Giustiniano (*c*).

Al che s'aggiungeva l'esempio de' Westrogoti, che signoreggiavano allora la Spagna, i quali contenti del Codice fatto per ordine d'Alarico, e del Novello compilato dalle leggi de' Westrogoti ad imitazione di quello di Giustiniano, non riconoscevan i costui libri.

S'aggiungeva ancora l'esempio de' Franzesi, i quali insino a'tempi di Carlo il Calvo, non riconobbero altre leggi Romane, se non quelle, ch'erano racchiuse nel Codice Teodosiano, o nel suo Breviario fatto per ordine d'Alarico (*d*). Anzi Carlo Magno stesso, volendo ristorar la Giurisprudenza Romana, che a' suoi tempi era ridotta in stato pur troppo lagrimevole, posposti i libri di Giustiniano, si diede a riparare il Codice di Teodosio, e ad emendarlo come mostrano quelle parole aggiunte al Commonitorio d'Alarico, che va innanzi al Codice Teodosiano: *Et iterum anno XX. regnante Carolo Rege Franc. et Longobard. et Patritio Romano.* E fu tanta la cura di questo glorioso Principe, ed il rispetto, che tenne di questo Codice, che molte leggi di esso volle trasferire ne' suoi Capitolari (*e*).

Ne' tempi di Carlo il Calvo par che in Francia si cominciassero a sentire le leggi di Giustiniano, come mostrano gli Autori di quell'età, i quali spesso allegando le leggi di Giustiniano, delle Teodosiane tacciono: così Hincmaro di Rems: *Et Sacri Africae Provinciae Canones; et lex Justiniana decernunt* (*f*): ed altrove (*g*): *Leges Justiniani dicunt.* Il che comprovasi da quel che Giovanni Italo (*h*) scrisse di Abbone padre di Odone Cluniacense, il quale *Justiniani Novellam memoriter tenebat.* Se bene non mancarono ne' tempi seguenti Autori, i quali anche si valsero dell'autorità, non meno de libri di Giustiniano, che delle leggi Teodosiane, come fecero Ivone di Chartres (*i*), Graziano, ed altri.

In Italia solamente studiavansi i Pontefici Romani di mantenere l'autorità delle leggi di Giustiniano, e degli altri Imperadori d'Oriente, mostrando di quelle somma stima, e venerazione. Erano i loro disegni di sostenere in Italia a tutto potere l'autorità degl'Impe-

(*c*) Gotofr. in *Prolog. ad. Cod. Th.*
(*d*) Altess. *rer Aquitan. lib.* 3. *cap.* 13.
(*e*) *Capitular. Caroli M. cap.* 8. 4. *Addit. et cap.* 281. *lib.* 6.
(*f*) Hicm. Rem. *ep.* 7.
(*g*) Hicm. in *Opusc. advers. Hincmarum Laudonensem.*
(*h*) Jo Ital. in *Vita S. Odon. Abb. Cluniac.* Altes. *loc. cit. pag.* 199.
(*i*) Ivo *Epist.* 212. *Epist.* 243. 280.

radori Greci con riconoscergli per Sovrani, perchè in cotal guisa potessero far contrappeso alle forze de' Longobardi, e tener divisa l'Italia tra due eguali Potenze, acciochè l'una intraprendendo sopra l'altra, Roma non cadesse sotto la servitù dell'una, o dell'altra. Amavano essi meglio l'Imperio de' Greci, perchè questi, come lontani, non erano in istato di badar molto ad impedire i loro progressi, e' disegni che avevano d'impadronirsi di Roma; e perciò quando i Longobardi avanzavansi tanto, onde si potesse temere, che finalmente non occupassero quella Città, la cui perdita sarebbe stata seguita dalla lor ruina, ricorrevan tosto a' Greci, perchè s'opponessero di tutto potere a' loro sforzi. In effetto S. Gregorio Magno che come s'è detto, era molto sollecito, che i Greci non fossero in tutto discacciati d'Italia, portava somma venerazione alle leggi degl'Imperadori d'Oriente, e sopra tutto a quelle di Giustiniano, delle quali sovente valevasi, e delle *Novelle* più frequentemente, com'è manifesto appresso Graziano, e ne' Decretali (*k*) Questo istituto ancora ritennero da poi i suoi successori, e fra gli altri Gregorio III. (*l*), Niccolò I. Lucio III. Giovanni VIII. (*m*), ed altri rapportati da Dadino Alteserra (*n*). Per questa cagione seguitando Lione IV. i vestigj de' suoi Predecessori, scrisse quell'Epistola, che si legge in Graziano (*o*) all'Imperadore Lotario I. in cui lo prega a conservare la legge Romana: *Vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta; ita nunc suum robur, propriumque vigorem obtineat.* Ond'è che Ivone di Chartres (*p*) disse: *Dicunt enim instituta legum Novellarum, quas commendat, et servat Romana Ecclesia*: e che poi siasi veduto gli Ecclesiastici, così nel novero degli anni per la lor minore età, come in molte altre cose, seguire le leggi Romane. Quindi i libri di Giustiniano nel Ducato Romano ebbero in questi tempi maggiore autorità, e vigore, che nell'altre parti d'Italia: siccome l'ebbero in Ravenna (*q*) sede dell'Esarcato de' Greci, onde narrasi (*r*), che in questa Città si fosse lungamente conservato quel volume de' Digesti, che ora chiamiamo Inforziato, a cui i Ravignani solevano ricorrere per la decisione delle loro cause: ond'è che a ragione potè conchiudere Ermando Conringio (*s*), che in Italia prima di

(*k*) Gregor. *lib.* 12. *Epist.* 51. *et. Epist.* 53. *lib.* 11. *Novell.* 123. Grat. *cap.* 38. *c.* 11. *q.* 1. *et c.* 2. *de Testib. cap. ult. Nov.* 90. V. Alteser. *rer. Aquit. c.* 16. *pag.* 219. 220. *et* 218.

(*l*) Gregor. III. *cap. Lator. de pignorib.*

(*m*) Jo. VIII. *Can. fin* 16. *q.* 3. *Sed venerandae Rom. leges*, etc.

(*n*) Altes. *loc. cit. pag.* 219.

(*o*) In *Decret. Grat. dist.* 10. *c.* 13. Altes. *Rer. Aquit. lib.* 3. *c.* 14.

(*p*) Ivo *Ep.* 280.

(*q*) Balduin. in *Proleg. Comment. in Instit.*

(*r*) Artur. Duck *de Usu Jur. civ. lib.* 1. *cap.* 5. *nu.* 12.

(*s*) Conring. *de Orig. Jur. Cer. cap.* 20.

Lotario II. *Juris Romani, et quidem maximeJustinianei, usus aliquis arbitrarius superfluit exiguus ubivis; frequentior tamen Romae inque aliis Exarchatus locis, quam in Regno Longobardico, Novellarum praecipua fuit auctoritas in rebus Ecclesiasticis nonnullis.*

Ma i Longobardi per le ostinate, e crudeli guerre, ch' ebbero co' Greci, se bene ad esempio de' Goti lasciassero vivere i Provinciali colle leggi Romane, non da altri libri, se non dal Codice di Teodosio e dal Breviario d' Alarico, vollero, che quelle s' apprendessero, ed avessero forza, e vigor di legge, imitando anche in questo la pratica de' Goti; nè infino ad ora per sessanta sei anni, da che vennero in Italia, ebbero essi per loro legge alcuna scritta (*t*), ma governavansi solamente secondo i loro costumi, e secondo quegl' istituti, che tramandati, come per tradizione da' loro maggiori, con molta osservanza, e religione mantevano.

Rotari adunque fu il primo, che assunto al Trono, dopo avere ingrandito il suo Reame coll' acquisto delle Alpi Cozzie, e di Oderzo, pensò a dare anche le leggi scritte a' suoi Longobardi.

La maniera, colla quale i Re Longobardi stabilivano le loro leggi, fu cotanto commendata da Ugon Grozio (*u*), che antepone in ciò i Longobardi a' Romani stessi: questi sovente dall' arbitrio d' un solo ricevevano le leggi, il quale le mutava, e variava a sua posta; onde tutto ciò che al Principe piaceva, ebbe vigor di legge. All' incontro i Re Longobardi non s' arrogavano soli questa potestà, ma nel stabilirle vi volevano ancora il parere, e consiglio de' principali Signori, e Baroni del Regno: e l' Ordine del Magistrato vi avea ancora la sua parte; nè altrove stabilivansi, che nelle pubbliche Assemblee a questo fine convocate, nelle quali non s' ammetteva all' uso di Francia l' Oriente Ecclesiastico, ma solo l' Ordine de' Signori, e de' Magistrati: nè la plebe appresso loro faceva Ordine a parte, ma secondo, che scrisse Cesare dell' antica Gallia: *Plebs planè servorum habebatur loco, quae per se nil audet, nulliquc adhibetur Concilio.*

Avendo adunque Rotari, secondo l' Epoca di Cammillo Pellegrino, nell' anno 644. intimata una Dieta in Pavia, ragunati quivi i Signori, e' Magistrati, stabilì molte leggi, le quali fece egli ridurre in iscritto, ed inserille in un suo Editto, che fece pubblicare per tutto il suo Regno, non altrimente, che fece Teodorico Ostrogoto, quando pubblicò il suo per tutta Italia, del quale nel precedente libro si è fatto menzione. Fra gli altri monumenti dell'antichità, che serba l'Archivio del Monastero della Trinità della Cava dell'Ordine di S. Benedetto, il qual dopo quello di Monte Casino è il più antico, che abbiamo nel Regno: evvi un Codice membranaceo da noi con propri occhi attentamente osservato, scritto in lettere Longobarde, dove non solamente gli Editti de' Re Longobardi (cominciando da questo di Rotari) ma an-

(*t*) P. Warn. *lib 4. cap. 44.*
(*u*) Grot. in *Proleg. ad hist. Goth.*

che degl'Imperadori Franzesi, e Germani, che furono Re d'Italía vi sono inseriti. In questo Editto di Rotari dopo il proemio, che si vede trascritto anche dal Sigonio (*x*) nella sua Istoria d'Italia: si leggono i titoli di ciascun Capitolo, ed il primo comincia: *Si quis hominum contra animam Regis cogitaverit:* : e questi terminati, siegue la conchiusione dell'Editto in cotal guisa: *Praesentis vero dispositionis nostrae Edictum, etc.* (*y*). Seguono da poi le leggi, ovvero Capitoli, secondo il numero de' titoli precedenti, e contiene questo Editto trecento ottanta sei Capitoli, ovvero leggi. Il Compilatore de' tre libri delle leggi Longobarde, che vanno ora impressi nel volume delle Novelle di Giustiniano, prese da questo Editto di Rotari le leggi, delle quali compilò quasi interamente il primo, e seconda libro; e nel terzo libro due, o tre se ne leggono di questo Re, siccome diremo più distesamente, quando della compilazione di quel volume delle leggi Longobarde ci tornerà occasione di favellare.

L'esempio di Rotari fu imitato da poi dagli altri Re Longobardi suoi successori, come da Grimoaldo, Luitprando, Rachi, ed Astolfo: ma di tutti questi Re niuno lasciò tante leggi, quanto Rotari, essendo, come s'è detto, il lor numero arrivato infino a 386. Fece egli pubblicare il suo Editto in questo anno 644. che fu l'ottavo del suo Regno, per tutte le Provincie, ch'erano sotto la sua Signoria; e sopra tutto nel Ducato Beneventano, che avendo allora stesi assai più i suoi confini, era riputato la più ampia, e nobil parte del Regno d'Italia.

CAP. VII.

Di AJONE, *e* RADOALDO, *III. e IV. Duchi di Benevento.*

Il Ducato di Benevento, per la morte accaduta nell'anno 641. d'Arechi, che cinque mesi prima di morire avea associato al Ducato Ajone suo figliuolo, da costui era governato (*a*); ma conoscendolo il padre di poco senno, e men atto a sostenere questo peso, lo raccomandò morendo a Radoaldo, e Grimoaldo figliuoli ambedue di Gisulfo già Duca del Friuli, i quali nella sua Corte erano stati allevati, e ritenuti. Eran questi amati da Arechi, come proprj figliuoli, e gli aveva anche sostituiti al Ducato in mancanza d'Ajone suo figliuolo. Tenendo adunque il Ducato di Benevento Ajone sotto la cura di questi due fratelli, cominciarono la prma volta a farsi sentire in queste nostre contrade gli Schiavoni.

Erano gli Schiavoni originarj della Sarmazia Europea, di quà, e di là del Boristene; e seguendo l'esempio, e le orme degli altri Popoli barbari, s'avanzarono fin alle rive del Danubio e le valicarono sotto l'Imperio di Giustiniano (*b*). Gettatisi poi nell'Illiria, ne oc-

(*x*) Sigon. *de R. Italiæ, lib.* 2. *ad A.* 643.
(*y*) La conchiusione di questo Editto si legge parimente in *Sigonio loc. cit.*
(*a*) Warnefr. *lib.* 4 *cap.* 15.
(*b*) Procop. *de Bell. G. t.*

cuparono finalmente una gran parte, particolarmente quella, che stà tra la Drava, e la Sava, tirando verso l'Occidente, chiamata ancor oggidì dal loro nome Schiavonia.

Questi calando dalla Dalmazia, che già avevano occupata, sbarcati a Siponto, cominciarono a depredare la nostra Puglia. Ajone intesa l'irruzione degli Sclavi nella Puglia, la quale era stata in gran parte al Ducato Beneventano aggiunta, unite al meglio, che potè alquante truppe, andò in assenza di Radoaldo prestamente per combattergli; ma venuto presso al fiume Ofanto all'armi, cadde in un fosso, dove sopraggiungendo gli Schiavoni, lo ammazzarono (*c*). Non tenne Ajone più il Ducato di Benevento, toltone i cinque mesi, che regnò insieme col padre, che un sólo anno; ma lui morto, trionfando gli Sclavi della vittoria riportata sopra il medesimo, sopraggiunse opportunamente con valide forze Radoaldo, il quale investitigli con incredibil valore gli sconfisse, e disperse; e dopo aver sì fortemente vendicata la morte d'Ajone, al Ducato di Benevento fu assunto con Grimoaldo suo fratello, conforme all'istituzione d'Arechi, il quale, ed a se, ed al figliuolo avea provveduto di successore.

Resse questo Principe il Ducato Beneventano insieme con Grimoaldo suo fratello cinque anni. Invase costui altre Regioni de'Greci, e presso Surrento portò le sue armi: assediò questa Città, sforzandosi di prenderla per assalto; ma i Sorrentini respinsero le sue truppe, incoraggiti anche da Agapito lor Vescovo; onde Radoaldo sciolse l'assedio, e Sorrento fu liberata (*d*).

Governando costoro il Ducato di Benevento s'intesero la prima volta di queste Provincie, che ora compongono il nostro Regno, le nuove leggi scritte de'Longobardi pubblicate da'Rotari col riferito suo Editto: quindi le Città del nostro Regno, che in quel Ducato eran comprese, ed i nostri Provinciali, ancorchè quelle per li soli Longobardi fossero state fatte, cominciaron pian piano ad apprenderle, e rendersele familiari tanto, che ne'tempi seguenti bisognò, che le Romane cedessero, e si conservassero solo, come antiche usanze presso alla plebe, la quale è l'ultima a deporre le leggi, ed i costumi de' suoi maggiori; siccome più innanzi vedremo.

Morto Radoaldo in Benevento nell'anno 647. restando al governo solo Grimoaldo di lui fratello: tenne costui il Ducato anni sedici, senza però comprendervi gli altri anni cinque, che avea regnato col fratello.

(*c*) Cam. Pell. in *dissert. Duc. Ben. pag.* 54.

(*d*) Acta *SS. Agapiti, et alior. Surrent.* presso Ughello *de Archiep. Surrent.*

CAP. VIII.

Di GRIMOALDO V. *Duca di Benevento: delle guerre da lui mosse a' Napoletani: e morte del Re* ROTARI.

Grimoaldo V. Duca di Benevento fu un Principe d'animo sì grande, e intraprendente, che non contento d'aver distesi i confini del suo Ducato, e riportate molte vittorie sopra i Napoletani, e Greci, aspirando sempre ad imprese più alte, e generose, finalmente dal suo destino fu esaltato al Trono, e resse il Regno d'Italia, dopo i sedici del suo Ducato, altri anni nove.

Mentre fu egli Duca di Benevento ebbe sovente a combatter co' Napoletani; ed in questi tempi si narra esser accaduto ciò, che Paolo Warnefrido (*a*) rapporta, di aver egli impedito a' Greci il sacco della Basilica di S. Michele posta nel Monte Gargano, e d'avergli interamente sconfitti. Vien riferito ancora, che quindici anni da poi, asceso già al Regal Trono in Pavia, avesse un'altra volta sconfitti i Napoletani, e che questi per tale avversità, tocchi nel cuore, avessero mutata Religione, e da Gentili ch'erano, avessero abbracciata la Religione Cristiana, siccome narrano l'Autore degli Atti dell'Apparizione Angelica (*b*), e l'Ignoto Monaco Cassinese (*c*).

Ma poichè questi successi variamente dagli Scrittori si narrano, alcuni a' Saraceni imputando ciò, che Paolo ascrive a' Greci; altri con manifesto anacronismo, più indietro portando questi successi gli fingono a' tempi di Teodorico, e d'Odoacre, quando i Longobardi non erano ancora in Italia conosciuti; ed altri con maggior verità l'attribuiscono a' medesimi Longobardi; perciò sarà a proposito più distesamente mostrare, che non i Greci, o i Napoletani, ovvero i Saraceni, ma i Longobardi diedero il sacco a quel Santuario, e che la conversione dal Gentilesimo al Cattolichismo, la quale a' Napoletani s'imputa, dee a' Longobardi Beneventani, non già agli altri attribuirsi.

Il Monte Gargano, posto nella Puglia sopra Siponto, dirimpetto all'Isole Diomedee del Mare Superiore, oggi dette di Tremiti, nome ancor egli antichissimo, e da Tacito (*d*) usato, fu prima renduto celebre al mondo da Virgilio, e da Orazio; ma da poi a tempo di Gelasio I. Pontefice Romano, fu assai più rinomato per la maravigliosa Apparizione in questo luogo accaduta dell'Arcangelo Michele; e discacciati d'Italia i Goti dall'Imperador Giustiniano per Belisario,

(*a*) P. Warn. *lib.* 4. *cap.* 16.

(*b*) *Acta Angelica Apparit. presso Surio, tom.* 5. *pag.* 322.

(*c*) *Historiola Ignoti Monaci Cassin. presso Camil. Pell. hist. Princ. Long. par.* 1. *pag.* 97.

(*d*) Tacit. *Annal.* 4. *cap.* 71. *Juliam Augusti neptem adulterii convictam, projectam ab eo fuisse in Insulam Tremetum haud procul Apulis litoribus, ibique* 20. *annis exilium tolerasse.*

e Narsete, ed all' Imperio d' Oriente finalmente restituita, fu incredibile la venerazione de' Greci verso questo Santo. Non vi ebbe Città così nella Grecia, come in Italia, che non gli fabbricasse Tempi, e non gli dirizzasse Altari. Narra Procopio (*e*), che da Giustiniano nella sola Città di Costantinopoli gli furon molti nuovi Tempj eretti, ed altri antichi rifatti: il cui esempio imitarono l'altre Città Greche d' Italia. In Napoli massimamente la di lui venerazione fu maravigliosa, avendogli i Napoletani innalzato ancor essi un Tempio, che poi secondo il rito della Chiesa Romana, fu in tempo di S. Gregorio Magno dedicato, e lo stesso Pontefice di questa dedicazione in una sua Epistola fa memoria (*f*). Di molti altri Imperadori Greci, e particolarmente d' Eraclio si narra lo stesso, i quali di ricchi, e preziosi doni arricchirono quel Santuario: in guisa che non potrà porsi in dubbio, che i Napoletani per lungo tempo a' Greci congiunti, non avessero una pari religione, e venerazione a questo Arcangelo portata: ed il voler imputare i Napoletani in questi tempi d' infedeltà, e d' idolatria, egli è un error così grande, che la sola Cronologia dei Vescovi Cattolici di questa Città, e ciò che nel precedente libro si è narrato, può renderlo manifesto, e indubitato.

All' incontro è certissimo, che quando i Longobardi ritolsero a' Greci l' Italia, non altra Religione professavano, se non quella de' Pagani, e molti l' Arrianesimo; e quantunque nel Regno d' Agilulfo, seguendo i Longobardi l' esempio del loro Principe, avessero molti di essi lasciato l' Arrianesmo, e l' Idolatria; nientedimeno perseverando gli altri Re suoi successori nell' Arrianesmo, fu cagione, che i Longobardi, e particolarmente que' di Benevento tornaron di nuovo ne' primi errori, de' quali non finiron d' interamente spogliarsi fino all' anno 663. quando fugato Costanzo Imperadore per opera di S. Barbato Vescovo di Benevento, alla Religion Cattolica furon convertiti, come quindi a poco diremo.

È altresì notissimo a chi attentamente considererà l' istoria de' Longobardi di Paolo Warnefrido, che questo Scrittore, siccome furono tutti gli altri di tal Nazione, per esser Longobardo, si è studiato a tutto potére di scusare i suoi da questa nota d' infedeltà, e dagli errori d' Arrio; anzi in tutto il corso della sua istoria non favellò mai della Religione, che tennero questi Popoli, tanto che nemmeno della loro conversione per opera di S. Barbato alla Cattolica credenza ne dice parola, per fuggire di non esser costretto a far menzione degli antichi errori, come accuratamente notò il diligentissimo Pellegrino (*g*).

Quindi nella storia sua molte cose sono imputate a' Greci, che da' Longobardi si commisero, siccome con verità osservò anche il

(*e*) Procop. *lib.* 1. *de Ædific. Just. Imp.*
(*f*) *Epist.* 15. *lib.* 7. *Ind.* 2
(*g*) Cam. Pell. in *dissert. fines Duc. Benev. ad Septentrionem.*

Cardinal Baronio (*h*): e chiarissimo documento ne sarà questo stesso successo; conciossiachè è affatto incredibile, che i Greci cotanto veneratori di quel Santuario avessero potuto avere un animo così perverso, come e' dice, di saccheggiarlo, e che perciò venuti all'armi co' Longobardi, fossero da costoro stati distolti di così esecrando, e sacrilego eccesso. Tutto al rovescio è da credersi, che andasse la bisogna, ed appunto come ce la descrive il Pellegrini (*i*), cioè, che i Longobardi contendendo co' Greci della possessione di quel luogo, dopo una lunga, ed ostinata pugna, finalmente fosse loro riuscito di vincere i Greci, e siccome quelli ch'eran già avvezzati a somiglianti sceleratezze, ciocchè essi sotto Zotone avevan altra volta fatto nel Monte Casino, vollero sotto Grimoaldo replicar nel Monte Gargano, saccheggiando quel Santuario, che ricco per varj doni de' Greci potè invitar la loro rapacità a quel sacrilegio. Ed in fatti dagli atti medesimi di S. Barbato Vescovo di Benevento, che non ancora impressi si conservavano nel Monastero delle Monache di S. Gio. Batista della Città di Campagna, e che furono da poi da Giovanni Bollario (*k*) dati alla luce colle sue note, e parte d'essi si veggono ora anche impressi nell'ottavo volume di Ferdinando Ughello (*l*). si vede con chiarezza, che quella Basilica patì allora in realtà il sacco: tanto è lontano, che fosse stato impedito da' Longobardi Beneventani, restando così incolta e desolata, *ut nec sedulum illic officium persolvi possit*, come dice S. Barbato. Nè cominciò a restituirsi al suo antico lustro, se non quindici anni da poi, quando discacciato Costanzo da' Longobardi, a' conforti di Barbato abbracciarono la Religion Cattolica, deponendo l'infedeltà; la qual conversione all'Autore degli Atti dell'Apparizione Angelica, essendo parimente Longobardo, piacque ancora d'addossarla a' Napoletani Greci, come vedremo più innanzi: ciò che maggiormente confermerà quanto ora si è detto.

E per questa stessa ragione si vede, che vanno eziandio errati coloro (*m*), i quali vogliono imputare i Saraceni di ciò, che Paolo Warnefrido narra de' Greci, scrivendo essi, che Grimoaldo nel Monte Gargano in questi anni del suo Ducato avesse combattuto co' Saraceni, i quali volendo saccheggiar quel Santuario, furono da Grimoaldo sconfitti e debellati; poichè questa guerra fu, come Warnefrido la scrive, tra' Longobardi, e Greci, e non co' Saraceni, i quali in questi tempi non erano ancora venuti a depredare queste nostre Provincie; e poi quando ci vennero non nel Gargano, ove non mai si fermarono, se non negli ultimi tempi, ma nel Garigliano *sua aliquando domicilia habuerunt*, come dice il Pellegrino. Nè è vero, che fu impedito il sacco, perchè seguì veramente; onde la sconfitta,

(*h*) Baron. ad *ann.* 585 *num.* 2.
(*i*) Cam. Pell. *loc. cit.*
(*k*) Bolland. *tom.* 3. *Actor. Sanctor.* 3. *Febr.*
(*l*) Ughel. *Ital. Sac. tom.* 8. *de Archiep. Benev.*
(*m*) Ciarlan. del Sannio, *lib.* . . .

che si narra data a' Saraceni nel Gargano da Grimoaldo, è ugualmente favolosa di quell' altra, che dal Summonte, e da altri vien riferita di aver ricevuta in Napoli da S. Agnello Abate, in tempo, che questi Popoli in Italia non erano stati ancor conosciuti; nè il nome loro era stato in queste nostre parti peranche inteso.

Ma mentre i Longobardi Beneventani sono occupati in queste guerre co' Greci Napoletani, accadde nell' anno 652. in Pavia la funesta morte di Rotari Re, il quale morendo lasciò erede, e successore nel Regno *Rodoaldo* suo unico figliuolo, non restando altri della sua virile stirpe, che questo unico rampollo. Resse Rotari sedici anni il Regno con tanta prudenza e giustizia, che tra i Principi più illustri della Terra fu meritamente annoverato; e dall' aver egli lasciato in libertà i suoi sudditi di poter vivere in quella Religione, che volessero, permettendo, che in quasi tutte le Città del suo Regno vi fossero due Vescovi, l' un Cattolico, e l' altro Arriano, diede questo pernicioso esempio nuovo stimolo agli empj Politici di confermare la loro massima, che il Principe non dovesse molto impacciarsi della Religione de' sudditi, nè sforzargli a dover credere, e professar quella, ch' egli reputasse la più vera: onde Bodino (*n*) difensor di questa perversa dottrina, all' esempio di Teodosio Magno di cui crede, che avesse medesimamente permesso a' suoi sudditi simile libertà di coscienza, senza curarsi punto se fossero Arriani, o Cattolici, non si dimenticò d' aggiunger questo altro di Rotari, il quale permise lo stesso. Non è però da tralasciarsi di notar qui di passaggio l' errore di questo Scrittore, che reputò Teodosio Magno essere stato Autore di quella legge (*o*), la quale quantunque nel Codice Teodosiano portasse in fronte così il nome di Teodosio Magno come l' altro di Valentiniano II. egli è però costante presso a tutti gli Scrittori, che Autore di quella ne fosse solo Valentiniano, il quale per impulso dell' Imperadrice Giustina sua madre, e ad istanza de' Goti Arriani, residendo in quell' anno in Milano la fece pubblicare; contro alla quale declamò tanto S. Ambrogio Vescovo di quella Città, ed è altresì noto, che ancorchè gl' Imperadori reggessero allora l' Imperio diviso in Occidentale ed Orientale; nulladimanco il costume era, che le leggi, che si promulgavano, o dall' uno, o dall' altro, portavano in fronte i nomi di tutti coloro, che governavano allora l' Imperio: ciocchè osserviamo ancora ne' marmi; ed infiniti altri esempj ne somministra il Codice stesso Teodosiano, siccome fu anche osservato dal diligentissimo Jacopo Gottofredo (*p*), il quale dell' istesso errore notò Francesco Baldovino, che per quella iscrizione credè parimente, che Teodosio Magno fosse stato autore di quella legge.

(*n*) Bodin. *de Republ. lib.* 4. *cap.* 7.
(*o*) *L. ult. C. Th. de Fid. Cath.*
(*p*) Jac. Gotofr. in *d. l. ult.* et in *Prolegom. cap.* 8.

CAP. IX.

Di Rodoaldo, Ariperto, Partarite, *e* Gundeberto, *VIII. IX. X. e XI. Re de' Longobardi.*

Siccome nel lungo, e savio Regno di Rotari, le cose de' Longobardi andarono molto prospere in Italia, così il molto breve, e sconsigliato di *Rodoaldo* suo figliuolo, e più la discordia de' suoi Successori, pose le loro fortune in pericoloso stato. Rodoaldo, ancorchè Warnefrido rapporti aver regnato cinque anni, appena governò solo un anno; poichè avendo stuprata la moglie d'un certo Longobardo, fu dal marito ammazzato; e ne' suoi cinque anni di Regno, Paolo annoverò quelli, quando regnò insieme col padre, che lo fece suo Collega.

Essendo mancata per tanto la maschile stirpe di Rotari, raunati i Longobardi per creare un nuovo Re, elessero *Ariperto* figliuolo di Gundoaldo fratello di Teodolinda. Tenne costui il Regno de' Longobardi nove anni, secondo Warnefrido (*a*); nè in tutto il corso del suo Imperio l'Istoria rapporta cosa di lui degna di memoria; se già non se gli volesse ascrivere a lode l'opinione, che di lui avevasi, che fosse alla Religion Cattolica assai inclinato, contro all'esempio di Rotari, e del figliuolo Rodoaldo.

Morì nell'anno 661. Ariperto, e lasciò di se due figliuoli, *Partarite*, e *Gundeberto*, tra i quali partì con pessimo consiglio il Regno. Così Gundeberto tenne la sede del suo Regno in Pavia, e Partarite nella Città di Milano: che fu cagione, onde a Grimoaldo nostro Duca di Benevento, s'offerse l'opportunità di scacciare ambedue dalle loro sedi, e di rendersi Signore di tutto il Regno; poichè nata fra' due fratelli discosdia, e odio grandissimo, ciascuno cercava d'occupare il Regno dell'altro; onde non contento Gundeberto di sua sorte, vennegli talento di tener solo l'intero Regno, e discacciarne il fratello: ma non fidandosi delle proprie forze, mandò Garibaldo Duca di Torino a Grimoaldo Duca di Benevento, perchè a questa impresa l'ajutasse, promettendogli in premio la sorella per moglie.

Ma il Duca di Torino tutto altro espose a Grimoaldo, e tradendo il suo Signore, lo persuase a non dover trascurare d'approfittarsi di questa discordia, che poteva porgli in mano il Regno; ne durò molta fatica a persuaderlo: onde preso dall'avidità di regnare uni, come potè il meglio alquante truppe, e lasciato in Benevento per Duca Romualdo suo figliuolo, verso Pavia incamminossi. Giunto a Piacenza spedì a Gundeberto coll'avviso della di lui venuta Garibaldo, il quale fatta l'imbasciata, volle in oltre persuaderlo a dovergli andare incontro; e se pure avesse di qualche cosa sospet-

(*a*) P. Warnefr. *lib. 4. cap.* 18.

tato, poteva sotto le Regali vesti armarsi di corazza; dall' altro canto con inaudita perfidia avvertì Grimoaldo, che si guardasse bene di Gundeberto, poichè armato veniva ad incontrarlo. Credette Grimoaldo al traditore; e tanto più stimò vero il sospetto, che essendosi poi incontrati, tra i saluti, e gli abbracciamenti, toccò veramente esser Gundeberto di corazza armato; onde punto non dubitò che tutto si fosse apparecchiato per ucciderlo, nel qual impeto sfoderando la spada lo trafisse, e morto lo distese a terra, ed in un subito occupò il Regno, facendosene Signore. Aveva allora Gundeberto un piccolo figliuolo chiamato Ramberto, il quale secretamente fu trafugato da' suoi fidati, e fatto diligentemente allevare: nè Grimoaldo si curò molto di averlo in mano, perciocchè era ancora bambino.

Non così tosto ebbe di questo successo avviso Partarite, che pien di paura, con celerità grande lasciando in abbandono lo Stato, Rodolinda sua moglie, e Cuniperto picciolo suo figliuolo, se ne fuggì, e sotto Cacano Re degli Avari ricovrossi. Grimoaldo preso, ch' ebbe Milano, confinò in Benevento Rodolinda, e Cuniperto, e passato da poi in Pavia, fu proclamato Re dagli stessi Longobardi nel fine di questo anno 662. ed avendosi sposata la sorella di Gundeberto con estrema allegrezza di tutti, rimandò carico di doni l' esercito in Benevento, e seco ritenne solo alcuni suoi più fidati, che innalzò poi a' primi onori del Regno.

CAP. X.

Di Grimoaldo, *XII. Re de' Longobardi; di* Romualdo, *VI. Duca di Benevento; e della spedizione Italica di* Costanzo *Imperador d' Oriente.*

Mentre Grimoaldo regnava in Pavia, e Romualdo suo figliuolo in Benevento con tanta felicità, ecco, che lor s' appresta una guerra oltramodo travagliosa e crudele, la quale portava il pericolo sommo d' esser da' loro Stati interamente discacciati. Infino a quì gl' Imperadori Greci poco curando delle cose d' Italia, e contenti solamente d' avere in lei l' Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e quelli di Napoli, di Gaeta, e d' Amalfi, con alcune altre Città della Calabria, e de' Bruzj, niun pensiere prendevansi di restituirla al loro Imperio. L' Imperador Eraclio appena potè contenere i Longobardi ne' loro limiti, perchè interamente non finissero di scacciare d' Italia i Greci; ma morto costui nel mese di Maggio dell' anno 641. lasciò per successore *Costantino* suo figliuolo; fu allora veduta la Sede di Costantinopoli in tante revoluzioni, che non potè pensare alle cose d' Italia; conciosiachè Costantino non istette più sul Trono, che quattro, o secondo altri (*a*), sei mesi, avendolo fatto morire Martina sua ma-

(*a*) Freher. in *Cronolog.*

drigna, per mettervi *Eracleone* suo figliuolo. Ma questi ne fu cacciato in capo a sei mesi, e relegato insieme con sua madre. *Costanzo* figliuolo di Costantino gli succedè nell' anno 642. in tempo del quale l' Imperio d' Oriente cominciò ad aver qualche respiro. Questo Principe s' invogliò talmente di riunire l' Italia all' Imperio d' Oriente, che reputò indegnameute portar la corona di quell' Imperio, se non avesse d' Italia affatto i Longobardi discacciati: e fu tanta l' ardenza sua in eseguire questo diseguo, che non soddisfatto di mandarvi Capitani per questa impresa, volle egli stesso, lasciando in abbandono la Sede di Costantinopoli, portarsi di persona in queste nostre contrade, e porsi alla testa dell' esercito: cosa veramente nuova, nè altre volte accaduta, essendo stata questa la prima volta, che fu veduto un Imperador d' Oriente portarsi in Italia ed in Roma. La novità, e stravaganza del qual fatto diede molto da pensare per iscovrire i consigli, e le cagioni di tal mossa.

Alcuni credettero, che avendo egli scelleratissimamente ammazzato Teodoro suo fratello, il quale sovente con imagini tetre, e formidabili lo spaventava, agitato da sì funeste larve, procurasse allontanarsi da quella Città, e da que' luoghi a lui già fatti odiosi, e funesti (*b*). Altri attribuivano questa sua mossa all' odio, che i Costantinopolitani portavangli per aver egli abbracciata l' eresia de' Monoteliti, e che perciò procurasse trasferir la Sede dell' Imperio in Roma. Ma i più sensati Autori, fra i quali sono Anastasio Bibliotecario, e Warnefrido (*c*), dicono, che non per altro si fu mosso, se non per la cupidità di recuperare l' Italia, e per la speranza di potere con le sue forze discacciare da questi luoghi i Longobardi. Perciò nella primavera di questo anno 663. apprestata una grande armata di mare, da Costantinopoli partissi, e verso Taranto dirizzò il cammino. Molte Città di queste Provincie, che ora formano il nostro Regno, tenevansi tuttavia ne' tempi di Costanzo sotto la Signoria de' Greci, i quali oltre al Ducato Napoletano, e agli altri Ducati minori, vi avevano parimente molte altre Città marittime della Calabria, siccome Taranto altresì, non ancora da' Longobardi Beneventani occupata. Giunto Costanzo in questa Città, e sbarcatevi le sue truppe, alle quali unironsi poi i Napoletani, verso Benevento dirizzossi. Questa non aspettata comparsa de' Greci pose da principio in tanta consternazione e spavento i Beneventani, che molte Città della Puglia furon da essi abbandonate: onde con leggier contrasto potè Costanzo prender, e devastar Lucera, Città da Siponto non molto lontana: ma non potè già far lo stesso di Acerenza per esser posta in fortissimo luogo: e non volendovi consumare più lungo tempo, andossene prestamente a campo sotto Benevento, e di stretto assedio la cinse.

(*b*) Sigon. *de R. Ital. ad A.*.....
(*c*) Warn. *lib.* 5. *cap.* 4.

§. I. *Di* Romualdo, *VI. Duca di Benevento.*

Romualdo Duca di Benevento vedutosi in questo stato, tosto spedì Gesualdo suo Balio al Re Grimoaldo suo padre in Pavia, perchè gli mandasse validi soccorsi: ed intanto i Longobardi Beneventani, ancorchè da' Greci fosse più volte stata assalita la Città, sempre però gli ributtarono, ed alle volte ancora gli assalirono ne' proprj alloggiamenti con varie sortite, e per ogni parte danni, e rotte considerabili gli diedero: nella difesa della quale Città, non conferì poco l'opera di Barbato Prete, e poi suo Vescovo, il quale declamando sempre, che di questi mali eran puniti i Longobardi Beneventani con guerre sì crudeli, perchè non ancora avean deposta la superstizione de' Gentili, ed alcuni l'Arrianesimo: tanto fece, che ridusse que' popoli a deporre l'Idolatria, e ad implorare per lo scampo delle imminenti calamità il Divino ajuto, e la protezion de' Santi: e ad esser da poi persuasi, che ne fossero scampati per opera Divina. Ma mentre Costanzo era in questo assedio, ecco, che il Re Grimoaldo vien di persona con potente esercito a soccorrere il figliuolo; ed in tanto manda Gesualdo a dargli avviso, che stasse di buon animo, ch'egli era ben tosto per liberarlo. Ma l'infelice giunto al campo nemico, mentre tenta di gettarsi dentro l'assediata Città fu preso, e portato innanzi all'Imperador Costanzo, il quale sentendo, che Grimoaldo già sen veniva con forte esercito a soccorrere il figliuolo, e ch'era già vicino, turbossene grandemente: e risoluto di levar l'assedio, tentò perchè sicuramente potesse farlo, e potesse anche ricavarne qualche onesta condizione di pace, che Gesualdo tutto al rovescio esponesse a Romualdo l'ambasciata; onde fattolo condurre sotto le mura, il costrinse a chiamar Romualdo, al quale voleva egli, che dicesse, di non potere in conto alcuno venir suo padre per soccorrerlo; ma Gesualdo con animo intrepido e forte, veduto Romualdo sopra la muraglia, con alta voce, perchè tutti i Greci, ch'eran presenti anche il sentissero, gli disse: *Stà forte, e di buon animo, o Signore, e non ti smarrire; ecco tuo padre è già vicino con potente esercito per tuo soccorso, e questa notte al fiume Sangro dee esser giunto. Ben ti raccomando la mia cara moglie, ed i miei cari figliuoli, perchè son certo, che questi ribaldi Greci mi faran tosto morire* (*a*). Sdegnato fieramente Costanzo per così generoso, e magnanimo atto, fecegli tosto mozzar il capo, che con una briccola, il fece buttar dentro le mura della Città. Il Duca Romualdo presolo, ed affettuosamente baciandolo, di molte lagrime il bagnò, così onorando la singolar sua virtù, e l'amor del suo fedele, con fargli inoltre dare sontuosa, e nobile sepoltura.

Temendo perciò l'Imperadore della venuta di Grimoaldo, sciolse l'assedio, e mentre verso Napoli sua Città frettoloso si avvia: il Conte

(*a*) Warnefr. *lib.* 5. *cap.* 4.

Mitula di Capua nel cammino diede al suo esercito una grande rotta al fiume Calore, che non poco l'afflisse: e giunto finalmente in Napoli con animo di voler quindi passare in Roma, essendosi esibito Saburro, che gli dava il cuore, se l'Imperadore lasciasse sotto al suo comando ventimila soldati, di debellar tutti i Longobardi, e riportarne certa vittoria; Costanzo glie le concedette, e lasciollo sul passo di Formia, che ora dicono esser Castellone, o Mola di Gaeta, almeno perchè gli servissero per tener a freno il nemico, che andando egli in Roma, lasciavasi in dietro. L'esercito di Saburro era misto di Greci, e di Napolitani, Popoli, che furon sempre rivali, ed implacabili nemici de' Beneventani, e co' quali ebbero sempre crudeli, ed ostinate guerre. Era Grimoaldo giunto in Benevento, quando intese i vanti di Saburro, ed i disegni de' Greci, e fu per andarvi egli di persona per combattergli; ma pregato da Romualdo suo figliuolo, che a lui commettesse questa impresa, bastandogli il cuore di vincergli: egli ne fu contento, e gli diede una parte del suo esercito. Con intrepidezza incomparabile affrontò Romualdo l'esercito nemico, e mentre fieramente si combatte, ed era ancor dubbia la pugna, ecco che un Longobardo, Amelongo nomato, ch'era solito di portar la lancia innanzi al Re, con animo forte, coll'istessa lancia percosse un Cavalier Greco con tanta forza, ed empito, che levatolo da sella l'alzò all'aria in alto, e per sopra il suo capo lo fece precipitare in terra. Per così valoroso fatto tanto terrore, e spavento entrò ne' Greci, che vilmente abbandonando il Campo, dieronsi a fuggire, ed i Longobardi seguitandogli fecero di loro strage crudelissima, e piena vittoria ne riportarono. Romualdo pien di gioja trionfando in Benevento tornossene, ove accolto dal padre, e da' Beneventani con applauso grande, da tutti, come liberator della Patria, e dello Stato fu onorato, e commendato. Intanto l'Imperador Costanzo quando vidde vana ogni sua opera, parendogli essere fuori di ogni speranza di superare i Longobardi, perchè all'intutto non paresse inutile la sua venuta in Italia, pensò pieno di cruccio andare in Roma, ove ancorchè fosse stato accolto con molti segni di stima, e di venerazione da Vitaliano Romano Pontefice, in dodici giorni, che vi dimorò, non attese ad altro, che a spogliarla de' più ricchi ornamenti, che vi ritrovò, e toltone quanto eravi di più rado, d'oro, d'argento, di bronzo, e di marmo, e fattolo imbarcar ne' suoi legni per condurlo in Costantinopoli, egli per cammin terrestre tornossene a Napoli, e quindi a Reggio, ove la terza volta furono le sue truppe da Beneventani battute: indi a Sicilia portossi; quivi essendo egli dimorato qualche tempo, fu in Siracusa mentre si lavava nel bagno nell'anno 668. da' suoi stessi miseramente ucciso (*b*); e le sue inestimabili prede, e ricchezze, che da Roma, e da altri luoghi aveva raccolte, capitate in mano de' Saraceni, non già in Costantinopoli, ma in Alessandria furon condotte.

(*b*) P. Pagi *de Consulib. pag.* 348.

Ecco qual fine per sè, e per li Greci funesto, ebbe l'impresa di Costanzo, il qual promettendosi di restituire l'Italia al suo Imperio, rendè più prospere le fortune de' Longobardi: spedizione quanto infelice per li Greci, a' quali mancò poco, che non fossero interamente scacciati d'Italia, altrettanto avventurosa, e prospera per li Longobardi, i quali maggiormente stabiliti ne' loro Stati, a niente altro da poi furono intenti, che a discacciare i Greci da quelle Città, ch'essi ancor ritenevano. Per queste illustri vittorie, Romualdo ampliò poi tanto il Ducato Beneventano, che discacciati i Greci da Bari, Taranto, Brindisi, e da tutti que' luoghi della Calabria, che oggi Terra d'Otranto diciamo, gli ridusse al solo piccolo Ducato di Napoli, e di Amalfi, ed Otranto, Gallipoli, Gaeta, e ad alcune altre Città marittime de' Bruzj, che oggi Calabria ulteriore chiamiamo.

Queste furono le memorabili rotte, che gli Istorici in questi tempi narrano essersi date da' Beneventani a' Napoletani, ne' quali per opera di S. Barbato i Longobardi Beneventani abbandonarono interamente l'Idolatria, e la superstizione: il culto della Religione Cattolica tenacemente abbracciando. La qual conversione volendo a sommo studio tener nascosta Warnefrido, e lo Scrittore degli atti dell'Apparizione Angelica nel Monte Gargano, ambedue di nazione Longobarda, perchè con ciò non si scovrisse, che sino a questi tempi i Longobardi avevan ritenuto il Gentilesimo, di ciò, ch'essi fecero n'imputarono i Napoletani, i quali, come si è veduto, e di quel Santuario, e della Fede Cattolica erano riverenti, e tenaci. Nè maggior pruova di questo potrà aversi, se non dagli Atti di S. Barbato istesso, dati ora alla luce dal Bolando, e dall'Ughello (c), il quale Santo dopo aver persuaso al Duca di Benevento, ed a' Longobardi per opera Divina, e dell'Arcangelo Michele essere scampati da tante calamità: questi, deposto ogni rito Pagano, ed abbracciata la Religion Cattolica, lo elessero per Vescovo di quella Città; ed avendogli il Duca proferto molti, e ricchi doni: il Santo Vescovo gli rifiutò, persuadendo a Romualdo, che que' doni offerisse alla Basilica del Monte Gargano, la quale a cagion del preceduto sacco, essendo rimasa incolta, e men frequentata, procurasse egli renderla più culta, e col suo esempio la venerazion di quel luogo a' suoi Longobardi instillasse; ed inoltre, che tutto ciò, ch'era nel tenimento del Vescovato Sipontino alla sua sede Beneventana sottoponesse, perchè que' luoghi allora incolti, posti sotto la sua cura, meglio da lui potessero custodirsi, e governarsi; siccome da Grimoaldo fu fatto. Quindi nacque, che fin da questi tempi di Vitaliano Romano Pontefice, il Vescovato di Siponto, e la cura della Basilica Garganica alla sede Beneventana si appartenne; com'è pur manifesto da alcune Epistole di Vitaliano Papa a Barbato istesso dirette, rapportate da Mario Vipera nel libro primo della sua Cronologia de' Vescovi, ed Arcivescovi Beneventani, onde da poi

(c) Bolando *loc. cit.* Ughell. *tom.* 9. *Ital. Sacr. loc. cit.*

ne' tempi seguenti lungamente si è veduta la Chiesa Sipontina, e la Garganica a' Vescovi Beneventani soggetta, insino che, ruinando già il Principato di Benevento, fu a Siponto dato il suo Arcivescovo, alla cui cura ritornarono assolutamente queste Chiese, come quando della polizia Ecclesiastica di questi tempi ci tornerà occasione di trattare, più distesamente diremo.

Per questa cagione crebbe la venerazione di questo Santuario appresso i Longobardi Beneventani, tanto che per lor Protettore lo riconobbero, e siccome i Longobardi *Subalpini* ebbero per loro Protettore il Precursor di Cristo, i Longobardi Spoletani S. Sabino Vescovo, e Martire: così i nostri Longobardi *Cisliberini* ebbero l'Arcangelo Michaele (*d*); onde si fece poi che tutte le vittorie, che nei seguenti tempi riportarono i Beneventani sopra i Napoletani, come sovente accadute, siccome fu questa, agli otto di Maggio, giorno dell'Apparizione Angelica, tutte l'attribuirono all'intercessione di questo lor Protettore (*e*). Quindi parimente si manifesta l'error di coloro, i quali ignari di questi fatti, riportano indietro questi avvenimenti sino a' tempi di Teodorico Ostrogoto, e vedendo, che ancor prima di que' tempi erano i Napoletani Cattolici, vollero, che ciocchè diceasi de' Napoletani infedeli, dovea intendersi de' Vandali, che allora sotto Odoacre eran congiunti a' Napoletani contra i Goti.

§. II. *Venuta de' Bulgari: ed origine della Lingua Italiana.*

Ma ritornando al Re Grimoaldo da noi in Benevento lasciato, questo Principe vedendo già tutte a terra le fortune de' Greci, da poi ch' ebbe premiato Mitola Conte di Capua, al quale oltre ad aver data per isposa una sua figliuola: per la morte di Zotone, lo fece anche Duca di Spoleti, a Pavia sua Regal sede si restituì. Mentre quivi è tutto inteso a gastigar la fellonia di Lupo Duca del Friuli, ecco che viene a lui Alczeco Duca de' Bulgari (*a*), il quale abbandonando, nè si sà per qual cagione, i suoi proprj Paesi, entrato pacificamente in Italia co' suoi Bulgari, offre a Grimoaldo il suo servigio, cercandogli di voler abitare co' suoi in qualche luogo, che gli destinasse del suo dominio. I Bulgari erano usciti da quella parte della Sarmazia Asiatica, ch' è bagnata dal fiume Volga: e dopo avere traversati tutti que' vasti paesi, che si stendono da questo fiume fin alle bocche del Danubio, lo passarono per la prima volta al tempo dell'Imperador Anastasio, e diedero spesso grandissimi guasti alla Tracia, ed all'Illirico, e stabilironsi finalmente lungo il Danubio, in quel tratto di paese, che comprende le due Misie con la picciola Scizia, che vien detta oggidì Bulgaria dal nome di questi Popoli.

(*d*) P. Warnefr. *lib.* 4. *cap.* 5. Cam. Pell. *Diss. de Duc. Ben.*

(*e*) *Historiola Ignoti Monaci Cassin. apud Cam. Pell. par.* 1. *hist. Princ. Longobar.*

(*a*) P. Warnefr. *lib.* 5. *cap.* 11.

Il Re accoltolo benignamente, pensando potergli molto giovare a soccorrere, e ajutare suo figliuolo contra i Greci, lo mandò in Benevento a Romualdo, al quale impose, che a lui colla sua gente assegnasse alcuni luoghi del Ducato Beneventano, ove potessero abitare. Il Duca Romualdo graziosamente ricevendogli, diede per lora abitazione molte buone Città di quel Ducato, cioè Sepino, Bojano, ed Isernia, con altre Città, e Territorj vicini: ma volle, che lasciato il titolo di Duca, (come che que' luoghi glie li assegnava, non in signoria, nè perpetuamente) chiamar si facesse per l'avvenire Gastaldo, riputando forse ancora cosa inconveniente, che non avendo egli altro titolo, che di Duca, potesse anche un altro a se soggetto ritenerlo. Quindi anche avvenne, che diviso il Ducato Beneventano in più Contee, essendo tutte al Duca di Benevento soggette, non avessero altro nome coloro, ch' erano destinati al governo delle medesime, che di Conti, o di Gastaldi, e ritenessero que' luoghi, come dice Cujacio, *Jure Gastaldiae, non perpetuo, proprioque Feudi Jure* (*b*).

Ed ecco in questo anno 667. introdotta nel nostro Regno una nuova Nazione di Bulgari: Gente, che per molti secoli abitò in quelle contrade, che ora Contado di Molise chiamiamo, che se bene cento cinquanta e più anni da poi, quando Warnefrido scrisse la sua istoria, avessero appreso il nostro comune linguaggio Italiano, non aveano però ne' tempi di quest' Istorico ancora perduto l'uso della lor propria favella, come egli rapporta nel *lib.* 5. de' gesti de' Longobardi al *capo* 11. nel qual luogo dovrà notarsi, che scrivendo egli, che i Bulgari ritenessero nella sua età il proprio linguaggio, se bene parlassero ancora latinamente, *quamvis etiam latine loquantur*, non perciò dovrà intendersi, come si diedero a credere alcuni (*c*), che favellassero colla lingua latina Romana, la quale ne' tempi ne' quali scrisse Warnefrido, cioè verso il fine del nono secolo, era già andata presso al comune in disusanza, e solo nelle scritture, ma molto corrotta era ritenuta: ed un' altra nuova popolare, e comune, dalle varietà, e mescolamenti, e confusioni di tante straniere lingue colla latina cagionata, erasi già in Italia introdotta, che Italiana appellossi.

Nè bisogna dubitar punto, se in questa stagione avesse la lingua Italiana preso piè, e vigore, essendo ella più antica, che altri non crede. Fin da' tempi di Giustiniano Imperadore attesta Fornerio (*d*) essersi in Ravenna stipulato istromento, *conceptum eo fere sermone, quo nunc vulgus Italiae utitur.* Costantino Porfirogenito pur ne' suoi tempi verso l'anno 910 chiamò *Città nova* Benevento, e Venezia (*e*). L'Autore degli Atti di Alessandro III. presso il Cardinal Baronio (*f*) riferendo l' ingiurie dette dalle donne Romane ad Ottaviano Antipapa,

(*b*) Gujac. *lib.* 1. *de Feud. tit.* 1. §. 3.
(*c*) Ciarlant. nel Sannio, ed altri.
(*d*) Forn. *in notis ad Cass. lib.* 10. *cap.* 7.
(*e*) Constant. *de admin. Imp. cap.* 27. *et* 28.
(*f*) Baron. *An. lib.* 12. *an.* 1154.

dice che lo chiamavano *lingua vulgari: smanta compagno.* Ne' tempi poi di Federico II. già era comunissima, e resa ormai già vecchia oltre di quel Romito Calabrese, che secondo narra Riccardo di S. Germano (*g*) andava gridando: *Benedittu, laudatu, e santificatu lu Patre: Benedittu, laudatu, e santificatu lu Fillu: Benedittu laudatu, e santificatu lu Spiritu Santu*, dell'istesso Federico d'Enzio suo figliuolo bastardo, di Pietro delle Vigne, e di tanti altri di quel secolo, si leggono molte composizioni dettate in Italiana favella.

Questa venne dagli Scrittori di questa età, e delle seguenti ancora detta anche latina; poichè si usava comunemente da que' medesimi antichi Provinciali, che Latini, o Romani, per distinguergli, o da Greci, o da' Longobardi, o dall'altre Nazioni, che vennero in Italia, erano appellati, il linguaggio de' quali, prima della corruzione era il prisco latino; onde è che non solo Paolo Warnefrido, ma appo gli Scrittori molto a lui posteriori, il parlar latino comune, e popolare, era lo stesso, che il volgar Italiano. Così Ottone Frisingense (*h*) loda i Longobardi de' suoi tempi già fatti Italiani, per l'eleganza del sermon latino, cioè dell'Italiano, col quale parlavano così bene, ed espeditamente. Ne in questi tempi il nostro idioma Italiano altro nome avea, che di volgar latino: tale fu appellato nella fine del primo Capitolo di Ser Brunetto. Così anche *Latini* presso Dante Alighieri, Petrarca (*i*), e Giovanni Boccacci (*k*), sono detti coloro, i quali non del prisco latino, ma col sermon nostro Italiano parlavano, come accuratamente osservò anche il diligentissimo Pellegrino (*l*).

E da questa residenza, ch'ebbero varie Nazioni in molte parti del nostro Regno è nata quella tanta diversità di linguaggi, ancorchè tutti parlassero Italicamente, che oggi osserviamo nelle nostre Provincie. Imperocchè fermati i Bulgari per più secoli in quelle Città, ancorchè essi a lungo andare renduti già Italiani, deponessero il sermon proprio, ed il popolar linguaggio apprendessero e l'antico cedesse al comune Italiano; nientedimeno questa mescolanza di due Nazioni in un medesimo luogo portò, che l'Italiano, se ben superiore, rimanesse alquanto contaminato; ed oltre alle nuove parole di quella straniera Nazione, quell'aria, e accento, o pur vocabolo dello straniero ritenesse. Così anche nell'altre parti del nostro Regno, come nel Sannio, e negli Abruzzi, ove i Longobardi più lungamente si mantennero, lasciarono, oltre a' vocaboli, un'impressione diversa dalla comune Italiana favella. Ed in quelle Regioni, ove i Greci lungo tempo dominarono, come in alcune Città della Calabria, ed in Napoli particolarmente, ancor

(*g*) Ricc. *in Chron. ann.* 1232.
(*h*) Otho. Frising. *de gest. Frid. lib.* 2. *cap* 15.
(*i*) Petrar. *nel Trionfo d'Amore*, *cap.* 2. ed altrove.
(*k*) Boccac. *Novel.* 2. *Giorn.* 5.
(*l*) Camil. Pellegr. *in Diss. de Duc. Ben.*

oggi si ritiene molta aria di quel parlare, e si ritengono ancora molti vocaboli: nè è mancato chi di essi abbia voluto tesserne lungo catalogo; come fece Capaccio (*m*) de' vocaboli Greci ritenuti anche oggi da' Napoletani, e de' quali nel comun parlare si vagliono. E non essendo finita quì la novità, e varietà delle straniere Genti, che invasero il Regno, ma succeduta una Nazione all' altra in varj tempi, ed anche in varie Regioni di esso: quindi nacque il tanto vario, e strano mescolamento, che oggi si vede.

Anche gli Arabi, o sieno Saraceni lasciarono a noi la lor parte: questi fermatisi prima nel Garigliano, indi sparsi per le Calabrie, per la Puglia, ed in Pozzuoli, lasciarono fra noi varie parole, come per darne un saggio, sono quelle di *Meschino*, *Magazino*, *Maschera*, *Gibel*, che significa Monte; onde Gibel l'Etna per eccellenza s' appellò, e poi corrottamente Mongibello, dicendosi due fiate lo stesso, ed altre. E vi è, chi scrisse, che la rima data a' versi, non altronde, che dagli Arabi l' avessero prima i Siciliani, e poi gli altri Italiani appresa: e che la portassero anche alle Spagne; e Tomaso Campanella ne conferma di ciò ne recava in testimonio una canzone schiavona, ove ciò s' affermava, e ch' egli a memoria recitar soleva: donde poi l' appresero l' altre Provincie d' Europa, ed arrivasse fino in Germania, siccome vedesi da quel Poema, o sian versi rimati d' Otfrido, che visse sotto Lodovico Pio, il qual crede Antonio Mattei (*n*), che fosse il più antico Scrittore, che oggi riconosca la Germania. Anzi, come vedremo ne' seguenti libri, di questa Istoria non altronde, che dagli Arabi venne a noi la Filosofia, la Medicina, la Matematica, e l'altre discipline, che per più secoli tennero occupate le nostre Scuole.

Ma essendo poi a' Longobardi, a' Greci, a' Saraceni succeduti i Normanni, e dapoi i Suevi, i Franzesi, gli Spagnuoli, gli Albanesi, e chi nò? si venne per questo, ancorchè tutte le nostre Provincie ritenessero la medesima Italiana favella, a quella diversità, e mescolanza, che ora vediamo con tanta maggior maraviglia, quanto che non vi è luogo benchè picciolo, che fosse nel Regno, che o nell'aria, o nell' accento, e sovente ne' vocaboli non differisca, e dall' altro non si distingua: ma di ciò sia detto a bastanza, e forse non mancherà occasione di ragionarne altrove ad altro proposito.

§. III. *Leggi di* Grimoaldo, *e sua morte.*

Liberato intanto Grimoaldo da tutti gli sospetti, e dalle cure militari, nel sesto anno del suo Regno fu tutto rivolto a' studj della pace, ed a ristabilir con nuove leggi il suo Imperio. Le leggi di Rotari per ventiquattro anni, da che furon promulgate, avevano nell' Italia poste profonde radici; a quelle cominciavano ad accomodarsi non

n) Capac. *nel Forastier.*

n) Matthæus. *de Criminibus ad L. Juliam Majest. cap.* 1. *nu.* 10.

pure i Longobardi, per li quali erano state fatte, ma i Provinciali medesimi, ancorchè loro non fosse stato mai interdetto l'uso delle Romane. Ma col correr degli anni, come suole accadere, fu osservato non essersi per le medesime proveduto a tutto ciò, che era di mestieri e molte di esse, venendosi all'uso, ed alla pratica, sembravano alquanto dure, e crudeli (*a*). Quindi Grimoaldo prudentissimo Principe, volendo riformar in parte l'Editto di Rotari, ed accrescerlo di altre leggi, che gli parvero più utili: convocati, come era il loro costume, nell'anno 668. che fu il sesto del suo Regno, i Longobardi, e loro Giudici, all'Editto di Rotari aggiunse nuove leggi, riformò le già fatte, ed un nuovo Editto promulgò con questo proemio: *Superiorem pagina hujus Edicti legitur, quod adhuc annuente Domino memorare poterimus, de singulis causis, quae presenti non essent adfictae in hoc Edicto adjungere debeamus, ita ut causae, quae judicatae, et finitae sunt, non revolvantur. Ideo ego Grimoaldus vir eccellentissimus, Rex gentis Longobardorum, anno, Deo propicio, sexto Regni mei, mense Julio, Indictione undecima, per suggestionem Judicum, omniumque consensum, quae illis dura, et impia in hoc Edicto visa sunt, ad meliorem sensum revocare praevidimus* (*b*).

Questo Editto di Grimoaldo si legge nel mentovato Codice Cavense dopo quello di Rotari, e non contiene più, che undici Capitoli, i cui titoli questi sono. *I. Si quis hominem nollendo occiderit. II. Ut causae finitae non revolvantur. III. De servo, qui* 30. *annis servivit. IV. De* 30. *annorum libertate. V. De culpa servorum. VI. De* 30. *annorum possessione. VII. De successione nepotum. VIII. De uxoribus dimittendis. IX. De crimine uxoris. X. Si mulier, aut puella super alia ad maritum intraverit. XI. Si ancilla furtum fecerit.* Dopo i quali sieguono i Capitoli, o vero le leggi.

Il Compilatore de' tre libri delle leggi Longobarde, inserì ancora alcune di queste leggi di Grimoaldo nel primo, e secondo libro, sino al numero di sette. La prima si legge nel libro primo sotto il *tit. de furtis, et servis fugacibus*; la seconda sotto il *tit. de culpis servorum*; la terza nel libro secondo sotto il *tit. de eo, qui uxorem suam dimiserit*; tre altre nello stesso libro sotto il *tit. de praescription.* e la settima nel medesimo libro secondo sotto il *tit. qualiter quisque se defendere debeat.*

Dopo avere Grimoaldo così bene adempiute le parti d'un ottimo Principe, ecco che per un accidente stranissimo è tolto a' mortali; poichè avendosi fatto salassar nel braccio, dopo nove giorni del salasso, mentre egli fa forza in caricando un arco, gli si apre la vena, nè con tutti gli argomenti possibili potendosi chiudere, esangue se

(*a*) P. Warnefr. *lib.* 5. *cap.* 12.

(*b*) Si legge *nel Codice Cavense*; e nel *Corpo delle leggi Longobarde, Saliche, Alemanne, ec. dell' edizione di Basilea dell' anno* 1557. e presso *Sigonio de Reg. Ital. lib.* 2. *ad An.* 668.

ne morì nel nono anno del suo Regno; che cadde nel 672. dell'umana Redenzione. Fu Grimoaldo fornito d'ogni rara virtù, e per la sua sagacità, e singolar accortezza meritamente fu al Trono portato: Principe, che volle anche per la sua pietà lasciar di se lodevole, ed onorata memoria; poichè se bene nell'eresia d'Arrio fosse nato, e cresciuto, a' conforti di Giovanni Vescovo di Bergamo, uomo di singolar bontà, e dottrina, l'abbominò, abbracciando la Religion Cattolica; nè contento di ciò, molte Chiese rifece, ed altre di nuovo costrusse, fra le quali celebre fu quella dedicata a Sant'Alessandro nell'Isola di Delcheria, e l'altra in Pavia al Santo Vescovo Ambrogio (c). E fu questo esempio così memorando, che gli altri Re suoi successori furon tutti Cattolici, e s'estinse in lui l'Arrianesmo appo tutti i Longobardi in Italia.

CAP. XI.

Di Garibaldo, Pertarite, Cuniperto, *ed altri Re, e Duchi di Benevento, infino a* Luitprando.

Lasciò Grimoaldo, oltre a Romualdo, che regnava in Benevento, un altro piccolo suo figliuolo *Garibaldo* nominato, al quale lasciò morendo il Regno. Non fu Romualdo Duca di Benevento al Regal solio assunto, ancorchè maggior nato, poichè era comunemente riputato suo figliuol bastardo. Ma Garibaldo non potè molto goderlo, perchè appena innalzato al Trono, Pertarite, ch'esule dimorava in Francia, avuta novella della morte di Grimoaldo, tosto venne in Italia, ove appena giunto, accolto con incredibile contentezza da moltitudine grande de' Longobardi, passò in Pavia. Quivi fugato Garibaldo, che non più, che tre mesi dopo la morte del padre avea regnato, fu da' Longobardi nel Regno restituito; ed avendo richiamata a se Rodolinda sua moglie, e Cuniperto suo figliuolo, che in Benevento in lungo esilio eran dimorati, resse da poi il Regno con tanta quiete, e giustizia, che nè violenze, nè ruberie, nè tradimenti furono nel suo governo intesi.

Assunse questo Principe nell'anno 680. per compagno nel Regno *Cuniperto* suo figliuolo, il quale morto finalmente Pertarite nell'anno 690. continuò solo a governarlo. Fu però la sua quiete e tranquillità alquanto interrotta per Alahi Duca di Trento, il quale invase il Regno; ma ne fu ben presto il Tiranno fugato, e Cuniperto vittorioso seguitò ad amministrarlo con la pristina, ed antica quiete. Morì Cuniperto nell'anno 703. lasciando per successore al Regno *Liutperto* unico suo figliuolo ancor infante, e perciò lasciollo sotto la cura d'Asprando uomo di chiara nobiltà, ma sopra tutto di grande prudenza, e saviezza. Fu Cuniperto, come dice Warnefrido un Principe di rada, e maravigliosa venustà, e di costumi soavissimi, d'audacia

(c) Sig. de R. Ital. ad. A. 672.

singolare, ed uomo Cattolico, e di somma pietà, tanto che il Regno de' Longobardi non fu veduto insino a quì mai in tanta pace, e tranquillità, quanto nel Regno suo, e di Pertarite suo padre.

§. I. *Di* Grimoaldo II. Gisulfo I. Romualdo II. Adelai, Gregorio, Godescalco, Gisulfo II. e Luitprando *Duchi di Benevento.*

Intanto al Ducato di Benevento, essendo morto Romualdo nell'anno 677. era succeduto Grimoaldo II. suo figliuolo, al quale lasciò il Ducato molto più grande, avendolo accresciuto colle conquiste di Taranto, Brindisi, Bari, e di tutta la Regione d'intorno, che tolse egli all'Imperador d'Oriente. Ma si godè Grimoaldo poco il suo Ducato, poichè appena finì tre anni, ne' quali insieme con Gisulfo suo fratello avea regnato, che sopraggiunto dalla morte, lasciò suo fratello solo nel Ducato.

Gisulfo tenne il Ducato Beneventano, noverandovi i tre anni, che regnò con suo fratello Grimoaldo, anni diciassette; e cominciò solo a reggerlo nel fine dell'anno 680. Questi fu, che a tempo di Gio. V. Pontefice Romano intorno all'anno 685. secondo il computo del Pellegrino, devastò la Campagna Romana.

Ma morto Gisulfo nell'anno 694. succedette al Ducato Romualdo II. suo figliuolo, e mentre egli reggeva Benevento, fu da Petronace restituito al suo antico lustro il Monastero Cassinese. Il Ducato di Romualdo fu ben lungo, durando ventisei anni, e travagliò molto i Napoletani, togliendogli Cuma; ma i Napoletani istigati da Gregorio II. Pontefice Romano, ben tosto militando sotto il loro Duca Giovanni, glie la ritolsero, e molta strage de' Longobardi fu fatta (*a*).

A Romualdo nell'anno 720. successe *Adelai*, che non regnò più, che due anni. Di costui fu successore *Gregorio*, che tenne il Ducato anni sette, e morto nell'anno 729. fu assunto al Ducato *Godescalco*, che poco men, che quattro anni lo resse.

Succedè nell'anno 732. *Gisulfo II.* di questo nome, il quale per ammenda del sacco di Zotone, arricchì il Monastero di Monte Casino di molti poderi, e d'immensi doni accrebbe quel luogo; furongli allora donati que' luoghi, e Terre dello Stato di S. Germano, che col correr degli anni, accresciuto d'altre donazioni, lo renderon tanto ricco, che i loro Abati fatti Signori di più vassalli, vennero in tale altezza, che mantennero truppe a' loro stipendj.

Resse Gisulfo il Ducato Beneventano anni diciassette: Principe di molta pietà, e liberalissimo verso le Chiese, alle quali fece profuse donazioni, e molte ne costrusse, fra le quali celebre fu quella di S. Sofia, che in Benevento da' fondamenti eresse. Morì nel fine

(*a*) Jo. Diacon. apud Ughell.. *de Episc. Neap. pag.* 86.

dell'anno 744. e suo successore fu *Luitprando* ultimo, che fu Duca di Benevento. Questi tenne il Ducato anni otto, e mesi tre, e lui morto nell'anno 758. fu da' Baroni Beneventani, e dal Re Desiderio sostituito *Arechi* suo genero, quegli, che estinto già il Regno de' Longobardi in Italia per Carlo Magno fu il primo a mutare il Ducato di Benevento in Principato, e che nuova polizia introducendovi, di molti Conti, e Gastaldi empiè il suo Stato; e che lasciando il titolo di Duca, prese quello di Principe, e fattosi ungere da' suoi Vescovi, volle assumere la corona, lo scettro, e la clamide, e tutte l'altre insegne Regali: i cui fatti egregj, ci somministreranno abbondante materia nel sesto libro di questa Istoria.

§. III. *Di* Liutperto, Ragumberto, Ariperto II. *e* Asprando *Re de' Longobardi.*

Intanto nel Regno d'Italia a Liutperto, che non regnò più che otto mesi, era succeduto *Ragumberto*. Questi era Duca di Torino, e fu figliuolo del Re Gudeberto, che lo lasciò molto piccolo, quando fu egli ucciso dal Re Grimoaldo. Invase costui il Regno per la minorità di Liutperto, e finalmente lo scacciò dalla Sede.

A Ragumberto, che morì nell'istesso anno, succedè *Ariperto II.* di questo nome suo figliuolo, di cui si narra aver confirmato alla Chiesa Romana il patrimonio delle Alpi Cozie; ma egli fu da poco fugato, e morto da *Asprando*, il quale occupò il Regno. E questi essendo parimente morto dopo tre mesi lo lasciò a *Luitprando* suo figliuolo: nel cui tempo germogliarono que' mali, che furon poi con molto da poi cagione della translazione del Regno d'Italia da' Longobardi a Franzesi, donde nacque il principio del dominio temporale in Italia de' Romani Pontefici, e nacquero tante e sì strane mutazioni in queste nostre Provincie, che per la novità, e grandezza de'successi meritano, che dopo aver narrata la polizia Ecclesiastica di questi tempi, si riportino al seguente libro della nostra Istoria.

CAP. XII.

Dell'esterior Polizia Ecclesiastica nel Regno de' Longobardi, da Autari *insino al Re* Luitprando; *e nell'Imperio de' Greci da* Giustino II. *insino a* Lione Isaurico.

Grandi', che fossero stati in questi tempi i progressi de' Patriarchi di Costantinopoli in Oriente, non aveano però infin ad ora stesa la loro patriarcale autorità, sopra queste nostre Provincie. Cominciavano bensì pian piano, sostenuti dal favore degl'Imperadori, a metter mano in alcune Chiese poste in quelle Città, che ancor ubbidivano all'Imperio Greco. Prima introdussero di dar a' Vescovi il titolo d'Arcivescovo, poichè non essendo questo nome di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità, fu cosa molto facile a' semplici

Vescovi d'ottenerlo, ed a' Patriarchi d'Oriente di darlo Così leggiamo, che sin da' tempi dell'Imperador Foca, che resse quell'Imperio dall'anno 602. insino al 610. cominciarono i Patriarchi di Costantinopoli, secondo il solito fasto de' Greci, a dare a molti nostri Vescovi delle Città, che a loro ubbidivano questo spezioso nome d'Arcivescovo, come fecero non senza collera, e sdegno de' Romani Pontefici, non quello d'Otranto, di Bari; e da poi anche con quel di Napoli (*a*). Questi furono i primi passi, che diedero in queste nostre parti; ma in Oriente per esser state le altre Città Patriarcali occupate da' Barbari, e posti a terra que' tre Patriarchi, tanto che non potè di lor conservarsi continuata successione, si rendè il Costantinopolitano più altiero, e fastoso. Quindi Giovanni il Digiunatore, che fu eletto Patriarca di Costantinopoli nell'anno 585. imperando Maurizio, prese il fastoso titolo di Patriarca *Ecumenico*.

Ma dall'altra parte non erano minori i progressi del Patriarca di Roma in Occidente, sicchè non si potesse contrastare a tanta altezza, e far contrappeso a tanta potenza. E sopra ogn'altro in questi medesimi tempi erasi la Cattedra di Roma grandemente innalzata per la santità, e dottrina di Gregorio il Grande, che nell'anno 590. vi sedette. Questo Pontefice mantenne l'autorità, e' diritti della sua Sede, e fece valere la sua autorità in tutto Occidente: si oppose al Patriarca Giovanni, non approvando il titolo fastoso d'*Ecumenico*, come ambizioso, e che riguardava a diminuir la potestà, e la giurisdizione degli altri Vescovi, onde fu il primo, che volle nomarsi, e sottoscriversi *Servo de' servi di Dio*, per opporsi al titolo fastoso d'*Ecumenico* del Patriarca di Costantinopoli (*b*).

Procurò ancora a questo fine mantenersi nella grazia degl'Imperadori d'Oriente, di cui egli si professava suddito (*c*), poichè Roma ubbidiva a' quei Principi, e per rendersi a coloro benemerito, si oppose sempre a' sforzi de' Longobardi, vegghiando non pure alla difesa di quella Città, ma di tutte le altre, e di Napoli particolarmente, perchè si fosse mantenuta in Italia la Signoria degl'Imperadori d'Oriente, per far contrappeso alle forze de' Longobardi, che aspiravano alla universal Monarchia di tutta Italia, e discacciarne da quella affatto i Greci. Soccorreva perciò i popoli colle sue grandi liberalità: e nel sacco, che i Longobardi diedero a Crotone, ove ridussero que' Cittadini in cattività, egli s'adoperò tanto con opere, e con ufficj, che ne furono riscattati. Attese perciò con vigilanza particolare alla cura delle Chiese d'Italia, e di Sicilia, e di tutte queste nostre Provincie, le quali come prima non riconoscevano altro Patriarca, che lui, e gli altri Romani Pontefici suoi successori Così veggiamo, che per le ordinazioni de' Vescovi di Sicilia, di Napoli, di Capua, di Miseno, di Benevento, della Puglia, della Calabria, della Lucania, e d'Apruz-

(*a*) Paul. Warnefr. Ughell. *de Episc. Hydruntin.* Peatil. *hist. di Bari.*
(*b*) *Epist. Greg. M. lib. 4. Ep.* 80.
(*c*) *Lib.* 2. *Ep.* 62.

zo, a lui si ricorreva, e le contese insorte per l'elezioni, da lui si terminavano. Pose ancora tutta la sua applicazione agli affari della Chiesa universale, e s'affaticò non solo d'estinguere la divisione, ch'era nella Chiesa tra i Latini, ed i Greci, ma eziandio per liberar l'Africa dallo Scisma de' Donatisti; e mandò il Monaco Agostino co' suoi compagni in Inghilterra per convertire que' Popoli. Pose ogni studio, perchè per mezzo di Teodolinda i Longobardi deposta l'Idolatria, e l'Arrianesmo, passassero nella fede Cattolica. Vietò non di meno di costringere gli Ebrei colla violenza a farsi Cristiani. E sopra tutto attese alla conservazione della disciplina Ecclesiastica, e, di fare osservare inviolabilmente i Canoni in tutte le Chiese, tenendo per certo, che in ciò massimamente risplendesse la potestà, e l'autorità, che gli concedeva il Primato della sua Sede.

Le medesime pedate furon calcate da' successori di Gregorio: poichè se bene morto costui nell'anno 604. gli succedesse Sabiniano, che non tenne quella Sede più di cinque mesi, e venti uno giorni: succeduto che vi fu Bonifacio III questi, come che fosse stato lungo tempo Nunzio appresso l'Imperador Foca successor di Maurizio, aveva colla sua prudenza trovato modo d'insinuarsi nella di lui grazia; e se deve prestarsi fede ad Anastasio, Beda, Warnefrido, ed a molti altri Autori: nella pretensione, nella quale erano entrati i Patriarchi di Costantinopoli intorno al Primato sopra tutte le Chiese, ottenne Bonifacio da Foca rescritto, con cui dichiaravasi, che la Chiesa Romana dovesse avere il Primato sopra tutte le Chiese, e il solo Pontefice Romano avesse portato il titolo di Patriarca Ecumenico: il che narrasi fosse stato fatto dall'Imperador Foca in odio di Ciriaco Patriarca di Costantinopoli, che era succeduto a Giovanni il Digiunatore nell'anno 596. e ben presto morì.

Bonifacio IV. che succede al III. procurò anch'egli mantenersi nella grazia dell'Imperadore contra i Longobardi, onde ottenne da Foca il Tempio del Panteon, ch'era in Roma, per farne una Chiesa, come fece, ch'è quella, che ora chiamano la Rotonda, dalla sua figura. Tutti gli altri suoi successori tennero questo stesso tenore, ed il Pontefice Vitaliano, allorchè l'Imperador Costanzo venne in Roma l'anno 663. l'accolse con molti segni di stima, e di rispetto: siccome fecero tutti gli altri Romani Pontefici, che stettero sempre fermi nell'ubbidienza degl'Imperadori d'Oriente contra i Longobardi, insino a Lione Isaurico, il quale volendo sostenere l'errore degli Iconoclasti contra gli sforzi de' Pontefici Gregorio II. e III. pose tutto in disordine, come si vedrà nel libro seguente di questa Istoria.

Dall'altra parte i Longobardi, quantunque per la maggior parte Idolatri, ed altri Arriani, non turbarono la pace delle nostre Chiese, e sotto la cura de' Pontefici Romani, così come prima erano, le lasciarono. Il Re Autari verso l'anno 587. depose il Paganesimo, ed abbracciò la Religione Cristiana, ma seguendo l'esempio de' Re Goti, la ricevette imbrattata dell'eresia Arriana. I Longobardi ad esempio del loro Re fecero il medesimo; quindi lasciandosi a' Provinciali intatta la loro

Religione, si videro in alcune Città d'Italia due Vescovi, l'uno Arriano, che presedeva a' Longobardi convertiti, l'altro Cattolico, che governava le Chiese Cattoliche de' Provinciali. Le nostre Provincie però non videro questa difformità; poichè quelle che ancor rimanevano sotto l'ubbidienza degl' Imperadori d'Oriente erano tutte Cattoliche: l'altre che passarono sotto la dominazione de' Longobardi ritennero intatta quella medesima Religione, che i Goti, e sopra tutto il gran Re Teodorico loro avea conservata; nella quale il Re Autari, e gli altri Re suoi successori le mantennero. A tutto ciò s'aggiunse da poi la pietà della Regina Teodolinda donna Religiosissima, e Cattolica, la quale, ancor che col suo primo marito Autari non le fosse riuscito di far loro deporre l'Arrianesimo: con Agilulfo però suo secondo marito potè tanto, per le grandi obbligazioni, che a lei professava, che gli fece abbracciar la Religione Cattolica; ond'è che S. Gregorio Magno cotanto si mostra obbligato a questa Principessa, alla quale dedicò i suoi quattro libri delle Vite de' Santi (*d*), e tante affettuose Epistole di lui si leggano piene d'encomj, e di lodi dirette a questa Regina (*e*). Quindi avvenne che molti Longobardi, seguendo l'esempio del loro Principe, si rendessero ancor essi Cattolici, e perciò molte Chiese, e Monasteri nel Regno di Agilulfo fossero edificati (*f*): donate perciò molte possessioni a' medesimi, e che i Vescovi, che prima nelle Città di Longobardia eran depressi, fossero stati sollevati, ed in sommo onore avuti. E quantunque nel Regno di Ariovaldo nefando Arriano, che ad Agilulfo succedè, fossesi turbata quella pace, che Agilulfo gli avea data; nulladimanco succeduto poi al Trono Rotari, Principe ancorchè Arriano, di piacevoli costumi, e che lasciò in libertà di vivere, così i Longobardi, come i Provinciali, con quella Religione, ch'essi volessero: ritornarono le cose nella pristina quiete, e tranquillità, nella quale maggiormente si stabilirono sotto il Regno di Ariperto molto propenso, ed inclinato alla Religion Cattolica.

Ma poscia i nostri Cistiberini Longobardi furono i primi a lasciare affatto l'Arrianesimo, mercè di due illustri Vescovi, Barbato di Benevento, e Decoroso di Capua. Barbato dopo la sconfitta, che i Longobardi Beneventani sotto il loro Duca Romualdo diedero a' Greci, purgò quella Nazione non men dell'idolatria, che dell'Arrianesimo, e divennero tutti Cattolici. Il simile avvenne de' Longobardi Capuani per Decoroso loro Vescovo; tanto che in tutte quelle Provincie, che eran passate sotto il loro dominio, l'Arrianesimo presso a'Longobardi istessi restò affatto abolito. Nelle altre Regioni, che ancor duravano sotto i Greci, ancorchè l'Oriente spesso partorisse dell'eresie, e degli errori intorno a' Dogmi, onde mal s'accordavano quelle Chiese con queste nostre d'Occidente, e sopra tutto in questi tempi per quella de' Mo-

(*d*) P. Warnef. *lib.*
(*e*) Gregor. M. *lib.* 3. *Ep.* 4. *et* 33. *lib.* 7. *Ep.* 42.
(*f*) P. Warnef. *lib.*

noteliti; nientedimeno la vigilanza de' Romani Pontefici, sotto la cui custodia, e governo ancor duravano, fece sì, che non rimasero di quegli errori le nostre Chiese contaminate.

Ma non molto da poi, ciò che avventurosamente avvenne a' nostri Cisalpini Longobardi sotto Romualdo Duca di Benevento, accadde a' Longobardi *Subalpini* sotto Grimoaldo Re d' Italia; questo Principe fattosi Cattolico, favorì tanto le Chiese, ed ebbe tanta avversione alla setta degli Arriani, che estinse affatto in tutta Italia l'Arrianesimo. Quindi s' accrebbero le tante lor ricchezze: donde parimente ne nacque la sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e lo scadimento della disciplina Ecclesiastica.

Questi Principi Longobardi, ad esempio di tutti gli altri Principi dell' Occidente, e degl' Imperadori d' Oriente, ancorchè fatti Cattolici, mantennero però ne' loro Dominj quelle medesime prerogative, e preeminenze, che i Re Goti ritennero, per quel che s' attiene all' esterior polizia Ecclesiastica; ed avvegnachè i Pontefici Romani facessero valere la loro autorità in Occidente; nulladimanco i Principi, e spezialmente nella Francia, e nella Spagna, vollero fra l'altre cose autorizzare colle loro leggi, ed Editti i Sinodi Provinciali, che, in questo secolo furono assai frequenti, e di lor ordine fatti convocare, per dar riparo agli abusi, ed alla corrotta disciplina, e sregolatezza degli Ecclesiastici. Dall' altra parte gl' Imperadori d'Oriente non pur seguitavano le vestigia de' loro predecessori, ma presero molta parte negli affari della Religione, non potendo i Pontefici Romani farvi tutta quella resistenza, che avrebbono voluto. L' Imperador Maurizio calcando le medesime pedate degli altri Imperadori suoi predecessori promulgò legge proibente, che i soldati si ricevessero ne' Monasterj: S. Gregorio (*g*) si doleva della legge, ma non attaccava la potestà del legislatore, e con molta riserva esaggerava, che quella fosse ingiusta, e contra il servigio di Dio: quasi che volesse con ciò impedirsi agli uomini il cammino d' una maggior perfezione. Maurenzio nostro Duca di Napoli obbligava i Monaci a far le sentinelle per guardia della Città, e ripartiva le truppe per l' alloggio in ogni quartiere, non perdonando nè anche a' Monasterj di donne, di che parimente abbiamo le doglianze di questo Pontefice (*h*)

In Oriente gli Imperadori disponevano pure delle Diocesi, e delle Metropoli, e regolavano i Troni, e le precedenze, accrescevano, ed estenuavano le pertinenze de' Metropolitani a lor talento. E dall' altra parte i nostri Duchi di Benevento fecero il medesimo nel lor ampio Ducato: a richiesta di Barbato Vescovo di quella Città, il Duca Romualdo unì al Vescovato di Benevento quello di Siponto: ecco le richieste di Barbato a Romualdo, come si legge ne' suoi atti: *Si*

(*g*) *Epist.* 62. *lib.* 11.

(*h*) Gregor. *lib.* 7. *Epist.* 75. *et* 107. Cammill. Pellegr. *Finer. Duc. Ben. ad merid.*

munus, e' dice, *tuae salutis offerre studes, unum impende beneficium; ut B. Michaelis Arcangeli domus, quae in Gargano sita est, et omnia, quae sub ditione Sipontini Episcopatus sunt, ad Sedem Beatissimae Genitricis Dei, ubi nunc indigne praesum, in omnibus subdas; et quoniam absque cultoribus omnia deprävantur, unde nec sedulum officium persolvi potest, melius nobis disposita tibi proficient in salutem* Romualdo assentisce a questa dimanda, e ne gli fa diploma: *Illico Princeps veri Dei consentit petitionibus, eo ordine, ut fati sumus, et sicut mos est, per PRAECEPTUM Genitrici Dei universa concessit; et ut resonet in futurum, anathematizaverat, qui contra haec agens irritam hanc facere voluerit concessionem.* Ciò, che da poi volle Barbato, che anche se gli concedesse da Papa Vitaliano; poichè de' Romani Pontefici (a' quali il Sannio, e la Puglia, come Provincie suburbicarie, appartenevansi) uffizio era d' unire, e separare le lor Chiese; siccome sovente erasi praticato dal Pontefice Gregorio, che nell' anno 592. unì la Chiesa di Cuma a quella di Miseno (*i*), ancorchè tal unione poco durasse: ed erasi praticato nell' altre Provincie suburbicarie. Perciò appresso Vipera, ed Ughello (*k*) si legge il breve di Vitaliano diretto al Vescovo Barbato, ove fra l'altre cose si leggono: *Concedentes tibi tuaeque praefatae reverendissimae Beneventanensi Ecclesiae, Bibinum, Asculum, Latinum, et Ecclesiam Sancti Michaelis Archangeli in Gargano; pariterque Sipontinam Ecclesiam, quae in magna inopia, et paupertate esse videtur, et absque cultoribus, et Ecclesiasticis officiis nunc cernitur esse depravata, cum omnibus quidem eorum pertinentiis, et omnibus praediis cum Ecclesiis; ec.* Onde avvenne, che da questi tempi di Papa Vitaliano, la Chiesa Sipontina fosse unita a quella di Benevento, e che i Vescovi Beneventani nel corso di molti anni, finchè di nuovo quella non fu separata, si dicessero anche Vescovi di Siponto.

Non fù per tanto, così nelle Provincie, ch' eran passate sotto la Signoria de' Longobardi, come in quelle ch' erano rimase sotto i Greci, variata la polizia Ecclesiastica: ma per ciò che s' attiene a questa parte, fu ritenuta quella stessa forma, che tennero sotto i Goti Rè d'Italia, e sotto Giustiniano, e Giustino Imperadori d'Oriente.

§. I. *Elezione de' Vescovi; e loro disposizione nelle Città di queste nostre Provincie.*

I Vescovi erano ancora eletti dal Clero, e dal Popolo, ed ordinati dal Pontefice Romano, come prima; ma i Principi, come se dal Popolo fosse a loro devoluta tal potestà, nell' Elezione ne volevano la maggior parte; onde ne nacque, che facendo essi eleggere alcuni, che non avevano nè meriti, nè scienza, nè capacità, erano le Chiese

(*i*) Ughel. *de Epis. Cumanis.*
(*k*) Ughel. *de Epis. Benev.*

mal governate. Dal registro dell' Epistole di S. Gregorio si legge, che il Pontefice Romano esercitando nelle nostre Chiese l'autorità sua di Metropolitano insieme, e di Patriarca, non pur ordinava gli eletti dal Clero, e dal Popolo, ma regolava l'elezioni, diffiniva le contese, che forse insorgevano, e sovente spogliava i Vescovi delle loro Sedi, quando gli conosceva immeritevoli. Così de' Vescovi di Napoli leggiamo, che tenendo nell' anno 590. la Cattedra di Napoli Demetrio, fu costui per li molti, e gravi suoi delitti nel seguente anno scacciato da Gregorio, il quale dopo averlo deposto, scrisse al Clero, e agli Ordini di questa Città, cioè a' Nobili, ed al Popolo, che in luogo di Demetrio n' eleggessero un altro: ed intanto egli vi mandò il Vescovo Paolo a reggere quella Chiesa, infino che a quella non si fosse dato il successore. I Napoletani si trovavano così ben soddisfatti di Paolo, che scrissero al Pontefice, pregandolo, che l'avesse lor dato per Vescovo: Gregorio prese tempo per deliberare, ed intanto avendo Paolo nel Castello di Lucullo, che oggi chiamiamo dell' Uovo, ricevuto un affronto da alcuni servi d' una Dama Napoletana chiamata Clemenzia, pregò Gregorio che lo facesse ritornar presto alla sua Chiesa; onde i Napoletani non convenendo fra loro nella elezione d'un lor Cittadino, e scorgendo che Paolo non l'avrebbe accettato, elessero Florenzio Sottodiacono del Papa, che allora si trovava in Napoli: ma questi tosto scappò via, e fuggì in Roma rifiutando il carico; tanto che Gregorio scrisse (*a*) a Scolastico Duca di Napoli, esortandolo a convocare i Nobili, ed il Popolo della Città per l'elezione d'altra persona: e quella eletta, mandassero il decreto in Roma, perchè potesse ordinarla: dicendogli ancora, già che due volte aveano eletti uomini stranieri, che se non trovavan fra' Cittadini persona idonea a tal carica, almeno eleggessero tre uomini savj e da bene, a' quali tutti gli Ordini dassero la lor facoltà, e gli mandassero in Roma, affinchè facendo le veci della Città, venuti in Roma potessero insieme col Pontefice consultare, e far sì che finalmente trovassero persona irreprensibile, nella quale consentissero, e stante la loro elezione potesse il Papa ordinarla, e mandarla alla vedova Chiesa.

Consimile Epistola (*b*) scrisse Gregorio a Pietro Sottodiacono della Campagna, che reggeva il patrimonio di S. Pietro di questa Provincia, al quale incaricò, che facesse convocare il Clero della Chiesa di Napoli, imponendogli, che parimente eleggessero due, o tre di loro, a' quali dassero tutta la facultà, e gli mandassero in Roma: dove uniti con gli altri rappresentanti la Nobiltà, e 'l Popolo, si potesse trattar dell' elezione, ed ordinazione del nuovo Vescovo.

Chiamavasi questa elezione *per compromissum*, la quale soleva praticarsi ne' casi di divisione, e di discordie, acciocchè unendosi la volontà, ed i suffragj di molti in due, o tre persone savie, potessero quelle, per evitare i tumulti, senza contrasto elegger colui, che sti-

(*a*) *Ep. Greg. apud Chioc. de Episc. Neap.*
(*b*) *Ep. apud. Chioc. loc. cit.*

massero più meritevole, e degno (*c*): in cotal maniera fu in fine da' Compromessori eletto in Roma nel mese di Giugno dell'anno 593. Fortunato, ed ordinato che fu dal Papa, se ne venne in Napoli, dove fu da' Napoletani suoi figliuoli cortesemente ricevuto, e resse questa Chiesa per molti anni con tanta prudenza, e vigilanza, che ne fu da Gregorio sommamente commendato, leggendosi perciò molte sue Epistole dirizzate a questo Vescovo (*d*).

Morto Fortunato, per dargli successore insorsero nuovi contrasti; ed essendosi divisi i suffragj, due Vescovi dal Clero, e dal Popolo furono eletti: un partito elesse Giovanni Diacono: l'altro Pietro parimente Diacono. Tosto si ebbe ricorso al Pontefice Gregorio perchè fra i due eletti, quello che reputasse il più degno confermasse, ed ordinasse. Ma niun di essi piacque: Giovanni fu notato d'incontinenza, perchè teneva una figliuola, testimonio di sua debolezza: Pietro come usurajo, e troppo semplice, fu riputato indegno, ed inutile; onde fu rescritto a' Napoletani, che eleggessero altri, come poi fecero (*e*).

Questo medesimo costume vediamo praticato nell'elezioni de' Vescovi Capuani, di Cuma, di Miseno, di Benevento, di Salerno, d'Apruzzi, e di tutte le altre Chiese di queste nostre Provincie, che come Suburbicarie, al Pontefice Romano s'appartenevano: Palermo ancora, Messina, e l'altre Chiese di quell'Isola, poichè la Sicilia fu anche Provincia Suburbicaria, serbavano il medesimo istituto.

L'elezione, secondo il rescritto de' Canoni, dovea cadere in uno, che fosse della Chiesa stessa, o a quella *incardinato*, non già di altre Chiese, e solo quando fra' Cittadini non si trovava persona idonea, il che rade volte accadeva, avevasi agli stranieri, i quali fossero o nella pietà, o nella prudenza, e dottrina eminenti. Così leggiamo che Gregorio, dovendosi eleggere il Vescovo di Capua, discordando i Capuani nell'elezione, ed alcuni facendo nomina di soggetti stranieri, col pretesto, che de' Nazionali non vi fosse persona degna, rispose, che ciò parevagli molto strano, e che per tanto facessero migliore scrutinio sopra de' loro Cittadini, e se veramente nè pur uno ve ne fosse degno, allora avrebbe egli provveduto di persona meritevole.

Per la morte di Liberio Vescovo di Cuma accaduta nell'anno 592. quest'istesso Pontefice mandò Benenato Vescovo di Misena a governarla infino che non se gli dasse il successore. Discordavano i Cumani per l'elezione, intendendo alcuni eleggere persona d'altra Chiesa; ma Gregorio fece sentire a Benenato, che non permettesse far eleggere persona straniera, se non nel caso, che a lui costasse non esservi fra Cumani uomo alcuno meritevole d'essere innalzato a quella dignità.

Quest'istesso vedesi praticato, nell'elezione del Vescovo di Paler-

(*c*) Fr. Florens *ad tit. de Elect. et El. pot. tit.* 4. *pag.* 175. *et seq.* Jo a Costa in *Sum. ad. d. tit.* Ant. Matheus *man. ad jus Can. lib.* 1. *tit.* 12.

(*d*) *Ep. Gregor. apud. Chioc. loc. cit.*

(*e*) *Epist. Gregor. apud Chiocc. loc. cit.*

mo. Per la morte di Vittore era rimasa vedova quella Chiesa: S. Gregorio vi mandò tosto Barbato Vescovo di Benevento, perchè la governasse fin tanto che si fosse dato il successore (*f*). I Palermitani discordi nell'elezione d'un Nazionale, pensavano eleggere Cherico straniero; se gli oppose Gregorio, e scrisse a Barbato, che non permettesse che si eleggesse persona d'altra Chiesa, *nisi forte inter Clericos Civitatis nullus ad Episcopatum dignus, quod evenire non credimus, poterit inveniri.*

In tal maniera si facevano l'elezioni de' Vescovi, quando volevasi attendere l'antica disciplina della Chiesa, ed il prescritto de' sacri Canoni. Così ancora avrebbe dovuto farsi l'elezione del Vescovo di Roma dal Clero e dal Popolo, nè aveano in ciò da impacciarsene gli Imperadori d'Oriente. Ma cominciavano già in questi tempi i Principi ad occupare le ragioni del Popolo, e del Clero in queste elezioni: sia per timore, sia per compiacenza, sovente colui era eletto, che al Principe piaceva. Gl'Imperadori d'Oriente, come Padroni di Roma aveano gran parte nell'elezione de' Papi, ch'erano loro sudditi, e fu anche introdotto costume, che senza lor commessione niuno potesse esser ordinato; onde l'eletto dovea mandare in Costantinopoli a richiederne il consenso, o la permissione dell'Imperadore (*g*). Scrive Paolo Warnefrido (*h*), che quando dopo la morte di Benedetto Bonoso, fu nell'anno 577. innalzato a quella sede Pelagio II. perchè Roma in que' tempi era cinta di stretto assedio da' Longobardi, nè alcuno poteva uscire da quella Città, non potè Pelagio mandare in Costantinopoli all'Imperadore perchè v'assentisse, onde fu ordinato Pontefice senza commissione del Principe: levati poi gli impedimenti, solevano i Pontefici Romani mandar lettere agl'Imperadori, nelle quali allegando gl'impedimenti avuti cercavano di scusarsi, e che alla fatta ordinazione consentissero. S. Gregorio il Grande eletto Papa, ricusando d'esserci, scrisse all'Imperadore Maurizio, istantemente supplicandolo, che non prestasse il suo assenso all'elezione; ma l'Imperadore che tanto si compiacque nell'elezione non volle farlo (*i*).

Nelle nostre Provincie pure i nostri Principi nell'elezione de'Vescovi delle loro Città vi vollero la lor parte. Così leggiamo alcuna volta esser accaduto nell'elezioni de' Vescovi di Benevento, come in l'elezione di Barbato nell'anno 663. seguita per opera del Duca Romualdo. De' Vescovi Napoletani pur lo stesso si legge, e particolarmente del Vescovo Sergio, il quale dal Duca di Napoli Giovanni fu, dopo la morte di Lorenzo, innalzato a quella sede: ma questi casi avvenivano fuori d'ordine. La disciplina era, che l'elezione s'appartenesse al Clero, ed al Popolo, siccome l'ordinazione al Romano Pontefice.

(*f*) *Epist. Gregor. apud. Chiocc.*
(*g*) Anast. Biblioth. in *Virgilio.* Idem. in *Pelagio II.*
(*h*) Warnefr. *lib.* 3. *cap.* 10.
(*i*) Jo. Diac, *in Vita S. Greg. lib.* 1. *cap.* 39. 40.

La disposizione de' Vescovi in queste nostre Provincie era la medesima de' secoli precedenti. E per quel che s' attiene alla loro autorità, e giurisdizione la loro conoscenza era ristretta come prima nelle cause Ecclesiastiche, dove procedevasi per via di censura: avevano giustizia perfetta, non Tribunali, non Magistrati, e la loro cognizione non più si stese di quella, che Giustiniano aveva data in quella sua Novella (*k*). Intorno all' onore, e potestà era l' istessa, e circoscritta da' medesimi confini Erano nelle Città Vescovi solamente: non avea alcun d' essi acquistato ancora autorità di Metropolitano: nè alcuno sotto di se avea Vescovi suffraganei, e dipendenti; ma ciascuno de' Vescovi reggeva la sua Chiesa, ed il Popolo a se commesso. Non ancora i Patriarchi di Costantinopoli aveano invase le Chiese nostre, sicchè alcune non avessero potuto render Metropoli, ed innalzare i loro Vescovi a' Metropolitani, con sottoporle al Trono di Costantinopoli, siccome fecero da poi nell' imperio di Lione Isaurico, e degli altri Imperadori d' Oriente suoi successori. solo, come si è detto d'alcuni Vescovi delle Città all' Imperio Greco soggette, cominciavano, secondo il fasto de' Greci ad esser decorati del nome d' Arcivescovi, non senza sdegno però de' Romani Pontefici, i quali riprendevan acerbamente que' Vescovi, che lo prendevano (*l*).

Alcuni credettero, che il Vescovo di Napoli prima di S. Gregorio Magno o almeno da questo Pontefice, fosse stato innalzato agli onori di Metropolitano, e d' Arcivescovo. Lo provano da quella iscrizione, che si legge nel Decretale (*m*), sotto il titolo *de statu Monac.* ivi: *Gregorium Archiepiscopo Neapolis:* e sotto l' altro *de religiosis domibus*, ivi *Gregorius Victori Archiep. Neap.* Ma chi non vede la manifesta scorrezione del Codice vulgato, poichè negli emendati la prima si legge così: *Gregorius Fortunato Episcopo Neapolitano*, siccome anche legge Gonzalez (*n*); e la seconda: *Gregorius Victori Neapolis Episcopo.* Oltrechè nel Registro dell' epistole di S. Gregorio riconosciuto, ed emandato in Roma, donde quel testo si dice trascritto, questo titolo non si vede; nè tra l' epistole di S. Gregorio si legge questa Decretale, che si dice indirizzata a Vittore. Quindi i nostri più accurati Scrittori, come il Caracciolo (*o*), e 'l Chioccarelli (*p*), riprovarono con molta ragione questa lor credenza, ed in tempi posteriori pongono l' elevazione di questa sede in Metropoli.

Altri dalla disposizione, che presero queste nostre Provincie nel Ponteficato di Gregorio, presero argomento, che fin da questi tempi si fosse Napoli fatta Metropoli. Napoli, essi dicono, avea in questi tempi il suo Duca: l' altre Città Conti, e Governadori. Il Duca secon-

(*k*) *Novell.* 84. *et* 123.
(*l*) Chioc. *de Epist. Neap. Anno* 30.
(*m*) *Cap.* 1. *de statu Monac.*
(*n*) Gonzalez *d. cap.* 1. *et de relig. domib.*
(*o*) Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. Monum.* . . . .
(*p*) Chioc. *de Episc. Neap.*

do la polizia dell'Imperio presedeva a più Città della Provincia, che compongono il Ducato. Il Conte presedeva ad una Città sola; ond'è che nelle leggi degli Westrogoti si dice Duca di Provincia, e Conte di Città; e Fortunato al Conte Sigoaldo gli dice:

Qui modo dat Comitis, det tibi jura Ducis.

Regolarmente dodici Città erano a' Duchi sottoposte, e queste Città si nominavano Contadi, onde il Duca presideva a dodici Conti, siccome notò Pietro Piteo per quel luogo d'Aimoino: *Pipinus domum reversus, Grifonem more Ducum duodecim Comitatibus donavit*, e Cammillo Pellegrino (*q*) a cagion di molti esempj che si leggono appresso Gregorio Turonese nella sua Appendice. Quindi Guglielmo Durando osservò, che adattandosi la polizia della Chiesa a quella dell'Imperio, le Città Ducali ebbero gli Arcivescovi, e le Contee i Vescovi, avendo corrispondenza gli Arcivescovi co' Duchi, ed i Vescovi con li Conti Così Napoli fatta ora Città Ducale, ed il suo Ducato, ancorchè fin quì non molto si stendesse, come si stese da poi, abbracciando nulladimanco le Città vicine intorno al Cratere, siccome Pompei, Erculano, Acerra, Nola, Pozzuoli, Cuma, Miseno, Baja, ed Ischia; potè in questi tempi divenir Metropoli, ed il suo Vescovo rendersi Metropolitano.

Ma siccome egli è vero, che la polizia di queste nostre Chiese col correr degli anni si andava adattando alla disposizione, o polizia dell'Imperio, come vedremo ne' secoli seguenti; nientedimeno, ne' tempi, ne' quali siamo, alla disposizione de' Ducati, siano de' Longobardi, siano de' Greci, non si adattò la polizia Ecclesiastica; e la disposizione delle nostre Chiese, e di quelle d'Italia fu tutta diversa: onde fallace argomento è questo di dare ora Arcivescovi alle Città Ducali. Puossi vedere in questi tempi Città più cospicua, ed eminente in queste nostre Regioni quanto Benevento, Capo d'un Ducato così vasto, che abbracciava molte Provincie, e sede de' Duchi Beneventani? e pure il suo Vescovo non era Metropolitano, nè Arcivescovo, avendo acquistato questa prerogativa molto tempo da poi, cioè nell'anno 969. nel Pontificato di Giovanni XIII. come diremo. Spoleto Capo d'un altro insigne Ducato, non ebbe Arcivescovo Brescia, Trento, ed altre Città di Longobardia decorate da' Principi Longobardi con titoli di Ducati, non ebbero in questa età, ma molto da poi i loro Arcivescovi; anzi nè Brescia, nè Spoleto l'acquistaron mai. Gaeta ebbe pure il suo Duca, non giammai Arcivescovo. Capua, Bari, Reggio, Salerno Città cospicue, e molte altre di quelle Regioni, che ubbidivano a' Greci; non ebbero se non nel decimo secolo ed altre in tempi più posteriori, i loro Metropolitani da' Romani Pontefici; ancorchè i Patriarchi di Costantinopoli altramente ne disponessero, come ne' seguenti libri diremo. Non fu dunque Napoli, come lo confessano l'istesso Padre Caracciolo, ed altri nostri Scrittori, fatta Metropoli in questi tempi. Fu ella adorna di questa

(*q*) Pellegr. in *dissert. de Duc. Benev.*

dignità nel decimo secolo nel Pontificato di Giovanni XIII. dopo Capua, e Benevento; come diremo a suo luogo: non tutte l'altre Chiese di queste nostre Provincie aveano ancora ottenuto questa prerogativa: erano soli Vescovi coloro, che presidevano alle Città per grandi, ed illustri che fossero, e sede de' Duchi. Egli è però vero, che col correr degli anni, innalzandosi alcune Città a Capo, e Metropoli d'un Ducato, o d'un Principato; e cominciando nel decimo secolo i Pontefici Romani ad esercitare in queste nostre Provincie nuove ragioni Patriarcali, con ergere i Vescovi a' Metropolitani in mandandogli il pallio; la polizia, e disposizione Ecclesiastica venne ad adattarsi, e a corrispondere alla polizia dell'Imperio.

Egli è però altresì vero, che fin da questi tempi s'incominciarono a gittare i fondamenti dalla nuova polizia così dell'Imperio, come del Sacerdozio. Così da questi tempi vediamo, che al Vescovo di Benevento s'unirono le Chiese di Siponto, di Bovino, Ascoli, e Larino. Al Vescovo di Napoli quelle di Cuma, Miseno, e Baja s'appartenevano: non già che i Vescovi di queste Città lo riconoscessero per metropolitano, ma per onore della Città Ducale, e come loro Metropoli, per quel che riguardava la polizia dell'imperio, gli accordavano i primi onori, poichè tra' Vescovi di quel Ducato era riputato il primo. Col corso degli anni, oltre al Ducato di Benevento, e quello di Napoli, sursero ancora il Ducato di Capua, e l'altro di Salerno; i quali con quello di Benevento s'innalzarono poi a' Principati. Amalfi ebbe in appresso anche il suo Duca, siccome Surrento, e si ressero in Ducati Bari poi ebbe anche il suo Duca Alcune Città della Puglia, e della Calabria, de' Bruzj, e Lucania, fatte parimente Capi e Metropoli di quelle Regioni, si renderono più cospicue dell'altre; onde secondo la polizia dell'Imperio, ricevettero poi i Metropolitani, ed i Vescovi delle Città minori di quelle Provincie rimasero lor suffraganei. Quindi avvenne, che quanto più si stendeva il lor Ducato, o Provincia, più suffraganei avessero: e per questa cagione, poichè il Ducato Beneventano distese più di tutti gli altri i suoi confini, il suo Arcivescovo ebbe tanti Vescovi suffraganei, che sopra tutti gli altri Metropolitani oggi ne ritiene in gran numero. Quindi ancora è avvenuto, che il Principato di Salerno, se non quanto quel di Benevento, avendo pure molto ampliato i suoi confini, il suo Arcivescovo ancor egli ritenesse molti suffraganei: e quel di Capua per la stessa ragione anche moltissimi. Ed all'incontro il Ducato di Napoli, quel di Sorrento, e l'altro d'Amalfi, come che molto ristretti, non avessero così numeroso stuolo di Vescovi suffraganei, siccome gli altri Metropolitani delle altre Città di queste nostre Provincie: come osserveremo quando della lor polizia Ecclesiastica degli ultimi tempi ci sarà data occasione di trattare.

Ecco adunque qual fosse la disposizione, e la Gerarchia Ecclesiastica di queste nostre Provincie in questa età. Il Romano Pontefice,

come Metropolitano insieme, e Patriarca: Vescovi, Preti, Diaconi, Sottodiaconi, i quali già in questi tempi eransi ligati al celibato, ed il lor ordine posto nel rango de' maggiori ordini: Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj.

Sentironsi ancora negli Scrittori di questi tempi, e sopra tutto [illegible] di S. Gregorio i Preti Cardinali, i Diaconi Cardinali, e Sottodiaconi Cardinali; e molte Chiese avere avuti di questi Cardinali, come oltre alla Romana, quella d'Aquileja, di Ravenna, di Milano, di Pisa, di Terracina, di Siracusa; e nelle nostre Provincie ancora, come le Chiese di Napoli, di Capua, di Benevento, di Venafro, e forse ogni altra. Ma in questi tempi, siccome ben pruovano Florente, e Baluzio (*r*), ed è chiaro dalle Epistole stesse di S. Gregorio, questi Cardinali non erano, che Preti, Diaconi, e Sottodiaconi stranieri i quali erano uniti, ed affissi, o come diciamo inzeppati ad una certa Chiesa, la quale unione, chiamavano *incardinazione*, e questo unire dicevano incardinare; poichè per questo inzeppamento si univa colui a quel corpo, come nel suo cardine; in guisa che non più straniero, ma proprio di quella Chiesa riputavasi, e nomavasi, perciò incardinato, ovvero Cardinale, nome che se bene nella sua origine non denotava dignità, o superiorità alcuna, s'intese poi ne' seguenti secoli risonare cotanto magnifico, e fastoso, che s'è procurato negli ultimi tempi uguagliarlo al nome Regio; e coloro che n'erano adorni, di pareggiarli a' più potenti Rè della Terra

Sursero egli è vero in questi tempi, anche in Occidente, varj Ufficiali, ed altri nomi si intesero, come di Cimeliarca, di Rettore, Cartulari, ed altri; e nella Chiesa d'Oriente altri più assai, di cui lungo catalogo abbiamo appresso Codino (*s*), e Leunclavio (*t*). Ma questi Ufficiali per lo più sursero per la cura che si dovea avere della temporalità delle Chiese, e delle loro ricchezze. I Vescovi per la pietà de' Principi, e de' Fedeli profusi in donare alle loro Chiese, si diedero a costruirne altre di nuovo, o con maggior magnificenza: e singolarmente i nostri Vescovi Napoletani (*u*), siccome di tutte le altre Chiese di queste Provincie molte n'ingrandirono nelle loro Città, e moltissime nuovamente ne costrussero: quando prima i vasi erano di legno, di vetro, o di creta: le vesti sobrie, e tutti gli altri ornamenti semplici e schietti; ora i vasi divengono d'oro, e d'argento, le vesti ricche, e pompose, e gli ornamenti tutti preziosi, e magnifici; perciò bisognava che ad uno del Clero si dasse il pensiero di custodirgli, ed averne esatta cura, e provvidenza; quindi il Custode appresso noi (*x*) fu chiamato *Cimeliarca*, ed appresso i Greci (*y*) *Magnus vasorum custos*. Ebbe la Chiesa di Napoli il suo Cimeliarca, siccome ancor

(*r*) Baluz. in *annot. ad Anton. August. in Decreto. Grat.*
(*s*) Codin. *de Offic. Eccl. Constant.*
(*t*) Leunc. *to.* 2. *Jur. Greco-Rom.*
(*u*) Jo Diacon. *de Episc. Neap.* Chioc *de Episc. Neap.*
(*x*) Chioc. *de Episc. Neap.*
(*y*) Codin. Leunc. *loc. cit.*

oggi lo ritiene, ma con impiego diverso: l'ebbero ancora le altre Chiese di queste nostre Provincie; ancora quelle di Roma, di Ravenna, ed in fine l'ebbero tutte. Le possessioni, i poderi, e l'ampie lor rendite poste ancora in paesi remoti, e distanti, ricercavano particolar persona, che avesse di lor cura, e pensiero; quindi sursero i Rettori, de' quali sovente S. Gregorio favella, che avea[illegible] de' patrimonj delle Chiese; ed in conseguenza i Cartularj, gli Economi, ed altri Ufficiali. Ma tutti questi Ufficj nacquero per le temporalità delle Chiese, non già che fossero grandi Gerarchici, e che punto s' appartenessero al suo potere spirituale.

§. II. *Monaci.*

Non meno le Chiese, che i Monasterj renderonsi in questi tempi più spessi, e magnifici, e'loro Monaci più numerosi. I Longobardi, come suole avvenire ne' primi ardori delle novelle Religioni, abbracciata, ch'ebbero la Religione Cattolica Romana, furono in queste nostre Provincie assai più profusi colle Chiese, e Monasterj, che i Greci Cristiani vecchi. Il Re Agilulfo, fatto cattolico, molti Monasterj rifece per l'Italia, ed altri nuovi ne costrusse. Il Re Ariperto fu così profuso nel donare a' Monasterj, alle Chiese, e particolarmente alla Romana, che per la restituzione degli ampj, e grandi poderi, che le fece nell' Alpi Cozzie, onde tanto in quella Provincia crebbe il patrimonio di S. Pietro, diede occasione ad alcuni di credere, che la Provincia tutta dell'Alpi avesse Ariperto donato alla Chiesa Romana.

I nostri Duchi di Benevento, ancorchè sotto Zotone I. Duca pagano, e idolatra, il Monastero Cassinese avesse patito quel miserando sacco; nulladimeno, abbracciato che poi ebbero per opera di Barbato il cattolichismo, favorirono le Chiese, ed i Monasterj: tantochè rifatto quel Monastero nell' anno 660. da Patronace, i Duchi di Benevento lo arricchirono grandemente, e fra gli altri Gisulfo II. d' immensi doni, e di grandi poderi l' accrebbe. Que' luoghi, e quelle Terre poste nello Stato di S. Germano passarono in gran parte in dominio di quel Monastero; tanto che poi col correr degli anni accresciuto per altre ampie donazioni, si rendè cotanto ricco e possente, che i loro Abati fatti Signori di più Terre, e vassalli, vennero in tale stato, che mantenevano a loro stipendj eserciti armati, come ne' seguenti secoli vedremo.

Per ciò i Monasterj dell' ordine di S. Benedetto renderonsi più numerosi nel Ducato Beneventano, che abbracciava in que' tempi ciocchè ora diciamo i due Apruzzi, il Contadò di Molise, e Capitanata: quasi tutta la Campagna, e buona parte della Lucania, della Puglia, e dell antica Calabria, Taranto, Brindisi, e tutto quel larghissimo paese, che gli è intorno (*a*), Molti e d' uomini, e di donne ne furono in queste Provincie nuovamente eretti nel Regno de' Longobardi: in

(*a*) P. Warnefr. *lib.* 6. *cap.* 1.

Benevento ne' tempi di S. Gregorio ne leggiamo moltissimi (*b*): il Monastero di Monache di S. Nazario Martire; l'altro a quello vicino de' Frati di S. Maria *ad Olivolam*: e a' tempi di Grimoaldo V. Duca di Benevento leggiamo quello di S Modesto arricchito da Grimoaldo di grandi possessioni (*c*); e Teodorata moglie del Duca Romualdo [illegible] fuori le mura di Benevento fondò un Monastero di donne ad onore di S. Pietro Apostolo. L'esempio de' Principi fu da poi seguitato da' loro sudditi benestanti, così Longobardi, come Provinciali, tanto che nel Ducato Beneventano per tutte quelle Provincie che esso abbracciava, i Monasterj di S. Benedetto si videro in questi tempi più numerosi, che nel secolo precedente.

Nel Ducato Napoletano, ed in tutte quelle Città, che a' Greci ubbidivano, ancorchè molti altri di questo ordine se ne fossero nuovamente costrutti; nulladimanco il numero de' Monasteri così di uomini, come di donne posti sotto la regola di S. Basilio era maggiore: Napoli n'ebbe molti, come si è veduto nel precedente libro: non erano meno frequenti in Otranto, Brindisi, Reggio, e così in tutte l'altre Città della Calabria, e de' Bruzj.

Fu per tanto lo Stato Monastico non men che nella Francia, e nell'Alemagna, ed in tutte l'altre parti d'Occidente, steso, ed arricchito in queste nostre Provincie; tantochè già gli Abati, e' Monasterj cominciavano a pretendere di scuotere il giogo de' Vescovi, ed a dimandare de' privilegj, e dell'esenzioni per rendersi in libertà. Se sono veri gli atti del Concilio, che si narra aver tenuto S. Gregorio in Roma nell'anno 601. in favore de' Monaci, fu in quello stabilito, che i Monaci dovessero avere la libertà di eleggere il loro Abate, e di scegliere un Monaco della lor comunità, o d'un altro Monastero: che i Vescovi non potessero trar Monaci da un Monastero per fargli Cherici, ovvero per impiegargli alla riforma d'un altro Monastero senza il consenso dell'Abate: che i Vescovi non dovessero impacciarsi nel temporale de' Monasterj; nè celebrare l'ufficio solenne nella Chiesa de' Monaci, nè esercitarvi alcuna giurisdizione. Per tutte queste cagioni lo Stato Monastico si rendè fin da questi tempi considerabile, e cominciò non poco ad alterare lo Stato civile, e temporale de' Principi, i quali in vece di fare argine a tanti acquisti, più tosto gli accrescevano colle loro immense donazioni.

§. III. *Regolamenti Ecclesiastici.*

I Canoni, che in varj Concilj furono stabiliti in questo settimo secolo in Occidente, e particolarmente in Toledo, ed in Francia, ripararono in gran parte la sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e la disciplina degli Ecclesiastici, ch'era in declinazione. Furono ancora avvalorati dagli Editti de' Sovrani; e S. Gregorio gran

(*b*) Ughell. *de Episc. Benev. pag.* 19.
(*c*) P. Warn. *lib.* 6. *cap.* 1.

Pontefice riparò in Italia la cadente disciplina delle nostre Chiese: vegliò sopra la conservazione di quella, e s'applicò tutto a fare osservare inviolabilmente i Canoni in tutte le Chiese. Scrisse perciò una gran quantità di lettere ne' quattordici anni del suo Pontificato, le quali contengono una grandissima copia di decisioni sopra il governo, e la disciplina della Chiesa.

Se si voglia aver per vero ciò che scrisse il Baronio di Cresconio Vescovo d'Affrica, e ciò che i più gravi Autori dicono della Collezione d'Isidoro Mercatore: niuna Collezione di Canoni fu fatta in questo settimo secolo. Il Baronio credette che il Vescovo Cresconio fiorisse intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore, onde la sua ampia raccolta de' Canoni, fu per ciò da noi rapportata nel libro precedente. Se poi si voglia seguire l'opinione di Doviat (*a*), riputata vera da Pagi (*b*), ed abbracciata ultimamente da Burcardo Gotthelf Struvio (*c*): la Collezione di Cresconio caderebbe in questo luogo, come quella, che secondo il sentimento di costoro, si fece intorno l'anno 670. in questo settimo secolo. Quella di Isidoro Mercatore bisognerà certamente riportarla al libro seguente, poichè questo Scrittore fiorì nell'ottavo secolo, l'anno 719.

Se si volesse farne Autore Isidoro di Spagna Vescovo di Siviglia, certamente, che questo sarebbe il suo luogo: sedè egli in quella Cattedra dopo la morte di suo fratello Leandro, a cui succedè verso l'anno 595 e la governò quasi per lo spazio di quaranta anni; ma è cosa certa, che non ne fu egli il Compilatore, così perchè in quella raccolta si rapportano molti Canoni stabiliti in varj Concilj tenuti in Toledo molto tempo dopo la sua morte che accadde nell'anno 636. ed alcune Epistole di Gregorio II. e III. e di Zaccharia (*d*), che sedettero nella Cattedra di Roma nell'ottavo secolo; come anche, perchè tra le molte opere che si numerano di questo insigne Scrittore, niuno ha fatta menzione di questa raccolta (*e*).

§. IV. *Beni temporali.*

Le tante profuse donazioni, che non men da' privati, che da' Principi da tempo in tempo s'erano fatte alle Chiese nel corso poco men di due secoli, furon cagione che le Chiese, non men che il Principe, ed i privati avessero i loro particolari *patrimoni*. Le possessioni amplissime, che acquistarono non pur nel distretto delle loro Città, ma anche in lontani paesi, onde tante rendite, e frutti se ne ritraevano, le appellavano, *patrimonj*, secondo l'uso di que' tempi, ne' quali le possessioni di qualunque famiglia, e i retaggi pervenuti da' loro

(*a*) Dov. *hist. du Droit Can. par.* 1. *cap.* 22.
(*b*) Pagi, in *Critica in Ann. Baron. ad A.* 827. *num.* 14.
(*c*) Struvius *hist. Jur. Can. cap.* 7. §. 11.
(*d*) Petr. de Marc. *de Conc. Sac. et Imp. lib.* 3. *cap.* 5. *num.* 2.
(*e*) V. Gonzales in *Apparatu de orig. et progr. jur. Can. num.* 46. V. Hunoldum Pletteubergium *Introduct. ad jus Can. cap.* 11. §. 7.

maggiori, si chiamavano il *patrimonio* di quella. Così ancora chiamavasi patrimonio del principe quel fondo, ch'ei possedeva in proprietà, e per distinguerlo, non meno da' patrimonj de' privati, che dal Fisco dell'istesso Principe, si nominava *sacrum patrimonium*, come si legge in molte Costituzioni del Codice di Giustiniano (*a*): [illegible] che da' [illegible]ne' nuovi Regni in Europa stabiliti, fu detto *domanio regale*. Per queste istesse cagioni si diede poi il nome di Patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: così nell'Epistole di S. Gregorio si veggon nominati non solo i Patrimonj della Chiesa Romana, ma anche il patrimonio della Chiesa di Ravenna; il patrimonio della Chiesa di Milano, il patrimonio della Chiesa di Rimini, e di molte altre. Le Chiese di Città grandi, come di Roma, Ravenna, e di Milano come Città Imperiali, e dove abitarono Senatori, grandi Ufficiali, ed altre persone illustri, acquistarono patrimonj non pur dentro i loro confini, ma in diverse parti del Mondo. Le altre Chiese poste in Città minori, come fra noi Napoli, Benevento, Capua, Salerno, Bari, Reggio, e tante altre, e che avevano abitatori di fortune mediocri; e tutte riposte ne' loro confini, non aveano patrimonj fuori del loro distretto.

Fra tutte le Chiese delle Città Imperiali, la Chiesa Romana fu quella, che avea acquistati in questi tempi più ampi, e vasti patrimonj, non pur in Italia, ma anche nelle Provincie più remote d'Europa (*b*). Nel Pontificato di Gregorio il grande, come si raccoglie dalle sue lettere, ebbe la Chiesa Romana ampio patrimonio in Sicilia, scrivendo questo Pontefice a Giustino Pretore di quella Isola, la quale da lui reggevasi per l'Imperio d'Oriente, che procurasse far togliere ogni indugio per lo trasporto d'alcuni grani raccolti dalle possessioni del *patrimonio di S. Pietro*, ch'e' voleva in Roma, ove ve n'era penuria. E poichè queste possessioni eran molte, ed alcune divise in pezzi, secondo le donazioni, che da' Fedeli di volta in volta eransi fatte, per ciò rescrive a Pietro Sottodiacono Rettore di quel *patrimonio*, ch'essendone state domandate alcune in enfiteosi, talora se n'era contentato, e talora non l'avea permesso. Ebbe ancora la Chiesa Romana il *patrimonio* in Affrica, onde Gregorio rende infinite grazie a Gennadio Patrizio, ed Esarca di quella Provincia, che pur si teneva per l'Imperadore d'Oriente, ch'essendo molti luoghi di questo patrimonio stati abbandonati da coltivatori, egli mandandovi molti di quei popoli da lui vinti avessegli grandemente ristorati. Avea anche patrimonio in Francia, alla cura del quale avendo Gregorio preposto un Prete, il cui nome fu Candido, lo raccomanda caldamente non meno alla Reina Brunichilda, che al Re Childeberto suo figliuolo l'anno 596, mostrando che quel carico innanzi di Candido era stato raccomandato a Dinanio Patrizio; anzi scrive a Candido a qual uso quelle entrate si dovessero dispensare; e verso il fine del

(*a*) Cod. Justin. *lib.* 12.
(*b*) V. Ammirat. ne' suoi *Opusc. disc.* 7.

suo Pontificato l'anno 604. raccomandò quel patrimonio ad Asclepiodato Patrizio de' Galli. Ebbe eziandio patrimonio in Dalmazia, a cui era preposto Antonio, ovvero Antonino Sottodiacono.

In Italia, ed in queste nostre Provincie ancora ebbe la Chiesa Romana molti patrimonj. Nella Provincia dell' Alpi Cozie ebbe un ben ampio patrimonio, che occupato per molto tempo da' Longobardi, fu da poi restituito alla medesima dal Re Ariperto nel Pontificato di Giovanni VII. scrivendo Paolo Warnefrido: che *Ariperto Re de' Longobardi restituì la donazione del PATRIMONIO dell' Alpi Cozie appartenente alla Sede Apostolica, ma per molto tempo stato levato da' Longobardi; e mandò a Roma questa donazione scritta con lettere d' oro.* La qual donazione al dir dello stesso Autore fu da poi confermata dal Re Luitprando, dicendo: *In quel tempo il Re Luitprando confermò alla Chiesa di Roma la donazione del PATRIMONIO dell' Alpi Cozie.* Nell' Esarcato di Ravenna pur S. Pietro ebbe il suo patrimonio, anzi nel Pontificato di S Gregorio vi fu lite tra lui, ed il Vescovo di Ravenna per li patrimonj d'ambedue le Chiese, che s'accomodò anche per transazione. Nel nostro Ducato Beneventano pur ebbe la Chiesa Romana il suo patrimonio. L'ebbe in Salerno: l'ebbe in Nola, dove scrisse S. Gregorio (*c*), che delle rendite di quello si sovvenisse alla povertà di certe Monache. L'ebbe ancora in Napoli, dove, come si vede da alcune Epistole (*d* di questo Pontefice, da Roma mandavansi i Rettori che n' avessero cura, a' quali buona parte delle loro rendite imponeva, che dispensassero a' poveri. Furono in Napoli Rettori di questo patrimonio successivamente Pietro, Teodino, Antemio, ed altri, tutti Sottodiaconi della Chiesa Romana. Questi in Napoli aveano le loro *Diaconie* costituite, le quali erano certi luoghi, ovvero Stazioni, in cui il Sottodiacono Rettore del patrimonio soccorreva i poveri della Città, e dispensava a quelli l'elemosine: a somiglianza di Roma, la quale avea molte di queste *Diaconie* (*e*). L'ebbe in fine in alcune altre Città di questa Provincia della Campagna: l'ebbe in Apruzzo; l'ebbe nella Lucania, e nella Calabria ancora.

I Vescovi di queste Sedi maggiori, siccome anche dell' altre minori, per far rispettare maggiormente le possessioni delle loro Chiese, solevano dar loro il nome del Santo, che quella Chiesa avea in ispecial venerazione: così la Chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di S. Apollinare, e quella di Milano di S. Ambrogio, e la Romana diceva il patrimonio di S. Pietro in Sicilia, in Affrica, in Francia, in Dalmazia, in Calabria, in Apruzzo, in Benevento, in Napoli, ed altrove; non altrimenti che a Venezia, le pubbliche entrate si chiamano di S. Marco. Così ancora le Chiese delle Città minori, per fine di maggior rispetto, nomavano i loro patrimonj col nome del Santo,

(*c*) *Lib.* 1. *Epist.* 23.
(*d*) *Lib.* 5. *Epist.* 11.
(*e*) V. Ant. Matthae. *manud. ad jus Can. lib.* 1. *tit.* 17.

ch'esse avevano in più divozione, come Napoli il patrimonio di S. Aspremo, Benevento di S. Barbato, Brindisi di S. Leoci: e poi Amalfi di S. Andrea, Salerno di S. Matteo, e così di mano in mano tutte le altre.

Ma egli è ben da notare, che questo nome di patrimonio, che la Chiesa di Roma avea in quelle Provincie, non significava qualche dominio supremo, o qualche giurisdizione della Chiesa Romana, o del Pontefice, ch'avesse sopra tali patrimonj: erano essi a riguardo de' Principi, nelle cui Provincie stavan collocati, come tutti gli altri particolari patrimonj sottoposti alla giurisdizione, ed al dominio eminente di quel Principe, dentro al cui Stato quelli erano. Tentarono egli è vero alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana di farvi dell'intraprese, ma riusciron vani questi pensieri, ed i lor disegni. Poichè ne' patrimonj de' Principi, quando non erano assegnati a' soldati, era posto un Governadore con giurisdizione per le cause, che intorno a quelle possessioni potevan nascere, per la più facile esazion delle lor rendite, e per lo costringimento de' debitori: queste istesse ragioni tentarono usurpare alcuni Ecclesiastici ne' patrimonj di quella Chiesa: volevano farsi ragione per se stessi, e farsi la giustizia colle mani proprie, e non ricorrere al pubblico giudizio de' Magistrati; ma S. Gregorio istesso prudentissimo, e saggio Pontefice riprese questa introduzione, e comandò, e proibì sotto pena di scomunica, che non si facesse: nè i Principi ne' loro dominj vollero in conto alcuno tollerarla.

Pagavano per ciò le possessioni Ecclesiastiche i tributi al Principe, come tutti gli altri patrimonj de' privati, siccome manifestamente appare dal *Can. si tributum*, ch'è di S. Ambrogio (*f*): ed è chiaro che l'Imperador Costantino Pogonato nel 681. concedè esenzione da' tributi, che la Chiesa Romana pagava per lo patrimonio di Sicilia, e di Calabria. E l'Imperador Giustiniano Ritmeno successor di Costantino, nel 687. remise il tributo, che pagavano i patrimonj d'Aprùzzo, e di Lucania. Queste indulgenze de' tributi ottennero i Pontefici Romani dagl'Imperadori d'Oriente finchè fra essi fu buona amicizia, e corrispondenza; ma quando da poi per le novità insorte nell'Imperio di Lione Isaurico, nacquero tra i Pontefici Romani, e gl'Imperadori d'Oriente quelle acerbissime contese che saranno il soggetto del seguente libro, le quali finalmente proruppero in manifeste sedizioni, ed inimicizie; Lione Isaurico nel 732. non pur non gli fece franchi, ma tolse alla Chiesa Romana i patrimonj di Sicilia, e di Calabria, e gli applicò al suo Fisco. E gli Scrittori, che narrano questi successi, rapportano, che questi patrimonj confiscati rendevano d'entrata tra tutti, tre talenti, e mezzo d'oro in ciascun anno (*g*),

(*f*) *Can. si tributum XI. quest.* 1.

(*g*) Theophanes. *Appellata patrimonia Sanctorum Principum Apostolorum, qui apud veterem Romam in veneratione sunt, illorum Ecclesiis jam olim persolvi solita, auri talenta tria. et semis aerario publico solvi jussit.* V. de Marca *de Concord. Sacerd. et Imp. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 4.

che fanno in nostra moneta (per non far minuto conto sopra la varietà delle opinioni quanto precisamente corrisponda ad un talento) la somma di 2500. scudi, ed il patrimonio di Sicilia anche molto ampio non rendeva più di scudi 2100 l'anno.

Da questi patrimonj, che teneva la Chiesa Romana in varie Provincie, dove sovente gli Ecclesiastici, quando lor veniya in acconcio, si usurpavano ancora qualche giurisdizione nelle cause a quelli appartenenti, ne nacque tra' Scrittori de' tempi più bassi quell' errore, e fu data poi agli altri, che seguirono, occasione di crederlo, e di tesserne altre favole: cioè, che alla Chiesa Romana s' appartenessero la Provincia dell' Alpi Cozie, la Sicilia, il Ducato Beneventano, il Ducato Spoletano, parte della Toscana, e della Campagna, e tante altre Provincie, perchè in quelle vi avea il suo patrimonio, confondendo il patrimonio, che avea nell' Alpi Cozie, colla Provincia istessa: l'altro che teneva nella Sicilia colla stessa Isola: il patrimonio Beneventano, col Ducato: il patrimonio Salernitano, con quel Principato: il patrimonio Napoletano, e gl' altri che teneva nella Campagna colla Provincia istessa, e così delle altre Provincie. Nel qual' errore non possiamo non meravigliarci esservi fra gli altri caduto, anche il nostro Scipione Ammirato (*h*), per altro diligentissimo Istorico, il quale colla testimonianza di Paolo Warnefrido istesso volle darci ancor egli a sentire, che la dominazione del Re Ariperto conteneva la restituzione, e conferma delle Alpi Cozie, che fece quel Principe a Papa Giovanni VII. quando dalle parole di sopra da noi rapportate di questo Scrittore, si vede chiaro, che si parla del patrimonio delle Alpi Cozie, non già di quella Provincia, che abbracciava gran tratto di paese, e si stendeva insino a Genova, ornata di tante Città, e Terre; che sarebbe stolidezza il credere avernene voluto quel Principe in tempi per altro molto gelosi, e sospettosi, spogliare, e donarla a' Pontefici Romani confederati allora cogl' Imperadori d' Oriente, implacabili nemici de' Longobardi.

Questo equivoco ancora scopriremo, quando delle cotante celebrate donazioni di Carlo Magno e di Lodovico Pio ne' loro tempi avremo occasione di ragionare, dove vedremo, che ciò che in esse si legge di Napoli, Salerno, e soprattutto di Benevento, volendosi pure riputar per vere, non già de' loro Ducati, e Principati, ma de' patrimonj, che la Chiesa Romana teneva in queste Provincie favellano; i quali secondo il costume che correva allora, dagl' Imperadori, che successivamente dominarono nel Regno d' Italia, furon per mezzo de' loro *Precetti* confermati, e conceduti alla Chiesa Romana, siccome del patrimonio Beneventano fece Ludovico Pio nel 817. con Papa Pascale I. che poi fu di nuovo confermato, e conceduto da Ottone I. e da Ottone Re di Germania suo figliuolo a Giovanni XII. nel 962. non già del Ducato ovvero della Città di Benevento, la quale è certo che venne in poter della Chiesa nell' anno

(*h*) Ammir. *Opusc. disc.* 7

1052. con titolo di permuta fatta da Errico II. figliuolo di Corrado con Papa Lione IX. colla Chiesa di Bamberga, come al suo opportuno luogo diremo.

Cotanto fu in questi tempi l'accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese, e sopra tutto della Chiesa di Roma loro Maestra, e Conduttiera: e secondo la situazione dello stato presente maggiori acquisti se ne vedranno ne' secoli avvenire.

Multiplicate le Chiese, ed i Monasterj, vie più s'accrebbe il culto de' Santi, delle loro reliquie, e loro imagini I Santuarj, e sopra ogni altro quello del Monte Gargano non men da' Greci, che da' Longobardi, erano più frequentati, ed arricchiti di preziosi doni. I miracoli vie più crescevano, ed oltre alle prediche, ed a' sermoni, cominciavano già a tesser di loro infiniti racconti, ed a raccogliersi in volumi, e S. Gregorio ne pubblicò molti ne' suoi quattro libri de' Dialoghi, che dedicò alla Regina Teodolinda. Si accrebbero nelle Chiese le feste, l'ottava di Natale, quella dell'Epifania, l'altra della Purificazione, dell'Annunziazione della Vergine, della sua morte, della sua natività, e finalmente quella di tutti i Santi. A pari del culto, e della divozione crebbero le ricchezze, promettendosi anche i Fedeli da' Santi, non pur conseguimento di beni spirituali, ma anche di temporali, di sanità, di abbondonza, di ricchezza, buoni successi ne' traffichi, e ne' negozj, nelle navigazioni, e ne' viaggj terrestri.

Da tanti, e sì diversi fonti che cominciavano a scoprirsi, vie più s'accrescevano alle Chiese le possessioni, ed i retaggi; e la cagione era, perchè se come scrisse il nostro Ammirato, essendo la Religione un conto che si tiene a parte con Dio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di lui, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano: necessariamente seguè, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non già a lui che non ne ha bisogno, ma a' suoi Tempj, ed a' suoi Sacerdoti; quanto più dovettero allora crescere i doni, e le offerte, quando s'ebbe a tenere non pur un sol conto con Dio solamente, ma con tanti Santi, dall'intercession de' quali promettevansi i Fedeli queste medesime cose; ed essendo tanto cresciuto il lor culto, e venerazione, ed eretti per ciò in lor nome più Monasterj, e Tempj, e multiplicati i loro Santuarj, ben poteron per conseguenza tirar la gente ad offerir loro, ed a' loro Tempj ancora, e Sacerdoti in maggior copia, e doni, e ricchezze. Cominciossi ancora a donare, non pur alle Chiese, ma a' Parrochi, a' Preti, e ad altri Ministri per li loro sacrificj a fin di liberar l'anime de' loro defonti dal Purgatorio (*i*); onde surse, al creder di Mornacio (*k*), l'autorità che s'assumevano di fare i testamenti a coloro.

(*i*) V. Bodin. *lib.* 5. *de Rep. cap.* 2. *pag.* 530.

(*k*) Mornac. ad *l.* 1. *C. de Sacrosanct. Eccl.* Ant. Matth. *manid. ad jus Can. lib.* 2. *tit.* 1.

che morivano intestati; di che altrove ci tornerà occasione di ragionare.

Mantennero le uostre Chiese intorno alla distribuzione delle rendite, e beni loro temporali, il medesimo istituto di dividergli in quattro parti, una al Vescovo, l'altra al Clero, la terza a' poveri, e la quarta per la Chiesa materiale. Della Chiesa di Napoli, che sin da' tempi di S. Gregorio sotto il Vescovo Pascasio teneva un Clero numeroso, contandosene fin a cento ventisei, oltre a' Preti, Diaconi, e Cherici peregrini: abbiamo dall' Epistole di questo Pontefice (*l*), che trascurando Pascasio di distribuire come si conveniva a' poveri, ed al Clero le rendite di quella Chiesa, fu costretto egli a far la distribuzione, e riserbando la porzione al Vescovo, vi stabilisce ciò che dovesse somministrarsi al Clero, ed a' poveri, imponendo anche ad Antemio suo Sottodiacono, ch' era Rettore del patrimonio di S. Pietro in Napoli, che unitamente col Vescovo sopraintendesse a dividere, secondo il bisogno de' poveri, la quantità del danaro, e tener modo anche, secondo la sua prudenza di distribuirlo a tempo opportuno.

La Chiesa di Benevento tenne ancora quest' istesso costume di dividere le sue rendite in quattro parti. S. Barbato suo Vescovo non volle in ciò dipartirsi dal prescritto de' Canoni, e ne' suoi Atti si legge, che da poi che il Duca Romualdo arricchì la sua Chiesa di tanti doni, ed alla quale unì quella di Siponto: volle con particolar providenza stabilire in perpetuo questa distribuzione, la quale si dovesse tenere sempre ferma nella sua Chiesa: ecco ciò che in quegli Atti (*m*) si legge: *Impetratis omnibus ut poposcerat vir Sanctus, non est oblitus mandatorum Dei: in quatuor partes cunctum Ecclesiae redditum omni tempore sanxit fideliter dispartiri, unam egentibus, secundam his, qui Domino sedulas in Ecclesiis exhibent laudes, tertiam pro Ecclesiarum restauratione distribui, juxta quartam suis peragendis utilitatibus Episcopus habeat; et hactenus sicut ab eo disposita sunt, in praesenti cuncta videntur.*

Questo medesimo istituto tennero tutte l'altre Chiese di queste nostre Provincie, le quali per altro erano in ciò commendabili, poichè non era fraudata a' poveri la lor porzione, ed i Vescovi praticavano co' peregrini quell' ospitalità, che i Canoni gli obbligavano a mantenere.

(*l*) *Lib.* 9. *Ep.* 29. V. Chioc. *de Episc. Neap. in Pascasio.*
(*m*) Si leggono presso Ughel. *de Episc. Benev. in S. Barbato.*

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI.

LIBRO V.

Luitprando Re de' Longobardi avendo nell'anno 711. fermato il soglio del suo Regno in Pavia, siccome i suoi predecessori avean fatto, cominciò a dar saggi grandissimi della sua bontà, e prudenza civile. Egli imitando suo padre, e gli altri Re suoi predecessori, nella Religion Cattolica fu costantissimo, ed alla di lui pietà dee Pavia l'ossa gloriose d'Agostino; poichè egli le vendicò dalle mani de' Saraceni, dopo avergli discacciati da Sardegna, dove trovavasi il prezioso deposito. Egli seguendo l'esempio di Rotari, e di Grimoaldo, volle eziandio esser partecipe della gloria di savio facitor di leggi; poichè nel primo anno del suo Regno, avendo in Pavia, secondo il costume, ragunati gli Ordini del Regno, ordinò altre leggi, e le aggiunse agli Editti di Rotari, e di Grimoaldo (*a*); nè di ciò ben soddisfatto, ne' seguenti anni, secondo che il bisogno richiedeva, altre ne stabilì: tanto che fra i Re Longobardi, dopo Rotari, Luitprando fu quegli, che più di ogn'altro empiè il suo Regno di leggi.

§. I. *Leggi di* Luitprando.

Molte leggi di questo Principe piene di somma prudenza, ed utilità sono ancor oggi a noi rimase nel volume delle leggi Longobarde, ma nel Codice membranaceo Cavense si leggono interi i suoi Editti, donde le prese il Compilatore di quel volume. Ivi si legge il suo primo Editto, che e' promulgò nel primo anno del suo Regno, contenente sei capitoli, fra' quali il primo ha questo titolo: *de successione filiarum.* Si leggono ancora gli altri Editti, che e' fece ne' seguenti anni; poichè nel quinto del suo Regno ne promulgò un altro, che contiene sette altri capitoli: nell'ottavo, dieci: nel decimo anno, cinque: nell'undecimo, trentatrè: nel decimo terz'anno, cinque: nel decimoquarto, quattordici: nel decimoquinto, dodici: nel decimosesto, otto: nel decimosettimo, tredici: nel

(*a*) P. Warnefr. *lib.* 6. *cap.* 58. Bernard. Saccos *hist. Ticin. lib.* 9. *cap.* 5. Sigon. *ad A.* 713.

decimonono, tredici: nel ventunesimo, nove: nel ventesimosecondo, quattro: nel ventesimoterzo, cinque: ed alcuni altri ne promulgò negli anni seguenti. Di maniera che le leggi di questo Principe, siccome vengono registrate nello stesso Codice, che si conserva nell' Archivio della Cava, arrivano al numero di cento cinquantadue, alle quali nel Codice suddetto si veggono aggiunti sette altri capitoli, i cui titoli, o sommarj sono: *I. De Mercede Magistri. II. De Muro. III. De Annona. IV. De Opera. V. De Caminata. VI. De Furno. VII. De Putro.*

Di queste leggi, solamente 137. furono inserite nel volume delle leggi Longobarde dal suo Compilatore. Nel primo libro se ne leggono 48. e nel secondo 89. poichè nel terzo non ne abbiamo. La prima che si legge nel primo libro è sotto il *tit. de illicito consilio*: l'altra sotto il *tit.* 8. nove altre se ne leggono sotto il *tit. de homicidiis*: un' altra sotto quello *de Parricidiis*; un' altra sotto il titolo decimoquarto dell' istesso libro; quattro sotto quello *de injuriis mulierum*: tre nel titolo decimosettimo: una sotto il *tit. de Seditione contra Judicem*: altra nel titolo decimonono: un'altra sotto quella *de pauperie*: quattro nel titolo vigesimoterzo: dodici sotto quello *de Furtis, et servis fugacibus*: una sotto il *tit. de Invasionibus*: un' altra sotto il vigesimonono: altra sotto il *tit. de raptu mulierum*: un' altra sotto quello *de fornicatione*: tre sotto il *tit. de adulterio*: una nel titolo trigesimoquarto: e l'altra sotto quello *de Culpis servorum*, ch'è l'ultima del primo libro.

Nel secondo ne leggiamo assai più insino ad ottantanove; due sotto il titolo secondo; una sotto il terzo: tre nel quarto; una nel quinto: altra nel sesto: un' altra nel settimo: otto sotto il *tit. de prohibitis nuptiis*: una nel nono: un' altra nel decimo: altra nell' undecimo: tre sotto quello *de conjugiis servorum*: altra sotto il titolo decimoterzo: un' altra sotto quello *de donationibus*: un' altra sotto il *tit. de ultimis voluntatibus*: tre sotto il ventesimo: sedici nel *tit. de debitis, et guadimoniis*: una sotto quello *de Treugis*: due sotto il ventesimo quinto: un' altra sotto il ventesimo sesto: altra sotto quello *de depositis*: altra sotto il *tit. de rebus intertiatis*: sette nel *tit. de prohibita alienatione*: due sotto il trentesimo: una sotto quello *de prohibita alienatione servorum*: quattro sotto il *tit. de praescriptionibus*: due sotto quello *de Evictionibus*: quattro sotto l'altro *de Sanctimonialibus*: due nel *tit. de Ariolis*: quattro sotto il *tit. de Reverentia Ecclesiae, seu immunitatibus debita*: cinque sotto l'altro, *qualiter Judices judicare debeant*: una sotto il *tit. de consuetudine*; un' altra sotto quello *de Testibus*: quattro sotto il *tit. qualiter quis se defen. deb.* ed una in quello *de perjuriis*, ch'è il penultimo titolo del libro secondo.

Nel terzo, leggi di Luitprando non abbiamo, come quello che per lo più fu composto dalle leggi di quegl' Imperadori, che l'Italia, come successori de' Re de' Longobardi signoreggiarono, dopo avergli da questa Provincia discacciati: tutto che alcune pochissime leggi di Rotari, di Rachi, e di Astolfo pure i Compilatori v' inse-

rissero. Alcune altre leggi di questo Re possono vedersi appresso Marcolfo (*b*), e Goldasto.

Ma la saviezza che mostrò questo Principe in comporre il suo Regno con sì provide leggi, e tutti gli altri suoi pregj fur non poco oscurati dalla soverchia ambizione di dominare, e dal desiderio estremo di stendere i confini del suo Regno, oltre a quello, che i suoi predecessori gli avean lasciato, la quale portò egli tanto avanti, che finalmente cagionò ne' suoi successori la ruina dell'Imperio de' Longobardi in Italia; poichè non contento di aver ritolto al Pontefice Romano il patrimonio delle Alpi Cozie, che poco innanzi il Re Ariperto avea confermato alla Chiesa Romana: invase anche il patrimonio Sabinense; e tutto intento ad approfittarsi, e ad investigar qualunque opportunità d'ampliare il suo dominio, secondando gli avidi consigli con una presta, e destrissima esecuzione: gli venne fatto d'allargare grandemente il suo Regno sopra le rovine de' Greci. Tanto che la sua potenza rendutasi ormai sospetta a' Pontefici Romani, finalmente veggendo costoro depressa, e poco men che estinta in Italia l'autorità degl' Imperadori d'Oriente, e non fidandosi più de' Greci, ch' erano divenuti loro capitalissimi nemici, pensarono nella maniera che ora diremo, di ricorrere alle forze straniere per abbassare Imperio sì grande.

§. II. *Novità insorte in Italia per gli Editti di* Lione Isaurico.

Reggeva in questi tempi l'Oriente Lione Isaurico, il quale calcando le orme di Bardane soprannomato Filippico (che fu il primo Imperador d'Oriente, che cominciò a muover guerra alle Immagini) era chiamato Iconomaco, come colui, che fuor d'ogni misura, e sopra tutti gli altri avea quelle in odio, ed abbominazione; poichè pesuaso, con abbatterle, di discacciar l'Idolatria, che credette per l'adorazione, e culto delle medesime essersi introdotta nel Cristianesimo, si prometteva felicità nel suo Imperio; ed in premio di sì magnanima, e pietosa impresa, come e' la riputava, lusingavasi di dovere colla prosperità de' successi stendere il suo Imperio, reintegrargli l'Italia da' Longobardi occupata, ed alla pristina dignità, e grandezza restituirlo. Nè mancò chi per accrescer l'inganno, e la lusinga con presagi, ed auguri alcune volte dal caso confermati, glie ne promettesse facile, e sicuro adempimento; e la politica di questo Principe, la quale non può negarsi, che non sia stata grande, rimase da sì vani vaticinj delusa, e schernita; imperocchè non ponderando egli, che appresso i Popoli, e particolarmente agl' Italiani, sì strana, e nuova impresa dovea eccitar turbolenze, e tumulti grandissimi, siccome coloro, i quali avvezzi già per molto tempo nelle Chiese, ed altrove a venerar quelle Immagini, e a promettersi per l'intercessione de' loro prototipi felicità non meno spirituali, che temporali, non potevano i loro animi, percossi da

(*b*) Marcul. *tit.* 55. §. 4. Goldast. *tom.* . . .

sì strana novità, non riempiersi di grandissimo orrore in veggendo ardere per mano di uomini vilissimi, con sommo disprezzo abbattere, ed in minutissimi pezzi frangere quelle statue, che da' loro maggiori con ugual pietà, e magnificenza erano state ne' Tempj, e su le porte delle Città a pubblica venerazione collocate.

Nè certamente avrebbe giammai mente d'uomo potuto investigare novità più rimarchevole, o più penetrante di questa, per mettere in iscompiglio le Provincie tutte dell' Italia; avvegnachè l'altre eresie, non avendo avuto niente del popolare, e del tragico, ancorchè si fossero diffuse per la mente degli uomini, e precisamente l'Arriana: non portarono nel disseminarsi tanti tumulti, e sconcerti quanti ne dovea suscitar questa, la quale non poteva porsi in effetto, se non per mezzo di modi strepitosi, d'incendj, d'abbattimenti, e per altri tragici avvenimenti. Lione come Principe prudente, e savio, su 'l principio tenne perciò modi soavi, e placidi; procurò prima con ragioni, e scongiuri persuader negli altri quel ch'egli credeva; poi veggendo che ciò niente giovava, diede fuori un Editto, col quale non si comandava altro se non che si togliessero le Immagini da que' luoghi soliti, dove trovavansi riposte per esservi adorate, e si collocassero nella sommità de' Tempj, ove non potessero ricever culto, nè adorazione alcuna. Ma avendo da poi scorto negli animi di molti dell'orrore, anzichè avversione a cotali suoi ordinamenti: preso da stizza, e da furore, rompendo ogni maggior indugio, e deponendo qualunque moderazione: imperversò tanto nell'impresa, che fatto unire il Senato, con pubblica dichiarazione ordinò, che tutte le Immagini fossero abbattute, e che nè pur una ne fosse permessa dentro alle Chiese di Costantinopoli: essendo egli persuaso, che quanto più tardasse a condurre al suo fine questa eroica, e gloriosa operazione, tanto più sarebbe tardato a riceverne il premio, conforme alle concepute idee.

In Oriente a questo disegno dell' Imperadore si opposero Germano Patriarca di Costantinopoli, e S. Giovanni Damasceno; ma Lione fece deporre Germano, e nel 730. fece metter in suo luogo Anastasio. Sono alcuni che scrissero, che facesse ancora colla forza eseguire in Costantinopoli l' Editto, con far ardere, e rovesciare tutte le Immagini, e tutto ciò ch'era di rado, e pellegrino in quella Città, e che alla vista di tutto il mondo facesse anche abbattere la statua del Salvatore, che s'innalzava sopra la gran porta del palagio Imperiale fatta ivi ergere da Costantino il grande: altri riputano favoloso ciò che si narra dell' abbattimento della statua del Salvatore, e vogliono che in questi principj Lione non imperversasse tanto. Che che ne sia, egli voleva far valere il suo Editto, e che s' eseguisse non meno in Costantinopoli, ed in Oriente, che in tutte le altre Provincie dell' Occidente, ch'erano rimase sotto il suo dominio. Comandò per tanto gagliardamente a' suoi Ufficiali, ch'eran destinati al governo di quelle, che facessero nelle Città a loro soggette eseguir l'Editto, e sopra ogni altro impose a Scolastico Patrizio, che si trovava allora Esarca di Ravenna, che facesse eseguire puntual-

mente i suoi ordini, con far rovesciare in quella Città tutte le Immagini, senza permetterne alcuna.

Ma in Occidente, e particolarmente in Italia non pure non fu ubbidito l'Editto, ma vennero i Popoli in tanto abborrimento di quello, che apertamente proruppero in manifesta sollevazione. I Principi dell'Occidente che non erano sotto il di lui Imperio: i Longobardi Re d'Italia, ed i nostri Duchi di Benevento lo detestarono, nè vollero che ne' loro Dominj si ricevesse: questa stessa avversione era ne' Popoli soggetti all'Imperio Greco; nè tutti i sforzi degli Ufficiali, che volevan in tutti modi farlo eseguire, poterono giammai nulla spuntaro contra l'ostinata universal repugnanza. Niente valsero in Roma, ed in tutto il Ducato Romano; niente nel Ducato Napoletano, e negli altri Ducati, e Città che ubbidivano agl'Imperadori d'Oriente. Anzi l'Esarca Scolastico in Ravenna, volendo con violenza obbligare quel Popolo all'osservanza dell'Editto, cagionò più gravi, e dannevoli disordini; poichè avendo comandato, che a viva forza si rovesciassero in quella Città l'Immagini, eccitò tali tumulti, che il Popolo spinto a manifesta rivolta contra l'Imperadore, ridusse la cosa in tale estremità, che finalmente i Ravignani passarono sotto la dominazione di Luitprando. Imperocchè questo accortissimo Principe, che invigilava sempre ad ingrandire il suo Regno a danni dell'Imperadore, avendo intesa la sollevazione di coloro, portò subito l'assedio a quella Città, e strettala per mare, e per terra, dopo avere sconfitta l'Armata navale de' Greci, che veniva per soccorrerla, se ne rendè in pochi giorni padrone (*a*): molte altre Città dell'Esarcato tantosto renderonsi a lui; e finalmente ridusse l'Esarcato in forma di Ducato, ed agli altri Ducati de' Longobardi aggiunse questo, dandogli nuova forma, e ne creò Duca Ildeprando suo nipote (quegli che poi fu innalzato al soglio Reale), al quale, essendo ancor fanciullo, diede per Direttore Peredeo Duca di Vicenza.

Reggeva in questi medesimi tempi il Pontificato Romano Gregorio II. di questo nome il quale era succednto a Costantino nella Sede di Roma l'anno 714. Questi sebbene unito co' Romani si fosse grandemente opposto a' disegni di Lione; nulladimanco avendo sospetta, come ebbero sempre i suoi predecessori, la potenza de' Longobardi, non poteva soffrire che il loro Regno sotto Liutprando Principe ambizioso si stendesse tanto, che finalmente potesse portar la ruina della sua Sede, e del Pontificato. Per questi rispetti, come fece l'altro Gregorio, invigilava sempre agl' interessi degl' Imperadori Greci, che tenevano in Italia, e procurava che le loro forze non declinassero, affinchè potessero opponersi a' disegni de' Longobardi, e fosse l'autorità loro ritegno, e freno a tanta potenza: perciò si oppose al Duca di Benevento, ed ajutò i Greci Napoletani, perchè Cuma non fosse da' Longobardi Beneventani soggiogata. E quantunque per aversi egli dovuto opponere agli sforzi di Lione

(*a*) Anast. in Greg. II. P. Warn. *lib.* 6.

in queste novità dell'abbattimento delle immagini, fosse stato dall'Imperadore indegnissimamente trattato, sino a minacciarlo di volerlo scacciare dalla sua Sede, e di mandarlo in esilio (*b*); con tutto ciò posponendo le private ingiurie alla pubblica causa, dirizzò tutti i suoi pensieri per impedire la revolta de' Popoli d'Italia, che a lui ubbidivano, e per difendere le Terre dell'Imperio dall'invasione de' Longobardi.

Non aveva egli in Italia Principe vicino a chi potesse ricorrere per poter contra coloro fare argine. Le sole forze de' Greci non bastavano: la Repubblica di Venezia solamente, che da tenuissimi principj surta, in questi tempi erasi renduta di qualche considerazione in Italia vi restava, tanto che l'Esarca ivi erasi salvato; si raccomandò, e si rivolse per tanto Gregorio a' soccorsi de' Veneziani, ed avendo scritto una ben forte lettera ad Urso lor Duce, tanto fece, ed operò co' suoi uffiej, che finalmente ridusse i Veneziani a ristabilir l'Esarca in Ravenna, la quale essi con tanta celerità ritolsero a' Longobardi, che Luitprando da Pavia non potè mandarvi soccorso: furono dunque i Longobardi scacciati, rimanendo Ildeprando prigione in mano de' Veneziani, e Peredeo mentre fuggiva, fuvvi miseramente ucciso.

Credette il Papa, che Lione sarebbe stato riconoscente d'un servigio tanto considerabile; onde si mise a sollecitarlo più fortemente che mai per lettere (*c*) affinchè abbandonasse la sua impresa. Ma fu ben deluso Gregorio nelle sue speranze, poichè questo Principe, a cui era noto, che Gregorio più per proprio suo interesse, che per l'Imperio, erasi mosso in suo ajuto, irritato vie più in veggendo, che e' continuasse d'opporsi sempre più al suo disegno, e che con manifeste rivolte si tentasse scuotere il suo dominio; e conoscendo la fermezza del Papa, che l'avrebbe impedito per sempre, pensò seriamente a rimovere ogni ostacolo; e vedendo che sarebbe stata cosa difficile di venirne a capo colla forza, pensò di ricorrere alle arti, ed al tradimento. Il Ducato Romano, come s'è più volte detto, durava in Italia sotto la sua dominazione, e da lui si mandavano i Duchi a Roma per reggerlo. Era in questi tempi Duca di Roma Maurizio: a costui diede segretissimi ordini di favorire tre suoi Ufficiali, che si ritrovavano in Roma, i quali insidiando la vita del Pontefice, avevano data parola a Lione di condurlo in Costantinopoli vivo, o morto; ma non riuscito a costoro il disegno, e pensando l'Imperadore, che dalla negligenza de' suoi principali Ufficiali, fosse stato frastornato: inviò nell'anno 725. Paolo Patricio in Italia per comandar in Ravenna in qualità d'Esarca (*d*), al quale incaricò questo fatto, ed allora i tre congiurati tenendosi sicuri d'una potente protezione, si affrettarono di fare il disegnato colpo: ma prima che venissero all'esecuzione, la con-

(*b*) Sigon. *ad A.* 725.
(*c*) *Ep.* 1. *et* 2. *Greg. ad Lion.*
(*d*) Marq. Freher. in *Chronol. Esar. Rav.*

giura fu scoperta da' Romani vigilantissimi alla conservazione d' un Pontefice, ch' essi avevano tanto caro; ed avendone incontanente arrestati due, gli fecero subito morire; e l' altro che colla fuga erasi posto in salvo dentro un Monastero, quivi rendutosi Monaco finì i giorni suoi.

Intanto il nuovo Esarca, che veniva sollecitato da Lione con premurosissimi ordini di trovar ogni strada per avere in mano il Papa, vedendo riuscir vane tutte le sue arti, ed insidie, perchè il Papa era troppo ben guardato da' Romani, finalmente impaziente d' ogni indugio si risolse d' impiegar la forza aperta per mantener la parola, che egli aveva data a Lione di mettergli nelle mani Gregorio (*c*). Ragunò dunque più presto che gli fu possibile alcune truppe, raccolte parte da Ravenna, e parte dall' Armata, ch' egli teneva in piedi, per essere sempre in istato di difendersi dagl' insulti de' Longobardi vicini, e le mandò ad unirsi agl' Imperiali, ch' erano in Roma più deboli, con ordine di menar via il Papa, e di condurlo a Ravenna.

Ma Luitprando scaltro, ed accortissimo Principe, ancorchè si tenesse offeso da Gregorio, il quale aveva suscitati i Veneziani contro di lui per fargli perdere Ravenna, come la perdette: deliberò in questa necessità di soccorrere il Papa, ed i Romani contra i Greci, acciocchè tenendo in bilancio i due partiti, per gli ajuti più o meno forti, che lor avrebbe somministrati secondo le occasioni, venissero in questa divisione a poco a poco ad indebolirsi e gli uni, e gli altri, onde potesse poi della lor debolezza approfittarsi. Diede per tanto pronto ordine a' Governadori delle Piazze, ch' egli aveva ne' contorni di Ravenna, e di Roma, d' unirsi a' Romani, i quali con sì valido soccorso trovandosi più forti di quelli dell' Esarca, gli fermarono vicino Spoleto, e costrinsongli finalmente ad abbandonar la loro impresa, e a ritornare in Ravenna.

Lione intanto, il quale per altro nell' arte del regnare, e del dissimulare non era cotanto inesperto, ancorchè vedesse essergli sì mal riuscita la forza ed il tradimento, lasciossi talmente trasportar dalla collera, che non curando i danni gravissimi, che poteva portar seco una risoluzione tanto bizzarra, come era quella, che egli volle prendere, quando men dovea: credette che l' autorità sua per se sola, e disarmata, avrebbe fatto senza fatica ciò che non potè eseguire coll' armi, e colle insidie: perciocchè trascurato ogni rispetto, e consigliandosi solamente colla sua passione, reiterò quanto intempestivamente, altrettanto con molta veemenza, e fervore gli ordini all' Esarca di far pubblicare, ed eseguire in Roma, ed in tutte le Città del suo Imperio, che teneva in Italia, l' Editto, che poco anzi aveva in Costantinopoli formato. Conteneva l' Editto, come s' è detto, che si togliessero dalle Chiese tutte le Immagini, come tanti Idoli: prometteva di più ogni sorte di favore al Papa, purchè ubbidisse,

(*c*) Anastas. in *Greg. II.*

ed all'incontro lo dichiarava reo, e decaduto dal Pontificato, nel caso che ricusasse.

Non fu veduta mai più pronta, nè più generale, nè meglio concertata risoluzione di quella, che si fece per tutto, e principalmente a Roma, subito che vi fu pubblicato questo Editto.

Gregorio assicurato già degli animi di tutti disposti in suo ajuto, assicurato ancora da' Longobardi, e vedendo, che Lione non osservava più nè misura, nè modo, e che attaccava già apertamente non pur la sua persona, ma anche la Religione; si risolse d'impiegare alla prima tutta l'autorità sua Pontificale, e le armi spirituali del suo Ministero per impedire, che un così detestabile Editto non fosse ricevuto in Italia. Cominciò a scomunicare solennemente l'Esarca, e tutti i di lui complici Poi mandò lettere Apostoliche a' Veneziani, al Re Luitprando, ed a' Duchi de' Longobardi, ed a tutte le Città dell'Imperio, per le quali gli esortava a tenersi saldi, ed immobili nella fede Cattolica, e ad opporsi con tutte le forze all'esecuzione di questo Editto.

Queste lettere fecero tanta impressione sopra gli spiriti, che tutti i Popoli d'Italia, benchè di partiti differenti, e che spesso fra di loro guerreggiavano, come i Veneziani, Romani, e Longobardi: s'unirono tutti in un sol corpo, animato d'un medesimo spirito, che gli fece operare di concerto per difender la fede Cattolica, e la vita del Papa, protestando tutti insieme di voler conservarla sino ad esporre la propria per una causa sì gloriosa. Ma come è difficile nel calore d'un primo moto di conservar eziandio nel bene, le giuste misure, che egli dee avere; non si tennero ne' limiti d'una legittima difesa: perocchè non solo i Romani, e quelli di Pentapoli, ch'è oggidì la Marca d'Ancona, presero le armi, e s'unirono a' Veneziani, che furono i primi ad armarsi: ma portando più innanzi il loro zelo, scossero apertamente il giogo. Non contenti d'aver abbattute le Immagini di Lione, non vollero più conoscerlo per loro Imperadore, e si elessero da loro stessi nuovi Magistrati per governarsi nell'interregno, che pretendevano fare di propria loro autorità. Andarono anche più avanti, e portarono finalmente la cosa quasi all'ultima estremità; perciocchè eran risoluti di creare un altro Imperadore, e di condurlo a Costantinopoli con una potente armata, per metterlo nel luogo di Lione; ma il Papa non riputando questo consiglio opportuno, nè proprio di quel tempo, lo rifiutò, e vi si oppose in maniera, che non ebbe nessuno effetto (*f*).

Ma questo non impedì il destino di Lione, che terminò finalmente di fargli perdere in Italia l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, e mancò poco che non perdesse il Ducato di Napoli, e con esso tutta la sua autorità in Italia: perocchè sollevati i Popoli, tantosto si divisero in fazioni, e partiti. In Ravenna Paolo Esarca n'avea guadagnato molti, o per vile compiacenza, o per interesse, o per la speranza di salire in posti maggiori. Ma il contrario, che sosteneva il Papa più

(*f*) P. Warn. *lib.* 6. Begiao *lib.* 1. *Chron. Sigon. ad ann.* 726.

forte, e numeroso, non potendo soffrire l'Esarca, si sollevò, ed insorta una furiosa sedizione, anzi una specie di guerra civile, tra i due partiti, presero l'armi per distruggersi l'un con l'altro. La fazione de' Cattolici, come più forte, essendo nel conflitto rimasa superiore, fece strage grandissima di tutti gl'Iconoclasti, senza risparmiar nemmeno l'Esarca, che fu ammazzato in questo tumulto. Queste furono le cagioni, le quali fecero perdere agl'Imperadori d'Oriente molte Città della provincia Romana, ch'eran dell'Esarcato, e tutte l'altre Città della Marca, che si renderono a Luitprando Re de' Longobardi Imperocchè questo scaltro Principe, il quale non era per altro entrato in questa guerra, che per profittar dell'occasione d'ingrandirsi a' danni degli uni, e degli altri, non mancò di tirar tutto il vantaggio, ch'egli poteva sperare di questa rivolta, e di far valere il pretesto della Religione. secondo la massima della politica umana per conseguire i suoi fini. Fece dunque comprendere a questi Popoli, da una parte, che non potrebbono mai conservar la Religiore sotto un Imperadore non solamente Eretico, ma ancora Persecutor degli Ortodossi; e che dall'altra erano troppo deboli per resistere alle forze d'un sì potente Principe, dal quale potrebbono essere attaccati in un tempo, in cui altri interessi sarebbon forse d'impedimento a' loro amici di soccorrergli: dimodochè quelle Città non seguitando in questo movimento se non i consigli, che lor venivano ispirati dall'odio, e dal timore mischiati di zelo, e d'amore per la Religione, dopo avere scosso il giogo dell'Imperio, si misero sotto l'ubbidienza del Longobardo. Documento che può mostrare a' Principi quanto possa nell'animo de' Popoli la forza della Religione, e da ciò apprenderanno non potersi quella alterare, senza pericolo di violentemente scuotere fino da' primi cardini gli Stati da loro governati.

§. III. *Il Ducato Napoletano si mantenne nella fede di* Lione Isaurico.

Mancò poco, che, ciocchè i predecessori di Luitprando per lungo corso d'anni, e di guerre non poteron conseguire, egli in un tratto non ne venisse a capo, occupando il Ducato Napoletano, come avea fatto di molte Città dell'Esarcato di Ravenna. Era il Ducato di Napoli, come si disse, governato da un Duca, che anche da Costantinopoli solevan mandare gl'Imperadori Orientali, a' quali era sottoposto. Ne' tempi di Lione governava questa Città per l'Imperadore, *Esilarato* successore di Giovanni, il quale spinto da precisi ordini di Lione, sollecitava i Popoli della Campagna a ricevere l'Editto, ed a seguitare la Religione del loro Principe: aveva medesimamente subornati uomini per fare ammazzare il Papa, promettendo loro grandi ricompense, se facessero questo colpo, ch'egli diceva, esser assolutamente necessario per riposo d'Italia. Questa esecranda viltà scoperta da' Napoletani devotissimi, che furono sempre de' Pontefici, e tenacissimi in sostenendo la dottrina della Chiesa Romana; parve

loro così orrenda e mostruosa, che chiudendo gli occhi ad ogni altra considerazione, fuorchè a quella, che animava la loro indegnazione alla vendetta di questo attentato: presero le armi, ed eccitato avendo turbolenze, e tumulti, rivoltaronsi contra il Duca Esilarato, il quale non avendo di che far loro resistenza in una sì generale sollevazione, l'ammazzarono insieme con Adriano suo figliuolo; e ad uno de' suoi principali Ufficiali, ch'essi accusarono d'aver composto un sedizioso scritto contra il Papa, parimente tolsero la vita (*a*).

Ma i Napoletani non portarono più avanti il loro sdegno, nè mancarono alla fede dovuta al loro Principe, come fecero l'altre Città; ne vollero avere alcun ricorso a' Longobardi, i quali sebbene avessero subito aperti gli occhi a sì bella opportunità; nulladimeno i Napoletani per non irritar maggiormente lo sdegno dell'Imperadore, o come è più verisimile, essendo sempre stato fra questi due Popoli per le lunghe, e continuate guerre, odio implacabile, non vollero usar tanta viltà, di sottoporsi a' Longobardi, avuti da essi sempre per fieri, ed implacabili nemici. Tanto che non riuscì a Luitprando, nè a' Longobardi Beneventani di potersi approfittar di sì bella occasione. Per cotal modo si mantenne questo Ducato (quando tutte le altre Signorie che gl'Imperadori Orientali tenevano in Italia cominciavan a mancare) saldo, e costante nell'ubbidienza del suo Principe; onde in luogo d'Esilarato, sostituendosi Pietro per Duca di questa Città, continuarono essi a vivere sotto l'Imperio de' Greci, infinattanto che da' Normanni non fu il lor Ducato, dopo il corso di molti, e molti anni, a' Greci finalmente tolto, come diremo ne' seguenti libri.

Lione stordito alla notizia d'una sì generale rivoluzione, in vece di levar la cagione d'un sì gran male, non fece altro, che maggiormente innasprirlo, fin a renderlo incurabile; ciocchè finalmente fecegli anche perdere il Ducato di Roma, senza speranza di più ricuperarlo: e che l'avrebbe anche interamente spogliato di quello di Napoli, e di tutta l'autorità sua in Italia: se la costanza de' Napoletani, e l'avversione, ch'essi tenevano a' Longobardi non l'avesse impedito. Egli imperversando sempre più contro alla vita del Pontefice, credendolo autore di tutti questi mali, subito ch'ebbe intesa la morte di Paolo Esarca, e la sollevazione della Campagna contra il Duca di Napoli, mandò nell'anno 727. l'Eunuco *Eutichio* in Ravenna in qualità d'Esarca (*b*), uno de' più scellerati uomini della Terra, e de' più atti ad eseguire le più empie, e più difficili imprese. Si sforzò costui di corrompere i Governadori delle Piazze, ch'erano sotto la dominazione de' Longobardi ne' contorni di Napoli, e di Roma, solamente per obbligargli a dissimulare, ed a non far tutto quello, che potrebbero per difendere il Papa; ma non ebbe questo vile artificio tutto il successo, ch'egli n'aspettava; poichè un uomo mandato da questo Eunuco segretamente a Roma, fu preso da' Ro-

(*a*) Sigon. *ad ann.* 726. Maimb. *hist. Iconocl.*
(*b*) Freher. *in Chronog. Esarc. Raven.*

mani, e trovatolo carico degli ordini espressi dell' Imperadore a tutti i suoi Ufficiali di porre a rischio ogni cosa, per ammazzare il Papa: furono per porlo in pezzi, se Gregorio non l'avesse impedito, contentandosi solo di scomunicare Eutichio (c).

§. IV. *Origine del Dominio Temporale de' Romani Pontefici in Italia.*

Trovavasi veramente Gregorio in angustie grandi, poichè se bene Luitprando co' Longobardi mostravano di difenderlo contra gli sforzi di Lione, conosceva però assai bene, che questo zelo lo dimostravano non tanto per di lui servigio, e conservazione, quanto per approfittarsi sopra l' altrui discordie; per la qual cagione non avea in che molto fidarsi di loro, come l' evento il dimostrò. Quindi i Romani abbominando dall' un canto l' empietà di Lione, alla quale voleva tirargli per quel suo Editto, e dall' altro essendo loro sospetta l' ambizione di Luitprando, che non cercava altro in questi torbidi, che d' impadronirsi del Ducato Romano; si risolsero finalmente, scosso il giogo di Lione, mantenersi uniti sotto l' ubbidienza del Papa, al quale giurarono di volerlo difendere contra gli sforzi, e di Lione, e di Luitprando. Questa fu l' origine, e questi furono i primi fondamenti, che si buttarono, sopra de' quali col correr degli anni venne a stabilirsi il dominio temporale de' Pontefici Romani in Italia. Cominciò il lor dominio da questo interregno, che fecero i Romani, i quali liberatisi da Lione, eran tutti uniti sotto il Papa lor Capo, ma non già ancora lor Principe.

Ma non perchè tanta avversità a' suoi disegni scorgesse Eutichio, si perdè d' animo a proseguire il suo disegno; imperocchè rifatta, come potè meglio la sua armata, si portò in Ravenna, e durando ancora le fazioni in quella Città, gli fu facile, veggendosi i suoi partiggiani soccorsi con sì valide forze ricuperarla, e ridurre i Ravignani nella fede del suo Principe. Questi ponderando, che tutta l' Italia era per lui perduta, e che non potrebbe mai opprimere il Papa, e l' ostinazione de' Romani, sempre che Luitprando era per soccorrergli: impiegò tutta la sua destrezza, e politica per distaccar questo Principe dagl' interessi del Pontefice, e de' Romani, ed obbligarlo ne' suoi. Erasi in questo incontro ribellato a Luitprando, Trasimondo Duca di Spoleto, e trovandosi Luitprando impiegato a reprimer la costui fellonia, ardeva di desiderio di farne aspra, e presta vendetta. Si era ancora il Re accorto per la resoluzione ferma de' Romani di darsi al Papa, che niente potrebbero giovargli con essi le arti, e le lusinghe per tirargli alla sua ubbidienza, ma che restava la sola forza per far questo colpo. Per questi rispetti offerendogli l' Esarca il suo esercito per reprimere prima la fellonia di Trasimondo, come che non per altri fini s' era intrigato in questa guerra, che per approfittar delle

(c) Sigon. *ad an.* 727.

occasioni, ch'ella gli avrebbe somministrate di tirar grandi vantaggi o dall'una, o dall'altra parte: non ebbe Eutichio a durar molta fatica per tirarlo ne' suoi disegni, per questo dimenticatosi dell' obbligo, ch' egli aveva co' Romani, e della parola da lui data di difendere il Papa, e la Religione contra gl' insulti dell' Imperadore, accettò queste offerte, e conchiuse con Eutichio il trattato, il quale in fatti congiunse tosto la sua armata a quella del Re, e seguitollo alla guerra, ch' egli andò a portare contra il Duca di Spoleti suo ribelle; la quale non durò troppo, poichè Trasimondo restò così sorpreso di questa colleganza, la quale non aspettava punto, che subito che Luitprando fu arrivato innanzi Spoleti, venne a gittarsi a' di lui piedi, chiedendogli perdono, e l'ottenne: fu medesimamente ristabilito nel suo Ducato, facendo di nuovo al Re il giuramento, e dandogli ostaggi della sua fedeltà.

Mancata così tosto l' occasione d'impiegar le armi contra ribelli, in adempimento del trattato con Eutichio, furon quelle voltate contra i Romani, e venne Luitprando con le due armate a presentarsi sotto Roma, accampandosi nelle praterie di Nerone, che sono tra 'l Tebro, e la Chiesa di S. Pietro, dirimpetto al Castel S. Angelo. Presentendo Gregorio l' apparecchi di Luitprando, aveva fatto munire, come potè il meglio la Città di Roma; ma scorgendo, che mal colla forza poteva resistere a tanto apparato di guerra, avendo innanzi gli occhi l' esempio del Duca di Spoleti, che colle preghiere ottenne dalla pietà di Luitprando quel, che non avrebbe potuto sperar colle armi, volle imitarlo, e senza consultar la prudenza umana, la quale non poteva mai persuadere, ch' egli fosse andato a mettersi nelle mani de' suoi nemici, senza grandi precauzioni, e senza aver ben prima prese le sue misure: accompagnato dal Clero, e da alcuni Baroni Romani andò egli stesso a trovare il Re. Sorpreso Luitprando da quest' atto non preveduto, non potè resistere agl' impulsi della cortesia, che gli erano molto naturali, e di riceverlo con tutto il rispetto dovuto alla santità della vita, ed all' augusto carattere del sovrano Pontificato. Allora fu, che Gregorio pigliando quell' aria di Maestà, che la sola virtù suprema accompagnata da una sì alta dignità può ispirare: cominciò con tutta la forza immaginabile temperata con una grave benignità a spander fiumi d' eloquenza, rimproverandogli la fede promessa: il torto che faceva alla Religione, della quale era tanto zelante, e ponendogli avanti gli occhi i danni gravissimi, che poteva apportare al suo Regno, se mancasse di protegger la Chiesa; lo scongiurava a desistere dall' impresa, altrove le sue armi rivolgendo. Luitprando o tocco internamente da' stimoli di Religione, o che vedesse in quell' istante molte cose, ch' egli non aveva considerate nell' ardore della sua passione, o perchè siccome gli uomini non sanno essere in tutto buoni, nemmeno sanno essere in tutto cattivi: rimase così tocco di queste dimostranze di Gregorio, che senza pensare, nè a giustificar la sua condotta, nè a cercare scusa per metter in qualche modo a coperto l' onor suo: gettossi alla presenza di tutti

a' di lui piedi, e confessando il suo errore, protestò di voler ripararlo allora, e di non mai soffrire per l' avvenire, che si facesse alcun torto a' Romani, nè che violasse nella di lui persona la maestà della Chiesa di cui era egli padre, e capo. Ed istando l' Esarca che s' adempiessero gli ordini dell' Imperadore (*a*), non solo non vi diede orecchio, ma per dare al Papa un più sicuro pegno della sua parola, pregollo che andassero insieme nella Basilica di S. Pietro, la qual' era ancora in quel tempo fuori delle mura della Città, e quivi in presenza di tutti i capi della sua Armata, che l' avevano seguitato, fattosi disarmare, pose sopra il sepolcro dell'Apostolo le sue armi, la cinta, e la spada, il bracciale, l' ammanto regale, la sua corona d' oro, ed una Croce d' argento: supplicò da poi il Papa, che ricevesse nella sua grazia l' Esarca Eutichio, di cui non potevasi più temere, quando non avesse l' ajuto de' Longobardi. Gregorio sperando sempre, che Lione avrebbe un dì riconosciuti i suoi errori, acconsentì a questa dimanda, dimodochè ritiratosi Luitprando coll' esercito ne' suoi Stati, l' Esarca fu ricevuto in Roma, e trattennevisi qualche tempo molto quieto in buona intelligenza col Papa; in guisa che essendo succeduto medesimamente in questi tempi, che un impostore, il quale facevasi chiamar Tiberio, e che vantavasi della stirpe degl' Imperadori, aveva sedotti alcuni Popoli della Toscana, che lo proclamarono Augusto (*b*): Gregorio che non trascurava occasione d' obbligarsi Lione, veggendo che l' Esarca n' era entrato in pensiero per non aver forze bastanti ad opprimerlo: si maneggiò tanto appresso i Romani, che l' accompagnarono in questa guerra contra il Tiranno, il quale fu assediato, e preso in un Castello: donde fu mandata la di lui testa all' Imperadore.

Ma Lione indurato sempre più, portò la sua passione fino all'ultime estremità, perchè in Oriente, ove era più assoluto il suo Imperio, e che non aveva chi se gli opponesse, riempiè di stragi, di lagrime, e di sangue il tutto: fece cancellar quante pitture erano in tutte le Chiese: indi fece pubblicar un ordine, col quale s' incaricava a tutti gli abitanti, principalmente a quelli, che avevan cura delle Chiese, di riporre nelle mani de' suoi Ufficiali tutte le Immagini, acciocchè in un momento potesse purgar la Città, facendole bruciare tutte insieme. Ma l' esecuzione riuscendo strepitosa, non perdonandosi nè a sesso, nè ad età; fu questa finalmente la cagione, che senza speranza di riacquistarlo fece perdere a Lione, ed a' suoi successori ciò che restava loro in Occidente. Imperocchè il Papa disperando all' intutto la riduzione di questo Principe; e temendo che un giorno non si facesse nelle Provincie d' Occidente ciò, che egli vedeva con estremo dolore essersi fatto in quelle d' Oriente: rallentò quel freno che e' per lo passato avea tenuto forte a non permettere, che i Romani scotessero affatto il giogo del lor Principe, ma lasciando al loro

(*a*) Sigon. *ad A.* 729.
(*b*) Anast. Bibliot. *in Greg. II.*

arbitrio di far ciò, che volessero: approvò finalmente quello che egli insino allora erasi sempre studiato impedire, e ciò che i Popoli aveano già cominciato a fare da loro stessi; onde i Romani, tolta ogni ubbidienza a Lione, si sottrassero affatto dal suo dominio, impedendo che più se gli pagassaro i tributi, e s' unirono insieme sotto l' ubbidienza di Gregorio come lor Capo, non già come lor Principe.

Alcuni nostri Scrittori, per l' autorità di Teofane, Cedreno, Zonara, e di Niceforo Autori Greci, e che fiorirono molto tempo dopo Gregorio, Paolo Warnefrido, ed Anastasio Bibliotecario: rapportano, che i Romani, scosso il giogo, elessero Gregorio per lor Principe dandogli il giuramento di fedeltà; e che il Papa accettato il Principato di Roma ordinasse a' Romani, ed a tutto il resto d' Italia, che non pagassero più tributo all' Imperadore, e che di più assolvesse dal giuramento i vassalli dell' Imperio: scomunicasse con pubblica, e solenne celebrità l' Imperador Lione: lo privasse non pur de' Dominj, che egli avea in Italia, ma anche di tutto l' Imperio: e che quindi fosse surto il dominio independente del Papa sopra di Roma, e del suo Ducato: che poi per la munificenza di Pipino, e di Carlo Magno si stese sopra l' Esarcato di Ravenna, di Pentapoli, e di molte altre Città d' Italia.

Gli Scrittori Franzesi, fra' quali l'Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca (*c*), e que' due celebri Teologi Natale, e Dupino (*d*), niegano che Gregorio savio, e prudente Pontefice avesse dato in tali eccessi: le Epistole di questo stesso Pontefice (*e*), Warnefrido, Anastasio Bibliotecario, Damasceno, l' Epistole ancora di Gregorio III. e di Carlo Magno a Costantino, ed Irene, convincono per favolosi questi racconti; per la testimonianza de' quali tanto è lontano, che Gregorio avesse scomunicato Lione, accettato il Principato di Roma, sciolti i vassalli dell' Imperio dal giuramento, e da' tributi, e deposto l' Imperadore: che anzi ci accertano, che Gregorio, ancorchè in mille guise offeso, fosse stato sempre a Lione ufficioso, e riverente, ed avesse in tutte le occasioni impedite le rivolte de' popoli, e procurato, che non si sollevassero contro al lor Principe. Si oppose egli è vero agli Editti di Lione per l' abolizione delle Immagini, comandando che non s' ubbidissero, ed esortando quel Principe, che lasciasse il disegno in cui era entrato; ma appresso sì gravi Autori non si legge, che lo scomunicasse. Il primo Pontefice Romano, che si diè vanto di aver adoperati i suoi fulmini sopra le teste Imperiali, fu il famoso Ildeprando Gregorio VII. come noteremo a suo luogo, non già Gregorio II. Ciò che più chiaro si manifesta per quello, che scrive Anastasio (*f*), narrando che avendo Lione deposto dal Patriarcato di Costantinopoli

(*c*) P. de Marca *de Concord. Sacer. et Imp. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 2.
(*d*) Dup. *de Antiq. Eccl. disc. diss.* 7.
(*e*) Greg. II. *in Ep.* 1. *ad Leonem.*
(*f*) Anast. Bibliotec. *ad A.* 653.

Germano, per non aver voluto acconsentire all' Editto, e sustituito Anastasio Iconoclasta: dice egli che Gregorio scomunicò bene si Anastasio perseverando nell' errore, ma che all' Imperadore solo sgridava con lettere, ammoniva, esortava, che desistesse dall' impresa, non già che lo scomunicasse, come scrisse di Anastasio. Più favolosa è la deposizione, che si narra fatta da Gregorio, poichè questo Pontefice riconobbe Lione per Imperadore finchè visse; e lo stesso fece il suo successore Gregorio III. il quale comunicò col medesimo, e di lui si leggono molte lettere dirizzate all' Imperadore piene di molta umanità, e riverenza. Anzi tanto è vero che lo riconobbe sempre per tale, che le date delle sue lettere portano gli anni del suo Imperio, come è quella di Gregorio dirizzata a Bonifacio, *Imperante Domino piissimo Augusto Leone, Imperii ejus XXIII.* (*g*).

I nostri moderni Scrittori Latini, tratti dall' autorità di que' Greci, riceverono come vere le loro favole; ma non avvertirono, che dovea preponderare assai più l' autorità de' nostri antichi Latini Scrittori, che fiorirono prima, e che narravano cose accadute in tempo, ed in parte da loro non cotanto rimota, e lontana. Non avvertirono ancora, che i Greci di quegli ultimi tempi, oltre al carattere della loro Nazione, che gli ha sempre palesati al Mondo mendaci, e favolosi, erano tutti avversi alla Chiesa Romana, e per commuover gli animi di tutti ad odio, e per recar invidia a' Pontefici Romani, gli rappresentarono al Mondo per autori di novità, e di rivoluzioni, imputando ad essi la ruina dell' Imperio d' Occidente, accagionandogli di Novatori, ambiziosi, usurpatori dell' autorità temporale de' Principi: e che mal imitando il nostro Capo, e Maestro Giesù, fossero divenuti da' Sacerdoti, Principi.

Le favole di questi Greci scismatici furono poi con avidità, e con applauso ricevute da' moderni Novatori, e da' più rabbiosi eretici degli ultimi nostri tempi. Essi ancora, per l' autorità di costoro, vogliono in tutti i modi, che veramente Gregorio scomunicasse Lione, che assolvesse i Vassalli dell' Imperio dal giuramento, che deponesse l' Imperadore, ordinasse che non se gli pagassero i tributi, e che da' Romani ribellanti essendogli offerta la Signoria di Roma, avesse accettato d' esserne Signore, onde ne divenisse Principe. Spanemio (*h*), fra gli altri, si scaglia contra gli Scrittori Franzesi, che hanno per favolosi nella persona di Gregorio questi racconti: dice che essi scrivendo sotto il Regno di Lodovico il Grande, han voluto negar questi fatti, *ne sub Ludovico Magno in Romano Pontefice hujusmodi potestatem agnoscere viderentur*: ma essi intanto vogliono che fossero veri, per farne un tal paragone tra Cristo Signor Nostro, ed il Pontefice Romano. Cristo, volendo quella innumerabile turba, tratta da' suoi miracoli farlo Re, tosto

(*g*) Greg. III. *Ep.* 3. *ad Bonifac.* P. de Marca *de Conc. Sac. et Imp. l.* 3. *cap.* 11. *num.* 5.

(*h*) Spanem. *contra Maimburg. in Histor. Imag. pag.* 52.

fuggì, e loro rispose, che il suo Regno non era di questo Mondo. Il Papa, avendo i ribellanti Romani scosso il giogo di Lione, ed offerto il Principato a Gregorio, tosto acconsentì, e ne divenne Principe. Cristo espressamente comandò che si pagasse il tributo a Cesare: il Papa ordinò, che non si pagassero più i tributi a Lione, per queste e simili *antitesi*, per queste vie, non tenendo nè modo; nè misura han prorotto poi in quella bestemmia di aver il Papa per Anticristo.

Or chi crederebbe, che i più parziali de' Greci scismatici, ed i maggiori sostenitori di questi rabbiosi eretici, sieno ora i moderni Romani, e gli Scrittori più addetti a quella Corte? Questi, ancorchè ad altro fine, pur vogliono, che Gregorio avesse scomunicato Lione, avesselo deposto, comandando, che non se gli pagasse il tributo, e quel che è più, che offerendosegli il Principato da' ribellanti Romani l'avesse accettato; onde surse il dominio temporale de' Romani Pontefici in Italia. Ecco per tacer degli altri, come ne scrive il nostro istorico Giesuita Autor della nuova Istoria Napoletana (*i*): *Tum tandem Romani Orientalis Imperii jugum excusserunt, Gregorium Dominum salutarunt, eique Sacramentum dixerunt, ec. Gregorius oblatum ultrò Principatum suscepit: quem non arma, non humanae vires, artesque, sed populorum studia anno 727. auspicatò contuleruni.* Questo principio appunto vorrebbero gli Eretici dare al dominio temporale de' Papi, fondarlo su la fellonia de' Romani, e che Gregorio mal imitando Cristo Nostro Signore avesse accettato il Principato, ed il *Servo de' Servi* fosse divenuto *Signore*. Ma per quelche diremo più innanzi, si conoscerà chiaramente, che se bene da questi deboli principj si cominciasse, non fu però che il Papa acquistasse allora la Signoria di Roma: ma ben molti anni in appresso; nè con tutto l'interregno che far pretesero i Romani di loro propria autorità, mancarono affatto gli Ufficiali dell'Imperador Greco in Roma; e possiamo con verità dire, che i primi acquisti furono nell'Esarcato di Ravenna, in Pentapoli, e poi nel Ducato Romano per quelle occasioni, che saremo or ora a narrare, non già nella Città di Roma.

§. V. *Primi ricorsi avuti in Francia da Papa* Gregorio II. *e dal suo successore* Gregorio III.

L'Imperador Lione avvisato di questi successi di cotanta importanza, imperversando assai più contro al Pontefice, confiscò immantenente tutti i Patrimonj che in Sicilia, nella Calabria, e negli altri suoi Stati possedeva la Chiesa Romana; e già s'apprestava con potente armata di punire la fellonia de' Romani, ridurre l'altre Terre al suo Imperio, e prender aspra vendetta del Papa, ch'ei reputava l'autore di tutte queste rivolte: per la qual cosa Gregorio conoscendo, che un colpo di tanta importanza avrebbe potuto cadere sopra di lui, ed

(*i*) Giannettas. *hist. Neap. lib.* 5. *pag.* 94.

opprimerlo, se non fosse stato sostenuto da una potenza, che potesse opporsi con vigore a quella di Lione: pensò di scegliere un Protettore, dove trovasse tutto il sostegno, e l'appoggio necessario. Non poteva fidarsi de' Longobardi, de' quali con lunga sperienza aveva conosciuti i disegni, e provata l'infedeltà. I Veneziani, benchè zelantissimi per la difesa della Chiesa, non erano ancora così ben forti in Italia, per contrastare soli a tutte le forze del Greco Imperadore, particolarmente quando fossero in diffidenza de' Longobardi, ch'erano fastidiosi vicini. E in quanto alla Spagna, ella era in un lagrimoso stato il quel tempo, e poco men che tutta oppressa da' Saraceni. Risolse per tanto d'aver ricorso alla potenza de' Franzesi, la cui costanza nella Fede Cattolica era stata sempre fermissima. Erano questi già da più di quindici anni governati da Carlo Martello, il quale, per la insufficienza, e poco spirito del Re, assunto al primo onore del Regno di Maggiordomo della Casa Reale, reggeva con assoluto arbitrio quel Reame, e fatto celebre per mille gloriose spedizioni di guerra nelle Gallie, e nella Germania, e sopra tutto per la memorabile sconfitta data a' Saraceni ne' Campi di Turone, era reputato universalmente il primo Capitano, ed il vero Eroe del suo tempo.

A questo gran Principe mandò Gregorio, ciò che nissuno Papa avea ancora fatto, una magnifica ambasceria con molti belli doni di divozione per ricercarlo di soccorso contra gli attentati di Lione, e di ricevere i Romani, e la Chiesa sotto la di lui protezione (*a*). Furono i Legati ricevuti da Carlo con onori straordinarj, e con magnificenza degna del più augusto Principe del suo secolo; ed in poco tempo fu conchiuso il trattato, per cui obbligavasi Carlo di passare in Italia per difendere la Chiesa, ed i Romani, se venissero ad essere attaccati da' Greci, o da' Longobardi: ed i Romani all' incontro di riconoscerlo per loro Protettore con deferirgli l'onore del Consolato, come altre volte aveva fatto l'Imperador Anastasio al gran Clodoveo, da poi ch'ebbe sconfitti gli Westrogoti. E rimandati i Legati pieni di ricchi donativi, e soddisfatti d'una sì felice negoziazione; Gregorio non avendo più che temere per la Chiesa, alla quale lasciava un così potente protettore, finì i giorni suoi nell'anno 731. con fama d'un Pontefice di rare, ed eminenti virtù, che li fecero meritare sopra la Terra gli onori, che non si rendono se non a' Santi del Cielo.

Successe nel Pontificato Gregorio III. di cui altri (*b*) scrissero, essere stata questa Legazione mandata a Carlo Martello, per occasione, che Luitprando sconfitto Trasimondo Duca di Spoleti, che di nuovo erasi a lui ribellato, profittando al solito delle vittorie, si fosse portato ad invadere di bel nuovo il Ducato Romano, irritato contra Gregorio III. che avea accolto il ribelle, e si fosse avanzato a porre la seconda volta l'assedio a Roma, e che non essendo al Papa giovate le preghiere, e l'eloquenza, come al suo predecessore: finalmente al

(*a*) Zonar. Append. *ad Greg. Turon.*
(*b*) Sigon. *ad a.* 739.

soccorso di Carlo si fosse rivolto, per la cui mediazione ottenne, che Luitprando contento solo di quattro Città, sciogliesse l'assedio, e lasciasse a' Romani, ed al Papa Roma col rimanente di quel Ducato. Che che sia di ciò, egli è certo, che per questi ricorsi comin iarono i Franzesi ad intrigarsi negl'interessi d'Italia, per li quali con reciproco ajuto, e cospirando ciascuna delle Parti a' proprj avanzamenti, finalmente discacciati i Longobardi, furon essi veduti dominare l'Italia: essersi da' Merovingi nella stirpe de' Carolingi trasferito il Reame di Francia; ed all'incontro i Pontefici Romani essersi stabiliti in Roma, e nel Ducato Romano, con molta parte ancora dell'Esarcato di Ravenna, e di Pentapoli: come più innanzi diremo.

§. VI. Costantino Copronimo *succede a* Lione *suo Padre; e morte di* Luitprando *Re de' Longobardi.*

In tanta turbazione essendo le cose d'Italia, e con varj accidenti sempre più deteriorando le forze dell'Imperadore Lione, era solamente rimasa quivi una immagine della sua autorità. L'Esarcato di Ravenna, scantonato in gran parte dalle conquiste de' Longobardi, già minacciava la total rovina senza speranza di riaversi: il Ducato Romano era nelle mani de' Romani, e del Pontefice lor Capo, a' quali ubbidiva; e se bene rimanessero ancora in Roma alcuni vestigj della sopranità, tenendovi ancora Lione i suoi Ufficiali: vi era nondimeno il suo Imperio così debole, che ben mostrava di dovere in breve rimaner affatto estinto: nel solo Ducato Napoletano, nella Calabria, e ne' Bruzj, e nelle altre Città marittime del Regno, che non ancora erano pervenute nelle mani de' Longobardi Beneventani, esercitava egli il pieno potere, e dominio. Ma morto Lione Isaurico in quest'anno 741. e succeduto nell'Oriente Costantino Copronimo suo figliuolo, diedesi l'ultima mano alla fatal ruina; poichè Costantino non avendo niente delle buone qualità, che aveva avuto suo padre, lo superò infinitamente nelle ree; e se si voglia in ciò prestar fede a' Greci Scrittori, egli fu il più scellerato, e sozzo mostro che avesse giammai avuto la Terra (*a*). Appena si vidde solo Imperadore, che imperversando assai peggio di suo padre contra le Immagini, diede fuori un Editto, col quale non solamente condannava le Immagini de' Santi, ma proibiva d'invocargli, e di dar loro titolo di Santo; e portando più avanti il suo furore, imperversò ancora contra le loro reliquie, sino ad ordinare i maggiori oltraggi, e disprezzi del Mondo. Perseguitò per tanto i defensori delle Immagini, e mandò per questa cagione molti Vescovi in esilio. Ma si rendè vie più empio, e da tutti abborrito per l'odio da lui conceputo contro alla Madre di Dio, proibendo che si celebrasse festa alcuna a di lei onore, e che non s'implorasse l'ajuto di Dio per la di lei intercessione, asserendo non aver ella nessun potere nel Cielo, nè sopra la Terra.

(*a*) Sigon. *ad A.* 741.

Questa esecranda impietà, unita alle tante altre peggiori praticate in appresso, ed a tanti abbominevoli suoi vizj, lo rendè così odioso a' sudditi, che non pur gli fecero perdere quell' ombra di dominio, ch' e' teneva in Roma, ed in Ravenna, ma mancò poco che non perdesse insieme tutto l' Imperio.

Era nell' istesso anno, che morì Lione, trapassato anche Gregorio III. ed assunto al Pontificato Zaccharia: ebbe a costui la Chiesa Romana molto più: che a' due Gregorj, il dominio temporale, che sopra le spoglie dell'Imperio Greco seppe parte ristabilire, e molto più acquistare; imperocchè questi appena assunto al trono, mandò Legati a Luitprando a chiedergli le quattro Città, che per la mediazione di Carlo Martello erangli state lasciate quando la seconda volta sciolse da Roma l' assedio. E se bene da Luitprando fossero i di lui Ambasciadori ricevuti con onore, e n' avessero riportata qualche speranza per la restituzione, con tutto ciò Zaccharia vedendo l' affare mandarsi in lungo, volle anche egli imitar Gregorio II. e portatosi di persona con tutto il Clero Romano a ritrovare il Re, ricevuto da costui con straordinarj segni di stima: furono così forti, ed efficaci i suoi ufficj, che non solamente ottenne dalla pietà di questo Principe la dimandata restituzione, ma stabilita tra loro la pace per venti anni, riebbe ancora il patrimonio Sabinese, e molti altri acquisti fece oltre ad ogni sua espettazione. E fu cotanto fortunato questo Pontefice appresso Luitprando, ed in tanta sua buona grazia, che avendo in questi ultimi tempi del suo Regno, di riposo impaziente, conforme al suo natural costume, voluto attaccar di nuovo Ravenna: Eutichio Esarca essendo ricorso alla mediazione del Papa, operò costui tanto con Luitprando, che fecelo astenere da quella impresa, e restituire anche alcuni luoghi occupati, e prima d' ogni altro Cesena.

Ma ecco, che mentre queste cose succedono in Italia, Luitprando dopo aver regnato 32. anni, finì i giorni suoi in Pavia nel mese di Luglio dell' anno 745. (*b*) morte quanto improvisa, altrettanto a' Longobardi dolorosissima, da' quali non abbastanza compianto, con solenne pompa fu sepolto nel Tempio di S. Adriano Martire in Pavia con elogio ricolmo di eccelse lodi (*c*). Principe, se ne togli la soverchia ambizione del dominare, fornito di tutte le perfezioni desiderabili in un Re, o per la pace, o per la guerra: egli Capitano quanto valoroso, altrettanto fortunato nelle sue imprese: dilatò i confini del suo Regno (*d*) e nudrito sin da fanciullo in mezzo all'armi, non aveva niente di fiero, e di feroce, anzi cortesissimo, ed inchinato sempre ad usar clemenza, anche verso coloro, che l' avevano offeso: egli savissimo, fu più abile di quanti erano del suo Consiglio. Le sue leggi tutte savie, e prudenti; e quantunque non avesse coltivato il suo spirito collo studio delle buone lettere, aveva egli pure trovato da se stesso nel suo proprio fondo tutta la forza, e sottigliezza d' un filosofo.

(*b*) Erchemp. *pag.* 5. *apud* Camil. Pelleg. *hist. Princ. Longob.*
(*c*) P. Warn. *de gest. Long. lib.* 6. *cap.* 58. *seu* 19.
(*d*) Erch. apud. Pelleg. *pag.* 5. *loc. cit.*

Della sua pietà verso Dio restano ancora insigni monumenti: egli magnifico in fondando grandi Chiese, e belli Monasterj, de' quali Warnefrido (*e*) rapporta il numero, ed ancora oggi in Lombardia se ne ammirano i vestigj: egli casto, e misericordioso co' poveri. e d'un così buon naturale, che di quanti Principi Longobardi ressero l'Italia, meritamente a lui tutti gli Scrittori rendono il vanto maggiore. Lasciò il Regno ad *Ildeprando* suo nipote, che negli ultimi anni di sua vita volle anche averlo per compagno; ma durò poco la costui signoria: poichè appena scorsi sette mesi (*f*), che i Longobardi, non potendo per la sua inettitudine promettersi di lui felice, e buon governo, lo discacciarono dal solio, ed in suo luogo innalzarono Rachi Duca del Friuli, Principe adorno di nobili virtù, e d'incomparabile pietà.

CAP. I.

Di RACHI *Re de' Longobardi, e sue Leggi.*

Rachi con incredibile piacere di tutti assunto al Trono regale nell'anno 744. diede ne' primi anni del suo Regno saggi ben chiari del suo animo quieto, ed inchinevole ad ogni studio di pace; poichè fermò con Zaccharia la pace, che avea Luitprando pochi anni prima pattovita; e seguitando l'esempio degli altri Re Longobardi, volle anche aggiungere nuove leggi a quelle de' suoi predecessori, ed ammollire il rigore, che in alcune di esse era ancor rimaso. Egli avendo convocati in Pavia nell'anno 745. gli Ordini del Regno le stabilì, e per un suo Editto, secondo il costume de' suoi maggiori, le fece promulgare per tutto il suo Regno. Questo Editto ancora si legge intero nel più volte mentovato Codice Cavense, il qual contiene undici capitoli, il primo comincia: *Ut unusquisque Judex in sua Civitate debeat quotidie in judicio residere*: e l'ultimo ha questo *tit. de Arimanno quomodo cum Judice suo caballicare debeat.* Da questo Editto nove sole leggi prese il Compilatore, le quali abbiamo nel volume delle Leggi Longobarde. Tre ne abbiamo nel primo libro, una sotto il *tit. de Seditione contra Judicem*, e due sotto l'altro *de Invasionibus*. Nel libro secondo ne abbiamo quattro: una sotto il *tit. de Debitis, et guadimoniis;* un'altra nel *tit. de praescriptionibus;* altra sotto il *tit. de Officio Judicis:* un'altra sotto quello: *Qualiter quis se defendere debeat;* e due altre nel terzo libro, una sotto il *tit. de his, qui secreta Regis inquirunt*; e l'altra sotto quello, *ubi interdictum sit Legatum alicui mittere*, ove con sommo rigore vien proibito mandar Legati senza licenza del Re a Roma, Ravenna, Spoleti, Benevento, in Francia, Baviera, Alemagna, Grecia, e Navarra.

(*e*) P. Warn. *lib.* 6. *cap.* 18.
(*f*) Erch. apud Pelleg. *pag.* 5. *loc. cit.*

Ma Rachi dopo aver così ben coltivati gli studj della pace, e sì ben composto il suo Regno con sagge, e provide leggi, non passarono molti anni, che gl' intermise; e preso dall' ambizione di dilatare i confini del Regno, come avea fatto il suo predecessore, volle imitarlo; il perchè posto in piedi l' esercito portò in Pentapoli la guerra, e presi alcuni luoghi di quella Regione, s' inoltrò nel Ducato Romano, e finalmente cinse Perugia di stretto assedio (a).

In questi tempi fu, che Zaccharia Pontefice Romano ebbe occasioni sì prospere, che lo portarono ad imprese cotanto rinomate, ed eccelse, che meritamente il suo nome dee andarne glorioso sopra tutti gli altri Pontefici Romani; imperocchè seppe gettar fondamenti tali, e sì prôfondi per distender l' autorità, ed il dominio della sua Sede, che a niun altro in appresso, venne mai così acconciamente fatto.

§. I. *Translazione del Reame di Francia da'* Merovingi *a'* Carolingi.

Dopo la morte di Carlo Martello, Pipino, e Carlomanno suoi figliuoli presero il governo del Regno Franzese. Childerico ultimo Re della prima stirpe non riteneva altro per la sua dappocaggine, che il solo nome Regio; ma scorsi sei anni, Carlomanno rinunciando al fratello il governo accompagnato da molti Franzesi se ne venne a Roma, ed acceso di fervente zelo di Religione, volle che Zaccharia l' ascrivesse nel numero de' Cherici; indi ritiratosi nel Monte Soratte vi fondò un Monastero, che volle dedicare a S. Silvestro Papa, narrandosi che in Soratte fosse stato questo Pontefice nascosto in tempo delle sue persecuzioni, prima che Costantino Magno ricevesse la Religione Cristiana. Ma essendo questo luogo di continuo frequentato da' Franzesi, che venivano o di proposito, o di passaggio a visitarlo, volle per distaccarsi affatto da tutti gl' interessi del secolo, ritirarsi in Monte Casino, ove consecratosi a Dio si fece Monaco (a).

Rimase intanto solo a reggere la Monarchia di Francia Pipino, con quello stesso arbitrio, ed autorità, colla quale Carlo Martello suo padre aveva governato, anzi maggiore; poichè Childerico III. ultimo che fu della stirpe de' Merovingi, per la sua sciocchezza, ed inettitudine era stimato meno degli altri Re suoi predecessori, i quali intorno a cento anni non avevano avuto altro, che il nome Regio, soffrendo vilmente la reggenza de' Maestri del Palazzo, che n' avevano tutta l' autorità. All' incontro Pipino per le nobili sue maniere, e per le sue gloriose azioni aveva tirato a se gli animi di tutti i Franzesi, i quali di buoua voglia avrebbero riconosciuto più tosto per loro Re lui, che Childerico Principe stupido, ed

(a) Erchemp. apud. Camil. Pelleg. *pag.* 5. *loc. cit.*
(a) Erchemp. apud Camill. Pellegr. *pag.* 5. *loc. cit.*

inetto. Non trascurò Pipino sì bella occasione, di trasferir il Reame di Francia dalla stirpe del gran Clodoveo nella sua Casa, e adoperovvi ogni più fina industria. Ma se bene i Franzesi secondassero i suoi disegni, non volevano però per se stessi farlo: persuasi di non avere questa autorità di trasferire il Reame dalle mani del legittimo erede, in altra Casa, nè per se soli liberarsi dal giuramento della fedeltà, che avean dato al lor Principe. Pipino ponderando l'arduità del fatto, e che Carlo Martello suo padre, ancorchè formidabile, ed illustre per tante vittorie, non aveva avuto ardimento di tentarlo; e pensando altresì, che tanta, e sì nuova impresa non per altro modo avrebbe potuto rendersi meno strepitosa, anzi commendabile, che col ricorrere all'autorità della Sede Apostolica, riputata fin da questi tempi il Seminario d'ogni virtù, e d'ogni santità: la quale se non avesse approvato il fatto, avrebbe potuto concitargli contro tanti inimici, ch'egli non avrebbe potuto colle sue forze abbattere; pensò con somma prudenza sotto il manto dell'autorità della medesima coprire la deformità del fatto; e mandato in Roma al Pontefice Zaccharia il Vescovo Wardsburgense, fece da costui esporgli il desiderio suo, e di tutti i Franzesi, richiedendolo del suo parere, se per la comune utilità del Regno sarebbe ben fatto di trasferire lo scettro da uno stupido Re in Pipino prode, e saggio Principe (*b*). E dopo avergli il Vescovo dimostrato, che approvando egli questa traslazione, s'acquisterebbe maggior gloria, che Carlo Martello d'aver trionfato de' Saraceni, lo richiese d'interporre l'autorità sua, e di sciorre dal giuramento i Franzesi, perchè potessero innalzar al trono Pipino. Questa fu la pubblica ambasciata del Legato, ma le secrete istruzioni erano, di promettere al Papa se assentiva, di difenderlo contra tutti i suoi nemici, e spezialmente contra i Longobardi, da' quali potrebbe stare sicuro, che non solamente non gli farebbe far oppressione, ma di procurar maggiori avanzi alla sua Sede.

Zaccharia non trascurò punto sì bella, ed opportuna occasione, ove si dava campo di mostrare insieme, e la grandezza della sua autorità, e di stabilire non solo il dominio temporale che cominciava a tenere in Italia, ma di stenderlo più oltre nel Ducato Romano, e nell'Esarcato di Ravenna. Non solamente dunque consigliò, che potessero farlo, ma perchè rimanesse a' posteri un solenne documento dell'autorità sua, aggiunse del suo anche un decreto, col quale annullando il regno di Childerico, come Re insufficiente, e liberando i Franzesi dalla Religione del giuramento, ordinò che in suo luogo fosse Pipino sustituito. I Franzesi ottenuto che l'ebbero, ragunatisi a Soissons, scacciato dal Regno Childerico, e ridotto questo povero Principe a farsi Monaco, con rinchiudersi dentro un Monastero, elessero Pipino, e lo fecero solennemente incoronare per Bonifacio Arcivescovo di Magonza, dal quale ancora ricevè la sacra unzione, acciò ch'ella il rendesse più venerabile a' suoi sudditi, e fu il primo Re di Francia che l'usasse.

(*b*) Paul. Æmil. *de reb. Franc.*

Alcuni Scrittori Franzesi. e largamente Dupino (*c*), dimostrano, che i Franzesi mandarono quest' ambasciata a Zaccaria per consultarlo solamente come Dottore, e Padre de' Cristiani, e che d'altro non lo ricercassero, salvo, che del suo avviso, ed approvazione, per rendere la loro elezione più plausibile a tutta la Cristianità, e quindi che Zaccharia non facesse altra opera, che dare il suo parere, o consiglio. Altri per l'autorità di Eginardo (*d*), di Reginone, degli Annali stessi di Francia, rapportano, che questo Papa non si ritenne solo di approvar quest' elezione, ma, come egli è facile di far più di quello che vien richiesto, allor che vale ad estendere ed allargare la propria autorità: volle anche passar più innanzi, cioè ad ordinarlo, e farne decreto; il che però essi dicono, che non apportasse a loro per l'avvenire niuna conseguenza, o pregiudizio, come si rende chiaro quando ducento trenta sett' anni da poi i Franzesi elessero di comun consentimento, ed incoronarono Ugone Capeto, scacciandone Carlo di Lorena, ch'era il legittimo erede della stirpe de' Carlovingi, senza che fosse d'uopo di consultarne il Papa, come erasi fatto per Pipino. Che che ne sia, egli è certo, che questi rispetti, e trattati passarono allora fra Zaccharia, e Pipino: quegli d'assentire alla traslazione del Regno, che Pipino pretendeva fare sortire nella sua Casa, e di prestargli ogni ajuto, come fece; questi all'incontro di proteggere la Sede Apostolica, e difenderla contra i suoi nemici, e particolarmente contra i Longobardi, con proccurarle maggiori vantaggi (*e*). Ciò che lasciò in dubbio, se maggior beneficio avesse riportato la Sede Apostolica da Pipino, e dalle armi, che impugnò per difenderla contra gli sforzi de' Longobardi, e di ristabilire il suo temporal dominio in Italia: o veramente Pipino dalla autorità di quella Sede, la quale fu a' Franzesi cotanto propizia, che rendè i suoi discendenti padroni d'Italia, ed agevolò il discacciamento de' Longobardi da quella.

§. II. Rachi *abbandona il Regno, e fassi Monaco Cassinese.*

Intanto Zaccharia, mentre ancora aveva conchiusi questi trattati con Pipino, non trascurava gl' interessi della sua Sede con Rachi, il quale trascorso nel Ducato Romano, e nel suo tenimento, aveva, come si disse, cinta Perugia di stretto assedio, e minacciava ulteriori progressi. L' Imperadore lontano, e delle cose d' Italia non curante: l' Esarca impotente a segno, che appena poteva difendersi in Ravenna, e tanto era lontano, che potesse ostargli; altro non restava a Zaccharia per isgombrar questo turbine, che ricorrere alla sua autorità, ed al proprio valore dell' animo. Preso dunque ardire, volle egli con decoroso accompagnamento portarsi di persona nel campo, ove Rachi era presso alle mura di Perugia: ivi da questo Prin-

(*c*) Dupin. *de Antiq. Eccl. disc. dissert. 7.*

(*d*) Eginard. ad *A. 750. Hoc anno secundum Romani Pontificis sanctionem etc.*

(*e*) P. Æmil. *de reb. Franc.*

cipe accolto con molto onore, fu tanta la forza, e veemenza del suo dire, che istillò in Rachi affetti così vivi di pietà, e di Religione, che tosto questo Principe non solo abbandonò l'assedio di Perugia, ma alquanti Castelli di Pentapoli, che aveva occupati, immantenente gli rendette. E fu il colpo sì profondo, che un anno da poi, preso dalla maestà del Pontefice, e vinto da occulta forza di Religione, volle passare in Roma con Tasia sua moglie, e Ratruda sua figliuola a visitarlo, e quivi prostrato a' suoi piedi, rinunciando al Regno, volle farsi Monaco insieme colla moglie, e figliuola; e preso l'abito dalle mani del Pontefice, ritirossi in Monte Casino a finire i suoi giorni in quel Monastero sotto la regola di S. Benedetto: seguirono il di lui esempio Tasia, e Ratruda, le quali avendo a proprie spese eretto dalle fondamenta, non molto distante da Casino, un magnifico Monastero di Vergini, ivi vestito l'abito Monastico, menarono santamente la loro vita (*a*).

Menò Rachi il resto de' suoi anni nel monastero Cassinese. Principe memorando per aver amministrato il Regno con tanta prudenza, e moderazione, e con sì provide leggi ch'egli promulgò; ma molto più renduto immortale, e commendabile, nella memoria dagli uomini per averlo deposto con tanti segni di pietà, e di religione; ond'è che i Monaci di quel Monastero lo venerino oggi per Santo. Ne' tempi, ne' quali Lione Ostiense compose la sua Cronaca, si vedea vicino quel Monastero una vigna, che come narra Lione (*b*), era comunemente chiamata la vigna di Rachi, dicendo que' Monaci che Rachi l'avesse piantata e coltivata. L'Abate della Noce (*c*), poi Arcivescovo di Rossano, nel tempo che vi fu Abate, fece ricercar questo luogo, che lo trovò tutto incolto: vi fece rifar la vigna, di cui non era rimaso vestigio, e fecevi anche fabbricar una Chiesetta in suo onore.

Giovanni Villani Fiorentino (*d*) portò opinione, che quella statua di metallo, che ora si vede nella piazza di Barletta, fosse stata da' Longobardi Beneventani eretta a questo Principe, ch' e' chiama *Eracco*: l'autorità di questo istorico fece anche credere a Beatillo (*e*), e quel ch'è più, all'Abate della Noce (*f*), e ad alcuni altri, che quella veramente fosse di Rachi: ciocchè se si riguarda l'estensione del Ducato Beneventano di questi tempi, non sarebbe stata cosa impossibile; conciossiachè estendendo da questa parte i suoi confini, oltre Siponto, insino a Bari: veniva quella Terra ad esser compresa nel Ducato Beneventano, il quale ancorchè tenesse i suoi particolari Duchi, a' quali immediatamente s'apparteneva il suo governo; nul-

(*a*) Erchemp. apud. Pell. *hist. Princ. Long. pag.* 5. Leo Ostiens. *Chr. lib.* 1. *cap.* 8.
(*b*) Leo Ostiens. *Chr. lib.* 1. *cap.* 8.
(*c*) Ab. de Nuce. ad Ostiens. *loc. cit.*
(*d*) Villan. *lib.* 2. *cap.* 9.
(*e*) V. Beatil. *hist. di S. Sabino Vescovo di Canosa.*
(*f*) Ab. de Nuce *loc. cit.*

ladimanco costituendosi il Regno de' Longobardi in Italia, non pure per quel tratto di paese, che ora chiamiamo Lombardia, e per gli altri Ducati minori, ma sopra tutto per que' tre celebri Ducati, di Spoleto, di Friuli, e questo di Benevento, maggiore di tutti gli altri, i quali erano subordinati a' Re de' Longobardi che tenevano la loro sede in Pavia: non sarebbe stata cosa molta strana, che i Longobardi Beneventani avessero a Rachi loro Re innalzata quella statua.

Ma due ragioni fortississime convincono per favolosa, ed erronea l'opinione del Villani. Sembra primieramente affatto inverisimile, che i Longobardi Beneventani, una statua così grande, e magnifica avessero voluto collocarla in Barletta: Terra in quest'età piccola, e di niun conto, e posta quasi ne' confini del lor Ducato, e non in Benevento Città Metropoli: ovvero in qualch' altra Città magnifica di quel Ducato, che n' ebbe molte: non a Capua, non a Salerno, non a Bari, e non a tant' altre. Barletta prima non era, che una Torre posta nel mezzo del cammino fra Trani, e la Città di Canne cotanto rinomata per la celebre rotta data quivi da Annibale a' Romani: ella serviva per alloggio de' passaggieri, e, com'è uso, teneva per insegna una Bariletta. La comodità del sito, essendo sette miglia discosto dall' una, e sette dall' altra di queste due Città, tirò a se alcuni de' lor Cittadini ad abitarvi, onde poi il luogo prese il nome di Barletta; e crescendo tuttavia gli abitatori sotto l' Imperio di Zenone, e nel Pontificato di Gelasio: S. Sabino Vescovo di Canosa la giudicò luogo opportuno, dove si fabbricasse una Chiesa per la divozione degli abitanti, come fu eretta in onore di S. Andrea Apostolo. Narrasi ancora che trovandosi Papa Gelasio nel Monte Gargano per lo miracolo dell'Apparizione di S. Michele: Gelasio a preghiere del Vescovo Sabino intorno l'anno 493. calasse a consecrarla insieme con Lorenzo Vescovo di Siponto. Pallàdio di Salpi, Eutichio di Trani, Giovanni di Ruvo, Eustorio di Venosa, e Ruggiero Vescovo di Canne; e fatta questa consecrazione, di tempo in tempo crescendovi gli abitanti, divenne una buona Terra, passando dalla Città di Canne ad abitare in essa per maggior comodità, molti Cittadini. Tale era lo stato di Barletta nel Regno di Rachi: crebbe poi, e cominciò a prender forma di Città molti secoli appresso; e sotto il Regno de' Suevi: Manfredi a cui fu molto cara questa parte di Puglia, ed ove soleva per lo più risedere, onorolla sovente, e vi fece qualche dimora mentr' era tutto inteso alla fabbrica del nuovo Siponto, che dal suo prese il nome di Manfredonia. Innalzata da questo Principe potè poi insorgere contra Canne sua madre, e contendere con lei de' confini, e del territorio, che per molti anni ebbero comune; onde Carlo I. d' Angiò per toglier via le contese, che soglion per ciò nascere fra' vicini, fece partirgli (g): fu cinta allora di mura, e furo per ordine di questo Re inquadrate le strade, e fatte le porte. Fu fatta poi sede

(g) *Registr. Caroli I. An.* 1292. *et An.* 1293. Beltran. *descr. del R. de Nap.*

degli Arcivescovi di Nazaret, e ridotta in quella magnificenza che oggi si vede. Giovanni Villani, che fiorì nel Regno di Carlo II. d'Angiò, e di Giovanna I. sua nipote, in tempo che Barletta era già divenuta una delle Città ragguardevoli della Puglia, credendola ancor tale nel Regno di Rachi, e vedendo giacere nel Porto di quella Città questa statua, che i Barlettani chiamavano corrottamente, siccome chiamano ancor oggi, di *Arachio*, credette che fosse di questo Re Longobardo. Donde anche si vede l'errore di Scipione Ammirato (*h*), il quale scrisse, che questa statua fosse stata da' Barlettani dirizzata ad Eraclio Imperadore in segno di gratitudine, per avere quell'Imperadore per comodità de' Mercatanti fatto il Molo nella loro Città: quando ne' tempi d'Eraclio, Barletta era piccola Terra, ed il Molo fu fatto molti secoli dopo Eraclio da' Cittadini Barlettani, i quali non prima dell'anno 1491. trasportarono quella statua, che mezza fracassata giaceva nel Porto, dentro la Città nella piazza dove stà oggi, accomodandovi le gambe, e le mani nel modo, che ora si vede.

L'altra ragione, che convince non essere quella statua di Rachi, è il volto che ci rappresenta tutto raso: l'abito Greco che veste, e l'avere in una mano la Croce, e nell'altra il Pomo, simbolo del Mondo. Questi segni, siccome provano esser quella, una statua di qualche Imperadore d'Oriente, così dimostrano non essere di Rachi, o di qualch'altro Re Longobardo. Nel tante volte rammentato Codice Cavense, ove sono gli Editti de' Longobardi Re d'Italia, veggonsi alcuni ritratti miniati d'alcuni di questi Re, autori di quegli Editti, i quali ancorchè malfatti, e secondo le dipinture di que' tempi, sconci, e goffi; nulladimanco ci rappresentano i volti con barba lunga: gli abiti lunghi con clamide, e scettro, non già Croce, nè Pomo, e colla corona sul capo. Quindi non è fuor di ragione il credere per vera l'antichissima tradizione de' Barlettani, i quali la riputano statua d'Eraclio Imperador d'Oriente.

Questi, dicono essi, per la divozione grandissima portata non pur da lui solo, ma da tutti gli altri Imperadori suoi predecessori all'Arcangelo Michele, al quale eransi in Costantinopoli eretti tanti Tempj, ed altari: essendosi a' suoi dì renduto così celebre il Santuario del Monte Gargano, e cotanto famoso, che tirava a se la munificenza de' più potenti Re della Terra: volle ancor egli mandare ad offerire a questo Tempio molti doni, e fra gli altri la sua statua, acciocchè si rendesse eterna la memoria del culto, che e' rendeva a quel Santo. Aggiungono, che la Nave, la quale questi doni conduceva, sbattuta nell'Adriatico da' venti, e da procelle, fosse naufragata in quel Mare vicino a' lidi di Barletta, dove la statua giaciuta per lungo tempo nell'acque, fossesi a lungo andare poi scoverta, indi portata al lido, e propriamente nel Porto di quella Città, ove mezza fracassata giacque ancora per altro lungo tempo; finalmente i Barlettani nell'anno 1491.

(*h*) Ammir. nel *lib. delle Fam. del R. di Nap.*

l'avessero trasportata dentro la Città, e collocata in quel luogo, dove ora si vede. Certamente la barba rasa, l'abito Greco, e corto, la Croce ed il Pomo la dimostrano d'un qualche Imperadore d'Oriente; la fama, la tradizione, il viso, conforme a quello, che scrivono d'Eraclio, il nome, ancorchè corrotto, col quale fu sempre nomata da'Barlettani: la fanno non senza ragione credere, che fosse di questo Imperadore.

(*Cedreno* parlando dell'Imperador *Eraclio* narra, che sebbene prima d'essere stato innalzato al Trono, si avesse fatta crescer la barba, nulladimanco, fatto Imperadore, se la fece radere, siccome dice in *Heraclii Anno I., quod Imperator factus, barbam raserit, quam aluerit ante.* (a)).

L'opinione del Mazzella (*i*), il qual credette questa statua essere dell'Imperadore Federico II. è cotanto falsa, ed inetta, che sarebbe consumare inutilmente il tempo a convincerla per ripugnante a tutta l'Istoria.

CAP. II.

Di ASTOLFO *Re de' Longobardi: sua spedizione in Ravenna, e fine di quell'Esarcato.*

I Longobardi, tosto che Rachi si fece Monaco, sustituirono nel solio del Regno Astolfo suo fratello: Principe prode di mano, e più di consiglio, il quale avendo portato il suo Regno all'ultimo periodo della grandezza; questo stesso cagionò la sua declinazione, e la ruina de'Longobardi in Italia. Mostrò nel principio del suo governo sentimenti di moderazione, e di quiete: confermò con Zaccharia la pace altre volte stabilita con Luitprando, e con Rachi suo fratello, ed accordò al medesimo tutte quelle condizioni, che co' suoi predecessori erano state pattuite. Questo Pontefice, dopo aver con Astolfo stabilita la pace, e dopo aver così prosperamente composti gl'interessi della sua Sede, uscì da questa mortal vita nell'anno 752. Pontefice, a cui molto debbe la Chiesa Romana, che seppe far tanto per la di lei grandezza; e per l'augumento della sua autorità: egli lasciò a' suoi successori fondamenti molto stabili, e ben fermi, onde con facilità poterono da poi condurre la lor potenza in tutte le parti d'Occidente a quella grandezza, che finalmente si rendè a'Principi sospetta, ed a'Popoli tremenda.

Morto Zaccharia, il Clero, e Popolo Romano sustituirono Stefano II. ma questi non tenne più quella Sede, che tre, o quattro giorni; perocchè oppresso da grave letargo per tre giorni continui, nel quarto rendè lo spirito. Tosto ne fu eletto un altro, anche Stefano nomato, il quale dagli antichi Scrittori vien appellato anche II. non avendo

(a) Addizione dell'Autore.
(*i*) Mazzel. *descr. del Regno, di Nap. e sue Provin.*

ragione del suo predecessore, che morì senza esser consecrato: poichè in questi tempi l'elezione sola non dava il Papato, ma la consecrazione; onde se alcuno eletto moriva innanzi d'esser consecrato, non era posto nel catalogo, e numero de' Pontefici: così veggiamo, per tralasciar altri, che Erchemperto, ed Ostiense (*a*) chiamano questo Stefano, II. e non III. Al presente però si tiene per articolo, contra quello, che l'antichità ha creduto, che per la sola elezione de' Cardinali il Papa riceva tutta l'autorità; e per ciò gli Scrittori di questi ultimi tempi si sono travagliati per metter in numero, ed in catalogo questo Stefano, laonde è lor convenuto mutare il numero agli altri Stefani seguenti, chiamando il secondo terzo, ed il terzo quarto, e così sino al nono, che lo dicono decimo, con molta confusione tra gli Scrittori vecchi, e nuovi, nata solo per interesse di sostenere questo articolo.

Questo Pontefice assunto al trono, imitando i vestigj de' suoi predecessori, mandò dopo tre mesi del suo Pontificato Legati ad Astolfo con molti doni, perchè con lui ristabilisse quella pace, che già con Zaccharia aveva fermata; Astolfo la ratificò, e fu accordata per 40. altr' anni.

Ma questo Principe, che non nudriva nell'animo pensieri meno ambiziosi di quelli di Luitprando, aveva fermata questa pace col Papa, acciocchè non potesse il medesimo frastornargli i disegni; che aveva di sottoporre al suo dominio Ravenna con tutto il resto dell'Esarcato, che ancor era in mano de' Greci, e che veniva governato dall'Esarca Eutichio. Aveva egli per questa impresa, da che fu innalzato al Trono, per lo spazio di due anni sotto altri colori unite tutte insieme le sue forze, e rendutele più poderose che mai; e scorgendo che Costantino Copronimo, il quale in questi tempi aveva assunto per compagno al Trono *Lione* suo figliuolo, era distratto in altre imprese nella Grecia, e nell'Asia, e che punto non badava alle cose d'Italia, nè volendo avrebbe potuto sì tosto soccorrerla; si mosse in un subito con tutte le sue forze contra Eutichio, ed a Ravenna capo dell'Esarcato dirizzò il suo cammino, cingendo di stretto assedio quella Imperial Città. Eutichio colto così all'improviso, mal potendo sostener l'assalto, nè a tanta forza resistere: gli convenne per tanto render la Piazza, e con quella ogni speranza di ricuperarla; poichè lontano da qualunque soccorso, e sprovveduto di gente, e di danaro, abbandonando ogni cosa se ne ritornò in Grecia. Ad Astolfo presa Ravenna, con facilità si renderono tutte le altre Città dell'Esarcato, e di Pentapoli; e trionfando de' suoi nemici, unì al suo Regno l'Esarcato di Ravenna, per cui tante volte i suoi predecessori s'erano indarno affaticati, i quali ora perditori, ora vincitori, mai non poterono interamente, e stabilmente unirlo alla Corona, senza timore di perderlo: come fortunatamente accadde ad Astolfo, ed alla felicità delle sue armi.

(*a*) Erchemp. apud Pellegr. *pag.* 5. Ostien. *lib.* 1. *cap.* 8.

Ecco il fine dell'Esarcato di Ravenna, e del suo Esarca: Magistrato che per lo spazio di 183. anni aveva in Italia mantenuta la potenza, e l'autorità degl' Imperadori d'Oriente: fine ancora del maggior lustro, e splendore di quella Città, la quale da Onorio, e da Valentiniano Augusti, posposta Roma, avendo avuto l'onore d'esser perpetua sede degl Imperadori, e dappoi degli Esarchi, a' quali ubbidivano i Duchi di Roma, di Napoli, e di tutte l'altre Italiche Città dell' Imperio, e che i suoi Vescovi contesero con quelli di Roma istessa della maggioranza: ora ritolta da' Longobardi a' Greci, mutata fortuna, e ridotta in forma di Ducato, non fu da essi trattata da più, che gli altri Ducati minori, onde il Regno de' Longobardi era composto: origine che fu della sua fatal ruina, e dello stato in cui oggi la veggiamo. Marquardo Freero (*b*) nella Cronologia ch' ei tessè degli Esarchi di Ravenna, da Longino primo Esarca sotto Giustino II. infino all' ultimo, che fu questo Eutichio: scrisse, che questo Esarcato durò 175. anni; ma dal computo degli anni, ch'e' medesimo ne fa, si vede, che essendo, com' egli stesso dice, cominciato da Longino nell' anno 568. e finito in Eutichio dopo aver Astolfo presa Ravenna secondo lui nell' anno 751. durò l'Esarcato non già 175. ma ben 183. anni. E secondo coloro, che portano la caduta di Ravenna nell' anno 752. l'Esarcato durò 184. anni.

§. I. *Spedizione d'*Astolfo *nel Ducato Romano.*

Astolfo dopo sì grande, e gloriosa impresa, ripieno d'elatissimi spiriti minacciava già di stendere il suo Imperio sopra gli altri miseri avanzi, che restavano in Italia all' Imperador de' Greci: egli impadronito dell' Esarcato di Ravenna, credendosi succeduto a tutte quelle ragioni, che portava seco l'Esarcato, le quali erano, la maggioranza, e la sovrana autorità sopra il Ducato di Roma, e di tutto il resto; pretendeva di dovere anche dominare le Città del Ducato Romano, e molto più la Città di Roma, nella quale agl' Imperadori d' Oriente, dopo l' accordo fatto da Luitprando con Gregorio II. era rimaso ancor vestigio della loro superiorità, tenendovi tuttavia i loro Ufficiali. Minacciava per tanto le Terre del dominio della Chiesa, e Roma stessa, e rotti, e violati i tanti trattati di pace stabiliti da lui, e da' suoi predecessori co' Romani Pontefici: mosse il suo esercito verso Roma, ed avendo presa Narni, mandò Legati al Pontefice con aspre ambasciate, dicendogli che avrebbe saccheggiata Roma, e fatti passare a fil di spada tutti i Romani, se non si fossero sottoposti al suo Imperio, con pagargli ogn' anno per tributo uno scudo per uomo (*a*). A sì terribile ambasciata tutto commosso il Papa, tentò placarlo per una Legazione cospicua di due celebri Abati, che fiorivano in quel tempo; gli spedì l'Abate di Monte Casino, e l'altro di S. Vincenzo

(*b*) Freh. in *Leunclav. tom.* 1. *Juris. Græco-Romano.*
(*a*) Sigon. *ad A.* 753.

a Volturno, e gli accompagnò con molti, e preziosi doni, incaricando loro, che proccurassero, e con ragioni, e con preghiere, rammentandogli la pace poco prima firmata, di persuaderlo a non romperla, e voltare altrove le sue armi (*b*).

Aveva il Pontefice sin dal principio dell' irruzione di Astolfo sopra Ravenna, prevedendo questi mali, fatto inteso l' Imperador Costantino de' disegni de' Longobardi, e sollecitatolo a mandare all' Esarca validi soccorsi per impedirgli; ma Costantino volendo coprire la sua debolezza sotto il manto dell' autorità, dando a sentire che questa sola bastasse per rimovere i Longobardi da tale impresa: mandò, in vece di eserciti, un gentiluomo della sua Camera chiamato Giovanni Silenziario, con ordine al Papa di farlo accompagnare con sue lettere ad Astolfo per obbligarlo a rendere ciò, ch' egli aveva preso (*c*). Furono dal Papa spediti non sole lettere, ma Legati ancora ad accompagnar Giovanni; ma arrivati in Ravenna ove Astolfo dimorava, ed espostogli l' imbasciata di restituire ciò ch' egli s' avea preso: fu intesa da quel Principe con riso, e tosto ne furono rimandati senz' alcun frutto, come ben potevano immaginare; per la qual cosa s' incamminarono i Legati del Papa insieme con Giovanni a dirittura in Costantinopoli per supplicar di nuovo l' Imperadore in nome del Papa di venir egli stesso con poderosa armata in Italia per salvar Roma, e gli altri avanzi rimasi al suo Imperio in Italia, che i Longobardi tentavano tuttavia di rapirgli. Ma Costantino ch' era intrigato in altre guerre, e che non badava ad altro, che per un nuovo Concilio, che in quest' anno 753. avea fatto unire di 338. Vescovi ad abbattere le Immagini: non era in istato d' intraprenderne altre brighe co' Longobardi. Perciò vedendo Stefano che in vano si ricorreva a Copronimo (*d*), il quale non poteva nè meno difender se stesso da' Longobardi, e ch' era molto lontano per protegger la sua Chiesa; e che all' incontro Astolfo entrato coll' esercito nel Ducato Romano, devastava tutto il paese, e minacciava stragi, e servitù a' Romani, se non si rendevano a lui; si risolse finalmente ad esempio di Zaccharia, e de' due Gregorj di ricorrere alla protezione della Francia, e d' implorare l' ajuto di Pipino. Mandò nascostamente un suo messo in Francia, per cui espose a Pipino le sue angustie, e ch' egli desiderava venir di persona in Francia, se gli mandasse Legati, per potersi quivi condurre con sicurtà. Pipino non mancò subito di mandargli due de' primi Ufficiali della sua Corte, Rodigando Vescovo, ed il Duca Antonio per condurlo in Francia. Giunti il Vescovo, ed il Duca in Roma, ritrovarono, che l' esercito de' Longobardi, dopo avere presi tutti i Castelli ne' contorni di Roma, era in procinto d' investir quella Città: e che ritornati i due Legati del Papa con l' Inviato dell' Imperadore da Costantinopoli, niente altro avevan riportato da co-

(*b*) Archemp. apud Pelleg. *pag.* 6. *loc. cit.*

(*c*) Anastas. in *vita Stephani III.*

(*d*) Anastas. *loc. cit. Cernens ab Imperiali potentia nullum esse subveniendi auxilium.*

stui, se non un secondo ordine al Papa d'andar egli in persona a ritrovar Astolfo per sollecitarlo a restituir Ravenna, e le altre Città da lui occupate. Non vi era alcuna apparenza, che questa andata potesse riuscir di profitto, e pure il Pontefice volle ben ancora ubbidire, per far l'ultimo esperimento di poter piegare quel Principe; ma quando vide che al vento si gettava ogni opera, e che Astolfo, il quale gli aveva insieme proibito di parlargli d'alcuna restituzione, faceva tutti gli sforzi suoi per fermarlo: lasciossi finalmente condurre dagli Ambasciadori di Pipino in Francia.

§. II. *Papa* STEFANO *in Francia: suoi trattati col Re* PIPINO; *e donazione di questo Principe fatta alla Chiesa Romana di Pentapoli, e dell'Esarcato di Ravenna tolto a' Longobardi.*

Giunto il Pontefice in Francia, fu accolto da Pipino con ogni segno di stima, e di venerazione: l'adorò come Pontefice, e padre della Cristianità, e gli rendè i maggiori onori che si potessero rendere a' più potenti Re della Terra. Espose Stefano i suoi bisogni al Re, e l'angustie, nelle quali i Longobardi l'aveano ridotto, dimandogli il suo ajuto, e protezione, offerendosi all'incontro d'impiegar tutta l'autorità della Sede Apostolica in suo vantaggio. Allora Pipino affinchè si rendesse più venerando a' suoi sudditi, e per maggiormente stabilire il Regno di Francia nella sua persona, e nella sua posterità, volle che Stefano colle sue mani lo consecrasse Re, ed insieme che i due suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno ricevessero parimente da lui l'unzione sacra, siccome seguì nella Chiesa di S. Dionigi (*a*). All'incontro Pipino, oltre ad assicurarlo, che avrebbe frenato l'ardire de' Longobardi, e fattigli restituire i luoghi occupati nel Ducato Romano, gli promise ancora, ch'egli avrebbe scacciato Astolfo dall'Esarcato di Ravenna, e da Pentapoli, e tolti al Longobardo questi Stati, gli avrebbe non già restituiti all'Imperio Greco, a cui s'appartenevano, ma donati a S. Pietro, ed al suo Vicario. Stefano lodò la magnanima offerta, che si faceva con tanta profusione dell'altrui roba, esaggerandola ancora come molto profittevole per la salute della sua anima; onde da Pipino ne fu stipulata e giurata la promessa della donazione, facendola firmare anche da' suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno.

Questa promessa di futura donazione, nel caso fosse riuscito a Pipino discacciare i Longobardi dall'Esarcato, e da Pentapoli, non abbracciava che questi Stati. Lione Ostiense (*b*) confuse ciò che Anastasio Bibliotecario avea scritto della donazione fatta poi da Carlo Magno a Papa Adriano, con questa promessa di Pipino a Papa Stefano. Anastasio narra (*c*), che Carlo Magno confermò, e pose in effetto

(*a*) Ostiens. *lib.* 1. *cap.* 8. *Pipinum, et duos filios ejus, Carolum, et Carolomannum unxit in Reges Francorum.*
(*b*) Ostiens. *lib.* 1. *cap.* 8.
(*c*) Anast. in *Hadriano.*

ciò che Pipino suo padre avea promesso, anzi che accrebbe la paterna donazione, e dice, che da Carlo con nuovo istromento furono donate a S. Pietro, ed al suo Vicario molte Città, e Territorj d'Italia per designati confini, incominciando da Luni Città della Toscana, posta ne' confini della Liguria, con l'Isola di Corsica, e calando nel Sorano, e nel Monte Bordone abbracciava Vercetri, Parma, Reggio, Mantova, e Monfelice, ed insieme tutto l'Esarcato di Ravenna, siccome fu anticamente, colle Provincie di Venezia, e d'Istria; e tutto il Ducato Spoletano, e Beneventano. Lione (*d*) (come avvertì anche l'Abate della Noce (*e*) parlando nel capo 8. della donazione di Pipino, si serve di queste istesse parole d'Anastasio, che riguardano la donazione di Carlo suo figliuolo; e quando poi nel capo 12. tratta de' fatti di Carlo, e di questa sua donazione, non numera, come Anastasio, i luoghi, e le Città; ma come se Carlo non avesse fatto altro, che solamente confermare quella di Pipino, col supposto, che quella abbracciasse tutti que' luoghi da lui nel 8. capo descritti, dice che Carlo *bono, ac libenti animo aliam donationis promissionem instar prioris describi praecipit.* Ma che questa donazione di Pipino non abbracciasse altro che Pentapoli, e l'Esarcato di Ravenna, che dovean togliersi ad Astolfo: si conosce chiaro dall'esecuzione, che ne fu fatta dall'istesso Pipino, quando, come diremo, calato in Italia, e toltigli al Longobardo, ne fece dono alla Sede Apostolica, scrivendo l'istesso Lione (*f*), che Pipino *simul cum praefato Romano Pontifice Italiam veniens, et Ravennam, et viginti alias Civitates supradicto Aistulfo abstulit, et sub jure Apostolicae Sedis redegit.*

Si convince ciò ancora dalla Cronaca del Monastero di S. Clemente dell'Isola di Pescara, che ora impressa leggiamo nel sesto tomo dell'Italia Sacra d'Ughello, dove narrandosi quest'istessi successi di Papa Stefano con Pipino, si legge che Pipino avendo scacciato Astolfo, e liberata Ravenna, la donò con venti altre Città a S. Pietro. Quando poi questo Autore favella della donazione di Carlo, dice che questo Principe *restituit Beato Petro, quae pater ejus dederat, et Desiderius abstulerat, ADDENS etiam Ducatum Spoletanum, et Beneventanum etc.* Ma quanto sia vero ciò che Anastasio narra della donazione di Carlo Magno, volendo che abbracciasse la Corsica, il Ducato di Spoleto, il Beneventano, le Venezie, l'Istria, e tanti altri luoghi, non mai presi, nè posseduti da Carlo, lo vedremo più innanzi, quando di quella ci tornerà occasione di favellare.

Accordati che furono questi trattati tra Stefano, e Pipino: questi, essendo il Papa rimaso in Francia presso di lui, immantinente interpose i più fervorosi ufficj con Astolfo perchè restituisse i luoghi

(*d*) Leo Ostiens. *lib.* 1. *cap.* 8. *et cap.* 12.
(*e*) Ab. de Nuce in *notis a Lion. cit. lib. cap.* 8.
(*f*) Leo *dict. cap.* 8.

occupati, e gli replicò ben tre volte; ma nulla giovando nè preghiere, nè minaccie, finalmente stimolato dal Papa, si risolvette di marciare con tutte le sue truppe in Italia contro di lui, e seguitato da Stefano, sforzando il passo delle Alpi, fugò l'esercito d'Astolfo, che se gli opponeva, e l'incalzò sino alle porte di Pavia, dove assediollo, costringendolo finalmente a dure condizioni, con obbligarlo, ricevuti innanzi gli ostaggi, a promettere di rendere le Terre della Chiesa da lui occupate nel Ducato Romano: gli tolse Ravenna con venti altre Città, ed in quest'anno 754. le aggiunse al Dominio di S. Pietro (*g*), e prestamente in Francia si restituì.

Ma non fu così tosto ritornato Pipino in Francia, che Astolfo poco curandosi degli ostaggi, che aveva dati in mano di Pipino, che rompendo tutti i giuramenti da lui fatti, venne con tutte le forze del suo Regno a piantar l'assedio innanzi a Roma, dopo aver dato un terribil guasto ne' contorni. Allora Stefano vedendosi ridotto all'ultima estremità, ebbe ricorso al suo Protettore nella maniera più forte, e compassionevole, che potesse mai farsi: gli scrisse quelle tre lettere, che ci restano ancora (*h*), le più veementi, e le più sommesse, che si possano immaginare: e con esempio nuovo le scrisse sotto nome di S. Pietro a cui erasi fatto la donazione, indirizzandole al Re, a' di lui due figliuoli, ed a tutti gli Ordini della Francia di questo tenore: *Petrus vocatus Apostolus a Jesu Christo Dei vivi filio, etc. Viris excellentissimis Pipino, Carolo, et Carolomanno tribus regibus, etc.* dove introducendo questo Apostolo a parlargli così: *Ego Petrus Apostolus dum a Christo, Dei vivi filio, vocatus sum supernae clementiae arbitrio, etc.* (*i*), si serve in quelle di tutti i più pressanti scongiuri da parte di Dio, perchè lo soccorra, che facendo altrimenti sarà alienato dal Regno di Dio, e fuori della vita eterna, movendo tutto ciò che è più atto a scuotere un cuore Cristiano.

Mentì di questo sarebbe bastato per obbligar Pipino a ripigliar quanto prima le armi. Aveva già ragunate le sue truppe alla prima novella venutagli de' movimenti d'Astolfo; e con quelle incamminatosi di nuovo verso Italia, ruppe l'esercito d'Astolfo, che aveva voluto contrastare a' Franzesi il passaggio delle Alpi, ed avendogli minacciata l'estrema sua rovina, se durasse nell'impresa, obbligò Astolfo a levar l'assedio da Roma già tre mesi durato, e di buttarsi dentro Pavia col resto delle sue truppe.

Intanto Costantino Copronimo avvisato di questi trattati avuti sopra i suoi Stati fra Stefano, e Pipino, e che Astolfo cedeva l'Esarcato di Ravenna a Pipino, per darlo al Papa; mandò tosto

(*g*) Leo Ost. *lib.* 1. *cap.* 8. *Ravennam, et viginti alias Civitates supradicto Aistulfo abstulis, et sub jure Apostolicae Sedis redegit.*

(*h*) Baron. ad *A.* 755. *et tom.* 6. *Concil. edit. Paris.*

(*i*) Vid. Fran. du Chesne *tom.* 3. *hist. pag.* 705. *et seq.* Alemann. *de Pariet. Lateranens. cap.* 10.

due Ambasciadori al Re Pipino perchè glielo restituisse, come appartenente all'Imperio: intesero questi a Marsiglia, dov'erano venuti da Roma con un Legato del Papa, di aver già Pipino passate l'Alpi, e sconfitto l'esercito de' Longobardi; per ciò l'un de' due pigliando più velocemente innanzi il cammino, mentre l'altro tratteneva il Legato, si portò sollecitamente appresso il Re Pipino, che non era molto lontano da Pavia nel procinto d'assediarla.

Fu l'Ambasciadore tosto introdotto all'udienza del Re, nella quale dopo aver esaltato Pipino per le due vittorie da lui riportate sopra i Longobardi, nemici comuni dell'Imperio, e della Francia, e commendate altamente le gloriose sue gesta, espose in nome del suo Principe l'ambasciata (*k*): esaggerò, l'Esarcato essere senza alcun dubbio dell'Imperio, usurpatogli da Astolfo, il quale pigliava tutte l'occasioni d'ingrandirsi a' danni de' suoi vicini, mentre il suo Principe faceva la guerra a' Saraceni: che poichè il Re l'aveva ritolto dalle mani di questo usurpatore, era giusto, che rimettesse anche nelle mani dell'Imperadore ciò ch'era suo: che finalmente il Papa era suo suddito, e che lasciandolo godere tranquillamente quanto gli era stato dato dagl'Imperadori, e da' privati per mantener la sua dignità, non sarebbe cosa giusta, ch'egli usurpasse ancora le Terre del suo Sovrano: essere del resto Costantino, il quale in questo non dimandava altro, che la giustizia, prontissimo a praticarla anch'egli dal suo canto: e che poichè il Re aveva già fatte grandi spese in questa guerra, gli offeriva in rifacimento tutto quello, ch'egli avrebbe potuto desiderare da un Imperadore ugualmente liberale, e riconoscente.

Pipino, a cui non giunse nuova questa imbasciata, e che aveva preveduto ciò, che dovrebbe l'Ambasciadore dimandargli, umanamente gli rispose. Appartenere l'Esarcato al Vincitor de' Longobardi, i quali l'avevano *Jure belli* conquistato, come aveano fatto anche i loro predecessori d'una gran parte d'Italia sopra gli Imperadori Greci: essere medesimamente cosa nota, che la maggior parte di que' Popoli, indotti sforzatamente a mutar Religione, s'erano dati al Re Luitprando: che così presupponendo il diritto dei Longobardi, del quale non era luogo di dubitare più, che di quello de' Franzesi, i quali avevano conquistate le Gallie sopra i Romani, e Westrogoti, era molto sicuro del suo proprio; poichè egli aveva costretto Astolfo per via delle armi a cedergli l'Esarcato, del quale andava a mettersi in possesso per la medesima via: che poi essendone padrone, n'avea potuto disporre a suo arbitrio, e volontà (*l*). Ed aveva trovato espediente di darne il dominio al Papa, perchè in quello la fede cattolica violata per tante infami eresie de' Greci, si mantenesse intera; e l'ambizione, ed avarizia de' Longobardi non l'occupasse; per le quali considerazioni egli aveva prese l'armi

(*k*) Anastas. in *vita Steph. III.*
(*l*) Anastas. *loc. cit.*

contra coloro, che opprimevan la Chiesa (*m*): che per tutti i tesori del Mondo non avrebbe mutata risoluzione, e che manterrebbe contra tutti il Papa, e la Chiesa nel possesso di tutto ciò ch' egli aveva loro donato.

Rimandato per tanto senza voler sentir altra replica su l'ora l' Ambasciadore, andò a por l' assedio innanzi Pavia, e la strinse così forte, che Astolfo ridotto a non poter più resistere, fu costretto a dimandargli la pace, la quale ottenne a condizione, che mettesse prontamente in esecuzione il trattato dell' anno precedente, e restituisse le Città dell' Esarcato, dell' Emilia oggi detta Romagna, e della Pentapoli, che diciamo Marca d' Ancona (*n*) nelle mani di Fulrado Abate di S. Dionigi, da Pipino destinato suo Commessario. Ciocchè fu eseguito prontamente; imperocchè destinati anche da Astolfo i Commessarj: Fulrado avendo fatto uscire dall' Esarcato, e dagli altri luoghi tutti i Longobardi, e ricevuti gli ostaggi di tutte le Città, andò a portarne le chiavi al Papa, ch' egli pose sopra il sepolcro de' Santi Apostoli colla donazione di Pipino instrumentata con tutte le solennità, e forme necessarie, e ch' egli aveva fatta anche sottoscrivere da' due suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno, e da' Baroni, e Prelati della Francia. L' Esarcato, se dee prestarsi fede al Sigonio (*o*), abbracciava le Città di Ravenna, Bologna, Imola, Faenza, Forlimpopoli, Forlì, Cesena, Bobbio, Ferrara, Comacchio, Adria, Cervia, e Secchia. Tutte furono consegnate al Papa, eccetto che Faenza, e Ferrara.

Pentapoli, ovvero Marca d' Ancona, comprendeva Arimini, Pesaro, Conca, Fano, Sinigaglia, Ancona, Osimo, Umana, ora disfatta, Jesi, Fossombrone, Monfeltro, Urbino, il Territorio Balnense, Cagli, Luceoli, ed Eugubio con li Castelli, e Territorj appartenti alle medesime, come appare dal privilegio di Lodovico Pio, col quale vien confermata questa donazione di Pipino: della verità del quale si parlerà a suo luogo.

Il Pontefice ricco di tante Città, e Dominj, all' Arcivescovo di Ravenna commise l' amministrazione dell' Esarcato; ond' è che alcuni scrissero, che gli Arcivescovi di quella Città s' intitolavano anche Esarchi, non già come Arcivescovi, ma come Ufficiali del Papa, già Principe temporale. Ecco per dove i Papi hanno cominciato a divenir potenti Signori in Italia, congiungendo al Sacerdozio il Principato, e lo Scettro alle Chiavi. Perocchè la donazione di Costantino Magno particolarmente intorno a ciò che riguarda Roma, e l' Italia, per quel che si disse nel secondo Libro di questa Istoria, e per ciò che i più dotti Istorici, Giureconsulti, e Teologi tengono per indubitabile: fu grossamente finta da un solenne impostore del decimo secolo; o come Pietro di Marca, molto prima ne' tempi di Adriano, e di Carlo Ma-

(*m*) P. de Marca. *de Concor. Sac. et Imp. lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 5.
(*n*) Anastas. *loc. cit.* Leo Ostiens. *lib.* 1. *cap.* 8.
(*o*) Sigon. *ad Ann.* 756.

gno. Nè quantunque si volesse supponere per vera, ebbe ella alcun effetto: essendosi veduto che gl' Imperadori, e gli altri Re stranieri, che a coloro succedettono, ne furono da quel tempo sempre padroni. Nè i Papi vi pretendevano altro, che quegli *patrimoni*, che vi possedevano per munificenza di alcun Principe, o privato per la loro sussistenza donatigli, come si disse, e siccome appunto tengono oggi gli altri Ecclesiastici i loro negli altri Stati per tutta la Cristianità. Pipino veramente fu quegli, da poi chè i Papi s' ebbero aperte sì opportune vie per rendersene meritevoli, che dalla bassezza d' una fortuna sì mediocre gli arricchì delle spoglie de' Re Longobardi, e degl' Imperadori Greci donando loro Città, e Provincie: che se voglia il vero confessarsi fu delle medesime liberalissimo, come soglion essere tutti coloro, che niente del proprio, ma dell' altrui profondono. Queste spettavano in verità a Costantino Imperador d' Oriente; e se voglia dirsi giusta questa donazione, dovea esser fatta non da Pipino, ma da Costantino, di cui erano: onde perciò alcuni (*p*) scrissero, che questa donazione fosse stata fatta sotto nome di *Costantino*; e quindi esser nata la favola della donazione di Costantino Magno. Da questo tempo cessarono i Pontefici nelle loro epistole, e diplomi notare gli anni *piissimorum Augustorum*, come prima facevano. Assicurati che furono del patrocinio de' Franzesi, scossero ogni ubbidienza agl' Imperadori d' Oriente, nè vollero esser riputati più loro sudditi: ma all' incontro questa grandezza de' Pontefici Romani riuscì a Pipino tanto profittevole, che portò al suo figliuolo Carlo, che gli succedè, non pur il Regno d' Italia, discacciandone i Longobardi; ma l' Imperio d' Occidente, che il Papa volle far risorgere nella persona di Carlo, come nel seguente libro diremo.

I Franzesi, oltre a voler esser riputati autori della grandezza, e del dominio temporale della Sede Apostolica, ciocchè non può loro contrastarsi, s' avanzano più, con dire, che di tutte queste Città da Pipino alla Chiesa donate, ne avessero i Papi il solo dominio utile; siccome il Sigonio in più luoghi della sua istoria non potè negarlo; rimanendo la sovranità appresso Pipino, e gli altri Re di Francia suoi successori; essendo cosa manifesta, essi dicono, che i discendenti di Pipino v' ebbero la sovrana autorità, la quale essi esercitavano in quasi tutta l' Italia. E non fu che lungo tempo da poi, che i Pontefici Romani divennero Sovrani di quelle Provincie, come ancora di Roma; non per la pretesa cessione, che l' Imperador Carlo il Calvo fece de' suoi diritti, ragioni, e preminenze; ma per la decadenza dell' Imperio, da che fu limitato, e racchiuso nella sola Alemagna, in quella maniera appunto, che tanti altri Principi d' Italia possedono al dì d' oggi legittimamente la sovranità, ch' essi si hanno acquistata sopra l' Occidente.

Pietro di Marca (*q*) fa vedere come, e su quali fondamenti a poco

(*p*) Spanem. *de Imag. contra Maimburg.*
(*q*) P. de Marca, *lib.* 3. *cap.* 11. *num.* 7. 11. *et* 12.

a poco i Pontefici Romani a lor trassero la sovranità sopra Roma: ciocchè non fu certamente in questi tempi. Egli dice, che ceduto che fu da Pipino l'Esarcato di Ravenna al Romano Pontefice, per ragione del medesimo appartenevasi anche a lui la soprantendenza, ed il governo di Roma, non altrimente che s'apparteneva all'Esarca di Ravenna, sotto il quale erano posti tutti i Ducati de' Greci, e quello di Roma ancora: la sovranità s'apparteneva agl'Imperadori d'Oriente, l'amministrazione agli Esarchi: quindi i Romani Pontefici come Esarchi la pretesero. Ma creati Pipino, e Carlo Magno Patrizj di Roma, importando 'l Patriziato l'aver cura di quella Città, si videro insieme il Papa, e 'l Patrizio prendere il governo di quella, siccome s'osservò nella persona di Papa Adriano, e di Carlo Magno. Essendo poi morto Adriano, ed in suo luogo creato Lione III. questi lasciò a Carlo l'intera amministrazione, il quale da Patrizio innalzato alla dignità d'Imperadore, essendo con ciò passata anche a Carlo la sovranità di Roma, i Pontefici più non s'intrigarono nel governo di quella; insinochè decadendo pian piano l'autorità degl'Imperadori successori di Carlo in Italia, finalmente Carlo il Calvo non si fosse nell'anno 876. spogliato d'ogni sua ragione, cedendo alla Sede Apostolica la sovranità di Roma, ed ogni suo diritto. Quindi è che Costantino Porfirogenito (r) descrivendo i Temi d'Europa, e lo Stato di quella del suo secolo intorno all'anno 914. dica, che Roma si teneva da' Romani Pontefici *jure dominii*. Quindi cominciò il costume ne' diplomi di notarsi gli anni de' Romani Pontefici, quando prima ciò era de' soli Principi, ed Imperadori.

L'Abate Giovanni Vignoli ne' nostri ultimi tempi, cioè nell'anno 1709. ha dato in luce un libretto intitolato: *Antiquiores Pontificum Romanorum denarii*, ove contro a questa opinione, che tengono i Franzesi, si sforza dimostrare, che il Senato, e Popolo Romano, dopo avere scosso il giogo degl'Imperadori d'Oriente, si fosse sottoposto a' Romani Pontefici, riconoscendogli come loro Sovrani, e che non pure il dominio utile ritennero di Roma, ma anche il supremo. Pretende ricavarlo dalle monete, che si trovano de' Pontefici, e quantunque ve ne fossero più antiche, nulladimanco riguardandosi solo quelle, che ancora si veggono: queste cominciano da Adriano I. e furono battute da Lione III. e dagli altri suoi successori. Ed ancorchè alcune d'esse, come quelle di Lione III. e d'altri Romani Pontefici portassero anche il nome degl'Imperadori, come di Carlo Magno, di Lodovico, di Ottone, e d'altri; tantochè per quest'istesso si diede occasione a *Le-Blanc* Franzese di comporre un trattato col titolo di *Dissertazione Istorica sopra alcune monete di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e di Lotario, e de' loro successori battute in Roma*; con le quali vien confutata l'opinione di coloro,

(r) Const. Por. *de Themat. lib. 2. Th. X. Romae Regium deposuit Principatum, et proprium administrationem, ac jurisdictionem obtinuit, eique proprie dominium auidam suo favore Papa.*

che pretendono, che questi Principi, non abbiano mai avuta in Roma alcuna autorità, se non col consentimento de' Papi; contuttociò il detto Abate Vignoli si studia dimostrare, che molte monete de' Papi non ebbero il nome degl' Imperadori, come una di Giovanni VIII. la quale è solamente segnata del nome di questo Pontefice. Che che ne sia, l'opera di Le-Blanc fa vedere quanto poco sicura sia l'opinione del Vignoli, e molto più fondata quella de' Franzesi.

§. III. *Leggi d'* Astolfo, *e sua morte.*

Astolfo intanto, ancorchè da sì strane scosse sbattuto, non restava però di volger i pensieri alla conservazione del suo Regno: egli non aveva mancato per nuove leggi riordinarlo, aggiugnendone altre a quelle de' suoi predecessori, e variandole ancora secondochè stimava più utile, ed opportuno a' suoi tempi; avendo per tanto in Pavia nel quinto anno del suo Regno convocati da varie parti i principali Signori, e Magistrati del suo Regno, seguendo gli esempj de' suoi predecessori, promulgò un Editto nel quale molte leggi stabilì. Pure abbiamo quest' Editto d' Astolfo nel Codice Cavense per intero; che contiene ventidue Capitoli: il primo comincia: *Donationes illae, quae factae sunt a Rachis Rege, et Tassia conjuge.* L'ultimo ha per titolo: *Si quis in servitium cujuscumque pro bona voluntate introierit.* Alcune di queste leggi, il Compilatore del volume delle leggi Longobarde le inserì in que' libri: tre se ne leggono nel primo libro: una sotto il *tit. de Scandalis*: l'altra sotto il *tit. de Exercitalibus*; ed un' altra sotto quello *de Jure mulierum*: quindici nel *lib.* 2. una sotto il *tit.* 4. un' altra sotto quello *de Successionibus*, altra sotto il *tit. de ultimis volunt.* un' altra sotto il *tit.* 10. due sotto il *tit. de Manumissionibus*, due altre sotto quello *de Praescriptionibus*, e sette sotto il *tit. Qualiter quis se defendere deb.* E nel *lib.* 3. ancor se ne legge una sotto il *tit.* 10. ch'è l'ultima de' Re Longobardi; poichè Desiderio suo successore, e nel quale s'estinse il Regno, passando ne' Franzesi, applicato a cure più travagliose, non potè d'altre leggi fornir questo Regno, che infelicemente ebbe a lasciare.

Ma mentre questo Principe dopo aver per [illegible] l'Esarcato, e tante altre Città, è tutto [illegible] gni per vendicarsi dell' oppressione de' [illegible]nzesi, e di rio[illegible]linar nuovamente la guerra, essendosi un giorno [illegible]rtato alla caccia, spinto da un cignale, ovvero com' altri rapportano, casualmente sbalzato da cavallo, o come dice Erchempert (*a*) percosso da una saetta, il caso fu per lui cotanto fatale, che in pochi giorni rendè lo spirito, lasciando in quest' anno 756. il Regno pieno di calamità, e di sospetti, non avendo di se lasciata prole alcuna.

(*a*) Erchempert. *pag.* 6. *Astalphus post haec, in venatione sagitta percussus, mortuus est.*

C. A P. III.

Il Ducato Napoletano, la Calabria, il Bruzio, ed alcune altre Città marittime di queste nostre Provincie, si mantengono sotto la fede dell' Imperadore COSTANTINO, *e di* LIONE *suo figliuolo.*

Grandi che fossero state le scosse, che gl' Imperadori d' Oriente ebbero in Italia, il Ducato Napoletano, che allora stendendo più oltre i suoi confini, abbracciava anche Amalfi; il Ducato di Gaeta, quasi tutta la Calabria, e 'l Bruzio, rimaser fermi, e costanti nell' ubbidienza de' loro antichi Principi: perduto l' Esarcato, e tutto ciò che in Italia ubbidiva all' Imperio Greco, non per ciò mancò il dominio degl' Imperadori d' Oriente in queste nostre parti. I Napoletani si mantenevano sotto l' ubbidienza de' loro Duchi, chiamati ancora Maestri di soldati, siccome sotto gl' Imperadori d' Oriente erano appellati i Duchi (*a*). Questi era un Magistrato Greco, che da Costantinopoli soleva destinarsi. Fuvvi in questo secolo Teodoro nell' anno 717. di cui questa Città serba anche vestigio, portandosi egli per fondatore della Chiesa de' SS. Pietro, e Paolo, ora disfatta, siccome dimostrava la lapide che prima ivi si leggeva, ed oggi nella Chiesa di Donnaromata. Fuvvi Esilarato. Fuvvi intorno a questi tempi, dopo la morte d' Astolfo, Stefano, il quale avendo per dodici anni governato con tanta prudenza il Ducato di Napoli, morta sua moglie, fu anche fatto Vescovo di questa Città.

Nel tempo che Stefano reggeva Napoli in qualità di Duca, avendo l' Imperador Costantino nell' anno 753. come si disse, fatto convocare un Concilio in Costantinopoli di 338. Vescovi, questi stabilirono in quel Concilio un decreto contro l' adorazione delle Immagini. Costantino, e Lione suo figliuolo associato all' Imperio, fecero per mezzo de' loro Editti valere il decreto per tutto Oriente, ed impiegarono anche la forza per l' osservanza di quello: tentarono anche di farlo valere in Occidente, donde nacquero que' disordini, e rivolte che si sono vedute: renderonsi per ciò più aspre, ed irre- [illegible] e s' inaspriron più l' inimicizie, che passavano allora [illegible] Romani, e gl' Imperadori d' Oriente: era in quest' anno 757 morto Papa Stefano, il quale ebbe per successore Paolo. Questi non meno, che i suoi predecessori era odioso agl' Imperadori d' Oriente, quali s' erano impegnati a far valere il decreto di quel Concilio anche nel Ducato Napoletano, e negli altri luoghi, che ancor rimanevano in queste Provincie sotto la loro ubbidienza. I Napoletani ancorchè avversi ad eseguirlo, come quelli che erano più di tutti gli altri popoli d' Italia attaccati

(*a*) P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap.* 30. *sect.* 2. Vedi Pellegrino di questi Maestri de' soldati *hist. Long. var.* 1. *lib.* 2. *p.* 31. L' Abate della Noce [illegible] *ad Chron. Cassin. lib.* 2. *cap.* 58. *num.* 1057.

all'adorazione delle Immagini; nulladimanco perchè ciò non s'imputasse a loro disubbidienza, proccuravano in tutto il rimanente mostrarsi tutto riverenti, ed esatti in aderire al volere, e potestà de' loro Signori; laonde essendo in questi tempi accaduta la morte del lor Vescovo Calvo, ed essendo stato dal Pontefice ordinato Paolo Diacono della Chiesa di Napoli suo molto amico, e familiare: ripugnava l'Imperadore per esser costui aderente al Papa, che fosse ricevuto in quella Chiesa, come quegli che avrebbe in Napoli fatti riuscir vani i suoi disegni di far ricevere il decreto del Concilio di Costantinopoli. I Napoletani aderirono in ciò al volere del loro Imperadore, e de' Greci; ed impedirono perciò l'andata di Paolo in Roma per farsi consecrare dal Papa: scorsi nove mesi, Paolo di nascosto andò in Roma, ed il Papa immantenente lo consecrò; ma tornato a Napoli, narra Giovanni Diacono nella Cronaca de' Vescovi di questa Città, che i Napoletani suoi Cittadini per l'aderenza che aveano co' Greci, non lo vollero ricevere dentro la Città, ma tenuto fra di loro consiglio, lo mandarono fuori, nella Chiesa di S. Gennaro posta non molto lontana dalla Città, dove stette per lo spazio di quasi due anni; non mancando intanto così il Clero, come il Popolo universalmente d'ubbidirlo, ed averlo come lor Pastore, disponendo egli senza ostacolo delle cose della Chiesa, e facendo ivi tutte le funzioni Pontificali. Intanto i Nobili, scorgendo che per l'assenza di un tanto lor Pastore la Città languiva, si risolsero tutti finalmente d'introdurlo nella Città, e con molta letizia, e celerità andarono a prenderlo, e l'introdussero nel Vescovato, dove dopo aver governata la sua Chiesa per due altri anni, finì i giorni suoi. Si scusarono essi coll'Imperadore, allegando di non potere maggiormente soffrire la vedovanza della Chiesa.

Per la morte di Paolo i Napoletani elessero nell'anno 764. l'istesso Duca Stefano per lor Vescovo: questi ancorchè eletto Vescovo, non lasciò il Ducato, ma lo governò insieme con Cesario suo figliuolo, che l'assunse per suo Collega. Cesario premorì all'infelice padre; onde Stefano continuò solo il governo sin al 791. anno della sua morte. Teofilatto gli succedette nel Ducato. Costui era suo genero, come quegli che s'avea sposata Euprassia sua figliuola, [illegible] anche, dopo Cesario fatto suo Collega, [illegible] morte Stefano, restò egli solo Console, e Duca. A Teofilatto succedette nel fine di questo secolo Antimio (*b*), di cui si narra, che nel tempo del suo Consolato avesse costrutta in Napoli la Chiesa di S. Paolo Apostolo, ed il Monastero de' SS. Quirico, e Giulitta. Questi furono i Duchi che ressero in quest'ottavo secolo il Ducato Napoletano per gl'Imperadori d'Oriente, a' quali ubbidivano. Furono anche nominati Consoli. Ma come i Duchi di Napoli si chiamassero anche Consoli, niuno de' nostri Scrittori, per quel ch'io ne sappia, ebbe curiosità di saperne la cagione.

Il nome di Console, dagli Imperadori Romani, e da poi dagl'Im-

(*b*) Di Antimio V. Chioc. *de Vesc. Neap. pag.* 78.

peradori d'Oriente tenuto in tanto pregio, e del quale essi s'adornavano: negl'ultimi anni dell'Imperio Greco, fu da costoro disprezzato, e finalmente affatto tralasciato. Il vedere, che di quello valevansi anche i Principi da essi riputati barbari, od usurpatori dell'Imperio, glie lo fece deporre. Carlo Magno per mostrare esser egli succeduto a tutte le ragioni, e preminenze degli antichi Imperadori d'Occidente, ne' suoi titoli se ne fregiava: il simile fecero tutti gli altri Imperadori Franzesi suoi successori: al costoro esempio lo stesso fecero gl'Imperadori Italiani Berengario Duca di Friuli, e Guido Duca di Spoleti (c). In fine sino i Saraceni, da poi ch'ebbero conquistata la Spagna, ad esempio degl'Imperadori di Costantinopoli, vollero pure chiamarsi Consoli. Abderamo Re de' Saraceni in Ispagna, che cominciò a regnare in Cordova nell'anno 821. Maomat suo figliuolo, e successore nel Regno, secondo che ce n'accertano l'opere di S. Eulogio (*d*), ne' loro diplomi notavano non meno gli anni del loro Imperio, che del Consolato. Anzi nel nono secolo della Chiesa, siccome nell'Oriente gl'Imperadori creavano altri Consoli onorarj, così i Re Saraceni non solo se medesimi, ma anche i principali Magistrati del loro Regno chiamavano Consoli (*e*). Quindi nacque che secondo il fasto de' Greci, questi non potendo comportare che titolo sì spezioso fosse usurpato da Nazioni straniere, e barbare, si proccurò avvilirlo, e davanlo a' loro Magistrati, ancorchè di non molto eminente grado, insino che essi poi, secondo che prova l'accuratissimo Pagi (*f*), intorno l'anno 933. non lo deponessero affatto; donde avvenne che un'ombra, ed immagine di quella dignità, e titolo rimanesse in molti loro Ufficiali, e si vedesse così diffuso in tanti Ordini, anche di persone private.

I Saraceni solevano dar questo nome agli Ammiragli di mare; onde poi avvenne che coloro ch'erano preposti agl'Emporj, ed a' Porti, si chiamarono Consoli; e Codino (*g*), Pachimere (*h*), e Gregora (*i*), osservano, che il Magistrato de' Pisani, e degli Anconitani, che dimoravan in Costantinopoli, eran chiamati Consoli. Quindi il Consolato di mare; e quindi negli Autori della bassa età rapportati nel Glossario di Dufresne, questo nome lo vediamo [illegible] nelle Comunità, tra' Giudici, e varj Ordini di persone, insino agli arteggiani. Non dee dunque sembrar cósa nuova, e strana se in questo ottavo secolo il nome di Console proprio degl'Imperadori, e prima cotanto illustre, e rinomato, si senta nelle persone de' Duchi di Napoli, Ufficiali ch'erano dell'Imperio Greco, al quale questo Ducato ubbidiva.

(*c*) P. Pagi *de Consulib. pag.* 370.
(*d*) S. Eulog. *in Memoriali Sanctorum lib.* 2. *cap.* 1.
(*e*) Eulog. *lib.* 2. *cap.* 6.
(*f*) P. Pagi *de Consulib. pag.* 370.
(*g*) Codin. *cap.* 7. *num.* 9.
(*h*) Pachymeres *lib.* 2. *cap.* 32.
(*i*) Greg. *lib.* 4.

CAP. IV.

Di DESIDERIO *ultimo Re de' Longobardi.*

Per la morte d'Astolfo, non avendo di se lasciata prole, e Rachi suo fratello ancorchè vivo, essendosi fatto Monaco, rimase il Regno vacante. Desiderio Duca di Toscana, che Astolfo oltre ad avergli dato questo Ducato, l'avea ancora fatto Contestabile del Regno, non trascurò l'occasione, co' voti de' suoi Longobardi Toscani, di farsi proclamare Re. Rachi avendo ciò inteso ne arse di sdegno, e diede in tali eccessi, che in tutti i conti voleva uscir dal Monastero, e rinunciando al Monacato, ritornare al Regno; nè mancò chi questa sua risoluzione favorisse, e proccurasse di farla venire ad effetto: ma Desiderio essendo ricorso a Stefano Pontefice Romano, a chi offerse in ricompensa Faenza, Ancona, Secchia, e Ferrara, Città che non erano state restituite da Astolfo, se in questa congiuntura l'ajutasse; seppe far tanto questo Papa con Rachi, che finalmente lo fece quietare, e deporre que' suoi pensieri d'uscire dal Monastero, ed in premio della sua mediazione ricevè da Desiderio le Città promessegli: e poco dopo avere stabilito nel Regno Desiderio, finì Stefano i giorni suoi a 26. d'Aprile di quest'anno 757. Pontefice, a cui la Chiesa Romana dee molto più che a' suoi predecessori, che seppe ampliarla di sì belle Città, e Stati, e che lasciò le fortune della medesima in tanta prosperità, che i suoi successori non mancarono d'approfittarsene, come fece Paolo che gli successe, e dopo lui un'altro Stefano, ma molto più Adriano, che ridusse per trattati avuti con Carlo Magno la sua potenza in più alto grado, come di quì a poco vedremo.

Desiderio dopo due anni del suo Regno volle ad esempio de' suoi predecessori assumere per Collega Adelgiso suo figliuolo; ma non passò guari che sospettando il Pontefice Stefano III. o sia IV. quale a Paolo succedette, de' di lui andamenti, e credendo ogni sua mossa in pregidizio de' proprj Stati: cominciarono i soliti sospetti, ne le consuete gelosie fra di loro. Finalmente ruppero [illegible] poichè avendo il Re Desiderio fatto conferire l'Arcivescovado di Ravenna ad un certo chiamato Michele suo fedele, e domestico: Stefano lo fece scacciare da quella Sede. Il Re per vendicarsene fece cavar gli occhi a Cristofano, ed a Sergio mandati dal Papa in Pavia per domandare le facoltà che appartenevano alla Chiesa di Roma; e prevedendo dove avrebbero dovuto andare a terminar queste discordie, proccurava di congiungersi strettamente co' Francesi, perchè non così volentieri dassero questi a' contrarj inviti de' Pontefici orecchio: era in questi tempi già morto Pipino, ed i suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno avendosi fra di loro diviso il Regno, se ben concordi in prima, non così da poi senza gelosia regnavano; Desiderio reputò per sua sicurezza stringer parentado con questi due Principi offe-

rendogli due sue figliuole per mogli. Stefano avendo ciò presentito, scrisse immantenente, per distornar queste nozze una molto forte lettera a Carlo, e Carlomanno, minacciandogli se v'acconsentissero, *anathematis vinculum, et aeterni cum diabolo incendii poenam* (a). Ma non ostante i suoi sforzi, si sposarono felicemente le due sorelle figliuole ambedue del Re Desiderio, il quale seppe così bene impegnar Bertrada madre di Carlo, e Carlomanno, che per impulso della medesima si conchiusero i matrimonj. Il dispiacere del Pontefice non fu minore del contento di Desiderio, il quale credeva in cotal maniera avergli chiusa ogni strada di soccorsi. Ma questa alleanza non durò guari, poichè non mancarono modi di far sì, che Carlo ripudiasse la Principessa sua sposa, sotto pretesto d'essersele scoverta un'infermità, che la rendeva inabile d'aver figliuoli: nè alla stranezza del fatto mancò il presidio, e l'autorità della legge, perchè furono presti molti Vescovi a dichiarar il matrimonio nullo, ed a permettere che Carlo l'anno seguente si sposasse Ildegarda di Suevia. Si accese per questo ripudio d'ira, e di sdegno il Re Desiderio; ed essendo accaduta poco tempo da poi la morte di Carlomanno: la Regina Berta rimasa vedova con due figliuoli, temendo di non star sicura in Francia, e che Carlo non insidiasse la vita de' suoi nepoti come aveva loro tolto il Regno, andò precipitosamente a gettarsi co' figliuoli tra le braccia di Desiderio suo padre, il quale ricevè di buon animo quest'occasione per potersi un giorno vendicar di Carlo, che gli aveva poco innanzi rimandata la figliuola.

Tentò Desiderio, postisi in mano i figliuoli di Carlomanno, di formar un potente partito, e di mettere la Francia in divisione, e sconcerto, perchè occupata ne' proprj mali, non potesse pensar alle cose d'Italia. Era intanto, morto Stefano, stato eletto nel 772. Adriano I. il quale sul principio del suo Pontificato trattò con Desiderio di pace, e tra loro fermarono convenzione di non disturbarsi l'un dell'altro; perciò Desiderio credendo, che questo nuovo Pontefice fosse di contrarj sentimenti de' suoi predecessori: pensò per meglio agevolar i suoi disegni, d'indurlo a consecrare i due figliuoli di [illegible] per Re: impiegò quanto potè, e quanto seppe con preghiere, e promesse per obbligarlo di venire ad ungere questi due Principini, ed a fargli riconoscere per Re dell'Austrasia. Dall'esempio di Pipino, e de' suoi figliuoli erasi già pian piano introdotta tra Principi Cristiani la cerimonia della consecrazione, la quale appresso i Popoli era riputata come una marca, e nota del Principato, e che quelli, i quali fossero stati unti, dovessero riputarsi per Re giusti, e legittimi, ed essere da tutti conosciuti per tali. Ma Adriano che internamente condannava le medesime massime de' suoi predecessori, e che non meno di coloro aveva per sospetta la potenza de' Longobardi in Italia, non volle a patto alcuno disgustarsi il Re Carlo, ed a' con-

(a) [illegible] *Conc. col.* 1717.

tinui impulsi, che gli dava Desiderio, fu sempre immobile. Onde questi sdegnato, e finalmente perduta ogni pazienza, credendo colla forza ottener quello a che le preghiere non erano arrivate: invase l'Esarcato, ed in un tratto avendo presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, designò portar l'assedio a Ravenna. Adriano non mancava per Legati di placarlo, e di tentare per mezzo degli stessi la restituzione di quelle Città; nè Desiderio si sarebbe mostrato renitente a farlo, purchè il Pontefice fosse venuto da lui, desiderando parlargli, e seco trattar della pace. Ma Adriano rifiutando l'invito, ed ogni ufficio, si ostinò a non voler mai comparirgli avanti, se prima non seguiva la restituzione delle Piazze occupate. Così cominciavano pian piano i Pontefici Romani a niegare a' Re d'Italia que' rispetti, e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di prestare. Desiderio irritato maggiormente per queste superbe maniere di Adriano, comandò subitamente, che il suo esercito marciasse in Pentapoli, ove fece devastar Sinigaglia, Urbino, e molte altre Città del Patrimonio di S. Pietro sino a' contorni di Roma. Questo fu che accelerò il corso della fatal ruina de' Longobardi; perchè Adriano non mancò tosto di ricorrere in Francia, e dimandar non pure soccorsi da Carlo, ma invitar questo Principe all'acquisto del Regno d'Italia; e perchè tenevan i Longobardi chiuse tutte le strade di terra, spedigli per mare un Legato a sollecitar la sua venuta.

Non mancò Desiderio all'incontro, subito che fu avvisato di questo ricorso, di mostrare al Re Carlo l'inclinazione, ch'egli diceva di aver tenuto sempre alla pace con Adriano, altamente dolendosi della costui durezza, che avendo egli offerta la pace, e dimandato di parlargli, aveva ricusato di farlo, nè cessava in oltre con lettere a varj Principi, e con pubblici manifesti difendersi dall'accuse d'Adriano, il quale lo pubblicava appo i Franzesi per distruttor della Toscana, per barbaro, inumano, fiero crudele, dipingendolo reo di molti delitti; tanto che per purgarsene, si trovò Desiderio nella necessità di spedir Legati a Carlo in Francia, ed assicurarlo ch'egli avrebbe fermata ogni pace col Papa, e rendutogli ciò ch'e' poteva da lui pretendere.

Ma Carlo, che non aspettava altro, che [illegible] di vendicarsi di Desiderio, il quale con tenere in suo potere i suoi Nepoti, tentava dividergli il Regno, e che non poteva aspettar miglior occasione per discacciar d'Italia i Longobardi: ricevè con incredibil contentezza l'invito fattogli da Adriano. Egli trovavasi allora (per le tante vittorie riportate in Aquitania, ed in Sassonia) tutto glorioso, e formidabile in Tionville su le sponde della Mosella: quivi ricevè il Legato del Papa, e diede insieme audienza agli Ambasciadori di Desiderio, da' quali subito sbrigatosi, con rimandargli indietro senza niente conchiudere: accettò con sommo piacer suo la proposta del Pontefice, e tosto ponendosi alla testa d'un poderoso esercito, sforzò il passo dell'Alpi in due luoghi, tagliando a pezzi que' Longobardi, che lo difendevano.

Desiderio dall' altra parte accorse anch' egli in persona col suo esercito per impedirlo; ma incalzato da Carlo, fu il grosso del suo esercito disfatto, e costretto a ritirarsi, onde risolse di difendersi in Pavia, ove si chiuse. Carlo non mancò subito di strettamente assediarla, e fra tanto con una parte delle truppe sforzò Verona, dentro della qual Città erasi ritirato Adalgiso per difenderla, insieme con Berta, ed i due suoi figliuoli. Quando questo Principe videsi stretto, disperando della fortuna di suo padre, e di poter difendere quella Piazza, sè ne fuggì, prima che ella cadesse in poter di Carlo, e dopo essere andato lungo tempo ramingo, vedendò finalmente, che tutto era perduto per li Longobardi: salvossi per mare in Costantinopoli, ove fu dall' Imperador Lione figliuolo di Copronimo con molto piacere ricevuto sotto la sua protezione Que' di Verona subito che videro uscir Adalgiso dalla Piazza, si diedero in poter di Carlo, il quale presa Berta co' suoi figliuoli, tosto gli mandò in Francia, senza che siasi potuto saper da poi ciocchè seguisse di questi due infelici Principi de' quali non s' è mai più sentito parlare. Tutte l' altre Città de' Longobardi sovvertite per opera, e macchinazione del Pontefice, da loro stesse renderonsi a Carlo. Restava Pavia solamente, la quale difesa da Desiderio si manteneva ancor in fede.

Carlo, cinta ch' ebbe Pavia di stretto assedio volle passar in Roma alle Feste di Pasqua: gli eccessi d' allegrezza, che mostrò Adriano, gli onori, che gli furon fatti da' Romani, e dal Clero, guidando ogni cosa il Pontefice, furono incredibili. Fu salutato Re di Francia, e de' Longobardi insieme, e Patrizio Romano, incontrato un miglio fuori delle porte di Roma da tutta la Nobiltà, e Magistrati, e dal Clero in lunghi ordini distinto con Croci, ed Inni ricevuto: dopo gli applausi, e le feste, si venne a ciò che più importava. Fu tosto dal Papa ricercato Carlo a confermar le donazioni di Pipino suo padre, che aveva fatte alla Chiesa di Roma: non volle costui esser molto pregato a confermarle, come fece di buona voglia, e facendone stipular nuovo strumento per mano di Eterio suo Notajo, sottoscritto da lui, da tutti i Vescovi, ed Abati, da' Duchi, e da tutti que' Grandi, ch' eran seco venuti, *super Altare B. Petri manu propria posuit*, come dice Ostiense (*b*).

Anastasio Bibliotecario, come si è detto, molto ingrandisce questa donazione di Carlo: oltre all' Esarcato di Ravenna, e Pentapoli, vi aggiunge l' Isola di Corsica, tutto quell' ampio Paese che da Luni calando nel Sorano, e nel Monte Bordone abbraccia Vercetri, Parma, Reggio, Mantova, e Monselice: le Provincie di Venezia, e d' Istria; ed il Ducato di Spoleti e di Benevento. La Cronaca del Monastero di S. Clemente narra, che Carlo aggiunse alla donazione di Pipino solamente questi due Ducati. Sigonio poi, e gli altri più moderni Scrittori, di cui non ben sodisfatti, aggiungono il Territorio Sa-

(*b*) Ostiens. *lib.* 1. *cap.* 13.

binense, posto tra l' Umbria, ed il Lazio, parte della Toscana, e della Campagna ancora. Pietro di Marca (*c*), ciocchè dee recar più maraviglia, tratto anch'egli da' vanagloriosi Franzesi, che cotanto ingrandiscono questa donazione, per magnificar in conseguenza la liberalità Franzese, vi aggiunge tutta la Campagna, e con essa Napoli, gli Apruzzi, e la Puglia ancora, additando con ciò l'origine delle nostre Papali investiture. Altri vi aggiungono anche la Sassonia da Carlo allora soggiogata; di più che facesse anche dono di Provincie non sue, e che non acquistò giammai, cioè della Sardegna, e della Sicilia; e che sopra tutte queste Provincie, e Ducati s'avesse egli solamente riserbata la sovranità. Ma, e gli antichi annali di Francia, e la serie delle cose seguenti, ed il non averci potuto l'Archivio del Vaticano dare l'istromento di questa donazione, dal quale n'escono tanti altri d'inferior dignità: dimostrano per favolosi tutti questi racconti, e convincono, che Carlo non fece altro che confermare la donazione di Pipino dell'Esarcato, e di Pentapoli. Ed intanto alcuni scrissero, che l'avesse anche accresciuta, perchè molti luoghi dell'Esarcato, e di Pentapoli, che da' Longobardi erano stati occupati, insieme co' patrimonj, che la Chiesa Romana possedeva nel Ducato di Spoleti, e di Benevento, nella Toscana, nella Campagna, ed altrove, ch'erano stati parimente occupati da' Longobardi: fece egli restituire. Ed in questi sensi Paolo Emilio (*d*), e gli altri Autori dissero, che Carlo non solo avesse confermati i doni di Pipino suo padre, ma anche accresciuti: ciò che si convince manifestamente dall'istoria delle cose seguite appresso; poichè Carlo sotto il nome del Regno d'Italia si ritenne la Liguria, la Corsica, Emilia, le Provincie di Venezia, e dell'Alpi Cozie, Piemonte, ed il Genovesato, che avea tolti a' Longobardi, e fatti passare sotto la sua dominazione: nè si legge che questa parte d'Italia fosse stata mai posseduta da' Pontefici Romani.

Molto più chiaro ciò si manifesta dal vedersi, che que' tre famosi Ducati, del Friuli, di Spoleti, ed il nostro di Benevento mai non furono posseduti da' Romani Pontefici: come nel seguente libro di questa Istoria si conoscerà chiaramente, cioè che questi tre Ducati ebbero i loro Duchi, nè Carlo vi pretendeva altro, che quella sovranità, che v'avevano avuta i Re Longobardi suoi predecessori; anzi i nostri Duchi di Benevento scossero affatto il giogo, e si sottrassero totalmente da lui, negandogli qualunque ubbidienza, e vissero liberi, ed indipendenti; nè la Città di Benevento, se non molti, e molti anni appresso fu cambiata colla Chiesa di Bamberga, e conceduta alla Sede di Roma, ma non già il suo Ducato, che fu sempre posseduto da' nostri Principi.

Dall'aver Carlo fatti restituire i patrimonj, che la Chiesa Romana possedeva nell'Alpi Cozie, nel Ducato di Spoleti, e di Benevento,

(*c*) P. de Marca *de Concord. Sac. et Imp. lib.* 3. *cap.* 10. *num.* 5.
(*d*) Paul. Æmil. *Rer. Franc. pag.* 58.

nacque l'errore di quegli Scrittori, i quali confondendo il patrimonio dell'Alpi Cozie colla Provincia, il patrimonio di Benevento col Ducato Beneventano, dissero che Carlo donò a S. Pietro que' Ducati, e quella Provincia Così ciò che nell'Epistole d'Adriano si legge de' Ducati di Spoleti, e di Benevento donati a S. Pietro, non d'altro, se non di questi patrimonj si dee intendere; siccome quando l'Imperador Lodovico Pio, Ottone I. e l'altro Ottone Re di Germania confermarono a Pascale I. ed a Giovanni XII. i patrimonj Beneventano, Salernitano, e Napoletano, siccome anche fece l'Imperador Errico IV. a Pascale II. non altro intesero se non di quelle Terre, e possessioni, che la Chiesa Romana, come patrimonio di S. Pietro, possedeva in queste nostre Provincie, che anche i nostri antichi chiamarono *justitias Ecclesiae* (*). Solo dunque l'Esarcato di Ravenna, Pentapoli, ed alcuni luoghi del Ducato Romano passarono nel dominio della Chiesa di Roma, riserbandosi il Re Carlo la sovranità; anzi in Roma stessa, e nel Ducato Romano eran ancora in quelli tempi rimasi vestigj della dominazione degli Imperadori d'Oriente, i quali tuttochè deboli vi tenevano tuttavia i loro Ufficiali, ed erano ancora riconosciuti per Sovrani, insinochè a' tempi di Lione III. successor d'Adriano, non si pose il Popolo Romano sotto la fede, e soggezione del Re Carlo, che volle o anche da Patrizio innalzare ad Imperador Romano. Niente dico dell'Isole di Sicilia, e di Sardegna non mai da Carlo conquistate, le quali furon lungamente possedute dagl'Imperadori Greci, infinchè i Saraceni non gliele rapirono.

Carlo adunque dopo aver in cotal guisa soddisfatto il Papa, ed i Romani, fece ritorno al campo appresso Pavia, nè restandogli altra impresa, che di ridurre quella Città sotto la di lui ubbidienza, pose ogni sforzo per impadronirsene, perchè quella presa, essendo Capo del Regno, non restasse altra speranza a' Longobardi di ristabilirsi nelle Città perdute. La strinse per ciò più strettamente, e togliendole ogni adito di poter esser soccorsa: Desiderio che sin all'estremo proccurò difenderla, essendo la gente afflitta non men dalla fame, che dalla peste, che tutta la consumava: finalmente in quest'anno 774. fu costretto di render la Piazza, se stesso, sua moglie, e i di lui

(*) Nel diploma della conferma, o sia *precetto* fatto da Ottone Magno al Pontefice nel 962. rapportato dal Baronio *An.* 962. *num.* 3. espressamente ciò si legge in quelle parole: *Sicuti, et patrimonium Beneventanum, et patrimonium Neapolitanum, et patrimonium Calabriæ Superioris, et Inferioris. De Civitate autem Neapolitana cum Castellis, et Territoriis, et finibus, et insulis suis sibi pertinentibus sicut ad easdem respicere videntur; nec non patrimonium Siciliæ, si Deus nostris illud tradiderit manibus; simili modo Civitatem Gajetam, et Fundum cum omnibus eorum pertinentiis, ec.* Binio in *Not. ad Conc. Lateran. A.* 1112. *tom.* 7. *Concil. par.* 1. *fol.* 544. rapporta un consimile precetto dell'Imperador Errico IV. fatto a Pascale II. ove pure si legge: *Juramento firmavit de Apostolici ipsius vita, et honore, de membris, de mala captione; de regalibus; etiam patrimoniis B. Petri, et nominatim de Apulia, Calabria, Sicilia, Capuanoque Principatu factis Sacramentis.*

figliuoli alla discrezione di Carlo, che fattigli condurre tutti in Francia, finirono quivi i giorni loro in Carbia, senza che mai di loro si fosse inteso più parlare. Così Carlo in una sola campagna si rendè padrone della maggior parte d' Italia, ma non già di quelle Provincie ond' ora si compone il nostro Regno, non del Ducato Beneventano, nè di quel di Napoli, nè dall' altre Città della Calabria, e de' Bruzj, che lungamente si mantennero sotto la dominazione degl' Imperadori d' Oriente, come vedremo nel seguente libro.

Ecco come cominciarono i Romani Pontefici a trasferire i Regni da Gente in Gente: quindi avvenne, che calcandosi con maggior espertezza, e desterità le medesime pedate da' loro successori, si rendessero a' Principi tremendi: i quali per avergli amici, poco curando la sovranità de' loro Stati, e la propria dignità, soggettavansi loro insino a rendersi ligj, e tributarj di quella Sede. Ecco ancora il fine del Regno de' Longobardi in Italia: Regno ancorchè nel suo principio aspro, ed incolto, pure si rendè da poi così placido, e culto, che per lo spazio di ducento anni che durò, portava invidia a tutte l' altre Nazioni. Assuefatta l' Italia alla dominazione de' suoi Re, non più come stranieri gli conobbe, ma come Principi suoi naturali; poichè essi non aveano altri Regni, o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era già fatta l' Italia, la quale perciò non poteva dirsi serva, e dominata da straniere genti, come fu veduta poi, allorchè sottoposta con deplorabili, e spessi cambiamenti a varie Nazioni, pianse lungamente la sua servitù. Questa era veramente cosa maravigliosa, dice Paolo Warnefrido (*e*), e con esso lui l'Abate di Wesperga, che nel Regno de' Longobardi non si faceva alcuna violenza, non sortiva tradimento, nè ingiustamente si spogliava, o angariava alcuno: non eran ruberie, non ladronecci, e ciascuno senza paura andavà sicuro, dove gli piaceva. I Pontefici Romani, e sopra tutti Adriano, che mal potevano sofferirgli nell' Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro disegni, gli dipinsero al Mondo per crudeli, inumani, e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e agli Scrittori dell' età seguenti, acquistassero fama d' incolti, e di crudeli. Ma le leggi loro cotanto saggie, e giuste, che scampate dall' ingiuria del tempo, ancor oggi si leggono, potranno esser bastanti documenti della loro umanità, giustizia, e prudenza civile. Avvenne a quelle appunto ciò, che accadde alle leggi Romane: ruinato l' Imperio non per questo mancò l' autorità, e la forza di quelle ne' nuovi dominj in Europa stabiliti: rovinato il Regno de' Longobardi, non per questo in Italia le loro leggi vennero meno.

(*e*) P. Warnefr. *hist. Long. lib.* 2. *cap.* 8.

CAP. V.

Leggi de'Longobardi ritenute in Italia, ancorchè da quella ne fossero stati scacciati; loro giustizia, e savièzza.

Le leggi de'Longobardi, se vorranno conferirsi colle leggi Romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo pareggiarle con quelle dell'altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell'Imperio, signoreggiarono in Europa, sopra l'altre tutte si renderanno ragguardevoli, così se si considera la prudenza, e i modi, che usavano in istabilirle, come la loro utilità, e giustizia, e finalmente in giudicio de'più gravi, e saggi Scrittori, che le commendarono. Il modo che tennero, e la somma prudenza, e maturità, che praticarono i Re quando volevan stabilirle, merita ogni lode, e commendazione. Essi come si è veduto, convocavano prima in Pavia gli Ordini del Regno, cioè i Nobili, e' Magistrati; poichè l'ordine Ecclesiastico non era da essi conosciuto, nè avea luogo nelle pubbliche deliberazioni, e nè meno la plebe, la quale come disse Cesare, parlando de' Galli, *nulli adhibebatur consilio*: si esaminava quivi con maturità, e discussione ciò che pareva più giusto, ed utile da stabilire; e quello stabilito, era poi pubblicato da' loro Re negli Editti. Maniera, secondo il sentimento di Ugon Grozio (*a*), forse migliore di quella, che tennero gl'Imperadori stessi Romani, le cui leggi dipendendo dalla sola volontà loro, soggetta a varj inganni, e suggestioni, cagionarono tant'incostanza, e variazioni, che del solo Giustiniano, vediamo, d'una stessa cosa aver tre, e quattro volte mutato, e variato parere, e sentenza. Presso a' Longobardi prima di pubblicarsi le leggi per mezzo de' loro Editti, erano dagli Ordini del Regno ben esaminate, e discusse; onde ne seguivano più comodi. Il primo, che non v'era timore di potersi stabilire cosa nociva al ben pubblico, quando v'erano tanti occhi e tanti savj a' quali non poteva esser nascosto il danno, che n'avesse potuto riscere. Il secondo, ch'era da tutti con pronto animo osservato ciò che piacque al comun consentimento di stabilire. E per ultimo, che non così facilmente eran soggette a variarsi, se non quando una causa urgentissima il ricercasse: come abbiam veduto essersi fatto da que'Re, che dopo Rotari successero, i quali se non *facto periculo*, e dopo lunga esperienza, conoscendo alcune leggi de' loro predecessori alquanto dure, ed aspre, e non ben conformarsi a' loro tempi renduti più docili, e culti, le variavano, e mutavano col consiglio degli Ordini. Il qual è prudente, e saggio costume lodò anche, e commendò presso a' Sue[illegible] popoli del Settentrione quella prudente, e saggia donna Brigida, a cui oggi rendiamo noi gli onori, che non si danno se non a' Santi.

Se si voglia poi riguardare la loro giustizia, ed utilità, e prima di

(*a*) Ug. Grot. in Prolegom. ad *hist. Got.*

quelle leggi accomodate agli affari, e negozj de' privati, ed alla loro sicurità, e custodia, come sono i matrimonj, le tutele, i contratti, le alienazioni, i testamenti, le successioni ab intestato, la sicurezza del possesso: non potremo riputarle se non utili, e prudenti.

Per li matrimonj molte provide leggi s'ammirano nel libro secondo di quel volume (*b*). L'ingenuo non s'accoppiava con la libertina, nè il nobile coll'ignobile; quindi essendo i Re collocati sopra la condizione di tutti, quelli morti, le loro vedove non si collocavan poi con altri, se non eran di Regal dignità decorati. Ma Giustiniano prese Teodora dalla scena con gran vituperio del Principato. Quelli che non eran nati da giuste nozze, non si creavano Cavalieri, non eran ammessi al Magistrato, anzi nè meno a render testimonianza. Le profuse donazioni tra' mariti, e mogli eran vietate: prudentissima fu perciò la legge di Luitprando, colla quale fu posto freno al dono matutino, che solevan i mariti fare alle mogli il mattino dopo la prima notte del loro congiungimento, che i Longobardi chiamavano *morgongap* (*c*); solevan sovente i mariti d'amor caldi, allettati da' vezzi delle novelle spose, donar tutto: Luitprando (*d*) proibì tanta profusione, e stabilì, che non potessero eccedere la quarta parte delle loro sostanze. E per gli esempj che rapporta Ducange, si vede, che per tutto l'undecimo secolo fu la legge osservata. Ed è veramente nuovo, e singolare ciocchè l'Abate Fontanini nel suo libro contra il Padre Germonio rapporta di alcuni atti, che pubblicò d'una notizia privata nell'anno 1002. nella quale si legge, che un tal Folco da Cividale del Friuli dona a Gerlint sua moglie tutto il suo, *omnia sua propter pretium in mane quando surrexit de lecto.* Gli adulterj erano severamente puniti; le nozze fra' congionti, secondo il prescritto, non men delle leggi civili, che de' Canoni erano vietate; e Luitprando (*e*) istesso rende a noi testimonianza, che fu mosso a vietarle anche con sue leggi: *Quia*, com'e' dice, *Deo teste, Papa Urbis Romae, qui in omni Mundo caput Ecclesiarum Dei, et Sacerdotum est per suam epistolam nos adhortatus est, ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus.*

Alcuni s'offendono, che in questo secondo libro delle leggi de' Longobardi (*f*) si legga permesso il concubinato, vietandosi solamente che in un istesso tempo si possa tener moglie, e concubina, non altrimente, che due mogli, essendo anche presso a' Longobardi vietata ogni poligamia. Ma tralasciando che quella legge fu di Lotario, non già d'alcuno de' Re Longobardi; questa maraviglia nasce dal non sapere che presso a' Romani il concubinato fu una congiunzione legittima (*g*), non pur tollerata, ma permessa, ed era perciò detto *semi-*

(*b*) *LL. Longob. lib.* 2. *tit.* 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(*c*) Vide Grot. in *Lexico.*
(*d*) Luitpran. *ll. Long. lib.* 2. 4.
(*e*) Luitpr. *leg.* 4. *tit. de proh. nupt.*
(*f*) *LL. Long. lib.* 2. *tit.* 13. *l.* 7.
(*g*) *L. si qua illust. C. ad S. C. Orf.*

matrimonium, e la concubina era chiamata perciò *semiconjux* (*h*), e lecitamente l'uomo poteva avere per sua compagna, o la moglie, o la concubina, non però in un medesimo tempo, e moglie, e concubina insieme, perchè questa era riputata poligamia, non altrimente se tenesse due mogli (*i*). Questo istituto fu continuato anche da poichè per Costantino Magno l'Imperio abbracciò la nostra Religione, il quale ancorchè ponesse freno al concubinato, non però lo tolse; ed appresso i Cristiani di più Nazioni d'Europa, per molti secoli fu ritenuto; di che fra gli altri ce ne rende certi un Concilio di Toledo: ove fu parimente stabilito, che l'uomo sia Laico, sia Cherico d'una sola debba contentarsi, o di moglie, o di concubina, non già che possa ritenere in uno stesso tempo tutte due (*k*). Ma vietatosi poi nella Chiesa Latina a' Preti affatto di aver moglie, ed in conseguenza di tener anche concubine, poichè gli Ecclesiastici per la loro incontinenza non potevan vivere soli, si tennero le concubine; fu per isradicar questo costume in varj Concilj severamente proibito loro di tenerle; non ebbero queste proibizioni gran successo, e furon di poco profitto; rada era l'osservanza; ed i Preti non potevano a patto alcuno distaccarsene; furono perciò replicati i divieti; non vi era Concilio che si convocasse, che con severe minaccie non inculcasse sempre il medesimo, detestandosi il concubinato, e predicandosi peggior dell'adulterio, dell'incesto, e più grave d'ogn'altro vizio. Quindi nelle seguenti età il nome del concubinato, che prima era riputato una congiunzion legittima, fu renduto odioso, ed orrendo in quella maniera, ch'oggi si sente. Nel regno d'Italia non pur presso a' Longobardi, ma anche quando passò sotto la dominazione de' Franzesi, durava ancora l'istituto de' Romani. Appresso alcune altre Nazioni d'Europa era anche il concubinato riputato legittimo, e Cujacio testimonia, che anche a' suoi tempi era ritenuto da' Guasconi, e da altri popoli presso i Pirenei (*l*). In Oriente per le Novelle di Basilio Macedone (*m*), e di Lione, fu il concubinato proibito; ma quelle non ebbero alcun vigore nelle Provincie d'Europa, come quelle ch'erano state sottratte dall'Imperio, ed ubbidivano a'loro Principi independentemente dagl'Imperadori d'Oriente; ciocchè meriterebbe un discorso a parte, ma tanto basterà per ciò, che riguarda il nostro istituto.

Intorno alle Tutele, furon dati savj provvedimenti; eran i Pupilli raccomandati ugualmente agli agnati, che a' cognati; ma de' Pupilli nobili il principal tutore era il Re (*n*); quindi appresso noi nacque l'istituto di darsi dal Re il Balio a' Romani, e prendersi da lui le let-

(*h*) Cujac. in *Parat. in Pand. tit. de Concub.*

(*i*) V. Connan. *lib.* 8. *comment.* Arnis. *de jur. Connub.*

(*k*) Gratian. in *Decret. dist.* 34. *cap.* 4. *et* 5.

(*l*) Cujac. *loc. cit. Audio tamen eum retinere districtè Vascones, et Pyreneos.*

(*m*) Novel. Basil. Maced. *apud. Leuncl. Jur. Gr. Rom. lib.* 2. *num.* 2. *tom.* 1.

(*n*) Grot. in *Prolegom. ad hist. Got.*

tere del Baliato. Davano ancora alle donne per la loro imbecillità un perpetuo tutore, ch' essi chiamavano Mundualdo, il quale s' assosomigliava in gran parte al tutore cessizio de' Romani Antichi, sotto la cui autorità eran sempre le donne di qualunque età fossero, ed ancorchè a nozze passassero: ond' è che ancor' oggi in alcuni luoghi del nostro Regno sia rimaso di loro alcun vestigio.

Ne' contratti, l' equità, e la giustizia fu unicamente ricercata; i contratti de' maggiori, diffinendo la maggior età nell' anno decim'ottavo, eran ben fermi, nè alle restituzioni soggetti. I creditori, ed i compratori eran sicuri di non esser fraudati, e delusi per le tacite Ipoteche, e per gli occulti fedecommessi; imperocchè si facevan passare tutti i contratti, le vendite, i pegni, i testamenti stessi sotto gli occhi, ed avanti i Magistrati, ed al cospetto del Popolo. L' ordine di succedere ab intestato era semplicissimo; colui ch' era più prossimo in grado, era l'istesso che l' erede, eccetto solamente che i figliuoli, e' lor descendenti erano preferiti a' genitori.

I giudicj, che appresso i Romani eran tratti in immenso con grave dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell' animo; appo i Longobardi eran brevi, e meno travagliosi. La temerità de' litiganti era frenata da' pegni, e dalle pleggiarie. A' Giudici niente era più facile, e spedito; nelle questioni di fatto portava l' Attore i suoi testimonj, ed il Reo i suoi, e colui guadagnava, che dal suo canto avea di lor maggior numero, ed autorità. Nelle cose dubbie, ed ambigue si ricorreva alla Religione de' giuramenti; questo si dava al Reo, ma con molto riguardo, cioè se produceva testimonj di provata fama, che deponessero, ed attestassero della di lui probità, e Religione, e che essi volentieri crederebbero al suo giuramento (*o*). Rade eran le quistioni di legge, e se pur accadevano, non dagli infiniti volumi degl'Interpetri, ma da' semplici, e piani detti delle lor leggi, dal giusto, e dal ragionevole prestamente eran decise. Pronto era il rimedio nelle perturbazioni di possesso, e subita la restituzione, andando il Giudice co' testimonj in su'l luogo a conoscer dello spoglio, e ad immantenente ripararlo.

Nella cognizion criminale de' delitti erano due cose saggiamente osservate. La violazione della ragione, e società pubblica, e di quella del privato. Per questo, due multe furono introdotte; coll' una si riparava al danno del privato, che chiamarono Wedrigeldium, cioè, quel che si dava per lo taglione; coll' altra si riparava alla pubblica pace, che dissero per ciò Fedra, e si dava al Re, o al Comune di qualche Città. Commenda Ugone Grozio (*p*) questo lor istituto di non spargere il sangue de' Cittadini per leggieri cagioni, ma solo per gravissime, e capitali. Ne' minori delitti bastava, che per danaro si componessero, ovvero che il colpevole passasse nella servitù dell' offeso, in cui s' era peccato.

(*o*) V. Struvium. *hist. Jur. Crimin.*
(*p*) Ugo Grot. in *Prolegon. ad hist.* Got.

I beni de' condannati erano salvi a' loro figliuoli, nè stavano soggetti a confiscazioni. Nelle cause criminali non ammettevano appellazioni, nè questo portò a Grozio alcuna maraviglia, come non debbono altri averla; poichè i Pari della Curia con somma religione, e clemenza de' lor pari giudicavano. Quindi presso di noi nacque l'istituto, che le cause capitali de' Baroni, non potessero decidersi senza quelli, che diciamo *Pares Curiae.*

I riti, e le solennità ch' essi usavano nelle manumissioni, e nell'adozioni eran conformi a'lor costumi feroci e guerrieri. Le manumessioni come c' insegna Paolo Warnefrido si facevano *per sagittam*, le adozioni *per arma*, siccome le alienazioni *per glebae festucaeve conjectionem in sinum emptoris.*

Dispiacque a molti quell'antica consuetudine de'Longobardi, che in alcune cause dubbie, ed ambigue, e ne' gravi delitti se ne commettesse la decisione alla singular pugna di due, che chiamiamo duello. Fu veramente il duello antica usanza de' Longobardi, che poi passata in legge, fu per molto tempo praticata non pur da loro, ma da molte altre Nazioni, le quali da Longobardi l'appresero. In fatti l'istorie loro sono piene di questi duelli; e memorando fu quello di Adalulfo, che di adulterio aveva tentata la Regina Gundeberta (*q*), ed avutane ripulsa, per vendicarsene, ricorse al Re Arioaldo suo primo marito, al quale accusandola falsamente, che insieme con Dato Duca della Toscana gl' insidiasse la vita, ed il Regno, fece imprigionare quella infelice Principessa. Di che offeso Clotario Re di Francia, dal cui sangue discendeva, mandò Legati ad Arioaldo con gagliarde richieste di dover tosto liberarla; al che avendo il Re risposto, ch'egli aveva cagioni giustissime di tenerla prigione: e negando i Legati ciò che s' imputava alla Regina, affermando che mentivano gli Autori di tal' impostura, finalmente Ansoaldo uno di essi richiese al Re, che per duello il dubbio dovesse terminarsi. Vennero alla pugna Cariberto per la Regina, e l'impostore Adalulfo pel Re, nella quale restando l'ultimo vinto, fu la Regina liberata, e restituita al suo antico onore. Questo genere di purgazione fu cotanto commendato presso a tutte le Nazioni, che Cujacio (*r*) dice, che anche fra' Cristiani, così nelle cause civili, come nelle accusazioni criminali fu il duello lungamente praticato, ed i nostri Franzesi Normanni, finchè tennero questo Regno, sovente l' usarono. Era ben da' Re Longobardi istessi riputato un esperimento fiero, ed irragionevole; ma assuefatti que' Popoli lungamente a tal usanza, e reputando minor male per placar l'ira, e lo sdegno di quegli animi feroci, commetter l'affare al periglio di pochi, che di vedere ardere di discordie civili le intere famiglie, loro non parve grave, se non necessario il ritenerlo. Luitprando Principe prudentissimo ben lo

(*q*) Sigon. ad *A.* 632.

(*r*) Cujac. *lib.* 1. *de Feud. tit.* 1. §. *si autem. controversia: Et hoc genere purgationis diù usi sunt Christiani, tam in civilibus, quam in criminalibus causis, re omni duello commissa.*

conobbe, ma ad esempio di Solone, che dimandato se egli avesse date le migliori leggi che aveva saputo agli Ateniesi: rispose le migliori, che potevan confarsi a' loro costumi; così egli in una sua legge altamente dichiarò questi suoi sensi, dicendo che ben' egli era incerto del giudicio di Dio, e molti sapeva, che per duello senza giusta causa restavan perditori, ma soggiunse: *Sed propter consuetudinem gentis nostrae Longobardorum legem impiam vetare non possumus* (*s*). La Religione Cristiana tolse poi questa usanza, ma non si veggono tolte le radici, onde con tanta facilità cotali effetti germogliano; ella è nata per isradicarle interamente, ma noi medesimi siamo quelli, che le facciamo contrasto, e frapponghiamo impedimenti. La tolsero poi gli altri Principi, e presso a noi l'Imperadore Federico II. e più severamente gli altri Re suoi successori.

Dispiacque ancora quell'altro genere di prova del ferro rovente, dell'acqua fervente, ovvero ghiacciata (*t*); ma di ciò non debbono imputarsi i soli Longobardi, ma tutte l'altre Nazioni d'Europa, e più i Cristiani nostri, i quali lungamente lo ritennero, e l'abbracciarono più tenacemente: imperocchè credettero derivare il costume da Mosè istesso, il quale comandò che si dasse alle donne imputate di stupro certa pozione per conoscere il loro fallo, o l'innocenza. Non fu dunque maraviglia se i Longobardi portando la cosa più avanti, ne stabilissero anche sopra ciò delle leggi, per le quali comandarono che per determinare le liti, si servissero anche de' vomeri infocati, ovvero dell'acqua fredda, o bollente. S'aggiunse, perchè l'error durasse, e tal costume si ritenesse, la credulità, e stupidezza degli uomini, i quali eran così persuasi, e certi di questa pruova, che sovente diedero facile, e sicura credenza a ciò che gli Storici, o altri, che se ne spacciavan testimonj ne favoleggiavano, e per cosa certa gliele descrivevano. Nè mancarono di raccontar fatti veramente strani, e maravigliosi, non perchè essi veri fossero in realtà, ma prodotti da una fantasia sì fortemente accesa, che faceva lor vedere uomini posti dentro il fuoco non ardere, e buttati dentro i fiumi non sommergersi. Celebre appresso gl'Istorici è quel fatto accaduto ne' tempi d'Ottone a quella innocente Imperadrice, che accusata falsamente dall'Imperadore suo marito, se ne purgò con un ferro rovente, da cui non fu tocca.

(I più accurati Scrittori riputano favolosi tutti questi racconti dell'Imperadrice Moglie d'Ottone, e della pruova del ferro rovente. Intorno a che son da vedersi coloro, che vengono rapportati da *Struvio in Syntag. Hist. Germ. in Ottone, pag.* 371.*).

Ma assai più celebre, e memorabile è quell'altro, a' tempi d'Alessandro II. accaduto in Firenze di Pietro Aldobrandino, che uscì al cospetto di tutto il Popolo immune, e salvo dalle fiamme, onde acquistonne il nome di Pietro Igneo. Non senza ragione adunque Federico

(*s*) *Lib.* 1. *l.* 23. *tit.* 9. *de homicid. liber. hom.*
(*t*) V. Struvium *hist. Jur. Crimin.*
* Addizione dell'Autore.

Imperadore tra le sue leggi militari stabilì ancora, che questa pruova si praticasse nelle cause dubbie, come Radevico, e Cujacio * testificano. Ma conosciutosi da poi, seriamente pensandovi, la sua incertezza, e che molti innocenti ne riportavano pena maggiore di quella, che anche legittimamente convinti per rei non avrebbero potuto temere, e che all'incontro ne uscivan liberi, i colpevoli; e che con troppo ardimento si pretendesse tentar i giudicj divini; fu da' Romani Pontefici proibito. E Cujacio (*u*) rapporta, che questo costume, nella Lombardia cominciò prima di tutti gli altri paesi a mancare, e ad andare in disusanza. Presso à noi andò parimente in obblivione, ed ancorchè i Baresi lungamente ritenessero l'usanze de' Longobardi, onde il libro delle loro Consuetudini fu compilato; pur confessano, che fin da' tempi del Re Ruggiero era già tal costume affatto mancato: *Ferri ignitii, aquae ferventis, vel frigidae, aut quodlibet judicium, quod vulgo paribole nuncupatur, a nostris civibus penitus exulavit* (*x*).

Parve anche a molti fiero, e crudele quel costume di rèndere cattivi i Cristiani, riceverne per la libertà riscatti, come s'è veduto che fecero co' Crotonesi, e con altre genti delle Città, ch'erano in poter de' Greci loro nemici: del che altamente si querelava S. Gregorio Magno. Ma questo costume, siccome fu narrato nel precedente libro, era allora indifferentemente da tutti praticato: nè mancano Scrittori che lo difendono per giusto.

Per queste cagioni leggiamo noi ne' più gravi Autori cotanto commendarsi sopra tutte le straniere Nazioni la Longobarda, per gente savia, e prudente, e che meglio di tutte le altre avesse saputo stabilire le leggi, con tanta perizia ed avvedimento dettate. Niente dico di Grozio (*y*) che perciò tante lodi l'attribuisce, niente di Paolo Warnefrido. Guntero Secretario che fu di Federico I. Imperadore, e famoso poeta di que' tempi, così nel suo Ligurino cantò de' Longobardi.

Gens astuta, sagax, prudens, industria, solers,
Provida consilio, legum, Jurisque perita.

Nè lo stile, con cui furono quelle leggi scritte è cotanto insulso, ed incolto come pur troppo lo riputarono i nostri Scrittori; ben furono elle giudicate dall'incomparabile Grozio degno soggetto delle sue fatiche, e de' suoi elevatissimi talenti; aveva ben egli apparecchiato

* Tertium genus purgationis est periculum aquae ferventis, vel frigidae, vel laminæ candentis, quo etiam diù usi sunt Christiani, ducto more, argumento nescio an bono, a potione illa, quam stupri insimulatis Mulieribus dari jussit Moses, quod usque eo processit, ut et leges scriptæ juberent adhiberi ignitos vomeres, vel aquam frigidam, aut calidam litium dirimendarum causa, ut Longobardæ sæpè, et militares FRIDERICI Imperatoris apud *Radevicum*, CUJAC. *lib.* I. *de Feud. loc. cit.*

(*u*) Cujac. *loc. cit. Quod tamen primum omnium exolevit in Longobardia.*

(*x*) Consuet Bar. Rubr. *de Immunit.* §. *Monomachia.*

(*y*) Ugo Grot. in *Prolegom. ad hist. Got.*

loro un giusto commentario, siccome dell'altre leggi dell'altre Nazioni Settentrionali, così ancora di queste de' Longobardi. Ma pur troppo presto tolto a noi da immatura morte, non potè perfezionarlo. È bensì a noi di lui rimaso un Sillabo (z) di tutti i nomi, e verbi, ed altri vocaboli de' Longobardi, per cui si scuoprono i molti abbagli presi da' nostri Scrittori, che vollero interpretarle; e Giacomo Cujacio (*aa*) ne' suoi libri de' Feudi, i quali in gran parte da queste leggi dipendono, sovente ne mostra molte voci delle medesime reputate dalla comune schiera per barbare, ed incolte, ed a cui diedero altro senso, essere o greche, o latine, o dipendere con perfetta analogia da queste lingue; così quella voce *arga*, che s' incontra spesso in queste leggi, riputata barbara, e che i nostri vogliono che significhi *cornuto*, come fra gli altri espose Maxilla nelle consuetudini di Bari (*bb*), che da queste leggi in gran parte derivano, presso a Paolo Warnefrido (*cc*), non significa altro che, *inerte, scimunito, stupido, et inutile*, e la voce deriva dal Greco *argos*, che appo i Greci significa lo stesso; come dice Cujacio (*dd*), e lo conferma coll'autorità di Didimo. E ciò che sovente occorre in questi libri *astalium facere*, non vuol dir altro che ingannare, e maucare al Principe, o al Commilitone del suo ajuto, e soccorso, mentre nella pugna ne tiene il maggior bisogno, ed è in periglio di vita Così ancora farsi una cosa *asto animo*, come sovente leggiamo in queste leggi, da voce latinissima deriva, ch' è il medesimo, che d' animo vafro, ed ingannevole. Plauto *in Pœnulo*.

Mea soror ita stupida est sine animo asto.

Ed Accio appresso Nonio:

Nisi ut asta ingenium lingua laudem.

Parimente quell' altra voce *Strigæ*, che in queste leggi s'incontra, e che presso a Festo è l' istesso, che malefica, si ritrova ancora in Plauto *in Pseudolo*.

Strigibus vivis convivis intestinaque exeduntur.

che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono anche Masca, ed oggi noi chiamiamo Maga, o Strega.

L' uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isiodoro, viene anche nettamente spiegato da queste leggi (*ee*). Il talenone, come anche spiega la legge, non era altro, che una trave librata sopra una forca di legno, per la quale si tirava con secchi l'acqua da' pozzi.

Il chiamare le donne non casate vergini in capillo, non altronde deriva, che dall' istituto de' Romani, i quali distinguevan le vergini da quelle, che avean contratte nozze, perchè queste velavano il lor

(z) Questo *Sillabo* si legge appresso *l' Istoria de' Goti di Grozio.*

(*aa*) Cujac. *de Feud. lib.* 1. *tit.* 2.

(*bb*) Maxilla in *Consuet. Bar. rub. de Arga. Istud. nomen Arga, est Longobardorum, et idem importat, quod vocare aliquem cornutum.* Vedi Carlo Du-Fresne in *Lexic. Latinobarbar.*

(*cc*) Paul. Warnefr. *lib.* 6. *cap.* 8.

(*dd*) Cujac. *loc. cit.*

(*ee*) *LL. Longob. lib.* 2. *lit. de homicid. liber. hom. l.* 24.

capo, ed all'incontro le vergini andavan scoverte, e mostravano i loro capelli.

Galeno credette che i cavalli, e toltone i cani, ogni sorta di quadrupedi non potessero esser mai rabbiosi. All'incontro Absirto, e Hierocle Mulomedici (*ff*), e Porfirio ancora contra il sentimento di Galeno scrissero, che potevan ancora quelli esser rabbiosi. I Longobardi in queste loro leggi (*gg*) ricevettero l'opinione di costoro, e rifiutarono come falsa quella di Galeno. Molt'altri consimili vestigi di loro erudizione si scorgono in quelle, e molte altre voci di questo genere, che ad altri sembrano barbare, quando traggon la loro origine dalla greca, o latina lingua, e sono sparse in questi libri, che non accade qui tesser di loro più lungo catalogo: ciascuno per se potrà avvertirle, e potrà anche osservarle nel Sillabo, che ne fece Grozio, del quale poc'anzi si fece da noi memoria.

I. *Leggi Longobarde lungamente ritenute nel Ducato Beneventano, e poi disseminate in tutte le nostre Provincie, ond'ora si compone il Regno.*

L'eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia, e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia, e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia, che a lui ubbidiva, osservate.

Egli ne aggiunse molte altre agli Editti de' Re Longobardi suoi predecessori, che stabilì non come Imperadore, o Re di Francia, ma come Re d'Italia, ovvero de' Longobardi. E siccome la legge Longobarda non ebbe vigore presso a' Franzesi, così ancora la legge Salica o Francica non fu da Carlo, nè da' suoi successori introdotta in Italia; onde si vede l'error del Sigonio (*a*), il quale tre leggi vuole, che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia: la Romana, la Longobarda, e la Salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse forza, e vigore. Pipino suo figliuolo, e successore nel Regno d'Italia, e gli altri Re, ed Imperadori che gli succederono, come Lodovico, Lotario, Ottone, Corrado, Errico, e Guido, non pur le mantennero intatte, ed in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le leggi di que' cinque Re Longobardi, ma anche quelle di Carlo

(*ff*) De' Mulomedici vedi G. Gotofredo nel *Cod. Th. sotto il tit. de Cursu publico.*
(*gg*) *LL. Longobar. de Pauperie. l.* 2.
(*a*) Sigon. de *R. Ital. lib.* 8.

Magno, e degli altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le stabilirono, le quali tutte, leggi Longobarde furon dette.

Ma presso di noi per altre più rilevanti cagioni furono mantenute, e lungamente osservate. Nel Ducato Beneventano, che abbracciava la maggior parte di queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno, sotto i Re Longobardi loro autori, furono con somma venerazione ubbidite. Questo Ducato, ch'era ancor parte del Regno loro, si reggeva colle medesime leggi. I Re avevano la sovranità di quello, ed i Duchi che lo governavano erano a loro subordinati, e Desiderio ultimo Re vi avea creato, come s'è detto, Duca Arechi suo genero. Ma mancati in Italia i Re Longobardi, non per questo mancarono nel Ducato Beneventano i Duchi; anzi Arechi, come diremo nel seguente libro, toltasi ogni soggezione de' Franzesi, lo resse con assoluto, ed independente Imperio. Volle di Regali insegne ornarsi con scettro, corona, e clamide, e farsi ungere, ed elevare in Principe sovrano; lo mantennè perciò esente da qualunque altra dominazione; onde maggior piede, e forza presero in questo Ducato le leggi Longobarde, le quali poi si ritennero costantemente da tutti i Principi Beneventani successori. E diviso da poi il Principato, e moltiplicato in tre, cioè nel Beneventano, Salernitano, e Capuano, che abbracciavano quasi tutto il Regno, maggiormente si diffusero le leggi Longobarde. Il Ducato Napoletano, e le altre Città della Calabria, e de' Bruzj, Gaeta, ed alcune altre Città marittime, che anche da poi durarono per qualche tempo sotto la dominazione de' Greci, ricevettero più tardi queste leggi. Questi luoghi, come soggetti agl'Imperadori d'Oriente, si governavano colle leggi loro; e quali queste si fossero, sarà esaminato nel settimo libro, ove delle loro Novelle, e delle tante loro Compilazioni faremo parola. Ma discacciati che ne furono i Greci da' Normanni, e ridotte tutte queste Provincie sotto il dominio d'un solo, i Normanni a' Longobardi succeduti, ritennero le loro leggi, e le diffusero per tutto, anche nelle Città, che essi tolsero a' Greci, come vedremo ne' seguenti libri; onde avvenne che dall'essere state queste leggi mantenute in Italia sotto altri Principi, che non erano Longobardi, lungamente quelle durassero, e mettessero più profonde radici in queste nostre Provincie. Quindi avvenne ancora, che sebbene si lasciassero intatte le leggi Romane, e che ciascuno potesse vivere sotto quella legge, o Romana, o Longobarda ch'e' si eleggesse (*b*); nulladimeno per più secoli la fortuna delle Longobarde fu tanta, che, bisognò, che le Romane cedessero. Poichè essendo in Italia, e nelle nostre Provincie introdotti in più numero i Feudi, e per conseguenza più Baroni, i quali non con altre leggi vivevano, che con quelle de' Longobardi: si fece che tutti i Nobili, al loro esempio, vivessero colle medesime leggi; onde toltone gli Ecclesiastici, i quali anche per esecuzione dell'Editto di Lodovico

(*b*) In *LL. Longob. lib.* 2. *tit.* 58.

Pio (*c*), viveano (di qualunque Nazione si fossero) colle sole leggi de' Romani, queste appo gli altri, come per tradizione, e come per antico costume ebbero uso, e vigore; ed essendosi per l' ignoranza del secolo trascurati tutti i Codici, ove eran registrate, si rimasero presso alla gente vulgare, ed ignobile, la quale così nelle leggi, come nell' usanze è l' ultima a deporre gli antichi istituti de' loro maggiori, come più minutamente vedremo ne' seguenti libri.

E quindi parimente nacque, che nel nostro Regno a riguardo delle nuove Costituzioni, che s' introdussero da poi da altri Principi Normanni, Suevi, e Franzesi, la legge Longobarda fu detta *Jus commune*, siccome quella de' Romani (*d*); ma con questa differenza, che il Jus commune de' Longobardi era il dominante, ed in più vigore: quello de' Romani di minor autorità, ed al quale ricorrevasi quando mancassero le Longobarde: e ciò nemmeno sempre, ed indistintamente. Per questa cagione avvenne ancora, che la legge Longobarda fosse allegata ne' Tribunali, commendata da tutti, e riputata fonte ancora dell' altre leggi, che si andavano da' nuovi Principi stabilendo. Così veggiamo che i Pontefici Romani spesso ne' loro decreti se ne valsero, e l' approvarono (*e*). La legge Feudale, che oggi appresso tutte le Nazioni d' Europa è una delle parti più nobili del *Jus commune*, non altronde, che dalle leggi Longobarde ricevè il sostegno, e sopra le quali è fondata, come non solo fra' nostri scrissero Andrea d' Isernia, ed il Vescovo Liparulo, ma l' avvertì ancora l' incomparabile Ugon Grozio.

Le Costituzioni stesse di Federico II. del nostro Regno, quasi tutte dalle leggi de' Longobardi procedono, come, oltre a' nostri, scrisse anche Grozio (*f*), ed è per se medesimo palese. Le Consuetudini di Bari dalle leggi Longobarde derivano, come diremo, quando della Compilazione di quel volume ci tornerà occasione di favellare.

Ma ciocchè non dee tralasciarsi, e che maggiormente fa conoscere l' autorità loro, ed il credito, col quale lungamente si mantennero in queste nostre Provincie, egli è il vedere, che restituita già la Giurisprudenza Romana nell' Accademie d' Italia ne' tempi di Lotario II. dopo l' avventuroso ritrovamento delle Pandette in Amalfi, e posto ancor piede nella nostra Accademia a' tempi dell' Imperador Federico II. non per questo mancò l' uso, e l' autorità delle medesime. Anzi i nostri Scrittori allora più che mai posero la maggior cura, e studio in commentarle, non altrimente che fecero Gregorio, ed Ermogeniano, i quali allora compilarono i loro Codici, per li quali procurarono che l' antica Romana Giurisprudenza non si perdesse,

(*c*) Ed. Lud. Pii in *LL. Longob. lib.* 3. *l.* 37. In *LL. Ripuar. cap. Ecclesia jure Romano vivit.*

(*d*) Const. Guliel. *Puritatem.*

(*e*) Gregor. *c. devotis.* 12. *quest.* 2.

(*f*) Grot. in *Prolegom. ad hist. Got. Jam vero, quae in Regno Neapolitano, Siculoque valent Constitutiones à Federico II. collectae, penè omnes fluunt è legibus Longobardorum.*

quando videro che Costantino Magno colle nuove leggi tirava a distruggere l'antiche de' Romani gentili. Così veggiamo che le fatiche postevi da Carlo di Tocco commentandole, non furon fatte, se non a tempo di Guglielmo Re di Sicilia; e quell' altro Commento ch' abbiamo delle medesime d'Andrea da Barletto Avvocato Fiscale, che fu dell' Imperador Federico II. mostra più chiaramente, che sino a' tempi di questo Principe, le leggi Longobarde nel nostro Regno alle Romane erano superiori; e più ancora ne' tempi posteriori, per l' altro che vi fece Biase da Morcone, che fiorì sotto il Re Roberto.

Nella considerazione delle quali cose se per un poco si fossero fermati i nostri Scrittori, a' quali l' istoria fu sempre inimica, e che non fece loro distinguere i tempi, come in ciò si conveniva: non avrebbono ricolmi i loro Commentarj d' infinite sciocchezze, insino a dire (non sapendo quali si fossero gli Autori di queste leggi) ch' elle furono fatte da certi Re, che si chiamavano Longobardi, cioè Pugliesi, i quali venuti dalla Sardegna, prima si fermarono nella Romagna, ed indi passarono nella Puglia, come scrissero Odofredo, Baldo, Alessandro, e Francesco di Curte, e quel ch' è più strano, seguitati da Niccolò Boerio, che volle più tosto credere a questi sogni, che dare orecchio alla vera Istoria.

Nè Luca di Penna, seguitato da poi, come spesso accade, inconsideratamente da Caravita, Maranta, Fabio d' Anna, e da altri nostri Scrittori, avrebbe avuta occasione di declamar tanto contra il *Jus* de' Longobardi, e di chiamarlo asinino, barbaro, ed incolto, e fece più tosto che legge. Egli diceva così, perchè non seppe distinguere i tempi, ne' quali scriveva, da' secoli trascorsi, ne' quali queste leggi furono reputate le più colte, e prudenti di quante mai ne fiorissero in Italia: e' scrisse ne' tempi ultimi sotto il Regno di Giovanna I. dalla quale nell' anno 1366. fu creato Giudice della Gran Corte, quando avanzandosi sempre più l' autorità, e lo splendore della legge Romana, cominciava già fra gli Avvocati a disputarsi qual delle due leggi dovesse prevalere; onde è che egli trovando altri, che contra il suo sentimento, contendevano a favor delle Longobarde, si scagliava contro di loro, cumulando di tante ingiurie queste leggi. E non fu, se non a' tempi degli Aragonesi, che queste leggi dal nostro Regno finalmente con disusanza mancassero affatto, e le Romane si restituirono, come buon testimonio è a noi Matteo degli Afflitti, il quale se bene dica, che a' suoi tempi non vide mai, che ne' nostri Tribunali le leggi de' Longobardi prevalessero a quelle de' Romani, testifica però di avere inteso dagli Avvocati vecchi, che ne' tempi antichi fu osservato il contrario. Ma delle vicende, e varia fortuna di queste leggi, non mancheranno nel progresso di questa istoria più opportune occasioni di lungamente ragionare.

CAP. VI.

Della Polizia Ecclesiastica.

Le Chiese d'Occidente si videro in questo ottavo secolo in grandi disordini, e quella di Roma, che dovea esser chiaro esempio per l'altre, fu la più disordinata. Morto che fu Paolo nell'anno 767. invase la Cattedra Costantino fratello di Totone Conte di Nepi: questi con violenza, e per via di trattati si fece prima elegger Papa; e poi fecesi ordinar Sottodiacono, Diacono, e Vescovo: alcuni Ufficiali della Chiesa di Roma, non potendo soffrire questa violenza, ricorsero a Desiderio Re de' Longobardi, ed avendo ottenuto braccio, ritornarono a Roma con una truppa di genti armate. Totone gli assalì, ma nel combattimento essendo rimaso ucciso, Costantino fu scacciato, ed in suo luogo fu eletto Filippo Sacerdote e Monaco; ma non essendo stato trovato abile al posto, fu costretto ritirarsi in un Monasterio, e Stefano IV. fu di comun consenso eletto nel mese d'Agosto dell'anno 768. Dopo la costui elezione, Costantino fu ignominiosamente deposto, e trattato d'una maniera crudele, fu posto prigione, e gli furono cavati gli occhi: Stefano non trovandosi ben sicuro, inviò un Deputato in Francia, a fine di far regolare quanto apparteneva agli affari della Chiesa di Roma. Carlo, e Carlomanno a' quali il Deputato, dopo la morte del loro padre Pipino, consegnò le lettere, inviarono dodici Vescovi in Roma, i quali adunatisi in un Concilio con un Vescovo d'Italia, confermarono Stefano, e dichiararono nulla l'ordinazione di Costantino. Stefano restò pacifico possessore di questa Sede; ma poi insorte per l'elezione dell'Arcivescovo di Ravenna, e per altre cagioni rapportate di sopra, gravi discordie tra lui, e Desiderio; questi portando l'assedio a Roma, esercitò ivi tanto rigore, che il Papa pieno di spavento se ne morì il primo di Febbrajo dell'anno 772. lasciando successore Adriano.

Non minori disordini accadevano nell'elezione delle altre Sedi minori. I favori de' Principi, le violenze, i negoziati, e le simonie vi aveano la maggior parte. La disciplina era quasi che all'intutto mancata: vi era molta ignoranza, e molta licenza fra i Vescovi, e fra i Cherici. Non vi era dissolutezza, che non commettevasi; tenevano femmine in casa, andavano alla guerra, si arrolavano alla milizia militando sotto gli altrui stipendj; e scotendo il giogo, non ubbidivano più a' loro Vescovi. I Pontefici Romani divenuti potenti Signori nel temporale per la donazione fatta alla Chiesa di Roma da Pipino, e da Carlo suo successore, cominciarono sopra i Principi a stendere la loro potenza: Zaccheria per aver avuto gran parte alla traslazione del Regno di Francia ne' Carolingi, ed Adriano del Regno d'Italia, ne' Franzesi, reseli tremendi. Si pensava con maggior sollecitudine alle cose temporali, che alle divine, e sacrate; e seguitando gli altri

Vescovi il loro esempio, venne a corrompersi, ed a mancare affatto l'antica disciplina.

Dall'altro canto i Principi del secolo vedendo tanta corruzione, s'affaticavano a tutto potere alla riforma del Clero, e della Chiesa; ed oltre a ciò, dandosi loro così opportuna occasione, s'intrigavano molto più che prima nell'elezione de' Vescovi, e degli altri Ministri della Chiesa, ed a disporre delle loro entrate. Lione Isaurico, e gli altri Imperadori d'Oriente suoi successori, volevano esser tenuti per Moderatori non meno della polizia Ecclesiastica, e della disciplina, che de' Dogmi ancora: promulgavano Editti intorno alla adorazione dell'immagini, e toltone il solo ministerio del sacrificare, essi volevan esser riputati i Monarchi, e' Presidenti delle Chiese; presidevano a' Sinodi, e lor davano vigore: davano le leggi, e componevano gli ordini Ecclesiastici: soprastavano alle liti, ed a' giudicj de' Vescovi, e de' Cherici, alle elezioni che doveano farsi nelle Sedi vacanti, e ne' suffragj che doveano darsi: trasferivano i Vescovi da una Sede ad un'altra: abbassavano, ed innalzavano le Cattedre a loro modo, dal Vescovado al Metropolitano, ed Arcivescovado: disponevano essi i gradi, ed i Troni per la gerarchia: partivano le Diocesi a lor modo, ed ergevano le Chiese in nuovi Vescovadi, o Metropoli. Quindi cominciossi il disegno, d'attribuire al Patriarcato di Costantinopoli molte Chiese con toglierle a quello di Roma, siccome nel seguente secolo fu ridotto a compimento; gli tolsero infra l'altre, come diremo a suo luogo, la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e la Campania, le quali quel Patriarcato ritenne, finchè per l'opera de' nostri Normanni, e particolarmente del nostro Ruggiero I. Re di Sicilia, non si fossero restituite a quello di Roma: maggiori stravaganze si videro ne' seguenti tempi nella declinazione del loro Imperio, quando procurarono interamente sottoporre il Sacerdozio all'Imperio, intorno a che potranno vedersi Giovanni Filosaco (*a*), e Tomasino (*b*), che distesamente ne ragionano.

I Principi d'Occidente, ancorchè non osassero tanto, nondimeno collo specioso pretesto di riparare alla difformità del Clero, ed alla perduta disciplina, s'intrigavano assai più di ciò che importava la protezione, e la tutela delle lor Chiese; anzi ne' primi anni di questo secolo, non meno che gli Ecclesiastici, deformarono lo Stato di quelle. Carlo Martello dopo aver preso il governo del Regno di Francia, in vece d'apportar rimedio a' disordini, che regnavano, si pose in possesso de' beni delle Chiese; donò le Badie, ed i Vescovadi a' Laici; distribuì le decime a' soldati; e lasciò vivere gli Ecclesiastici, ed i Monaci in maggiore dissolutezza.

In Italia, ed in queste nostre Provincie, che ubbidivano a' Duchi di Benevento, i Re, ed i Duchi Longobardi per le continue inimicizie, che tenevano co' Romani Pontefici fautori prima de' Greci,

(*a*) Filosac. *de Sac. Episc. aut. cap.* 7. §. 7.
(*b*) Tomasin. *Vet. et nov. Eccl. disc. p.* 1. *l.* 1. *c.* 52. *num.* 6.

e poi de' Franzesi, cagionarono non minore deformità. Il Re Desiderio per le contese avute col Pontefice Stefano IV. intorno all'elezione fatta da lui di Michele in Arcivescovo di Ravenna, fatto scacciare dal Papa: per vendicarsene fece cavar gli occhi a Cristofano, ed a Sergio uomini del Papa, e poi fece anche morir Cristofano. ed intimorì di maniera il Papa, che n'accelerò la morte.

Furono i Longobardi non meno che i Goti, e gl'Imperadori d'Occidente suoi predecessori, molto accorti a ritenere tutti i diritti, che lor dava la ragion dell'Imperio. Il dichiarare le Chiese per *Asili*. e prescriver le leggi per quali delitti potessero i sudditi giovarsi dell'asilo, e per quali il confugio ad essi non giovasse, era della loro potestà. Il Re Luitprando, imitando gl'Imperadori d'Occidente. de' quali ci restano molte loro Costituzioni nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano a ciò attinenti: stabilì ancor egli, che gli omicidi, ed altri rei di morte non potessero giovarsi dell'asilo (*c*). Impone a' Vescovi, Abati, e ad altri Rettori delle Chiese, o Monasterj. di non ricettargli, di non impedire il Magistrato secolare volendogli estrarre, e se daranno mano a fargli fuggire, o occultargli, ovvero ad impedire, che non siano estratti, loro si prescrive ancora pena pecuniaria di 600. soldi (*d*). Ritennero ancora i nostri Re Longobardi la ragione di stabilire leggi sopra i matrimonj (*e*), di vietargli con chi l'onestà, o parentela, o affinità recava impedimento: diffinire l'età di contraergli: dichiarare l'illegittimità delle nozze, degli sponsali, e della prole, e di stabilire tutto ciò che riguarda il maggior decoro, ed onestà di quelli; com'è chiaro dalle loro leggi (*f*).

Gl'Imperadori d'Oriente a' quali ubbidivano in questi tempi il Ducato Napoletano, gran parte della Calabria, e della Puglia, e molte Città marittime di queste nostre Provincie, parimente inimici de' Romani Pontefici esercitavano sopra le Chiese delle Città a lor soggette assoluto arbitrio. Costantino, e Lione suo figliuolo volevano far valere in quelle i loro Editti per l'abolizione delle Immagini: non vollero far ammettere Paolo eletto Vescovo di Napoli come aderente al Pontefice, e fecero che i Napoletani non lo ricevessero dentro la lor Città. Nè fu veduta maggior deformità nella Chiesa di Napoli, che in questi tempi: si vide nel medesimo tempo Stefano, che n'era Duca, e che come Ufficiale dell'Imperadore teneva il governo del Ducato, morta sua moglie, essere stato eletto Vescovo, e non deponendo l'antica carica, amministrare insieme le umane, e le divine cose. Morto che fu, e succeduto nel Ducato Teofilatto suo genero, dovendosi venire all'elezione del nuovo Pastore, Esprassia

(*c*) *L. 2. De his qui ad Eccl. confugiunt tit. 39. lib. 2. in ll. Longob.*
(*d*) *L. 4. eit. tit. 39. lib. 2.*
(*e*) Launojus *Regia in matrim. potest. part. 3. art. 2. cap. 7.*
(*f*) *LL. Longob. lih. 2. tii. de prohibitis nuptiis, lib. 2. tit. 1. de sponsalib.*

figliuola di Stefano, e moglie di Teofilatto crucciata contra il Clero, che avea mostrato della morte di suo padre gran contento, ed allegrezza: giurò che non avrebbe fatto eleggere niun di loro per Vescovo; ed il Duca suo marito, sia per non contristarla, o per avarizia, faceva perciò differire l'elezione; tanto che i Napoletani attediati della lunga vedovanza della lor Chiesa, andarono uniti insieme, e Clero, e Popolo a gridare avanti il Ducal palagio, che loro dassero per Vescovo chi volevano. Allora Esprassia tutta d'ira, e di furore accesa prese dal Popolo un uomo laico, chiamato Paolo, e loro il diede per Vescovo: nè alcuno avendo ardire di contrastarle, presero Paolo, lo tosarono, e l'elessero Vescovo, il quale gito a Roma, il Pontefice per la corruttela del secolo non ebbe alcuna difficoltà di consecrarlo, e confermarlo (*g*).

In tanta corruttela, ed essendo giunte le cose in tale estremità, si scossero finalmente non meno i Prelati della Chiesa, che i Principi del secolo a darvi qualche riparo: in Francia morto Carlo Martello, avendosi diviso il Regno Carlomanno, e Pipino suoi figliuoli, benchè non avessero la qualità di Re, formarono il disegno di operare in guisa, che fosse in qualche modo riformata la disciplina. Carlomanno Principe d'Austrasia fece nel 742. convocare un Concilio in Alemagna, e vi pubblicò col consenso de' Vescovi molti regolamenti per riforma della disciplina, e de' costumi: vietò agli Ecclesiastici d'andare alla guerra; ordinò a' Curati di essere sottomessi a' loro Vescovi: fece degradare, e mettere in penitenza alcuni Ecclesiastici convinti di delitti d'impurità; e nell'altra Adunanza, che l'anno seguente fece tenere in Lestines vicino a Cambray, oltre di aver confermato tutto ciò, vietò ancora gli adulterj, gl'incesti, i matrimonj illegittimi, e le superstizioni pagane.

Pipino Principe di Neustria si affaticò parimente dal suo canto perchè la disciplina Ecclesiastica fosse riformata: fece tener un'Adunanza di 23. Vescovi, e molti Grandi del Regno in Soisson nell'anno 744. nella quale furono confermati i Canoni de' Concilj precedenti, ed ordinato, che inviolabilmente fossero osservati: che in ogni anno dovessero convocarsi i Sinodi: che i Sacerdoti dovessero esser soggetti a' loro Vescovi: che i Cherici non potessero aver femmine nelle lor case, eccettuatene le loro madri, sorelle, e nipoti; nè i Laici vergini a Dio sacrate. Ne' seguenti anni 752. 755. 756. e 757. furono tenute altre consimili Adunanze, nelle quali si stabilirono altri regolamenti sopra i costumi. E Carlomanno sopra ogn'altro quasi ogni anno fece tener queste Adunanze: nelle quali parimente furono stabiliti molti Capitulari per mantenere la disciplina, rinovando gli antichi Canoni, e facendo de' nuovi regolamenti sopra i pressanti bisogni della Chiesa. Queste Adunanze non erano propriamente Concilj: elle non erano composte solamente di Vescovi, ma eziandio di Signori, e di Grandi del Regno convocati da' Principi. I Vescovi stendevano gli articoli

(*g*) Jo. Diac. *de Epis. Neap.* Chioc. *de Epis. Neap. An.* 795.

per la polizia Ecclesiastica, ed i Signori per quello apparteneva allo Stato; e poi erano autorizzati, e pubblicati da' Principi, affinchè avessero forza di legge. Questi Articoli erano chiamati Capitoli, ovvero Capitolari. E questa fu la maniera, colla quale era regolata la disciplina della Chiesa di Francia, e di Alemagna sotto la seconda stirpe di que' Re in questo secolo.

In Italia furono parimente da alcuni Pontefici Romani stabiliti molti Canoni per riparo della caduta disciplina. Papa Zaccheria tenne perciò due Concilj in Roma; uno nell'anno 743. composto d'intorno a quaranta Vescovi d'Italia, ove fu rinovata la proibizione fatta tante volte a' Vescovi, a' Sacerdoti, ed a' Diaconi di abitare insieme con femmine, e dati altri provvedimenti; l'altro nel 745. composto di sette Vescovi, e d'alcuni Sacerdoti, dove furono discusse alcune accuse fatte a' Vescovi, e trattati alcuni Dogmi intorno all'idolatria, e dichiarato che molti Angioli che venivano invocati, erano i loro nomi ignoti, e che non si sapevano se non i nomi di tre, cioè Michele, Raffaele, e Gabriele. Anche in Aquileja Paolino suo Vescovo nell'anno 791. tenne un Concilio, ove dopo una confessione di Fede stabilì quattordici Canoni sopra la disciplina de' Gherici, sopra i matrimonj, e sopra le obbligazioni delle Monache, e sopra altri bisogni.

In Oriente, da poi che l'Imperadrice Irene prese il governo dell'Imperio, si pensò a ristabilir la disciplina: prese risoluzione di far ragunare un nuovo Concilio per esaminare ciò che l'altro fatto tenere da Costantino Copronimo nell'anno 753. avea stabilito intorno al culto delle Immagini. Ne diede ella avviso al Pontefice Adriano, che vi condescese, e vi mandò due Sacerdoti per tenervi il suo luogo. L'Adunanza del Concilio cominciò in Costantinopoli nell'anno 786. ma essendo stata turbata dagli Ufficiali dell'esercito, e da' soldati eccitati da' Vescovi opposti al culto delle Immagini, fu trasferita in Nicea l'anno 787.

I Legati del Papa vi tennero il primo luogo: Tarasio Patriarca di Costantinopoli il secondo: i Deputati de' Vescovi d'Oriente il terzo: dopo essi Agapeto Vescovo di Cesarea in Cappadocia, Giovanni Vescovo di Efeso, Costantino Metropolitano di Cipri, con 250. Arcivescovi, e Vescovi, e più di cento Sacerdoti, e Monaci. Vi assisterono ancora due Commessarj dell'Imperadore, e dell'Imperadrice, ed in più azioni fu lungamente dibattuto il Dogma del culto delle Immagini, e stabiliti sopra ciò molti regolamenti. Non meno che a' Dogmi, fu provveduto sopra la disciplina Ecclesiastica per 22. Canoni: fu data norma all'esame de' Vescovi, prescrivendosi di non poter esser ammessi, se non fossero atti ad ammaestrare i Popoli, e se non sapevano il Salterio, il Vangelo, l'Epistole di S. Paolo, ed i Canoni. Si dichiarano nulle tutte l'elezioni de' Vescovi, o Sacerdoti fatte dai Principi, e l'elezione d'un Vescovo si commette a' Vescovi convicini. Si procede severamente contro i Vescovi, che ricevessero denari per deporre, ovvero fulminar le scomuniche. Si ordina che tutte le Chiese, ed i Monasterj debbiano avere i loro Economi: che i Vescovi, e

gli Abati non possano senza necessità vendere, o donare le tenute delle loro Chiese, e Monasterj. Che non debbano le loro Case Vescovili, e Monasterj fargli servire per Osterie. Che un Cherico non possa essere ascritto a due Chiese: che i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici non possano portare abiti pomposi. Si proibisce la fabbrica degli Oratorj, ovvero Cappelle, se non vi si possiede un fondo sufficiente per somministrar le spese. Si vieta alle femmine d'abitare nelle case de' Vescovi, ovvero ne' Monasterj d'uomini. Si proibisce di prendere cos'alcuna per gli Ordini, nè per l'ingresso de' Monasterj, sotto pena di deposizione a' Vescovi, ed a' Sacerdoti: ed in quanto alle Badesse, ed agli Abati che non sono Sacerdoti, di essere cacciati da' Monasterj; permette però a coloro che sono ricevuti ne' Monasterj, ovvero a loro parenti, il donar volontariamente o denajo, o altro, sotto la condizione però, che que' donativi debbano rimanere a' Monasterj, o che colui che v'entra vi dimori, o che n'esca, quando i Superiori non siano cagione della loro uscita. Si vieta il far Monasterj doppj d'uomini, e di femmine, e si comanda, che rispetto a quelli che sono già stabiliti, i Monaci, e le Monache debbiano abitare in due case diverse: e che non possano vedersi, nè aver familiarità insieme. Si proibisce a' Monaci il lasciar i loro proprj Monasterj per andarsene in altri; e per ultimo il mangiar insieme con femmine, quando ciò non fosse necessario per lo bene spirituale, ovvero per accogliere qualche parente, o pure in occasione di viaggio.

Tali, e tanti provvedimenti, perchè la caduta disciplina in qualche modo si ristabilisse, fur dati in questi tempi: dove i vizj abbondavano, bisognavano molte leggi per reprimergli; ma questa non era bastante medicina a tanti malì: a questo fine alcuni Vescovi per riformar il lor Clero, fecero vivere i loro Preti in comune dentro un Chiostro, ed alla lor vigilanza, è debitrice la Chiesa dell'Ordine de' *Canonici Regolari*, de' quali Crodegando Vescovo di Metz sembra essere stato l'Institutore, ovvero il Restauratore. Le Chiese delle nostre Provincie, le quali parte ubbidivano agli Imperadori d'Oriente, parte a' Duchi Longobardi, furono perciò alquanto rialzate, ma non tanto, sì che per la barbarie, ed ignoranza del secolo, non si vedessero per anche disordinate, e pochi vestigj in quelle rimanessero dell'antica disciplina.

§. I. *Raccolta de' Canoni.*

In quest'età bisogna collocare la Collezione d'Isidoro Mercatore, o sia Peccatore: ella è latina, ed è Compilata di varj Canoni dei Concilj tenuti in Grecia, in Affrica, in Francia, ed in Ispagna, e di molte lettere decretali di più Papi, insino a Zaccheria che morì nell'anno 752. (*a*). Davide Blondello (*b*) fa vedere l'impo-

(*a*) Doviat. *hist. du Droit. Canon. part.* 1. *cap.* 21.
(*b*) Blondel. in *Pseudo-Isidoro edit. an.* 1628.

stura in molte di queste Epistole attribuite a varj Papi di cui non sono: e Pietro di Marca (c), ancorchè condanni il modo troppo aspro tenuto da questo Autore, non è però che non confessi la supposizione, e l'impostura. Si disputa ancora dell'Autore di questa Collezione: Hincmaro (d) Arcivescovo di Rems ne fece Autore Isidoro di Siviglia, e narra, che Ricolfo Vescovo Magontino, il quale tenne quella Chiesa dall'anno 787. insino all'anno 814. dalla Spagna la portasse in Francia, dove sotto il Regno di Carlo Magno ne furono fatti molti esemplari, e sparsi per tutto. Ma da ciò che si disse nel precedente libro, e da quello che ne dice l'istesso Baronio, e Marca, non può farsene Autore Isidoro Vescovo di Siviglia, il qual morì nell'anno 636. quando questa Collezione abbraccia anche l'Epistole di Zaccheria morto nel 752. Altri (e) perciò l'ascrivono ad Isidoro Vescovo di Sepulveda, che morì nell'anno 805. il qual seguendo il costume di que' tempi, ne' quali i Vescovi per umiltà solevano sottoscriversi ne' Concilj, ed altrove *Peccatori*, si fosse detto perciò Isidoro *Peccatore*, e che poi per vizio degli amanuensi in alcuni esemplari di questa Collezione in vece di *Peccatore*, si leggesse *Mercatore*. Emanuel Gonzalez (f) rapporta, che quesa Collezione d'Isidoro Mercatore fu pubblicata sotto nome d'Isidoro di Siviglia per darle maggior autorità, o perchè realmente da costui fosse cominciata un'altra Collezione, ridotta poi a compimento da Mercatore, con averci inserite molte altre Epistole sino a' tempi di Zaccheria.

Non solo in questi tempi fu veduta sorgere questa nuova Collezione d'Isidoro; ma anche se ne vide un'altra sotto nome di *Capitoli di Papa Adriano*, che in Francia fu divolgata da Ingilramno Vescovo di Metz l'anno 785. Ma questa raccolta, secondo che ci testifica Hincmaro (g) di Rems, non fu ricevuta nel rango de' Canoni, di che è da vedersi Pietro di Marca (h). Anche in Roma in questo medesimo secolo fu fatta una altra raccolta di formole antiche, intitolata: *Diurnus Romanorum Pontificum*; della quale si servivano solamente i Papi nelle loro spedizioni.

§. II. *Monaci, e beni temporali.*

I nostri Principi, ed i Signori grandi non cessavano di far delle donazioni considerabili alle Chiese, ed a fondare de' nuovi Monasterj, ed arricchire i già costrutti. Fu veramente questo il secolo de' Monaci: l'ignoranza, e la superstizione non men de' laici, che

(c) Marca *de Concor. Sac. et Imp. lib.* 3. *cap.* 5. *num.* 1.
(d) Hincmar in. *Opusc. cap.* 24.
(e) Baron. *A.* 865. *num.* 5. Mariana *lib.* 6. *de reb. Hisp. cap.* 5. Chronic. *Juliani Tol. Paris. edit. a Laurentio Ramires.*
(f) Gonzalez in *Apparatu de Orig. et progr. Jur. Can. num.* 46.
(g) Hincmar. in *Opusc. cap.* 24.
(h) P. de Marca *loc. cit. num.* 4.

de' preti era nell' ultimo grado: solo ne' Monaci eravi rimasa qualche letteratura, onde con facilità tiravano per le orecchie la gente a ciò ch' essi volevano: i tanti miracoli, le tante nuove divozioni inventate a qualche particolar Santo, l' istruir essi per l' ignoranza, e dissolutezza de' Preti il Popolo, operò tanto, che tirarono a se la divozione, e rispetto di tutti. Il Re Luitprando costrusse non pur da pertutto dove soleva dimorare molte Chiese, ma anche ben ampj Monasterj. Costui edificò il Monastero di S. Pietro fuori le mura di Pavia, che a' tempi di Paolo Warnefrido (*a*) per la sua ricchezza, si chiamava *Cielo d' oro*. Edificò ancora in cima delle Alpi di Bardone il Monastero di Berceto; ed oltre a ciò, fabbricò in Holonna un Tempio con mirabil lavoro in onore di S. Anastasio Martire, dove fece anche costruire un ampio Monastero. Egli con molta magnificenza per tutti i luoghi ordinò Chiese, e fu il primo che dentro il suo palazzo edificò un Oratorio dedicato al Salvatore, ordinandovi Sacerdoti, e Cherici, i quali ogni giorno vi cantassero i divini ufficj. Qvindi cominciarono appo noi a rilucere con maggior dignità, e splendore le Cappelle Regie, le quali da' Sommi Pontefici arricchite poi di molte prerogative, ed esenzioni per compiacere i Principi, che glie le richiedevano non meno esse, che i loro Cappellani s' elevarono cotanto, quanto ravviseremo ne' seguenti libri di quest' Istoria.

I nostri Duchi di Benevento, seguitando l' esempio de' loro Re, non meno in Benevento, che in tutto il loro ampio Ducato ne fondarono de' nuovi, ed arricchirono i già costrutti, e sopra ogni altro quello di Monte Casino. Arechi ingrandì quello di S. Sofia in Benevento, e di profuse donazioni lo cumulò. A questi tempi nel 707. fu costrutto da que' tre famosi nobili Longobardi Beneventani Paldo, Taso, e Tato il famoso Monastero di S. Vincenzo a Volturno (*b*) con tanta magnificenza, che ne' seguenti tempi quasi emulo di quello di Monte Casino, innalzò i suoi Abati a tanta dignità, ch' erano adoperati ne' più importanti affari della Sede di Roma, e de' più potenti Signori d' Occidente Non meno in questo Ducato, che nel Napoletano, e nelle altre Città sottoposte agl' Imperadori d' Oriente, i Monasterj si multiplicarono, non pure quelli sotto la Regola di S. Benedetto, che di S. Basilio: non solamente degli uomini, che delle donne. In Napoli Stefano Duca, e Vescovo costrusse molte Chiese, e più Monasterj, dotandogli d' ampj poderi, e rendite; così quello di S. Festo Martire, ora unito a quello di S. Marcellino; come l' altro di S. Pantaleone, di cui oggi non vi è vestigio; e restituì in più magnifica forma quello di S. Gaudioso (*c*). Antimio Console, e Duca ne fondò altro, quello de' SS.

(*a*) Paul. Warnefr. *lib.* 6. *cap.* 18.

(*b*) Ostiens. *lib.* 1. *cap.* 4. V. Pellegr. in *serie Abbat. Cassin. Theodemar.* Vedi Ughel. *tom.* 6. *pag.* 470. ove si legge la Cronaca d' Autperto Abate.

(*c*) Chioc. *de Epis. Neap. in Stephano A.* 764.

Quirico, e Giulitta, la Chiesa di S. Paolo, che la congiunse col Monastero di S. Andrea; e così anche fecero non meno i Vescovi, e' Duchi di Napoli, che gli altri Ufficiali, e' Prelati delle altre Città di queste Provincie, onde ora si compone il Regno; i quali possono osservarsi nella laboriosa opera dell'Italia sacra d'Ughello. Crebbero perciò i Monaci, e le loro ricchezze in immenso; e non minore fu l'accrescimento della loro autorità, e riputazione a cagion dell'ignoranza negli altri, e delle lettere che nel miglior modo che si potè in tanta barbarie, fra loro si conservavano.

Fondati perciò tanti Monasterj, i Monaci cotanto arricchiti, e vedutisi in tanta elevatezza, tentarono ora più che mai di scuotere affatto il giogo de' Vescovi Cominciarono egli è vero nel precedente secolo i Monasterj ad esenzionarsi dalla giurisdizione de' Vescovi, ma ciò, secondo narra Alteserra (*d*), non si usava che di radissimo.

(Ne' precedenti secoli furon rarissime le Esenzioni de' Monaci, ed *Isaaco Alberto Archiet. pag.* 595. crede, che il primo Abate esente fosse stato quello del Monastero *Lirinense*, a cui dal Concilio *Arelatense III.* fosse stata conceduta la prima volta Esenzione intorno l'anno 455.) *

L'esempio che in questo secolo diede Zaccheria col Monastero di Monte Casino fece che gli altri di tempo in tempo si rendessero tutti esenti. Lo splendore nel quale era il medesimo in questi tempi, trasse a se tutto il favore de' Romani Pontefici, i quali come se fossero presaghi, che da quello come dal Cavallo Trojano, ne doveano uscire tanti Pontefici suoi successori, non mai si stancarono di cumularlo di privilegj, e di prerogative. Lo rendevano più augusto essersi ivi resi Monaci, oltre a Rachi, Carlomanno, e tanti altri personaggi regali, ed illustri; perciò ristabilito col favore de' due Gregorj II e III. da Petronace in quella magnifica forma, Zaccheria emulando i suoi predecessori volle di maggiori preminenze arricchirlo. Volle egli di sua man propria consecrarlo, ed ivi portatosi con tredici Arcivescovi, e sessantotto Vescovi, rendè più augusta, e magnifica la consecrazione. Furono i Monaci pronti a richiederlo, che sì famoso, ed illustre Monastero dovesse esentarsi affatto dalla giurisdizione del proprio Vescovo, nella cui Diocesi era; Zaccheria volentieri gli concedè ampia esenzione, e ne spedì privilegio, col quale non solo quel Monastero, ma tutti gli altri appartenenti a quello ovunque posti, fossero esenti, e liberi dalla giurisdizione di tutti i Vescovi, *ita ut nullius juri subjaceat, nisi solius Romani Pontificis*, come sono le parole di Lione Ostiense (*e*). Oltre a ciò lo decorò ancora d'altre preminenze, che in tutti i Concilj l'Abate Cassinense sopra tutti gli altri

(*d*) Alteser. *Ascèticon lib. 7. cap.* 12.

* Addizione dell'Autore.

(*e*) Ostiens. *lib. 2. cap.* 4. V. l'Abate della Nuce, che testifica serbarsi ancora questo privilegio nell'*Archiv. Cassin.*

Abati sedesse, e prima degli altri desse il suo voto; ch'eletto da' Monaci dovesse consacrarsi dal Pontefice Romano; che il Vescovo entrando nella sua dizione, non potesse celebrare, nè far altra pontifical funzione, se non fosse invitato dall'Abate, o dal Proposito; che non gli fosse lecito esiger decime da lui, nè interdire i suoi Sacerdoti, nè chiamarli a' Concilj Sinodali; che gli Abati di questo Monastero potessero tener ordinazioni, consecrar altari, e ricevere per qualsisia Vescovo il Crisma. Gli confermò ancora con suo *precetto* la possessione di tutti que' beni, che per munificenza di tanti Principi Longobardi, e di varj Signori avea acquistati. Gli altri Pontefici successori, seguitando le medesime pedate accrebbero questi privilegj, de' quali l'Abate della Nuce (*f*) ne ha tessuto un lungo catalogo.

Gli altri Monasterj sotto altre Regole, ed i loro Abati di non inferior fama, e valore con facilità impetravano da' Romani Pontefici d'esser ricevuti sotto la protezion di S. Pietro, ed immediatamente sotto alla soggezion Pontificia, perchè questa esenzione accresceva in gran parte la lor potenza, e portava grande estensione della loro autorità appresso tutte le Nazioni dell'Occidente; poichè costruendosi tuttavia grandi, e numerosi Monasterj retti da Abati di gran fama, i quali per la lor dottrina oscuravano i Vescovi, nacque infra di loro qualche gara; onde gli Abati per sottrarsi dalla loro soggezione ricorrevano al Papa, e tosto impetravano esenzioni, con sottoporsi immediatamente sotto alla soggezion Pontificia. Ne ricevevano oltre a ciò altri privilegj, di far essi li Lettori per i loro Monasterj, d'esser ordinati da' Corevescovi, e tanti altri. Quindi nacque che il Pontificato Romano acquistasse molti defensori della sua autorità e potestà; poichè ottenendo i Monaci tanti privilegj, e prerogative, per conservarsegli erano obbligati di sostener l'autorità del concedente; il che facendo ottimamente i Monaci, ch'erano i più letterati del secolo, non passarono molti anni, che si videro tutti i Monasterj esentati. Ed in decorso di tempo i Capitoli ancora delle Cattedrali, essendo per la maggior parte regolari, co' medesimi pretesti, impetrarono anch'essi esenzione: e finalmente le Congregazioni Cluniacense, e Cisterciense, tutte intere furono esentate con gran augumento dell'autorità Pontificia, la quale veniva ad aver sudditi proprj in ciascun luogo, ancorchè da Roma lontanissimo, li quali nell'istesso tempo ch'erano difesi, e protetti dal Papato, scambievolmente erano i difensori, e protettori della sua potestà. S. Bernardo ancorchè Cisterciense non lodava l'invenzione, e di tal corruttela ne portava spesso le doglianze non pur ad Arrigo Arcivescovo di Sens (*g*), ma ammoniva l'istesso Pontefice Eugenio III. a considerare, che tutti erano abusi, nè si doveva aver per bene, se un Abate ricusava di sottomettersi al Vescovo, ed il Vescovo al Metropolitano. Riccardo Arcive-

(*f*) Ab. della Nuce in *Excurs. hist. ad Chron.* Ost. *lib.* 1. *cap.* 4.
(*g*) S. Bern. *Epist.* 42. *et lib.* 3. *de consid. ad Eugen.*

scovo di Cantorbery (*h*) pur lo stesso esclamava con Alessandro III. Ma costoro che non ben intendevano questi tratti di Stato, non furono intesi, nè alle loro querele si diede orecchio; anzi ne' tempi posteriori battendosi la medesima via, si procedè più avanti; poichè da poi, gli Ordini Mendicanti non solo ottennero ogni esenzione dall' autorità Episcopale, e generalmente ovunque fossero; ma anche facoltà di fabbricar Chiese in qualunque luogo, ed in quelle eziandio ministrar Sacramenti: e negli ultimi secoli s'era tanto innanzi proceduto, che ogni privato Prete, con poca spesa s' impetrava un' esenzione dalla superiorità del suo Vescovo, non solo nelle cause di correzione, ma anche per poter esser ordinato da chi gli piaceva, ed in somma di non riconoscere il Vescovo in conto alcuno; e quantunque nel Concilio di Costanza alle calde, e ripetute querele del famoso *Gersone* (*i*) moltissime esenzioni s' annullassero, ed ultimamente nel Concilio di Trento (*k*) si proccurasse a tanti eccessi qualche compenso; non sono però da poi mancati modi alla Corte di Roma, di far ricadere la bisogna, salva l' autorità del medesimo, in questo stato, che oggi tutti veggiamo.

Questi ingrandimenti dello Stato Monastico portarono non solo a' Monaci grandi ricchezze, ma in conseguenza assai più alla Corte di Roma, ove finalmente vennero quelle a terminare. Si proccurava non solo favorire l' acquisti, e tener sempre aperte le scaturigini, ma con severi anatemi proibir le alienazioni, e scagliargli ancora contro chi ardiva di turbar l' acquistato. Per l' ignoranza, e superstizione de' Popoli i pellegrinaggi erano più frequenti: l' orazioni, ed i sacrificj a fin di liberar l' anime de' loro defonti dal Purgatorio, erano vie più raccomandati, e molto più praticati. Si vide per ciò in questo secolo una gran cura del canto, de' riti, e di ben ufficiare: le campane cominciarono ad esser comuni in tutte le Chiese, e Monasterj; e le particolari devozioni a' Santi, de' quali eransi composte innumerabili vite, e miracoli, tiravano molti a donare alle lor Chiese, e Monasterj. Ma i Monaci non contenti di ciò, favoriti da' Pontefici Romani, invasero anche le decime dovute a' Vescovi, ed a' Parrochi da' loro Parrocchiani. Pretesero, e l' ottennero da' creduli devoti, che impiegandosi essi assai meglio che i Preti alla cura delle loro anime, come quelli che più esperti sapevan far delle prediche, e de' sermoni, ed istruirgli nella dottrina Cristiana: le decime non a' Parrochi, ma ad essi dovessero pagarle; ed in effetto per lungo tempo vi diedero un guasto grandissimo non inferiore a quello che v' avea dato in Francia Carlo Martello; tanto che bisognò ne' secoli seguenti penar molto a ritoglierle, e restituirle a' proprj Preti, a' quali s' erano involate.

(*h*) P. Bleson. *Ep.* 68.

(*i*) Gerson. *tract. de podest. Eccles. consid.* 10. *et de stalib. Eccles. consid.* 9.

(*k*) *Sess.* 14. *de refor. c.* 4. ed altrove.

Niun' altra Provincia del Mondo, quanto il nostro Reame, ha fatto conoscere quanto importava a Roma la ricchezza de' Monaci: le maggiori Commende, i più grandi benefizj ch' ella oggi dispensa a' suoi Cardinali, e ad altri suoi Prelati per mantener la pompa, e lo splendore della sua Corte, non altronde dipendono, ed hanno la di loro origine se non da queste profusioni de' nostri Principi, e de' nostri Fedeli. I Monasterj più ricchi perciò si videro dare in commende: Quelli che il tempo consumò, sono rimasi fondi di tante rendite che ora ne traggono: e le entrate di que' tanti Monasterj di che ora appena se ne serba vestigio, tutte in Roma vanno a colare. Quindi i Pontefici Romani gareggiando co' Principi, siccome quelli investono i loro Fedeli de' Feudi, così essi a' suoi conferiscono benefizj: e siccome per la materia Feudale ne è surto un nuovo corpo di leggi, così per la Benefiziaria se n' è fatta una nuova Giurisprudenza, che occupa tanti volumi, quanti ne ha occupati la Feudale; ma di ciò a più opportuno luogo.

FINE DEL TOMO I.

00029938

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 03 December, 2015